

Unabhängige Expertenkommission
Administrative Versorgungen

Commission indépendante d'experts
Internements administratifs

Commissione peritale indipendente
Internamenti amministrativi

L'ARBITRARIETÀ ISTITUZIONALIZZATA

INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI
IN SVIZZERA 1930-1981

RAPPORTO FINALE

VOL. 10 C

Commissione peritale indipendente
Internamenti amministrativi

PUBBLICAZIONI DELLA
COMMISSIONE PERITALE INDIPENDENTE (CPI)
INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI - VOL. 10 C

COMMISSIONE PERITALE INDIPENDENTE (CPI)
INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI (CUR.)

L'ARBITRARIETÀ ISTITUZIONALIZZATA

INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI IN SVIZZERA 1930-1981

RAPPORTO FINALE

A CURA DELLA
COMMISSIONE PERITALE INDIPENDENTE (CPI)
INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI

CHRONOS VERLAG | ÉDITIONS ALPHIL | EDIZIONI CASAGRANDE

INDICE

Prefazione	9
INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI IN SVIZZERA 1930-1981	
SINTESI	13
URS GERMANN E LORRAINE ODIER CON LA COLLABORAZIONE DI NOEMI DISSLER E LAURA SCHNEIDER	
1 Introduzione	15
1.1 L'ingiustizia del passato: una sfida per il presente	16
1.2 Mandato della CPI, tematiche principali e metodo di ricerca	23
1.3 Scopo e struttura	30
2 Un «mostro» dello Stato di diritto: sviluppo, critica e sostituzione delle leggi sull'internamento amministrativo	35
2.1 Cenni preliminari: gli internamenti amministrativi nell'ordinamento giuridico svizzero	36
2.2 Tra continuità e mutamento: origini e sviluppo delle leggi sull'internamento	42
2.3 Un diritto problematico: concetti giuridici indeterminati, ampi margini discrezionali e rimedi giuridici inesistenti	57
2.4 Costante ma trascurabile: la critica alle leggi sull'internamento	64
2.5 Sostituzione e reimpostazione: dall'internamento amministrativo alla privazione della libertà a scopo d'assistenza	70
2.6 Conclusione intermedia: leggi speciali per colmare le lacune	82
FONTE 1: Preservare l'ordine sociale	85
FONTE 2: Una vittoria sull'arbitrarietà amministrativa	88
3 Le persone oggetto d'internamento amministrativo: «individui senza difesa»	93
3.1 Il ricorso all'internamento amministrativo a seconda dei periodi e dei cantoni	94

3.2	Fattori di rischio dell'internamento amministrativo	99
3.3	Uno strumento per sanzionare gli uomini	106
3.4	L'arte di sopravvivere	110
3.5	Conclusione intermedia: persone emarginate nel mirino di una pratica multiforme d'internamento amministrativo	115
4	Le molte strade che conducono all'internamento: stigmatizzazioni sociali e interventi amministrativi	117
4.1	Procedure d'internamento: numerosi attori e molti elementi d'imponderabilità	118
4.2	Esclusi dalla società: emarginazione e stigmatizzazione prima dell'intervento amministrativo	125
4.3	L'intervento dell'autorità: logiche d'azione e schemi giustificativi	131
4.4	Le persone internate tra impotenza e resistenza	148
4.5	Conclusione intermedia: la violenza strutturale dell'imponderabilità	154
	FONTE 3: Norme procedurali violate	157
	FONTE 4: Perizia di grande impatto	159
5	Rinchiusi: intento e realtà dell'esecuzione degli internamenti amministrativi	163
5.1	Panorama degli istituti svizzeri: organizzazione e sviluppi	164
5.2	Vita in istituto: isolamento, disciplina e costrizione al lavoro	184
5.3	Rilascio e vigilanza: in cammino verso la libertà?	200
5.4	Conclusione intermedia: scarsità di fondi e nessun riconoscimento sociale	208
	FONTE 5: Lavorare senza stipendio?	211
	FONTE 6: L'astinenza per conquistare la libertà	215
	FONTE 7: Violenza nelle strutture chiuse	218

6	Marchiati a vita: le conseguenze degli internamenti amministrativi sulla vita delle persone internate	223
6.1	L'aumento del rischio di povertà	225
6.2	Le difficoltà nelle relazioni sociali e familiari	232
6.3	Le strategie di protezione dal rischio di povertà	237
6.4	Le strategie di protezione dal rischio di stigmatizzazione	242
6.5	Lottare affinché tutto questo non si ripeta!	246
6.6	Conclusione intermedia: dall'internamento al riconoscimento, un percorso irto di insidie	256
	FONTE 8: Libertà vigilata	259
	FONTE 9: Costretta a dare in adozione il figlio	263
7	Conclusioni	267
8	Bibliografia	287
	LA VOCE DEI TESTIMONI E DELLE TESTIMONI	301
	URS ALLEMANN-CAFLISCH	304
	ERNA AMSLER-SOOM	307
	URSULA BIONDI	309
	ROBERT BLASER	314
	DANIEL CEVEY	318
	SERGIO DEVECCHI	321
	PHILIPPE FRILOUD	325
	HUBERT MEYER	331
	CAROLINE MONTANDON	334
	GIANNI MORA	338
	GABRIELA PEREIRA	342
	QUARTO MONDO	347
	M. STEINER	351
	USCHI WASER	353

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE PERITALE INDIPENDENTE (CPI) INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI	357
1 Introduzione generale	359
2 Raccomandazioni	367
2.1 Riabilitare le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale versando prestazioni finanziarie supplementari	367
2.2 Riabilitare le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale sostenendo l'azione civica	368
2.3 Riabilitare le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale fornendo un accesso agevolato al sapere e alla cultura	370
2.4 Riabilitare le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale garantendo la produzione e la diffusione del sapere	371
3 <i>La Casa dell'altra Svizzera: un progetto</i>	375
4 Conclusione: i diritti fondamentali, una questione rimasta in sospeso?	377
Autrici e autori	379

PREFAZIONE

Con il presente rapporto finale la Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi sottopone alle autorità i risultati della sua ricerca e le sue raccomandazioni. La CPI – diretta da Markus Notter e composta da Jacques Gasser, Beat Gnädinger, Lukas Gschwend, Gisela Hauss, Thomas Huonker, Martin Lengwiler, Anne-Françoise Praz e Loretta Seglias – è stata istituita dal Consiglio federale il 5 novembre 2014 in adempimento della legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa. L'incarico della commissione consisteva nell'analizzare la prassi degli internamenti amministrativi antecedenti il 1981 e nel sottoporre le conclusioni alle autorità, ponendo l'accento sulla storia degli internamenti amministrativi, i diversi punti di vista delle persone internate e delle vittime, nonché gli interventi statali e l'operato delle autorità. Andavano studiate in particolare le relazioni con le altre misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

La decisione stabiliva che la CPI era aggregata al Dipartimento federale di giustizia e polizia in termini amministrativi e aveva sede a Berna; era dotata di un segretariato e godeva di completa autonomia nell'assumere collaboratrici e collaboratori scientifici e amministrativi e nell'assegnare incarichi a ricercatrici e ricercatori esterni. I fondi stanziati per i quattro anni di attività della commissione ammontavano a 9,9 milioni di franchi. L'organizzazione e il funzionamento della CPI erano definiti da un regolamento interno. Organizzare un progetto scientifico con oltre trenta ricercatrici e ricercatori in seno all'Amministrazione federale non è sempre stato facile. Le normative vigenti rispecchiano le esigenze di un apparato amministrativo statale, nel quale una struttura scientifica temporanea è inevitabilmente un corpo estraneo. D'intesa con le unità amministrative coinvolte, la CPI ha cercato, e in genere trovato, soluzioni pragmatiche, riuscendo quindi a creare un ambiente di lavoro produttivo.

Sin dall'inizio, a noi premeva coinvolgere da pari le persone che sono state oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale, anche se il progetto non era impostato come una ricerca partecipativa in senso stretto. Abbiamo consultato le persone internate e le loro organizzazioni a intervalli regolari, discusso con loro l'impostazione della ricerca e comunicato

i risultati intermedi e lo stato dei lavori in occasione di laboratori pubblici e di altri momenti di scambio. Ne sono scaturite preziose indicazioni e abbiamo potuto avvalerci delle conoscenze ed esperienze delle persone internate come «esperte di se stesse». Ci rendiamo tuttavia conto di non aver potuto soddisfare tutte le aspettative riposte nell'analisi scientifica. Gli incontri con le persone internate sono stati i momenti più impressionanti del nostro lavoro. Abbiamo conosciuto le più disparate strategie di superamento e oggi comprendiamo meglio come anni di oltraggi e di sofferenze causate dall'operato statale non si possano cancellare con dichiarazioni ufficiali e pagamenti *una tantum*. Ecco perché molte persone internate non possono riconciliarsi con lo Stato. E ne hanno tutto il diritto.

Il rapporto finale si divide in tre parti.

La sintesi scientifica sviluppa una prospettiva indipendente, definisce le tematiche di rilievo e mette in relazione i singoli volumi della ricerca. Persegue tre obiettivi: in primo luogo, intende rispondere in modo conciso e circostanziato all'interrogativo più pressante, ossia quello concernente le forme assunte dall'ingiustizia statale e le sue cause. Nel farlo il rapporto tenta di trovare il difficile equilibrio tra generalizzazioni analitiche e casi di studio specifici e approfonditi. In secondo luogo, la sintesi intende collocare nel contesto scientifico nazionale e – ove possibile – internazionale i risultati della ricerca della CPI, riallacciandosi di tanto in tanto a discussioni attuali su misure privative o restrittive della libertà. In terzo luogo, individua le domande irrisolte indicando ulteriori campi di ricerca. Il rapporto di sintesi è stato redatto da Urs Germann e Lorraine Odier, in collaborazione con Noemi Dissler e Laura Schneider, su incarico della CPI e in stretto contatto con il presidente e i due vicepresidenti.

Quattordici testi danno voce alle persone internate, che illustrano quanto si attendono dai lavori della CPI ed espongono la propria situazione e le circostanze della riabilitazione. Abbiamo ritenuto importante che anche il rapporto finale riportasse, nel tenore originale, le testimonianze di alcune persone internate.

La CPI era infine chiamata a «sottoporre le sue conclusioni alle autorità». Fedeli a tale incarico, nella terza parte del rapporto finale presentiamo le nostre raccomandazioni: comprendono misure intese da un lato a lenire le ferite causate, dall'altro a promuovere conoscenze e riflessioni su questioni di attualità nel settore della protezione degli adulti e dei minori, ma anche in generale sull'indigenza, l'esclusione e l'emarginazione. Le

raccomandazioni, discusse con le persone internate, sono state concepite e redatte da Christel Gumy in stretto contatto con la CPI.

Molte persone hanno sostenuto i lavori della CPI. Senza la collaborazione dei vari archivi, in particolare quelli statali, il nostro lavoro di ricerca non sarebbe stato possibile. Vari servizi dell'Amministrazione federale hanno fornito assistenza infrastrutturale e organizzativa. Abbiamo anche potuto contare sull'interesse e i pareri di scienziate e scienziati attivi in Svizzera e all'estero. Il contatto diretto con le persone internate e le loro conoscenze specifiche nate dall'esperienza hanno segnato e arricchito il nostro lavoro. È doveroso ringraziarle tutte in questa sede. Teniamo a esprimere la nostra particolare riconoscenza alle nostre collaboratrici e ai nostri collaboratori, *in primis* alla segretaria generale Sara Zimmermann e al segretario generale Elie Burgos: è merito loro se la CPI ha potuto svolgere il proprio incarico e portarlo a termine con successo.

Berna, settembre 2019

Commissione peritale indipendente Internamenti amministrativi

INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI IN SVIZZERA 1930–1981

SINTESI

URS GERMANN, LORRAINE ODIER

CON LA COLLABORAZIONE DI
NOEMI DISSLER E LAURA SCHNEIDER

1 INTRODUZIONE

La privazione della libertà personale è stata un elemento ricorrente nella vita di Hans Albrecht. Tra il 1960 e il 1990, per volere del suo tutore, l'uomo nato nel 1938 viene internato quattro volte per periodi superiori a un anno nel penitenziario di Witzwil, nel Seeland bernese. Anche Annemarie Berger sa cosa significa crescere rinchiusa in istituti lontana dalla famiglia. Da giovane donna vive un'odissea tra varie case di educazione e cliniche psichiatriche, per finire in una prigione regionale nel 1962, scampando per un soffio all'internamento nel penitenziario di Hindelbank.¹ Hans Albrecht e Annemarie Berger sono due delle tante persone che in Svizzera furono private della libertà a «titolo amministrativo». Sono state internate senza alcuna sentenza giudiziaria in istituti di lavoro, in case di educazione o addirittura in penitenziari, e questo non perché avessero commesso un reato, bensì perché vittime di una stigmatizzazione sociale per cui, agli occhi delle autorità competenti, erano «scansafatiche», conducevano una «vita dissoluta», erano individui «a rischio», oppure costituivano un «pericolo per la società». Gli internamenti amministrativi sono stati una pratica diffusa fino al 1981, anno in cui, a seguito della pressione esercitata dalla comunità internazionale, la Svizzera ha modificato la propria legislazione in materia. Le precedenti leggi sull'internamento sono quindi state sostituite dalla privazione della libertà a scopo di assistenza. Non si conosce il numero preciso delle persone oggetto di queste misure, ma si stima che tra il 1930 e il 1981 almeno tra i 20 000 e i 40 000 uomini e donne siano stati internati a titolo amministrativo. Il ricorso a questi provvedimenti ha raggiunto l'apice negli anni Trenta, ma ancora nel dopoguerra vi sono stati numerosi casi di internamento amministrativo.²

Oggi è difficile capire gli internamenti amministrativi nelle forme in cui erano diffusi fino agli anni Ottanta. Nell'ottica del XXI secolo queste misure violano i più elementari diritti fondamentali e la dignità umana. Nel 2014 il Parlamento svizzero ha riconosciuto l'ingiustizia subita da decine di migliaia di persone come Hans Albrecht o Annemarie Berger. Nel no-

1 CPI, vol. 1, 136–143, 200–207. Su richiesta delle persone interessate, i nomi sono stati cambiati.

2 CPI, vol. 6, 90–91.

vembre dello stesso anno il Consiglio federale ha istituito la Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi con l'obiettivo di analizzare scientificamente ciò che è accaduto. I lavori della CPI sono terminati alla fine del 2018. Il presente rapporto riassume i risultati della ricerca, fondati su interviste con testimoni diretti e fonti provenienti dagli archivi cantonali e federali.

La presente introduzione illustrerà a grandi linee il contesto che ha portato all'istituzione della CPI e fornirà una panoramica del mandato e del funzionamento della commissione, nonché degli obiettivi e della struttura del rapporto di sintesi. I capitoli successivi riassumeranno invece i risultati della ricerca inserendoli nel contesto della storia contemporanea svizzera. Il rapporto di sintesi intende mostrare il modo in cui, nel XIX secolo, gli internamenti amministrativi si sono affermati come strumento di repressione delle autorità assistenziali e tutorie, identificare i fattori che hanno contribuito a tenere in piedi questo sistema di misure fino agli anni Ottanta del Novecento e illustrarne le ripercussioni sulla vita delle persone internate. Questo rapporto costituisce una base per valutare la prassi degli internamenti in una prospettiva storica e per stabilire dei punti di riferimento critici nel presente, fornendo alle persone coinvolte uno strumento per portare avanti la discussione sull'ingiustizia del passato e sulle sue conseguenze per il presente e il futuro.

1.1 L'INGIUSTIZIA DEL PASSATO: UNA SFIDA PER IL PRESENTE

Da alcuni anni la sorte delle persone internate a titolo amministrativo interessa sia l'opinione pubblica che la politica svizzera. Il destino di due giovani donne internate, raccontato nei film *L'ordine divino* e *Lina*, ha commosso un vasto pubblico. Il dibattito è incentrato sulle misure coercitive a scopo assistenziale e sui collocamenti extrafamiliari, pratiche diffuse fino agli anni Ottanta. Ne facevano parte le separazioni di famiglie, i collocamenti extrafamiliari di bambini e bambine in famiglie affidatarie o istituti, la «rieducazione» di adulti e minorenni in istituti di lavoro e penitenziari, ma anche le adozioni, le sterilizzazioni, le castrazioni o le sperimentazioni farmacologiche effettuate senza il consenso degli interessati e delle interessate. Gli internamenti amministrativi rientrano in questo ampio spettro di misure socio-politiche. Il tema si inserisce in una discussione molto articolata sul comportamento della Svizzera, in quanto Stato di diritto e Stato

sociale, nei confronti di chi viveva in situazioni di precarietà materiale o era relegato ai margini della società per altri motivi. Una discussione quindi sulle esigenze dell'ordine sociale, sulle gerarchie di status e di genere, nonché sulla resistenza e sull'impotenza delle persone internate.

DALLA MOBILITAZIONE DELLE PERSONE OGGETTO DI INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI ALLE RIPARAZIONI

L'attenzione oggi riservata agli internamenti amministrativi è principalmente merito di chi in passato ha subito queste misure in prima persona. Per decenni le prassi amministrative dell'epoca sono rimaste celate sotto il velo dell'oblio. La Svizzera non vedeva alcuna ragione di tematizzare il passato, molte persone internate ricordavano la propria storia con vergogna e senso di colpa, e la ricerca storica non dava peso alle prime testimonianze autobiografiche pubblicate. Solo con l'avvento del XXI secolo le voci delle persone internate hanno ottenuto maggiore risonanza. Grazie al sostegno dei media, di storici e storiche e di esponenti del mondo politico e culturale, persone oggetto di internamenti amministrativi, come Louise Buchard-Molteni, Ursula Biondi e molti altri, sono infine riuscite ad attirare l'attenzione di un vasto pubblico sulle sofferenze, le discriminazioni e le violenze che avevano subito. Rivendicavano il riconoscimento delle ingiustizie commesse e una rielaborazione scientifica atta a rendere visibile la dimensione sociale di ciò che è accaduto. Alcuni chiedevano anche un indennizzo.³

Le donne e gli uomini internati a titolo amministrativo hanno attirato l'attenzione su una pagina inquietante della storia contemporanea svizzera, estranea all'immagine ampiamente diffusa di una Svizzera roccaforte della democrazia diretta, dell'equilibrio sociale e del diritto internazionale umanitario. Tanto più se si considera che gli internamenti in istituti di lavoro e penitenziari erano ancora possibili negli anni Settanta, quando la Svizzera era già uno dei Paesi più ricchi del mondo e la società si stava liberalizzando. Chi ha vissuto l'internamento racconta storie di arbitarietà, di diritti negati, di isolamento e disperazione, di violenza e umiliazione, di sfruttamento e lavoro forzato, di sorveglianza eccessiva, di stigmatizzazioni e traumi indelebili. Le persone internate testimoniano inoltre di

3 Strebel 2010; Biondi 2003; Buchard-Molteni 1995. Per approfondire: Ziegler, Hauss, Lengwiler 2018, in particolare i contributi di Loretta Seglias, Martin Lengwiler, Annegret Wigger e Urs Hafner.

come la privazione della libertà personale le abbia segnate per tutta la vita, con ripercussioni di ordine sociale e sanitario che sono andate ben oltre i periodi di reclusione. Alla luce delle ingiustizie e delle sofferenze sopportate, elaborare il passato è diventata una sfida per il presente.

Il 10 settembre 2010, in occasione di una cerimonia a Hindelbank, la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf e i-le rappresentanti dei cantoni hanno presentato le loro scuse a tutte-i coloro che erano stati rinchiusi in istituti senza una sentenza giudiziaria. In seguito, alcune persone che erano state oggetto di internamenti amministrativi, collocamenti extrafamiliari e altre misure coercitive hanno formato un ampio movimento che chiedeva una riparazione. L'11 aprile 2013, al «Kultur Casino» di Berna, la consigliera federale Simonetta Sommaruga e rappresentanti di cantoni, comuni, chiese e associazioni hanno riconosciuto ufficialmente l'ingiustizia inflitta. A nome del Consiglio federale, la ministra della giustizia porgeva le sue scuse alle persone collocate a servizio da bambini o vittime di altre misure coercitive a scopo assistenziale e annunciava l'istituzione di una Tavola rotonda, di consultori cantonali e di un fondo di aiuto immediato. Il 21 marzo 2014 il Parlamento ha approvato la *Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa*, che riconosceva l'ingiustizia, nell'ottica odierna, di numerosi internamenti amministrativi o del modo in cui erano stati eseguiti. A tale titolo, la legge citava in particolare le reclusioni in penitenziario in mancanza di una sentenza penale. Il Parlamento incaricava quindi il Consiglio federale d'istituire una commissione indipendente di esperti che rielaborasse scientificamente la pratica degli internamenti amministrativi e disciplinava l'archiviazione e la consultazione degli atti.⁴ Due anni dopo, la legge sulla riabilitazione è stata integrata nella più ampia *Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981* del 30 settembre 2016, che estendeva il riconoscimento dell'ingiustizia anche ad altri gruppi di vittime e prevedeva un contributo di solidarietà.⁵

4 Legge federale del 21. 3. 2014 concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa (RU 2014 2293).

5 Legge federale del 30. 9. 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (RS 211.223.13).

COMMEMORAZIONE, RIPARAZIONE E RIELABORAZIONE SCIENTIFICA

Le scuse ufficiali, le indennità di riparazione, nonché l'istituzione di commissioni per la ricerca della verità e di commissioni di storici e storiche sono diventati, negli ultimi decenni, parte integrante della cultura della memoria degli Stati democratici di tutto il mondo. Hanno fatto da apripista il ricordo e la commemorazione delle vittime della Shoah e del regime nazionalsocialista.⁶ In Svizzera la crescente sensibilità per le ingiustizie del passato si è manifestata in un primo momento nel contesto dell'Opera assistenziale «bambini della strada». Nel 1986 il consigliere federale Alphons Egli si è scusato ufficialmente a nome della Confederazione, che per decenni aveva sostenuto l'Opera assistenziale promovendo quindi la persecuzione sistematica della minoranza Jenisch, nel corso della quale più di 600 bambini e bambine erano stati sottratti alle loro famiglie. Nel 1995 il presidente della Confederazione Kaspar Villiger si è scusato per la politica della Svizzera nei confronti degli ebrei e le ebreë perseguitati durante la Seconda guerra mondiale. Il dibattito che ne è seguito sugli averi non rivendicati e sul comportamento della Svizzera durante la Seconda guerra mondiale ha portato a rimettere in discussione la visione tradizionale della storia svizzera e a riconsiderare aspetti critici del passato. Al posto di una storia che si limitava a mettere in risalto l'operato delle generazioni precedenti, si è affermato uno sguardo sul passato incentrato sulla valorizzazione della prospettiva soggettiva e sul riconoscimento delle vittime, ispirato ai diritti umani universali. Si sono susseguiti, a ritmo serrato, progetti e gesti di revisione e di riparazione statali per altri aspetti della storia recente: l'Opera assistenziale «bambini della strada» (1999), i rapporti della Svizzera con il regime dell'apartheid in Sudafrica (2001), le misure coercitive di ordine assistenziale o psichiatrico (2002), la riabilitazione delle persone che aiutarono gli ebrei in fuga durante la Seconda guerra mondiale (2004) e quella delle volontarie e dei volontari svizzeri che combatterono nella guerra civile spagnola (2008). Un'altra intensa discussione del momento verte sul coinvolgimento della Svizzera nella pratica della schiavitù. La rielaborazione storica è in continua evoluzione, ma i progressi sono tutt'altro che lineari. Ancora nel 2004, ad esempio, il Parlamento aveva respinto un

6 Barkan 2000.

progetto di legge sulla riabilitazione delle persone sottoposte a sterilizzazioni forzate e uno studio scientifico sui collocamenti extrafamiliari.⁷

Negli ultimi anni l'attenzione per le ingiustizie del passato si è spostata sugli aspetti problematici degli Stati sociali democratici nel secondo dopoguerra. La Svizzera, con la discussione sugli internamenti amministrativi, sulle misure coercitive a scopo assistenziale e sui collocamenti extrafamiliari, non fa eccezione. Le storiche Katie Wright, Johanna Sköld e Shurlee Swain ritengono che molti Paesi occidentali stiano vivendo una *age of inquiry*, ossia un'epoca autocritica in cui tendono a rimettere in questione la propria storia.⁸ Discussioni analoghe sul riconoscimento, le scuse ufficiali e le riparazioni sono infatti in corso, oltre che in Svizzera, in molti Paesi, come Irlanda, Germania, Austria, Svezia, Canada o Australia. Negli ultimi anni molti Stati hanno istituito organi investigativi sul modello della Commissione per la verità e la riconciliazione del Sudafrica (1995–2002), allo scopo di sentire i-le testimoni, documentare i maltrattamenti e gli abusi e stilare raccomandazioni per la riparazione.⁹

Tutti i dibattiti internazionali sul passato mettono in risalto episodi di violenza e di violazione dei diritti fondamentali legati a situazioni di povertà o ad altre forme di emarginazione sociale nel dopoguerra. Le vittime sono per lo più bambine-i e adolescenti sottoposti a violenze fisiche e sessuali negli istituti in cui erano collocati, oppure, soprattutto in contesti postcoloniali, separati dalle famiglie in base a criteri etnici. Il caso svizzero costituisce un'eccezione nella misura in cui il processo di riabilitazione riguarda varie tipologie di vittime, le riparazioni si limitano a un importo simbolico di 25 000 franchi e l'accento è posto sull'analisi storica anziché giuridica. Un'altra caratteristica che accomuna i vari Paesi è l'importanza attribuita alle testimonianze dirette nei dibattiti pubblici. Per anni ignorate e costrette a lottare per dimostrare la propria attendibilità, oggi le persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale e le vittime vengono finalmente prese sul serio. La crescente risonanza riflette la diffusa sensibilità del mondo politico nei confronti degli aspetti problematici del passato, una rivalutazione generale dello status di vittima nella nostra società e il

7 Seglias 2018, 25–30; Schürer 2009.

8 Wright, Sköld, Swain 2018.

9 Lengwiler 2018. Quasi in contemporanea, in Germania è pubblicato il rapporto finale della Commissione indipendente per l'elaborazione degli abusi sessuali su minori (Unabhängige Kommission 2019).

successo della mobilitazione delle dirette interessate e dei diretti interessati, sostenuti dai media e da interventi politici.

Come dimostrano le misure proposte e approvate dalla Tavola rotonda nel 2014, una riparazione seria comprende vari elementi: il riconoscimento delle ingiustizie storiche da parte del mondo politico e dei-delle rappresentanti di quelle che erano le «organizzazioni colpevoli» (chiese, istituzioni sociali, associazioni), l'allestimento di servizi di consulenza e assistenza per le vittime e le persone internate, la salvaguardia e la messa a disposizione degli incarti relativi all'accaduto, prestazioni finanziarie, una rielaborazione scientifica e una strategia di comunicazione volta a sensibilizzare la società riguardo alle ingiustizie commesse. Nel complesso, queste misure dovranno impedire che in futuro si ripetano fatti del genere.¹⁰ L'analisi scientifica svolta dalla CPI è un chiaro esempio degli sforzi intrapresi in tal senso. Tuttavia, la riparazione delle ingiustizie commesse non si esaurisce con la rielaborazione. Ecco perché la CPI formula alcune raccomandazioni sull'eventuale continuazione del processo di riabilitazione (p. 357–377).

LO STATO DELLA RICERCA

La rielaborazione scientifica della CPI adotta un approccio storico basato su principi scientifici e può fondarsi su precedenti lavori di storiografia e altre discipline. È un dato di fatto che per molto tempo la ricerca storica di stampo accademico abbia trascurato le biografie delle persone che vivevano situazioni di difficoltà sociali ed economiche, se non per studi sulla classe operaia organizzata e sullo sviluppo delle opere sociali. Si è dovuto aspettare il nuovo millennio perché la ricerca iniziasse ad approfondire gli aspetti problematici dello Stato di diritto e dello Stato sociale, a cui ineriscono la storia dell'assistenza pubblica, del diritto tutorio, degli istituti pedagogici e sociali e dell'esecuzione delle pene. Fino ad allora il mondo scientifico e le rassegne storiche avevano preso in considerazione solo in modo marginale i pochi lavori pionieristici che avevano trattato l'argomento.¹¹

Hanno fatto da apripista gli studi sull'Opera assistenziale «bambini della strada» e le ricerche sulle misure eugeniche e coercitive in ambito

¹⁰ Dipartimento federale di giustizia e polizia 2014.

¹¹ Cfr. Hürlimann et al. 2011, in particolare i contributi di Matthieu Leimgruber e Rebecca Wylser.

tutorio o psichiatrico, parti integranti del programma nazionale di ricerca 51 «Integrazione ed esclusione» (2002–2007).¹² Dopo il 2005 sono state avviate le prime indagini sui collocamenti extrafamiliari, condotte attraverso interviste a testimoni diretti.¹³ Solo sulla scia delle richieste di riparazione avanzate da persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale il mondo scientifico ha iniziato a prendere in considerazione l'intera gamma di interventi coercitivi a scopo assistenziale, come pure l'eterogeneità e la complessità delle prassi amministrative. Da allora, la reticenza ha lasciato il posto a un vero e proprio boom di rielaborazioni. Il progetto Sinergia «Placing Children in Care» (2013–2017), finanziato dal Fondo nazionale svizzero, si è occupato soprattutto dei collocamenti in istituto di bambini-e e adolescenti.¹⁴ Negli ultimi anni, anche cantoni, comuni, istituzioni sociali e associazioni hanno commissionato studi per un'analisi critica del proprio passato. È inoltre in aumento il numero di lavori di master e dissertazioni che trattano di collocamenti extrafamiliari e altre forme coercitive istituzionali.¹⁵ Le indagini dovrebbero infine moltiplicarsi nel corso del programma nazionale di ricerca 76 «Assistenza e coercizione» (2018–2023), che con un approccio interdisciplinare si spingerà oltre il mandato svolto dalla CPI.

In quanto particolari misure coercitive a scopo assistenziale, gli internamenti amministrativi sono finiti per la prima volta sotto la lente d'ingrandimento nel corso dell'indagine storica sull'Opera assistenziale «bambini della strada» e sulle misure tutelari al confine tra la psichiatria e la giustizia.¹⁶ Le prime a dedicarsi sistematicamente all'argomento sono state le storiche Sabine Lippuner (2005) e Tanja Rietmann (2006, 2013). Prendendo come riferimento due cantoni (TG, BE), ne hanno ricostruito le basi giuridiche e istituzionali, evidenziando i legami con una politica sociale repressiva operante nel triangolo di tensioni costituito da assistenza, disciplina e internamento. Le indagini hanno portato alla luce la frequenza sproporzionata con cui venivano internati gli individui, soprattutto gli uomini, appartenenti a ceti sociali bassi.¹⁷ Nel frattempo a queste due prime

12 Grunder 2009, con rimandi ai singoli progetti di ricerca del PNR 51.

13 Leuenberger, Seglias 2008.

14 Hauss, Gabriel, Lengwiler 2018.

15 Cfr. panoramiche in Seglias 2018; Hauss, Gabriel, Lengwiler 2018; Huonker 2014; Lengwiler et al. 2013.

16 Lengwiler et al. 2013, 44–45.

17 Rietmann 2013; Rietmann 2006; Lippuner 2005.

analisi si sono aggiunti numerosi altri casi e studi effettuati nell'ambito di ricerche commissionate dai cantoni, di progetti di ricerca e di lavori di qualificazione universitaria.¹⁸

Le indagini svolte finora tracciano un quadro eterogeneo dell'internamento praticato in Svizzera.¹⁹ Mettono in luce le peculiarità di ogni cantone, mostrando però anche come tale prassi si sia spesso sviluppata in maniera analoga. Gli elementi principali (e problematici) messi in evidenza sono la complessità e le molte sfaccettature del diritto in materia d'internamento, il potere arbitrario delle autorità, gli evidenti pregiudizi di genere nella prassi, nonché l'importanza d'istituti multifunzionali e permeabili al regime penitenziario. Emergono anche i fattori che rendevano la prassi tanto soggetta ad arbitrarietà: la forte pressione sociale al conformismo e una concezione fortemente gerarchica della società, la costruzione a rilento dello Stato sociale elvetico e il ritardo della democrazia diretta svizzera nell'adottare standard basati sui diritti fondamentali. Quest'ultimo fattore è considerato determinante anche per la persistenza degli internamenti amministrativi fino al 1981.²⁰ La ricerca presenta tuttavia delle lacune, in particolare per quanto riguarda il periodo successivo al 1950, gli aspetti finanziari legati agli internamenti e il posizionamento della prassi svizzera nel contesto internazionale.

1.2 MANDATO DELLA CPI, TEMATICHE PRINCIPALI E METODO DI RICERCA

Istituita dal Consiglio federale il 5 novembre 2014 sulla base della legge sulla riabilitazione del 21 marzo 2014, la CPI ha elaborato un programma e un progetto di ricerca per precisare come intendeva svolgere il suo mandato.²¹

18 Dal più recente, con indicazione del cantone: Christensen 2018 (ZH); Germann 2018 (BE); Badran 2017 (LU); Rietmann 2017 (GR); Crettaz 2016 (VS); Knecht 2016 (SG); Collaud et al. 2015 (VD); Kälin 2015 (ZG); Marti 2015 (LU); Bignasca, Valsangiacomo, Poncioni 2015 (TI); Gönitzer 2014 (SG); Locher 2014 (FR); Lavoyer 2013 (NE); Badran 2012 (NW); Collaud 2012 (VD); Rossier 2010 (FR).

19 Cfr. panoramiche in Minder 2017; Germann 2014.

20 Cfr. Ferreira, Mangué, Maulini 2018.

21 Entrambi i documenti sono disponibili all'indirizzo www.uek-administrative-versorgungen.ch/ricerca/progetto-di-ricerca?filter=22, consultato il 14. 4. 2019.

MANDATO E OGGETTO DI STUDIO

Fedele al suo mandato, la CPI ha analizzato la storia degli internamenti amministrativi in Svizzera, tenendo conto anche delle altre misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari di bambine e bambini, senza però includerli in dettaglio nell'analisi.²² Questi argomenti sono approfonditi nel programma nazionale di ricerca 76 «Assistenza e coercizione».

Come accennato in precedenza, l'internamento amministrativo era una privazione della libertà avulsa dal diritto penale; le basi giuridiche sono rimaste in vigore fino al 1981, anno in cui sono state abolite o modificate. L'applicazione di tali misure, rivolte soprattutto contro soggetti adulti, veniva giustificata adducendo finalità di ordine assistenziale o educativo, oppure di protezione della società. Per il resto, il termine «internamento amministrativo» è poco preciso. Infatti, sia la terminologia che le misure applicate dipendevano fortemente dal contesto e sono cambiate molto nel corso degli anni. In molti casi, inoltre, i diversi tipi di misure si accavallavano. Poiché le competenze legislative ed esecutive delle pene appartenevano in gran parte ai cantoni, fino al 1981 si riscontrava una moltitudine quasi impenetrabile di basi legali, competenze e istituzioni. Per tenere conto delle molte sfaccettature storiche e delle imprecisioni terminologiche, la CPI ha deciso di non delimitare a priori l'oggetto di studio. Più che proporre un'esatta definizione, alla CPI pareva importante effettuare un'analisi contestuale che esaminasse con sguardo critico la terminologia storica e i concetti che essa celava (cfr. cap. 2.1).

La storia degli internamenti amministrativi può essere esaminata da diverse prospettive, ad esempio da quella storico-giuridica, da quella delle e dei responsabili coinvolti e da quella delle persone internate. La CPI ha optato per un approccio che combina varie metodologie. Da una parte ha analizzato, contestualizzandole, le strutture degli interventi statali e l'operato delle autorità coinvolte. Questo approccio ha aiutato a individuare gli elementi e i fattori sociali, istituzionali ed economici che fino agli anni Ottanta hanno reso possibile l'internamento di persone senza decisione giudiziaria. Per determinare le varie responsabilità, è stato necessario analizzare il contesto legale, la prassi amministrativa e l'esecuzione delle misure

²² Legge federale del 21. 3. 2014 concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa (RU 2014 2293), art. 5; Legge federale del 30. 9. 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (RS 211.223.13), art. 15.

nei diversi istituti, in modo da ottenere un quadro completo. Nell'ambito di questa analisi si sono anche ricostruiti i contesti storici nei quali venivano utilizzati termini stigmatizzanti come «oziosità» o «dissolutezza» per descrivere le persone internate, che a ragione deplorano la presenza di questi termini nel linguaggio amministrativo usato dalle autorità. In molti hanno sofferto tutta la vita a causa di «etichette» che in realtà non corrispondevano alla loro personalità. Per l'analisi storica, inoltre, il confronto critico con il linguaggio delle fonti è importante perché permette di capire la logica che guidava l'operato dei vari attori e attrici dell'epoca e di evidenziare i valori problematici cui s'ispiravano.

Dall'altra parte, invece, sarebbe stato impossibile scrivere la storia degli internamenti amministrativi senza confrontarsi con la prospettiva delle vittime e delle persone internate. Pertanto, la CPI ha definito tre livelli d'analisi: in primo luogo, ha incluso nelle indagini le interviste e le testimonianze di persone che sono state oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale accordando loro pari valore, il che ha permesso di controbilanciare l'ottica soggettiva delle autorità. In particolare il volume di ritratti (CPI, vol. 1) vuole letteralmente dare un volto a queste persone e alle loro biografie, oltre a far sentire le loro voci. In secondo luogo, la CPI ha condotto un'analisi mirata sulle questioni che stanno loro particolarmente a cuore, chiarendo ad esempio com'era possibile che minorenni venissero collocati e in penitenziari per adulti oppure se fossero veramente le persone internate e le loro famiglie a doversi fare carico dei costi d'internamento. In terzo luogo, la CPI ha messo in luce le ripercussioni che le misure privative della libertà hanno avuto sulla loro vita, documentando la sofferenza e i traumi causati dalla violazione dei diritti, dallo sfruttamento e dalla violenza. Tutto ciò mette in risalto anche il carattere collettivo delle esperienze affrontate dalle singole persone: infatti, l'internamento amministrativo non si limitava a pochi casi isolati, ma costituiva una prassi profondamente radicata nella società svizzera.

L'analisi si concentra sull'arco di tempo compreso tra gli anni Trenta e il 1981, anno in cui al diritto in materia d'internamento subentra la privazione della libertà a scopo d'assistenza. Per quanto riguarda le ripercussioni sulla vita delle persone internate, l'analisi si estende fino al presente. Anche se uno sguardo retrospettivo al XIX secolo è inevitabile, il periodo in esame è stato scelto in modo da coprire l'arco di vita delle persone coinvolte ancora in vita ai nostri giorni. La prassi dell'internamento adottata negli anni Cinquanta e Sessanta riveste una particolare importanza perché

rende evidente la discrepanza tra il carattere invasivo di queste misure e le tendenze all'apertura e alla liberalizzazione della società svizzera. Il punto finale del periodo d'analisi è implicito nel mandato della CPI. Vi sono tuttavia buone ragioni per mettere in dubbio che il 1981 abbia segnato una svolta definitiva: le pratiche discutibili non sono certo state abbandonate da un giorno all'altro. È probabile che gli interventi amministrativi siano semplicemente stati adattati ad altri settori, in particolare a quello psichiatrico. Anche oggi è possibile limitare considerevolmente la libertà personale per mezzo del ricovero a scopo di assistenza, istituto giuridico che nel 2013 ha sostituito la privazione della libertà a scopo di assistenza.²³

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI LAVORO

Con un budget di quasi 10 milioni di franchi, la CPI ha realizzato un progetto di ricerca di dimensioni eccezionali rispetto ad altre realtà nel settore delle scienze umane e sociali. La Commissione Indipendente d'Esperti Svizzera – Seconda guerra mondiale (1996–2001) aveva dimensioni simili e da questo punto di vista costituì un precedente.²⁴ Le analogie tra le due commissioni non si estendono tuttavia alle aspettative della collettività e del mondo politico, né alle problematiche scientifiche e organizzative. A differenza di quella, la CPI non ha mai subito pressioni politiche internazionali, non ha potuto godere di un accesso altrettanto privilegiato agli archivi e non è stata tenuta a visionare documenti d'archivio provenienti dal mondo intero. Ha però dovuto decidere come coinvolgere nei lavori le persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale che si erano impegnate per ottenere la rielaborazione scientifica. Ha anche dovuto chiarire come gestire un oggetto di ricerca tanto eterogeneo e lo stato frammentario delle fonti. Come la commissione che l'aveva preceduta, ha dovuto infine organizzare la ricerca in modo da permettere un lavoro mirato e un agevole scambio di conoscenze ed esperienze.

Alla CPI stava particolarmente a cuore coinvolgere nella ricerca le persone internate, instaurando con loro un rapporto da pari a pari. Come accennato in precedenza, questo proposito ha agito a livello della formulazione delle domande di ricerca e della scelta delle fonti. Inoltre la CPI ha intrattenuto – pur non aspirando a uno studio partecipativo in senso stretto – uno scambio regolare con le persone oggetto di misure co-

23 Mona, Weber 2018; Schuler, Tuch, Peter 2018; Gassmann 2010.

24 Commissione Indipendente d'Esperti Svizzera – Seconda guerra mondiale 2002.

ercitive a scopo assistenziale e le loro organizzazioni. Ha infatti discusso con loro l'impostazione della ricerca, organizzando workshop e momenti di scambio per informarle sullo stato dei lavori e sui risultati intermedi, ricevendo in cambio molti spunti preziosi. La CPI ha quindi potuto beneficiare delle conoscenze ed esperienze delle persone internate in quanto esperte in materia.

La CPI ha scelto una prospettiva panelvetica e intende trasmettere al pubblico un quadro completo e dettagliato dell'oggetto di ricerca. L'obiettivo è acquisire conoscenze che vadano oltre i risultati dei singoli casi di studio. Per questo la CPI ha optato per una suddivisione tematica dei campi di ricerca, abbinata a casi di studio su singoli cantoni e istituti. Questo approccio ha permesso di mettere in relazione prospettive diverse, ossia d'inquadrare singoli cantoni di riferimento e introdurre prospettive individuali, locali e nazionali, oltre che di integrare gli strumenti storiografici con metodi propri delle scienze sociali. Tale approccio multiprospettico ha consentito di evidenziare sviluppi comuni alle varie prospettive pur tenendo conto dell'eterogeneità dell'oggetto di ricerca.

La CPI ha organizzato i lavori istituendo cinque campi di ricerca, ciascuno dei quali dedicato a un aspetto specifico, e ha presentato i propri risultati in pubblicazioni distinte. Un campo di ricerca comune è dedicato alla realizzazione di interviste con persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale, all'attività di divulgazione (CPI, vol. 2) e alla stima del numero di persone internate (CPI, vol. 6). Gli altri quattro campi di ricerca riguardano le basi giuridiche (CPI, vol. 3), le prassi amministrative (CPI, vol. 7), gli istituti d'internamento (CPI, vol. 8), le scritture personali tramandate (CPI, vol. 4) e le interviste con le persone internate (CPI, vol. 5). Completano il tutto un volume di ritratti (CPI, vol. 1) e uno dedicato alle fonti, che presenta una rassegna commentata dei documenti consultati (CPI, vol. 9). Infine la CPI mette a disposizione del pubblico informazioni online sugli istituti d'internamento, nonché una raccolta di leggi in materia.²⁵

TRASMISSIONE E SELEZIONE DELLE FONTI

La CPI analizza un *corpus* di fonti che rispecchia prospettive diverse e considera le molteplici vie per tramandare la memoria storica. Tale *corpus*, infatti, include interviste e scritture personali di persone internate, ma anche documenti provenienti da archivi statali e privati, nonché pubblica-

25 Guggisberg, Dal Molin 2019; Gönitzer, Gumy 2019.

zioni di vario tipo. Questa varietà di fonti permette di tracciare un quadro più articolato del passato.

Una delle sfide principali per la ricerca risiede nel fatto che la maggior parte delle fonti tramandate trasmette il punto di vista di autorità e specialisti e responsabili degli internamenti amministrativi. I documenti prodotti e conservati dalle autorità competenti servivano a motivare leggi e decisioni. Fanno parte del sistema che permetteva e legittimava le ingerenze nella libertà personale. Gli atti di autorità amministrative o tutorie spesso attribuivano alle persone internate tratti caratteriali negativi, nonché la responsabilità delle difficoltà economiche o familiari in cui si trovavano. Messe agli atti, tali stigmatizzazioni tendevano ad autoalimentarsi con il passare del tempo (cfr. «Stigma e stigmatizzazione», p. 29). Per le persone internate era molto difficile difendersene. Al contempo, i documenti ufficiali sono lacunosi: non contengono ad esempio riferimenti a violazioni di diritti o soprusi. Ecco perché molte persone coinvolte stentano a riconoscere il proprio percorso biografico negli atti che le riguardano, redatti decine di anni fa.²⁶

Le interviste e le altre scritture personali delle persone internate costituiscono quindi un contrappeso necessario alle fonti ufficiali scritte. La CPI ha raccolto e analizzato una grande quantità di documenti conservati negli archivi: lettere, verbali e altre scritture personali²⁷ da cui emerge la prospettiva delle persone internate. I collaboratori e le collaboratrici della commissione hanno inoltre condotto 58 interviste, nelle quali persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale raccontano come hanno vissuto prima, durante e dopo l'internamento amministrativo.²⁸ Le scritture personali aprono prospettive che non soltanto integrano i documenti ufficiali, ma illustrano anche come le persone internate hanno vissuto l'ingerenza nella loro libertà personale e quali strategie di opposizione e resistenza hanno sviluppato. Come tutte le fonti, anche le scritture personali sono legate alla prospettiva dell'autore o autrice, per cui sono inevitabilmente selettive. Mostrano una prospettiva soggettiva e uno scorcio di una realtà molto complessa. Nel caso delle interviste entra in gioco anche la distanza temporale: può infatti darsi che gli eventi ricordati siano avvenuti decine di anni prima che vengano richiamati alla memoria e raccontati. Le

26 CPI, vol. 7, cap. 3.6; Galle, Meier 2009; Kaufmann, Leimgruber 2008.

27 Cfr. Schulze 1996; CPI, vol. 4.

28 CPI, vol. 5, cap. 1. La CPI ha inoltre condotto dodici interviste con funzionari dell'epoca, senza tuttavia analizzare sistematicamente tali fonti.

STIGMA E STIGMATIZZAZIONE

«Stigma» e «stigmatizzazione» sono termini ampiamente utilizzati nelle scienze sociali per analizzare i processi di categorizzazione ed emarginazione.¹ Originariamente, uno stigma era un marchio (impresso sul corpo) che mostrava a tutti lo stato morale del portatore o della portatrice. All'inizio dell'epoca moderna, ad esempio, mendicanti e criminali venivano marchiati e a fuoco. Per stigmatizzazione s'intende il fatto di attribuire caratteristiche negative a determinate persone (spesso a causa del loro aspetto fisico o della loro appartenenza sociale). Nei rapporti sociali, questo bollo finisce per dominare altre dimensioni della vita o dell'identità delle persone stigmatizzate: le loro parole e azioni vengono percepite e giudicate soprattutto attraverso la lente delle caratteristiche diffamatorie loro attribuite. Il tutto ha delle ripercussioni sulla loro posizione sociale ed è fonte di discriminazioni. Chi è stigmatizzato può sviluppare un'autopercezione negativa e ideare strategie per convivere con la stigmatizzazione, compromettendo quindi la propria posizione nel contesto sociale.

1 Cfr. Goffman 1963.

esperienze fatte nel frattempo, il contesto nel quale è condotta l'intervista e le domande poste influiscono sul modo in cui gli intervistati raccontano la propria storia. In questo frangente, però, risalta ancora di più il significato che l'internamento amministrativo continua ad avere per chi lo ha vissuto.

Nonostante l'evidente parzialità che li distingue, è stato inevitabile includere nell'analisi anche documenti provenienti da rappresentanti di istituzioni statali. È infatti l'unico modo per identificare le responsabilità politiche e ricostruire le strutture che hanno reso possibile gli internamenti amministrativi. Le fonti sono state analizzate applicando i principi metodico-critici della storiografia, ossia ponderando con spirito critico il vincolo prospettico dei documenti e il linguaggio che utilizzano. La trasmissione delle fonti da parte delle autorità è estremamente eterogenea, il che rende difficile il confronto tra cantoni, istituzioni e strutture. Questa problematica è riconducibile al fatto che la prassi degli internamenti amministrativi coinvolgeva molte realtà e che, di conseguenza, i fondi d'archivio rilevanti

su scala cantonale e nazionale sono numerosi. Per di più, la trasmissione delle fonti rimane spesso lacunosa nonostante gli intensi sforzi degli archivi tesi a salvarle.

Le fonti ufficiali sono state selezionate in funzione della problematica analizzata e dei casi di studio in esame. La selezione è ampiamente motivata nei singoli volumi. In linea di massima si distinguono tre gruppi di fonti. Il primo riunisce atti legislativi e amministrativi, come rapporti di gestione e rendiconti, testi normativi, progetti di legge, verbali di organi di vigilanza, documenti commerciali, registri di entrata e uscita di istituti o archivi privati di attori istituzionali dell'epoca. Il secondo, invece, include verbali e decreti delle autorità e degli organi cui competevano i collocaimenti in istituto o le decisioni in sede di ricorso. Il terzo gruppo comprende atti e incarti personali riguardanti procedure d'internamento o permanenze in istituto di singoli individui, tra cui fascicoli delle autorità tutorie e assistenziali, altri atti processuali, incarti personali di istituti o perizie psichiatriche. Ai documenti ufficiali vanno ad aggiungersi fonti dalle quali emerge la prospettiva degli specialisti e dell'opinione pubblica, come ad esempio pubblicazioni giuridiche e mediche, articoli di giornale o trasmissioni radiofoniche e televisive.

1.3 SCOPO E STRUTTURA

Il rapporto di sintesi della CPI sviluppa una prospettiva indipendente, definisce tematiche di rilievo e mette in relazione i singoli volumi. Persegue tre obiettivi: in primo luogo, intende rispondere in modo conciso e circostanziato all'interrogativo più pressante, ossia riguardo alle forme assunte dall'ingiustizia statale e le sue cause, tentando di trovare il difficile equilibrio tra generalizzazioni analitiche e casi di studio specifici e approfonditi; in secondo luogo, intende collocare nel contesto scientifico nazionale e – ove possibile – internazionale i risultati della ricerca della CPI, riallacciandosi di tanto in tanto a discussioni attuali su misure privative o restrittive della libertà; in terzo luogo, individua le domande irrisolte indicando ulteriori possibilità di ricerca.

FILO CONDUTTORE

Il filo conduttore del rapporto si sviluppa attorno a tre serie di domande che riprendono gli obiettivi della strategia di ricerca adottata dalla CPI e che intendono soddisfare i principali bisogni informativi delle persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale, del pubblico e del mondo politico. Per le persone internate, che hanno sofferto e subito ingiustizie, è comprensibile che le domande cruciali siano «perché?» e «quanti?». Dal punto di vista scientifico, tuttavia, non è sempre possibile trovare risposte fondate a queste domande. Eventi e processi storici dipendono da innumerevoli condizioni, fattori e coincidenze che s'influenzano a vicenda. Spesso le informazioni tramandate nel tempo sono lacunose. Spiegare la storia rimane quindi un'impresa inevitabilmente complessa e dalla riuscita limitata.

Una prima serie di domande riguarda le modalità e i motivi per cui individui che non avevano commesso alcun reato e non avevano subito alcuna condanna giudiziaria venivano collocati in istituti di lavoro o rieducazione oppure in stabilimenti penitenziari. Qual era l'intento di chi disponeva misure del genere? L'analisi verte sulle basi giuridiche e le strategie di legittimazione politica di tali ingerenze nella libertà personale. Va inoltre chiarito come le autorità e gli istituti applicassero le norme, quali fossero i soggetti coinvolti, come concepissero le proprie responsabilità e quali meccanismi e logiche sociali guidassero le loro azioni.

La seconda serie di domande verte sui fattori che hanno sorretto il sistema degli internamenti amministrativi fino agli anni Ottanta. L'obiettivo è capire in quale misura le élite sociali e politiche fossero disposte – in un periodo caratterizzato da rapide trasformazioni sociali e dall'espansione dello Stato sociale – a conformare i dispositivi assistenziali a nuovi standard e a investire in modelli alternativi. A questo aspetto è strettamente correlata la questione del modo in cui le autorità competenti adempivano i loro obblighi di controllo e vigilanza. Un importante punto di riferimento per le analisi effettuate nell'ambito della sintesi è costituito dalle voci critiche che nel corso degli anni hanno continuato a mettere in dubbio la legalità e l'efficacia degli internamenti amministrativi. Dimostrano infatti che l'internamento amministrativo non era espressione di un diffuso *Zeitgeist*, ma oggetto di controversie e riflessioni.

La terza serie di domande riguarda infine le competenze, le strategie di elaborazione e di superamento delle persone internate, nonché le ripercussioni sul loro percorso biografico. Rientra in questa categoria l'interro-

gativo sui gruppi di persone sottoposte a internamento amministrativo. Trova riscontro quanto evinto finora, ossia che erano soprattutto uomini dei ceti bassi a finire nel mirino delle autorità? I gruppi soggetti all'internamento amministrativo sono cambiati nel corso del tempo e in particolare dopo il 1945? Un altro aspetto analizzato è il modo in cui le persone internate hanno affrontato gli evidenti squilibri di potere e le conseguenze di lunghi periodi di reclusione in un istituto chiuso. Di quali mezzi e strategie disponevano per difendersi? Quali sono stati gli effetti sul loro percorso biografico? Di quali conseguenze continuano a soffrire ancora oggi?

L'analisi proposta nella sintesi è di ordine storico e non giuridico. Il rapporto non intende ergersi a giudice che pronuncia verdetti di colpa guardando al passato. Sono infatti numerose le difficoltà e le imponderabilità di carattere metodologico da affrontare in un'analisi retrospettiva della legislazione e della prassi in materia d'internamento. A prescindere dalle fonti lacunose, occorrerebbe infatti specificare il diritto determinante per l'analisi – quello dell'epoca o quello attuale? –, come pure i metodi d'interpretazione giuridica da applicare. Il rapporto di sintesi procede invece ad analisi storico-giuridiche, fornendo un contributo alla storia del diritto contemporaneo. Mostra come le leggi che reggevano gli internamenti in istituto minavano garanzie giuridiche riconosciute, ad esempio il diritto a un processo. Mostra che queste leggi erano fin dall'inizio oggetto di controversie politiche. Mostra infine come normative imprecise e margini discrezionali eccessivi abbiano favorito l'affermarsi – tra le autorità e negli istituti – di una prassi arbitraria e soggetta a errori, trasformando la giustizia dell'epoca in ingiustizia.

STRUTTURA E FORMA

Il rapporto di sintesi è strutturato in modo che il-la lettore-trice possa orientarsi facilmente. I cinque capitoli principali ritracciano l'iter di un internamento in istituto dal punto di vista delle persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale, rispondendo a semplici domande: cosa erano gli internamenti amministrativi e quali tipologie di misure esistevano (cap. 2)? Chi era internato amministrativamente (cap. 3)? Quali circostanze portavano all'internamento di uomini e donne (cap. 4)? Dove e in quali condizioni venivano eseguiti gli internamenti amministrativi (cap. 5)? Quali effetti ebbero gli internamenti amministrativi sulle persone coinvolte (cap. 6)? Le conclusioni (cap. 7) riassumono e valutano i principali risultati, oltre ad abbozzare future prospettive di ricerca. Nei vari capitoli

sono inseriti nove esempi di fonti commentate e illustrate, che evidenziano aspetti significativi e sottolineano l'importanza dell'analisi delle fonti nel processo di ricerca storiografica. Documenti selezionati e brevi commenti mettono in luce alcune situazioni chiave nella vita di persone oggetto di internamenti amministrativi: illustrano, a titolo di esempio, i meccanismi che entravano in gioco, il modo in cui si applicavano le misure e le conseguenze che hanno avuto.

Il rapporto di sintesi si basa sulle pubblicazioni della CPI, la letteratura scientifica e le opere generali di storia del XIX e XX secolo. Il rapporto è rivolto al Consiglio federale nella sua qualità di mandante della CPI, a specialisti del mondo politico e dell'amministrazione, al grande pubblico, e in particolare a chi è stato oggetto di un internamento amministrativo.

Gli autori del rapporto si sforzano di utilizzare un linguaggio comprensibile, evitando (o spiegando) i termini tecnici. Contrariamente alla consuetudine accademica, la quantità di note è ridotta al minimo. Le note a piè di pagina rimandano ai capitoli di approfondimento nelle pubblicazioni della CPI. Le fonti archivistiche sono citate con la segnatura e la pubblicazione della CPI in cui appaiono. Nelle note a piè di pagina figurano anche le pubblicazioni a cui nel testo si rimanda in modo diretto, che hanno un'immediata attinenza con il tema trattato o che sono indispensabili per la linea di argomentazione. Ulteriori riferimenti bibliografici sono reperibili nelle pubblicazioni della CPI.

Il presente rapporto utilizza i termini «persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale» o «persone internate» per designare chi ha vissuto un internamento amministrativo o altre misure amministrative. Questa terminologia sottolinea che le persone internate non erano oggetti passivi, ma soggetti dotati di una propria capacità di azione, anche se talvolta fortemente limitata. Evidenzia anche come l'identità e la vita delle persone internate non si riducano allo status di vittima. Il termine «vittima» è utilizzato per designare coloro che hanno subito violenza fisica, sessuale o psicologica oppure altre violazioni di diritti, ossia vittime in senso stretto.

In origine, l'introduzione e i capitoli 2, 4 e 5 sono stati redatti in tedesco, i capitoli 3 e 6 in francese, le conclusioni invece in entrambe le lingue. Le persone sono nominate in conformità alle direttive di anonimizzazione della CPI; le persone internate sono nominate come nelle altre pubblicazioni.

2 UN «MOSTRO» DELLO STATO DI DIRITTO: SVILUPPO, CRITICA E SOSTITUZIONE DELLE LEGGI SULL'INTERNAMENTO AMMINISTRATIVO

«Infine, voglio sapere una volta per tutte se si è trattato di un internamento o di un sequestro. Un dipartimento che consegna *lettres de cachet* [...], mi sembra più che strano.»¹

Nell'estate del 1936 R. C. si lamenta del suo internamento negli istituti di Bellechasse. L'internato paragona la misura con le famigerate *lettres de cachet*, con le quali, prima della Rivoluzione del 1789, i re di Francia potevano a loro piacimento privare della libertà i propri sudditi. Ancora oggi l'espressione designa per antonomasia l'abuso di potere istituzionalizzato. Con questo riferimento alla storia dell'*ancien régime*, R. C. intendeva sottolineare come l'arbitrio e la privazione dei diritti regnassero anche nella democratica Svizzera. Fin dal XIX secolo gli internamenti amministrativi erano disciplinati dalla legge e democraticamente legittimati. La loro conciliabilità con i principi di un moderno Stato costituzionale di diritto è però sempre stata controversa. Lo scrittore Carl Albert Loosli, nel suo pamphlet del 1939 contro le pratiche detentive negli istituti svizzeri «*Giustizia amministrativa*» e *campi di concentramento svizzeri*, definisce il diritto in materia d'internamento coatto un vero «mostro» giuridico.² Nondimeno, fino al 1981 in Svizzera si è mantenuta una complessa normativa in materia di internamento, che permetteva alle autorità amministrative di privare della libertà persone che non avevano commesso alcun reato. Il presente capitolo fornisce una panoramica dello sviluppo legislativo in materia e del relativo contesto storico. Che cosa erano gli internamenti amministrativi? Come venivano motivati sul piano politico e giuridico e in cosa consisteva il loro carattere problematico? Perché c'è voluto così tanto tempo per rimettere seriamente in discussione e sostituire le normative in materia?

1 Lettera al capo del Dipartimento di giustizia e di polizia, 21. 6. 1936, Archives de l'État de Fribourg, Bellechasse A 7492, citato in CPI, vol. 4, cap. 3.1, 98 (traduzione dal francese).

2 Loosli 2007, 197 (traduzione dal tedesco).

2.1 CENNI PRELIMINARI: GLI INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SVIZZERO

Cosa s'intende esattamente per internamento amministrativo? Cosa lo differenzia dalle altre misure coercitive a scopo assistenziale? Il concetto di internamento amministrativo non è così chiaro come lascerebbe supporre l'attuale dibattito sull'elaborazione storica della pratica degli internamenti in Svizzera. Per questo è innanzitutto necessario proporre un'analisi critica del concetto.

PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ AL DI FUORI DEL DIRITTO PENALE

Nei suoi ricordi, Philippe Frioud racconta di come a metà degli anni Sessanta del secolo scorso un ragazzo lo illuminò sulla natura del suo internamento nella casa di educazione di Tessenberg: «Sei un internato amministrativo? – Un cosa? [...] – Ma non ho fatto nulla! Non ho commesso nessun reato! Non sono mai stato condannato da un tribunale! [...] – [...] Ascoltami bene! Non è necessario che tu sia stato condannato o che tu abbia commesso un reato per essere un internato amministrativo. È sufficiente che la decisione di internarti sia stata presa da una persona, da un servizio sociale o dall'amministrazione cantonale.» Il colloquio riferito da Frioud, nel quale si confrontano i punti di vista di due ragazzi, non è un caso isolato; episodi simili ricorrono anche in altri racconti di testimoni diretti.³

Infatti, la spiegazione fornita dal ragazzo comprende aspetti essenziali che ancora oggi caratterizzano il concetto di internamento amministrativo nella letteratura giuridica e nel linguaggio comune.⁴ Nel suo lavoro, la CPI ha preso le mosse – come menzionato nell'introduzione – da una definizione analoga: per internamenti amministrativi s'intendono privazioni della libertà in un istituto chiuso, non direttamente riconducibili a un reato e disposte da un'autorità amministrativa. Le misure, adottate senza sentenza giudiziaria, interessavano adulti e in parte anche minori. Le autorità motivavano la loro ingerenza con lo stile di vita dell'internando o con la necessità di garantire l'ordine pubblico.

Il concetto di internamento amministrativo non è tuttavia mai stato univoco. Lo mostra già la storia della nozione. Fino alla Prima guerra mon-

3 Frioud 2014, 139–140 (traduzione dal francese). Analogamente Honegger 2018 [1974], 163; Haslimeier 1955, 39–40.

4 Bossart 1965, 5; Bersier 1968, 154.

diale il termine «internamento amministrativo» non ricorre praticamente mai nelle fonti. L'aggettivo «amministrativo» veniva fino ad allora per lo più riferito alle autorità amministrative responsabili o alla procedura amministrativa, e non alla sanzione dell'internamento amministrativo come tale. Negli atti normativi relativi agli istituti di lavoro forzato del XIX secolo si parla spesso di «internamento» o di «detenzione» in senso assoluto.⁵ Probabilmente non è un caso se l'uso del sintagma «internamento amministrativo» si è imposto solo in concomitanza con la codificazione del diritto civile e penale e con la conseguente sistematizzazione della terminologia giuridica.⁶ Un'osservazione analoga vale per il concetto di giustizia amministrativa, cui ricorse poco prima della Seconda guerra mondiale Carl Albert Loosli nella sua lotta contro le privazioni della libertà senza sentenza giudiziaria. La nozione vantava già una lunga tradizione nel dibattito giuridico sull'introduzione di tribunali amministrativi e sul controllo dell'amministrazione nell'ambito della separazione dei poteri.⁷ Prima del pamphlet di Loosli, tuttavia, non era quasi mai riferita alle privazioni di libertà extragiudiziali (attinenti al diritto amministrativo e al diritto di polizia). In questo modo, anche le voci critiche contribuirono a precisare tali concetti.⁸

A partire dal XIX secolo, la problematica degli internamenti ruotava attorno alle ingerenze nella libertà personale che, dal punto di vista giuridico, si situavano al di fuori del diritto penale. Le ingerenze nella libertà personale si sono dapprima imposte nel diritto cantonale (dei poveri), che consentiva il collocamento in istituto di persone indigenti che si rifiutavano di lavorare. Con il moltiplicarsi degli atti normativi all'inizio del XX secolo, aumentò anche la confusione terminologica. Il concetto d'internamento poteva applicarsi anche ai collocamenti in cliniche psichiatriche e asili per la cura degli alcolisti oppure alle privazioni della libertà disposte da autorità tutorie? La letteratura giuridica non ha mai risposto in maniera univoca e definitiva a questi quesiti. La valenza dei concetti varia a seconda dell'autore e del punto di vista. L'indeterminatezza storico-giuridica è rimasta fino a oggi e non sembra possibile correggerla

5 Ad es. Badran 2017, 31; Rietmann 2013, 54; Lippuner 2005, 48–49.

6 Cfr. Consiglio federale svizzero 1904, 47.

7 Hofer 2010. Le prime discussioni sulla «giustizia amministrativa» vertevano, in linea con la concezione liberale dello Stato, su ingerenze dell'amministrazione pubblica negli interessi patrimoniali – meno nella libertà personale – dei cittadini.

8 Marti, Grunder 2018, 327; Loosli 2007, 103–104. Un esempio precoce dell'impiego del concetto di giustizia amministrativa Christensen 2018, 26, con rimando al dibattito del 1878 nel Gran Consiglio zurighese.

integralmente. Per questo motivo conviene riferirsi a una definizione di lavoro generale – nel senso di privazione della libertà avulsa dal diritto penale –, ricostruendo i concetti e il loro quadro teorico di volta in volta in base al contesto specifico.

Nel dibattito odierno sulle misure coercitive a scopo assistenziale, la terminologia ha subito un ulteriore slittamento rispetto a una definizione puramente storico-giuridica. Gli internamenti amministrativi sono divenuti il sinonimo di collocamenti arbitrari in istituto, dell'ingiustizia e delle sofferenze patite da chi ne è stato vittima. Oggi i diretti interessati si autodefiniscono «internati amministrativi», e come tali conducono la loro battaglia per essere riabilitati.⁹ A queste persone non importano né la disposizione di legge né la procedura che le hanno fatte internare: condividono l'esperienza di essere state detenute e stigmatizzate senza avere mai commesso un reato. È a questa esperienza che si riferisce il riconoscimento dell'ingiustizia storica subita, concretizzato con la legge sulla riabilitazione del 2014.

L'esperienza di avere subito un'ingiustizia e la ricostruzione dei concetti su base storica non sono prospettive che possono entrare in concorrenza. Non si tratta di determinare ciò che è giusto o sbagliato, ma di applicare il punto di vista corretto a seconda del caso. La storiografia, nondimeno, è necessariamente confrontata con decisioni da prendere al momento di definire il suo campo d'indagine. Come affrontare l'approssimazione terminologica? Come comportarsi quando le fonti fanno uso di nozioni che oggi appaiono eufemistiche e inappropriate? La CPI fa riferimento a una definizione fluida dell'oggetto, orientandosi in particolare alla definizione di lavoro cui si è già accennato. Oltre al diritto cantonale, considera pertanto anche le privazioni della libertà sulla base del Codice civile (CC) e, a titolo accessorio, anche le misure educative del diritto penale minorile, che avevano una funzione analoga a quella dei provvedimenti tutori. Come ricordato nell'introduzione, la CPI ritiene che il suo compito debba consistere nel ricostruire i concetti e i loro campi semantici così come venivano impiegati dagli attori storici. Senza di questo risulterebbe impossibile inquadrare e valutare l'accaduto in termini storici. L'accurata contestualizzazione dei concetti attestati dalle fonti non intende abbellire la realtà storica. Costituisce piuttosto una condizione inderogabile per fare

⁹ Ad es. l'associazione per la riabilitazione degli internati amministrativi (RAVIA: *Rehabilitierung der administrativ Versorgten – Réhabilitation des internés administratifs*).

VERSORGUNG, INTERNEMENT, INTERNAMENTO

Il linguaggio non è mai neutrale, ma implica sempre giudizi di valore. Lo si constata anche considerando la terminologia utilizzata nelle diverse lingue nazionali. Al concetto tedesco di «administrative Versorgung» corrisponde in francese la nozione di «internement administratif» e in italiano quella di «internamento amministrativo». Il termine francese e quello italiano designano principalmente l'atto dell'internare. Il termine tedesco è al contrario più complesso. Da un lato contiene la parola «Sorge», che implica una presa in carico a scopo assistenziale nell'interesse della persona. Nel dialetto svizzero-tedesco «versorgen» significa però anche mettere oppure conservare qualcosa al posto «giusto», il che avvicina il termine ai suoi corrispettivi delle lingue romanze.¹ In effetti, le persone di lingua madre svizzero-tedesca associano sempre la «administrative Versorgung» a una drastica – e pertanto problematica – privazione della libertà.

Già nel 1938 Carl Albert Loosli aveva criticato il concetto in quanto «eufemistico», perché lasciava supporre una componente umanitaria.² La critica della nozione fu ripresa più tardi. Nel 1965 il giurista Peter Bossart propose di parlare anche in tedesco di «Internierungen».³ Il termine «Internierung», tuttavia, nella Svizzera tedesca è tradizionalmente associato all'assegnazione di alloggi a soldati stranieri e rifugiati. Cambiarlo non aiuterebbe pertanto a fare maggiore chiarezza. Anche il Consiglio federale, in occasione della riforma del diritto in materia d'internamento a metà degli anni Settanta, giudicò il termine «Versorgung» in parte compromesso. Al suo posto – conformemente all'orientamento della nuova legislazione – preferì ricorrere al termine di «privazione della libertà a scopo d'assistenza».⁴

1 Cfr. Schweizerisches Idiotikon, vol. 8, 1307–1313. Il problema si presenta in forma mutata anche nel Codice penale svizzero del 1937, che distingue tra la «Versorgung» – analoga al francese *hospitalisation* – con una valenza terapeutico-assistenziale (art. 15) e la «Verwahrung» (*internement*), nella quale prevaleva invece l'aspetto della privazione della libertà (art. 14 e 42).

2 Loosli 2007, 101.

3 Bossart 1965, 7.

4 Consiglio federale svizzero 1977, 21.

emergere presupposti problematici dal punto di vista dei valori implicati (cfr. «Versorgung, internement, internamento», p. 39).

Gli internamenti amministrativi, come qui definiti, hanno interessato soprattutto adulti, ma in parte anche adolescenti a partire dai 16 anni. Conformemente al suo mandato, la CPI si è concentrata sulle misure nei confronti di persone in età post-scolastica, coprendo solo una porzione limitata del vasto panorama dei ricoveri a scopo assistenziale. In particolare, la CPI si è interessata soltanto in via accessoria al fenomeno dei bambini collocati a servizio o in istituto, per tener conto degli elementi di continuità nelle biografie di internati che già da bambini erano stati collocati al di fuori della famiglia. Analogamente, la CPI esamina sottrazioni di figli, sterilizzazioni (coatte) e castrazioni, se avvenute nel contesto di un internamento amministrativo.

UN INTRECCIO INESTRICABILE

Dalla nascita del moderno Stato di diritto nel XIX secolo, la pena detentiva costituisce il prototipo dell'ingerenza statale nella libertà personale. Ancora oggi, tuttavia, la privazione della libertà personale è ammessa anche al di fuori del diritto penale, ad esempio in caso di ricovero a scopo di assistenza o di carcerazione in vista di rinvio coatto.¹⁰ Fino all'introduzione della privazione della libertà a scopo d'assistenza nel 1981, queste ingerenze nei diritti personali si collocavano in un intreccio inestricabile di norme, competenze e istituzioni. La privazione della libertà ad opera di autorità amministrative e senza controllo giudiziario era ancorata nella legge, in particolare per l'assistenza pubblica (collocamenti in ospizi per poveri e in istituti di lavoro forzato), la tutela, la sanità (internamenti psichiatrici e a fini di disintossicazione, misure di polizia sanitaria), l'educazione (misure educative per bambini e giovani) e la migrazione (internamento di rifugiati, carcerazione in vista di rinvio coatto).¹¹ La legittimazione politica e giuridica degli interventi e il grado di coercizione differivano talvolta in misura considerevole. Comune a tutte era la logica della reclusione, in virtù della quale le persone che davano fastidio andavano temporaneamente escluse dal consorzio sociale.

10 Dal 1942 il Codice penale svizzero prevede anche misure di sicurezza, che il tribunale può disporre in sostituzione o in aggiunta a una pena. Prima del 1942, questo tipo di sanzione faceva parte del diritto amministrativo cantonale.

11 Gönitzer, Gummy 2019; Germann 2018a.

Gli internamenti amministrativi inclusi nel mandato della CPI comprendono principalmente privazioni della libertà a cavallo tra assistenza, tutela e aiuto in caso di dipendenza. A seconda del contesto, tuttavia, i confini potevano essere permeabili, in particolare nel caso degli internamenti psichiatrici o delle sanzioni del diritto penale (minorile). Nel periodo in esame, l'assistenza e l'aiuto in caso di dipendenza erano retti dal diritto amministrativo cantonale. Nei cantoni la materia era disciplinata in varie forme. Vaud e Friburgo avevano leggi distinte per le diverse tipologie di persone, poi rivedute a più riprese sull'arco del tempo. Altri cantoni – ad esempio Zurigo e Berna – disponevano di specifiche leggi d'internamento, estremamente dettagliate. Svitto, Vallese e Grigioni, dal canto loro, si accontentavano di disposizioni rudimentali, applicabili in modo flessibile. Dal 1912 il collocamento in istituto di persone sotto tutela era retto dal Codice civile, ma l'attuazione competeva ai cantoni; le persone sotto tutela potevano, inoltre, essere internate anche sulla base del diritto cantonale.

Il sovrapporsi di innumerevoli disciplinamenti e la coesistenza di diverse procedure rifletteva l'ordinamento federalistico della Svizzera. «Troppa grazia?», si chiedeva nel 1948 il giurista August Egger a proposito della varietà normativa.¹² Il «variopinto mosaico»¹³ era però largamente accettato a livello politico e anche il Tribunale federale non lo mise mai in discussione (cfr. «Una vittoria sull'arbitrarietà amministrativa», p. 88). La coesistenza e il sovrapporsi di diverse legislazioni garantì un ampio margine d'intervento nei confronti di uomini e donne che, qualunque ne fosse il motivo, non corrispondevano alle norme della società o sfuggivano alla rete dello Stato sociale. La complessa situazione giuridica comportò eclatanti disparità di trattamento. Metteva in difficoltà molte autorità, costituiva un notevole ostacolo ai tentativi di riforma e intralciava gli internati e le internate nei loro sforzi per difendere i propri diritti.

¹² Egger 1948, 442.

¹³ Zbinden 1942, 6.

2.2 TRA CONTINUITÀ E MUTAMENTO: ORIGINI E SVILUPPO DELLE LEGGI SULL'INTERNAMENTO

La maggior parte delle persone che oggi lottano per la riabilitazione furono collocate in istituto tra il 1950 e il 1970. Molte norme giuridiche alla base di tali misure erano allora vecchie di decenni. Alcune risalivano addirittura al XIX secolo. Soltanto negli anni Sessanta dello scorso secolo, singoli cantoni procedettero a revisioni di legge di più ampia portata. In ambito federale bisognò attendere addirittura fino al 1981 prima che l'internamento amministrativo fosse sostituito dalla privazione della libertà a scopo d'assistenza. A lungo, il diritto in materia d'internamento non subì mutamenti di rilievo, anche se nel corso del tempo si adeguò a più riprese ai nuovi sviluppi e bisogni sociali. Per poter situare la sua complessa evoluzione dal punto di vista storico è necessario uno sguardo retrospettivo sul XIX secolo. L'inclusione dell'internamento extragiudiziale nelle possibilità d'intervento statale deriva dall'approccio alla «questione sociale» da parte della società borghese. Con il consolidamento dello Stato federale e la trasformazione della Svizzera in una società capitalistico-industriale, nel XX secolo le considerazioni di natura preventiva e il bisogno di ordine della società assunsero un ruolo sempre più preponderante.

ISTITUTI DI LAVORO FORZATO: POLITICA SOCIALE TRA ASSISTENZA E COERCIZIONE

A partire dalla metà del XIX secolo i collocamenti in istituto avulsi dal diritto penale suscitarono in Svizzera numerose discussioni in ambito giuridico e politico. Lo sfondo storico era costituito dalle conseguenze sociali dell'industrializzazione – la cosiddetta «questione sociale» – e dalla costituzione di uno Stato di diritto democratico a livello federale. In questo contesto, la discussione sulla creazione di istituti di lavoro forzato funse da battistrada. Nella fondazione di queste «case per i poveri con disciplina ferrea»¹⁴ si riflettevano la paura e il disagio delle élite liberali e conservatrici di fronte all'avanzare della povertà di massa e alle difficoltà in cui versava l'assistenza ai poveri. Conformemente al modo coevo di intendere l'assistenza, avevano diritto a un sostegno solo le persone in difficoltà a causa di vecchiaia, malattia o infermità. La povertà, inoltre, era considerata la con-

14 Christensen 2018, 22, con rimando al dibattito del 1873 nel Gran Consiglio zurighese (traduzione dal tedesco).

seguenza di uno stile di vita «dissoluto» e di un «malcostume» di cui le persone indigenti erano ritenute responsabili, legato al consumo di alcol, al vagabondaggio o alla prostituzione. I poveri in grado di lavorare venivano additati come un pericolo per la società. A causa della loro «oziosità» erano considerati alla stregua di criminali. Allo stesso tempo, lo Stato borghese criminalizzava forme tradizionali di attività lucrativa come l'accattonaggio, il lavoro ambulante o la raccolta di legna.

La pratica di allontanare dalla società i gruppi emarginati e di rinchiuderli aveva una lunga tradizione che risaliva alla persecuzione di mendicanti, vagabondi e di altre «persone disoneste», così come alle case di correzione e agli istituti di lavoro forzato a partire dai tempi della Riforma. Mentre gli Stati premoderni spingevano gli emarginati fuori dai loro territori o li costringevano al lavoro forzato, lo Stato di diritto borghese perseguiva un'assimilazione forzata di questi gruppi per motivi di politica sociale. In questo contesto, la questione della legittimità della limitazione dei diritti assunse una scottante attualità, facendo allo stesso tempo emergere le contraddizioni del modello di società liberale. La tensione tra libertà e ordine sociale era una componente essenziale delle società moderne, che poggiavano sull'ideale di una progressiva liberalizzazione, democratizzazione e integrazione sociale attraverso l'istruzione e il benessere. Contemporaneamente, l'ordine sociale progressista e la concezione liberale dei rapporti di genere comportavano nuove pressioni sul piano dell'adattamento e dell'interiorizzazione.¹⁵ Ci si interrogava su come la società dovesse comportarsi di fronte a persone che non seguivano gli stili di vita riconosciuti perché povere o altrimenti escluse. A quali condizioni era ammissibile privare della libertà queste persone? Un tribunale poteva punire stili di vita non convenzionali come se fossero reato? L'assistenza pubblica era autorizzata ad adottare misure di polizia contro queste persone? Il dibattito condotto in proposito da politici e giuristi non riguardava soltanto le libertà e i diritti individuali, ma anche il rapporto tra i diversi poteri pubblici in uno Stato costituzionale.

La moralizzazione della povertà e l'esclusione dei poveri, che polarizzavano il discorso sugli istituti di lavoro forzato, erano sintomatici dei problemi strutturali del sistema assistenziale dell'epoca. Fino all'introduzione delle assicurazioni sociali nel XX secolo, la Confederazione e i cantoni demandarono in gran parte i compiti assistenziali ai comuni (di attinenza) e agli istituti assistenziali privati ed ecclesiastici. Le élite sociali e politiche percepivano la

15 Tanner 2008, 151–152.

povertà di ampie fasce della popolazione come un problema sempre maggiore. Prendeva così forma lo spauracchio del «pauperismo» e del «degrado morale». L'incremento demografico e il crescente inurbamento fecero emergere i limiti della rete di sicurezza sociale. I comuni incontrarono difficoltà soprattutto nel garantire il proprio sostegno alle famiglie con numerosa prole. Cercarono pertanto di ridurre il numero di persone dipendenti dall'assistenza, incoraggiando l'emigrazione e fondando ospizi per poveri. Fecero inoltre capo a misure repressive come il rimpatrio nei comuni di attinenza, l'imposizione di restrizioni al matrimonio, lo scioglimento delle famiglie, il divieto di frequentare le osterie oppure la condanna dell'accattonaggio e degli abusi dell'assistenza pubblica. In tutto ciò, il benessere delle persone oggetto delle misure aveva un ruolo secondario. Nessuno s'interrogò mai se fosse legittimo privare le fasce più povere della popolazione di diritti come la libertà di domicilio oppure, nel caso degli individui di sesso maschile, dei diritti civili. In questo modo si crearono di fatto cittadini di seconda classe. Per riforme di ampia portata si dovette attendere fino al XX secolo inoltrato. Le prestazioni delle assicurazioni sociali raggiunsero livelli consistenti solo dopo il 1945. In parte si dovette aspettare il secondo dopoguerra anche per riforme strutturali, come il passaggio al principio del domicilio (anziché quello del comune di attinenza), o l'introduzione di meccanismi di ripartizione degli oneri, benché dei cambiamenti nel lavoro sociale fossero già in corso. All'inizio del XX secolo, alcune città politicamente orientate a sinistra iniziarono a modernizzare i loro servizi sociali e ad ampliare l'offerta assistenziale (uffici di collocamento, asili nido, medico scolastico). In tal modo i centri urbani intendevano migliorare la situazione della classe operaia, contrastando con misure preventive la paventata disintegrazione della società. L'«assistenza razionale» si basava su un approccio scientifico e su nuovi metodi di controllo (visite a domicilio, gestione sistematica degli atti). Alla stregua della beneficenza privata, tale assistenza era tuttavia improntata ai valori del ceto medio e al bisogno di controllare le fasce inferiori e mal integrate della popolazione. Il paternalismo nei confronti di chi si trovava in situazioni di vita precarie rimase quindi pressoché invariato.

LEGGI SPECIALI CONTRO I POVERI

Il timore delle conseguenze sociali della povertà indusse a metà del XIX secolo molti cantoni a intensificare le misure repressive contro gli indigenti e gli emarginati. Grigioni (1840), Turgovia (1849), San Gallo (1872), Zurigo (1879), Berna (1884) e Lucerna (1885) furono tra i cantoni che cre-

arono istituti di lavoro forzato. La Romandia e il Ticino fecero in un primo momento eccezione.¹⁶ Gli istituti di lavoro forzato contribuirono in maniera sostanziale alla diffusione della detenzione extragiudiziale, aprendo la strada all'internamento amministrativo in senso stretto. La decisione di demandare la privazione della libertà alle autorità amministrative (di solito i governi cantonali) fu spesso preceduta da discussioni di ordine politico e giuridico (cfr. cap. 2.4). Non è un caso che i sostenitori della procedura amministrativa abbiano potuto spuntarla nonostante le riserve sul piano dello Stato di diritto. In effetti, alla maggioranza politica premeva eludere gli ostacoli giuridici che avrebbero comportato misure analoghe nel diritto penale o civile. Le nuove leggi conferivano agli organi amministrativi il potere di infliggere sanzioni che andavano ben oltre le contravvenzioni applicate fino ad allora per reati legati alla povertà come l'accattonaggio o l'abuso dell'assistenza. Una custodia sommaria permetteva, inoltre, di evitare complessi contenziosi con le persone internate. I collocamenti in istituto per «via amministrativa» costituivano di fatto un diritto speciale, ideato per aggirare i principi fondamentali del diritto ordinario e rivolto in maniera mirata contro poveri e gruppi emarginati.¹⁷ Il carattere classista di questa «polizia dei poveri» era manifesto. Che la limitazione dei diritti colpisce soprattutto individui maschi delle fasce sociali più umili e quasi mai «ricchi oziosi e dissipati»,¹⁸ corrispondeva alla volontà politica di proteggere la società dalle «classi pericolose». Diversamente, non avrebbero potuto essere soddisfatti il bisogno di sicurezza e gli interessi finanziari delle cerchie liberali e conservatrici che controllavano i parlamenti e i governi cantonali.

Il caso del Canton Friburgo illustra in modo esemplare l'influsso del modello della polizia dei poveri. Fino agli anni Cinquanta, la regione di Friburgo era una delle più povere della Svizzera. La politica assistenziale restrittiva del Cantone, inoltre, fu fortemente influenzata dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica. Le lamentele a proposito dell'«orribile piaga del pauperismo», della propensione all'alcol tra la popolazione più povera e

16 Rietmann 2017 (GR); Lippuner 2005 (TG); Knecht 2015 (SG); Christensen 2018 (ZH); Rietmann 2013 (BE); Badran 2017 (LU); Badran 2012 (NW); Stooss 1892/93, vol. 1, 328.

17 Cfr. CPI, vol. 3, cap. 1.1, 2.1 e 3.1; CPI, vol. 7, cap. 2.1; Badran 2017, 19–32; Rietmann 2013, 53–59; Lippuner 2005, 48–54, 182.

18 Christensen 2018, 24, con rimando al dibattito del 1878 al Gran Consiglio zurighese. La nozione di polizia dei poveri indicava nel XIX secolo le sanzioni per mezzo delle quali le autorità comunali (di polizia) erano autorizzate a procedere contro gli abusi dell'assistenza ai poveri.

delle difficoltà incontrate dai comuni erano largamente diffuse. Allo stesso tempo l'élite politica nutriva una profonda sfiducia verso l'effettiva capacità della giustizia di combattere l'accattonaggio e il mancato rispetto degli obblighi familiari. I primi tentativi di introdurre nella legge l'internamento amministrativo, già praticato da molti cantoni svizzero-tedeschi, naufragarono per la mancanza di un istituto adeguato (1888) e per riserve legate allo Stato di diritto (1899). Solo nel corso della Prima guerra mondiale prevalse la volontà di abbandonare un'«idea di libertà superata». Il Cantone decise di creare a Bellechasse una colonia di lavoro (e parallelamente di centralizzarvi il sistema dell'esecuzione penale), dando inizialmente la priorità alla lotta contro l'alcolismo in quanto causa di povertà. La legge sulle locande del 1919 conferì ai prefetti la facoltà di internare per un periodo fino a due anni gli «ubriaconi» che mettevano in pericolo la propria salute o non ottemperavano agli obblighi sociali. Nel 1928 la revisione della legge sui poveri introdusse sanzioni analoghe contro persone a beneficio dell'assistenza che abusavano delle prestazioni ricevute, non rispettavano le disposizioni delle autorità amministrative, si rifiutavano di lavorare oppure praticavano l'accattonaggio. Nel 1942 seguì una legge che si spingeva ancora oltre.¹⁹

Il Canton Friburgo può essere ritenuto un caso tipico da un duplice punto di vista. Innanzitutto, mostra che i collocamenti in istituto per via amministrativa non servivano principalmente a risolvere problemi sociali come la povertà. Al contrario, la loro introduzione era piuttosto dettata dalla volontà di ridurre l'onere sopportato dai sistemi assistenziali esistenti, abbreviando le procedure e ponendo un freno ai costi. L'internamento amministrativo era stato pensato per intervenire là dove altri mezzi si erano rivelati inefficaci. Il problema che si cercò di risolvere tramite gli internamenti era l'inadeguatezza del sistema assistenziale dell'epoca e non la povertà.²⁰ In secondo luogo è significativo che i responsabili politici legittimassero gli internamenti presentandoli come misure assistenziali ed educative. Giuristi e tribunali contestavano la natura punitiva degli internamenti coatti, qualificandoli come «interventi a scopo educativo e terapeutico», «misure di tutela» o «sanzioni disciplinari».²¹ Secondo Carl

19 CPI, vol. 3, cap. 1.1 e 2.1; Rossier 2010.

20 Cfr. l'affermazione del prefetto friburghese Hubert Lauper intervistato dalla CPI: «il grande problema dell'epoca era l'assistenza» (CPI, vol. 3, cap. 1.1, 30; traduzione dal francese).

21 Orelli 1865, 31; Lippuner 2005, 48–52, 257–260.

Stooss, che redasse il Codice penale svizzero, l'internamento amministrativo aveva carattere «prevalentemente assistenziale e morale». In particolare, si trattava di «educare al lavoro un membro depravato della società umana e di abituarlo a condurre una vita regolata».²²

Per il mondo giuridico e politico, presunti difetti di carattere e comportamenti devianti hanno costituito un legittimo motivo per collocare in istituto e rieducare di forza donne e uomini nell'ambito dell'ordinamento giuridico liberal-borghese. I problemi sociali erano visti come la conseguenza di fallimenti personali passibili di sanzione. Un ruolo importante lo ebbero le aspettative legate alle differenze di genere. Dagli uomini ci si attendeva che svolgessero un lavoro regolare e che ottemperassero agli obblighi familiari. Nel caso delle donne, al contrario, contava soprattutto il controllo della sessualità. Tuttavia, la prevista rieducazione negli istituti di lavoro forzato e nelle colonie di lavoro non s'ispirava molto agli ideali pedagogici borghesi e all'idea di autonomia individuale. L'«educazione al lavoro», legata alla tradizione delle prime *workhouses* dell'era moderna, era fondamentalmente un mezzo di intimidazione e uno strumento di assoggettamento alla disciplina. Il diritto in materia d'internamento è sempre stato guardato con sospetto, perché era visto in realtà come un diritto penale parallelo.²³ Le stesse autorità parlavano spesso e volentieri dell'internamento amministrativo come di una «pena». Le misure venivano iscritte nel casellario giudiziale ed erano pensate sul modello delle norme penali. Anche le persone oggetto degli internamenti – come Philippe Frioud, citato inizialmente – insistevano sull'analogia con le sanzioni penali per denunciare il carattere illegittimo delle misure. Nel 1904, lo stesso Tribunale federale paragonò l'ingerenza nei diritti individuali legata all'internamento amministrativo a una «sanzione penale».²⁴

L'ESTENSIONE DEL CONTROLLO SOCIALE NEL XX SECOLO

Fino alla Prima guerra mondiale gli internamenti amministrativi furono soprattutto uno strumento d'intimidazione e un mezzo per imporre sanzioni da parte dell'assistenza, la cosiddetta «polizia dei poveri». Nella prima metà del XX secolo gli internamenti assunsero la funzione di strumento di controllo sociale generalizzato. Gli approcci socio-sanitari e pre-

22 Stooss 1892/93, vol. 1, 328–329 (traduzione dal tedesco).

23 Cfr. Christensen 2018.

24 CPI, vol. 7, cap. 2.3, 114.

ventivi acquisirono sempre maggiore importanza, senza che per questo scomparisse il riferimento all'assistenza ai poveri. A seguito dell'estensione a situazioni problematiche inedite, finirono nel mirino della «giustizia amministrativa» anche persone che non erano bisognose o a rischio di indigenza. Fu il caso di donne e uomini sospettati di essere alcolisti o di praticare la prostituzione, di giovani «insubordinati» o di altri «falliti» non all'altezza delle aspettative sociali.

L'estensione del diritto in materia d'internamento rispecchia la trasformazione della Svizzera in una società più organizzata, in cui assunsero una crescente importanza la divisione industriale del lavoro, il progresso tecnico e scientifico e i sistemi di sicurezza sociale. L'ordine sociale e di genere rimase conservatore. Nonostante i miglioramenti rispetto al precedente diritto cantonale, il Codice civile svizzero (1912) riaffermò la posizione subordinata delle donne. Anche le possibilità di avanzamento sociale per le fasce medio-basse rimasero relativamente modeste, malgrado l'aumento del livello di istruzione. All'interno delle fasce sociali si diffuse una certa omogeneizzazione degli itinerari professionali e familiari. La scuola obbligatoria, la formazione professionale, l'esercito, le aziende, le associazioni e la famiglia mononucleare sono diventate istanze di socializzazione fondamentali, anche se la loro rilevanza era diversa a seconda dell'appartenenza di genere. Le esperienze delle due guerre mondiali, l'ideologia della difesa spirituale del paese e lo sviluppo delle reti sociali hanno rafforzato l'idea di una comunità nazionale unita dallo stesso destino, consolidando nel contempo il carattere vincolante dello stile di vita delle classi medie. Fu quindi possibile assegnare a ogni individuo, catalogato per genere, origine e classe, un «posto» fisso in una struttura sociale gerarchica.

La crisi di orientamento della cultura di fine Ottocento, gli sconvolgimenti della Prima guerra mondiale e la crisi economica hanno accresciuto la consapevolezza della fragilità della moderna società industriale e classista. In questo contesto furono sempre meno tollerati gli stili di vita anticonformisti e le costellazioni familiari atipiche. L'ideale di una comunità produttiva nazionale si unì a quello di un corpo sociale compatto. Chi si trovava ai margini della società, o si ribellava contro le strette maglie del conformismo sociale, doveva fare i conti con diffidenza ed esclusione. Il dispositivo di difesa mentale fomentava la paura di un «inforestierimento» attraverso gli stranieri e alimentava la preoccupazione per il «corpo della nazione», che doveva essere protetto combattendo l'alcolismo, le malattie veneree e controllando la riproduzione di donne e uomini «inferiori». Nella stessa direzione andava la

persecuzione della minoranza Jenisch. Le pratiche di esclusione erano profondamente radicate nella società; emanavano tanto dalle comunità locali, dal vicinato e dall'ambiente familiare quanto dalle autorità statali. Le sanzioni contro emarginati e nonconformisti servivano a rafforzare il consenso sulle norme dominanti e a consolidare le gerarchie sociali.

TRA ASSISTENZA, TERAPIA E COERCIZIONE: LE LEGGI SUI
«BEVITORI» E SULLA TUTELA

A cavallo tra XIX e XX secolo, l'estensione del diritto in materia d'internamento ad aspetti preventivi è particolarmente evidente nel caso del consumo di alcol. Finora la ricerca ha dedicato scarsa attenzione alla politica assistenziale relativa all'alcolismo. Lo stesso vale anche per l'attuale dibattito sulle misure coercitive – malgrado le molte persone, soprattutto uomini, colpite dalle misure contro l'alcolismo e l'attualità del tema delle dipendenze. Il «problema dell'alcol» e soprattutto del consumo di acquavite da parte delle fasce di popolazione meno abbienti era al centro del dibattito socio-politico nel corso di tutto il XIX secolo. L'ideale di sobrietà legato alla produzione industriale contribuì ad accrescere ulteriormente l'attenzione riservata all'alcolismo. Come dimostra l'esempio del Canton Friburgo, le paure suscitate dall'alcolismo, dalla povertà e dalla delinquenza si cristallizzarono in dense immagini minacciose. Nel 1885 la Confederazione iniziò a disciplinare il consumo attraverso la legislazione sull'alcol. Alla fine del XIX secolo, fisiologi e psichiatri, supportati dalle associazioni per l'astinenza, rimisero in discussione l'interpretazione convenzionale: l'alcolismo non doveva più essere considerato un vizio, ma una malattia che come tale richiedeva un trattamento appropriato.²⁵

Sotto l'effetto della propaganda medica, molti cantoni promulgarono leggi sull'assistenza agli alcolisti che consentivano il trattamento coatto in istituto chiuso, ad esempio San Gallo (1891), Basilea Città (1901), Vaud (1906), Lucerna (1910), Friburgo (1919), Ginevra (1927) e Ticino (1929). A ridosso della Seconda guerra mondiale, quindici cantoni avevano emanato una normativa sulla cura degli alcolisti. La pratica di rinchiudere gli «alcolizzati» non era affatto nuova. Tuttavia, gli istituti per la cura degli alcolisti avrebbero dovuto permettere di evitare la stigmatizzazione – almeno in teoria – e di alleviare l'onere degli istituti di lavoro forzato e di

25 CPI, vol. 3, cap. 2.2.

psichiatria.²⁶ Ancora una volta a spuntarla sono i fautori della procedura amministrativa. Nel 1906, ad esempio, il governo del Canton Vaud bocciò l'introduzione di un procedimento giudiziario in quanto troppo complicato e costoso. L'internamento amministrativo avrebbe costituito, invece, il «sistema più pratico». Anche nel caso del Canton Vaud le lesioni della libertà personale vennero giustificate appellandosi al carattere educativo e terapeutico, piuttosto che punitivo, delle misure.²⁷

L'idea della prevenzione ha avuto un ruolo importante anche nel Codice civile (1912), oltre che nell'assistenza agli alcolisti.²⁸ Noto come «diritto sociale privato», il Codice civile è stato concepito come strumento per disciplinare la vita sociale e i rapporti familiari. Concetto chiave è stato l'idea di «condizione di abbandono». La nozione stava a indicare un insieme imprecisato di carenze sociali, educative o mediche che minacciavano il benessere di una persona o che rappresentavano un pericolo per terzi. Provvedimenti protettivi permettevano, in caso di «pericolo» o di «stato di abbandono», d'intromettersi in maniera progressiva nei diritti educativi dei genitori e di collocare bambini e adolescenti in ambito extrafamiliare (art. 283–285). Il Codice civile disciplinava anche l'internamento di adulti sotto tutela. Competenti erano il tutore e l'autorità tutoria (art. 406 e 421). L'estensione dei motivi di interdizione ha generato volutamente una sovrapposizione con le legislazioni cantonali in materia d'internamento. Oltre all'«infermità» e alla «debolezza di mente» (art. 369), erano considerati motivi di interdizione la «prodigalità», l'«abuso di bevande spiritose» e la «scostumatezza», quando la persona correva il rischio di cadere in miseria, necessitava di assistenza e protezione o metteva in pericolo la sicurezza altrui (art. 370). Pur dando maggiore importanza all'assistenza e alla prevenzione individuali, il Codice civile faceva propria la terminologia moralizzante del diritto in materia d'internamento. Mirava a controllare i modi di vita, riconoscendo ampi poteri alle autorità statali.

INTERNARE PER PROTEGGERE LA SOCIETÀ

La necessità d'intervenire a livello normativo e preventivo si rifletté pure nell'elaborazione del Codice penale svizzero. Il dibattito sull'unificazione del diritto penale, avviato nel 1893 e conclusosi solo nel 1937, fu influenzato da

26 CPI, vol. 3, cap. 2.2; Bignasca, Valsangiacomo, Poncioni 2015.

27 CPI, vol. 7, cap. 2.1, 52.

28 Gallati 2015; Hauss et al. 2012; Hauss, Ziegler 2010; Ramsauer 2000.

un movimento di riforma che mirava ad accantonare l'idea di rivalsa a favore di quella di «difesa sociale» e a trasformare le pene in un sistema di messa alla prova. L'educazione, il perfezionamento e la protezione sociale furono intesi in senso progressivo. I progetti di Codice penale hanno completato il sistema della pena tradizionale con una serie di misure di confinamento e di correzione, mutate in ampia misura dall'orientamento e dalla terminologia dell'internamento amministrativo. Il diritto penale ammetteva che «delinquenti abituali», «dissoluti e sfaccendati» o «bevitori abituali» fossero detenuti o sottoposti a terapia oltre i limiti della pena. Anche i bambini e gli adolescenti con problemi comportamentali non dovevano essere puniti, ma rieducati. I reati commessi da minori, indipendentemente dalla loro gravità, erano considerati come «sintomi» di difficoltà di sviluppo e di adattamento che andavano eventualmente corrette con misure educative incisive.²⁹

I progetti di Codice penale ebbero un grande influsso sulle nuove legislazioni in materia d'internamento. Alcuni cantoni promulgarono addirittura misure amministrative e penali nella stessa legge.³⁰ Fu il caso di Berna (1912), San Gallo (1924), Zurigo (1925), Turgovia (1927), Glarona (1929), Zugo (1930) e Argovia (1936). A questi si aggiunsero anche due cantoni della Svizzera romanda, Vaud e Neuchâtel (entrambi nel 1939), che fino ad allora non avevano avuto una legge «classica» in materia d'internamento.³¹ A differenza di queste normative, motivate con la necessità di lottare contro il crimine e la prostituzione, le legislazioni dei Grigioni (1920) e del Vallese (1926) s'ispiravano ancora fortemente alla tradizione della polizia dei poveri.³² All'inizio della Seconda guerra mondiale praticamente tutti i cantoni disponevano di una legislazione in materia d'internamento. Ginevra, per motivi legati al suo diritto costituzionale, aveva unicamente una legge sugli alcolisti (1927), la cui applicazione competeva al giudice tutelare.³³

La legge zurighese del 1925 illustra bene il nuovo orientamento. Al momento della sua entrata in vigore fu considerata estremamente progressista. Al centro non metteva infatti il rischio di povertà, ma obiettivi educativi e fini di sicurezza e di polizia. La legge si orientava in particolare

29 CPI, vol. 3, cap. 4; Germann 2015.

30 Zbinden 1942, 5.

31 Rietmann 2013 (BE); Knecht 2015 (SG); Kälin 2015 (ZG); Christensen 2018 (ZH); Collaud et al. 2015 (VD); Collaud 2013 (VD); Lavoyer 2018 (NE); Lavoyer 2013 (NE); Mühlebach 1933 (ZH, TG, SG).

32 Rietmann 2017 (GR); Crettaz 2016 (VS).

33 Zbinden 1942; Bossart 1965.

al principio della «educabilità», cui erano improntati anche i progetti di codice penale. Gli adolescenti e gli «sbandati» dovevano essere rieducati, mentre i «vagabondi incorreggibili» e i «bevitori abituali» dovevano essere internati. Anche in questo caso la definizione era ampia. Nella categoria degli «sbandati correggibili», ad esempio, rientravano gli individui tra i 18 e i 30 anni con un'«inclinazione a delinquere» e per lo più «dissoluti e sfaccendati» che avrebbero presumibilmente potuto essere educati al lavoro. La durata dell'internamento era in parte notevolmente più lunga rispetto a quella prevista dal diritto penale e, nel caso dei «recidivi», poteva giungere fino a cinque anni. Prevenzione, assistenza e protezione sociale si compenetravano a vicenda. Da un lato, s'intendeva creare reparti dedicati all'osservazione degli adolescenti e promuovere la formazione professionale negli istituti di educazione al lavoro per giovani adulti. Dall'altro, la legge forniva gli strumenti per un vero e proprio internamento di lunga durata.³⁴

Le nuove legislazioni in materia d'internamento colmarono lacune venutesi a creare a seguito dell'espansione dello Stato di diritto e dello Stato sociale. Permisero di arrestare e di rieducare presunti «disadattati» anche quando non erano a rischio di povertà o sotto tutela e non avevano commesso reati. Con le misure coercitive in caso di recidiva contribuirono a prevenire situazioni sociali problematiche, sgravando allo stesso tempo gli istituti dello Stato sociale nel settore dell'assistenza ai minori, della protezione delle famiglie, della profilassi sanitaria e della protezione del lavoro.

Il decreto urgente promulgato nel 1939 dal Canton Vaud in seguito alla mobilitazione bellica mostra bene la funzione di compensazione assunta dalle misure di internamento nei nuovi ordinamenti. Il decreto vodese doveva servire ad aiutare la polizia a «ripulire» le vie di Losanna dalle prostitute di strada («nettoyer les bas-fonds»). Alla luce della depenalizzazione della prostituzione, che sarebbe stata introdotta con il Codice penale svizzero (1942), si trattava di rendere possibili nuove forme di controllo. Le prostitute di mestiere e i protettori non avrebbero più potuto essere condannati. Dovevano essere al contrario internati in via extragiudiziale fino a tre anni ed «emendati». Potevano essere rinchiusi anche giocatori abituali e persone che con il loro «stile di vita» mettevano a repentaglio la sicurezza o la salute di terzi.³⁵ L'uso di sanzioni amministrative per colmare lacune nell'ordinamento giuridico non costituì un caso isolato. Negli

34 CPI, vol. 3, cap. 4.2; CPI, vol. 7, cap. 2.1.4; Christensen 2018; Bollag-Winizki 1940.

35 CPI, vol. 3, cap. 3.1; Collaud et al. 2015; Collaud 2013.

INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI: LA SVIZZERA FA ECCEZIONE?

Gli internamenti amministrativi erano una peculiarità svizzera? Altri Paesi applicavano misure analoghe? In che modo si correlavano le normative dei singoli Paesi? Le differenze tra i rispettivi sistemi giuridici e sociali, ma anche le diverse tradizioni di ricerca, rendono difficili i confronti internazionali. Anche se la CPI ha rinunciato a svolgere un confronto sistematico, la letteratura critica consente comunque di collocare l'esempio svizzero nel contesto internazionale. Il punto di partenza per un paragone può essere costituito dal trattamento problematico delle persone considerate «indegne», per lo più poveri potenzialmente in grado di lavorare, che ha una lunga tradizione nella storia europea (e che in forma mutata costituisce ancora oggi un problema sociale). Strettamente correlata è la tematica del lavoro forzato e dell'emarginazione sociale.

La pratica di internare in case di lavoro le persone ai margini della società era diffusa in molti Stati all'inizio dell'età moderna. La Norvegia, tra il 1845 e il 1907, demandò alla polizia la responsabilità di decretare gli internamenti. Le misure adottate dal Paese scandinavo contro «dissoluti e alcolisti» erano paragonabili alla prassi seguita in Svizzera. Si istituì così un diritto a due velocità, che da un lato proteggeva i cittadini rispettabili da ingerenze statali e dall'altro consegnava i membri delle fasce sociali più umili all'arbitrio delle autorità di polizia. In risposta alle critiche dell'opinione pubblica, nel 1907 il Parlamento norvegese rese obbligatorio il ricorso a un tribunale per pronunciare un internamento. Il sistema del lavoro forzato rimase tuttavia in vigore fino al 1970. Anche la Svezia e la Danimarca conobbero regimi di lavoro forzato a partire dalla fine del XIX secolo, sebbene la competenza di disporre gli internamenti sia sempre stata prerogativa del potere giudiziario.¹

La Francia ha conosciuto una lunga tradizione di repressione penale. Il Codice penale, tra il 1810 e il 1994, puniva l'accattonaggio e il vagabondaggio. Al termine del periodo di carcerazione i detenuti potevano essere trasferiti in un *dépôt de mendicité*, ossia in un istituto per la reclusione dei mendicanti. A partire dal 1885 i recidivi rischiavano la relegazione ai lavori forzati in una colonia d'oltremare (la colonia penale fu abolita solo nel 1953).² La prevista rete di *dépôts* non fu però mai completata. Anche dopo la Seconda guerra mondiale, le autorità amministrative potevano internare

1 Ulvund 2012.

2 Althammer 2016, 192–193; Kitts 2008; Sanchez 2015.

i mendicanti in istituti per l'assistenza multifunzionali, di competenza dei dipartimenti.³ L'ordinamento giuridico francese si mostrò in generale cauto di fronte all'intreccio di approcci repressivi e preventivo-terapeutici (lo stesso Codice penale prevede solo da pochissimi anni misure di sicurezza).⁴ Le autorità amministrative erano, al contrario, competenti per gli internamenti psichiatrici. La legge sulla reclusione degli alienati del 1838 fu sottoposta a revisione nel 1968 e abrogata nel 1990.⁵ Anche le prostitute furono colpite da misure coercitive di polizia, una volta abolite le case chiuse sotto controllo statale nel 1946.⁶ La legge del 1954 sul trattamento degli alcolisti, che ne permetteva l'internamento coatto, servì da modello alla legge lucernese dello stesso anno. L'autorità competente era in questo caso il giudice civile.⁷ Privazioni della libertà esplicitamente designate come *internements administratifs* nel corso del XX secolo sono state applicate soprattutto in situazioni politiche di emergenza, ad esempio durante l'occupazione nella Seconda guerra mondiale o durante la guerra di Algeria, quando la legge del 26 luglio 1957 conferì alla polizia la facoltà di arrestare i combattenti indipendentisti senza sentenza giudiziaria.⁸

Anche il Belgio seguì inizialmente il modello francese. Nel 1891 una legge decriminalizzò ampiamente l'accattonaggio di strada. Al posto delle sanzioni penali, furono previsti internamenti pluriennali disposti da un giudice. Nel 1930 entrò in vigore la legge di difesa sociale, che analogamente al Codice penale svizzero prevedeva misure contro «anormali» e «delinquenti abituali».⁹

Le *workhouses* che in Inghilterra contrassegnarono la lotta all'indigenza fino al XX secolo non erano di natura coercitiva. I mendicanti potevano essere puniti, ma non essere sistematicamente costretti a lavorare in una *workhouse*. Nuove possibilità di intervento alla confluenza tra assistenza, diritto penale e psichiatria furono introdotte all'inizio del XX secolo, in particolare attraverso il *Mental Deficiency Act* del 1913. La normativa non contemplava soltanto persone con disabilità mentali, ma anche minori che gli istituti educativi non riuscivano a gestire: potevano essere

3 Cordier 2013.

4 Guitton 1994.

5 Castel 1976.

6 Blanchard 2011, 155–156.

7 CPI, vol. 3, cap. 2.3.

8 Fischer 2013; Blanchard 2011; Thénault 2012.

9 Althammer 2017, 606; Kerchove 2010; Prins 1899, 569–589.

internati in istituti speciali dai detentori dell'autorità parentale o da un giudice. La norma fu abrogata nel 1959 a seguito di un'ondata di proteste allo slogan di «50 000 outside the law».¹⁰

Allo stato attuale della ricerca, è la Germania che presenta l'evoluzione più simile a quella svizzera. Il Codice penale tedesco del 1871 rilevò l'istituto prussiano (risp. francese) della sistemazione post-detentiva: le persone condannate per accattonaggio o altri delitti legati alla povertà potevano essere deferite dal tribunale alle autorità di polizia per il collocamento in una casa di lavoro. Inoltre, gli Stati tedeschi praticavano collocamenti coatti sulla base del loro diritto in materia di assistenza. A livello di esecuzione, le due misure si sovrapponevano però ampiamente.¹¹ Nel 1924, l'internamento in istituto per via amministrativa fu inserito nell'ordinanza del Reich sull'assistenza pubblica. Rispetto alla legislazione svizzera sull'internamento, in Germania le condizioni per disporre un collocamento a scopo assistenziale erano più restrittive. La misura, inoltre, si limitava alle persone a beneficio di un aiuto assistenziale che si rifiutavano di lavorare. Nella Repubblica di Weimar nacque un'ampia discussione attorno a una «legge sulla custodia» che colmasse le lacune venutesi a creare all'intersezione tra tutela, assistenza e diritto penale. Le discussioni proseguirono dopo l'ascesa al potere dei nazionalsocialisti e confluirono nei progetti di una legge contro gli elementi estranei alla comunità. Parallelamente, lo Stato nazionalsocialista intensificò la repressione contro le persone ai margini della società. Nell'ambito della «lotta preventiva al crimine» e dell'azione «*Arbeitsscheu Reich*» del 1938, decine di migliaia di cosiddetti «asociali» e «delinquenti di mestiere» furono deportati nei campi di concentramento. Molti di loro furono assassinati. I progetti di legge sulla custodia nella Repubblica di Weimar e nel primo periodo nazionalsocialista erano – nell'essenza – paragonabili alle legislazioni cantonali coeve in materia d'internamento. In alcuni casi si ispiravano anzi direttamente a norme cantonali elvetiche. Ciò vale anche per l'introduzione di misure di sicurezza contro i «delinquenti di mestiere» nel diritto penale. È significativo notare che fino al 1937 i progetti per una legge sulla custodia prevedevano tutti senza eccezione il ricorso a un'autorità giudiziaria.¹²

Finita la guerra, rappresentanti del servizio di assistenza sociale della Repubblica federale di Germania riattivarono il dibattito con grande insi-

10 Althammer 2016, 191–192; Thomson 1998; Cox 1996.

11 Althammer 2017, 56–70; Ayass 1993. Una tradizione paragonabile esisteva in Austria.

12 Willing 2003; Wachsmann 2016, 77, 99, 141.

stenza, sebbene nel 1949 l'amministrazione militare degli Stati Uniti avesse abrogato il collocamento amministrativo e penale nelle case di lavoro. Il collocamento ai sensi dell'ordinanza del Reich sull'assistenza pubblica fu reintrodotta già nel 1956, seppur sottoposto al controllo di un giudice. La misura fu integrata nel 1962 con la custodia delle «persone vulnerabili», introdotta dalla legge federale sull'assistenza sociale. Anche in questo caso, la legge prevedeva un controllo da parte dell'autorità giudiziaria. Cinque anni più tardi, la Corte costituzionale federale stabilì che i tentativi di rieducazione statale al di fuori del diritto penale non erano conciliabili con la costituzione. La «custodia» – scarsamente rilevante dal punto di vista della diffusione – fu immediatamente abrogata. Perché scomparissero completamente anche le altre forme di collocamento in case da lavoro occorre invece attendere fino al 1974.¹³

Anche la Repubblica democratica tedesca (RDT) portò avanti la tradizione del collocamento in case di lavoro dopo il 1949. A partire dal 1968, l'«asocialità» fu considerata una fattispecie penale passibile di pene fino a cinque anni. Nel 1979 furono abolite le case di lavoro. Il paragrafo contro i gruppi «asociali» rimase tuttavia in vigore in tutta la sua vaghezza. Inoltre la RDT mantenne un sistema di «stabilimenti di lavoro» (*Jugendwerkhöfe*) nei quali internare i giovani. Questi istituti al limite tra la pena e la misura educativa si caratterizzavano per un regime estremamente rigido. Prioritario era l'obbligo di lavorare a scopi produttivi.¹⁴

Il confronto internazionale sistematico delle legislazioni (e delle prassi) in materia di internamento rimane incompleto; si tratta di una lacuna nella ricerca che sarebbe opportuno e auspicabile colmare. Già la breve panoramica proposta mostra che anche altri Stati conoscevano «culture dell'internamento» extragiudiziale (James M. Smith), ma che le misure erano molto eterogenee per quanto riguarda i destinatari e l'impianto normativo.¹⁵ L'emarginazione sociale non può certo essere considerata un'esclusiva della Svizzera. L'influsso pratico del singolo assetto istituzionale e le proporzioni assunte dalle misure nei diversi Paesi andrebbero però esaminati caso per caso. È innegabile che gli anni compresi tra il 1960 e il 1970 segnarono una svolta in molti Paesi, e le misure coercitive caddero in discredito. Al riguardo, è istruttivo l'esempio della Repubblica federale

13 Althammer 2017, 607–619; Willing 2003; Rudolph 1995.

14 Steer 2018; Sachse 2013; Korzilius 2005.

15 Cfr. Smith 2004.

di Germania. Ancora nel 1962 il Bundestag riconosceva la necessità di ri-educare in istituto le persone «a rischio». La relativa legge non fu tuttavia quasi mai applicata; cinque anni più tardi fu anzi dichiarata contraria ai diritti fondamentali. In proposito si riscontrano analogie con le discussioni sulla riforma nei cantoni svizzeri. Le differenze sono più nette per quanto riguarda la tutela giurisdizionale. A parte i ricoveri psichiatrici, in tutta Europa le privazioni della libertà senza sentenza giudiziaria costituivano per lo più un'eccezione. Nel 1907 la Norvegia introdusse il procedimento giudiziario a causa di riserve legate allo Stato di diritto. Prevedevano iter giudiziari anche i progetti tedeschi per una legge sulla custodia e la reintroduzione del collocamento in case di lavoro. In Svizzera invece – Paese generalmente scettico nei confronti del potere giudiziario – l'idea di proteggere dalle ingerenze statali i diritti fondamentali delle persone oggetto di internamento si è imposta solo tardi. In questo senso, dopo il 1945 la Svizzera costituì effettivamente un caso a sé stante.

anni Quaranta, il Tribunale federale negò infatti ripetutamente il diritto dei cantoni d'istituire nuove fattispecie penali. Chiese, invece, che «comportamenti contro la morale» come la prostituzione fossero combattuti con lo strumento dell'internamento amministrativo. Nel 1961, il Dipartimento federale di giustizia e polizia consigliava ai cantoni come alternativa alla punizione «la rieducazione, l'emendamento e, ove necessario, l'internamento delle prostitute» per via amministrativa.³⁶

2.3 UN DIRITTO PROBLEMATICO: CONCETTI GIURIDICI INDETERMINATI, AMPI MARGINI DISCREZIONALI E RIMEDI GIURIDICI INESISTENTI

La legislazione in materia d'internamento impostata da politici, giuristi e funzionari riservava agli internati e alle internate una protezione significativamente inferiore rispetto a quella garantita in altri ambiti giuridici. Per giustificare questa disparità si addussero, a scelta, argomenti quali la difesa

36 CPI, vol. 3, cap. 3.1 e 3.2 (traduzione dal tedesco).

dell'ordine sociale, lo sgravio dei bilanci pubblici e la rieducazione e redenzione delle persone internate. Gli internamenti amministrativi ammettevano ingerenze nella libertà personale e limitazioni dei diritti fondamentali inconcepibili nel quadro giuridico ordinario. Paul Golay, giornalista vodese e politico socialista, nel 1945 parlò di un *régime d'exception*, un diritto speciale. Come voce delle «persone indifese», Golay patrocinò spesso persone internate.³⁷ Nella stessa direzione andò Carl Albert Loosli, che alla luce della problematica commistione tra assistenza e pena parlava, come già ricordato, di un «mostro» giuridico. Rispetto al diritto penale e civile coevo, l'internamento previsto dal diritto cantonale costituiva secondo Loosli un corpo estraneo nell'ordinamento giuridico.³⁸ Quali furono gli aspetti che rendevano problematico il diritto in materia d'internamento e che ponevano le persone internate in una posizione peggiore rispetto a quella di chi era perseguito per un reato penale?

UN DIRITTO INTERPRETABILE SECONDO ESIGENZE E CONCETTI GIURIDICI INDETERMINATI

I liberali del XIX secolo concepirono il diritto (penale) come un diritto di difesa che costituisse un baluardo contro le ingerenze nella libertà personale e mantenesse separati diritto e morale. Il principio «*nulla poena sine lege*» è ancora oggi uno dei principali fondamenti del moderno Stato di diritto. Per Loosli il diritto penale costituiva il modello in base al quale giudicare i diritti cantonali in materia d'internamento. Come egli riconobbe giustamente, la legislazione in materia d'internamento era interpretabile secondo le esigenze delle autorità e si fondava su un rapporto gerarchico e asimmetrico tra Stato e cittadino.³⁹ Anziché limitare le ingerenze statali, le rese possibili. Come mostrano la concezione regolativa della tutela nel Codice civile (1912) e la riforma del diritto penale (1942), l'apertura del diritto alle questioni di politica sociale e lo sviluppo dello Stato sociale nel XX secolo si condizionarono a vicenda.

In effetti, la capacità del diritto in materia d'internamento di soddisfare nuove esigenze è stata un fattore importante per la sua longevità. Politici e autorità hanno adeguato regolarmente la legislazione al continuo mutare delle condizioni, modificandone obiettivi e destinatari. Come di-

³⁷ CPI, vol. 7, cap. 3.1, 224.

³⁸ Loosli 2007, 196–197.

³⁹ Per la definizione del diritto amministrativo come «diritto impari», cfr. Müller 2006, 11–14.

mostrano le discussioni che hanno accompagnato i processi legislativi, le norme seguivano linee d'intervento improntate a caratteristiche di ceto e di genere e colpivano uomini e donne in misura e in modo diverso. Oltre all'ammonimento e alla riabilitazione di mendicanti o di beneficiari dell'assistenza soggetti a obblighi, si sono aggiunti nel XX secolo il trattamento degli alcolisti, le misure disciplinari contro pupilli «insubordinati», le sanzioni nei confronti delle donne che avevano relazioni extraconiugali, la rieducazione dei giovani in «stato di abbandono» o la «pulizia» dello spazio pubblico dalle donne che si prostituivano. La richiesta di rinchiudere i gruppi emarginati e i «nemici della società» incontrò ripetutamente il favore dei parlamenti e delle urne. Le leggi definivano in maniera molto vaga le condizioni per l'internamento, lasciando ampio margine alla discrezionalità delle autorità. Nel 1942 il governo del Canton Friburgo sottolineava che la legge sugli internamenti disciplinava solo i «principi fondamentali», lasciando il resto alla discrezione dell'amministrazione.⁴⁰ In modo simile argomentava il governo vodese: «Questa legge [sull'internamento degli alcolisti] deve adattarsi a situazioni molto diverse. Non può essere paragonata a una procedura penale o civile che segue regole precise. Deve essere flessibile, in modo da potersi adattare al singolo caso [...]»⁴¹

L'ampia discrezionalità lasciata alle autorità amministrative era giustificata dal bisogno di reagire in maniera flessibile in funzione del singolo caso. Le leggi indicavano le condizioni d'internamento con termini giuridici indeterminati come «oziosità», «dissolutezza» o «carattere asociale», che provenivano per lo più dalla tradizione della polizia dei poveri. Nell'attuale discussione sulle riparazioni, il carattere arbitrario e stigmatizzante del vocabolario impiegato è a ragione criticato come parte dell'ingiustizia storica. Tanto più che questi termini hanno sviluppato una dinamica propria nel linguaggio delle autorità e nei testi giuridici contribuendo ad attribuire identità rigide alle persone internate (cfr. cap. 4.3). L'uso di termini giuridici indeterminati era consuetudine nel diritto amministrativo dell'epoca, che comprendeva anche le leggi sull'internamento. Diveniva tuttavia un uso problematico poiché quegli stessi concetti servivano a definire misure che interferivano nella libertà personale alla stregua del diritto penale. La vaghezza con cui erano definiti i motivi d'internamento, infatti,

40 CPI, vol. 7, cap. 3.1, 168.

41 Bollettino del Gran Consiglio del Canton Vaud, autunno 1949, 247, citato in CPI, vol. 7, cap. 2.1, 52 (traduzione dal francese).

permetteva di perseguire le persone non soltanto per un determinato atto, bensì anche per il loro stile di vita: «A differenza della pena, la misura non presuppone una determinata azione, ma uno stile di vita antisociale e indecente», scriveva il padre del diritto penale svizzero Carl Stooss nel 1892.⁴² Termini come «oziosità» o «trascuratezza» servirono a sussumere modi di vita sotto un concetto giuridico – e, in un secondo tempo, a legittimare misure drastiche. Costituirono un filtro che si frapponeva tra la vita reale e le sanzioni del diritto amministrativo. Violarono l'imperativo legale di una sufficiente determinazione dei concetti, estesero il margine di discrezionalità delle autorità consentendo valutazioni moralizzatrici e aspettative comportamentali discriminatorie in base al ceto e al genere.

Il problema è ben esemplificato dal concetto di «scostumatezza». Secondo un noto commento del Codice civile, per «scostumatezza» si deve intendere «uno stile di vita basato su carenze del carattere o della volontà» che «viola grossolanamente le esigenze formulate dalla comunità nei confronti del singolo ai fini del suo stesso bene e di una convivenza ordinata».⁴³ Che cosa significasse «grossolanamente», quali fossero le «esigenze» cui si faceva riferimento, che cosa fosse necessario ai fini di una «convivenza ordinata», tutto questo era lasciato alla discrezionalità delle autorità e alla sensibilità morale dei singoli funzionari. Date le circostanze, non sorprende che sia stato possibile ricorrere alla legislazione sugli internamenti per legittimare esigenze d'intervento e misure d'ordine della più svariata natura.

AMPIA DISCREZIONALITÀ, RIMEDI GIURIDICI LIMITATI

Il tentativo di eludere garanzie giuridiche riconosciute servendosi del diritto amministrativo è un elemento ricorrente nei dibattiti legislativi. Alle persone che rischiavano l'internamento amministrativo non venivano così riconosciuti i diritti garantiti nel caso di un procedimento penale. In base alla Costituzione federale del 1874, tali garanzie includevano il diritto di essere giudicato da un tribunale ordinario. A parte alcune eccezioni, a decidere degli internamenti erano invece le autorità comunali, tutorie, distrettuali o governative (cfr. cap. 4.1). Il ricorso ai governi cantonali come «tribunali amministrativi» corrispondeva, tuttavia, alla giurisdizione amministrativa applicata all'epoca nei cantoni. Quanto alle misure di privazione della libertà,

⁴² Stooss 1892/93, vol. 1, 330 (traduzione dal tedesco).

⁴³ Egger 1948, 124 (traduzione dal tedesco).

tuttavia, l'elusione della giustizia (penale) ordinaria non poteva non richiamare il confronto con le *lettres de cachet* prerivoluzionarie. Nella sua disanima critica, Loosli conclude: «La «giustizia amministrativa» non giudica, ma dispone secondo il proprio arbitrio e a suo piacimento.»⁴⁴

Il Tribunale federale garantiva alle persone che rischiavano l'internamento il diritto di essere sentite prima che fosse presa una decisione. Nondimeno, l'assenza di un iter giudiziario comportava numerose penalizzazioni: procedimenti sommari, diritto limitato di consultare gli atti, nessuna rappresentanza legale, nessuna o scarse possibilità di rivolgersi a un'autorità d'istanza superiore (cfr. cap. 4.4).⁴⁵ La tutela giurisdizionale era carente anche nella procedura tutoria. Il Codice civile disciplinava in maniera solo rudimentale il collocamento in istituto, lasciando la responsabilità di definire i dettagli ai cantoni, che accordavano un ampio margine discrezionale agli organi di tutela. Chi fu chiamato ad applicare la procedura parla di un'«ossatura di inquietante semplicità».⁴⁶ «L'interpretazione dominante dell'articolo 406 CC spalanca la porta a una «pratica di segregazione arbitraria», questa la conclusione cui giunge una tesi di dottorato del 1955.⁴⁷ Persino il Consiglio di Stato del Canton Berna constatò nel 1971 che le persone finite sotto tutela si ritrovavano – «più o meno spogliate dei loro diritti» – alla mercé del tutore e delle autorità.⁴⁸

L'INTERNAMENTO COME REGIME DI MESSA ALLA PROVA

Un fattore che ha incrementato ulteriormente il grado di arbitrarietà dell'internamento è la sua impostazione come regime di messa alla prova, nel quale l'applicazione e la durata delle sanzioni dipende dal comportamento degli internati. Dal XIX secolo i fautori della riforma degli istituti e dell'esecuzione delle pene consideravano il regime di messa alla prova un importante strumento di educazione e di riscatto che faceva appello all'interesse stesso degli internati. Lo spirito di cooperazione – o l'insubordinazione – veniva tuttavia definito unilateralmente dal punto di vista dei responsabili degli istituti. Per lo più era sinonimo di rispetto superficiale

44 Loosli 2007, 103, 137, 133 (traduzione dal tedesco).

45 Stando a Zbinden 1942, 15, nel 1942 erano sei i cantoni (NW, GL, BS, BL, GR, AG) che in determinati casi prevedevano la verifica da parte di un giudice.

46 Egger 1948, 443.

47 Dubs 1955, 191 (traduzione dal tedesco).

48 Comunicato del Consiglio di Stato del Canton Berna al Dipartimento dell'economia, 14. 7. 1971, in Archivio federale svizzero, BAR#E7001C#1982/118#37*.

delle buone maniere, di sottomissione alle istruzioni dei sorveglianti e di disciplina nel lavoro. Per gli interessati era difficile capire esattamente che cosa ci si aspettasse da loro. Di fatto, sulle loro teste pendeva una spada di Damocle che li metteva in balia di tutori, direttori d'istituto o addetti al patronato. Chi si conformava alle esigenze delle autorità poteva contare su qualche agevolazione. Chi invece non ci riusciva rischiava di finire in una spirale dalle conseguenze imponderabili. Quindi l'imprevedibilità non era tanto una disfunzione del sistema, quanto una sua componente fondamentale per rendere le persone docili in nome dell'intervento riabilitativo, educativo e terapeutico. Non si tenne affatto conto che in questo modo si minava nel profondo la capacità dell'individuo d'istaurare rapporti di fiducia.

Nei testi di legge, gli internamenti coatti costituivano l'ultimo scalino di una serie di misure di prova. In un primo tempo, l'internamento in istituto fungeva soprattutto da spauracchio. Veniva fatto precedere da ammonimenti, dal divieto di frequentare le osterie, da promesse di astinenza o dall'obbligo di sottoporsi a un trattamento o a sorveglianza.⁴⁹ Molti cantoni, inoltre, prevedevano la possibilità di un internamento con la condizionale, analogamente alla sospensione condizionale della pena contemplata dal diritto penale. Alle persone passibili d'internamento veniva data la possibilità di superare un periodo di prova, durante il quale erano sottoposte a sorveglianza o dovevano osservare determinate norme comportamentali. Se il tentativo falliva, l'autorità competente poteva revocare la decisione e procedere al collocamento in istituto. Soprattutto nel secondo dopoguerra, questa sottile forma di controllo venne utilizzata in misura crescente.⁵⁰

Il carattere di prova determinava anche la durata delle sanzioni: mentre le pene detentive avevano una durata ben determinata, decisa in anticipo da un giudice, gli internamenti amministrativi prevedevano solo una durata massima, oppure erano disposti – soprattutto nel caso di «recidiva» – a tempo indeterminato. A seconda dei casi, era possibile ridurre oppure prolungare la durata dell'internamento. A decidere del rilascio erano in ogni caso le direzioni degli istituti (cfr. cap. 5.3). L'incertezza sulla durata dell'internamento e l'imponderabilità della decisione di rilascio avevano effetti molto gravosi sulle persone internate, alimentando la sensazione di essere totalmente esposte all'arbitrio degli organi dell'istituto. «L'insi-

49 CPI, vol. 3, cap. 1.1; CPI, vol. 7, cap. 3.3 e 3.4; CPI, vol. 8, cap. 12; Bossart 1965, 66–70.

50 CPI, vol. 7, cap. 3.2 e 3.4; Rietmann 2013, 93; 125–126; Bossart 1965, 70.

curezza, l'incertezza ti fanno venire mille dubbi, perdi ogni speranza», si lamentava un internato di fronte al direttore degli istituti di Bellechasse nel 1960.⁵¹ Altre, ritenendosi trattate peggio dei detenuti penali, minacciavano addirittura di commettere un reato, in modo da vedersi infliggere una pena la cui fine era prevedibile.⁵²

L'impostazione dell'internamento come regime di messa alla prova non era un fenomeno isolato. L'idea di mettere alla prova è anzi emblematica dell'ambivalenza che caratterizza i moderni Stati sociali di diritto. Da un canto, sottili sistemi d'incentivazione guidano e moderano l'uso della libertà individuale; fanno da cuscinetto ai rischi esistenziali e consentono di coniugare autonomia e partecipazione sociale. D'altro canto, gli stessi sistemi escludono gli individui che non sono disposti o non sono in grado di prendere parte al gioco dell'autoregolazione. Contro queste persone la spinta all'esclusione può in compenso assumere una veemenza notevole: vengono private di diritti elementari, limitate nelle loro possibilità di azione e le loro opportunità di vita, fino a quando non sono finalmente «abbandonate» a se stesse e alla loro presunta colpa. Dal punto di vista storico, il diritto in materia d'internamento fu un importante campo sperimentale per queste tecnologie di normalizzazione.⁵³ Ciò vale in particolare per le misure di sicurezza e di riabilitazione del diritto penale, la cui durata dipendeva anch'essa dal successo della risocializzazione. Già nel 1889 un direttore di prigione lucernese definì il diritto in materia d'internamento come «l'ombra che il diritto penale getta sul futuro».⁵⁴ Ancora oggi, l'incertezza del rilascio rappresenta un grande peso psicologico per le persone sotto custodia o sottoposte a misure terapeutiche. L'idea della messa alla prova è cruciale anche per il paradigma dell'attivazione nell'assistenza sociale e nelle assicurazioni contro la disoccupazione e l'invalidità. Anche in questo caso, l'obiettivo è creare incentivi, associare la concessione di benefici al soddisfacimento di determinate aspettative o, al contrario, punire le mancanze con la revoca progressiva delle prestazioni.

51 Lettera di un internato al direttore, 14. 8. 1960, Archives de l'État de Fribourg, Bellechasse A 340, riportato in CPI, vol. 4, cap. 1.3, 89.

52 CPI, vol. 7, cap. 3.6, 360.

53 Lippuner 2005, 198–206.

54 Germann 2015, 131 (traduzione dal tedesco).

2.4 COSTANTE MA TRASCURABILE: LA CRITICA ALLE LEGGI SULL'INTERNAMENTO

Era cosa nota che i collocamenti coatti fossero in contraddizione con le garanzie dello Stato di diritto. Tali misure sono infatti sempre state controverse. Nell'aprile del 1945 il direttore del Dipartimento di giustizia del Canton Zurigo Jakob Kägi definì l'internamento in istituto una «grande preoccupazione» dei governi cantonali. Con l'avvicinarsi della fine della guerra l'argomento acquistava nuova attualità. Secondo il socialdemocratico Kägi, il conflitto aveva «innervosito» le persone. La gente reagiva «più stizzita di prima se aveva l'impressione che qualcosa nello Stato non funzionasse».⁵⁵

Kägi si sbagliava: anche nel dopoguerra la critica all'internamento coatto rimase fondamentalmente un fenomeno marginale e ininfluenza. Tra le voci critiche spiccavano le testimonianze di ex internati come il racconto di Gotthard Haslimeier sull'«inferno» di Bellechasse (1955) o il romanzo autobiografico di Arthur Honegger *Die Fertigmacher* (1974).⁵⁶ Anche parlamentari, avvocati, giuristi e la rivista *Beobachter* criticarono l'operato delle autorità. Alcuni scandali all'interno degli istituti suscitarono per brevi periodi l'attenzione dell'opinione pubblica. La maggior parte della popolazione probabilmente sapeva o intuiva che in Svizzera la gente veniva «fatta sparire» in istituto a causa del suo stile di vita. Sembra tuttavia che l'argomento finisse nel dimenticatoio insieme alle persone internate. Il fatto che le critiche non si spensero mai veramente dimostra però che gli internamenti coatti non rispecchiavano affatto lo «spirito del tempo». Erano, al contrario, il risultato di decisioni politiche che potevano anche essere criticate. Erano ipotizzabili delle alternative, anche se all'epoca incontrarono scarsa eco.

IL DIBATTITO LEGISLATIVO: PERPLESSITÀ INIZIALI E CONSENSO DOPO L'INTRODUZIONE

La critica al collocamento in istituto è vecchia quanto lo stesso strumento giuridico. Fin dall'inizio la creazione di istituti per il lavoro coatto e l'introduzione della procedura di internamento amministrativo incontrarono resistenze. A metà del XIX secolo sia a Zurigo che a Lucerna il parlamento respinse iniziative in tal senso. A Zurigo fu solo nel 1874 che una

⁵⁵ CPI, vol. 7, cap. 2.1, 78–79 (traduzione dal tedesco).

⁵⁶ Haslimeier 1955; Honegger 2018 [1974].

decisione popolare costrinse il parlamento e il governo a procedere alla creazione di un istituto per il lavoro forzato. A Lucerna bisognò attendere fino a dopo il 1880 perché i fautori della polizia dei poveri la spuntassero. Le voci critiche che provenivano dai diversi schieramenti politici concernevano da un lato i costi e l'opportunità di creare nuovi istituti e dall'altro i poteri conferiti alle «autorità amministrative». In alternativa si proponeva una procedura giudiziaria che garantiva una maggiore tutela giurisdizionale ma che rendeva anche più difficile la distinzione dal diritto penale.⁵⁷ Riserve di natura giuridica indussero nel 1899 il parlamento friburghese a rinunciare a una legge sull'internamento: si privilegiò la giustizia rispetto all'amministrazione, questo il tenore delle obiezioni.⁵⁸ Per contro, nel 1883 un parlamentare ricordava invano alla maggioranza del Gran Consiglio bernese che un internamento aveva carattere penale e andava dunque disposto in via giudiziaria.⁵⁹

La resistenza contro i collocamenti coatti era anche parte dello scontro politico. Nel 1909 gli elettori del Canton Turgovia bocciarono una legge sull'internamento degli alcolisti, dopo che l'opposizione di sinistra aveva parlato di una «legge di polizia» rivolta principalmente contro «ubriaconi poveri». Una legge analoga fu respinta nel 1934 nel Canton Soletta. È emblematico per entrambi i cantoni che le critiche si rivolgessero unicamente contro il collocamento coatto in istituti per la cura degli alcolisti. Le leggi in vigore da decenni per l'internamento di «oziosi» e «dissoluti» non furono invece in alcun modo rimesse in discussione. Nel 1938 gli elettori del Canton Soletta accolsero una legge meno incisiva. Tre anni dopo nel Canton Turgovia fu approvata una legge che corrispondeva in gran parte al disegno di legge del 1909.⁶⁰

Perplessità e resistenze incisero soprattutto nella fase iniziale, riuscendo a ritardare l'attuazione dei progetti di legge. Una volta rotti gli argini dello Stato di diritto e introdotte le misure, era però molto difficile correggere la rotta. Prevaleva allora la disponibilità a tollerare ingerenze nei diritti fondamentali di un gruppo relativamente esiguo di persone. È ciò che mostra l'esempio del Canton Friburgo, che nel 1919 introdusse l'internamento amministrativo per gli alcolisti. Nel 1928 due giuristi e granconsiglieri criticarono un disegno di legge che intendeva estendere la facoltà dei

57 Christensen 2018; Badran 2017; Lippuner 2005.

58 CPI, vol. 3, cap. 1.1 e 2.1.

59 Rietmann 2013, 50.

60 CPI, vol. 3, cap. 2.2; Braun 2018, 333.

prefetti d'internare anche persone indigenti. I parlamentari denunciavano il «potere autocratico e assoluto» dei magistrati di livello intermedio. I critici – a differenza del 1899 – non ebbero alcuna possibilità di imporre i propri argomenti. Riuscirono tuttavia a ottenere che nella nuova legge fosse almeno introdotto un diritto di ricorso. Anche nel 1951, in occasione della revisione della legge, il governo friburghese respinse le proposte parlamentari di chi voleva porre fine alla «giustizia di gabinetto» dei prefetti.⁶¹

Anche nel Canton Vaud non fu possibile impedire l'adozione di una legislazione sugli internamenti amministrativi. Sia Émilie Gourd, eminente attivista per i diritti delle donne, sia Paul Golay criticarono la legge del 1941 sull'internamento di elementi pericolosi per la società (e il precedente decreto urgente), poiché i soli destinatari erano le donne che offrivano sesso a pagamento e le fasce sociali più deboli della popolazione. Nel 1946 Golay riuscì per lo meno a far passare una mozione che riduceva la durata degli internamenti e che riconosceva agli internandi il diritto a un legale.⁶² Il diritto di essere rappresentati da un legale costituiva un'assoluta novità in Svizzera, come mostra la battaglia condotta nello stesso periodo dall'avvocato grigionese Gaudenz Canova, che cercò invano di convincere le autorità del suo cantone ad ammettere l'assistenza legale nei procedimenti d'interdizione.⁶³

LOOSLI E GLI ALTRI: VOCI CRITICHE DOPO IL 1945

È merito di Carl Albert Loosli se prima della Seconda guerra mondiale il problema degli internamenti ebbe risalto oltre la ristretta cerchia dei giuristi. Da adolescente Loosli fu lui stesso internato nell'istituto di educazione di Trachselwald. A partire dagli anni Venti si batté per la riforma del sistema delle case di educazione. Loosli fu anche un pioniere della lotta contro l'antisemitismo e per i diritti delle donne. In articoli di giornale e, in particolare, con il pamphlet *«Giustizia amministrativa» e campi di concentramento svizzeri* (1939) Loosli denunciò l'«arbitrio organizzato» del diritto in materia d'internamento. Il titolo provocatorio suggeriva un paragone con la Germania del nazionalsocialismo. La critica di Loosli era triplice. Da un lato criticava «l'ingerenza arbitraria e violenta nella libertà dei cittadini» che violava la Costituzione federale e minava la fiducia dei

61 CPI, vol. 3, cap. 1.1 e 2.1.

62 CPI, vol. 3, cap. 3.1.

63 Rietmann 2017, 74–77.

cittadini verso lo Stato. In secondo luogo, denunciava la «giustizia amministrativa» come mero strumento di dominio delle classi borghesi. Secondo Loosli, gli internamenti amministrativi rappresentavano uno «strumento di lotta e annichilimento» contro gli elementi più poveri della popolazione che non erano in grado di difendersi da soli. In terzo luogo, la critica di Loosli si dirigeva contro il lavoro forzato associato all'internamento. Loosli accusava gli istituti di porre «considerazioni di profitto statale» al di sopra degli obiettivi di risocializzazione, sfruttando le persone internate come «schiavi di Stato».⁶⁴ La radicalità delle sue critiche non gli impediva di argomentare in maniera differenziata. Perciò, Loosli non contestava di principio il diritto della società di rinchiudere a scopi educativi e correttivi le «persone incapaci di autodeterminarsi o bisognose di assistenza». Esigeva però che ciò avvenisse esclusivamente facendo capo a un procedimento giudiziario e con la garanzia di rimedi giuridici estesi.⁶⁵ La posizione di Loosli non fu priva di zone d'ombra: l'attivista sottovalutò, ad esempio, la portata dei collocamenti in ambito tutorio, elogiando come modello da seguire la prassi d'internamento dei minori applicata dal Canton Berna, che da un punto di vista odierno è da ritenersi non meno problematica.⁶⁶ Con il suo impegno dimostrò tuttavia di saper guardare lontano. Con acume denunciò il carattere arbitrario e il potenziale di abuso insiti nel diritto in materia d'internamento.

L'azione di Loosli ispirò tra l'altro due interventi parlamentari dello schieramento socialdemocratico nel Gran Consiglio bernese. Gli interventi chiedevano che fossero rafforzati i diritti procedurali delle persone internate. Entrambi gli atti parlamentari furono però rimandati alle calende greche dal governo bernese. Loosli riuscì anche a entrare in contatto con importanti giuristi. Nel 1951 a Ginevra fu formato con il suo sostegno un comitato per introdurre nella Costituzione federale una misura protettiva contro l'arresto arbitrario. Come già avvenuto nel parlamento bernese, al momento decisivo i politici di area socialdemocratica ritirarono tuttavia il loro sostegno agli iniziativaisti, preferendo integrare i lavoratori nello Stato borghese anziché proteggere le persone ai margini della società.⁶⁷ Si deve inoltre senz'altro a Loosli se, dopo l'entrata in vigore del Codice penale

64 Loosli 2007, 98–284, citazioni 180, 227, 248, 253 (traduzione dal tedesco). Per l'azione politica di Loosli, Marti, Grunder 2018, 327–381; Rietmann 2013a.

65 Loosli 2007, 278.

66 Loosli 2007, 119 (traduzione dal tedesco).

67 Marti, Grunder 2018, 360–361; 378–379.

(1942), tra giuristi e addetti all'assistenza poté farsi timidamente strada un discorso di riforma sostanziale. Giuristi come Karl Zbinden, Hans Dubs o Jean Graven fecero proprie le critiche al diritto in materia d'internamento e chiesero di migliorare i diritti delle persone internate e di ammettere i ricorsi in sede giudiziaria. Criticarono inoltre gli internamenti in strutture inappropriate e in penitenziari.⁶⁸

Le discussioni sulla riforma ebbero un'eco modesta e anche i risultati furono altalenanti. Le proposte di riforma confluirono in diverse revisioni delle legislazioni cantonali (cfr. cap. 2.5). La legittimità degli internamenti amministrativi non fu però mai rimessa in discussione. Al contrario, la prospettiva d'inquadrare nello Stato di diritto la pratica dell'internamento fece apparire le altre misure coercitive ancora più indispensabili e legittime. Tanto più che i critici sorvolavano sul problema del collocamento in ambito tutorio o lo consideravano addirittura un'alternativa da privilegiare rispetto all'internamento secondo il diritto cantonale – come faceva ad esempio August Egger, il commentatore del Codice civile.⁶⁹

MAGGIOR COSCIENZA DEL PROBLEMA MA SCARSI EFFETTI

Solo nel periodo che precedette i rivolgimenti sociali del Sessantotto, fu avviata in Svizzera una discussione approfondita su validità e limiti dei diritti fondamentali, che acuì la consapevolezza del problema delle misure di privazione della libertà personale. Al di là delle carenze formali e procedurali, al centro della discussione fu posta la compatibilità degli internamenti amministrativi con il diritto costituzionale. Giovani giuristi come Peter Bossart e Roland Bersier criticarono il carattere arbitrario dei motivi d'internamento e la carenza di tutela giurisdizionale. Bossart e Bersier paragonarono l'internamento amministrativo a una «pena mascherata» che, tranne eccezioni, rappresentava un'ingerenza sproporzionata nella libertà personale. «Il concetto di buon costume è troppo mutevole ed elastico perché una misura fondata su un oltraggio così vago alla morale pubblica non comporti necessariamente un forte rischio di arbitrarità», ecco come Bersier criticava la commistione di morale e diritto d'internamento.⁷⁰

All'inizio degli anni Settanta le critiche all'internamento amministrativo si svilupparono in diverse direzioni. Da un lato, confluirono nel

68 CPI, vol. 3, cap. 5; CPI, vol. 7, cap. 2.2; Rietmann 2013, 248–253.

69 CPI, vol. 3, cap. 5.1; CPI, vol. 7, cap. 2.2.

70 Bersier 1968, 182 (traduzione dal francese). Cfr. anche CPI, vol. 7, cap. 2.2; Bossart 1965, 62, 64, 66.

dibattito sulla ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. cap. 2.5). Su questo sfondo crebbe anche l'attenzione dei media. Nel 1969 la giurista e attivista per i diritti delle donne Gertrud Heinzelmann pubblicò nel *Landbote*, quotidiano di Winterthur, un articolo intitolato *Gli internati: la nostra vergogna* (trad.). Un anno dopo, sul quotidiano *Volksrecht*, Heinzelmann parlava di «persone scomode segregate» (trad.). Nel 1970 la Televisione della Svizzera romanda trasmise il documentario *Les administratifs et l'article 42* di Guy Ackermann e Alain Tanner, che dava spazio anche alle testimonianze di alcuni internati. Due anni dopo, gli strali del *Beobachter* portarono allo scioglimento dell'Opera assistenziale «bambini della strada». ⁷¹ D'altra parte, le critiche del movimento del Sessantotto nei confronti delle case di cura e degli istituti si concentrarono sulle condizioni di vita squallide negli istituti di esecuzione. Movimenti di sinistra come la Heimkampagne, il Groupe information Vennes o l'Aktion Strafvollzug intesero il loro impegno come parte di un progetto più ampio di emancipazione sociale. ⁷² Nel 1968 si svolse a Berna una marcia di protesta contro la «situazione degli internati amministrativi nel Canton Berna». Anche la pubblicazione *Demokratie von Fall zu Fall* (1976), che criticava l'ordine sociale repressivo da una prospettiva di sinistra, conteneva un capitolo sulla «Giustizia amministrativa». ⁷³

Parallelamente alla critica istituzionale del movimento del Sessantotto, nelle scienze sociali si impose la convinzione che i comportamenti devianti erano meno la conseguenza di un fallimento individuale che il risultato di un processo di esclusione sociale. Il gruppo di lavoro per la riforma penale guidato da Eduard Naegeli, professore di diritto dell'Università di San Gallo, concentrò l'attenzione sulle strutture repressive della società. Un'ampia indagine sui penitenziari svizzeri condotta negli anni Settanta mostrò che in molti istituti i condannati comuni e gli internati erano detenuti insieme. Lo studio su Bellechasse, ad esempio, criticò aspramente le condizioni e l'assistenza carente all'interno e all'esterno dell'istituto. ⁷⁴ Anche se esponenti del movimento di riforma come Naegeli sostennero alcuni internati sul piano personale, l'impegno dei giuristi progressisti si è sempre concentrato sull'esecuzione della pena in senso stretto. Ciò anche perché, a metà degli anni Settanta, cominciava a prospettarsi la sostituzione della

71 CPI, vol. 3, cap. 5.1; CPI, vol. 7, cap. 4.3.2; Galle 2016, 96, 382.

72 CPI, vol. 3, cap. 4.1 e 5.1.

73 Rietmann 2013, 291; Schmid 1976, 90–97.

74 Kuster 2014; Aebersold, Blum 1975; Bernoulli 1980.

legislazione in materia d'internamento. Sintomatico per la prudenza delle critiche è anche un rapporto del 1978 della Commissione federale per le questioni femminili sulla situazione detentiva negli istituti di Hindelbank. La relazione criticava la detenzione comune delle internate amministrative e delle condannate penali, senza però affrontare la questione del quadro normativo e delle circostanze che avevano portato all'internamento.⁷⁵ Gli esempi mostrano che alla fine degli anni Settanta anche gli osservatori critici sottovalutavano la portata della prassi dei collocamenti coatti. Sebbene ormai il problema non potesse più passare inosservato, la maggior parte dell'opinione pubblica mostrava scarso interesse per il destino delle persone internate per via amministrativa.

2.5 SOSTITUZIONE E REIMPOSTAZIONE: DALL'INTERNAMENTO AMMINISTRATIVO ALLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ A SCOPO D'ASSISTENZA

Nella discussione corrente, l'introduzione della privazione della libertà a scopo d'assistenza all'inizio del 1981 è in genere associata all'abolizione dell'internamento amministrativo. La nuova normativa avrebbe contribuito, secondo una lettura diffusa, a imporre gli standard stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel contesto attuale, la postulata svolta del 1981 – oltre che delimitare il periodo d'indagine della CPI – serve pure a stabilire le pretese di riparazione degli ex internati. Da un punto di vista storico, simili cesure pongono tuttavia un problema, anche se poggiano, come nel caso specifico, su una solida argomentazione. Tendono, infatti, a mettere in ombra più ampie continuità. In relazione alla privazione della libertà a scopo d'assistenza, può in effetti essere utile parlare piuttosto di una sostituzione e reimpostazione del diritto in materia d'internamento. Da un punto di vista storico è però necessario interrogarsi sui fattori che hanno contribuito alla perdita di legittimità delle leggi sull'internamento rendendo necessaria una nuova normativa. Quali condizioni mantengono politicamente accettabile la privazione della libertà a scopo d'assistenza?

⁷⁵ Lanfranconi, Keller 2010, 14–15. Parimenti focalizzato sulle condizioni di detenzione Leuthardt-Stoeklin 1979.

In questo contesto la ricerca ha sottolineato in particolare gli impulsi che, a partire dagli anni Sessanta, sono scaturiti dalle discussioni sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, portando a un'estensione della protezione dei diritti fondamentali.⁷⁶ In confronto altri fattori hanno ricevuto meno attenzione: la diminuzione del numero d'internamenti, l'aumento dei costi di esecuzione, le riforme delle legislazioni cantonali sull'internamento e la crescente importanza degli approcci socio-sanitari e psichiatrici. Questi fattori vanno a loro volta considerati nel contesto delle trasformazioni sociali del dopoguerra.

LA SVIZZERA DOPO IL 1945: LUCI E OMBRE DEGLI ANNI DEL BOOM

Come altri Paesi occidentali anche la Svizzera visse nel secondo dopoguerra un rapido cambiamento economico e sociale. Alla luce del contesto mutato cambiarono anche le condizioni per l'ingerenza dello Stato nella libertà personale. La crescita economica, la piena occupazione e il progresso tecnico-industriale portarono a una prosperità senza precedenti, di cui beneficiò la maggior parte della popolazione. Anche se le abitudini di consumo tesero a uniformarsi e sempre più famiglie poterono permettersi un'auto, una lavatrice o un televisore, le disuguaglianze sociali rimasero significative, ad esempio per quanto riguardava l'accesso agli studi universitari o la distribuzione della ricchezza. Il reclutamento di lavoratori immigrati dall'Europa meridionale contribuì alla formazione di una fascia sociale meno abbiente rispetto alla popolazione locale, suscitando spinte identitarie e risentimenti xenofobi. La pressione sociale al conformismo rimase elevata nel dopoguerra. L'individualismo consumista divenne un comportamento diffuso, suscitando però anche reazioni di rifiuto. Le concezioni educative autoritarie e la rigida morale sessuale furono messe in discussione soltanto negli anni Sessanta. L'aumento del lavoro retribuito delle donne, l'innalzamento del tasso di divorzio e l'imporsi di nuovi stili di vita e di nuove forme di coabitazione (concubinaggio, condivisione di un alloggio) contribuirono a relativizzare il modello di famiglia tradizionale. Nei contesti urbani si svilupparono sottoculture alternative. Sul piano politico il cambiamento si manifestò nell'apparizione di movimenti sociali che rimettevano in discussione l'immagine della Svizzera veicolata dall'esposizione nazionale del 1939. La liberalizzazione sociale suscitò anche rea-

⁷⁶ Rietmann 2013.

zioni di difesa. I giovani ribelli e gli attivisti dei nuovi movimenti femminili, pacifisti e ambientalisti furono guardati con sospetto e presi di mira dai più zelanti apparati di protezione dello Stato. Gli obiettori di coscienza e i consumatori di droga furono repressi ancora più duramente.

La piena occupazione e lo sviluppo delle prestazioni di trasferimento dello Stato sociale (Assicurazione vecchiaia e superstiti nel 1948, Assicurazione invalidità nel 1960, Prestazioni complementari nel 1966) portarono a una significativa riduzione della povertà a partire dagli anni Cinquanta. Le prestazioni delle assicurazioni sociali andarono soprattutto a favore di orfani, anziani e invalidi, categorie che già prima erano considerate degne di sostegno. Nel contempo l'assistenza sociale costituì una rete di sicurezza per individui non toccati dalla crescita economica, vale a dire i beneficiari di prestazioni assistenziali che, pur non vivendo in ristrettezze economiche in senso stretto, erano stati classificati dai servizi sociali come «socialmente inetti» o affetti da «difficoltà di adattamento». Le difficoltà rilevate dai servizi sociali comprendevano problemi relazionali o il consumo di sostanze che creano dipendenza.⁷⁷ Si tende a dimenticare che in Svizzera il sostegno sociale scarseggiava non soltanto per i lavoratori immigrati, discriminati sul piano giuridico, ma anche per gli sconfitti della crescita economica. Di questa categoria facevano parte i figli nati fuori dal matrimonio o di genitori divorziati, le madri sole e gli uomini poco scolarizzati, con scarsa formazione professionale o senza fissa dimora. La ricerca mostra che furono proprio questi gruppi a essere colpiti in maniera straordinaria da misure coercitive (cfr. cap. 3).

Dopo il 1945 lo sviluppo dello Stato di diritto in Svizzera ha subito una battuta d'arresto nel confronto internazionale, il che spiega il persistere di elementi fortemente discriminatori nel diritto elvetico. Fin dal XIX secolo, il Paese si era considerato un'oasi di democrazia e il custode del diritto umanitario internazionale. Alla fine della guerra la Svizzera faticò però moltissimo a stare al passo con lo sviluppo dinamico che sfociò nel consolidamento della tutela dei diritti umani universali. La convinzione di far eccezione e la paura di perdere la propria sovranità indussero la Svizzera a diffidare degli accordi multilaterali e a rinunciare a un'adesione all'ONU. Il Paese entrò a far parte del Consiglio d'Europa (1963) solo dopo lunghe esitazioni e principalmente per motivi di politica estera ed economica.⁷⁸ La

⁷⁷ Braun 2018, 337; Tabin et al. 2008, 124–125; Sutter 2007, 276.

⁷⁸ Fanzun 2005, 197–198.

rivendicazione orgogliosa della propria tradizione democratica ostacolò a lungo il potenziamento del sistema giudiziario. Una discussione sui diritti fondamentali fu avviata solo negli anni Sessanta, quando divennero palesi le discrepanze tra il diritto nazionale e gli standard giuridici definiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 1950. In questo periodo, il Tribunale federale corresse la giurisprudenza fino ad allora estremamente cauta, riconoscendo la protezione della libertà personale (1963) e il principio di proporzionalità (1968). L'estensione dell'elenco dei diritti fondamentali non scritti rese più difficile adottare misure che comportavano la privazione della libertà e fornì nuovi argomenti ai critici dell'internamento amministrativo.⁷⁹ La ratifica della CEDU nel 1974 estese ulteriormente la protezione dei diritti fondamentali e impose l'adeguamento di numerose leggi. La discussione sui diritti umani influenzò anche la trasformazione nei settori dell'assistenza e del lavoro sociale. L'attenzione si spostò sull'aiuto individuale e sulla cooperazione con i beneficiari. Il riconoscimento della dignità e dell'autonomia individuali come pure il diritto a un minimo esistenziale presero il posto della sorveglianza e dell'assoggettamento alla disciplina. All'atto pratico, tuttavia, questi nuovi approcci riuscirono a imporsi soltanto a partire dagli anni Settanta.⁸⁰

RIFORME CANTONALI: TUTELA GIURISDIZIONALE PERFEZIONATA

I cantoni reagirono in forme diverse al cambiamento sociale. Alcuni abrogarono le loro leggi sull'internamento subito dopo l'entrata in vigore del Codice penale svizzero (1942), totalmente (AG, ZG) o in parte (TG, BS, SG, UR).⁸¹ Vaud, San Gallo e Svitto abrogarono le loro leggi sull'internamento attorno al 1970. La loro decisione non fu però dettata unicamente dalle critiche mosse dall'opinione pubblica, ma anche da considerazioni pragmatiche, come ad esempio il calo di redditività di un singolo istituto.⁸² In tutti questi cantoni i collocamenti in ambito tutorio rimasero possibili. In altri cantoni, come ad esempio a Friburgo e a Zurigo, la vecchia legislazione restò in vigore praticamente immutata fino al 1981. Un ultimo gruppo di cantoni intraprese riforme a largo raggio. Ne facevano parte Soletta (1954), Berna (1965) e Lucerna (1954, 1966), dove il diritto in materia d'internamento fu oggetto di ampie controversie e l'influsso di nuovi

79 CPI, vol. 7, cap. 2.2 e 2.3.

80 CPI, vol. 7, cap. 3.4; Rietmann 2013, 258–259; Matter 2011, 327–330.

81 Zbinden 1942a, 30–32; Kälin 2015.

82 CPI, vol. 3, cap. 3.1; CPI, vol. 7, cap. 2.1.3.

gruppi di esperti (medici, giuristi, operatori sociali) fu molto importante. A Berna la discussione fu addirittura condotta appellandosi espressamente – anche se soprattutto a scopo di legittimazione – alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A Zurigo, invece, una riforma di ampia portata fallì a causa delle resistenze del governo.⁸³

Le linee d'intervento delle riforme comprendevano il miglioramento della posizione giuridica delle persone internate, l'introduzione della possibilità di impugnare le decisioni dinanzi a un'autorità (giudiziaria) superiore e la limitazione dei collocamenti in istituto all'*ultima ratio*, cui ricorrere solo dopo il fallimento di «misure di prova» meno drastiche. Particolarmente importante era la possibilità di impugnare le decisioni d'internamento davanti a un tribunale amministrativo (SO 1954, ZH 1960, BE 1965, LU 1971). I nuovi rimedi giuridici rientravano in una logica di rafforzamento generale della giurisdizione amministrativa; tale logica rifletteva la diffidenza nei confronti di un'amministrazione che continuava a estendere la propria sfera di competenza e sfuggiva a un controllo esterno. La creazione di tribunali amministrativi permise di far riesaminare le decisioni amministrative in sede ricorsuale da un'autorità indipendente. Risultò per contro molto più arduo modificare la definizione dei motivi d'internamento: infatti nei testi normativi riveduti figuravano ancora concetti indeterminati e stigmatizzanti come «oziosità», «immoralità» o «dissolutezza». Il campo di applicazione delle leggi rimase di conseguenza potenzialmente ampio.

Lucerna è uno dei cantoni che riuscì a riformare la propria legislazione. Nel 1954 il cantone si era dotato di una legge sulla lotta contro l'alcolismo che, grazie al suo assetto medico-sociale, fu presto considerata la più moderna legge svizzera sull'assistenza sociale. A metà degli anni Cinquanta alcuni parlamentari chiesero di modificare anche la cosiddetta legge Sedel del 1885 che consentiva d'internare «oziosi» e «dissoluti». Anche se la legge non veniva praticamente più applicata, il governo lucernese mantenne inizialmente l'approccio repressivo. Un disegno di legge del 1964 dava la priorità alla protezione della collettività da «pericoli» e «scandali pubblici». Solo in seguito alla pressione esercitata da alcuni esperti dell'assistenza sociale, l'attenzione si spostò sul sostegno individuale. La legge prevedeva un internamento da uno a tre anni, subordinato però al mancato successo di precedenti misure assistenziali, affiancate da istruzioni e

83 Braun 2018, 343; Rietmann 2013, 264–293; CPI, vol. 3, cap. 5.1; CPI, vol. 7, cap. 2.1.4.

ammonimenti. Introduceva inoltre la possibilità di un internamento con la condizionale, se le autorità si aspettavano che ciò avrebbe indotto il destinatario della misura ad abbandonare «il suo stile di vita dissoluto, ozioso o immorale». La legge riconosceva il diritto di essere sentiti, di esaminare gli atti e di ricorrere al Consiglio di Stato (o dal 1971 in poi, al tribunale amministrativo appena istituito). Delimitava, inoltre, il campo di applicazione rispetto al Codice civile, ormai l'unica base giuridica per l'internamento dei minori e delle persone sotto tutela.⁸⁴ La legge lucernese perseguiva in questo modo un doppio obiettivo, caratteristico di tutte le leggi sull'internamento rivedute. Da un lato, rendeva possibile, attraverso la presa in carico, un intervento più circostanziato a favore delle persone in situazione precaria. Dall'altro, migliorava la tutela giurisdizionale senza però rinunciare totalmente allo spauracchio del collocamento in istituto. L'obiettivo fu ampiamente raggiunto. Gli internamenti sulla base del diritto cantonale lucernese cessarono quasi del tutto dopo il 1966; le autorità sfruttarono invece la nuova possibilità di porre sotto sorveglianza le persone passibili di collocamento.⁸⁵

MEDICALIZZAZIONE: CURARE ANZICHÉ INTERNARE

Le leggi sulla cura degli alcolisti della prima metà del XX secolo erano già improntate a un approccio medico. I loro fautori erano critici nei confronti degli istituti di lavoro forzato e ne denunciavano la scarsa efficacia. In effetti, già all'epoca era risaputo che quasi mai venivano raggiunti gli obiettivi di rieducazione adottati a giustificazione degli internamenti amministrativi. A questo male si doveva porre rimedio con l'offerta di nuove terapie mediche.⁸⁶ Tuttavia, i primi tentativi di medicalizzare la pratica dell'internamento si scontrarono presto con limiti di ordine pratico e finanziario. La psichiatria, ad esempio, non fu in grado di proporre una distinzione netta tra «recuperabili», «guaribili» e «incorreggibili». Nel Canton Lucerna i comuni si rifiutavano di collocare gli alcolisti in istituti di cura dai costi troppo elevati.⁸⁷ Né a Friburgo né nel Canton Vaud fu inoltre possibile tenere veramente distinto il trattamento di disassuefazione dal lavoro forzato.⁸⁸

84 CPI, vol. 3, cap. 3.2; Badran 2017, 86–92; Marti 2015, 23–27.

85 Badran 2017, 91.

86 Christensen 2018, 41; Badran 2017, 35; Lippuner 2005, 272–283.

87 CPI, vol. 3, cap. 2.3.

88 CPI, vol. 3, cap. 1.1; CPI, vol. 7, cap. 3.2.

Con la crescita economica del secondo dopoguerra il sistema sanitario conobbe un notevole sviluppo. L'importanza degli approcci medici e socio-pedagogici aumentò anche nell'ambito delle misure coercitive a scopo assistenziale. Le autorità si rivolsero in misura crescente a centri di osservazione e consultori per adolescenti o a esperti psichiatrici. Gli approcci medici offrivano nuove opzioni anche nella lotta contro l'alcolismo. Farmaci come l'apomorfina o il disulfiram permisero di passare da un trattamento stazionario a un trattamento ambulatoriale.⁸⁹ Il progresso nei singoli cantoni dipendeva tuttavia in larga misura dal livello sanitario (istituti di cura, servizi ambulatoriali, densità dei medici) e dalle risorse disponibili. Vaud e Lucerna si convertirono rapidamente e in maniera sistematica al nuovo corso improntato alla medicalizzazione. Cantoni strutturalmente deboli come Friburgo e Svitto mantennero invece fino agli anni Sessanta e Settanta le loro pratiche d'internamento repressive ispirate alla tradizione della polizia dei poveri (cfr. cap. 4).

Il Canton Vaud sottopose a revisione la sua legislazione sull'alcol nel 1941, centralizzando l'assistenza sociale presso l'Ufficio cantonale di vigilanza antialcolica (OCSA). L'OCSA si situava a metà strada tra un'autorità sanitaria e un'autorità di polizia. Seguiva un approccio medico, ma poteva anche infliggere sanzioni. La revisione introdusse un trattamento differenziato, in termini di severità, nei confronti degli alcolisti, a seconda che fossero considerati «curabili» o «incurabili». A questo scopo l'OCSA poté contare sulla consulenza dell'ospedale psichiatrico universitario. Obblighi di recarsi regolarmente dal medico, promesse di astinenza e ammonimenti costituivano una serie progressiva di misure che precedevano il collocamento in istituto. In seguito alle revisioni del 1941 e 1949, la prassi dell'internamento si spostò nell'ambito della medicina sociale. Le autorità smisero in pratica di applicare la legge per la lotta contro la prostituzione e il lenocinio, promulgata durante la guerra. Per contro si avvalsero ampiamente della possibilità di sottoporre gli alcolisti a sorveglianza ambulatoriale. Nel 1968, più di 3500 cittadini vodesi erano posti sotto la sorveglianza dell'OCSA. Benché si basasse sempre più sulla cooperazione con gli interessati, il sistema non era scevro di elementi coercitivi. Le segnalazioni anonime, le promesse di astinenza ottenute con la coercizione e il timore di perdere la reputazione in seguito alla sorveglianza statale continuarono ad avere un effetto disciplinante. I collocamenti in istituto

89 CPI, vol. 4, cap. 2.1, 165–167.

restavano inoltre possibili in caso di recidiva. A metà degli anni Sessanta le autorità facevano ancora internare – seppur con tendenza al ribasso – un settantina di uomini l'anno sulla base della legge del 1949 (tuttavia quasi più nessuna donna).⁹⁰

Il Canton Lucerna conobbe un'evoluzione analoga con la legge del 1954 sull'assistenza agli alcolisti. Anche in questo caso si trattava di ampliare l'offerta di trattamenti ambulatoriali basati sulla cooperazione. A questo scopo il Cantone poté fare ricorso a dispensari dell'assistenza sociale, a un reparto speciale dell'ospedale cantonale e a esperti psichiatrici. Gli internamenti e i collocamenti in istituto rimasero un'opzione riservata ai casi di recidiva. Erano destinati ad alcolisti refrattari alla terapia o «pericolosi» per la collettività, quando le precedenti misure di presa in carico e di trattamento si fossero dimostrate infruttuose.

Il dibattito sull'assistenza agli alcolisti a Lucerna mostra come nel dopoguerra era mutato il giudizio in merito al consumo di alcol. Da un lato, assunsero grande importanza le «tipologie di bevitori» in termini medico-psichiatrici e i profili di rischio differenziati. Dall'altro, l'attenzione continuò a incentrarsi sulle abitudini dei ceti bassi. Il nuovo alcolismo del benessere fu oggetto di discussione soprattutto se riguardava gruppi atipici come le donne (soprattutto sposate) e i giovani «bevitori del fine settimana» o quando si trattava di casi di alcol al volante. La discussione illustra l'ambivalenza della medicalizzazione, che implicava il coinvolgimento di medici e operatori sociali. All'abbassamento della soglia di accesso alle offerte terapeutiche, corrisposero da un altro lato l'identificazione di nuovi gruppi a rischio e il perfezionamento del controllo sociale. All'interno di questo dispositivo, la spinta all'esclusione si focalizzò in modo più mirato che in precedenza sulle persone sfuggite alle maglie dello Stato sociale. Questo gruppo di persone continuava a rischiare il collocamento in un istituto chiuso.⁹¹

L'approccio medico-sociale non offriva solo nuove alternative, ma – analogamente al miglioramento della tutela giurisdizionale – conferiva alle privazioni della libertà una nuova legittimità. Permetteva di giustificare gli interventi adducendo una logica terapeutica e l'interesse, dal punto di vista medico, delle stesse persone coinvolte. Questa ambivalenza emerge chiaramente nel caso della soppressione dell'internamento am-

90 CPI, vol. 7, cap. 3.2; Collaud et al. 2015.

91 CPI, vol. 3, cap. 2.3.

ministrativo nel Canton Vaud all'inizio degli anni Settanta. Lo strumento giuridico, per quanto concerneva l'internamento di prostitute e di «asociali», era diventato discutibile e obsoleto agli occhi della maggioranza parlamentare. Non furono invece sollevate riserve sul rispetto dello Stato di diritto per quanto riguardava l'ospedalizzazione di alcolisti e di persone con difficoltà psichiche. Tale misura continuò a essere considerata necessaria sia nell'interesse delle persone colpite e delle loro famiglie, sia ai fini della protezione della società.⁹² Anche la privazione della libertà a scopo d'assistenza, che nel 1981 subentrò all'internamento, rimase improntata a questa logica medica.

DALL'INTERNAMENTO AMMINISTRATIVO ALLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ A SCOPO D'ASSISTENZA

La differente disponibilità a introdurre riforme e a innovare comportò una crescente disparità tra le diverse pratiche di internamento cantonali a partire dagli anni Sessanta. Furono necessarie ripetute pressioni internazionali perché la discussione si spostasse dal livello cantonale a quello federale e divenissero possibili riforme fondamentali. Già al momento di aderire al Consiglio d'Europa nel 1963, alle autorità federali fu chiaro che il «collocamento coatto di persone mentalmente disturbate e in stato di abbandono» praticato in Svizzera non era compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).⁹³ La CEDU del 1950 fu la principale conquista del Consiglio d'Europa. Conteneva un elenco di diritti fondamentali e con la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo prevedeva un meccanismo d'applicazione efficace. Particolarmente rilevante era l'articolo 5 della Convenzione, che garantiva il diritto alla libertà e alla sicurezza e disciplinava le condizioni per la privazione della libertà personale. L'articolo prevedeva, in particolare, il diritto a una procedura giudiziaria. Per essere credibile come membro del Consiglio d'Europa, la Svizzera doveva trovare il modo di ratificare la CEDU. Nel 1968 il Consiglio federale annunciò l'intenzione di aderire alla Convenzione. Formulò tuttavia numerose riserve. Oltre alle leggi cantonali sull'internamento, le riserve del Consiglio federale riguardavano l'assenza del suffragio femminile e gli articoli «confessionali». Non è un caso che tali tradizioni storiche particolari abbiano gravato sulle relazioni della Svizzera con le organizzazioni internazionali.

⁹² CPI, vol. 3, cap. 3.1.

⁹³ Si veda su quanto segue: CPI, vol. 3, cap. 5.1; Fanzun 2005, 194–256 (traduzione dal tedesco).

Le riserve formulate dalla Confederazione miravano a preservare la sovranità dei cantoni, impedendo così che le autorità cantonali riceversero, come ebbe modo di dire il consigliere nazionale socialdemocratico del Canton Berna Emil Schaffer, una «spinta energica» a modernizzare la loro legislazione sull'internamento.⁹⁴ La passività della Confederazione mostra però anche che il diritto in materia d'internamento, in quanto parte del diritto amministrativo cantonale, costituì un filone tutto sommato minore delle discussioni relative alla CEDU. Al centro del dibattito nazionale vi fu il suffragio femminile, respinto alle urne nel 1959. Le associazioni femminili si mobilitarono contro le riserve del Consiglio federale, utilizzando la CEDU come strumento di pressione perché si andasse nuovamente al voto. Gli internati amministrativi non avevano invece una lobby che fosse in grado di rimettere in discussione la tattica dilatoria adottata dal Consiglio federale.

La discussione ricevette nuovo impulso da un intervento dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), della quale finora la ricerca non si è quasi mai interessata.⁹⁵ Nel 1940 la Svizzera firmò la Convenzione OIL n. 29 concernente il lavoro forzato o obbligatorio. L'accordo, originariamente pensato in funzione delle colonie europee, proibiva il lavoro forzato in assenza di una decisione giudiziaria o di una situazione di emergenza. A partire dagli anni Quaranta, l'OIL pretese dalla Svizzera regolari dichiarazioni sulle legislazioni cantonali in materia di internamento. Nell'ambito della discussione sulla CEDU, l'organizzazione inasprì il tono, fino a chiedere l'abolizione delle leggi cantonali nel 1970. La richiesta colse la Svizzera letteralmente in fallo. Il concetto stesso di «lavoro forzato» era incompatibile con l'immagine che la Confederazione aveva di se stessa. All'improvviso la Svizzera si vide parificata agli Stati del blocco orientale e ai Paesi africani sui quali all'epoca s'incentrava l'attenzione dell'OIL.⁹⁶

Prevalsero dapprima i riflessi di difesa. In una presa di posizione il Consiglio federale sostenne che lo scopo dell'accordo del 1930 era semplicemente «combattere il lavoro forzato nella forma che assumeva all'epoca

94 Verbale dell'Assemblea federale, sessione invernale 1969, Consiglio nazionale, 89, Archivio federale svizzero, BAR#E1301#1960/51#494*.

95 Dissler 2017.

96 Daughton 2013. Secondo Maul 2007, 362–375, le indagini dell'OIL negli anni Sessanta si diressero soprattutto contro i servizi di lavoro minorile diffusi in molti Stati africani dopo l'indipendenza. Inoltre l'OIL, dominata dagli Stati Uniti, prese di mira anche il blocco orientale.

nelle regioni coloniali». Allo stesso tempo, ripeteva la giustificazione divenuta ormai canonica secondo cui il lavoro in istituto costituiva «un lavoro a scopo terapeutico o educativo, disposto esclusivamente nell'interesse dell'internato e senza il quale l'internamento non potrebbe raggiungere il suo scopo ossia il reinserimento nella società». ⁹⁷ Soprattutto i media dell'area di centrosinistra fecero propri i rimproveri dell'OIL, con il rischio di un imbarazzante danno d'immagine nell'opinione pubblica. Scoppiò inoltre un aspro conflitto con i cantoni, ai quali la Confederazione voleva di nuovo passare la palla. Sia il Canton Berna che la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia si opposero al tentativo di riversare la critica internazionale sulla sola legislazione cantonale. Sostennero che le più recenti leggi sull'internamento prevedevano sufficienti garanzie procedurali. Per la prima volta criticarono invece apertamente le disposizioni sull'internamento del Codice civile, che non offrivano alcuna certezza giuridica alle persone internate.

Ancor più del dibattito sulla CEDU, che la Svizzera ratificò nel 1974, la principale conseguenza dell'intervento dell'OIL fu di mettere all'ordine del giorno della politica federale la discussione sulle leggi in materia di internamento, che da tempo covava sotto la cenere. Nel 1971 il Consiglio federale conferì il mandato di risolvere il problema nel quadro della revisione in corso del diritto di famiglia. Dopo diversi dibattiti in Parlamento, si cristallizzò infine una soluzione che comprendeva anche l'internamento di persone maggiorenni, fino ad allora ignorato nel diritto federale, e che potenziava le garanzie procedurali. Non vi fu tuttavia alcuna discussione di principio sulla legittimità di misure comportanti la privazione della libertà personale. Dopo l'intervento delle associazioni di categoria degli psichiatri, fu al contrario elaborato un disegno di legge imperniato sul ricovero psichiatrico che permetteva ai cantoni di trasferire anche ai medici la competenza per il collocamento in istituto. La privazione della libertà al di fuori del diritto penale si trasformò in questo modo da misura tutoria di polizia in misura tutoria di psichiatria. ⁹⁸

La privazione della libertà a scopo d'assistenza, adottata dal Parlamento nel 1978 ed entrata in vigore nel 1981, limitò i motivi d'internamento sulla scorta della CEDU all'«infermità mentale», alla «debolezza mentale»,

97 Rapporto all'OIL, 16. 11. 1971, Archivio federale svizzero, BAR#E7001C#1982/11#37*; Consiglio federale svizzero 1977, 56–58 (traduzione dal tedesco).

98 Consiglio federale svizzero 1977, 31; CPI, vol. 3, cap. 5.1; Ferreira, Mangué, Maulini 2017.

all'«alcolismo», ad «altre tossicomanie» e a un «grave stato di abbandono».⁹⁹ L'internamento in istituto era consentito quando a una persona non poteva essere garantita altrimenti «l'assistenza personale necessaria». Oltre alla protezione dell'internato, si doveva però tenere conto anche dell'«aggravio» che una persona causava a chi le stava vicino. La legge prevedeva inoltre standard minimi, come il diritto a essere sentiti e la possibilità di ricorrere in giudizio. La normativa si applicava sia ai minori che ai maggiorenni e agli interdetti. Competenti erano in linea di principio le autorità tutorie. Infine, la legge garantiva alle persone internate il diritto a un risarcimento nel caso la privazione della libertà risultasse essere illecita.¹⁰⁰

Benché il nuovo disciplinamento rappresentasse una cesura dal punto di vista formale, sono innegabili alcuni elementi di continuità con le precedenti leggi sull'internamento. La privazione della libertà a scopo d'assistenza s'iscriveva nel trend di potenziamento della tutela giurisdizionale. Tuttavia, gli standard procedurali non andarono praticamente oltre il minimo previsto della CEDU; proposte più ambiziose, come il diritto a un «curatore» durante l'internamento, furono bocciate nel corso del processo legislativo. Anche per quanto riguarda i motivi d'internamento, la reimpostazione non risultò particolarmente incisiva. Certo, durante i lavori preparatori il Consiglio federale lasciò cadere l'«oziosità» come motivo d'internamento. La legge, tuttavia, prevedeva ancora la possibilità di privare una persona della libertà a seguito di una «grave trascuratezza». Questo nonostante le aspre critiche contro l'arbitrarietà del termine espresse nel corso della procedura di consultazione. Il concetto di «grave trascuratezza» costituiva un'interpretazione specifica, da parte della Svizzera, del motivo di arresto per «vagabondaggio», contemplato all'articolo 5 della CEDU (benché il vagabondaggio non costituisse reato). In base al messaggio del Consiglio federale, per «grave trascuratezza» si poteva intendere anche la violazione degli obblighi familiari o l'indigenza a causa del persistente rifiuto di lavorare, tutte «fattispecie» chiaramente in linea con la tradizione della polizia dei poveri.¹⁰¹ La revisione lasciò inoltre intatta la terminologia stigmatizzante del diritto tutorio, che è stata adeguata soltanto nel diritto a tutela degli adulti, introdotto nel 2013. Il segno più evidente di

99 L'articolo 5 CEDU prevede i seguenti motivi di privazione della libertà personale: educazione dei minori, prevenzione della propagazione di malattie contagiose, malattie psichiche, dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti, vagabondaggio.

100 Codice civile svizzero (privazione della libertà a scopo d'assistenza). Modifica del 6. 10. 1978 (RU 1980 31).

101 Consiglio federale svizzero 1977, 25.

continuità è il fatto che, a prescindere da alcuni principi, la Confederazione ha continuato ad affidare il disciplinamento della procedura ai cantoni. E quindi le procedure cantonali prevedevano, ad esempio, l'attribuzione ai medici di famiglia della facoltà di ordinare i collocamenti o specificavano l'istituto da privilegiare. Alcuni cantoni non hanno adeguato le loro basi legali prima degli anni Novanta. Date le circostanze, è impossibile parlare di una prassi uniforme.

2.6 CONCLUSIONE INTERMEDIA: LEGGI SPECIALI PER COLMARE LE LACUNE

Gli internamenti amministrativi permettevano di rinchiudere in istituto gli individui a causa del loro stile di vita. La responsabilità era lasciata ad autorità amministrative, non soggette ad alcun controllo (o a un controllo limitato) da parte dei tribunali. Nate a metà del XIX secolo al crocevia tra leggi sull'indigenza e diritto penale, queste misure coercitive hanno consentito ingerenze nei diritti fondamentali che andavano ben oltre il perseguimento di reati tradizionalmente associati all'indigenza, come l'accattonaggio o l'abuso dell'assistenza. All'inizio del XX secolo queste misure si sono trasformate in versatili strumenti di controllo sociale. Fino all'introduzione della privazione della libertà a scopo d'assistenza nel 1981, la normativa sugli internamenti aveva assunto la forma di un intreccio difficilmente districabile di legislazioni cantonali e diritto tutorio del Codice civile. Le ingerenze nella libertà personale venivano giustificate con la necessità di proteggere l'ordine pubblico, di risparmiare sui costi e di trasformare le persone internate in «individui utili e laboriosi». L'applicazione era intesa in maniera estremamente ampia: inizialmente mirate a disciplinare le persone che dipendevano dall'assistenza sociale, le misure coercitive sono state vieppiù estese ad alcolisti, prostitute, pregiudicati, protettori o adolescenti e giovani adulti «abbandonati». La legislazione in materia d'internamento è poco adatta a risolvere problemi sociali, ma riflette al contrario la problematica tendenza delle società moderne ad allontanare persone emarginate o disadattate quando altri sistemi d'incentivazione, di sostegno o di controllo non funzionano. Ha segnato il punto in cui il fallimento dell'integrazione sociale si è trasformata in violenza istituzionalizzata nei confronti dell'individuo. Forte del suo mandato di polizia morale, il diritto in materia d'internamento costituiva una sorta di diritto penale parallelo,

ma senza offrire una tutela giurisdizionale paragonabile. Consentiva ingerenze nella libertà personale inconcepibili nel quadro giuridico ordinario. Diretto contro gruppi sociali emarginati, limitava la tutela giurisdizionale e la certezza del diritto. Norme di legge imprecise hanno favorito l'instaurarsi di una prassi soggetta a violazioni arbitrarie dei diritti e dell'integrità personale. Sebbene legittimata da processi democratici, la legislazione infrangeva precetti elementari di equità e di uguaglianza giuridica già riconosciuti all'epoca.

Benché la problematica legata allo Stato di diritto fosse nota, la legislazione in materia d'internamento ha potuto contare su ampi consensi fino agli anni Settanta del secolo scorso; il principio stesso dell'internamento non è mai stato messo in discussione. Questa situazione è riconducibile a diversi fattori. In primo luogo, la legislazione e la prassi si sono dimostrate tanto flessibili da poter essere adeguate costantemente a nuovi rischi e bisogni di ordine. Una volta introdotto questo strumento, la politica e le autorità non erano più disposte a farne a meno. Nel dopoguerra gli internamenti amministrativi hanno perso importanza come mezzo per disciplinare i beneficiari dell'assistenza sociale. In compenso le autorità hanno utilizzato i collocamenti coatti per procedere contro la prostituzione di strada e contro nuovi gruppi considerati problematici, come adolescenti «insubordinati», allievi in istituto, alcolisti e tossicodipendenti. Solo la liberalizzazione sociale e l'estensione dei diritti fondamentali a partire dagli anni Sessanta hanno permesso di scardinare la rigida gabbia morale che legittimava la pratica dell'internamento.

In secondo luogo, lo sviluppo delle strutture e dei servizi assistenziali non rese obsoleti i collocamenti in istituto agli occhi delle autorità competenti. Gli internamenti rimasero al contrario la misura di *ultima ratio* per le persone sfuggite alle maglie dell'assistenza sociale o in mancanza di alternative istituzionali. Il numero d'internamenti in calo, l'importanza crescente degli approcci socio-sanitari e il potenziamento della tutela giurisdizionale contribuirono a far accettare socialmente fino agli anni Settanta gli interventi rimanenti, anche se non particolarmente apprezzati. La privazione della libertà a scopo d'assistenza, che nel 1981 è subentrata all'internamento amministrativo, ha seguito questa falsariga, anche se con qualche priorità diversa, ad esempio per quanto riguarda la tutela giurisdizionale. L'idea che il 1981 abbia segnato una svolta va dunque relativizzata.

In terzo luogo, il diritto in materia d'internamento è sempre stato controverso. La critica nell'opinione pubblica è però sempre restata fram-

mentaria, trovando solo scarsa risonanza. Una concezione della conformità sociale e della partecipazione civica strettamente legata alle differenze di genere e di classe, la fedeltà alle tradizioni giuridiche nazionali e riflessi difensivi nei confronti di nuovi standard giuridici hanno impedito una discussione di principio fino agli anni Sessanta. Da questo punto di vista la Svizzera si distinse nettamente da altri Paesi dell'Europa occidentale che dopo il 1945 adeguarono la loro legislazione ai nuovi standard. Anche dopo il 1970, gli internamenti amministrativi non sono mai stati al centro dei dibattiti condotti in vista di aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o di riformare il sistema penale e degli istituti. A differenza delle donne svizzere, che rivendicarono il diritto di voto e di elezione, le persone internate per via amministrativa, un gruppo relativamente esiguo di persone, non potevano contare su una lobby che li rappresentasse. A ciò si aggiunse, in quarto luogo, la circostanza che la Confederazione si inserì nel dibattito solo su pressione dell'Organizzazione internazionale del lavoro. La revisione del diritto di famiglia indicò poi la strada da seguire per una reimpostazione conforme alla CEDU. L'abolizione del diritto in materia d'internamento non fu tanto dettata dalla convinzione che si trattava di una normativa intrinsecamente ingiusta, ma obbedì principalmente a una logica di politica estera e alla volontà di salvaguardare l'immagine della Confederazione.

FONTE 1

PRESERVARE L'ORDINE SOCIALE

Con decisione del 23 dicembre 1949 l'autorità tutoria del distretto dei Cinque Villaggi (GR) ordinò d'internare il ventiseienne H. C. negli istituti di Bellechasse (FR). La durata dell'internamento non è riportata nel documento, ma fu stabilita in un secondo tempo, il che non era insolito. La decisione emanata, che evidenzia il potere delle autorità tutorie nel disporre l'internamento, aveva anche lo scopo d'informare gli attori coinvolti, tra i quali – oltre al diretto interessato – la direzione dell'istituto, la polizia locale, il municipio, il curatore e un'altra autorità aggiunta a mano (con grafia illeggibile) in un secondo tempo.

A motivazione dell'internamento l'autorità adduceva la «vita dissoluta» e la «pericolosità pubblica» di H. C. Ecco perché riteneva impellente «l'immediato internamento in una casa di educazione al lavoro, come ad esempio Bellechasse, per salvaguardare la sicurezza pubblica». Tale parere era condiviso anche dall'ex tutore e attuale curatore di H. C. Dal documento non si evince quali fossero nello specifico i rimproveri mossi al giovane e cosa le autorità grigionesi intendessero per «vita dissoluta» e «pericolosità pubblica». Un elemento centrale era l'accusa di aver «disatteso [e] sabotato» gli ordini dell'autorità e del curatore, nonché di non aver «mantenuto tutte le sue promesse di una condotta irrepreensibile».

Le accuse nei confronti di H. C. furono discusse il 13 gennaio 1950 in occasione di una seduta dell'autorità tutoria. Il verbale rivela perché lo stile di vita di H. C. infastidiva le autorità e le convinceva di dover proteggere la collettività. Pare infatti che il giovane sotto curatela si fosse sottratto al controllo varie volte. «C. si sottraeva completamente all'assistenza curatoriale disposta, viveva e agiva da uomo del tutto libero», recita il verbale, illustrando come H. C. avesse, dopo appena cinque settimane, posto fine al suo rapporto di lavoro con un orticoltore senza prima consultare il suo curatore. L'esempio è tipico. Spesso le autorità interpretavano il fatto di licenziarsi senza aver chiesto il permesso come indizio di una vita «oziosa» o «dissoluta». Inoltre, era rimproverato a H. C. di aver fatto la corte ad alcune donne del villaggio, mentendo sulle proprie attività professionali. Avrebbe ad esempio raccontato di essere un facoltoso commerciante di Arosa, un direttore alberghiero o il proprietario di un salone di parrucchiere. Secondo le autorità avrebbe quindi finto una posizione sociale che non gli

Vormundschaftsbehörde
V Dürfer Untervaz.

erledigt am 28.12.49.

V e r f ü g u n g .

Im Sinne vorsorglicher, dringlicher Massnahmen wird verfügt:

██████████, geb. ██████████, Sohn des ██████████ und
der ██████████, geb. ██████████, von Untervaz.

in die Arbeiterziehungsanstalt Bellechasse/Pbg. einzuweisen.
██████████ ist am 23. Dezember 1949 durch den Pres. der V. Behörde V Dürfer einvernommen worden. ██████████ hat, nachdem er sich wieder in die Freiheit begeben konnte, alle seine Versprechungen zu einer guten Lebensführung nicht gehalten, - alle Anordnungen der V. Behörde und des Beistandes, welche nach ██████████ Begehren und Wünschen auf Zusehen hin errichtet worden sind, missachtet, sabotiert, - sich ganz und gar einem liederlichen Lebenswandel hingeeben. Wegen seiner Gemeingefährlichkeit sind vorsorgliche und sichernde Massnahmen dringend. In der Sitzung vom 15. Dezember 1949 konnte die V. Behörde V Dürfer über ██████████ Leben und Treiben ausführlich Kenntnis nehmen, wobei befunden wurde, dass sich eine sofortige Einweisung in eine Arbeiterziehungsanstalt, - wie beispielsweise Bellechasse, zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit geradezu aufdränge. Ueber diese Einweisungsverfügung wird die V. Behörde nochmals befinden, ganz besonders aber auch über die Dauer der Versorgung, wovon ██████████ und Anstalt Bellechasse mittelst Auszügen aus dem Protokoll Kenntnis erhalten wird. Diese Einweisung wird auch vom früheren Vormund und anschliessend ernannten Beistand Herrn Lehrer ██████████ als sehr dringliche Massnahme beantragt. Bis weitere Beschlüsse von der V. Behörde V Dürfer eingehen, bleibt diese Verfügung in Kraft.

██████████ hat seine Schriften auf der Gemeindekanzlei Untervaz deponiert weshalb die Zuständigkeit gegeben ist.

Die Verfügung soll ██████████ zur Kenntnis gegeben werden, mit der Rechtsbelehrung, dass dagegen innert 30 Tagen nach Erhalt an den Kleinen Rat des Kantons Graubünden rekuriert werden kann.

Untervaz, den 23. Dezember 1949

VORMUNDSCHAFTSBEHÖRDE
V DÜRFER:

Hugloewig



Geht an: Herrn ██████████, 23
: Erziehungsanstalt Bellechasse/Pbg.
: Polizeiposten Trimmis
: Gemeindevorstand Untervaz
: Herrn Lehrer ██████████, Untervaz.

: Bezirksamt u. Kantonsrat, Herr von Hertenstein, Sion, 2

spettava – e non gli era riconosciuta – mettendo pertanto in subbuglio una comunità basata sui valori tradizionali del lavoro, della famiglia e della sessualità. Erano questi in fin dei conti i motivi per i quali H. C. era, agli occhi delle autorità, «pericoloso per la collettività». Il «pericolo» che costituiva non era una minaccia fisica in senso stretto (nella sua accezione odierna), ma piuttosto un affronto all'ordinamento sociale. L'internamento del giovane uomo non mirava tanto alla sua assistenza o alla sua protezione, quanto all'allontanamento di un personaggio scomodo dalla comunità e alla salvaguardia della pace sociale, oltre che alla creazione di un deterrente.

Fonti: Archives de l'État de Fribourg, Bellechasse A 121.
Per un approfondimento: CPI, vol. 3, cap. 3.

FONTE 2

UNA VITTORIA SULL'ARBITRARIETÀ AMMINISTRATIVA

Con decisione del 1° marzo 1947 il Tribunale federale accoglieva il ricorso dell'appena ventunenne L. Z. revocandone l'internamento nell'istituto di educazione al lavoro di Uitikon. Nella sua motivazione, la corte suprema svizzera criticava le autorità zurighesi per l'arbitrarietà con la quale avevano applicato la legge del 1925 sull'internamento. Non ravvisava infatti nel giovane nessuna delle condizioni previste dalla legge per poter disporre l'internamento, vale a dire la «propensione al crimine» la «dissolutezza» o l'«oziosità». Una sentenza del genere a favore di un-a ricorrente era una grossa eccezione poiché di norma le autorità di ricorso confermavano le decisioni delle autorità inferiori. La sentenza mostra che ciò nonostante era possibile difendersi in giudizio contro l'arbitrarietà delle autorità. A differenza di molti altri giovani, L. Z. poteva permettersi un avvocato che, con grande impegno, riuscì a rivolgersi all'ultima istanza.

Di certo giovava anche che L. Z. avesse concluso la scuola secondaria e quella alberghiera e che al momento dell'arresto stesse frequentando la scuola reclute. Inoltre presentò alla corte pagelle e certificati di lavoro con buoni giudizi, riuscendo quindi a confutare l'accusa di aver ripetutamente cambiato impiego per «mancanza di volontà». L. Z. illustrò come il cambio dei posti di lavoro fosse riconducibile a problemi di salute e alla situazione congiunturale. Fece inoltre valere che il tutore si era mostrato poco comprensivo e aveva ostacolato i suoi tentativi di trovare un lavoro. Questi argomenti dimostrano quanto fosse difficile far revocare un internamento. Per giovani come L. Z. era decisivo poter suscitare nella corte un'impressione favorevole della propria dedizione al lavoro e della propria biografia lavorativa.

La vittoria di L. Z. è degna di nota anche considerando il voluminoso incarto di cui disponevano le autorità zurighesi – e di cui fecero ampio uso per screditare L. Z. in tribunale. Nella sua memoria il Consiglio di Stato citò numerosi atti tesi a comprovare la «sconsideratezza» di L. Z. e gli sforzi vani del suo tutore. L'esempio illustra l'importanza degli atti come strumento di potere delle autorità nel motivare le decisioni d'internamento. Non era certo un caso che le autorità zurighesi negassero all'avvocato di consultare gli atti; a loro parere L. Z. aveva una conoscenza sufficiente delle accuse mossegli anche senza accesso agli atti. A favore di L. Z. giocò alla fine il

STAATSRECHTLICHE KAMMER.

Sitzung vom 13. März 1947.

Anwesend die Herren Bundesgerichtsvizepräsident Blocher, Präsident der staatsrechtlichen Kammer, Bundesrichter Steiner, Python, Petitmernet, Häberlin, Abrecht und Düby.

---oCo---

In Sachen

W. S. S. S. S., Arbeitserziehungsanstalt Uitikon a.A.,
vertreten durch Rechtsanwalt Leo Viktor Bühlmann, Felikanstr. 3,
Zürich 1, Beschwerdeführer,

gegen

Regierungsrat des Kantons Zürich,

betreffend Art. 4 EV und Art. 2 Ueb.Best.z.EV
(Zwangsversorgung),

---oCo---

hat sich ergeben:

A.- Der am 15. April 1926 geborene Beschwerdeführer verlor 1934 den Vater und 1942 die Mutter. Nach Besuch der Primar- und der Sekundarschule trat er Anfang 1942 in eine kaufmännische Lehre in ein Waschmaschinengeschäft. Im Februar des folgenden Jahres verliess er diese Stelle um 2 Kurse der Hotelfachschule in Luzern zu besuchen. Vom 21. Juni bis 10. August 1943 war er Kellner im Kurhaus Tarasp. Im September und Oktober 1943 unterzog er sich einer Operation und im November und Dezember nahm er in Luzern einen Kochkurs. Anfang 1944 musste er sich erneut operieren lassen. In der Folge bekleidete er nach 4 Wochen Landdienst verschiedene Stellen. So war er vom 22. April bis 30. Juni 1944 Kellner im Hotel Suisse & Majestic in Montreux, vom 15. Juli 1944 bis 30. Juni 1945 Sekretär-Volontär im Elite Hotel Storchen in Basel, vom 16. Juli 1945 bis 28. August 1945 Verkäufer-Volontär in einem Konfektionshaus in Basel und vom 25. September bis 28. September 1945 Restaurant-Kassier im Hotel Baur au Lac in Zürich. Für den wiederholten Wechsel des Arbeitsplatzes gab der Beschwerdeführer die verschiedensten Gründe an, wie homosexuelle Angriffe, gesundheitliche Störungen, fehlende Möglichkeit etwas zu lernen, zu kleiner Lohn usw.

B.- Am 26. Oktober 1945 beschloss der Bezirksrat Zürich den nach Art. 368 ZGB entmündigten Beschwerdeführer gemäss § 5-7 des zürcherischen Versorgungsgesetzes vom 24. Mai 1925 für die Dauer von 3 Jahren in eine Arbeitserziehungsanstalt einzuweisen. Als dieser an die Justizdirektion rekurrierte, holte der Bezirksrat ein psychiatrisches Gutachten des Adjunkten des Bezirksarztes ein. Dieser stellte in einem Bericht vom 6. März 1946 fest, dass der Beschwerdeführer keine Anzeichen einer Geisteskrankheit oder

Das Bundesgericht als Staatsgerichtshof kann nun allerdings nur eingreifen, wenn der Regierungsrat des Kantons Zürich § 5 des zürcherischen Versorgungsgesetzes will-

1200

- 15 -

kürlich anwendete. Das ist aber nach dem Gesagten offensichtlich der Fall. Die angefochtene Verfügung lässt sich nicht vertreten. Sie erscheint insbesondere auch unhaltbar, weil eine administrative Versorgung wie eine Freiheitsstrafe die höchsten Güter des Menschen trifft und daher nur beschlossen werden darf, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen eindeutig vorliegen. Der angefochtene Entscheid, der die Einweisung des Beschwerdeführers in eine Arbeitserziehungsanstalt verfügt, ist daher wegen Verletzung von Art. 4 BV aufzuheben.

Dennach erkennt das Bundesgericht:

- 1.- Die Beschwerde gegen die Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt wird gutgeheissen; auf die Beschwerde gegen die Beiratschaft wird nicht eingetreten.
- 2.- Kosten werden keine erhoben.
- 3.- Dieses Urteil ist dem Beschwerdeführer und dem Regierungsrat des Kantons Zürich schriftlich mitzuteilen.

---oCo---


Lausanne, den 13. März 1947.

Im Namen der staatsrechtlichen Kammer des
SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS,

Der Präsident:



Der Sekretär:



fatto che il Consiglio di Stato zurighese, pur riferendosi agli atti, omise di precisare i motivi per i quali chiedeva l'internamento.

La sentenza del 1° marzo 1947 è interessante anche per un altro motivo. Infatti il Tribunale federale dà ragione a L. Z. in un solo punto, ossia l'arbitrarietà della decisione del governo zurighese. Il ricorso è invece respinto in un altro punto: l'avvocato di L. Z. aveva infatti contestato le leggi cantonali sull'internamento amministrativo ritenendole contrarie al principio della prevalenza del diritto federale su quello cantonale. Sosteneva che l'internamento fosse disciplinato in maniera esaustiva nel Codice civile svizzero, che contemplava soltanto l'internamento di persone sotto tutela, mentre L. Z. al momento della sentenza non lo era più.

Il Tribunale federale finì però per confermare la competenza dei cantoni di prevedere, sulla base della sovranità cantonale in materia di polizia e in aggiunta al loro diritto penale e tutorio, misure privative della libertà in sede amministrativa «per preservare l'ordine e la sicurezza pubblici, in particolare per prevenire crimini». Ignorò invece altri punti delicati, il che non fu certo difficile dato che non erano stati sviluppati in modo esaustivo. Il Consiglio di Stato zurighese aveva ritenuto conforme alla Costituzione sia la privazione della libertà senza decisione giudiziaria sia la sistemazione comune di persone internate amministrativamente e persone internate penalmente. Il Tribunale federale elevò questa sentenza a decisione di principio, che quindi rimase fondamentale per la giurisprudenza fino alla soppressione dell'internamento amministrativo nel 1981.

La sentenza del Tribunale federale del 1° marzo 1947 appare ambigua: pur condannando l'arbitrarietà delle autorità e rilasciando L. Z., i giudici si astennero dal criticare i principi del diritto in materia d'internamento. Il loro atteggiamento riflette alla perfezione la posizione ufficiale assunta all'epoca dalla Svizzera. Sebbene fosse evidente che – come nel caso di L. Z. – le persone venivano rinchiuso per motivi arbitrari, le autorità e i giudici cercavano cavilli giuridici per tenere in piedi il sistema dell'internamento coercitivo. In quest'ottica, nel 1947 il Tribunale federale si lasciò sfuggire l'occasione per porre fine alla prassi dell'internamento amministrativo.

3 LE PERSONE OGGETTO D'INTERNAMENTO AMMINISTRATIVO: «INDIVIDUI SENZA DIFESA»

Certe persone fuori dalla norma, da quella che all'epoca il governo considerava la norma, [...]. In generale, si trattava di famiglie che non erano... per esempio, non erano formate da una coppia sposata con figli che viveva secondo le norme: lavorare, ecc.¹

Secondo le stime, in Svizzera, tra il 1930 e il 1981, dalle 20 000 alle 40 000 persone di età superiore ai 16 anni furono private della libertà sulla base di una decisione amministrativa, senza aver commesso alcun reato. Se si considera l'intero XX secolo, il numero degli internati, per la maggior parte persone appartenenti ai ceti sociali più poveri, sale almeno a 60 000. Poiché più della metà di loro è stata oggetto di più internamenti, si presume che nel secolo scorso il numero di decisioni d'internamento pronunciate ed eseguite in un istituto chiuso sia più elevato.²

Nel corso del secolo, le autorità non fecero ricorso alle leggi in materia d'internamento amministrativo sempre con la stessa frequenza né le applicarono sempre nei confronti delle stesse categorie di persone. Basandosi su tendenze statistiche generali, il presente capitolo descrive le oscillazioni del ricorso all'internamento amministrativo nel periodo analizzato e i diversi fattori di rischio per le persone internate. Vedremo che anche il genere svolge un ruolo importante ai fini delle decisioni d'internamento. Il capitolo si conclude approfondendo alcuni destini individuali, mediante quattro ritratti che rivelano la complessità umana che si cela dietro le tendenze generali messe in luce dalle statistiche. Il capitolo successivo proporrà un'analisi più dettagliata delle procedure legali e dei meccanismi locali e circostanziati che portavano le autorità a emanare una decisione d'internamento.

1 CPI, video-intervista con Marianne Steiner, 8. 6. 2017 (traduzione dal francese).

2 CPI, vol. 6, cap. 3.

3.1 IL RICORSO ALL'INTERNAMENTO AMMINISTRATIVO A SECONDA DEI PERIODI E DEI CANTONI

Come già rilevato da precedenti studi sul numero di internamenti amministrativi a livello cantonale,³ dalle stime della CPI (cfr. «Le difficoltà legate al censimento degli internati amministrativi», p. 96) emerge che le leggi in materia d'internamento amministrativo furono applicate molto più intensamente durante il periodo di crisi economica precedente la Seconda guerra mondiale. Per il periodo compreso tra il 1930 e il 1940, la CPI stima, sulla base di una media decennale, che gli internati ammontarono a circa 1550 l'anno, il che significa che quotidianamente, in Svizzera, dalle quattro alle cinque persone venivano private della libertà per ordine di un'autorità amministrativa, senza aver commesso alcun reato. Negli anni Quaranta, per i quali si stimano in media 1230 internati l'anno, il numero di internati diminuì drasticamente all'inizio del decennio. Negli anni Cinquanta si contavano circa 900 internati l'anno. Negli anni Sessanta e Settanta le cifre calarono ancora, facendo registrare rispettivamente circa 650 e 250 internati l'anno. Mentre nel 1936 il numero di internati rappresentava lo 0,15 per cento dell'intera popolazione, nel 1970 tale percentuale si attestava sullo 0,01 per cento.⁴


Se paragonato a quello di altre misure di privazione della libertà praticate in Svizzera nello stesso arco di tempo (ospedalizzazioni forzate o sanzioni penali), il numero degli internamenti amministrativi risulta relativamente limitato. Per il 1945, per esempio, a fronte di circa 1000 internamenti amministrativi, si registrano circa 30 000 ricoveri in psichiatria, la maggior parte dei quali probabilmente in seguito a una decisione giudiziaria o medica presa senza il consenso del paziente. Inoltre, nel 1946 furono pronunciate circa 6000 sanzioni penali senza sospensione della condizionale nei confronti di adulti. Tale divario aumenta ulteriormente riferendosi ai dati disponibili per il 1960, secondo i quali, a fronte di 650 internamenti amministrativi, vennero disposte 38 000 ospedalizzazioni e 7300 sanzioni penali.⁵

3 Braun 2018 (SO); Lavoyer 2018 (NE); Badran 2017 (LU); Rietmann 2017 (GR); Crettaz 2016 (VS); Collaud et al. 2015 (VD); Knecht 2015 (LU); Rietmann 2013; Badran 2012.

4 CPI, vol. 6, cap. 3.

5 Fonte per le ospedalizzazioni: Ufficio federale di statistica, *Hôpitaux et cliniques: établissements, lits, journées d'hospitalisation, patients, durée de séjour et taux d'occupation des lits 1909 et 1936-2003 (choix d'années)*, cfr. bibliografia; fonte per le sanzioni penali (misure penali e sanzioni a danno di minori escluse): Ufficio federale di statistica, *Statistique de la criminalité en Suisse*, 1950 (pp. 4 e segg., 28, 30), 1960 (pp. 6 e segg.). Occorre rilevare che un soggetto adulto poteva vedersi inflitte diverse sanzioni

Grafico 1: Proiezione su scala nazionale del numero di persone internate per via amministrativa alla fine dell'anno



Fonte: CPI, vol. 6, cap. 3, p. 88, grafico 26.

La percentuale di internati sul totale della popolazione e la persistenza del ricorso all'internamento amministrativo tendono ciò nonostante a evidenziare come il fenomeno dell'internamento amministrativo sia stato di portata considerevole. Tuttavia, non ha mai raggiunto la dimensione di altre

nel corso di uno stesso anno e che la durata delle sanzioni penali era variabile. Nel 1960, soltanto il 20 per cento delle sanzioni fu di durata superiore a sei mesi. Inoltre, anche nel numero di ricoveri in ospedale è inclusa una parte considerevole di ospedalizzazioni multiple disposte nei confronti dello stesso soggetto. Il numero di persone ospedalizzate nel corso di un anno è dunque minore rispetto al numero di ricoveri e le cifre di 30 000 ospedalizzazioni nel 1945 e 38 000 ospedalizzazioni nel 1960 devono di conseguenza essere trattate con cautela. Analizzando le procedure di ospedalizzazione in psichiatria nei Cantoni Ginevra e Vaud tra il 1900 e il 1970, Gasser e Heller sottolineano la difficoltà di comprendere il grado di sistematicità con cui le misure venivano disposte in modo coatto. Mentre la maggior parte delle ospedalizzazioni venne disposta da medici, con l'eccezione rappresentata dagli anni Venti e Trenta, dove la proporzione di ospedalizzazioni disposte senza consenso medico per mano di un'autorità giudiziaria è ritenuta maggiore, le richieste di ricoveri volontari furono pressoché nulle. A partire dagli anni Cinquanta, in concomitanza con una diminuzione della durata delle degenze, le richieste volontarie aumentarono poi vertiginosamente, ma il loro numero rimase comunque sempre inferiore a quello delle ospedalizzazioni coatte (Gasser, Heller 2003).

LE DIFFICOLTÀ LEGATE AL CENSIMENTO DEGLI INTERNATI AMMINISTRATIVI

Quanti internamenti furono disposti ed eseguiti in Svizzera? Quante furono le persone internate?

Domande di questo genere possono sembrare banali, ma sono imprescindibili per comprendere la portata degli internamenti amministrativi eseguiti in Svizzera e stimare il numero di persone interessate dalle norme speciali delle leggi cantonali in materia d'internamento amministrativo. La risposta a queste domande incontra tuttavia due ostacoli principali.

Il primo è rappresentato dalle fonti disponibili. Fino ad oggi non si è proceduto a nessun calcolo sistematico né ad alcuna registrazione degli internamenti su scala nazionale.¹ Un censimento completo non può quindi che partire da ricerche negli archivi dei 26 cantoni svizzeri. Inoltre, dal momento che alcune misure venivano disposte dai comuni o dalle autorità tutorie, è possibile che in alcuni cantoni le tracce degli internamenti siano reperibili soltanto negli archivi comunali o che la documentazione di riferimento non sia stata conservata.

Il secondo problema è costituito dalla complessità delle leggi in materia d'internamento amministrativo, poiché non esiste una definizione univoca di questa misura. A causa della pluralità di leggi cantonali che autorizzavano l'internamento amministrativo e della coesistenza di leggi federali e cantonali (cfr. cap. 2), ogni amministrazione cantonale, se non addirittura comunale, disponeva di una propria prassi in materia d'internamento e di modalità di registrazione. Inoltre, in ragione della sovrapposibilità tra disposizioni penali, civili e amministrative, il confine tra privazioni della libertà di competenza dell'una o dell'altra autorità era talvolta poco netto. Non esistendo criteri di censimento univoci nei diversi cantoni, per individuare e definire le privazioni della libertà ascrivibili al contesto degli internamenti amministrativi è pertanto necessaria un'analisi empirica delle leggi e della loro applicazione.

Per formulare le sue stime, la CPI ha dovuto operare diverse scelte.

Innanzitutto, ha dovuto definire le pratiche d'internamento di cui tenere conto. A tal fine, si è basata su una definizione giuridica secondo cui sono ritenuti internamenti amministrativi i casi di persone di età uguale o superiore ai 16 anni, internate in un istituto in base alla decisione di un'au-

1 Già Carl Albert Loosli criticava l'assenza di una raccolta di dati: Marti, Grunder 2018, 338.

torità amministrativa – ossia senza l'intervento di un tribunale penale – fondata su disposizioni del diritto cantonale o civile. Inoltre, per ovviare alla variabilità dei dati cantonali in materia, ha dovuto ricorrere a fonti di natura diversa (rapporti annuali degli istituti, rapporti di gestione dei cantoni) che le consentissero di stimare in modo approssimativo il numero di persone internate tra il 1930 e il 1981. Ciò non ha tuttavia permesso di formulare alcuna conclusione in merito al sesso e all'età degli internati e neppure di operare una categorizzazione che tenesse conto dei diversi motivi addotti per giustificare l'internamento.

Per le sue stime, la CPI si è inoltre avvalsa di una pluralità di dati e ipotesi.² In certi casi, i risultati differiscono in modo sensibile e rivelano incoerenze e distorsioni nelle fonti scelte. Il calcolo più affidabile si è rivelato essere quello realizzato a partire dai dati di riferimento di 20 istituti e le stime della CPI si basano quindi su questi dati. Tali stime tengono conto del fatto che una persona può esser stata internata più di una volta nel corso della vita e che gli istituti selezionati sono soltanto una parte di quelli esistenti.

Secondo la CPI, tra il 1930 e il 1981 in Svizzera sono state internate almeno tra 20 000 e 40 000 persone, uomini e donne. Considerando l'intero XX secolo, si arriva a una stima di circa 60 000 internati, il che corrisponde ai risultati attualmente disponibili. Si tratta di una stima piuttosto prudente, che tiene conto dei problemi metodologici legati alla raccolta dei dati e alla definizione delle pratiche d'internamento. Poiché la stima si riferisce al numero di persone internate e queste ultime potevano essere oggetto di più internamenti, il numero delle decisioni d'internamento è sensibilmente più elevato (fino a 200 000 tra il 1930 e il 1981).

2 Per una descrizione dettagliata dei dati e delle ipotesi d'analisi, cfr. CPI, vol. 6, cap. 3. Per ragioni di leggibilità, i dati riportati nel presente volume sono stati arrotondati.

modalità di privazione della libertà e non è mai stato un fenomeno di massa, in particolare nel secondo dopoguerra.

Mentre alla fine della Seconda guerra mondiale si registrò un ulteriore aumento del numero di internamenti amministrativi, è interessante osservare che la crisi economica degli anni Settanta non ebbe praticamente alcun impatto in tal senso, contrariamente a quella degli anni Trenta. Evidentemente, l'avvento di misure alternative permise alle autorità di sorvegliare in modo diverso i comportamenti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. cap. 2). Inoltre, rispetto agli anni Trenta, erano diminuite le disuguaglianze sociali e la povertà, e con esse le tensioni sociali; la crescita economica degli anni Cinquanta permise di integrare nel mercato del lavoro gran parte della manodopera disponibile, di aumentare i salari e di migliorare le condizioni di vita di gran parte della popolazione; tra il 1950 e il 1960, i salari reali, ossia la quota a disposizione per il consumo quotidiano, aumentarono del 20 per cento. A ridurre il rischio di povertà contribuì anche l'istituzione di diverse assicurazioni sociali (Assicurazione vecchiaia e superstiti nel 1948, Assicurazione invalidità nel 1960, Prestazioni complementari nel 1966, Assicurazione contro la disoccupazione nel 1977). Durante la crisi degli anni Settanta, in seguito al mancato rinnovo dei permessi di soggiorno della manodopera estera, fu inoltre possibile esportare la disoccupazione e limitare così gli effetti della crisi economica sul territorio svizzero.

Tuttavia, il fatto che le autorità abbiano comunque continuato a disporre un certo numero d'internamenti dimostra che lo sviluppo economico e sociale non riguardò indistintamente l'intera popolazione e non rese l'internamento amministrativo una pratica desueta. Del resto, l'aumento del numero d'internamenti osservato alla fine degli anni Sessanta in diversi cantoni suggerisce che in determinate circostanze questa misura rappresentava ancora una soluzione da prendere in considerazione. Legato a doppio filo alle problematiche locali e alle specificità regionali, il ricorso all'internamento amministrativo non fu sempre costante. Nel Canton Svitto, per esempio, tra l'inizio degli anni Cinquanta e la metà degli anni Sessanta il numero di internamenti variò ripetutamente, facendo comunque registrare, in generale, un progressivo calo, per poi tornare ad aumentare, a dispetto delle medie decennali su scala nazionale, nella seconda metà degli anni Sessanta in alcuni cantoni.⁶ Nei Cantoni di Friburgo

6 CPI, vol. 7, cap. 3.3.

e Vaud un simile aumento degli internamenti si osserva un po' prima negli anni Sessanta.⁷ Quanto alla città di Zurigo, anche qui il numero di internamenti diminuì, ma in modo più marcato e precoce rispetto a quanto avvenuto nei cantoni presi in esame.⁸

È interessante notare che a un aumento del numero di internamenti corrispondevano generalmente una diminuzione dell'età degli internati e un incremento della percentuale di giovani donne; tendenze, queste, che, benché per il momento studiate su scala ridotta, sembrano essere state piuttosto ricorrenti tra gli anni Sessanta e Settanta e che spiegherebbero il leggero aumento del numero di internati registrato negli anni Sessanta in diversi cantoni. A Hindelbank, per esempio, nel 1960 le giovani di età inferiore ai 25 anni rappresentavano una minoranza, mentre nel 1970 erano ormai la fascia d'età più rappresentata tra le internate.⁹ D'altronde, il numero di ragazze oggetto di una decisione d'internamento aumentò pure in diversi cantoni, in particolare in quelli di Berna¹⁰ e di Svitto.¹¹

3.2 FATTORI DI RISCHIO DELL'INTERNAMENTO AMMINISTRATIVO

Mentre il ricorso all'internamento amministrativo variò nel corso del tempo, nell'intero periodo esso riguardò tendenzialmente persone appartenenti ai ceti sociali più poveri.¹² La povertà costituiva pertanto un fattore di rischio importante per l'internamento.

Questo non significa, tuttavia, che tutte le persone che versavano in condizioni di povertà o che avrebbero potuto ricorrere all'assistenza sociale siano state internate. Da uno studio sui Grigioni, per esempio, emerge che nel corso degli anni Trenta furono circa 50 le persone internate ogni anno nell'istituto o nella colonia di lavoro di Realta, ossia lo 0,06 per cento circa della popolazione dell'epoca, a fronte di una percentuale pari allo 2,4 per cento di adulti beneficiari dell'assistenza sociale nel 1931.¹³ Fu pertanto

7 CPI, vol. 7, cap. 3.1 e 3.2.

8 CPI, vol. 7, cap. 3.4.

9 Stando alla rilevazione decennale. CPI, vol. 8, cap. 4.2.1.

10 Germann 2018.

11 CPI, vol. 7, cap. 3.3.

12 CPI, vol. 8, cap. 3 e 4.

13 Rietmann 2017, 14–15.

internata solo una piccola percentuale delle persone in condizioni economiche disagiate. Lo stesso dicasi per il periodo del secondo dopoguerra, in cui, analogamente, l'internamento non concerneva chiunque versasse in condizioni di povertà.

L'impressione, però, è che nel corso dell'intero periodo preso in esame alcune forme di povertà fossero più stigmatizzate, aumentando la probabilità di misure d'internamento. Chi ne era colpito? Dai racconti delle persone intervistate dalla CPI si evince che l'internamento era generalmente preceduto da un processo di esclusione sociale e di stigmatizzazione (cfr. cap. 4). D'altronde, lo studio dei casi cantonali permette di formulare ipotesi quanto alle condizioni sociali che rendevano le persone più esposte al rischio d'internamento. Le autorità si mostravano più severe verso le persone escluse dalle istituzioni volte a garantire la riproduzione e l'ordine sociale, ossia soprattutto la famiglia e il lavoro salariato.

IMPIEGHI PRECARI

Le professioni svolte dagli internati di cui si trova traccia nei registri degli istituti presi in esame dalla CPI¹⁴ o nei rapporti degli organi preposti a pronunciare le decisioni d'internamento suggeriscono che far parte di una categoria professionale caratterizzata da impieghi precari costituisca un fattore di rischio d'internamento. Si tratta, infatti, di mestieri poco remunerati, che richiedevano un basso livello di qualifica¹⁵ e, soprattutto, che prevedevano impieghi irregolari dai guadagni molto variabili e per i quali era spesso necessario spostarsi all'interno del paese;¹⁶ aspetto, quest'ultimo, che sembra aver costituito un fattore di rischio, in particolare per gli uomini.

Tra le professioni maschili, «braccianti», «manovali» e «operai non qualificati» sono quelle che ricorrono più spesso. Nel registro degli istituti di Bellechasse, nel Canton Friburgo, per esempio, tra il 1920 e il 1949 tre quarti degli uomini sono stati censiti come «braccianti», «manovali», «domestici», «venditori ambulanti» o «artigiani» (tabella 1).¹⁷ Soltanto nell'8 per cento dei casi gli internati sembrano aver avuto un impiego sta-

14 Cfr. CPI, vol. 8: penitenziari di Bellechasse e Hindelbank, casa di educazione di Uitikon, casa per intemperanti La Valletta.

15 CPI, vol. 8, cap. 4.2.2; CPI, vol. 4, cap. 2.2, 203–205; CPI, vol. 7, cap. 3.3.

16 CPI, vol. 8, cap. 4.2.2.

17 CPI, vol. 4, cap. 2.2, 203–205: registro delle ammissioni degli istituti di Bellechasse (età, sesso e professione).

Tabella 1: Professione degli uomini friburghesi internati a Bellechasse, 1920–1979

Professione	1920–1949	1950–1979
Bracciante	30%	17%
Manovale	25%	34%
Operaio qualificato	8%	12%
Artigiano	7%	6%
Assistito	6%	3%
Domestico	5%	1%
Agricoltore proprietario	5%	2%
Commerciante-impiegato	4%	4%
Venditore ambulante	4%	4%
Operaio	1%	6%
Senza	5%	11%
	n = 1451	n = 883

Fonte: Archivio di Stato del Cantone di Friburgo, Bellechasse EB DET REG1, registro delle ammissioni degli internati (friburghesi) alla Sapinière e alla Maison de travail, 1920–1983.

bile: «contadini», «operai qualificati» o «impiegati» (tabella 1). Negli altri casi, gli internati erano censiti come «assistiti» o «senza professione». Percentuali simili si ritrovano anche nel periodo compreso tra il 1950 e il 1979, durante il quale si registrò però un aumento del numero di «operai» e un calo di quello dei «braccianti». ¹⁸ Del resto, oltre a un'offerta di lavoro che variava molto a seconda delle fluttuazioni stagionali e delle oscillazioni della congiuntura economica, nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia gli impieghi erano limitati nel tempo, a volte a una sola giornata, e richiedevano una forte mobilità. Va notato che il registro in questione contiene soltanto le ammissioni di persone del Canton Friburgo; tuttavia, l'esame degli incarti conferma lo status sociale molto simile delle persone fatte internare a Bellechasse dalle autorità di altri cantoni e comuni.

Quanto ai lavori svolti dalle donne internate, si possono fare considerazioni analoghe, nonostante le maggiori difficoltà d'interpretazione dovute al fatto che, fino agli anni Sessanta, tali lavori non erano remunerati e le possibilità di formazione delle donne erano limitate. Per l'intero arco

¹⁸ CPI, vol. 8, cap. 4.

di tempo preso in esame, le internate erano registrate per lo più come «domestiche», «senza professione» o «casalinghe». ¹⁹ Più che l'instabilità degli impieghi e dei guadagni, in questi casi i registri dimostrano la precarietà dovuta a una forte dipendenza economica da terzi. L'essere domestica andava infatti di pari passo con orari di lavoro prolungati, ma anche con una sfera privata assai ridotta e spesso con l'isolamento sociale. Inoltre, l'occupazione come domestica implicava anche l'alloggio nella casa dove si lavorava e perdere il lavoro significava quindi perdere anche l'alloggio. Analogamente, anche le donne «casalinghe» o «senza professione» dipendevano spesso da terzi.

DISOCCUPAZIONE

Un secondo fattore di rischio d'internamento amministrativo sembra esser stata la mancanza di impiego, in particolare per gli uomini durante il periodo della crisi economica precedente la Seconda guerra mondiale, quando la disoccupazione costituiva motivo di preoccupazione per le autorità. ²⁰ Le élite del Paese, temendo l'avvento di una povertà di massa, mostravano una forte intolleranza nei confronti di stili di vita suscettibili di compromettere l'ordine costituito. ²¹

Un primo indizio di tale fattore di rischio è l'aumento parallelo del numero di internamenti e del tasso di disoccupazione durante gli anni Trenta. Contemporaneamente all'incremento del numero di beneficiari delle prestazioni contro la disoccupazione, il numero di internati negli istituti fece registrare, in soli cinque anni, un aumento superiore al 25 per cento su scala nazionale. ²² Quando la crisi occupazionale raggiunse i suoi massimi livelli nell'inverno del 1936, con il 7 per cento della popolazione iscritto nelle liste dei disoccupati, gli internamenti amministrativi raggiunsero a loro volta livelli record. ²³

¹⁹ CPI, vol. 7, cap. 3.3.

²⁰ Togni 2015.

²¹ Tanner 2007; Hauss, Ziegler 2007; Rietmann 2013, 131–132.

²² CPI, vol. 6, cap. 3.

²³ Occorre tuttavia essere prudenti nel considerare questo parallelismo, dal momento che le cifre relative alla disoccupazione non riflettono il numero reale di persone senza impiego in Svizzera. Prima della Seconda guerra mondiale e fino agli anni Settanta, l'Assicurazione contro la disoccupazione non era obbligatoria e soltanto una piccola parte dei lavoratori era assicurata presso una cassa pubblica o sindacale. Di conseguenza, le statistiche relative alla disoccupazione tenevano conto soltanto di una minima parte delle persone senza impiego. Ciò nonostante tali statistiche possono essere ritenute indicative della

Un altro indizio del fattore di rischio costituito negli anni Trenta dalla disoccupazione si trova nei verbali degli interrogatori ai quali venivano sottoposti gli uomini internati nell'istituto di Sedel (LU) in quel periodo. Costoro, accusati di essere degli scansafatiche, si difendevano lamentando le difficoltà incontrate nella ricerca di un impiego remunerato, il che lascia presumere che, prima di essere internati, gran parte di loro fosse appunto disoccupata.²⁴

CELIBATO/NUBILATO E DIVORZIO

Oltre alle difficoltà d'inserimento nel mondo del lavoro, il fatto che la maggioranza delle persone internate fosse celibe o nubile o fosse già stata sottoposta a una misura di collocamento durante l'infanzia suggerisce l'esistenza di altri fattori di rischio.

Dalle analisi dello stato civile degli internati risulta in modo concordante che, prima dell'internamento, la maggioranza di loro, per non dire la stragrande maggioranza, viveva da sola. È il caso nel Canton Svitto, dove, per tutto l'arco di tempo preso in esame, gli internati erano registrati per lo più come «celibi/nubili», «separati», «divorziati» o «vedovi».²⁵ Anche nell'istituto di Hindelbank, poco più di un quarto delle donne internate tra il 1924 e il 1980 erano spostate, circa i due terzi nubili o divorziate e il restante scarso 10 per cento vedove.²⁶ Se si confrontano queste cifre con la quota di donne nubili e il tasso di divorzi in tutta la Svizzera,²⁷ è evidente quanto queste categorie fossero sovrarappresentate negli istituti. La stessa considerazione può essere fatta per gli internati di sesso maschile. Tra gli uomini internati a Bellechasse tra il 1920 e il 1979, per esempio, più della metà erano celibi, un quinto divorziati o separati e soltanto un quarto sposati (tabella 2). Sulla base di questi dati appare quindi che, per l'intero arco di tempo preso in esame, il celibato e il nubilato, così come il divorzio, sono stati fattori di rischio d'internamento amministrativo sia per gli uomini sia per le donne, anche se solo nel caso di queste ultime lo stato civile era tematizzato nei rapporti relativi alle decisioni d'internamento (cfr. cap. 3.3).

carezza di impieghi sul mercato del lavoro e dell'aumento del numero di persone non occupate (cfr. Tabin, Togni 2013; Togni 2015; «Disoccupazione» 2016).

24 CPI, vol. 4, cap. 1.2.

25 CPI, vol. 7, cap. 3.3.

26 CPI, vol. 8, cap. 4, 189–190.

27 Perrenoud 2005; Reusser 2006.

Tabella 2: Stato civile degli uomini friburghesi internati a Bellechasse, 1920–1979

<i>Stato civile</i>	1920–1949	1950–1979
Celibe	56%	56%
Sposato	26%	20%
Vedovo	10%	5%
Divorziato	5%	11%
Senza indicazione	3%	8%
	n = 1451	n = 883

Fonte: Archivio di Stato del Cantone di Friburgo, Bellechasse EB DET REG1, registro delle ammissioni degli internati (friburghesi) alla Sapinière e alla Maison de travail, 1920–1983.

COLLOCAMENTO DURANTE L'INFANZIA

Molti elementi risultanti dalle ricerche condotte dalla CPI indicano che l'essere stati sottoposti a una misura di collocamento durante l'infanzia costituiva un fattore di rischio, in particolare nel secondo dopoguerra. Benché non esistano statistiche dettagliate per calcolare il numero di bambini collocati presso istituti o famiglie, secondo una stima basata sui diversi studi realizzati a tale proposito, nel corso del primo terzo del XX secolo la loro percentuale oscillava tra il quattro e il cinque per cento dell'intera popolazione svizzera di età inferiore ai 14 anni.²⁸ A Hindelbank addirittura il 29 per cento delle donne internate tra il 1930 e il 1980 erano cresciute lontano dalla famiglia di origine.²⁹ Percentuali che sembrano aumentare se si considerano le persone internate all'inizio dell'età adulta tra gli anni Cinquanta e Settanta. Quasi tutte le persone intervistate dalla CPI vennero sottoposte a un collocamento extrafamiliare o in istituto durante l'infanzia e tutte affermano di aver conosciuto l'isolamento sociale e di essersi trovate in un mondo in cui non c'era posto per loro.³⁰ In un Paese nel quale il modello di famiglia borghese rappresentava una delle principali forme di protezione degli individui, il rischio d'internamento non faceva quindi che rendere ancora più vulnerabili coloro che vivevano ai margini di questa realtà.

28 Lengwiler et al. 2013, 14.

29 CPI, vol. 8, cap. 4, 189–190.

30 CPI, vol. 5, cap. 2.

VIOLENZA DOMESTICA

I numerosi racconti di violenza domestica inducono a pensare che anche questo fenomeno potesse rappresentare un fattore di rischio d'internamento amministrativo. Tutte le persone intervistate raccontano di aver subito violenze, talvolta estreme, durante l'infanzia,³¹ e l'elevato numero di denunce da parte di congiunti (genitori, coniugi, ecc.) annotate negli incarti personali degli internati porta a credere che questi ultimi fossero coinvolti in conflitti domestici e che la famiglia non costituisse per loro un'istituzione protettiva.³²

EMARGINAZIONE SOCIALE

In un contesto come quello svizzero in cui i sistemi di protezione sociale collettiva si sono affermati relativamente tardi, la famiglia e la rete sociale hanno svolto un ruolo d'integrazione importante per buona parte del XX secolo. La perdita del lavoro salariato e della famiglia sono alla base di quella che i sociologi chiamano «disaffiliazione»,³³ ossia il progressivo distacco dalle istituzioni sociali che sono di fondamentale importanza per le modalità di riproduzione e di sviluppo della vita sociale. Durante l'arco di tempo preso in esame, per assicurarsi un reddito, e talvolta anche per accedere ai sistemi di protezione sociale collettiva, era necessario avere un impiego stabile; in alternativa, la protezione poteva essere garantita dalla famiglia o dalla rete sociale. L'esclusione da questi circuiti di protezione favoriva quindi l'emarginazione e aumentava il rischio di entrare in conflitto con le autorità e di essere oggetto di decisioni arbitrarie di queste ultime (cfr. cap. 4). Come affermava nel 1940 Paul Golay, uomo politico del Canton Vaud che si batteva contro gli internamenti amministrativi: «Le necessità della vita moderna hanno fatto nascere una moltitudine di organismi preposti alla difesa degli interessi della collettività, sindacati, associazioni. E questa è una cosa buona. Per contro, i diritti dell'individuo isolato diventano sempre più precari e aleatori. [...] Opporsi all'arbitrarietà diventa sempre più difficile; e a volte questa opposizione ha successo quando si tratta d'interessi fortemente organizzati, ma quando si tratta di una moltitudine di persone colpite nella loro semplice qualità umana, molto spesso non porta a nulla. [...] Di fronte alle strutture del potere rappresentate da

31 CPI, vol. 5, cap. 4.

32 CPI, vol. 4, cap. 1.1, 51-53.

33 Castel 1995.

aule e uffici, comitati e forze di polizia, prefetture e indagini, rapporti e inchieste, una parte consistente della popolazione si trova «senza difesa», senza protezione.»³⁴

L'assenza di una rete familiare e sociale diminuiva le possibilità di ricevere un sostegno durante un periodo di difficoltà. Buona parte delle persone intervistate dalla CPI, per esempio, venne internata al momento del compimento della maggiore età, dopo un lungo percorso negli istituti. Furono spesso vittime di violenza e prive di rete familiare e sociale e le autorità, non scorgendo altre istituzioni adatte alla loro età, ricorsero all'internamento amministrativo.³⁵ Da quanto emerge dall'analisi delle strategie di difesa degli internati, quelli che potevano contare sull'appoggio di persone considerate affidabili dalle autorità avevano più possibilità di farsi ascoltare e di evitare l'internamento.³⁶

Mentre negli anni Trenta la mancanza di un impiego aumentava in modo significativo il rischio di essere internati, negli anni Sessanta, quando le misure d'internamento riguardarono soprattutto i giovani, svolgeva un ruolo più importante la precarietà familiare e sociale. I dati sulle condizioni sociali delle persone internate amministrativamente mostrano che le persone più fragili e meno protette dalle istituzioni sociali erano quelle più esposte alla stigmatizzazione e che rischiavano maggiormente di essere oggetto dell'intolleranza delle autorità.

3.3 UNO STRUMENTO PER SANZIONARE GLI UOMINI

In linea con i risultati di precedenti studi, i lavori della CPI rivelano che, oltre alla condizione sociale dei singoli, per il ricorso agli internamenti amministrativi è stato determinante anche il genere.³⁷ Gli internamenti disposti in virtù di leggi cantonali interessarono infatti in misura molto maggiore gli uomini. Secondo le stime dei cantoni, nel periodo preso in esame l'80 per cento circa delle persone internate erano uomini e il 20 per cento circa donne.³⁸ Come si spiega una tale asimmetria? Fondamentalmente vi sono

34 Golay 17. 2. 1940, in CPI, vol. 3, 9 (traduzione dal francese).

35 CPI, vol. 5, cap. 2.4.

36 CPI, vol. 4, cap. 1.1, 51–53.

37 Lippuner 2005; Rietmann 2013; Lavoyer 2013; Germann 2018; Badran 2017; Rietmann 2017; Crettaz 2016.

38 CPI, vol. 7, cap. 3.1, 3.2 e 3.3.

due possibilità per una spiegazione storica: tentare di spiegare perché gli uomini siano stati maggiormente esposti agli internamenti amministrativi oppure perché le donne lo siano state di meno. Anche se per trovare delle risposte sono necessarie ricerche più approfondite, si possono formulare diverse ipotesi fondate sui lavori della CPI.

Innanzitutto, è possibile escludere l'ipotesi secondo cui le donne siano state meno esposte a fenomeni quali la povertà o l'emarginazione, che, come si è visto, rappresentavano importanti fattori di rischio d'internamento amministrativo. Diversi studi mostrano infatti che, tanto all'inizio del XX secolo quanto nel secondo dopoguerra, erano per lo più le donne a ricorrere all'assistenza sociale.³⁹ Inoltre, il numero di uomini celibi o divorziati non era maggiore del numero di donne nubili o divorziate. Si può escludere anche l'ipotesi che gli uomini trasgredissero maggiormente le norme sociali che giustificavano gli internamenti amministrativi. Tale ipotesi negherebbe il carattere di costrutto delle devianze prese di mira dall'internamento amministrativo e il processo di stigmatizzazione che l'accompagna (cfr. cap. 4).

Lo squilibrio tra uomini e donne sembra piuttosto da ricondurre alle decisioni delle autorità circa le misure da prendere. A tale proposito, è doveroso considerare diverse ipotesi.

Una prima ipotesi che spiegherebbe l'asimmetria rilevata sarebbe da ricercare nelle motivazioni degli internamenti amministrativi, legate al sesso delle persone internate.⁴⁰ L'internamento amministrativo fu per lo più impiegato per sanzionare coloro i quali venivano ritenuti responsabili delle proprie condizioni di povertà, e, secondo l'«ordine di genere borghese» e la conseguente divisione del lavoro in base al sesso che si sono imposte progressivamente dalla fine del XVIII secolo, spettava agli uomini sopperire ai bisogni economici degli individui o dei membri di una famiglia tramite un lavoro salariato. Secondo questo modello, la povertà costituiva una devianza della quale erano responsabili piuttosto gli uomini che le donne. Del resto, a queste spettava occuparsi della casa e dei figli e il lavoro salariato era visto come un'ultima spiaggia o al limite come una possibilità per integrare i guadagni dei mariti o dei padri. Seguendo questa logica, le donne erano quindi ritenute meno responsabili della loro povertà secondo le autorità. Questo ordine di genere borghese si

39 Lippuner 2005; Togni 2015; Tabin et al. 2008.

40 Rietmann 2013.

rifletteva inevitabilmente anche nelle motivazioni alla base delle decisioni d'internamento. In tutti i cantoni presi in esame, infatti, era molto più frequente che gli uomini fossero ritenuti «scansafatiche». Quando adducono come motivo d'internamento il consumo di alcol, le autorità insistono generalmente sul fatto che esso compromette il rendimento sul lavoro. Gli argomenti per legittimare l'internamento delle donne si basano invece sulla loro presunta immoralità e in particolare sul mancato rispetto di una sessualità vincolata al matrimonio.⁴¹

Una seconda ipotesi potrebbe essere legata all'esistenza di un maggior controllo sociale sulle donne al di fuori degli istituti d'internamento. Dalla fine del XIX secolo, il corpo e la sessualità femminili acquistano nuova rilevanza politica, in Svizzera come in altri Paesi occidentali.⁴² Diventano oggetto di provvedimenti di natura pubblica o privata destinati a impedire nascite al di fuori del matrimonio, visti i costi che ne risultano per la collettività, ma anche di misure eugenetiche messe a punto per favorire la riproduzione degli «elementi sani» e scongiurare quella dei «degenerati».⁴³ Oltre alle misure coercitive e repressive, nello stesso contesto diverse associazioni filantropiche attive a partire dalla fine del XIX secolo erano impegnate a combattere queste devianze femminili prese di mira dagli internamenti amministrativi. Nello specifico, queste associazioni, mosse da intenti educativi e assistenziali, gestivano case di educazione per ragazze o giovani donne considerate «moralmente compromesse» o «cadute in disgrazia».⁴⁴ Oltre a strutture chiuse destinate all'internamento delle ragazze,⁴⁵ esistevano quindi, nelle città, case di educazione aperte che accoglievano giovani donne che venivano dalla campagna per lavorare o studiare, ragazze madri allontanate dalla famiglia o donne che vivevano di prostituzione. In queste strutture, che s'impegnavano a garantire la «moralità», la frontiera tra «sostegno» e «coercizione» era spesso labile, ma le ragazze non vi erano collocate per ordine di un'autorità, bensì vi soggiornavano di loro spontanea volontà, vuoi perché lontane dal loro luogo d'origine, vuoi per essere state allontanate dalle famiglie. Inoltre, a cavallo del XX secolo,

41 CPI, vol. 7, cap 3; CPI, vol. 8, cap. 4.1.1.

42 Wecker et al. 2013; Mottier 2000; Gerodetti 2005; Heller et al. 2002.

43 Niget 2012, 307.

44 Rietmann 2013, 99.

45 Ammann 2019 presenta un esempio di casa di accoglienza di ragazze madri basandosi sull'opera di Dora Staudinger. Sulla storia delle associazioni o delle case materne e infantili, cfr. Naegele, Storz, Ihle 2004.

diversi strumenti normativi relegarono le donne nell'ambito domestico: accanto a leggi volte a distoglierle dal lavoro salariato,⁴⁶ il modello di matrimonio e famiglia promosso dal Codice civile svizzero (1912) non faceva che consolidarne la dipendenza economica dal coniuge o ascendente di sesso maschile. Confinata alla sfera domestica, le donne avevano quindi a disposizione un margine di manovra limitato ed erano sorvegliate. Le ricerche della CPI hanno evidenziato che nel Canton Svitto, ad esempio, la sorveglianza esercitata dal marito o dalla cerchia familiare poteva effettivamente essere un elemento determinante al momento della decisione d'internamento. Infatti, le donne sole erano internate più facilmente rispetto a quelle sposate.⁴⁷

L'aumento del numero di giovani donne internate negli anni Sessanta e Settanta (cfr. cap. 3.1), quando il modello della famiglia borghese è rimesso in discussione e si sviluppano nuovi modelli di vita e di consumo, potrebbe essere interpretato come una reazione conservatrice delle autorità, intente a sostituirsi a una rete familiare e sociale che andava allentando il suo controllo sulla sessualità delle giovani donne.⁴⁸

Una terza ipotesi che spiegherebbe l'asimmetria rilevata tra il numero di internati e internate potrebbe essere una diversa interpretazione delle rispettive devianze. In linea con un'ampia letteratura in materia,⁴⁹ i lavori della CPI hanno messo in luce che i piccoli reati commessi da persone giovani (ad es. un furto) erano infatti interpretati in modo differente a seconda del sesso dell'autore.⁵⁰ Si prenda ad esempio il Canton Vaud, dove, nel secondo dopoguerra, la delinquenza giovanile era vista come una conseguenza di problematiche legate alla sfera emotiva nel caso delle ragazze e per lo più come una manifestazione di ribellione o insubordinazione nel caso dei ragazzi. In base a questa constatazione, le autorità hanno previsto e decretato misure diverse per maschi e femmine. In un'opera pubblicata nel 1963, il presidente della Camera penale dei minorenni, Maurice Veillard, e sua moglie, la giudice minorile Henryka Veillard-Cybulska, affermano che, nel caso dei ragazzi, la rieducazione, che trova il suo fondamento nella formazione professionale, rappresenta il miglior deterrente per scongiurare il rischio di recidiva; quanto alle ragazze, alle prese con

46 Wecker, Studer, Sutter 2001.

47 CPI, vol. 7, cap. 3.3.

48 Germann 2018.

49 Cardi, Pruvost 2012; Jacquier, Vuille 2017.

50 CPI, vol. 3, cap. 4.1.

problematiche legate alla sfera emotiva, i due sostengono invece che «il matrimonio e soprattutto la maternità sono spesso l'«ancora di salvezza»».⁵¹ Nei confronti delle ragazze e delle giovani donne, considerate, come abbiamo visto, meno pericolose e soprattutto meno responsabili delle proprie azioni, le autorità privilegiavano misure di protezione paternaliste o la sorveglianza nell'ambito domestico.

3.4 L'ARTE DI SOPRAVVIVERE

Accanto a un'analisi delle caratteristiche sociali delle persone internate, la CPI ha voluto dare spazio anche ai loro volti e alle loro storie. Ha pertanto ricostruito storie e percorsi di vita mediante ritratti composti di fotografie e parole. Secondo Jos Schmid, il fotografo che ha incontrato e fotografato chi ha deciso di prestare la propria testimonianza, ciò che accomuna queste persone è la forza vitale, l'amore per la libertà e quella rara capacità di permettere a ciascuno di essere se stesso.⁵² Con le sue fotografie, tutte rigorosamente sullo stesso sfondo bianco, Jos Schmid ha immortalato volti e corpi che portano le tracce degli anni e delle esperienze vissute. Ne risultano ritratti espressivi e autentici, realizzati mentre i soggetti raccontavano la loro storia di collocamenti e internamenti. Con uno stile individuale e riconoscibile, questi uomini e queste donne esprimono le contraddizioni umane che si celano dietro percorsi di vita segnati dalla sofferenza. A volte sorridenti o timide, a volte arrabbiate o serene, queste persone hanno sguardi profondi, fieri e assorti, che rivelano al tempo stesso una grande forza e un'infinita fragilità.

Ai sensi della legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tutte queste persone sono considerate «vittime» di ingiustizie.⁵³ Tuttavia, esse non sono sol-

51 CPI, vol. 3, cap. 4.1 (traduzione dal francese).

52 CPI, vol. 1, 10.

53 Ossia le persone oggetto di misure, la cui integrità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettuale sono stati lesi in modo diretto e grave in particolare a causa di: violenza fisica o psichica, abuso sessuale, sottrazione del figlio e adozione alle quali si è acconsentito sotto costrizione, somministrazione o sperimentazione di farmaci effettuate sotto costrizione o a loro insaputa, sterilizzazione o aborto effettuati sotto costrizione o a loro insaputa, sfruttamento economico a seguito di un carico di lavoro eccessivo o dell'assenza di una retribuzione adeguata, impedimento deliberato dello sviluppo e della realizzazione personali, stigmatizzazione sociale (LMCCE).

tanto «vittime di internamenti amministrativi»; le loro vite sono segnate da molti altri eventi che ne fanno degli individui unici, non riducibili a una semplice categoria. I quattro racconti che seguono ricostruiscono alcune di queste esperienze e di queste battaglie e forniscono nel contempo un'idea concreta delle forme di isolamento che potevano favorire il rischio d'internamento.⁵⁴

Helena Gerber osserva frontalmente la fotocamera con uno sguardo determinato e complice e racconta della sua lotta per la libertà lasciando emergere un quadro contrastante: «Da fuori, può sembrare che la facciata ancora tenga, ma dentro molte cose si sono rotte. [...] Certo, ho sempre provato a fare il meglio in un modo o nell'altro. Se ci sono riuscita o meno, questo non so dirlo.»⁵⁵

Nata nel 1955 da una coppia di operai della regione di Lucerna, Helena viene sottoposta al controllo delle autorità quando è ancora molto giovane. La ragazza, che ama passeggiare e crede che il cavallo della fontana davanti alla chiesa del suo villaggio sia suo, conosce sulla propria pelle la discriminazione frutto dei processi di stigmatizzazione nei confronti dei bambini collocati. Desiderosa di diventare infermiera, ma costretta a imparare a cucire, prova a opporsi al destino che le viene imposto. Quando le autorità le negano per l'ennesima volta l'accesso alla formazione di infermiera, scappa dall'istituto di reinserimento di Burgdorf, dove è approdata dopo essere già stata rinchiusa a lungo in diversi istituti (case di educazione, ospedale psichiatrico, penitenziario di Hindelbank). Riacciuffata a Bienne, viene riportata a Hindelbank, dove, per punizione, è rinchiusa per tre giorni in una cella. Quest'ultima ingiustizia, più pesante di tutte quelle subite fino ad allora, fa scattare in lei un istinto di sopravvivenza e resistenza: «Della cella non hai solo rispetto, ne hai paura. E sì, sono sopravvissuta ai tre giorni peggiori della mia vita. Dopodiché ho giurato a me stessa che era ora di finirla.»⁵⁶ Decide quindi di mettere alle strette le guardie e il direttore dell'istituto: inizia uno sciopero della fame e si rifiuta di uscire dalla cella e di obbedire agli ordini dell'istituto fintanto che non le promettano di liberarla. Dopo cinque giorni, vince la sua battaglia con le autorità e con se stessa. Ha appena 18 anni, e per lei ha inizio una nuova vita.

54 Queste storie sono tratte dai ritratti pubblicati in CPI, vol. 1.

55 CPI, vol. 1, 40 (traduzione dal tedesco).

56 CPI, vol. 1, 38–39 (traduzione dal tedesco).

Hans Albrecht, nato nel 1938, inizia a lottare sin dalla nascita. Quando un uomo lo trova in un bosco nei pressi di un villaggio, sta urlando. Viene quindi portato all'orfanotrofio più vicino, dove, tra un lavoro di giardinaggio e l'altro sotto la protezione della suora G., che gli insegna e gli trasmette tante cose, cresce in modo piuttosto sereno. Finita la scuola dell'obbligo, però, iniziano i problemi: che lavoro fare e come mantenersi? Come fare a farsi apprezzare per il lavoro svolto? Deciso a proseguire i suoi studi, il ragazzo viene invece mandato presso un agricoltore argoviese, dal quale lavora sei anni in condizioni difficili. A diciott'anni gli permettono di frequentare l'istituto agrario di Pfäffikon e, in seguito a ripetute richieste al comune, al distretto e al cantone, le autorità accettano di finanziare i suoi studi. Successivamente, dopo aver lavorato come operaio agricolo, assolve la scuola reclute e, una volta terminata questa esperienza, decide di prendere in mano la sua vita e di scegliere autonomamente il suo luogo di lavoro. Deve però fare i conti con un tutore che si oppone al suo desiderio di andare a vivere a Lucerna. Si ribella alla volontà del tutore e ottiene un nuovo posto come operaio agricolo. Venutosi a trovare in una situazione difficile in seguito a un incidente sul lavoro, commette un furto e, colto in flagrante, viene rinchiuso nel penitenziario di Witzwil (BE). Una volta scontata la pena di un anno, riemergono i conflitti con il tutore, che vuole decidere dove avrebbe dovuto lavorare. Hans Albrecht, come ha spiegato a un ricercatore della CPI, vuole trovare lavoro da solo e non accetta di essere trattato con condiscendenza. Il suo tutore, che non sopporta questo atteggiamento, lo fa rinchiedere per quattro volte a Witzwil, sostenendo che Albrecht si rifiuta di lavorare e definendolo uno scansafatiche. È tuttavia proprio durante i periodi d'internamento nel penitenziario di Witzwil che egli ha l'occasione di svolgere il lavoro che gli piace e di farsi apprezzare. Instaura un rapporto di fiducia con il direttore, che, fin dal suo primo internamento, gli concede il privilegio di utilizzare i trattori agricoli per la coltivazione degli ortaggi. Al termine del suo quarto internamento, ormai superati i 50 anni, trova un impiego stabile presso un'azienda in cui conclude poi la sua vita lavorativa. Ultraottantenne al momento del suo racconto, Hans Albrecht prova ancora molta rabbia nei confronti del suo tutore e delle persone che hanno voluto esercitare un controllo sulla sua vita. Tuttavia, per come parla dei suoi progetti futuri e del piacere di occuparsi di una donna novantenne che ancora apprezza la sua compagnia e quello che lui fa per lei, è chiaro che nessuno e niente è riuscito a privarlo del suo umorismo.

Christian Mehr ha lottato a lungo per uscire da un circolo vizioso protrattosi per generazioni di cui neanche lui conosce fino in fondo i dettagli. Nato in una famiglia da sempre sotto il controllo delle autorità e dei loro interventi, sin dalla nascita Christian deve rapportarsi con questa lunga trafila di collocamenti e vite spezzate. Per la madre, Mariella Mehr, nata nel 1947, la prima misura di collocamento, disposta direttamente da Alfred Siegfried, uno dei padri dell'Opera assistenziale «bambini della strada» di Pro Juventute per le comunità nomadi⁵⁷, arriva nei primissimi mesi di vita. Da allora, Mariella inizia a passare da una casa di educazione all'altra e da un ospedale psichiatrico all'altro, subendo violenze fisiche, psichiche e sessuali di ogni genere, proprio come era toccato ai suoi genitori e ai suoi nonni. Rimasta incinta quando ancora non aveva compiuto 18 anni, viene mandata nel penitenziario di Hindelbank, dove vive con il figlio, nato nel 1966, finché costui non viene collocato presso una famiglia e allontanato dalla madre, con la quale riesce tuttavia a rimanere in contatto. Christian subisce a sua volta violenze in una famiglia affidataria e poi in un istituto d'internamento e lotta per liberarsi da questo destino. Quindicenne, leggendo il primo romanzo della madre, in cui questa racconta la sua storia e quella della sua famiglia, viene a conoscenza di un passato familiare segnato da violenze e internamenti. Mariella scrive per raccontare la sua storia e al contempo per denunciare gli abusi di Pro Juventute e difendere i diritti del popolo Jenisch. Il figlio fraintende però quanto scritto dalla madre e pensa che lei non voglia fare nulla per evitare i maltrattamenti che egli subisce nell'istituto d'internamento:

«Sì, cazzo! Anche tua madre ti lascia solo. Lei che ha vissuto la stessa cosa [...] e ti lascia in pasto ai tuoi carnefici. Allora non c'è proprio più nessuno. Quindi devo farlo io stesso.» [...] Questa è anche la mia storia, non solo quella di Pro Juventute. È la storia della nostra famiglia.»⁵⁸

La relazione con la madre si deteriora ed è grazie alla musica punk che Christian riesce a esprimersi e a resistere:

«Non sapevo assolutamente cantare, la mia musica era solo gridare, ma era geniale, e molto politica. [...] Ho sempre saputo di voler salire su un palco. Voglio urlare e far entrare nella zucca delle persone quello che succede veramente.»⁵⁹

57 Huonker 1987; Galle 2016.

58 CPI, vol. 1, 148 (traduzione dal tedesco).

59 CPI, vol. 1, 148 (traduzione dal tedesco).

Dopo un periodo di dipendenza dalla droga, decide di disintossicarsi e chiede di consultare il suo incarto e quello dei suoi familiari per conoscere fino in fondo la storia della sua famiglia. Scopre così le misure disposte negli anni verso di lui e i suoi familiari, e scopre anche che diverse persone, tra cui quel padre che non ha mai conosciuto, si sono battute per lui.

«È allora che ho scoperto cosa implicano veramente i soprusi, sai, la stigmatizzazione, e che bisogna solo «impegnarsi per diventare buoni svizzeri e non dei vagabondi come tutti gli altri, *whatever!* Perché già lo erano stati la mamma, il papà, la nonna, ecc.». Ebbene, questo è quello che pensavano. È in quel momento che ho iniziato lentamente a capire nel corso degli ultimi anni: «Cazzo, ci hanno privato del diritto di avere una famiglia».»⁶⁰

Oggi, informato e documentato sui fatti riguardanti la sua famiglia e sugli abusi commessi a danno della minoranza Jenisch, Christian continua a battersi, come in precedenza la madre, per far conoscere queste storie e impedire che simili ingiustizie e sofferenze continuino a essere tramandate da una generazione all'altra.

Ursula Biondi, una donna determinata, lucida e creativa, si è impegnata a fondo per superare i traumi del suo internamento, far conoscere la pratica dell'internamento amministrativo in Svizzera ed esigere dalla Confederazione scuse e adeguate misure di riparazione. Figlia di immigrati italiani, negli anni Sessanta Ursula è un'adolescente che sogna di scoprire il mondo, la moda e nuovi generi musicali; insomma, di vivere una vita diversa e più libera rispetto a quella dei genitori. Oggetto di violenze fisiche e sessuali da parte di diversi uomini, non abbassa la testa e decide di fuggire. Ancora minorenni, parte quindi per l'Italia per realizzare il suo sogno. Colta da preoccupazioni, si reca in ospedale e viene trasferita a Zurigo, dove si sottopone a esami medici e scopre di essere incinta. Per paura e timore degli sguardi altrui, i genitori sollecitano l'intervento dei servizi per la protezione dei minori e acconsentono all'internamento in una casa di educazione chiusa. Dopo un tentativo di fuga di Ursula, a nulla servono gli sforzi dei genitori per impedire che venga trasferita nel penitenziario di Hindelbank, dove rimane un anno e cinque giorni e dà alla luce un figlio. Nonostante le pressioni di molte persone che la spingono a dare il figlio in adozione, trova la forza di opporsi e, superato anche lo sconforto legato alla sua condizione di detenuta, conti-

60 CPI, vol. 1, 149 (traduzione dal tedesco).

nua a lottare ottenendo il permesso di tenerlo con sé e di lasciare Hindelbank. Dopo la liberazione, Ursula lascia Zurigo e si trasferisce a Ginevra dove inizia una nuova vita e realizza il suo sogno di scoprire nuovi generi musicali, praticare ogni tipo di sport e partecipare a feste, ma, soprattutto, di acquisire una solida formazione e intraprendere una carriera professionale.

Quarantenne, scrive e pubblica la sua autobiografia. Rendere pubblica l'esperienza dell'internamento a Hindelbank le permette di iniziare una nuova fase della sua vita e di lanciarsi in nuove battaglie. Combattiva e perseverante, si adopera affinché le autorità federali riconoscano l'ingiustizia delle pratiche messe in atto e il legislatore si pronuncii a favore della legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa (cfr. cap. 6.5); un impegno per il quale ottiene diversi premi.

3.5 CONCLUSIONE INTERMEDIA: PERSONE EMARGINATE NEL MIRINO DI UNA PRATICA MULTIFORME D'INTERNAMENTO AMMINISTRATIVO

Se le leggi che disciplinano l'internamento amministrativo sono diverse e la frequenza con cui sono state applicate varia nel tempo, i ritratti presentati nel capitolo precedente rivelano che anche le persone internate sono individualmente distinte e hanno ciascuna una propria storia.

Le stime quantitative della CPI, per quanto precarie, mostrano che l'internamento amministrativo non rappresentò un fenomeno massivo in termini quantitativi e che interessò una percentuale ridotta di persone sull'insieme della popolazione toccata dalla povertà in Svizzera. Tuttavia, alla luce delle pesanti conseguenze che questa pratica ha avuto per le persone internate, il fenomeno risulta comunque importante e non trascurabile. Da una parte, le stime svelano, come punta di un iceberg, l'esistenza di tutta una serie di altre pratiche di sorveglianza ed emarginazione saldamente ancorate nella società svizzera del XX secolo; dall'altra, permettono di capire che gli internamenti amministrativi potevano agire come una vera e propria minaccia tra la popolazione. Benché le persone effettivamente internate fossero poche, tali misure non potevano essere ignorate dai loro congiunti e vicini, in particolare nei contesti rurali, ed ebbero quindi un impatto che andò sicuramente oltre il provvedimento in sé. An-

che chi veniva rinchiuso negli istituti di sorveglianza percepiva tali misure come un'arma nelle mani delle autorità.

Queste stime hanno inoltre un importante valore simbolico perché hanno conferito all'internamento amministrativo una dimensione tangibile e consentono agli ex internati e internate di contestualizzare la propria esperienza, in particolare in considerazione del fatto che molti di loro hanno sottolineato l'importanza, per il percorso intrapreso dopo l'internamento, di sapere che altre persone hanno vissuto esperienze simili.

I dati relativi alle condizioni sociali annotati nei registri degli istituti hanno permesso di capire quali fossero i fattori che aumentavano il rischio di essere sottoposti a misure repressive e arbitrarie. È emerso infatti che le persone isolate ed escluse dalle principali forme sociali di protezione correvano un rischio maggiore di essere internate. Tali misure prendevano di mira persone il cui stile di vita metteva in discussione l'organizzazione sociale esistente. Provando a tratteggiare il profilo degli uomini e delle donne nei cui confronti vennero disposte decisioni d'internamento, il risultato cambia a seconda dei periodi. Negli anni Trenta il profilo maschile tipico era quello di un adulto in età lavorativa, celibe, di estrazione operaia o rurale e spinto a girare per il Paese allo scopo di assicurarsi una qualche forma di sostentamento, mentre il tipico profilo femminile era quello di una donna anch'essa adulta, nubile, di estrazione povera e costretta o intenta a provvedere al proprio sostentamento nonostante le possibilità molto limitate di trovare un impiego remunerato. Nel secondo dopoguerra i profili sembrano modificarsi un po' e, accanto agli adulti, si trovano anche ragazzi e ragazze socialmente isolati o in difficili situazioni familiari, che crescono in istituti o famiglie affidatarie e che si ribellano alle condizioni di vita loro imposte.

4 LE MOLTE STRADE CHE CONDUCONO ALL'INTERNAMENTO: STIGMATIZZAZIONI SOCIALI E INTERVENTI AMMINISTRATIVI

«[...] sono stata internata nel penitenziario di Hindelbank. E senza che mi siano stati notificati un decreto o una decisione [...]»¹

L'imponderabilità è stata un'esperienza incisiva per le persone che hanno subito internamenti amministrativi. La lettera di protesta del 1951 di un'internata vallesana non fa eccezione. L'assenza di trasparenza e l'imponderabilità delle procedure d'internamento sono elementi ricorrenti nelle testimonianze riportate. Taluni riferiscono di essere stati prelevati a casa dagli assistenti sociali o dalla polizia senza ricevere alcuna informazione. Altri sono stati fermati per strada, presi in custodia e trasferiti in un istituto. Altri ancora hanno saputo soltanto a distanza di mesi quale autorità aveva disposto il collocamento e per quanto tempo sarebbero stati internati.

Le strade che portavano in istituto erano molteplici e intricate. I fattori di rischio analizzati (cfr. cap. 3) forniscono in effetti indizi importanti sulle fasce di popolazione interessate dagli internamenti amministrativi, ma non sono sufficienti per spiegare perché, nello specifico, determinate persone venivano collocate in istituto. Ogni collocamento aveva i suoi antecedenti, in cui erano coinvolti diversi soggetti. Le autorità disponevano per legge di ampi margini di discrezionalità, di cui potevano avvalersi in svariati modi. In definitiva, le esperienze d'impotenza e di arbitarietà dipendevano da diversi fattori. Questo capitolo indaga i soggetti responsabili degli internamenti (cap. 4.1), le procedure, i meccanismi e le motivazioni che portavano all'internamento amministrativo (cap. 4.2 e 4.3) e le possibilità d'azione di cui disponevano le persone internate (cap. 4.4).

¹ Lettera al Dipartimento vallesano di giustizia e polizia, 20. 4. 1951, Archives de l'État du Valais (AEV), 5060-4 boîte 31, dossier 19/50, citata in CPI, vol. 4, 41 (traduzione dal francese).

4.1 PROCEDURE D'INTERNAMENTO: NUMEROSI ATTORI E MOLTI ELEMENTI D'IMPONDERABILITÀ

Chi ordinava gli internamenti amministrativi? Si trattava di autorità di milizia o di mestiere? I membri dell'autorità decidevano individualmente o collettivamente? Era prevista la consultazione di esperti? Proprio come la legislazione, anche le competenze e gli iter procedurali rispecchiavano l'ordinamento federalistico della Svizzera.

AMPIA VARIETÀ CON DUE SCHEMI DI BASE: COMPETENZE E PROCEDURE

La molteplicità di normative e competenze cantonali rende difficile rispondere con semplicità alle domande poste. Alcuni cantoni disponevano di leggi sull'internamento che accennavano appena alle competenze. Altri avevano invece atti normativi complessi che riunivano svariati iter procedurali. Altri ancora si erano dotati di varie leggi, che si differenziavano in funzione dei destinatari e che coinvolgevano autorità diverse e, talvolta, anche soggetti privati (ad es. enti assistenziali, ecc.). A ciò si aggiungevano i collocamenti in ambito tutorio, disposti in virtù del Codice civile, e gli internamenti psichiatrici, spesso retti da altre leggi speciali. Ogni cantone conosceva inoltre rimedi giuridici diversi per contrastare queste misure (cfr. cap. 4.4).

Le autorità competenti in materia d'internamento variavano a seconda del cantone e dell'ordinamento procedurale. Un elemento comune era il fatto che si trattava di autorità governative o amministrative, le quali – in linea con il principio della «giustizia amministrativa» – non erano soggette a controllo da parte dell'autorità giudiziaria, o lo erano soltanto in misura limitata. Gli internamenti previsti dal diritto cantonale competevano, a seconda del caso, ai governi cantonali o ad autorità amministrative di medio o basso livello, come prefetti e consigli distrettuali o municipi – autorità quindi che svolgevano anche altre funzioni. Solo il Canton Vaud aveva demandato parte delle decisioni d'internamento a specifiche commissioni di esperti che disponevano di una certa autonomia rispetto all'amministrazione; le decisioni d'internamento secondo il diritto civile competevano per legge alle autorità tutorie, la cui composizione dipendeva in larga misura dalle dimensioni del rispettivo comune. Taluni cantoni erano organizzati in circondari della tutela che comprendevano più comuni. Anche la procedura d'interdizione seguiva le logiche più dispa-

rate: nella Svizzera tedesca competeva soprattutto alle autorità amministrative, nella Romandia invece a quelle giudiziarie.

Non è facile tracciare un quadro completo di tutti questi ordinamenti procedurali e regimi delle competenze senza perdersi in dettagli giuridici o confronti poco utili date le differenze di contesti linguistici e confessionali. Per tracciare un quadro generale occorre ridurre questa varietà a pochi schemi di base. A tale scopo conviene confrontare i cantoni che la CPI ha analizzato nel dettaglio (FR, SZ, ZH, VD), nonché la casistica ricavata dalla ricerca. Dal confronto emergono due schemi riconducibili alle condizioni politiche e sociali generali. I due schemi si distinguono, come la legislazione, soprattutto per la densità normativa delle procedure e il grado di professionalizzazione delle strutture amministrative. Rappresentano al tempo stesso i due poli tra i quali oscillava la prassi degli internamenti in Svizzera: a una prassi amministrativa piuttosto burocratizzata si contrapponevano procedimenti poco strutturati, mutevoli in funzione dei soggetti coinvolti e imperniati su decisioni di carattere derogativo.

CASO PER CASO: POCHE DIRETTIVE E POCCHI CONTROLLI

Il primo schema emerge principalmente in cantoni rurali con un'amministrazione poco centralizzata e con servizi amministrativi di rango inferiore o singoli funzionari dotati di elevata autonomia. Altre caratteristiche erano la scarsa densità normativa e l'elevato potere riconosciuto alle autorità comunali, che svolgevano la loro attività secondo il sistema di milizia e compensavano la carenza di personale cumulando più uffici. Tra questi cantoni troviamo ad esempio Friburgo, Svitto, Grigioni e Vallese. Non a caso si trattava di cantoni strutturalmente deboli, annoverati tra le regioni più povere della Svizzera fino agli anni Settanta del Novecento e caratterizzati da un ambiente politico (cattolico-conservatore) relativamente chiuso. In questi cantoni gli internamenti amministrativi rimasero strettamente correlati all'assistenza ai poveri fino al dopoguerra inoltrato.

Queste procedure d'internamento si distinguevano per la ridotta densità di norme e controlli, il notevole potere arbitrario dei decisori e frequenti conflitti di competenze tra le autorità coinvolte. Il Canton Friburgo disponeva ad esempio di una legislazione in materia d'internamento con vari atti normativi riguardanti i differenti gruppi di destinatari (malati mentali, alcolisti, persone bisognose o «pericolose per la collettività»). Tutte le procedure facevano capo ai prefetti, che decidevano gli internamenti e svolgevano anche le preventive indagini e audizioni. Perciò questi

magistrati, che fino al 1977 erano nominati dal governo cantonale e che in quanto rappresentanti dell'élite politica godevano di ampio sostegno (e non di rado sedevano addirittura nel Parlamento cantonale), disponevano di un potere considerevole. I prefetti si consideravano garanti dell'ordine pubblico e si servivano delle leggi a propria discrezione, ad esempio modificando a posteriori sanzioni o motivazioni oppure accordandosi con le autorità giudiziarie per il trasferimento di persone indiziate. Sebbene le loro decisioni fossero impugnabili, il Consiglio di Stato le appoggiava per lo più senza riserve.²

In altri cantoni assumevano invece un ruolo chiave i comuni, sebbene determinate competenze fossero riservate ai governi cantonali. Il Canton Svitto conosceva iter procedurali differenti, ma non sufficientemente distinti. I municipi potevano disporre collocamenti in istituto per motivi assistenziali. Per gli internamenti coatti fondati sugli atti del 1892 e del 1896, la competenza decisionale spettava al Consiglio di Stato, che stabiliva anche la durata della detenzione (la legge del 1896 sugli istituti di coercizione prevedeva anche il coinvolgimento delle istanze distrettuali).³ Nel Canton Vallese, i comuni potevano disporre internamenti in virtù delle leggi sugli indigenti del 1926 e del 1955, anche se dovevano far confermare le loro decisioni dalle autorità cantonali.⁴ Nei Grigioni il potere decisionale era attribuito alle autorità di circolo, che si riferivano, a seconda dei casi, all'ordinanza sugli indigenti, alla legge sull'assistenza del 1920 o al Codice civile.⁵ In questi cantoni normative poco precise, autorità di milizia con carenze di personale, conflitti d'interesse nei comuni e vie di ricorso inesistenti o poco trasparenti accrescevano il rischio di violazioni del diritto e delle procedure. Da testimonianze dirette si evince che gli internamenti avvenivano in modo piuttosto disordinato e che i diretti interessati faticavano a comprenderne i meccanismi e i motivi. Spesso mancavano motivazioni scritte e capitava addirittura che gli internamenti venissero legittimati solo in un secondo tempo (cfr. «Decisioni arbitrarie: illeciti amministrativi e ingiustizia sistemica», p. 139). Strutture amministrative deboli e controlli carenti accrescevano ulteriormente l'imponderabilità.

2 CPI, vol. 7, cap. 2.1.1, 3.1, 4.1.1 e 4.2.1.

3 CPI, vol. 7, cap. 2.1.3, 3.3, 4.1.3 e 4.2.3.

4 Crettaz 2016.

5 Rietmann 2017.

TENTATIVI D'INSTAURARE UN ORDINE BUROCRATICO:
CODIFICAZIONE E PROFESSIONALIZZAZIONE

Il secondo schema si riscontra nei cantoni che modernizzarono i loro meccanismi d'internamento nel corso del XX secolo, codificando in modo più organico le procedure e avvalendosi maggiormente di esperti (medici, avvocati, operatori sociali). Stiamo parlando di cantoni con maggiori capacità finanziarie, che disponevano di centri urbani dotati di poli universitari e nei quali la legislazione sugli internamenti era oggetto di dibattito politico. Il controllo giuridico e politico costrinse le autorità a motivare maggiormente le decisioni, portando nel secondo dopoguerra a una prassi d'internamento di stampo più preventivo e medico-sociale e a una migliore tutela giurisdizionale. Questo modello si riscontra nei Cantoni di Vaud e Zurigo. Sviluppi analoghi si registrarono a Berna, Lucerna e Soletta, che a partire dagli anni Cinquanta adeguarono le rispettive leggi sull'internamento a nuovi standard.

Come Friburgo, anche il Canton Vaud disponeva di leggi differenziate per i vari gruppi di destinatari. Vaud rappresentava un'eccezione in quanto dotato di servizi specializzati e amministrativi – come la *Commission cantonale de l'internement administratif* e l'*Office cantonal de surveillance antialcoolique* – che prendevano le decisioni d'internamento o preparavano risoluzioni all'attenzione del governo. Per ripartire il potere decisionale venivano coinvolti esperti in campo medico, in particolare nel caso d'internamenti in forza della legislazione sull'alcolismo.⁶ Anche a Zurigo la presenza dell'università permise di avvalersi di esperti in ambito giuridico e medico-psichiatrico. La legge sull'internamento del 1925 collegò tra loro diversi iter procedurali, attribuendo un ruolo determinante alle autorità tutorie. Queste decidevano sugli internamenti (in ambito tutorio), talvolta a titolo autonomo, talaltra sottoponendo istanze (fondate sul diritto cantonale) ai consigli distrettuali, che dal canto loro fungevano da autorità di ricorso in materia tutoria. Come nel Canton Vaud, il Consiglio di Stato rappresentava l'istanza suprema. Le caratteristiche delle autorità tutorie si differenziavano fortemente tra città e campagna. Città come Zurigo o Winterthur si avvalevano di giuristi e assistenti sociali e disponevano di servizi d'informazione propri. I comuni più piccoli si arrangiavano con effettivi che svolgevano l'attività a titolo accessorio. Le loro strutture ridotte

6 CPI, vol. 7, cap. 2.1.2, 3.2, 4.1.2 e 4.2.2; Collaud 2013.

e fortemente legate alla presenza e al lavoro di determinate persone erano paragonabili a quelle dei piccoli cantoni rurali.⁷

Per le persone oggetto di queste misure, la tendenza alla codificazione e alla burocratizzazione non si rivelò affatto soltanto positiva. Gli internamenti furono sì resi più difficoltosi e prevedibili; al tempo stesso, però, procedure amministrative più efficienti con il concorso di esperti, abbinata a una raccolta d'informazioni perfezionata e a una migliore gestione degli incarti, resero più frequenti e capillari gli interventi. Dopo il 1945, sia nel Canton Vaud sia a Zurigo, aumentò il numero di misure a basso impatto (ammonimenti, sorveglianza, assistenza ambulatoriale), mentre diminuì quello dei collocamenti in istituto. Anche se le ingerenze si fecero meno incisive, il potenziamento dei rimedi giuridici – come l'introduzione di un difensore d'ufficio nel Canton Vaud (1946) o l'accesso al tribunale amministrativo a Zurigo (1960) – non riuscì a tenere il passo con la crescita del potere amministrativo. Casi esemplificativi indicano che le autorità dei due cantoni non furono affatto immuni da condotte arbitrarie e da errori giudiziari. Soprattutto le perizie di esperti costituivano una nuova fonte di imponderabilità contro cui le persone internate difficilmente riuscivano a imporsi.

COESISTENZA DI DIRITTO CANTONALE E FEDERALE

La prassi era resa ancora più eterogenea dalla coesistenza di internamenti retti rispettivamente dal diritto amministrativo e da quello tutorio. L'applicazione parallela del diritto federale e di quello cantonale era in effetti politicamente voluta e accettata, ma in pratica comportava innumerevoli problemi di demarcazione. Nel 1947 il Tribunale federale stabilì che le misure tutorie dovevano salvaguardare in primo luogo gli «interessi privati» dell'individuo, mentre il diritto cantonale in materia d'internamento mirava alla «tutela dell'ordine pubblico».⁸ All'atto pratico, però, non riuscì mai a imporsi l'interpretazione secondo cui il diritto tutorio perseguiva fini assistenziali mentre quello cantonale serviva a tutelare l'ordine pubblico. Questa distinzione paradigmatica confluì soltanto episodicamente nella giurisprudenza e nella legislazione. Molte autorità continuarono a riferirsi a entrambi gli ambiti giuridici, senza alcuna logica evidente e organica.⁹

7 CPI, vol. 7, cap. 2.1.4, 3.4, 4.1.4 e 4.2.4.

8 CPI, vol. 7, cap. 2.3, con rimando a DTF 73 I 42.

9 Badran 2017, 48–53 (LU); Rietmann 2017, 110–111 (GR); Kälin 2015, 29 (ZG); Knecht 2015, 92, 119 (SG); Rietmann 2013, 181–182 (BE). Cfr. anche: Consiglio federale svizzero 1977, 12–14.

In generale, dopo la Seconda guerra mondiale acquisirono importanza le procedure civili, il che presupponeva che gli adulti fossero sottoposti a tutela prima di essere collocati in istituto. Dopo il 1945 le autorità zurighesi presero a basarsi di più sul Codice civile; lo stesso fece, con un po' di ritardo, il Canton Svitto. Zurigo e Svitto rientravano tra i cantoni che avevano rinunciato ad ammodernare le loro obsolete leggi sull'internamento, richiamandosi invece in maggior misura alle meno precise disposizioni del Codice civile.¹⁰ Nella Svizzera occidentale la propensione a fondarsi sul Codice civile si fece sentire solo a partire dagli anni Settanta. Tale ritardo era in parte riconducibile alla tradizione giuridica francese, che per l'interdizione presupponeva una decisione giudiziaria. Soprattutto le autorità friburghesi rimasero a lungo fedeli a una concezione tradizionale della tutela, che si concentrava sulla protezione del patrimonio piuttosto che sul controllo dello stile di vita. Di conseguenza, qui le leggi cantonali mantennero la loro importanza.¹¹

È difficile dire quali fossero le conseguenze di questo sviluppo per le persone che rischiavano l'internamento. Come le misure di diritto cantonale, quelle in ambito tutorio avevano carattere coercitivo e perseguivano due obiettivi contrastanti, ossia l'assistenza e la sicurezza pubblica. Nemmeno i rimedi giuridici erano migliori nel diritto tutorio. Di certo l'obbligo di porre sotto tutela una persona prima d'internarla metteva un freno agli internamenti. La forte dipendenza del tutelato dal suo tutore (ufficiale) produceva invece l'effetto contrario. Nel complesso, per gli interessati stessi, gli strumenti giuridici risultavano largamente interscambiabili.

Vi furono anche interferenze con il diritto penale. Dopo l'entrata in vigore del Codice penale svizzero (1942), i giuristi discussero l'opportunità d'internare gli autori e autrici di reati che avevano scontato la pena, per i quali non vi erano le condizioni per una misura penale.¹² L'esistenza di tali commistioni è comprovata. Fino agli anni Quaranta del Novecento, ad esempio, nel Canton Svitto non era raro che i condannati fossero internati dopo aver scontato la pena.¹³ Altrove, le autorità esecutive mantennero, anche dopo il 1942, misure tutelari disposte ancora in virtù del diritto cantonale. I prefetti friburghesi provarono a rinchiudere gli indiziati senza de-

10 CPI, vol. 7, cap. 3.3, 3.4 e 4.2.4.

11 CPI, vol. 7, cap. 2.1.1 e 3.2.

12 Waiblinger 1945.

13 CPI, vol. 7, cap. 3.3.

cisione giudiziaria, anziché istruire un procedimento penale.¹⁴ Altrettanto sfumata era la linea di demarcazione con il diritto penale minorile che, alla stregua del diritto tutorio, poneva l'accento sulle misure educative. Da interviste condotte con ex internati emerge come, soprattutto negli anni Sessanta, procuratori o giudici minorili internassero i minori a scopo di «rieducazione». Si trattava di autorità che operavano nel contesto di un procedimento penale, ma che in pratica agivano come fossero autorità tutorie. Nel Canton Berna i magistrati dei minorenni disponevano gli internamenti addirittura avviando procedimenti paralleli, uno penale e uno amministrativo.¹⁵ Per questi giovani era praticamente impossibile – e lo è tutt'oggi – inquadrare adeguatamente la funzione ibrida assunta da procuratori e giudici minorili tra diritto penale e aiuto alla gioventù.¹⁶ Per loro, il punto cruciale erano le violazioni della libertà personale, a prescindere dall'autorità che le disponeva.

TRA DECISIONI INDIVIDUALI E SUPREMAZIA BUROCRATICA

I due schemi tracciano un quadro diversificato: in alcuni cantoni dominavano strutture di milizia il cui funzionamento dipendeva fortemente da determinate persone e che sfociavano in decisioni poco formalizzate e spesso condizionate dalla situazione, in altri prevalevano procedure burocratizzate e differenziate in termini giuridici che prevedevano il coinvolgimento di esperti del settore. Naturalmente esistevano anche situazioni miste. A questo riguardo, non erano determinanti né le differenze linguistiche né le varie tradizioni giuridiche. In generale è possibile affermare che nella Svizzera rurale e cattolica, caratterizzata da debolezza strutturale e finanziaria, la prassi degli internamenti in chiave repressiva e assistenziale resistette più a lungo che altrove. Maggiore importanza rivestirono fattori istituzionali e politici: tradizioni legislative cantonali, il rapporto tra poteri centrali e locali, lo sviluppo delle strutture amministrative cantonali, il divario tra città e campagna, lo scambio di sapere con le università e il coinvolgimento di esperti, la volontà di riforma del mondo politico o la disponibilità dell'ente pubblico a investire nei settori della socialità e della sanità. In definitiva è una combinazione di questi fattori che spiega la coe-

14 CPI, vol. 7, cap. 4.2.1; CPI, vol. 1, 94–103, 246–253.

15 CPI, vol. 3, cap. 3.1; Germann 2018.

16 CPI, vol. 1, 38, 53, 202.

sistenza di diversi percorsi cantonali e quindi la disparità delle prassi d'internamento in Svizzera.

Meno evidente è invece l'influsso di tali fattori sulle possibilità d'azione dei destinatari delle misure. L'intensificazione normativa e burocratica non andò necessariamente a loro vantaggio. Si palesarono anzi nuove incertezze e dipendenze. Le procedure rimasero complesse e imprevedibili anche nei cantoni «progrediti», ampliando i margini operativi delle autorità, che ad ogni modo impiegavano strumenti (coercitivi) più raffinati per raggiungere i loro scopi. Chi rischiava l'internamento non beneficiò affatto della creazione di servizi d'informazione o del ricorso a esperti. Piuttosto lo squilibrio crebbe ulteriormente a loro sfavore, e il rischio di stigmatizzazione e di emarginazione assunse altre forme, tanto più in quanto mancavano correttivi; inoltre, i rimedi giuridici, sempre se contemplati, furono potenziati solo dagli anni Sessanta in poi (cfr. cap. 4.4). Fino alla fine del periodo in esame, la scarsa trasparenza e la predisposizione all'arbitrarietà hanno costituito il vero tratto distintivo della prassi d'internamento in Svizzera.

4.2 ESCLUSI DALLA SOCIETÀ: EMARGINAZIONE E STIGMATIZZAZIONE PRIMA DELL'INTERVENTO AMMINISTRATIVO

Sebbene gli internamenti fossero disposti dalle pubbliche autorità, l'impulso non partiva sempre da attori statali. Interviste condotte al riguardo indicano che i collocamenti in istituto coglievano spesso in contropiede gli individui colpiti. Allo stesso tempo evidenziano come la privazione della libertà personale fosse, il più delle volte, solo l'ultima tappa di un lungo processo di emarginazione e stigmatizzazione. L'analisi storica non deve perciò concentrarsi esclusivamente sullo Stato. Proprio nella piccola Svizzera il controllo sociale non veniva esercitato solo dall'«alto», ma anche dal «basso». Le spinte al conformismo provenivano anche da soggetti e strutture sociali: le famiglie, i vicini, le comunità di paese e di quartiere, le scuole, le aziende o le associazioni erano importanti per l'integrazione sociale e il consolidamento delle condizioni prevalenti. Erano luoghi in cui si tramandavano convenzioni sociali e si sanzionavano gli «anticonformisti», fino a escluderli fisicamente dalla comunità. Potere economico, influenza politica e reputazione sociale continuavano a essere ripartiti

iniquamente. Uomini e donne dovevano altresì rispondere ad aspettative diverse nella vita lavorativa e familiare, nelle relazioni di vicinato o nell'impegno associativo e politico.

DELAZIONI E BISOGNO DI ORDINE SOCIALE

Il corsetto normativo piccolo-borghese e il rigetto di situazioni di vita atipiche sono rimasti largamente diffusi in Svizzera fino agli anni Sessanta. Non stupisce pertanto che l'iniziativa partisse spesso dallo spazio sociale di prossimità o addirittura dalla stessa famiglia. Alcune autorità sollecitavano persino la popolazione a segnalare situazioni delicate, garantendo l'anonimato.¹⁷ Genitori interpellavano le autorità tutorie perché vivevano momenti di difficoltà con i figli. Mogli denunciavano mariti alcolizzati o violenti e chiedevano aiuto alle autorità locali o a persone autorevoli, come parroci o insegnanti, per risolvere problemi coniugali o familiari.¹⁸ Nel comune zurighese di Dürnten, ad esempio, nel 1960 una donna si rivolse all'autorità, riferendo che suo marito conduceva una «vita dissoluta»: «Vi sarei grata se poteste convocarlo. Sarebbe bene che non lo vedessi più qui».¹⁹ La signora, evidentemente sopraffatta dalla situazione, chiedeva mediazione e consulenza sperando nel sostegno del comune in una situazione difficile.

In altri casi la richiesta di un intervento delle autorità era la conseguenza di accordi comunitari. La prossimità sociale e la rete di conoscenti erano importanti al riguardo. Nella denuncia del 1968 di un vicino di Dürnten si legge che «lo sanno persino i paracarri che il signor P. è un alcolizzato».²⁰ Esistevano anche le proteste collettive. Nel 1974, nello stesso comune, un gruppo di quindici vicini pretese l'internamento di un concittadino.²¹ Le donne sole, il cui marito o padre era lontano o deceduto, erano sorvegliate speciali della società, soprattutto nelle campagne conservatrici. Le mogli erano ritenute corresponsabili se il marito perdeva il lavoro o s'indebitava.²² Le aspettative di genere avevano un certo rilievo nel caso di calunnie e delazioni. Gli uomini cadevano in disgrazia per la loro condotta sul lavoro o

17 CPI, vol. 7, cap. 3.2.

18 Cfr. esempi in CPI, vol. 7, cap. 3.3, 3.4 e 4.3; CPI, vol. 4, cap. 1.1, 51–53; Germann 2018; Rietmann 2013, 162–163; Lippuner 2005, 174–175.

19 Verbale dell'autorità tutoria di Dürnten, 4. 11. 1960, 72–73, Gemeindecarchiv Dürnten, IV.B 4.3, citato in CPI, vol. 7, cap. 3.4, 296, nota 758 (traduzione dal tedesco).

20 Verbale dell'autorità tutoria di Dürnten, 16. 12. 1968, 353, Gemeindecarchiv Dürnten, IV.B 4.5, citato in CPI, vol. 7, cap. 3.4, 289 (traduzione dal tedesco).

21 CPI, vol. 7, cap. 3.4, 295, nota 753.

22 CPI, vol. 7, cap. 3.3.

l'alcolismo, oppure perché non erano all'altezza del ruolo di capofamiglia in grado di mantenere i suoi. Le donne, invece, erano prese di mira mettendo in dubbio le loro capacità di casalinghe e di madri, o insinuando che avessero rapporti sessuali prematrimoniali o extraconiugali.

Nella trama del capillare controllo sociale, un'importante punto di riferimento era costituito da persone autorevoli come l'insegnante o il parroco, dalle autorità di polizia o dai consultori; facevano da mediatori tra le richieste di aiuto e di sanzioni provenienti dal «basso» e il bisogno di ordine dello Stato. A Friburgo fino agli anni Sessanta erano soprattutto i poliziotti di paese a intentare procedure d'internamento. Nei loro rapporti ai prefetti menzionavano osservazioni proprie e segnalazioni di terzi.²³ Nell'Oberland zurighese, regione a carattere industriale, i servizi di assistenza aziendali svolgevano una funzione di delazione analoga. Si occupavano dei lavoratori e delle lavoratrici che si trovavano in situazioni difficili o che in qualche modo davano nell'occhio. Quando non riuscivano a risolvere la situazione o quando un dipendente si rendeva insopportabile per l'eccessivo consumo di alcol o per la sua inaffidabilità, questi servizi interpellavano il Comune, chiedendo un intervento.²⁴ Dagli anni Sessanta si moltiplicarono le denunce da parte di servizi di consulenza specializzati. A Friburgo, a quell'epoca, i servizi socio-sanitari presero il posto della polizia nel ruolo di principale delatore.²⁵

Contrariamente ai delatori istituzionali, i familiari o i vicini spesso non sapevano valutare correttamente la portata delle loro segnalazioni e richieste di aiuto. È probabile che molti cercassero una via d'uscita da una situazione gravosa (problemi coniugali o educativi, precarietà finanziaria, violenza domestica) e non intendessero affatto far internare per molti anni un familiare o un membro della comunità. Lo indicano esempi di persone che denunciavano i propri familiari per poi – a internamento avvenuto – adoperarsi per il loro rilascio. Non si possono tuttavia negare l'ambivalenza e la corresponsabilità del contesto sociale, tanto più se si considera che la solidarietà poteva anche esplicare effetti protettivi. Ed ecco che familiari, tutori, datori di lavoro o ex compagni d'armi s'impegnavano con esiti senz'altro positivi per le persone finite nel mirino delle autorità. In questi casi era decisivo riuscire a mobilitare qualche intercessore per volgere a proprio favore i rapporti di forza.

23 CPI, vol. 7, cap. 3.1.

24 CPI, vol. 7, cap. 3.4.

25 CPI, vol. 7, cap. 3.1.

STIGMATIZZAZIONE ED ESCLUSIONE NELLO SPAZIO SOCIALE DI PROSSIMITÀ

Le segnalazioni alle autorità riguardavano spesso individui che erano già in un certo modo sorvegliati dalla società o stigmatizzati prima ancora di un evento critico (cfr. «Stigma e stigmatizzazione», p. 29). Le interviste con ex internati forniscono, più ancora delle fonti scritte, un quadro dettagliato di questi meccanismi che portavano ad attribuire caratteristiche e qualità negative a determinati individui.²⁶ Le persone intervistate dalla CPI sono uomini e donne finiti nelle maglie delle autorità da ragazzi, negli anni Cinquanta e Sessanta. Anche se quanto emerso dalle interviste non si può semplicemente traslare ad altre categorie di vittime (ad es. uomini più anziani internati per alcolismo), l'analisi mette in luce importanti meccanismi sociali che causarono l'emarginazione delle persone, al punto da farle rinchiudere in istituto.

Dalle interviste emerge con chiarezza che venivano stigmatizzate soprattutto le persone che vivevano in situazioni economiche o familiari precarie, che erano socialmente isolate e che già nell'infanzia erano state collocate al di fuori della famiglia (cfr. cap. 3). Alcune persone – come gli appartenenti alla minoranza Jenisch – venivano escluse dalla società e considerate «fallite» soltanto per la loro provenienza o per l'appartenenza familiare. In altri casi lo stigma si consolidava nel corso degli anni. Erano particolarmente soggetti a esclusione i figli illegittimi. A causa della discriminazione delle madri nubili, questi bambini vivevano spesso in condizioni economicamente difficili e, fino agli anni Settanta, erano messi al bando dalla società. Se per esempio a scuola spariva qualcosa, era facile fare di questi bambini (e non del figlio di una famiglia agiata) il capro espiatorio.

Soprattutto le donne nate fuori dal matrimonio dovevano combattere contro i pregiudizi che le volevano «sessualmente promiscue» come le madri. «Diventerai come tua madre», si sentiva ripetere in continuazione Marianne Steiner negli anni Sessanta. In modo addirittura ossessivo il suo contesto familiare le attribuiva interessi sessuali, contribuendo in misura determinante a far sì che la giovane, poco smaliziata, fosse oggetto di ripetute aggressioni sessuali.²⁷ In realtà, il tradizionale ordine di genere impedì fino agli anni Sessanta un approccio più disinvolto alla sessualità femminile. Come mostra l'esempio riportato, prevaleva un atteggiamento bigotto

26 Quanto segue si basa, salvo che sia diversamente specificato, su CPI, vol. 5, cap. 2.

27 CPI, vol. 1, 228–335 (traduzione dal francese).

che oscillava tra tabuizzazione e sessualizzazione. Soprattutto le donne provenienti da contesti familiari non convenzionali erano considerate una potenziale minaccia per l'ambiente maschile di riferimento e per la società. Ne fecero le spese soprattutto le vittime di abusi, alle quali si attribuiva uno «stile di vita dissoluto» e quindi una sorta di corresponsabilità. Non di rado le ragazze e le donne finivano sotto cure psichiatriche o in istituto, mentre i molestatori di estrazione rispettabile restavano impuniti.

TENTATE EVASIONI E REAZIONI REPRESSIVE

Le stigmatizzazioni comportavano un'iniqua distribuzione delle opportunità che la vita poteva offrire. Rafforzavano l'immagine di un gruppo di persone alla base della piramide sociale che non soddisfaceva gli standard morali ed etici della maggioranza sociale. Chi si opponeva a quanto gli rinfacciavano di essere e a quanto si pretendeva facesse rischiava fortemente che s'innescasse la spirale appena descritta di segnalazioni, delazioni e interventi delle autorità.

Le persone stigmatizzate dal loro contesto di riferimento partivano ad esempio svantaggiate nelle opportunità d'istruzione e di lavoro. Nelle interviste riferiscono di come gli insegnanti impedissero loro di accedere alla scuola media per via delle loro origini di bambini collocati in istituto o in affidamento, destinandoli invece a posti di lavoro poco qualificati e mal pagati. Tutto ciò favoriva la diffusione di condizioni di lavoro precarie e frequenti cambi d'impiego, che a loro volta destavano i sospetti di tutori e genitori. La mancanza di sostegno non solo precludeva a queste persone ogni possibilità di ascesa sociale, ma le esponeva anche all'accusa di essere dei «falliti» o degli «scansafatiche», soprattutto quando si ribellavano a condizioni di lavoro imposte da altri. Venivano anche private della possibilità di mettere alla prova le loro capacità e il loro impegno, il che aumentava il rischio d'internamento a un certo punto della loro vita.²⁸

Tra gli schemi ricorrenti troviamo anche insegnanti, tutori o autorità che mettevano in dubbio la credibilità di chi denunciava abusi, violenze o cattive condizioni di lavoro e di vita. «Non mi hanno mai creduto. Pensavano sempre che avessi civettato con qualcuno da qualche parte o quant'altro. Non mi hanno proprio creduto», racconta la testimone diretta Marianne Steiner.²⁹ Lo stigma impresso impediva che i timori e le richieste

28 CPI, vol. 1, 35, 137.

29 Citato in CPI, vol. 1, 230 (traduzione dal francese).

di queste persone fossero presi sul serio. Una verifica imparziale dei fatti avrebbe mostrato che la giovane non aveva resistito in due istituti perché la picchiavano e la svilivano. Invece l'autorità competente interpretò il suo comportamento come «renitenza», internando Marianne Steiner a Hindelbank per una «rieducazione».³⁰ In questo caso l'internamento serviva a mettere in riga la giovane che si opponeva alle imposizioni del suo ambiente sociale.

Queste spirali repressive erano tipiche degli internamenti di minori. Svilimento, isolamento sociale, esperienze di freddezza affettiva, violenze e abusi in istituti e famiglie affidatarie spingevano i ragazzi a tentare l'evasione, il che si traduceva in fughe, abbandono scolastico o cambiamenti d'impiego. Questo schema si acuì ulteriormente a partire dagli anni Sessanta. Nel periodo che precede il Sessantotto iniziano a confondersi i confini tra l'evasione da una vita difficile e l'aspirazione giovanile all'autonomia. Anche le nuove forme di consumo a uso ricreativo e la scena subculturale urbana ebbero un effetto catalizzatore sui giovani che volevano sottrarsi a condizioni di vita difficili. Nelle regioni conservatrici, invece, già solo indossare una minigonna o portare i capelli lunghi erano considerati una provocazione. Genitori, tutori e direttori d'istituto reagivano con rappresaglie alla paventata insubordinazione anziché affrontare le difficoltà personali e la trasformazione dei valori sociali. Le misure per disciplinare i giovani potevano evolvere per gradi, assumendo varie forme di rimproveri e collocamenti extrafamiliari prima di approdare all'internamento amministrativo.

Come illustrano gli esempi riportati, le situazioni che potevano condurre all'internamento erano complesse e varie. La spinta iniziale nasceva dal bisogno di ordine e di sanzioni, che poteva senz'altro costituire la reazione a problemi e conflitti reali. Il ventaglio spaziava da richieste d'aiuto del contesto familiare e lamentele dei vicini fino ad aperte sfide all'autorità di genitori, tutori e direttori d'istituto. Sarebbe errato parlare di un automatismo a questo proposito. Il rischio di finire nel vortice di una procedura d'internamento dipendeva in larga misura dallo status sociale. Ai fini di tale status non erano determinanti tanto le condizioni materiali, quanto il riconoscimento e il sostegno sociale di cui godeva una persona. L'ascrizione di caratteristiche e qualità negative accresceva il rischio di perdere la solidarietà dell'ambiente sociale o familiare, favorendo il consolidarsi di

30 CPI, vol. 1, 232.

differenze di status. Gli individui che si vedevano affibbiare un dato ruolo finivano per mettersi sulla difensiva, il che inaspriva ulteriormente i conflitti esistenti e provocava altre reazioni repressive.

4.3 L'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ: LOGICHE D'AZIONE E SCHEMI GIUSTIFICATIVI

In base a quale logica le autorità decidevano in merito agli internamenti amministrativi e come motivavano le loro decisioni? Le decisioni delle autorità erano influenzate da molti fattori, spesso difficilmente ricostruibili.³¹ Le motivazioni di cui siamo a conoscenza avevano primariamente la funzione di legittimare le decisioni prese. Si basavano su atti e perizie che potevano essere redatti unilateralmente a sfavore dei destinatari del provvedimento. Queste fonti forniscono in effetti indizi in merito agli schemi interpretativi e ai margini discrezionali delle autorità, ma illustrano solo in parte le considerazioni e le motivazioni che si trovavano a monte. «Se si procedesse in questo modo nei confronti di ogni ragazza, bisognerebbe internare in case di educazione mezza città», affermò nel 1954 il padre di una ragazza internata riferendosi all'imponderabilità delle decisioni delle autorità.³² In effetti è difficile capire perché alcune persone venivano internate, mentre altre in situazioni analoghe sfuggivano al collocamento in istituto. Ricordare le stigmatizzazioni intervenute prima dell'internamento è certo importante, ma non basta a spiegare la selettività con cui agivano le autorità. Ai fini dell'analisi storica è altresì importante indagare le basi e le dinamiche decisionali, le alternative disponibili e le considerazioni di natura finanziaria legate a un internamento. Queste diverse prospettive vanno messe in relazione per cogliere tutta la complessità delle varie situazioni.

DECISIONI FONDATE SU INCARTI E PERIZIE

Gli incarti ricoprivano un ruolo cruciale nelle procedure d'internamento.³³ Rispetto alla «verità» documentata, le dichiarazioni degli individui «schedati» passavano decisamente in secondo piano. Spesso gli atti erano

31 Cfr. Rietmann 2013, 147.

32 Ricorso alla direzione di giustizia, 15. 8. 1954, Staatsarchiv Zürich, P430, IX, 1444, citato in CPI, vol. 7, cap. 4.2, 435 (traduzione dal tedesco).

33 Quanto segue si basa, salvo che sia diversamente specificato, su CPI, vol. 7, cap. 3.6; cfr. Kaufmann, Leimgruber 2008; Meier, Galle 2008.

già allestiti quando gli internandi venivano sentiti. I governi cantonali cui competevano gli internamenti decidevano in base a istanze scritte preparate da servizi amministrativi subordinati. Il divario di potere era tanto più ampio quanto più le autorità difendevano ostinatamente il loro monopolio sulla gestione degli atti. Talune autorità raccoglievano per anni dati senza informarne gli interessati. Potevano negare l'accesso agli atti anche solo per proteggere l'anonimato dei denunciati.

Gli schemi cantonali in materia d'internamento si riflettono anche nella diversa sistematica adottata per la gestione degli atti. Grandi uffici tutori come quello della città di Zurigo o l'*Office cantonal de surveillance antialcoolique* nel Canton Vaud disponevano di archivi zeppi di fascicoli personali. In cantoni piccoli come Svitto le decisioni venivano adottate anche sulla base di concertazioni individuali che non venivano messe agli atti. Singoli casi erano spesso documentati solo sotto forma d'istanza e decreto. Taluni cantoni registravano gli internamenti amministrativi nel casellario giudiziale cantonale per tenere traccia di eventuali collocamenti precedenti.³⁴

Gli atti non erano uno strumento amministrativo neutrale. I verbali di polizia o le deposizioni di testimoni venivano acquisiti e trascritti in modo mirato ai fini dell'internamento. Gli uffici tutori raccoglievano talora per anni indizi a carico di una persona. Riunendo informazioni soggettive e provenienti da fonti incerte, gli atti potevano suggerire il quadro di un «fallimento» continuo. A quel punto, i documenti si potevano addurre come prove presumibilmente obiettive della «dissolutezza» o dell'«oziosità» di un individuo e della necessità d'intervenire. Gli atti permettevano anche lo scambio di dati tra servizi amministrativi. Prima di decidere, le autorità chiedevano certificati di buona condotta ad altri uffici o resoconti dei datori di lavoro. Spesso gli incarti in materia tutelare venivano trasmessi da un'autorità all'altra in caso di trasloco. A volte, quindi, gli atti accompagnavano per tutta la vita le persone cui si riferivano. Affermazioni diffamatorie ebbero così effetti permanenti.

La problematica emerge in tutta la sua chiarezza nella vicenda di un trentanovenne oggetto di una procedura d'internamento avviata dal prefetto di Losanna nel 1949. In precedenza l'uomo aveva perso il posto di lavoro presso le Ferrovie Federali Svizzere, che avevano scoperto i suoi precedenti penali grazie a un estratto del casellario giudiziale. La polizia, inda-

34 CPI, vol. 7, cap. 3.3 e 3.6; CPI, vol. 4, cap. 3.3.

gando, scovò negli archivi degli indizi secondo cui l'uomo, più di dieci anni prima, aveva frequentato i «bassifondi». Anche se non gli venne ascritto alcun reato, fu internato per 18 mesi in un istituto di lavoro forzato, sulla base di antefatti non verificati. Fu quindi una duplice vittima della memoria documentale dello Stato: dapprima perse il lavoro per i precedenti penali registrati, poi fu privato della libertà per precedenti accuse.³⁵ In questo caso, gli atti hanno dispiegato una forza performativa: partendo da una pluralità di «fatti» riportati, hanno tracciato un'immagine negativa della persona. Questo profilo legittimava poi l'intervento statale. Il caso di Losanna non è stato un'eccezione. Spesso bastava la sola esistenza di un certo numero di documenti compromettenti per additare una persona come un «peso» o un «pericolo» per la comunità.

Anche le perizie mediche e psichiatriche potevano produrre effetti stigmatizzanti.³⁶ L'importanza di tali perizie aumentò di pari passo con la crescente medicalizzazione della prassi degli internamenti dopo il 1950 (cfr. «Perizia di grande impatto», p. 159). Anche a questo riguardo gli schemi nei diversi cantoni si differenziano. Taluni cantoni, come Svitto, non avevano una clinica psichiatrica e, fino al XX secolo inoltrato, ricoveravano i malati mentali in ospizi per poveri; in questi cantoni, il ricorso a esperti in psichiatria si affermò piuttosto tardi, limitandosi per lo più alle interdizioni. In altri cantoni, come Zurigo o Vaud, la collaborazione tra autorità e mondo psichiatrico era collaudata da tempo, oppure, come a Friburgo, s'intensificò nel dopoguerra. L'atto stesso di richiedere una perizia era retto da norme divergenti. Per le interdizioni per infermità o debolezza mentali, una perizia medica era d'obbligo, e anche alcune leggi cantonali sull'internamento la imponevano. In altri casi, le autorità accertavano da sole la capacità lavorativa o lo stato mentale di una persona.

Le perizie psichiatriche servivano a formulare raccomandazioni all'attenzione delle autorità e a fornire un fondamento oggettivo e scientifico alle loro decisioni. Nel 1961, ad esempio, un prefetto friburghese, su proposta del tutore, indirizzò un uomo alla clinica di Marsens per sottoporlo a perizia. In precedenza, il datore di lavoro dell'uomo in questione e un medico specialista avevano sostenuto che egli fosse «sessualmente pervertito» e rappresentasse un pericolo per i bambini. La perizia effettuata confermò poi questo giudizio raccomandando, in alternativa al ricovero

35 CPI, vol. 7, cap. 3.6, 362–363.

36 Quanto segue si basa, salvo altre indicazioni, su CPI, vol. 7, cap. 3.5.

in clinica, l'internamento nel penitenziario di Bellechasse.³⁷ Come indica quest'esempio, gli psichiatri non si pronunciavano solo sulle condizioni di salute della persona esaminata, ma anche sulla necessità di provvedimenti tutori o sanitari, come ad esempio interruzioni di gravidanza, sterilizzazioni e castrazioni.

Le perizie rientravano della gestione degli incarti da parte delle autorità. I periti si avvalevano di documenti che le autorità mettevano a loro disposizione. Da essi acquisivano dichiarazioni e giudizi morali, spesso senza verificarne la veridicità. Analogamente alle valutazioni svolte dalle autorità, le perizie psichiatriche riconducevano all'individuo problematiche sociali. Laddove le autorità constatavano un «decadimento morale», gli psichiatri ravvisavano segnali di un'anomalia psichica. Fino agli anni Ottanta, nelle perizie dominavano quadri clinici quali psicopatia, demenza o schizofrenia, che sottendevano una predisposizione patologica incorreggibile e non ravvisavano nei periziati alcuna capacità di sviluppo personale. Erano invece rari i moti di empatia e comprensione per situazioni di vita gravose. Una vicenda del 1960 illustra in modo esemplare come le perizie tutelassero poco le persone che ne erano oggetto, tendendo piuttosto a moltiplicare le ingerenze delle autorità. Una ventottenne, madre di due figli, era stata citata dinanzi all'autorità tutoria per via di una relazione extraconiugale. Nell'intento d'internare la donna – nota bene: contro la volontà del marito –, l'autorità commissionò una perizia. Sebbene gli psichiatri di Münsterlingen non avessero ravvisato alcun segno d'infermità mentale, caratterizzarono la donna come una «personalità primitiva» dall'«impulsività sessuale» straripante. Poiché la donna era incinta, raccomandarono tuttavia di non farla internare ritenendo sufficiente la sola minaccia di farlo.³⁸

Le perizie esplicavano spesso un effetto di stigmatizzazione che andava ben oltre l'ambito dell'esame svolto. La peculiarità degli addebiti psichiatrici consisteva nell'associare giudizi negativi a patologie colpevolizzanti. Anche la terminologia spregiativa contribuiva all'abbruttimento del linguaggio. Chi si vedeva ad esempio diagnosticare una malattia come la psicopatia rischiava di restare stigmatizzato a vita. Aveva la sua parte in tutto ciò anche la consuetudine amministrativa di utilizzare le stesse perizie per anni (risparmiando quindi i costi di un nuovo esame). È ad esempio

37 CPI, vol. 7, cap. 3.5, 309–310.

38 CPI, vol. 7, cap. 3.5, 342–343.

il caso dell'autorità tutoria di Dürnten, che nel dopoguerra si servì ripetutamente di una perizia del 1947 per internare un uomo, descritto come «un debole di mente torpido, indolente e privo di volontà». Ancora nel 1975, il Comune motivò un internamento nell'istituto di lavoro St. Johannsen riprendendo il tenore della vecchia perizia.³⁹

MOTIVAZIONI DIFFERENZIATE IN BASE AL SESSO

Vuote definizioni come «dissolutezza», «oziosità» o «promiscuità» svolgevano una doppia funzione: da un canto strutturavano la cognizione, la raccolta delle informazioni e la gestione degli atti da parte delle autorità, dall'altro la terminologia legale offriva una comoda e non di rado arbitraria motivazione per privare qualcuno della libertà. Un caso estremo era rappresentato dai moduli di decisione, diffusi in molti cantoni, sui quali si potevano spuntare con una crocetta i motivi d'internamento previsti dalla legge.⁴⁰ Le accuse concrete mosse all'individuo si confondevano nelle categorie legali prestabilite. Una volta messi in circolazione, questi termini carichi di connotazioni negative erano utilizzati come vere e proprie definizioni delle persone descritte. Certo, negli anni Cinquanta del Novecento le autorità cominciarono a motivare più esaurientemente le loro decisioni: negli atti e nei decreti la parte riservata alla ponderazione si fece più corposa. Nondimeno, motivi come «oziosità» o «stato di abbandono» continuarono a essere largamente interscambiabili. Al fine di ricostruire l'operato delle autorità è pertanto importante far luce sulle situazioni che si celavano dietro le formule giustificative ufficiali.

Fornisce indizi importanti in merito la differenziazione degli addebiti in funzione del sesso. Come già accennato in precedenza, le autorità non prendevano di mira uomini e donne allo stesso modo, anche se la terminologia utilizzata era la stessa. La prassi si conformava largamente ai pregiudizi di genere che caratterizzavano anche i dibattiti legislativi. Le decisioni delle autorità replicavano i modelli stereotipati dei ruoli maschili e femminili. Questi stereotipi, fortemente radicati nella società svizzera fino agli anni Settanta inoltrati, plasmavano i progetti di vita e le opportunità esistenziali di entrambi i sessi. La prassi degli internamenti ricalcava le aspettative dominanti, rafforzando i modelli convenzionali che le alimentavano. Solo negli anni Sessanta il tradizionale modello di genere cominciò

39 CPI, vol. 7, cap. 3.5, 319 (traduzione dal tedesco).

40 CPI, vol. 7, cap. 3.3; Crettaz 2016, 169.

ad allentarsi. L'introduzione del suffragio femminile (1971), l'articolo costituzionale sulla parità dei sessi (1981) e la revisione del diritto matrimoniale (1985) hanno fatto progredire ulteriormente la parità tra uomo e donna, anche se qualche discriminazione resiste tuttora, in particolare sul mercato del lavoro.

Nel complesso, gli uomini rischiavano maggiormente di subire un internamento amministrativo. Come illustrato nel capitolo 3.3, il fenomeno si può spiegare in diversi modi. Una ragione importante era il fatto che gli uomini, secondo il modello di genere dominante, erano responsabili del (futuro) reddito della famiglia.⁴¹ In effetti, la decisione d'internare un uomo era spesso giustificata con il suo comportamento sul lavoro e la sua situazione occupazionale. Un ruolo molto rilevante – e finora sottovalutato nella ricerca – era svolto anche dal consumo di alcol. In molti cantoni l'abuso di alcol era il motivo d'internamento più frequente in assoluto. Spesso le autorità associavano il vizio del bere al comportamento sul lavoro, ai ripetuti cambi d'impiego, alla negligenza dei doveri familiari o all'assenza di fissa dimora. Queste ultime circostanze da sole erano del resto sufficienti per giustificare un internamento. Indipendentemente dal modo in cui venivano combinati tra loro, i motivi ufficiali d'internamento tracciavano un quadro negativo della biografia professionale di un uomo, destinato per convenzione sociale a guadagnarsi da vivere lavorando e a diventare un premuroso padre di famiglia.

Il consumo di alcol diventava un «problema», da denunciare soprattutto se avveniva in pubblico o se rischiava di far scivolare una famiglia nell'assistenza pubblica.⁴² Nel 1957, ad esempio, un prefetto friburghese motivò l'internamento di un uomo sostenendo che – in stato di ubriachezza – avesse dato «pubblico scandalo» e che fosse già noto alla polizia.⁴³ Sebbene il consumo di alcol fosse, a prima vista, un criterio oggettivo, le autorità non intervenivano contro tutti coloro che vi erano dediti. Anche nel dopoguerra le autorità si scandalizzavano soprattutto per come bevevano la classe operaia e i ceti rurali inferiori. Il «bevitore benestante» che alzava il gomito a casa sua o in un ristorante chic, veniva il più delle volte lasciato in pace.⁴⁴ L'indizio di un consumo eccessivo di alcol poteva però essere sfruttato anche per liberarsi con facilità di

41 Cfr. Rietmann 2013, 98; Lippuner 2005, 159.

42 CPI, vol. 7, cap. 3.1, 3.3 e 3.4.

43 CPI, vol. 7, cap. 3.1, 157.

44 CPI, vol. 3, cap. 2.1.

persone indesiderate. Nel 1941, ad esempio, un medico condotto criticò le autorità di Losanna perché, con il pretesto dell'assistenza agli alcolisti, denunciava indiscriminatamente «vagabondi», «vecchi disoccupati» e «prostitute», sebbene non si trattasse affatto di alcolisti ai sensi della legge.⁴⁵ Illuminante a questo riguardo è anche l'esempio di un giurista vodese, denunciato negli anni Quaranta dai propri familiari per abuso di alcol e internato per una cura di disintossicazione semestrale. Nonostante i ripetuti ricorsi, l'uomo non riuscì a visionare gli atti e a conoscere le accuse a lui concretamente mosse.⁴⁶

Nel caso delle donne, la motivazione predominante era l'accusa di «cattiva condotta morale»,⁴⁷ dietro cui si celava l'intento di controllare la sessualità femminile circoscrivendola entro la sfera matrimoniale. Si trattava inoltre d'impedire gravidanze extraconiugali o altrimenti indesiderate (per ragioni sociali ed eugenetiche) e quindi potenzialmente a carico dell'assistenza pubblica. Le donne, per le autorità, dovevano essere in primo luogo brave casalinghe e brave madri, oppure, se non erano sposate, lavorare nell'ambiente controllato di una fabbrica o svolgere una professione prettamente femminile. Tutt'al più si poteva fare un'eccezione per l'attività lavorativa delle donne appartenenti alla classe operaia. Le decisioni dell'autorità si conformavano in questo senso alle stesse norme morali che trasparivano anche nelle denunce della popolazione. Nel Canton Vaud (e in misura minore anche nel Canton Neuchâtel), negli anni Quaranta, gli internamenti amministrativi erano uno strumento utilizzato per colpire, in modo assolutamente mirato, le donne dedite alla prostituzione nel capoluogo cantonale. Erano tuttavia accusate di «dissolutezza» anche le donne sospettate di intrattenere relazioni extraconiugali o che si sottraevano in altro modo al controllo della famiglia o del villaggio. Nel cattolico Canton Friburgo, ad esempio, nel 1955 alcuni vicini denunciavano una donna perché viveva in concubinato. Un precedente tentativo del tutore di porre fine alla relazione era naufragato. Significativamente, in questo caso, le autorità intervennero soltanto sulla donna, senza importunare il concubino.⁴⁸

La pressione conformista sulle donne rimase forte fino agli anni Sessanta e diminuì solo gradualmente, dapprima nei cantoni urbani liberali.

45 CPI, vol. 7, cap. 3.2, 203.

46 CPI, vol. 7, cap. 4.3.3.

47 CPI, vol. 7, cap. 3.1 e 3.3.

48 CPI, vol. 7, cap. 3.1, 150–151. In merito al Canton Vaud: CPI, vol. 3, cap. 3.1; Collaud 2013.

Con l'avvento della società dei consumi, il sospetto di «dissolutezza» e di «stato di abbandono» iniziò inoltre a spostarsi sui giovani che passavano di lavoro in lavoro, spendevano più del dovuto in sigarette e libere uscite oppure rifiutavano i progetti di vita prefissati. Come indicano numerosi esempi dell'epoca, la trasformazione delle norme comportamentali si riversò in misura sproporzionata sulle giovani che vivevano in situazioni precarie: come in passato, potevano finire nel mirino delle autorità perché sospettate di prostituirsi o considerate a rischio di gravidanza extraconiugale. Come motivazione bastavano un abbigliamento e un'acconciatura alla moda, l'affinità con la cultura giovanile o contatti con lavoratori stranieri originari dell'Europa meridionale.

INASPIMENTO DEI CONFLITTI E CECITÀ SOCIALE

Dietro il carattere moralizzante dei motivi d'internamento si celavano spesso situazioni di conflitto e di bisogno nelle quali le autorità volevano imporre con forza la loro idea di ordine. Si è già detto delle persone che si opponevano alle stigmatizzazioni e ad altri atti degradanti, rischiando quindi di finire in una situazione che li esponeva al pericolo d'internamento. Spesso questi individui erano già sorvegliati speciali nel loro ambiente di riferimento oppure destavano scalpore, ad esempio perché bevevano. In queste situazioni, le denunce di familiari o vicini oppure gli interventi della polizia potevano costituire il fattore scatenante, che poi portava a etichettare determinati individui come «dissoluti» o «scansafatiche». Talvolta, però, l'internamento amministrativo non era altro che un «ripiego» per soddisfare il bisogno di un «giro di vite» o per scongiurare interventi più onerosi. Anche a questo proposito le autorità disponevano di ampi margini di discrezionalità.

Le autorità utilizzavano i collocamenti in istituto per evitare conflitti, imporre il proprio volere o liquidare sbrigativamente gli assistiti più ostinati. Ne è un esempio il già più volte ricordato Hans Albrecht, che dopo il 1960 fu ripetutamente internato nel penitenziario di Witzwil dal suo tutore. La causa del primo internamento fu il rifiuto di Albrecht di accettare gli impieghi che gli venivano assegnati. Il giovane, che doveva tirare avanti facendo il bracciante perché gli era stato impedito di frequentare le scuole medie, voleva invece cercarsi un lavoro da solo. Tutore e autorità etichettarono quindi Albrecht come «scansafatiche», privandolo della libertà. Che quest'addebito fosse fazioso lo dimostra il fatto che Albrecht, a Witzwil, si fece ben presto la fama di abile conducente

DECISIONI ARBITRARIE: ILLECITI AMMINISTRATIVI E INGIUSTIZIA SISTEMICA

In che misura le autorità decidevano sugli internamenti in modo arbitrario o violando le leggi? Bastano queste violazioni per parlare di ingiustizia storica? In molti cantoni le leggi disciplinavano le procedure d'internamento soltanto in modo rudimentale, perciò le autorità disponevano di un ampio potere discrezionale e le persone internate erano meno tutelate che in ambito penale. Molte autorità, tuttavia, non rispettavano nemmeno gli standard minimi. Si hanno innumerevoli esempi di autorità che hanno violato manifestamente e arbitrariamente le norme procedurali.

In molti casi le autorità non audizionavano gli interessati prima dell'internamento. Talvolta li ascoltavano solo a internamento avvenuto o nel timore di un ricorso. Entrambi i modi di procedere costituivano una violazione del diritto dell'epoca.¹ Capitava anche che le persone coinvolte fossero prese in custodia dalla polizia senza sapere il motivo e che le autorità competenti disponessero l'internamento soltanto a distanza di settimane. «Non so chi mi ha condannato e per quanto devo rimanere in questo carcere», lamentava nel 1961 un giovane imprigionato a Sion.² Nel 1964 persino la direzione di Bellechasse protestò con il Dipartimento di giustizia e polizia del Canton Vallese perché molti internati vallesani venivano mandati a Bellechasse senza l'avallo dell'autorità competente (cfr. «Norme procedurali violate», p. 157). Sebbene nel 1950 il governo avesse precisato la procedura da seguire per i collocamenti in istituto, i comuni vallesani continuarono a disporre gli internamenti direttamente, senza richiedere il consenso del Cantone. Violazioni analoghe si verificavano anche in altri cantoni, ad esempio Svitto e Friburgo.³

Anche i prefetti friburghesi applicavano le norme di legge a propria discrezione. Capitava che modificassero a posteriori i motivi d'internamento. Nel 1962 la direzione di Bellechasse si rivolse al prefetto del distretto della Sarina per chiedere il trasferimento in penitenziario di un ospite «anomalo e indisciplinato» del reparto per alcolisti La Sapinière. Per soddisfare la richiesta d'inasprimento del regime detentivo, il prefetto mo-

1 CPI, vol. 7, cap. 4, 416–417.

2 Testamento, 25. 2. 1961, AEV, 5060-4 boîte 34, dossier 5/1961 citato in CPI, vol. 4, cap. 1.1, 46 (traduzione dal francese).

3 CPI, vol. 4, cap. 1.1; Crettaz 2016, 176–178. Per Svitto CPI, vol. 7, cap. 3.3, per Friburgo cap. 3.2.

dificò su due piedi la motivazione della decisione, disponendo un internamento in virtù della legge sull'internamento del 1942 (invece che, come fino a quel momento, in virtù della legge sull'alcolismo del 1955).⁴ Anche l'esecutivo di Svitto mostrò scarso rispetto dei diritti individuali. Benché gli atti normativi cantonali prevedessero una durata massima di due anni, il Consiglio di Stato continuava a disporre internamenti «permanententi» o a tempo indeterminato. Nel 1941 il Tribunale federale criticò questa prassi, senza però richiamare all'ordine il Cantone. Solo negli anni Sessanta il governo si adeguò, decretando internamenti a termine.⁵

Un basso grado di codificazione e un controllo lassista dei servizi statali subordinati favorirono tali illeciti, che però non si limitavano a cantoni strutturalmente deboli come Friburgo, Svitto o Vallese. Nel 1947 il Tribunale federale definì ad esempio arbitraria una decisione di secondo grado del Consiglio di Stato zurighese, che aveva internato un uomo senza indicare se fossero adempiti i requisiti di legge. Dato che nemmeno dagli atti risultava una «inclinazione a delinquere» o una «vita dissoluta», la suprema corte annullò la decisione.⁶ Questa sentenza a favore dell'internato rimane però una rara eccezione (cfr. «Una vittoria sull'arbitrarietà amministrativa», p. 88).

Le violazioni delle norme procedurali avevano gravi conseguenze per le persone internate. Tuttavia i vizi procedurali da soli non dicono granché dell'ingiustizia insita nelle pratiche dell'epoca. Anche ai nostri giorni l'errata applicazione delle leggi fa parte della realtà giuridica ed è oggetto di azioni in giustizia. Sarebbe pertanto precipitoso far risalire l'ingiustizia storica unicamente a questi vizi procedurali e agli episodi di denegata giustizia. Anche perché, in tal caso, le decisioni d'internamento prese rispettando le procedure andrebbero considerate legittime in prospettiva storica. La questione dell'ingiustizia storica è più complessa: in che misura il diritto applicabile rispondeva alle esigenze elementari in termini di giustizia (parità di trattamento, certezza del diritto), che costituiscono le basi del moderno Stato di diritto? A questo proposito è opportuno differenziare tra gli standard dell'epoca e quelli di oggi. Bisogna inoltre chiedersi in che misura l'impianto giuridico stesso favorisse gli illeciti e se esistessero correttivi ai vizi di procedura.

4 CPI, vol. 7, cap. 3.1, 162 (traduzione dal francese).

5 CPI, vol. 7, cap. 4.1.3; CPI, vol. 1, 99.

6 Sentenza P 730/AG del 13. 3. 1947, n. 6, Archivio del Tribunale federale.

Ai fini dell'apprezzamento storico è cruciale la caratterizzazione del diritto in materia d'internamento come diritto esclusivo, che riduceva nettamente la certezza del diritto e l'equità procedurale per determinate fasce della popolazione, ampliando notevolmente il potere discrezionale delle autorità (cfr. cap. 2). Sotto questo aspetto, i vizi procedurali vanno considerati la punta dell'iceberg. È evidente che la coesistenza di diversi atti normativi, l'indeterminatezza dei concetti giuridici, il carattere di prova delle sanzioni e l'assenza di garanzie procedurali favorirono l'instaurarsi di un clima pervaso dalla convinzione «tutto è possibile». All'atto pratico, ciò incentivò una dilagante autolegittimazione da parte delle autorità. A peggiorare le cose si aggiunse la scarsa tutela delle persone internate amministrativamente contro l'arbitrio statale. Mancava inoltre la volontà delle autorità superiori di controllare adeguatamente le istanze subordinate. Se anche esistevano rimedi giuridici contro le decisioni sbagliate, i requisiti cui corrispondere per accedervi erano molto elevati (cfr. cap. 4.4). Mediante l'internamento amministrativo, i legislatori federali e cantonali perseguivano scopi sociali che ai loro occhi erano legittimati da preponderanti interessi pubblici. In tal modo accettarono volutamente l'eventualità di atti arbitrari e di un'inadeguata tutela dei diritti delle persone coinvolte, a differenza di quanto previsto in ambito penale. Il diritto dell'epoca implicava pertanto una potenziale ingiustizia sistemica.

di trattori.⁴⁹ In modo analogo reagivano le autorità quando persone di una certa età si lamentavano delle cattive condizioni di vita negli ospizi o nei ricoveri, oppure quando giovani come Marianne Steiner fuggivano dalla violenza negli istituti minorili.⁵⁰ Queste persone erano accomunate dall'insistenza con cui reclamavano il diritto di organizzare liberamente la propria vita, sottraendosi alle ingerenze delle autorità. Per questo venivano liquidate in fretta come «sfacciate» o «renitenti» e prima o poi etichettate come «promiscue» o «dissolute». In tali situazioni l'internamento serviva a consolidare i rapporti di potere messi in discussione dal «basso» e a richiamare all'ordine i ribelli.

Un elemento comune alle decisioni amministrative era il fatto che praticamente non tenevano in nessun conto le condizioni di vita delle persone che rischiavano l'internamento. Le autorità erano per così dire cieche dal loro «occhio sociale».⁵¹ Indizi di una situazione materiale difficile o la ricerca infruttuosa di un posto di lavoro venivano ignorati, tanto quanto eventuali problemi di salute o esistenziali, violenze e abusi in famiglia, conflitti sul posto di lavoro o condizioni precarie e ostili in istituti e altre strutture. Indipendentemente dalla terminologia utilizzata nei singoli casi, le autorità ponevano il «fallimento» individuale al centro delle loro argomentazioni. L'attenzione era rivolta esclusivamente al carattere e alla personalità, tralasciando del tutto il contesto sociale o economico e la sua influenza sul comportamento individuale. A questo proposito, a monte dei collocamenti in istituto troviamo senz'altro situazioni e condizioni difficili che giustificano l'intervento statale anche in prospettiva odierna. Tuttavia le autorità, prevenute, attribuivano la colpa alle persone in difficoltà, sgravando quindi la società – e se stesse – da ogni responsabilità. Quest'aspetto è reso evidente dall'abbruttimento del linguaggio che, tanto impreciso quanto dispregiativo, doveva indicare la presunta «pericolosità» delle persone da internare. Le decisioni d'internamento definivano le persone cui si riferivano come «parassiti sociali» ed «elementi indesiderati», o ne mettevano in risalto «le idee asociali».⁵² Le perizie psichiatriche, con il loro vocabolario patologizzante, rafforzavano ancora di più queste stigmatizzazioni.

49 CPI, vol. 1, 140–141. Il nome è stato cambiato su richiesta dell'intervistato.

50 CPI, vol. 7, cap. 3.3.

51 Cfr. esempi in CPI, vol. 7, cap. 3.3, 3.4 e 3.6; CPI, vol. 4, cap. 1.1.

52 CPI, vol. 7, cap. 1.3, 26; cap. 3.1, 160.

COLLOCAMENTI IN ISTITUTO: UNA QUESTIONE DI ALTERNATIVE DISPONIBILI

Gli internamenti in strutture chiuse rappresentavano spesso l'ultimo stadio di tutta una serie di misure. Le autorità competenti vi ricorrevano quando ritenevano naufragate altre «soluzioni» o se non erano disposte ad adottare misure più impegnative o costose. Il collocamento in istituto dipendeva in larga misura dalla presenza o dalla mancanza di alternative. Era pertanto strettamente correlato ad altri dispositivi assistenziali e istituzionali. L'attenzione va quindi rivolta alle decisioni di politica sociale e finanziaria su cui poggiavano l'istituzione e l'impostazione di tali servizi: quali risorse finanziarie e umane il mondo politico e la società erano disposti a investire a sostegno di chi viveva in condizioni precarie? A questo riguardo occorre tenere presenti le opzioni effettivamente disponibili o considerate ragionevoli in un determinato momento, distinguendole dai tipi d'intervento che invece non rientravano nell'orizzonte di pensiero e nelle possibilità d'azione della società dell'epoca.

La maggior parte delle leggi sull'internamento prevedeva, prima del collocamento in istituto, un ammonimento o l'assoggettamento a «regole di condotta». Solo se questi tentativi disciplinari fallivano, la legge contemplava una misura più severa, vale a dire l'internamento amministrativo. Nondimeno, le autorità tentavano regolarmente d'indurre gli interessati a entrare in istituto «a titolo volontario» – non solo per salvare l'apparenza di un'assistenza pubblica, ma anche per incentivare la cooperazione.⁵³ A tale riguardo la prassi non appare uniforme: da un canto, taluni raccontano di essere stati incarcerati senza alcun preavviso; dall'altro, le cifre della città di Zurigo, ad esempio, evidenziano che le ammonizioni erano decisamente più numerose degli internamenti. La minacciata privazione della libertà personale era più importante dell'effettivo internamento amministrativo. A partire dagli anni Sessanta, nelle autorità si rafforzò ulteriormente la tendenza a disporre misure meno incisive e ad assumere un atteggiamento più rispettoso. Al fenomeno contribuiscono non solo i nuovi metodi di lavoro sociale, ma anche la crescente consapevolezza degli effetti stigmatizzanti e controproducenti degli interventi amministrativi.⁵⁴

Il passaggio a interventi ambulatoriali e a più bassa soglia dipendeva in ampia misura dalla disponibilità di cantoni e comuni a predi-

53 CPI, vol. 7, cap. 3.1, 3.2 e 3.3.

54 CPI, vol. 4, cap. 1.2; CPI, vol. 7, cap. 3.4.

sporre alternative agli internamenti amministrativi, stanziando anche le risorse finanziarie necessarie. Ne è un esempio la rete di punti di ristoro per «vagabondi»: in funzione fino agli anni Sessanta, essa offriva vitto e alloggio ai senza fissa dimora in cerca di lavoro, riducendo così il rischio di internamenti per «vagabondaggio».⁵⁵ Con il potenziamento del sistema socio-sanitario dopo la Seconda guerra mondiale, si allargò di molto il divario tra le diverse situazioni cantonali. Cantoni più ricchi come Vaud, Zurigo, Berna e Lucerna, che disponevano di un'infrastruttura sociale ben sviluppata, iniziarono ad avvalersi maggiormente di internamenti amministrativi condizionati o di misure di controllo e di sostegno ambulatoriali (cfr. cap. 2.5). In questo modo si volevano favorire l'integrazione sociale e la permanenza nel mercato del lavoro regolare. Gli internamenti in strutture chiuse venivano sempre più considerati un ripiego, previsto solo in casi eccezionali. La minaccia d'internamento rimase comunque un'opzione. La tendenza a privilegiare approcci a bassa soglia è particolarmente evidente nell'assistenza agli alcolisti, per cui dagli anni Cinquanta si instaurò un sistema graduato di «misure preliminari» (promesse di astinenza, controlli ambulatoriali, divieto di frequentare le osterie), che contribuì a ridurre gli internamenti amministrativi nel medio-lungo termine.⁵⁶ Perseguiva scopi analoghi l'istituzione, negli anni Settanta, di punti di contatto e gruppi abitativi per giovani, che offrivano sistemazioni alternative in un ambiente chiuso, sopperendo in parte alla mancanza cronica di strutture adatte.⁵⁷

Per contro, l'esempio del Canton Friburgo mostra come le dinamiche avverse alla riforma dello Stato sociale abbiano contribuito a mantenere saldo un regime repressivo in materia d'internamento. A Friburgo la classe politica cattolico-conservatrice si oppose fino agli anni Settanta all'investimento di ulteriori risorse nell'infrastruttura sociale e sanitaria. Al contrario, le autorità continuarono a delegare compiti ad associazioni ecclesiastiche benefiche, soffocando ogni critica rivolta alle modalità repressive adottate. È significativo che il Cantone postulò nuovi approcci nell'assistenza agli alcolisti già negli anni Sessanta, ma che le strutture necessarie furono create solo dieci anni dopo.⁵⁸ Bellechasse costituiva invece una struttura d'internamento a buon mercato. I prefetti sostenevano i comuni che volevano liberarsi con facilità di cittadini indesiderati spedendoli a Bellechasse. Ben

55 CPI, vol. 3, cap. 3.2.

56 CPI, vol. 7, cap. 3.1, 3.2 e 3.4.

57 CPI, vol. 8, cap. 2.3; Lengwiler 2019.

58 CPI, vol. 3, cap. 2.1.

presto l'istituto fu considerato la «discarica dei comuni». Nel 1958 la direzione ammise che il collocamento in istituto era l'unico modo per «preservare la società da elementi che erano causa di disordini». ⁵⁹ Fino agli anni Settanta furono internate a Bellechasse persone di una certa età, a volte disoccupate, a volte malate, disabili o mentalmente disturbate che, anche secondo i criteri dell'epoca, avrebbero dovuto essere destinate piuttosto a case di riposo o di cura. ⁶⁰

La disponibilità di alternative socio-sanitarie o socio-pedagogiche contribuì sostanzialmente a evitare il collocamento in istituto in determinate situazioni. La propensione del mondo politico e dei contribuenti a investire in questo settore contribuiva in notevole misura a far pendere la bilancia piuttosto verso il sostegno individuale oppure verso la mera «amministrazione» di problematiche sociali. Questa propensione all'investimento fu incoraggiata tanto dal boom economico quanto dalla professionalizzazione nel settore sociale e dalla liberalizzazione della società a partire dagli anni Sessanta. Come mostrano i vari esempi, la tendenza a misure meno interventiste rimase però caratterizzata da molte asincronie.

Non sono molto chiari gli effetti che ebbero su questa evoluzione le opere sociali, gradualmente potenziate dopo la Seconda guerra mondiale. Come il diritto in materia d'internamento, le assicurazioni sociali rafforzarono il tradizionale sistema di genere e l'importanza dell'attività lavorativa (maschile) ai fini della partecipazione sociale. Al tempo stesso alleviarono con prestazioni sociali le situazioni di bisogno, come la povertà in età avanzata. Tuttavia, solo una minoranza degli internati amministrativi beneficiava di rendite dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti o dell'Assicurazione invalidità (e dal 1966 di Prestazioni complementari). In fin dei conti l'utilità delle opere sociali risultò essere piuttosto indiretta: la protezione sociale fornì nuove fonti di finanziamento, portando a un ampliamento degli interventi a sostegno dei giovani e delle persone più anziane. Dagli anni Cinquanta è stato ad esempio possibile sistemare gli anziani in case di riposo grazie alle rendite per la vecchiaia o finanziare misure pedagogiche speciali per minori grazie all'Assicurazione invalidità. Tuttavia, negli anni Settanta, numerosi uomini e donne ultrasessantenni finivano ancora in istituti come Bellechasse o Hindelbank. ⁶¹

59 CPI, vol. 3, cap. 1.1, 75; CPI, vol. 7, cap. 3.1, 174, nota 185 (traduzione dal tedesco).

60 CPI, vol. 4, cap. 2.1; CPI, vol. 8, cap. 13.

61 CPI, vol. 7, cap. 3.3 e 3.4; CPI, vol. 8, cap. 4.2 e 13.

COLLOCAMENTI IN ISTITUTO: UNA FORMA (PIÙ) CONVENIENTE DI ASSISTENZA PUBBLICA?

Non è facile determinare in che misura le decisioni delle autorità fossero dettate da considerazioni e interessi di carattere finanziario. È vero che con l'internamento amministrativo lo Stato cercava in primo luogo di risparmiare, come suggeriva il giurista François Clerc nel documentario di Guy Ackermann e Alain Tanner del 1970:⁶² Sebbene l'argomento possa apparire plausibile a prima vista, è necessario un ragionamento differenziato. Si deve evitare da un lato di circoscrivere l'argomento finanziario entro limiti troppo stretti, dall'altro di cadere nel determinismo economico.

Le interrelazioni tra i vari fattori di costo legati a un internamento sono complesse. Inoltre, le prospettive e gli interessi dei soggetti coinvolti erano molto diversi. I costi risparmiati a breve termine da una parte potevano implicare più oneri a lungo termine dall'altra. Dopotutto, gli argomenti di ordine finanziario servivano anche a legittimare una determinata misura e non rispecchiavano la verità dei costi. Agli occhi di chi disponeva l'internamento, importavano in primo luogo i costi diretti – in parte scaricabili sulle persone internate e sui loro familiari o compensabili nel quadro di un apposito sistema (cfr. «Le rette: costi scaricati sulle persone internate», p. 178). A queste spese si contrapponevano svariate economie di costi: prestazioni assistenziali risparmiate, la riduzione dell'onere amministrativo dei comuni sgravati da complessi casi di assistenza e di tutela, o la rinuncia a potenziare il ventaglio di prestazioni alternative. L'attuale stato della ricerca non consente di ponderare e quantificare questi diversi fattori in via definitiva. Gli studi compiuti dalla CPI sugli aspetti finanziari della prassi degli internamenti hanno tuttavia fornito informazioni importanti, utili per ulteriori approfondimenti.

È stato accertato che furono soprattutto le persone in condizioni di vita precarie a subire un internamento amministrativo. Anche se nel dopoguerra il profilo delle persone soggette a internamento mutò, permase un certo nesso con l'assistenza ai poveri (cfr. cap. 3). Molti esempi indicano che gli internamenti amministrativi erano, per i comuni, un'opzione pratica ed economica per rispondere a diverse problematiche e situazioni conflittuali. Famiglie e individui indigenti che versavano in situazioni difficili erano considerati potenziali fattori di costo. Inoltre, un internamento poteva risparmiare al comune interminabili conflitti e la ricerca di

62 CPI, vol. 3, cap. 1.

soluzioni alternative.⁶³ A ciò si aggiunga la possibilità di scaricare i costi della misura sulle persone internate e i loro familiari. A seconda delle circostanze, anche i cantoni assumevano parte dei costi. Ciononostante, dai casi analizzati non emerge un quadro univoco. È in effetti comprovato che qualche internamento amministrativo fu dettato primariamente o esclusivamente da considerazioni finanziarie. È tuttavia probabile che di regola fosse determinante una combinazione di motivi disciplinari, pragmatici e finanziari, abbinati a situazioni conflittuali che rischiavano di sfuggire al controllo.⁶⁴ Anche sotto quest'aspetto le differenze tra i cantoni sono notevoli. Se in cantoni economicamente deboli come Friburgo o Svitto i costi rimasero un argomento importante anche nel dopoguerra, nei Cantoni di Vaud o Zurigo le diatribe sull'assunzione dei costi furono piuttosto un'eccezione.⁶⁵

Per tali ragioni sarebbe riduttivo definire gli internamenti amministrativi in blocco come variante (più) economica di assistenza ai poveri (così come il collocamento extrafamiliare di bambini fu a lungo un'alternativa economica al sostegno per famiglie bisognose). Una siffatta interpretazione non tiene sufficientemente conto né dell'eccezionalità e della funzione «tappabuchi» degli internamenti, né della loro funzione selettivo-disciplinante. In effetti, nel XX secolo, i poveri a beneficio dell'assistenza erano sempre di gran lunga più numerosi rispetto agli internati. Gran parte degli individui e delle famiglie che vivevano in povertà era inoltre assistita nel luogo di domicilio, con generi alimentari, vestiti, sussidi abitativi o contanti. A ciò si aggiunga che le motivazioni economiche non sempre erano evidenti. Sono ad esempio noti casi in cui i comuni addussero considerazioni finanziarie per motivare sia l'internamento, sia il rilascio dall'istituto. Se il Comune internava un genitore, poteva capitare che il resto della famiglia pesasse maggiormente sul bilancio assistenziale e che si dovesse ricorrere al collocamento extrafamiliare dei bambini. Non di rado le famiglie si adoperavano per il rilascio di un loro familiare perché necessitavano di ulteriore manodopera.⁶⁶

63 CPI, vol. 3, cap. 1.1; CPI, vol. 7, cap. 3.2.

64 Cfr. Lippuner 2005, 150–151, 155, 160, 171, 173, 184, che descrive la flessibilità con cui le autorità collocanti affrontavano l'argomento finanziario, rapportandolo ad altre motivazioni. I risultati della ricerca restano sfaccettati. I pochi esempi nei quali è documentata un'evidente elasticità sui costi risalgono prevalentemente al tardo XIX secolo (Rietmann 2013, 95; Badran 2017, 72).

65 CPI, vol. 7, cap. 3.7; CPI, vol. 3, cap. 1.2; CPI, vol. 4, cap. 3.1.

66 CPI, vol. 7, cap. 3.3 e 3.7; CPI, vol. 8, cap. 12.1.

Un quadro più univoco si delinea per quanto riguarda la scelta degli istituti. È ampiamente provato che le autorità sceglievano le strutture in base a considerazioni finanziarie, mettendo in conto il rischio di nuocere alle persone internate con sistemazioni inidonee o precarie.⁶⁷ Da un lato, i cantoni che disponevano di strutture proprie erano interessati a sfruttare in modo ottimale le capacità dei loro istituti e cercavano sia di gestire la domanda attraverso la retta, sia di tenere bassi i costi. Gli istituti di Bellechasse, definiti dalle stesse autorità la «casa di cura più economica»⁶⁸ dei cantoni cattolici, ricoprirono a questo proposito un ruolo particolarmente famigerato. Dall'altro, molte autorità intenzionate a internare una determinata persona facevano di tutto per risparmiare sulle rette. La resistenza opposta dai comuni chiamati a rispondere dei costi fu uno dei motivi per cui fallì l'attuazione della legge lucernese del 1910 sulla cura degli alcolisti. Solo l'adozione di nuove proposte terapeutiche ambulatoriali e più economiche negli anni Cinquanta diede nuovo impulso all'assistenza agli alcolisti.⁶⁹ Proprio perché le cliniche psichiatriche e le strutture socio-pedagogiche erano più costose, non era raro che persone psicologicamente indebolite finissero piuttosto in un ospizio per poveri o in un istituto di lavoro forzato.

4.4 LE PERSONE INTERNATE TRA IMPOTENZA E RESISTENZA

Che possibilità avevano i destinatari delle misure di difendersi nelle procedure d'internamento? Sono molte le reazioni tramandate: spaziano dall'opposizione radicale alla rassegnazione ed evidenziano l'impotenza dell'individuo, ma anche la sua capacità di affermare la propria dignità in situazioni pressoché senza via d'uscita. Di certo, però, non tutti gli internati avevano la possibilità di esprimersi per iscritto o di sfuggire alle maglie della censura. Pertanto, le testimonianze che ci sono giunte danno voce a un numero di gran lunga maggiore di persone coinvolte rimaste in silenzio.

67 CPI, vol. 8, cap. 3.3, 153–159; Crettaz 2016, 149; Knecht 2016, 34, 38, 59, 119.

68 CPI, vol. 8, cap. 12.1, 573, nota 75.

69 CPI, vol. 3, cap. 2.2.

VOCI POCO ASCOLTATE: AUDIZIONI E LETTERE DI PROTESTA

Dall'inizio del XX secolo, il diritto di essere audizionati prima di una decisione delle autorità rientrava, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tra i diritti fondamentali.⁷⁰ Era di regola un diritto espressamente previsto nelle leggi sull'internamento, anche se all'atto pratico veniva violato di continuo (cfr. cap. 4.3, «Decisioni arbitrarie: illeciti amministrativi e ingiustizia sistemica», p. 139). Quando le audizioni avevano luogo, le autorità ne redigevano il verbale. Questi documenti descrivono come le persone oggetto di tali provvedimenti si opponevano agli addebiti loro mossi e al rischio d'internamento. Alcune persone scrivevano anche lettere alle autorità, talvolta soltanto a internamento avvenuto. Tra queste vi era chi non era mai stato audizionato e non sapeva perché e per quanto tempo sarebbe rimasto internato. Tutte queste lettere mostrano come le persone internate gestivano situazioni di estrema incertezza.⁷¹

Gli internati adottavano varie strategie per rispondere agli addebiti mossi loro dalle autorità. Alcuni rifiutavano di essere additati come «scansafatiche» e «dissoluti», adducendo problemi di natura congiunturale nella ricerca di un lavoro, difficoltà personali o vicissitudini nell'ambiente familiare (malattie, decessi). Altri sottolineavano la normalità del loro stile di vita o l'innocuità del loro rapporto con l'alcol. Questi sforzi di prendere le distanze e di giustificarsi erano spesso soltanto disperati tentativi di difendere il proprio diritto a una vita autonoma. Nel 1958 un'internata vallesana rivendicò dinanzi alle autorità, in un francese stentato, la propria rettitudine: «Non ho ucciso, né rubato, né dato scandalo, mi sono sempre comportata bene. [...] Ho lavorato molto, acquistato della terra, perché nell'animo sono una contadina. Recentemente ho comprato questa casa per me e mio figlio». Per giustificarsi addusse una controversia successoria con la figlia, della quale evidentemente non si fidava affatto.⁷²

Altri ammisero mancanze, appellandosi però alla comprensione e alla clemenza delle autorità e promettendo di «mettere la testa a posto». Altri ancora cercarono di ottenere un rinvio dell'internamento o di avvantaggiarsi con la scelta dell'istituto. «[...] prometto di condurre una vita normale e laboriosa», si legge nella lettera del 1940 di una donna alla Com-

70 CPI, vol. 7, cap. 2.3.

71 CPI, vol. 4, cap. 1.1 e 1.3.

72 Lettera al comandante dei gendarmi, 5. 3. 1958, Archives de l'État du Valais, 5060-4, boîte 33, dossier 16/1959, citata in CPI, vol. 4, cap. 1.1, 47 (traduzione dal francese).

missione cantonale vodese per l'internamento amministrativo.⁷³ Alcuni protestarono esplicitamente contro il collocamento in un penitenziario oppure definirono l'internamento una pena iniqua. Altri ancora criticarono l'arbitrarietà dell'operato delle autorità esponendo argomentazioni giuridiche.⁷⁴ Nel 1969 una donna si oppose all'internamento con queste parole: «Le chiedo gentilmente di permettermi di difendermi in un modo o nell'altro, [...] perché penso che tutti debbano potersi difendere, e io desidero in effetti essere giudicata, in altre parole vorrei giustificarmi ed essere comunque collocata in un istituto, ma attraverso la via normale, perché tutti hanno il diritto di potersi difendere».⁷⁵ Taluni riuscirono a mobilitare familiari, amici o datori di lavoro in propria difesa. Genitori e parenti promettevano di dare loro ospitalità o di aiutarli a cercare lavoro, facendosi quindi garanti di una certa forma di controllo.⁷⁶

Anche quando le persone venivano sentite, difficilmente le autorità prendevano sul serio le loro spiegazioni e motivazioni. Dai verbali emerge che il modo di condurre le audizioni – spesso chiamate «interrogatori» nelle fonti più remote – non di rado ne anticipava l'esito. Poco importava ai funzionari se gli accusati si difendevano o quali argomenti fornivano: le loro dichiarazioni venivano immancabilmente ignorate e le loro spiegazioni liquidate come scuse, mentre i rappresentanti delle autorità avvaloravano i pregiudizi sulla loro «oziosità» o «dissolutezza».⁷⁷ Erna Eugster, coinvolta in un procedimento intorno al 1970, racconta di aver ammesso – dopo che un procuratore dei minorenni l'aveva ricoperta d'ingiurie – di aver avuto rapporti sessuali con diversi uomini, confessione che si era inventata su due piedi per proteggere chi l'aveva precedentemente aiutata durante la fuga.⁷⁸

Chi si opponeva andava spesso incontro a ulteriori guai. Le autorità vedevano nelle proteste un attacco al potere e un segno di «caparbieta» o «renitenza». Le prendevano addirittura a pretesto per sottoporre gli interessati a perizia psichiatrica. Dal canto loro gli psichiatri tendevano a interpretare la mancanza di cooperazione come indizio di disturbo psichico. La ritrosia di qualsiasi genere era presa a giustificazione per adot-

73 CPI, vol. 4, cap. 1.1, 37 (traduzione dal tedesco).

74 CPI, vol. 7, cap. 4.3.2 e 4.3.4; CPI, vol. 4, cap. 1.1, 1.2 e 1.3.

75 Lettera non datata [1969], Archives de l'État de Fribourg, EB Det DI 1–565, citata in CPI, vol. 4, cap. 1.3, 103.

76 CPI, vol. 4, cap. 1.1.

77 CPI, vol. 4, cap. 1.1 e 1.2; CPI, vol. 7, cap. 4.

78 Eugster 2014, 60–61.

tare misure «più severe» e mettere in moto una spirale negativa. Ciò valeva anche per chi si opponeva alle decisioni per via giudiziaria.⁷⁹ Occorrevano circostanze assai propizie affinché la resistenza producesse gli effetti sperati. Erna Eugster, ad esempio, riuscì a evitare l'internamento a Hindelbank grazie al sostegno di un'assistente sociale. In precedenza si era rifiutata di acconsentire a un internamento «volontario».⁸⁰

RIMEDI GIURIDICI PRESSOCHÉ INACCESSIBILI

In alcuni casi le persone internate potevano adire le vie legali per opporsi alle decisioni amministrative. Anche in questo ambito l'eterogeneità normativa rendeva difficoltosa una tutela efficace.⁸¹ Se la competenza di disporre internamenti spettava ai livelli amministrativi inferiori, sussisteva spesso la possibilità di rivolgersi a un'autorità superiore o al Consiglio di Stato. Se la decisione finale spettava al governo, il più delle volte non rimaneva più alcun rimedio giuridico.⁸² Solo negli anni Sessanta diversi cantoni introdussero la possibilità di adire un tribunale amministrativo (cfr. cap. 2.5). Le decisioni in ambito tutorio potevano essere impugnate in varie istanze fino al Tribunale federale. Quando tutti gli altri rimedi giuridici erano stati tentati, anche una decisione d'internamento fondata sul diritto cantonale poteva essere impugnata con ricorso di diritto pubblico davanti alla corte federale. In questi casi, il Tribunale federale valutava unicamente se le autorità avevano violato i diritti costituzionali del ricorrente, in particolare il divieto di arbitrio e il diritto di essere ascoltato. Le possibilità di riesame erano pertanto fortemente limitate.⁸³

Anche quando gli interessati volevano esercitare i pochi diritti loro concessi si trovavano ad affrontare molti ostacoli e complicazioni, il che pregiudicava fortemente l'equità procedurale. Già il linguaggio giuridico costituiva un ostacolo pressoché insormontabile. Non tutti possedevano le competenze linguistiche e giuridiche necessarie anche solo per capire le decisioni delle autorità. I rimedi giuridici erano spesso indicati in modo molto conciso. Talora le indicazioni non pervenivano nemmeno entro i termini prescritti. E anche quando i rimedi erano indicati, era difficile ribattere alle motivazioni stereotipate con obiezioni fondate in termini giuridici.

79 CPI, vol. 7, cap. 4.2.

80 Eugster 2014, 54.

81 Cfr. in merito la raccolta leggi della CPI Gönitzer, Gummy 2019; Bossart 1965, 73–78.

82 CPI, vol. 7, cap. 4.1 e 4.2.

83 CPI, vol. 7, cap. 2.3.

Adire le istanze superiori – per non parlare del Tribunale federale – senza patrocinio legale non prometteva esiti molto favorevoli. Solo pochi disponevano però delle risorse finanziarie o delle relazioni necessarie per farsi rappresentare da un legale. Il diritto a un difensore d'ufficio fu introdotto nel 1946 nel Canton Vaud (solo per parte dei procedimenti) e nel 1966 nel Canton Berna (a determinate condizioni). Anche a Zurigo il Gran Consiglio discusse, a fine anni Sessanta, l'introduzione dell'assistenza legale obbligatoria, ma senza mai giungere a modificare la legge.⁸⁴ A questo riguardo va precisato che, fino agli anni Settanta, il diritto a un patrocinatore non era affatto scontato, nemmeno in ambito penale.⁸⁵ L'esempio del Canton Vaud evidenzia che l'assistenza legale era senz'altro efficace: i legali riuscirono a ottenere condizioni migliori per i propri clienti in due terzi dei casi nei quali furono coinvolti. Tuttavia, anche le persone assistite da un legale incontravano ostacoli: i ricorsi di regola non avevano effetto sospensivo; una volta eseguito l'internamento, i contatti con l'esterno erano soggetti a severi controlli; le autorità impedivano la consultazione degli atti col pretesto di tutelare le fonti. Era quindi praticamente impossibile confutare le accuse, che spesso si basavano su dicerie o delazioni.⁸⁶

Nonostante la debolezza della loro posizione, le persone internate ricorrevano ai rimedi giuridici disponibili con sorprendente frequenza. Nei cantoni in esame la percentuale di decisioni contestate oscillava tra il 10 e il 40 per cento a seconda del periodo considerato. A questo proposito fu decisiva la possibilità di adire i tribunali amministrativi a partire dagli anni Sessanta. A Zurigo donne accusate di prostituzione riuscirono a impugnare con successo l'applicazione della legge sull'internamento. Lo stesso effetto ebbe nel Canton Berna il nuovo iter ricorsuale introdotto nel 1965, che permetteva di adire il tribunale amministrativo. Nel complesso le possibilità di spuntarla in giudizio restavano però esigue. A seconda del contesto, la quota dei ricorsi accolti interamente o in parte si situava attorno al 10 per cento. Era alquanto raro che il Tribunale federale annullasse la decisione di un'autorità inferiore al di là della censura per violazione del diritto di essere sentiti (cfr. «Una vittoria sull'arbitrarietà amministrativa», p. 88). Di regola

84 CPI, vol. 3, cap. 3.1 e 4.2; CPI, vol. 7, cap. 4.2; Rietmann 2013, 268–269. Il diritto a un difensore d'ufficio si applicava nel Canton Vaud a procedimenti dinanzi alla Commissione cantonale per l'internamento amministrativo, ma non ai procedimenti intentati in forza delle leggi sull'alcolismo.

85 Schubarth 1973, 218–228.

86 CPI, vol. 7, cap. 4.2; CPI, vol. 4, cap. 1.1 e 1.2.

le autorità amministrative e i tribunali avallavano le decisioni delle autorità inferiori,⁸⁷ perciò il ricorso alle vie legali, quando era accessibile, finiva il più delle volte per destare false speranze nelle persone internate.

RESISTENZA IMPOTENTE: TRASLOCO, FUGA E SUICIDIO

Considerate le poche possibilità di farsi ascoltare, molti cercarono di sottrarsi fisicamente alle autorità, ad esempio cambiando luogo o cantone di domicilio quando correvano il rischio di essere internati. Sempre con scarso successo; il braccio delle autorità si allungava spesso oltre i confini comunali e cantonali: gli incarti seguivano le persone cui si riferivano, nuovi interventi venivano disposti. Fino agli anni Settanta le persone bisognose potevano essere rispedite nel loro cantone di origine, dove rischiavano di nuovo l'internamento. Altre vie percorribili, gravate però da barriere linguistiche e finanziarie, erano la fuga all'estero oppure – come ultima spiaggia, quantomeno per gli uomini – l'arruolamento nella Legione straniera francese.⁸⁸

Vi furono persone che fuggirono a procedura ancora in corso, magari quando stava per aver luogo un'audizione. Altri fuggirono dopo essere già stati collocati in una struttura. I tentativi di fuga erano frequenti soprattutto negli istituti per minori. In questo caso, i tentativi di fuga individuale o collettiva erano spesso l'unica via per sottrarsi all'isolamento, all'incertezza, alla disciplina e alle violenze quotidiane subite. «Io sono sano e non voglio impazzire in questi maledetti luoghi che dovrebbero essere un Ospedale»; con queste parole un uomo spiegò nel 1959 la sua fuga dalla casa per intemperanti La Valletta.⁸⁹ La fuga rimaneva però quasi sempre un'evasione a termine. Entro pochi giorni i fuggitivi venivano riacciuffati e riportati indietro dalla polizia o da squadre di ricerca degli istituti. Rischiavano punizioni disciplinari (segregazione cellulare, privazione di cibo o anche percosse) o l'allungamento del periodo di reclusione. I tentativi di fuga potevano anche compromettere la possibilità di rilascio anticipato. Soprattutto i minori catturati dopo un'evasione erano trasferiti in una struttura più severa o addirittura in un penitenziario per adulti (cfr. cap. 5).⁹⁰ Taluni

87 CPI, vol. 7, cap. 4.1 e 4.2; Rietmann 2013, 276–277.

88 CPI, vol. 7, cap. 4.3; Huber 2017, 16, 78, 195.

89 Lettera di M. B., 9. 2. 1947, Archivio di Stato del Cantone Ticino, La Valletta 68.3.3, citata in CPI, vol. 4, cap. 3.2, 318.

90 CPI, vol. 4, cap. 1.3 e 3.2; CPI, vol. 7, cap. 4.3; CPI, vol. 8, cap. 9.

internati avrebbero reagito al collocamento in istituto con lo sciopero della fame anziché con l'evasione.⁹¹

La resistenza impotente più estrema era il suicidio. Sebbene le fonti non consentano di formulare ipotesi circa il numero delle vittime, sono noti svariati esempi di persone internate che commisero o tentarono il suicidio per disperazione o prostrazione. Nel 1949 nel Canton Vaud si giunse addirittura a un dibattito nel Gran Consiglio, dopo che parecchie persone sorvegliate dall'Ufficio cantonale di vigilanza antialcolica si erano tolte la vita. Tra di esse figura anche il giurista vodese degli anni Quaranta menzionato in precedenza. Non riuscendo a riprendere in mano la propria vita, alla fine preferì la morte fisica a quella sociale.⁹²

4.5 CONCLUSIONE INTERMEDIA: LA VIOLENZA STRUTTURALE DELL'IMPONDERABILITÀ

Quali erano gli attori, gli iter procedurali, i processi sociali di esclusione e di stigmatizzazione che determinavano l'internamento amministrativo? A causa della legislazione frammentata la prassi degli internamenti era contraddistinta da un'impenetrabile molteplicità di soggetti e di norme. Emergono tuttavia due schemi distinti: regimi cantonali a carattere prevalentemente repressivo e disciplinare, basati su strutture statali deboli e fortemente radicati nella tradizione del diritto dei poveri anche dopo il 1945, e dispositivi più codificati, burocratizzati e tendenti alla normalizzazione sociale.

La molteplicità inerente al federalismo contribuì senz'altro alla mancanza di trasparenza e all'imponderabilità delle procedure. Imputare il problema dell'arbitrarietà a tale eterogeneità sarebbe tuttavia sbagliato. La coesistenza di diversi ordinamenti procedurali non sfociava necessariamente in decisioni amministrative arbitrarie. In quest'ottica ebbe maggior rilievo il fatto che le procedure d'internamento fossero caratterizzate da notevoli asimmetrie di potere e puntassero a reiterare le disuguaglianze sociali. In tale contesto si intrecciarono fattori di classe e di genere. Gli uomini dei ceti popolari erano particolarmente esposti alle ingerenze delle autorità, mentre è probabile che per mettere in riga le donne si ricorresse

91 CPI, vol. 4, cap. 1.3.

92 CPI, vol. 4, cap. 3.1, 297–299; CPI, vol. 7, cap. 4.3.3.

piuttosto a meccanismi di controllo informali. In tutto il periodo in esame il divario di potere che separava autorità e persone internate rimase tangibile. Le autorità disponevano di poteri discrezionali molto ampi e poco controllati. Non tornarono sempre a vantaggio degli internati nemmeno i progressi metodologici come la gestione ottimizzata degli incarti, il ricorso a esperti in medicina e psichiatria e la sostituzione di logiche d'intervento repressive con approcci terapeutici. Anzi, non di rado era proprio quest'evoluzione a mettere in moto gli «ingranaggi amministrativi». Un motivo importante risiedeva nel fatto che i rimedi giuridici non si erano sviluppati di pari passo, tutelando a malapena i diritti degli interessati. Il più delle volte le varie autorità si spalleggiavano. Solo negli anni Sessanta divenne possibile chiedere che le decisioni d'internamento fossero riesaminate da un'autorità indipendente.

Gli internamenti amministrativi rappresentavano l'ultimo di una serie di tentativi di controllo e inquadramento sociale. Si trattava di processi complessi e dinamici in cui le stigmatizzazioni e altre forme di esclusione rivestivano grande importanza a monte degli interventi amministrativi. La determinazione dei soggetti passibili d'internamento era il risultato di processi collettivi che coinvolgevano numerosi attori, e non soltanto le autorità. Il più delle volte, l'internamento amministrativo non era la misura prediletta dalle autorità. Era preso in considerazione nei confronti di persone stigmatizzate in precedenza, in assenza di altri servizi assistenziali, oppure quando le autorità e i notabili si risentivano per pretese provenienti dal «basso». Per le autorità rappresentavano un ripiego per reagire a situazioni problematiche e conflitti irrisolvibili, o altrimenti risolvibili a costi più elevati. Il collocamento in istituto da un lato fungeva da minaccia per estorcere cooperazione e subordinazione, dall'altro costituiva un'opzione valida per allontanare dalla società persone fastidiose o indesiderate, o per evitare onerosi interventi assistenziali. La funzione di riempitivo si manifesta in maniera oltremodo pronunciata nell'internamento di minori che tentavano di spezzare il circolo vizioso di opprimenti collocamenti extrafamiliari.

Per le persone oggetto dei provvedimenti, le procedure d'internamento erano imponderabili e poco trasparenti. Numerosi meccanismi impedivano loro di esercitare i propri diritti e di essere prese sul serio dai vari decisori. L'arbitrarietà amministrativa era anche, ma non solo, conseguenza di vizi procedurali: aveva carattere sistemico, radicato nelle leggi e nelle disposizioni esecutive che su tali leggi si basavano. L'imponderabilità

non era un sottoprodotto del sistema, ma ne costituiva la logica centrale. Pur di preservare i propri margini operativi e discrezionali, il mondo politico e le autorità accettarono l'incertezza del diritto e la sofferenza causata ad altri esseri umani. Anziché compensarle, la prassi degli internamenti rafforzò le stigmatizzazioni e le disuguaglianze esistenti. Anche se molte persone internate si opposero, in parte anche con esito positivo, erano praticamente alla mercé delle autorità. L'emarginazione sociale, combinata con la privazione di fatto dei diritti individuali, fu una forma incisiva di violenza strutturale.

FONTI 3


NORME PROCEDURALI VIOLATE

Il 28 novembre 1952 il direttore degli istituti friburghesi di Bellechasse informava il Dipartimento vallesano di giustizia e polizia che dal 27 marzo la sua struttura ospitava la quarantunenne R. S. – non per la prima volta del resto. L'internamento era stato disposto dal sindaco del comune di attinenza di R. S., sito nella parte francofona del Canton Vallese. Il motivo addotto era il presunto «alcolismo» della donna.

Agendo in questo modo, il comune aveva chiaramente violato le norme procedurali. Il decreto del 1950 sull'internamento amministrativo (*Arrêté sur l'internement administratif*) consentiva infatti al comune di disporre un internamento, ma la decisione andava poi confermata dal Dipartimento vallesano di giustizia e polizia. Nonostante la mancata conferma, però, la donna era a Bellechasse da ben otto mesi. Nel caso di R. S. il comune aveva quindi aggirato l'autorità cantonale competente e pertanto l'internamento non era corretto. L'esempio mostra inoltre che la direzione di Bellechasse era solita accogliere le persone in modo provvisorio – nell'attesa che prima o poi giungesse una decisione delle autorità competenti. Non si trattava di un caso isolato. Simili violazioni delle disposizioni legali erano all'ordine del giorno anche in altri cantoni. La scarsa vigilanza delle autorità preposte favoriva ulteriormente l'operato irregolare delle autorità locali.

Soltanto grazie alla resistenza opposta da R. S. tutta la storia venne a galla. La lettera del 28 novembre 1952 era infatti stata preceduta da un reclamo presso il Dipartimento vallesano di giustizia e polizia: R. S. contestava la legittimità dell'internamento, adducendo che non era stata sentita e che la decisione non le era stata né notificata né motivata. Il Dipartimento di giustizia e polizia chiese quindi a Bellechasse di produrre l'ordine d'internamento ricevendo in risposta la citata lettera del direttore.

In virtù del decreto vallesano del 1950, R. S. avrebbe dovuto essere sentita prima dell'internamento e informata del suo diritto di ricorso. Il Dipartimento di giustizia e polizia sollecitò quindi il comune a produrre una decisione d'internamento motivata entro dieci giorni; altrimenti R. S. andava rilasciata. Ma la cosa non ebbe seguito. Sembra infatti che il comune si sia accordato con l'autorità cantonale, la quale poco dopo informava R. S. che l'internamento in istituto non era da considerarsi una nuova



misura, ma il semplice proseguimento di un internamento interrotto. L'autorità cantonale rinunciava pertanto ad annullare la decisione d'internamento. Il suo operato è sintomatico per il trattamento riservato ai diritti delle persone internate. Alla stregua di quanto accadeva in numerosi altri casi, le autorità preposte preferirono tutelare le autorità inferiori anziché le persone che cercavano di difendersi tramite un ricorso.

Tuttavia lo scambio di lettere non rimase del tutto senza conseguenze. Il Dipartimento di giustizia e polizia invitò infatti il direttore di Bellechasse a non accogliere più cittadine e cittadini vallesani senza una decisione formalmente valida. Se ne evince che il caso di R. S. era tutt'altro che isolato. Gli sforzi del Cantone di mettere un freno all'arbitrarietà comunale non sembrano però essere stati fruttuosi, come dimostra un'altra lettera del direttore di Bellechasse, risalente al 1964 – dodici anni dopo la vicenda illustrata. In questa lettera il direttore avvisava le autorità vallesane che in assenza di una decisione d'internamento giuridicamente valida, in futuro si sarebbe rifiutato di accogliere nella sua struttura cittadine e cittadini vallesani.

FONTE 4

PERIZIA DI GRANDE IMPATTO

Comprende una decina di pagine la perizia su J. G., stilata e firmata da uno psichiatra il 17 agosto 1945 al termine di sei settimane di ricovero a fini di osservazione nell'ospedale psichiatrico di Cery, nei pressi di Losanna. Alle autorità la perizia serviva per motivare le ulteriori misure che intendevano adottare nei confronti del manovale cinquantaduenne. La legge vodese del 1941 sull'internamento degli alcolizzati prevedeva infatti il parere di un medico in merito alle possibilità di guarigione. All'epoca anche altri cantoni conoscevano leggi del genere, differenziandosi tuttavia per l'importanza accordata alle perizie mediche. Il Canton Vaud dava particolare credito agli psichiatri e meno ai medici generici.

La perizia losannese mette in evidenza com'era impostato questo tipo di documento: il perito inizia descrivendo le origini dell'uomo, la sua situazione familiare e il suo contesto sociale durante l'infanzia e la giovinezza. In seguito espone la sua condotta nel servizio militare e la sua carriera professionale. La perizia analizza anche i rapporti con l'altro sesso e la sua attuale relazione, indicando sempre la fonte delle informazioni: parenti, compagna, comune di attinenza o autorità coinvolte. In una sezione a parte, la perizia illustra i referti allestiti in clinica. Termina con le conclusioni, comprendenti sia una diagnosi sia raccomandazioni per il futuro.

La perizia psichiatrica è decisamente ricca di dettagli e non mette a fuoco soltanto l'alcolismo diagnosticato. Certo, lo psichiatra motivava la sua diagnosi adducendo i referti clinici, ma attribuiva altrettanta importanza alla constatazione che il padre e il nonno di J. G. fossero già noti per l'eccessivo consumo di alcolici. Il perito non solo riscontrava nella biografia dell'uomo la conferma della malattia diagnosticata, ma vi cercava pure indizi e prove a sostegno del suo referto. Nella psichiatria forense il concetto dell'ereditarietà – ossia l'idea che il comportamento fuori dalla norma fosse frutto di una predisposizione – rimase diffuso fino agli anni Settanta.

Alle parole di J. G. lo psichiatra prestò scarsa attenzione, arrivando a insinuare che l'uomo abbellisse la sua situazione attribuendo la colpa agli altri. Stando alla perizia, J. G. era un «bevitore incorreggibile» con scarsa capacità di giudizio: «L'insuccesso delle misure preliminari e l'impenitenza del paziente impongono un internamento.» Nondimeno lo psichiatra rav-

ASILE CANTONAL
DES ALIÉNÉS
ET
MAISON DE SANTÉ
DU
BOIS DE CERY
PRÈS LAUSANNE (SUISSE)

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
UNIVERSITAIRE

Téléphone 3 77 71



Cery, le 17 août 1945

Office cantonal de Surveillance
et de Thérapie anti-alcoolique
Caroline 4
Lausanne

Au/S.

Le 30 juin 1945, vous avez envoyé dans notre établissement M. [REDACTED], célibataire, né le 6.8.93, originaire de Bex, où il est domicilié. Nous vous adressons le présent rapport à son sujet.

Antécédents héréditaires et personnels.

[REDACTED] n'est pas le premier buveur de sa famille. Son père, deux oncles paternels et, dans une certaine mesure, son grand-père maternel, buvaient trop. Il a été suivi dans cette voie par son jeune frère, connu de l'office. La mère du patient était un peu drôle, mais nous ne savons pas exactement jusqu'à quel point.

[REDACTED] lui-même estime qu'elle n'était "pas très vive, pas très intelligente", mais très bonne personne. La soeur du malade doit être oligophrène.

[REDACTED] est né à Bex où son père était jardinier. Sa mère avait des vignes. Son père aurait été très bon et l'objet de la jalousie de ses voisins. Le patient s'entendait bien avec sa famille, dit-il. A l'école, il était dans la bonne moyenne. Il fit ensuite une saison dans un hôtel de Menton (France) mais, n'étant pas apte à ce travail pour lequel il aurait fallu savoir plusieurs langues, il s'engagea dans une pension où il faisait des travaux plus simples, puis rentra en Suisse parce qu'il avait le mal du pays. Il travailla à la campagne, soit en place, soit sur le rural paternel. Il travailla aussi à la vigne,

- 10 -

Conclusions.

Les antécédents et nos examens nous permettent de conclure que M. [REDACTED] est atteint d'alcoolisme grave, manifesté par des troubles physiques, intellectuels et affectifs. L'échec des mesures préliminaires et l'impénitence du patient imposent un internement. L'alcoolisme de [REDACTED] compromet sérieusement sa santé, sa situation et la tranquillité de sa famille. Nous osons toutefois espérer que le malade est curable par un internement prolongé. Nous proposons donc un internement d'un an dans un établissement pour buveurs.

Analyse

*d'accord avec le premier rapport et
la conclusion*

Dr. G. Schneider

visava la speranza che il soggetto fosse «curabile» – purché internato per un periodo sufficiente in un cosiddetto asilo per alcolizzati. Tale osservazione era cruciale per il futuro dell'uomo, infatti la distinzione tra «curabili» e «incurabili» poteva, secondo la legge vodese del 1941, condizionare fortemente la durata dell'internamento e la scelta dell'istituto.

Sulla base di questa raccomandazione psichiatrica, J. G. fu internato per la prima volta in un asilo per bevitori. Il competente Dipartimento di giustizia e polizia si fondò sulla diagnosi formulata, secondo cui l'uomo era «affetto da alcolismo grave che si manifesta attraverso turbe fisiche, intellettuali e affettive». Da allora la perizia figurava negli atti di J. G. e veniva trasmessa alle varie autorità coinvolte nel caso, che potevano avvalersi del parere psichiatrico per giustificare il loro operato.

Gli atti del caso di J. G. permettono di mettere in luce il forte impatto delle perizie psichiatriche. La ricerca ha mostrato quanto fossero selettivi gli psichiatri nello scegliere le informazioni e come tendessero a trasformare supposizioni in fatti, che poi finivano negli atti senza che i diretti interessati potessero esprimersi sulle diagnosi e le critiche riportate. Questi «fatti» determinavano poi il modo in cui le autorità trattavano le persone internate.

Fonti: Archives cantonales vaudoises, KVIII f 185, dossier 1744.

Per un approfondimento: CPI, vol. 9; CPI, vol. 7, cap. 2.1.1 e 3.5; CPI, vol. 3, cap. 2.3.

5 RINCHIUSI: INTENTO E REALTÀ DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI

«È un grosso errore e una grande menzogna affermare che volessero fare di noi persone migliori, persone servizievoli e in grado di affrontare la vita. È vero il contrario: hanno sfruttato ogni occasione per mostrarci che razza di creature inutili, malevole, scansafatiche e dissolute fossimo».¹

Il mondo politico e le autorità legittimarono sempre i collocamenti in istituto definendoli uno strumento di assistenza, rieducazione e terapia. Rinchiudendo per un certo periodo gli individui che vivevano in situazioni precarie si intendeva recuperarli, farne delle cittadine e dei cittadini produttivi e infine reintegrarli nella società e nel mondo del lavoro. La posizione ufficiale suggeriva che gli internamenti fossero anche nell'interesse delle persone internate stesse. Persone come Erna Eugster tracciano invece un quadro ben diverso, raccontando vicende d'incertezza, d'isolamento e impotenza, di violenze e abusi, di umiliazione e sfruttamento. Per questi individui la permanenza in istituto fu un'esperienza traumatica, che li segnò profondamente e li ostacolò nel corso della vita. Tanto più che molti di loro furono rinchiusi in penitenziari senza aver commesso alcun reato. All'ingiustizia sperimentata con la perdita della libertà personale si aggiunse l'esperienza di dover vivere in una struttura chiusa.

La contraddizione tra gli intenti e le giustificazioni ufficiali e il grave impatto sulle persone internate è in effetti impressionante. La privazione della libertà personale, legittimata a scopo assistenziale ed educativo, favoriva di fatto l'esclusione sociale. Le umiliazioni e le discriminazioni di cui riferiscono testimoni come Erna Eugster non riguardarono solo il periodo dell'internamento, ma manifestarono i loro effetti per tutto il resto della loro vita. Come spiegare questa discrepanza dal punto di vista storico? Quali fattori resero la vita in istituto sinonimo di sofferenza e discriminazione? Il presente capitolo pone l'accento su tre aspetti. In primo luogo, indaga l'organizzazione e gli sviluppi degli istituti di internamento cui è imputabile tale situazione contraddittoria; ciò permette d'inserire nel

¹ Eugster 2014, 133 (traduzione dal tedesco).

contesto storico i cinque istituti esaminati dalla CPI (cap. 5.1): Bellechasse (FR), Hindelbank (BE), Uitikon (ZH), Richterswil (ZH) e La Valletta (TI). In seguito, fa luce sulla vita quotidiana negli istituti, interrogandosi su come le persone internate vivessero quest'esperienza di isolamento, dipendenza e violenza (cap. 5.2). Infine illustra le condizioni alle quali le persone internate riconquistarono la libertà e i meccanismi di controllo che rimasero in essere anche dopo il loro rilascio (cap. 5.3).

5.1 PANORAMA DEGLI ISTITUTI SVIZZERI: ORGANIZZAZIONE E SVILUPPI

L'evidente discrepanza tra legittimazione e realtà esecutiva può essere analizzata adeguatamente soltanto esaminando l'organizzazione e gli sviluppi degli istituti svizzeri. A che tipo di strutture le autorità facevano ricorso per gli internamenti amministrativi? Perché le internate e gli internati amministrativi venivano collocati anche in penitenziari e i minorenni in strutture per adulti? A chi competevano il finanziamento e la vigilanza su tali istituti? Questo sottocapitolo intende illustrare l'assetto strutturale che contribuì alla situazione contraddittoria descritta in precedenza.

L'ETEROGENEO PANORAMA DEGLI ISTITUTI: 648 STRUTTURE

Gli internamenti amministrativi erano attuati in istituti diversi. La CPI ha censito 648 istituti per adulti e minori che tra il 1930 e il 1980 erano in qualche modo implicati in queste misure.² Non si è tenuto conto degli istituti per l'infanzia, che non costituiscono qui oggetto di studio. Gli istituti erano distribuiti in tutta la Svizzera. Come la legislazione sull'internamento, erano uno specchio del sistema federalistico. Il mondo scientifico ha coniato il termine «panorama degli istituti» per descrivere tale situazione. Il termine può senz'altro essere inteso in chiave critica. Richiama il fatto che il panorama pittoresco, tanto importante per l'immaginario elvetico, è sempre stato – ed è tuttora – anche la carta topografica della reclusione e dell'esclusione.

Il panorama svizzero degli istituti è cresciuto storicamente ed è tuttora estremamente eterogeneo.³ Gli inizi risalgono agli ospedali medievali

² CPI, vol. 6, cap. 2.

³ Wolfensberger 2010; Tanner 1998; Schoch, Tuggener, Wehrli 1989.

e agli istituti di lavoro e di pena del XVII secolo. Come accadde in altri Paesi, nel XIX e XX secolo sorsero molte strutture, sempre più specializzate in funzione delle persone da custodire e destinate anche all'esecuzione degli internamenti amministrativi. Si trattava di strutture in parte chiuse, in parte semiaperte, spesso situate fuori dai centri urbani: istituti di lavoro e penitenziari per adulti, case di educazione per adolescenti, asili per la cura degli alcolisti, case per madri o anche cliniche psichiatriche. Un aspetto che accomunava gli istituti era lo scopo che perseguivano, ossia risolvere problematiche sociali rinchiudendo temporaneamente individui «a rischio» o «pericolosi». All'esclusione dalla comunità si aggiungeva spesso l'obbligo di lavorare, nel quale prevaleva, di volta in volta, la funzione pedagogico-terapeutica o quella indottrinante-punitiva. Lo scopo era sfruttare la capacità lavorativa delle persone internate costringendole, con la disciplina e il lavoro, a conformarsi alle norme sociali.

Degli istituti erano responsabili cantoni, distretti, comuni o enti privati. Molteplici attori plasmarono quindi gli istituti in Svizzera: tra i finanziatori privati figuravano anche associazioni caritatevoli e organizzazioni specializzate che lavoravano a stretto contatto con i servizi statali. Molteplici erano anche i sistemi di finanziamento, di controllo e di vigilanza, che variavano in base al cantone e che con il passare del tempo divennero sempre più complessi. Tra le strutture statali e quelle private – spesso a gestione confessionale – si delineò una sorta di suddivisione dei compiti, seppur mai rigidissima: le strutture statali come i penitenziari o gli istituti di lavoro adempivano una funzione prevalentemente punitiva-cautelare, mentre quelle private come le case di educazione o gli asili per la cura degli alcolisti perseguivano finalità pedagogico-terapeutiche. Anche l'età e il sesso delle persone internate costituivano importanti elementi strutturali. Il principio adottato prevedeva che minori e adulti, uomini e donne fossero collocati in istituti diversi o quantomeno in reparti separati.

L'eterogeneità del panorama degli istituti e l'assenza di un'organizzazione e di uno sviluppo globali rendono difficoltoso tracciare un quadro d'insieme. Un'ulteriore complicazione risiede nelle denominazioni poco sistematiche, che il più delle volte riflettevano le intenzioni dei finanziatori più che le condizioni reali. Le strutture con profilo simile potevano avere nomi diversi, mentre i regimi adottati in istituti con denominazione analoga potevano divergere significativamente. Il Codice penale svizzero (1942) introdusse una certa uniformità terminologica, definendo alcune tipologie d'istituto (ad es. casa di educazione o casa di

educazione al lavoro). Gli istituti definiti sulla carta non corrispondevano però necessariamente a un unico blocco di edifici. Ai termini della legge, poteva fungere da «istituto» anche il reparto di una struttura, la quale poteva quindi comprendere più «istituti» in senso giuridico (ed era spesso designata con il plurale «istituti»).

Nonostante queste difficoltà di demarcazione, gli istituti adibiti all'esecuzione d'internamenti amministrativi si possono suddividere in tre gruppi.⁴ Il primo comprende gli istituti di lavoro forzato, destinati fin dalle origini all'«educazione al lavoro» in via stragiudiziale. Rientrano in questo gruppo istituti come Kalchrain (TG, 1849), Bitzi (SG, 1871), St. Johannsen (BE, 1884), Sedel (LU, 1885) e Kaltbach (SZ, 1896). In totale erano quasi due dozzine di strutture, di cui alcune modificarono o ampliarono la propria funzione nel corso del XX secolo, accogliendo ad esempio anche persone condannate o in carcerazione preventiva.

Il secondo gruppo comprende istituti multifunzionali che, oltre agli internati amministrativi, accoglievano anche altre categorie di persone. Si tratta di 400–500 strutture, tra cui circa 300 ospizi per poveri, molti dei quali nel dopoguerra si trasformarono in case di assistenza o di riposo. Le sole dimensioni di questo gruppo bastano a mostrare che il collocamento degli internati amministrativi insieme ad altre categorie di persone era la regola più che l'eccezione. Situate nel vasto campo tra l'assistenza pubblica e l'esecuzione delle pene, queste strutture erano molto diversificate. Gli ospizi per poveri erano strutture per l'«assistenza in istituto» in cui collocare persone bisognose o internare assistiti «scomodi». Rientravano nella sfera dell'assistenza pubblica anche le colonie di lavoro che alloggiavano uomini disoccupati. Gli istituti di correzione e quelli di educazione (al lavoro) servivano a «rieducare» giovani delinquenti o «sbandati». Negli asili di cura per alcolisti era possibile sottoporsi a cure di disintossicazione – a titolo volontario o per ordine dell'autorità.

Appartenevano a questo gruppo anche le strutture che fungevano al tempo stesso da penitenziario. Molti cantoni collocavano le persone internate per via amministrativa in istituti nei quali si scontavano pene carcerarie. Non è però corretto parlare genericamente di penitenziari o di carceri, anche se era questa la nomea che prevaleva nell'opinione pubblica. Spesso si trattava di strutture multifunzionali che – talune sin dall'inizio, altre nel

4 In merito a quanto segue, cfr. CPI, vol. 6, cap. 2. In questa sede la differenziazione per gruppi è resa in modo semplificato.

corso del tempo – accoglievano diverse categorie di persone. Gli istituti disponevano a volte di diversi reparti. In molti di essi, però, i detenuti non furono tenuti separati (cfr. «Uno stigma in più: internate e internati amministrativi nei penitenziari», p. 169). Il penitenziario di Hindelbank (BE), ad esempio, ricoprì svariate funzioni negli anni Sessanta: istituto di lavoro, casa di educazione al lavoro, asilo per alcolizzate, prigione e carcere, struttura d'internamento e di detenzione. In realtà le donne a Hindelbank non erano separate in funzione dello status di reclusione, e se lo furono, la cosa era temporanea.

Il terzo gruppo include strutture non specificamente adibite agli internamenti amministrativi, ma nelle quali le persone internate vissero spesso un'esperienza molto traumatica. Rientrano in questo gruppo circa 140 carceri distrettuali e due dozzine di cliniche psichiatriche: nelle prime le persone internate per via amministrativa venivano rinchiusi per un certo periodo dopo l'arresto o dopo una fuga, nelle seconde venivano periziate o talvolta ospedalizzate per «sgravare» altre strutture.⁵

Le varie strutture si distinguevano anche per le dimensioni: quelle a gestione privata, destinate a minori o a persone dipendenti dall'alcol, disponevano solitamente di pochi posti, mentre i penitenziari multifunzionali (alcuni con colonie di lavoro e asili per alcolisti annessi) e le cliniche psichiatriche ne avevano molti. Fra questi due poli ci sono molti stadi intermedi. Se si escludono gli ospizi per poveri, le carceri distrettuali e le cliniche psichiatriche, nel periodo in esame in tutta la Svizzera erano disponibili tra gli 8400 e i 12 000 posti, occupati da internate e internati amministrativi nella misura di una percentuale che spaziava tra il cinquanta e il quattro per cento (risp. nel 1935 e nel 1980).⁶

Il panorama degli istituti era eterogeneo anche dal punto di vista geografico. Non tutti i cantoni disponevano infatti di un'offerta sufficiente e differenziata. I cantoni cercavano di compensare tali disparità attraverso una collaborazione più intensa. Dopo la Seconda guerra mondiale iniziò quindi a diffondersi un sistema a rete. A questo riguardo fece da motore il collocamento extracantonale degli internati (o dei condannati). I cantoni che disponevano di numerose strutture cercavano di sfruttarne al meglio le capacità, accogliendo persone di altri cantoni. Ai cantoni più piccoli conveniva invece ricorrere ai collocamenti extracantonali. Nel 1954 le autorità

5 Cfr. CPI, vol. 1, 37–38, 54, 195–196, 203.

6 CPI, vol. 6, cap. 3.2, tabella 10.

argoviesi collaboravano con 37 strutture extracantonali, e nel 1965 addirittura con 42. Nello stesso periodo Ginevra, cantone urbano, si serviva di una decina di strutture extracantonali per gli internamenti amministrativi. Istituti come Bellechasse o Witzwil, che puntavano a «extracantonali» per occupare i posti disponibili, si trasformarono in riproduzioni della Svizzera su piccola scala.⁷ L'esempio di Bellechasse mostra come questa pratica permise al regime d'internamento repressivo adottato da un cantone conservatore d'irradiarsi a gran parte della Svizzera. La collaborazione intercantonale s'istituzionalizzò a partire dalla metà degli anni Cinquanta in tre concordati di esecuzione penale (per la Svizzera orientale, la Svizzera nord-occidentale e interna e la Svizzera occidentale). I concordati definivano le funzioni delle strutture e designavano quelle adibite all'internamento amministrativo.⁸ Per le persone internate, il sistema dei collocamenti fuori cantone significava finire molto lontani da casa o addirittura in un'altra regione linguistica. Ne conseguirono difficoltà a mantenere i contatti con i familiari e a reintegrarsi nella vita lavorativa e familiare una volta rilasciati.

Con i collocamenti non si cercava solamente di colmare lacune in termini di offerta e di ottimizzare lo sfruttamento delle capacità disponibili. I trasferimenti tra istituti – sia extracantonali sia intracantonali – avevano anche una funzione disciplinare. La differenziazione del panorama degli istituti diede vita a sequenze gerarchiche tra le strutture, che permettevano di trasferire uomini e donne da un regime (semi)aperto a uno più rigido (o quantomeno di minacciare di farlo). Le autorità del Canton Svitto ad esempio erano solite trasferire nell'istituto di lavoro forzato cantonale oppure, in una seconda fase, a Bellechasse (FR), Witzwil (BE) o Lenzburg (AG) chiunque non si attenesse al regolamento interno degli ospizi civici. Queste sequenze gerarchiche funzionavano anche in direzione inversa. Gli internati e le internate che secondo la direzione dell'istituto si comportavano bene o che avevano problemi di salute, venivano trasferiti in un ricovero o una colonia di lavoro a conduzione meno rigida.⁹ Il modello gerarchico era molto marcato in ambito minorile: la scala partiva da strutture private d'ispirazione prevalentemente pedagogica, come Richterswil (ZH) o Erlenhof (BL), passando per istituti statali chiusi come Vennes (VD) e Tessenberg (BE) o Loryheim (BE), rispettivamente per giovani uomini o donne, fino ad

7 CPI, vol. 6, cap. 2.4; Rietmann 2013, 79.

8 Fink, Troxler 2015, 170–172; Bossart 1965, 100–101.

9 CPI, vol. 8, cap. 14; CPI, vol. 1, 251–252; Lengwiler 2018, 187.

UNO STIGMA IN PIÙ: INTERNATE E INTERNATI AMMINISTRATIVI NEI PENITENZIARI

Non era raro che le autorità collocassero le persone internate per via amministrativa anche in istituti destinati all'esecuzione delle pene e delle misure.¹ Capitava ad esempio ai minori che, dopo la fuga da una casa di accoglienza, venivano trasferiti in un penitenziario per adulti. La maggior parte degli istituti non separava nettamente i diversi gruppi – suddivisione non di rado nemmeno stabilita per legge. Le regole di separazione dettate dal Codice penale, a loro volta non applicate con coerenza, si applicavano esclusivamente ai condannati penali.² In molte strutture la separazione riguardava solo gli alloggi e gli orari di reclusione, mentre durante il giorno le persone recluse lavoravano insieme. La situazione era particolarmente acuta negli istituti e i reparti riservati alle donne (padiglione femminile di Bellechasse, Hindelbank): poiché la separazione per sesso era prioritaria e gli istituti femminili erano rari, in queste strutture le internate vivevano fianco a fianco con le condannate. A Hindelbank lo status delle detenute era evidenziato dal colore della divisa (blu per le condannate, marrone per le internate in via extragiudiziale). Molte carceri distrettuali, dotate di celle individuali, non separavano nemmeno le donne dagli uomini.

Rinchiuse con i detenuti penali, le persone internate per via amministrativa si sentivano trattate come tali, sebbene non avessero commesso nessun reato. A questa ingiustizia si aggiungeva la stigmatizzazione: nell'opinione pubblica, le strutture multifunzionali come Hindelbank, Bellechasse o Regensdorf erano considerate penitenziari. Chi veniva rilasciato portava impresso il marchio di «galeotto» e per vergogna taceva sul periodo trascorso in istituto. «Sugli «amministrativi» grava sempre l'onta di essere stato in prigione», constatò nel 1954 Hans Vonmaur, ex detenuto a Thorberg.³ Un'altra conseguenza era che le persone internate – tra cui anche minori – venivano a contatto con individui pregiudicati. Questo tipo di esperienze poteva essere molto pesante. Ursula Biondi racconta di come,

1 I collocamenti nei penitenziari si fondavano in parte su basi giuridiche, altre volte derivavano dalla prassi; cfr. Knecht 2015, 22–24. Le persone recluse in forza del diritto penale erano persone che scontavano una pena o una misura.

2 Rientrano in questa categoria in particolare le persone condannate a pene carcerarie, quelle collocate in case di rieducazione al lavoro o asili per alcolizzati o i minori collocati in penitenziari per adulti.

3 Vonmaur 1954, 72 (traduzione dal tedesco). Cfr. anche CPI, vol. 9, fonte n. 28.

quando a 17 anni si trovava a Hindelbank, una donna più grande le raccontò compiaciuta i dettagli di un brutale delitto.⁴

La detenzione comune di persone appartenenti a diverse categorie era solo uno dei punti, per quanto il più notevole, che accomunava l'internamento amministrativo alla sanzione penale. Le sovrapposizioni e i parallelismi non mancavano nemmeno per quanto riguardava la procedura, il collocamento in via cautelare, il rilascio o il patronato. In tutti questi casi, la proscrizione sociale che colpiva i delinquenti veniva traslata sulle persone collocate in via extragiudiziale. In prospettiva odierna è tuttavia importante non cadere in uno schema di lettura dicotomico. Non si deve ascrivere l'ingiustizia vissuta dagli uni alla colpa commessa dagli altri. La stigmatizzazione e l'emarginazione di uomini e donne che commisero reati vanno spiegate tanto quanto il trattamento riservato agli internati e internate amministrativi. Sarebbe pertanto sbagliato escludere l'esecuzione delle pene e delle misure dall'analisi critica del passato.

Come si può spiegare in termini storici la detenzione comune di persone internate e condannate? Un primo motivo risiede nella concezione dell'esecuzione, che si presentava simile per le due categorie e diede origine alle strutture multifunzionali. Il motto «educare attraverso il lavoro» non fu cruciale solo per giustificare gli internamenti amministrativi, ma anche nell'esecuzione delle pene. In linea con quelle che erano le prime elaborazioni del Codice penale svizzero, i responsabili dei penitenziari ritennero essere loro compito «educare» i detenuti preparandoli alla «reintegrazione nella vita civile». In tale sede si considerò appena che il sistema separativo e il regime punitivo-disciplinante delle strutture contribuivano essi stessi all'emarginazione. La sovrapposizione dei campi esecutivi era particolarmente marcata in ambito minorile. Il movimento per i diritti minorili, sorto agli inizi del XX secolo e ispirato al principio «educare anziché punire», annullò la distinzione tra delinquenti e «sbandati». All'occorrenza i minori andavano rieducati in istituto, indipendentemente dal titolo giuridico.⁵ Quasi nessuno contestava la sistemazione di ragazzi internati a titolo tutorio-amministrativo accanto a giovani rinchiusi a titolo penale in istituti di educazione (al lavoro) come Uitikon e Richterswil.

Il secondo motivo era di natura pratica e finanziaria. Come illustrato in precedenza, motivi finanziari indussero molti cantoni a rinunciare a una

4 Biondi 2003, 128.

5 CPI, vol. 3, cap. 4.1.

rete d'istituti differenziata, cercando invece di sfruttare al meglio le strutture esistenti. In effetti, la mancata separazione dei diversi gruppi fu spesso il frutto di scelte dettate dalla situazione, operate accettando il rischio di possibili svantaggi per le persone internate. Il Canton Friburgo contava ad esempio di sgravare le casse statali accentrando l'esecuzione penale a Bellechasse. Di conseguenza, si procedette ad ampliare la colonia penale esistente, costruendo edifici per altre categorie di persone (padiglione femminile nel 1916, casa di lavoro per alcolisti La Sapinière nel 1919, colonia di lavoro Les Vernes nel 1928, casa di lavoro e trasformazione della colonia Les Vernes in reparto per minori nel 1940). A Bellechasse venivano accolti anche i cosiddetti «volontari». Fino agli anni Sessanta il numero delle persone internate in via extragiudiziale superava sempre nettamente quello degli individui condannati. Nonostante gli interventi edilizi, la separazione delle due categorie non fu mai completa – in particolare durante le ore di lavoro. Nel padiglione femminile essa era del tutto assente.⁶

Hindelbank – al centro dell'analisi in quanto principale stabilimento carcerario femminile oggetto dell'odierno dibattito sulla riabilitazione delle persone internate per via amministrativa – fu prima di tutto un istituto di lavoro per internate amministrative. Nel 1911, a seguito di un incendio, il Canton Berna trasferì a Hindelbank il penitenziario femminile St. Johannsen. Nelle intenzioni delle autorità questa avrebbe dovuto essere una soluzione provvisoria, ma alla fine divenne permanente. In attesa del nuovo Codice penale federale, il Cantone rinunciò a effettuare ulteriori investimenti e dal 1942 considerò Hindelbank una struttura che assolveva tutte le funzioni di esecuzione ai sensi del Codice penale, pur continuando a fungere da istituto di lavoro per internate amministrative. Anche nel corso della ristrutturazione del 1962 si rinunciò, in attesa di un prossimo trasferimento, a predisporre locali separati per le internate amministrative. Quando, alla luce dei posti in eccesso, negli anni seguenti si profilò il concentramento a Hindelbank dei reparti femminili di tutta la Svizzera, la situazione che doveva essere provvisoria si consolidò ulteriormente.⁷ Un caso speciale fu rappresentato dalla casa per intemperanti La Valletta (TI): annessa all'Ospedale neuropsichiatrico cantonale, in origine era stata adibita all'accoglienza degli internati amministrativi, ma dopo il 1942 funse

6 CPI, vol. 8, cap. 2.2; Heiniger 2018, 336.

7 CPI, vol. 8, cap. 2.2.

anche da istituto per l'esecuzione di misure ai sensi del Codice penale. Anche qui i vari gruppi non furono tenuti separati.⁸

Il terzo motivo riguarda il collocamento di minori in strutture per adulti. Il più delle volte si trattava una misura inasprita in seguito all'escacerbarsi della situazione, ad esempio perché il ragazzo o la ragazza aveva tentato la fuga o si ribellava a metodi educativi autoritari. Gli adolescenti collocati dalle autorità in una casa di educazione potevano poi essere trasferiti in un penitenziario per adulti. Le autorità adottavano questa prassi anche perché non avevano alternative. A lungo mancarono ad esempio strutture chiuse per adolescenti più grandi, ormai malaccetti negli istituti di educazione. Erano particolarmente carenti le strutture destinate alle ragazze; alcune lacune furono colmate solo negli anni Ottanta del Novecento.⁹

Negli anni Trenta il Parlamento federale aveva rinunciato, per motivi di politica finanziaria, a imporre ai cantoni la realizzazione di istituti speciali. Il Codice penale consentiva pertanto di collocare i minori, all'occorrenza, in penitenziari per adulti, dai quali andavano però tenuti separati (art. 93 CP). Soluzioni alternative fallirono per mancanza di volontà dei cantoni. I trasferimenti in istituti per adulti rimasero in uso fino a metà degli anni Ottanta.¹⁰ Le autorità amministrative e tutorie procedevano in modo analogo, pur non potendo appellarsi direttamente al Codice penale.¹¹ Il numero delle giovani internate a Hindelbank aumentò soprattutto negli anni Sessanta. In questo caso anche l'offerta influenzò la domanda. Nel 1962 la direzione dell'istituto allestì un reparto per madri e figli. Poiché molti istituti si rifiutavano di accogliere donne incinte, queste venivano sempre più spesso condotte a Hindelbank e quindi sottoposte a condizioni più severe. Un effetto analogo ebbe, a partire dal 1973, il nuovo reparto per ragazze che avevano superato l'età scolastica e non potevano essere destinate altrove.¹² In quest'occasione, la separazione all'interno della struttura fu in effetti migliorata, ma alle giovani continuò a rimanere impresso lo stigma di essere state nel «penitenziario femminile di Hindelbank».

8 CPI, vol. 8, cap. 2.2.

9 Schürmann 1982.

10 Ordinanze (1) relative al Codice penale svizzero, 13. 11. 1973 e 16. 11. 1983, art. 7, RU 1973, 1841, e RU 1983, 1616.

11 Hauss, Gabriel, Lengwiler 2018, 85–86; Germann 2018.

12 CPI, vol. 8, cap. 8.3, 387–388; Schürmann 1978, 138–143.

arrivare ai penitenziari per adulti. I possibili trasferimenti erano uno strumento di potere e disciplinamento nelle mani di autorità e direttori d'istituto: chi opponeva resistenza o fuggiva veniva trasferito, chi cooperava poteva aspettarsi delle facilitazioni. Per le persone internate queste «carriere d'istituto» erano opprimenti e stigmatizzanti: i trasferimenti mettevano in luce la loro impotenza ed erano addotte a prova della loro «renitenza».

RESISTENZA AL CAMBIAMENTO E RIFORME TARDIVE NEL DOPOGUERRA

Molte strutture che fino al 1981 accoglievano persone internate per via amministrativa risalivano al XIX e agli inizi del XX secolo. Spesso si trattava di ex conventi, di palazzi signorili o di stabili funzionali edificati in breve tempo. A prescindere dalla tipologia dell'istituto, la vita che vi si conduceva era semplice e la quotidianità scandita da regole e da una disciplina del lavoro che lasciavano poco spazio all'autonomia e allo sviluppo personale. L'autoritarismo e la cronica carenza di fondi, tipici della tradizione degli ospizi per poveri e degli istituti di lavoro, produssero i loro effetti fino al dopoguerra inoltrato. Tali effetti vennero attenuati da sporadiche riforme e inclinazioni all'apertura, ma nei loro tratti fondamentali caratterizzarono la vita quotidiana negli istituti fino agli anni Settanta. Gli elementi raccolti dalla CPI avallano i risultati della ricerca, ossia che il crescente benessere e il rapido mutamento dei valori nel dopoguerra raggiunsero gli istituti solo con notevole ritardo (cfr. cap. 5.2). Come illustrato qui di seguito, tale situazione era riconducibile soprattutto a tre fattori strettamente interconnessi: la resistenza al cambiamento degli istituti, la cronica mancanza di fondi e l'insufficiente vigilanza sulle strutture.

Dopo la Seconda guerra mondiale il panorama degli istituti seguì uno sviluppo contraddittorio. A differenza di quanto solitamente sostenuto dalla ricerca, fino agli anni Settanta non si può parlare di un vasto processo di specializzazione che vide l'affermarsi di nuovi modelli socio-pedagogici e progressisti.¹⁰ Fu semmai il caso di singoli istituti minorili o speciali, ma non della maggioranza delle strutture che internavano adulti a titolo amministrativo. Fino agli anni Cinquanta l'accoglienza che questi nuovi approcci ricevevano negli istituti era tiepida o dipendeva in larga misura da singole persone e circostanze specifiche. Anche se dopo il 1960 l'inclinazione alle riforme e all'apertura si rafforzò, il più delle volte si esaurì in

10 Lengwiler 2018, 187–188; Tanner 1998; Schoch, Tuggener, Wehrli 1989, 134–150.

migliorie infrastrutturali e sporadici allentamenti dei regimi esecutivi. Gli ospizi per poveri iniziarono ad esempio a presentarsi come ricoveri o alloggi per poveri e abolirono i mezzi di coercizione. Le case di lavoro e per uomini ampliarono il loro ventaglio di attività occupazionali. Le case di educazione ristrutturarono gli edifici, introdussero regimi collettivi e migliorarono la formazione professionale. Nelle città sorsero case di osservazione e di transito a carattere più socio-pedagogico. In ambito psichiatrico furono aperti i reparti e tolte le inferriate. Altre strutture allentarono quantomeno il regime interno: ampliarono la gamma di attività ricreative, ammisero oggetti personali nelle celle, estesero gli orari di visita.¹¹

Nonostante tali riforme, l'autoritario sistema esecutivo ed educativo si dimostrò, nel suo insieme, resistente ai cambiamenti. Il tendenziale immobilismo fu anzi ulteriormente rafforzato dalla creazione di servizi assistenziali a bassa soglia, ad esempio nel campo dell'assistenza alle persone dipendenti dall'alcol. In presenza di alternative al collocamento in istituto e alla luce del calante numero d'internamenti, l'attenzione del mondo politico e dell'opinione pubblica si spostò sul settore ambulatoriale. Gli istituti per l'internamento riuscirono in effetti ad affermarsi come soluzioni socio-politiche di ripiego, ma il loro status continuò a peggiorare. Ne è un esempio il Canton Ticino, dove negli anni Sessanta fallirono i piani di riassetto della casa per intemperanti La Valletta. In seguito, i nuovi metodi di disintossicazione etilica vennero applicati soprattutto nei trattamenti ambulatoriali, mentre La Valletta rimase un istituto per l'internamento di soggetti gravemente dipendenti fino agli anni Settanta.¹² Quest'esempio mostra come potessero coesistere inclinazioni all'apertura e alla liberalizzazione in un settore con pratiche repressive in un altro.

La tendenza conservativa fu molto pronunciata negli istituti per adulti che rientravano nel sistema penale, e in particolare nei complessi a carattere rurale come St. Johannsen-Witzwil o Bellechasse. In questo frangente, l'accoglienza di persone internate per via amministrativa servì, fino al dopoguerra inoltrato, a garantire la manodopera necessaria a queste strutture imposte dalla legge contenendo le spese di attuazione delle misure.¹³ In effetti, la consuetudine di sistemare sotto lo stesso tetto persone internate

11 Lengwiler 2019; Bähler 2017; Luchsinger 2016, 137–138; Hafner 2014; Jenzer 2014, 349–378; Huonker, Niederhäuser 2008; Huonker, Schuppli, Biasio 2003; Schoch, Tuggener, Wehrli 1989.

12 CPI, vol. 3, cap. 2.2; CPI, vol. 8, cap. 2.2 e 2.3.

13 CPI, vol. 8, cap. 6.2; Rietmann 2013, 64–89; Heiniger 2018.

e condannate rimase una costante (cfr. «Uno stigma in più: internate e internati amministrativi nei penitenziari», p. 169). La situazione di stallo fu ulteriormente rafforzata dalla diluizione e dal continuo rinvio della riforma degli istituti progettata nel quadro del Codice penale svizzero (1942). Il Parlamento aveva rinunciato, per motivi finanziari, a introdurre una netta separazione dei gruppi di detenuti, concedendo ai cantoni lunghi periodi transitori per adeguare i loro istituti, per lo più obsoleti.¹⁴ Il Codice penale certo non contemplava le persone internate per via amministrativa, che di conseguenza scontarono pesantemente il fio della riforma bloccata. Da un lato, la marcata impostazione penale delle strutture ne rafforzava il carattere punitivo.¹⁵ Dall'altro, l'impellenza d'intervenire nel settore penitenziario relegò in secondo piano la situazione delle persone internate per via amministrativa, e questo per decenni. Lo si osserva ad esempio nel Canton San Gallo, dove la ristrutturazione dell'istituto di lavoro Bitzi fu rimandata fino agli anni Settanta per permettere la costruzione di un nuovo penitenziario.¹⁶ Anche in occasione dei lavori di risanamento a Hindelbank (1962) fu sì prevista la separazione di «primarie» e «recidive», ma non quella di «internate» e detenute penali.¹⁷

Riforme di più vasta portata furono intraprese solo a partire dagli anni Sessanta e produssero i loro effetti sulle prassi soprattutto negli anni Settanta, se non più tardi. Fece da precursore il settore minorile, che dopo l'introduzione dell'assicurazione per l'invalidità (1960) balzò agli onori della cronaca politica. Le critiche agli istituti avanzate dal movimento sessantottino e la revisione del diritto penale minorile (1971) rafforzarono ulteriormente le pressioni riformistiche. Il principio stesso della segregazione fu messo in discussione e sorsero nuove forme di accoglienza (gruppi abitativi, comunità familiari). Allo stesso tempo furono create nuove strutture speciali che offrivano ai ragazzi «difficili» un affiancamento socio-pedagogico più fattivo.¹⁸ Trascorse infine molto altro tempo prima che anche negli istituti (penitenziari) per adulti maturasse la consapevolezza dei diritti delle persone detenute secondo gli standard minimi ONU per il tratta-

14 Germann 2015.

15 In molte strutture originariamente adibite all'internamento amministrativo, la percentuale di detenuti penali aumentò dagli anni Cinquanta; cfr. CPI, vol. 8, cap. 4.1; Rietmann 2017, 67; Knecht 2015, 93.

16 Knecht 2015, 89.

17 CPI, vol. 8, cap. 2.2.

18 CPI, vol. 8, cap. 2.3; Germann 2016; Heiniger 2016, 270–271.

mento dei prigionieri (1957). In questo settore, l'accento fu posto a lungo su migliorie infrastrutturali e sul potenziamento dell'offerta lavorativa e ricreativa. Come si evince da un'indagine sui penitenziari condotta su vasta scala ancora a metà degli anni Settanta dominava una concezione tradizionale del disciplinamento e del lavoro in istituto. Solo verso la fine del periodo in esame si affermò un'idea di risocializzazione e assistenza più attenta all'individuo e s'imposero iniziative politiche finalizzate a modernizzare l'esecuzione delle misure.¹⁹

ISTITUTI CRONICAMENTE A CORTO DI FONDI

La riluttanza ad attuare riforme radicali dipese in buona parte dalla cronica carenza di fondi delle strutture destinate all'internamento amministrativo. La scarsità di fondi influì direttamente sulle condizioni di vita delle persone internate. Se rapportata agli investimenti pubblici in altri settori (istruzione, esercito, infrastrutture stradali), la situazione rispecchia la scarsa considerazione in cui queste persone erano tenute dal mondo politico e dalla società. Anche riguardo al finanziamento degli istituti è difficile formare un giudizio accurato. Tuttavia, i dati raccolti dalla CPI sui cinque istituti analizzati consentono di formulare conclusioni dalle quali ricavare un quadro globale.

Istituti e case di accoglienza furono a lungo trascurati dallo Stato sociale svizzero. Vale anche per le strutture in cui si eseguivano misure amministrative.²⁰ In effetti l'amalgama delle fonti di finanziamento – proventi del lavoro, rette e sussidi – mutò sia nel corso nel tempo sia a seconda della struttura considerata. I casi presi in esame indicano che la situazione finanziaria delle strutture rimase precaria fino agli anni Settanta inoltrati. Finché i cantoni e la Confederazione non aumentarono i sussidi, gli istituti funzionarono secondo il modello dei tradizionali ospizi per poveri. Il principio della *less eligibility*, uno dei capisaldi dell'assistenza ai poveri, richiedeva che gli assistiti non vivessero in condizioni migliori rispetto alle classi sociali più povere. Gli internati dovevano ampiamente cofinanziare le strutture con il loro lavoro. Il «grado di autofinanziamento» variava da una struttura all'altra, ma in molti casi restò elevato fino al dopoguerra. Nel 1950, ad esempio, i proventi del lavoro svolto dagli internati dell'istituto di educazione al lavoro di Uetikon assommarono a due terzi del bilan-

19 Albertin 2014; Stratenwerth, Bernoulli 1983.

20 In merito a quanto segue, salvo che sia diversamente specificato, cfr. CPI, vol. 8, cap. 3.1.

cio totale. A Bellechasse, nel 1975, ammontarono al 70 per cento.²¹ In entrambe le strutture un'altra importante voce d'entrata era costituita dalle rette, a loro volta assunte dalle persone internate e dai loro familiari o dai comuni (cfr. «Le rette: costi scaricati sulle persone internate», p. 178).

Fino a metà del XX secolo solo pochissimi istituti potevano contare su sussidi statali, che si trattasse di strutture pubbliche o private, spesso cofinanziate con donazioni. L'intento dichiarato delle élite politiche e sociali consisteva nel contenere quanto più possibile le spese per gli istituti. Il Canton Friburgo decise ad esempio d'istituire una colonia di lavoro agricola per sgravare i contribuenti, ispirandosi al modello dell'istituto bernese di Witzwil, finanziariamente solido. Non riuscì tuttavia nel suo intento, per cui gli istituti di Bellechasse ben presto finirono sommersi dai costi. Anche in Ticino le considerazioni di natura finanziaria ebbero un ruolo di rilievo. Con la casa per intemperanti La Valletta s'intendeva evitare costosi collocamenti in reparti psichiatrici e fuori cantone. Anche strutture come Uitikon o Hindelbank sottostavano all'imperativo dei tagli alle spese e si adoperavano per massimizzare i proventi del lavoro o per ridurre all'osso i costi di esercizio.²²

La carenza di fondi si ripercuoteva sulle condizioni di vita e di lavoro nelle strutture, nelle quali alimentazione, igiene e cure mediche rimasero per lo più estremamente precarie fino agli anni Cinquanta (cfr. cap. 5.2). La politica della spesa pubblica seguiva qui una logica simile a quella già nota nel settore degli istituti per l'infanzia.²³ In entrambi i casi, le autorità competenti non erano disposte a offrire a persone emarginate e stigmatizzate un aiuto che andasse oltre uno standard minimo, né a sostenerne lo sviluppo personale. Ove possibile i costi venivano scaricati sulle persone internate, chiamate a lavorare o a rimborsare le rette. Il mondo politico e la società accettavano il rischio di peggiorare la situazione già precaria di queste persone. Il finanziamento insufficiente degli istituti e lo scarso riconoscimento sociale delle persone internate si condizionavano a vicenda.

Un'inversione di tendenza si osservò nel dopoguerra, all'insegna di bilanci pubblici in crescita e del potenziamento dei servizi sociali e sanitari. Da un canto, negli anni del boom economico gli oneri per l'assistenza pubblica si ridussero drasticamente; dall'altro, aumentarono le spese per

21 Heiniger 2018, 337.

22 In merito a quanto segue, cfr. CPI, vol. 8, cap. 2.1 e 2.2.

23 Leuenberger, Seglias 2015, 196–214.

LE RETTE: COSTI SCARICATI SULLE PERSONE INTERNATE

Molti testimoni diretti riferiscono che le loro famiglie, oltre a sopportare la sofferenza e l'ingiustizia dell'internamento, dovettero accollarsene anche i costi. Ursula Biondi racconta di come sua madre dovette sborsare circa 6000 franchi per la permanenza di sua figlia e di suo nipote a Hindelbank.¹ Le rette costituivano una voce d'entrata importante e contribuivano a coprire i costi per vitto, abbigliamento e cure mediche. Avevano – sotto varia forma – una lunga tradizione nell'assistenza pubblica ed esistono tuttora, seppur in configurazione diversa (ad es. a titolo di partecipazione ai costi nella protezione dei minori e degli adulti).²

Autorità e giudici definivano gli internamenti in ambito tutorio-amministrativo come «misure di assistenza sociale».³ In questa prospettiva appariva legittimo procedere come per gli altri contributi assistenziali, scaricando le rette sugli internati e i familiari tenuti ad assisterli. Tutt'altra invece la posizione di chi scontava una pena: i costi di sostentamento erano coperti dai cantoni.⁴ Le situazioni inique erano quindi inevitabili: a Hindelbank le «amministrative» dovevano pagare una retta, mentre per le «criminali» pagava lo Stato. Se le persone internate o i loro familiari non potevano pagare la retta, subentravano i comuni (di attinenza), che però potevano successivamente chiedere la restituzione delle spese sostenute. All'atto pratico accadeva spesso che i comuni o altre autorità collocanti (magistrati dei minorenni, tutori d'ufficio) garantissero in anticipo l'assunzione dei costi nei confronti degli istituti. Agli adolescenti internati veniva talvolta decurtato il salario di apprendista a copertura della retta. Anche le rendite dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti o dell'Assicurazione invalidità dovevano essere utilizzate per coprire i costi.

Indagini campionarie mostrano che le rette venivano saldate in maggioranza dai comuni stessi. Se ne può desumere che gran parte delle persone internate viveva in ristrettezze finanziarie. Le fonti non consentono di precisare la frequenza con cui i comuni si rivalessero sulle persone internate e i loro familiari. Casi come quello di Ursula Biondi rivelano comunque che una richiesta di rimborso poteva essere un duro colpo per

1 Biondi 2003, 113.

2 CPI, vol. 8, cap. 3.2; Heiniger, Leimgruber, Buchli 2018, 176–184.

3 CPI, vol. 8, cap. 3.2, 148, con rimando a DTF 76 104 del 5. 7. 1950.

4 In gran parte dei cantoni dovevano assumere la totalità dei costi anche le persone sottoposte a misure penali.

una famiglia a basso reddito. La madre di Ursula Biondi, che si guadagnava da vivere facendo le pulizie, fu costretta ad accettare un secondo lavoro in un negozio di alimentari. Si alzava alle quattro di mattina e per tre ore dava una mano a sistemare la merce, prima d'iniziare il suo lavoro regolare.⁵

Le rette erano il prezzo che le autorità collocanti pagavano per un internamento (quando non scaricavano i costi sulle persone internate). L'entità della retta poteva influire sulla propensione a disporre un internamento o sulla scelta dell'istituto. A Friburgo (fino al 1935) e in Ticino (dal 1944), il Cantone si assumeva i costi degli internamenti nel rispettivo istituto cantonale rafforzando quindi, nei comuni cui incombeva l'assistenza pubblica, l'inclinazione a disporre internamenti. Altri cantoni fissavano le rette di volta in volta oppure in funzione del sesso e della capacità lavorativa.

5 Biondi 2003, 114.

le assicurazioni sociali e i servizi di aiuto sociale, quali ad esempio la cura delle dipendenze o la consulenza psicologica. Grazie al contesto mutato aumentarono i sussidi statali per le strutture adibite all'internamento amministrativo.²⁴ Dopo la Seconda guerra mondiale, i contributi pubblici destinati agli istituti di educazione di Uitikon e Richterswil presero gradatamente ad aumentare fino a costituire, negli anni Settanta, il 60 per cento delle entrate. A partire da metà anni Sessanta entrambi gli istituti furono inoltre sovvenzionati in virtù della legge federale del 1966 sui sussidi agli stabilimenti penitenziari e alle case di educazione. Anche i contributi statali alla casa per intemperanti La Valletta aumentarono dopo il 1950. Analogo andamento si osserva per Hindelbank, dove il Canton Berna a fine anni Cinquanta investì in una nuova costruzione.²⁵ Le risorse statali permisero di alleviare almeno le situazioni più gravi.

L'impegno messo in campo dallo Stato non fu però distribuito uniformemente. Sono rilevabili differenze tra i cantoni e tra le strutture. Bel-lechasse, ad esempio, negli anni Settanta funzionava ancora secondo il

24 Heiniger, Leimgruber, Buchli 2018, 154–155; Germann 2016, 71; Guex 2012, 1079, 1083.

25 CPI, vol. 8, cap. 3.1.

modello degli istituti per poveri. La quota dei proventi del lavoro restava elevata, mentre il Canton Friburgo era prudente nel concedere finanziamenti. Sussisteva inoltre un pregiudizio di genere: la dotazione delle strutture femminili come Hindelbank e Richterswil rimase, nel periodo in esame, sempre a un livello inferiore rispetto a quella di istituti maschili analoghi. Inoltre, gli istituti e i reparti femminili erano meno scrupolosi nel tenere separati i vari gruppi di donne rinchiusi. Gli istituti speciali, creati negli anni Settanta per evitare i trasferimenti in penitenziario (Tessenberg, Utikon), inizialmente erano destinati soprattutto a giovani uomini. Fino agli anni Ottanta, le strutture femminili di questo tipo erano rare (Loryheim, Sonnegg) e talvolta restavano addirittura annesse al penitenziario (Hindelbank).²⁶ L'attribuzione dei fondi non dipendeva unicamente dal numero diverso di internati maschili e femminili, ma rispecchiava anche le gerarchie di genere. Le donne che si opponevano alle rigide convenzioni morali e ai ruoli imposti o che commettevano reati erano esposte a stigmatizzazioni più feroci rispetto agli uomini in situazione analoga.²⁷ Nel contempo, allo Stato borghese premeva soprattutto arginare la «minaccia» all'ordine pubblico derivante dagli uomini (giovani); di conseguenza investiva di più per controllare questa fascia della popolazione. Perfino la critica espressa dal movimento del Sessantotto rimase aderente a questa logica: infatti protestò soprattutto contro le condizioni di reclusione dei giovani di sesso maschile.

La ragione principale del crescente impegno pubblico fu l'aumento dei costi per il personale degli istituti. L'evoluzione salariale dopo il 1945, le modalità di assistenza migliorate e l'impiego più frequente di esperti socio-pedagogici (educatori, psicologi) portarono a un netto incremento dei costi del personale in tutte le strutture analizzate. Tuttavia, un radicale moto di professionalizzazione si fece attendere fin dopo il 1970 – anche per mancanza di adeguati percorsi formativi per il personale degli istituti e degli ospizi. Spesso ne scaturiva un conflitto generazionale tra gli impiegati, nel quale nuovi concetti pedagogici e profili professionali si scontravano con quelli tradizionali. Fino ad allora, le condizioni di lavoro (orario, salario, obbligo di presenza) offerte da molte strutture non erano accattivanti e il livello di qualificazione degli impiegati era basso. A Bellechasse i sorveglianti erano ex contadini o artigiani. Anche la casa per intemperanti La

26 CPI, vol. 8, cap. 2.3; Schürmann 1982.

27 Jenzer 2014; Suter 2008.

Valletta si avvale per molto tempo di personale scarsamente qualificato. Nelle strutture femminili il personale era costituito in parte da suore che non percepivano alcun salario, nemmeno se avevano seguito una formazione pedagogica.²⁸

A partire da metà anni Sessanta, i crescenti oneri per il personale fecero lievitare i costi per i collocamenti amministrativi. Dato che al tempo stesso diminuirono i proventi del lavoro, molte strutture furono costrette ad aumentare le rette.²⁹ E poiché le rette potevano essere scaricate solo in parte sulle autorità collocanti e sugli internati, l'incremento dei costi gravò in definitiva sulle finanze pubbliche. Quest'evoluzione intervenne in un periodo in cui le autorità disponevano sempre meno collocamenti (incondizionati) in istituto e la società era sempre meno propensa ad accettare misure incisive. Sulla base dei dati disponibili non è possibile precisare in che misura gli aumenti dei costi contribuirono al regredire degli internamenti amministrativi.

È disincantato il quadro che gli ex internati e internate tracciano di questo rinnovo dell'organico: a loro dire, fino agli anni Settanta inoltrati, il personale di istituti e ospizi non era quasi mai all'altezza dei suoi compiti. Certo, le persone internate negli anni Sessanta e Settanta riferiscono di aver incontrato anche persone rispettose, comprensive e ben disposte. Ma nel complesso prevalgono racconti di offese, umiliazioni, percosse e abusi sessuali da parte del personale. Solo una minima parte delle persone internate poté contare su una vera forma di sostegno.³⁰ Le loro testimonianze confermano l'impressione che la migliore dotazione di personale negli istituti iniziò a produrre effetti tangibili solo verso la fine del periodo in esame.

LE AUTORITÀ DI VIGILANZA: AVVEZZE A CHIUDERE GLI OCCHI E POCO PROPENSE A IMPARARE

Le strutture adibite all'internamento amministrativo erano soggette a vigilanza pubblica o privata. Molti elementi portano a credere che gli organi di vigilanza spesso non svolgessero la loro funzione con sufficiente efficacia. Vista la loro funzione coercitiva più marcata, gli istituti statali erano sottoposti a un controllo più severo rispetto a quelli privati. La vigilanza era esercitata da commissioni di vigilanza o amministrative, che erano pre-

28 CPI, vol. 8, cap. 11; cfr. Stratenwerth, Bernoulli 1983, 49–52.

29 CPI, vol. 8, cap. 3.2 e 3.3.

30 CPI, vol. 5, cap. 3.2.

siedute da un membro dell'esecutivo cantonale e facevano rapporto a governo e parlamento, i quali a loro volta decidevano in merito alla dotazione finanziaria degli istituti. Gli istituti privati autorizzati alla coercizione, come Richterswil, avevano organi di vigilanza composti da rappresentanti di autorità e di organizzazioni di pubblica utilità. A seconda dei casi, le autorità cantonali (ufficio dei giovani, dipartimento dell'educazione) potevano anche intervenire direttamente.³¹ Le strutture adibite all'esecuzione delle pene e delle misure erano inoltre soggette all'alta vigilanza della Confederazione.

La superficialità del controllo esercitato sulle strutture si evince chiaramente da numerosi esempi. Chiudere gli occhi era una vera e propria *forma mentis*. Spesso le vittime di abusi e irregolarità non avevano alcuna possibilità di rivolgersi alle autorità competenti. Il controllo della corrispondenza negli istituti impediva alle loro lamentele di giungere all'esterno. «Ogni tanto qualche allievo voleva spedire una lettera al suo avvocato. Queste lettere semplicemente non venivano consegnate», riferì nel 1953 un giovane che era stato internato a Uitikon.³² Impedire i contatti epistolari rafforzava la dipendenza delle persone internate e preservava i responsabili da critiche e controlli. Ma anche quando le lamentele riuscivano a trapelare all'esterno, le autorità di vigilanza erano poco propense a credere alle vittime. Spesso gli interessati finivano per essere stigmatizzati ulteriormente. Nel 1966 il Consiglio di Stato di Svitto respinse un reclamo che criticava le condizioni nell'istituto di lavoro forzato di Kaltbach e screditò la reclamante qualificandola come una «psicopatica» sprovvista dell'«energia per condurre uno stile di vita irreprensibile».³³

Molto diffusa era la tattica di gestire internamente i reclami che denunciavano irregolarità, tutelando così le direzioni degli istituti (cfr. «Violenza nelle strutture chiuse», p. 218). Gli organi di vigilanza si attivavano soprattutto quando l'opinione pubblica veniva a sapere cosa accadeva in istituto o quando l'immagine della struttura rischiava di essere compromessa. A Bellechasse le autorità reagirono a diverse crisi che fecero vacillare la direzione dell'istituto. Tutte le inchieste (1950/51, 1974/75) furono avviate soltanto perché le persone detenute erano riuscite a contattare i media o perché erano intervenuti altri cantoni. In tutti questi casi, le auto-

31 CPI, vol. 8, cap. 5.1; Jenzer 2014, 297–348.

32 Verbale dell'interrogatorio di B. R., novembre 1953, 473–474, Staatsarchiv des Kantons Zürich, P 428.53, citato in CPI, vol. 8, cap. 9.2, 417–418 (traduzione dal tedesco).

33 CPI, vol. 7, cap. 4.1, 402.

rità di vigilanza ebbero il riflesso di difendere i direttori di lunga data Camille Grêt e Max Rentsch (in carica risp. 1918–1951 e 1951–1981), cercando di rispondere alle critiche con qualche riforma di poco conto.³⁴ Reagirono in modo simile le autorità zurighesi quando negli anni Cinquanta divampò un conflitto tra Fritz Gerber (1926–1957), direttore dell'istituto di educazione al lavoro di Uitikon, e Hans Freimüller, pastore del villaggio e cappellano dell'istituto. Sebbene una commissione d'indagine avesse criticato il regime autoritario dell'istituto, il governo tenne il rapporto sotto chiave ed espresse la propria fiducia a Gerber.³⁵ In alcuni casi le voci critiche furono addirittura zittite in sede giudiziaria. Nel 1956 un giudice di Losanna condannò per diffamazione il giornalista Louis Plomb, che in *Le Bonjour* aveva accusato il direttore dell'istituto educativo di Tessenberg, Georges Luterbacher, di applicare metodi degni di un «lager nazista». Luterbacher, che aveva preso parte all'inchiesta su Uitikon, uscì indenne dalla faccenda.³⁶

Quanto fossero lacunosi i controlli lo dimostra un caso di abusi che si verificò negli anni Cinquanta a Bellechasse. La faccenda fu messa in moto da internati del reparto minorile che erano stati abusati sessualmente da un sorvegliante. Dapprima, il caposorvegliante in carica non credette loro e li castigò percuotendoli e rinchiudendoli al buio. Poiché però i ragazzi insistevano con le loro accuse, il direttore Grêt incaricò il cappellano dell'istituto d'indagare. Le indagini confermarono quanto asserito dai ragazzi, ma il rapporto rimase sotto chiave finché un ex internato e un praticante lo fecero pervenire al Ministero pubblico della Confederazione. A quel punto la commissione amministrativa non poté più evitare né un'inchiesta ufficiale né un procedimento giudiziario. In tribunale l'imputato riuscì però, con l'appoggio dell'ex direttore Grêt, a difendere la propria credibilità. I ragazzi non vennero invece ascoltati e furono bollati – secondo lo schema ormai noto – come «moralmente pervertiti».³⁷ Quest'esempio non è un caso isolato. Nel 1967 una donna internata a Hindelbank accusò il responsabile della lavanderia di aver commesso abusi sessuali. L'inchiesta si concluse con la condanna dell'accusatrice per calunnia. Undici anni dopo, però, l'uomo fu citato in giudizio a seguito di ulteriori denunce e condannato a una pena detentiva.³⁸

34 CPI, vol. 8, cap. 12.1, 5.1 e 9.4.

35 Furger 2008, 40–45; CPI, vol. 8, cap. 5.3 e 10.1.

36 CPI, vol. 3, cap. 4.1, 309–310.

37 CPI, vol. 8, cap. 5.2.

38 CPI, vol. 8, cap. 5.3, 247–248.

Questi esempi mostrano come le persone internate pagassero a caro prezzo la decisione di denunciare le irregolarità agli organi di vigilanza. Spesso si scontrarono con un muro di omertà e finirono per essere loro stesse screditate. In questi casi si ripeté lo stesso schema riscontrato nella storia dei bambini collocati in istituto o in affidamento. Si trattò però anche di un fenomeno macrosociale. In effetti, le vittime di violenza (sessuale) furono comunemente poco ascoltate fino agli anni Sessanta. Lo status di vittima era il più delle volte considerato un segno di debolezza. Di conseguenza, le vittime di violenza avevano scarsissime probabilità di ottenere solidarietà e sostegno.³⁹ Questi atteggiamenti difensivi, che mutarono soltanto con l'introduzione dell'aiuto alle vittime negli anni Ottanta, furono più marcate nei casi in cui le vittime erano tenute in scarsa considerazione dalla società – come appunto le persone detenute in strutture chiuse. Il più delle volte le autorità di vigilanza adottarono misure solo quando non poterono più evitarlo. E anche in quel caso, le riforme furono attuate in sordina o a seguito di pensionamenti. Nel complesso gli organi di vigilanza fecero poco per controllare i «piccoli reami» dei direttori d'istituto, accettando quindi il rischio che le persone internate fossero spogliate dei loro diritti e abbandonate nelle mani dei loro aguzzini. Il malcostume di tenere gli occhi chiusi ostacolò al contempo i processi di apprendimento che avrebbero permesso di migliorare le condizioni di vita delle persone internate.

5.2 VITA IN ISTITUTO: ISOLAMENTO, DISCIPLINA E COSTRIZIONE AL LAVORO

Gli istituti in cui venivano rinchiuso le persone internate per via amministrativa erano grossomodo «istituzioni totali» – termine coniato negli anni Sessanta dal sociologo americano Erving Goffman per definire penitenziari, cliniche psichiatriche e altre strutture assistenziali. Goffman era interessato al modo in cui le persone recluse gestivano la restrizione della libertà di movimento, il controllo dei contatti col mondo esterno e la vita quotidiana scandita dai ritmi di una struttura chiusa.⁴⁰ Il regime negli istituti analizzati dalla CPI non era però uniforme; i gradi di rigore e di chiu-

³⁹ Matter 2019; Goltermann 2017, 178–196.

⁴⁰ Goffman 1961; CPI, vol. 8, cap. 1.

sura variavano e le strutture stesse mutarono col passare del tempo. La quotidianità degli istituti di educazione come Uitikon e Richterswil non era la stessa di penitenziari e istituti d'internamento come Bellechasse e Hindelbank e nemmeno come quella di una casa per intemperanti come La Valletta. Ancora diversa era la situazione nelle carceri distrettuali o negli ospedali psichiatrici. Il contesto politico e la disponibilità dei direttori d'istituto determinavano il carattere e la capacità di apprendimento di una struttura. Eppure le testimonianze dirette e le interviste di ex internati e internate mostrano come, fino agli anni Settanta inoltrati, gli istituti s'ispirassero a una logica altrettanto restrittiva.

LE REGOLE IN ISTITUTO: ISOLAMENTO, PUNIZIONI DISCIPLINARI E VIOLENZA

In molti descrivono l'ingresso nell'istituto d'internamento come un momento critico o traumatico: le persone internate furono sottoposte a una procedura di registrazione che vissero come atto di umiliazione e di attacco all'identità personale. «Mi hanno spogliata. Mi hanno condotta alle docce [...]. Dopo mi hanno dato una divisa, mi hanno portato via tutti i miei vestiti». Così una donna descrive il suo ingresso in istituto.⁴¹ Fino agli anni Settanta, le divise di Hindelbank erano marroni per le «amministrative», blu per le condannate. A tutte era assegnato un numero. Altrove i ragazzi in entrata venivano rapati a zero. La pulizia personale imposta, le ispezioni corporali e la divisa etichettavano gli internati e le internate come soggetti da punire e rieducare. A ciò si aggiunga che queste persone entravano in una collettività forzata, regolata da una brutale gerarchia. Testimoni riferiscono come, appena arrivati in istituto, furono percossi non solo dal personale, ma anche da altri detenuti, oppure divennero vittime indifese di abusi sessuali.⁴² L'attacco all'integrità personale era ulteriormente aggravato dall'angosciante incertezza: non era infrequente che le persone internate non conoscessero le circostanze che le avevano condotte in istituto né sapessero quanto sarebbe durato l'internamento. Chi finiva in un penitenziario pativa inoltre la vergogna per il luogo dell'internamento. «A differenza di quanto affermava con tanta sicurezza il [servizio collocante,] per le donne non esiste alcuna struttura [...] eccetto il penitenziario, mi trovo proprio in prigione [...]», si lamentava una donna trasferita nel 1946

41 Citato in CPI, vol. 5, cap. 3.1, 85 (traduzione dal francese).

42 CPI, vol. 5, cap. 3.1; Frioud 2014, 107–117.

dal servizio psichiatrico al padiglione femminile di Bellechasse.⁴³ Altri si spinsero oltre, facendo paragoni – come Carl Albert Loosli nel suo pamphlet del 1939 – con i campi di concentramento nazisti o i gulag sovietici.⁴⁴

Le persone internate affrontavano in modi diversi l'ingresso in istituto e la reclusione. Non esiste a questo proposito alcuna convergenza del vissuto e della memoria. Non importavano solo gli antecedenti, ma anche la resilienza personale in situazioni difficili. Le interviste con ex internati e internate indicano che solo pochi di loro vissero positivamente il periodo trascorso in istituto. Vi fu certo chi vide la propria permanenza nella struttura chiusa – persino in un penitenziario – come momento rigenerativo e riuscì a riacquistare fiducia. La maggior parte degli internati, però, si vide costretta ad adottare strategie di *coping* e di sopravvivenza per preservare la propria identità. Alcuni reagirono all'incertezza scrivendo lettere alla direzione dell'istituto, alle autorità o ai familiari. Altri si rassegnarono o s'isolarono. Alcuni riuscirono a trovare rifugio nella lettura o nel lavoro a maglia. Una donna riferì di aver assunto un nuovo nome in istituto, proteggendosi così istintivamente dall'«orrore».⁴⁵ Altri rifiutavano il cibo o si rifiutavano di uscire dalla cella. Alcuni prendevano le distanze dai «criminali» in maniera dimostrativa, mentre altri si facevano coinvolgere in atti illegali. Altri ancora rimuginavano su una possibile fuga o arrivarono a tentare il suicidio per la disperazione. Indipendentemente dalle modalità scelte per gestire la situazione, la condizione di persone recluse impose a questi individui notevoli capacità di adattamento per sopravvivere alla prigionia.

La sensazione di non avere via d'uscita e di essere in balia degli eventi, raccontata in molte interviste, era una conseguenza dell'isolamento dal mondo esterno. In effetti nel periodo in esame solo pochissime strutture erano chiuse ermeticamente. In molte si lavorava all'aperto, sotto sorveglianza. Capitava anche che si potessero svolgere commissioni in località vicine o fare passeggiate domenicali sorvegliate. Per molti internati, le lunghe ore di permanenza in cella erano tuttavia la quotidianità. Altri erano costretti a vivere in grandi dormitori senza alcuna possibilità di appartarsi. La reclusione era anche sinonimo di repressione e tabuizzazione della sessualità.

43 Lettera di un'internata a sua sorella, 25. 9. 1946, Archives de l'Etat de Fribourg, EB Det DI 1-390, citata in CPI, vol. 4, cap. 1.3, 90-91 (traduzione dal francese).

44 Cfr. quanto raccontato nelle interviste in CPI, vol. 5, cap. 3.2; Frioud 2014.

45 CPI, vol. 5, cap. 3.1, 89.

Un importante fattore di segregazione era la censura della posta in entrata e in uscita, praticata in tutte le strutture in esame.⁴⁶ Limitando, controllando e trattenendo la corrispondenza, s'intendeva sorvegliare le persone internate e impedire alle critiche di trapelare. Venivano repressi non solo i contatti con gli avvocati e le autorità di vigilanza, ma anche con i familiari. Accadeva soprattutto agli adolescenti il cui ambiente familiare e sociale era sospettato di esercitare una «cattiva influenza». Le lettere delle donne venivano invece trattenute per troncane i contatti con il compagno o con figli collocati fuori dalla famiglia. Molte persone internate aspettavano per mesi di ricevere una risposta, per poi scoprire che le loro lettere non erano mai state spedite. «Quando l'impiegato mise il mio fascicolo sul tavolo, vidi un plico di lettere che avevo scritto io stesso. Ora capivo perché le mie grida d'aiuto non avevano trovato riscontro». Così Peter Paul Moser ricorda una visita nell'ufficio amministrativo di Bellechasse.⁴⁷ Una scappatoia era offerta dal contrabbando, che era praticato in molti istituti e che consentì a qualche internato e internata di mobilitare aiuti all'esterno (cfr. «L'astinenza per conquistare la libertà», p. 215). Pure le visite dei familiari, quando ammesse, erano rare. Solo negli anni Settanta le regole furono parzialmente allentate.

Il carattere restrittivo si manifestava anche all'interno dell'istituto. Tutte le strutture in esame applicavano un rigido regolamento che scandiva minuziosamente ogni momento della giornata – pasti, lavoro, funzioni religiose, riposo notturno – e prevedeva sanzioni per chi violava la disciplina. «Laggiù mi hanno davvero spezzata. Non hai nessuna libertà, punto. Al mattino [dovevi] andare a messa o a sbucciare [patate?], durante il giorno dovevi stirare o comunque fare quello che ti dicevano di fare. Per tutto il giorno non potevi parlare con nessuno», così una donna descrive la vita quotidiana rigidamente strutturata che non lasciava spazio ai bisogni individuali.⁴⁸ Negli anni Cinquanta alcune strutture predisposero un'offerta limitata di attività ricreative (lettura, musica, sport, bricolage) o presero a concedere brevi permessi per visite in famiglia. Accadde soprattutto in istituti per giovani uomini. Solo più tardi toccò a qualche istituto femminile. Questi allentamenti dei regimi esecutivi rimasero però un fenomeno

46 CPI, vol. 4, cap. 2.3; CPI, vol. 8, cap. 9.2.

47 CPI, vol. 1, 243 (traduzione dal tedesco).

48 CPI, vol. 5, cap. 3.2, 91 (traduzione dal tedesco).

sporadico. Infatti, fino alla fine del periodo in esame, la promozione di attività ricreative sensate non fece parte dei capisaldi della rieducazione.⁴⁹

I rapporti di potere negli istituti si basavano su un sistema poco trasparente di privilegi e punizioni che garantiva disciplina e sottomissione. Dal momento che le persone internate erano spogliate dei loro diritti, qualsiasi agevolazione – ad esempio riguardo al lavoro assegnato, al vitto o all'occupazione del tempo libero – doveva apparire, ai loro occhi, una concessione che la direzione poteva revocare a propria discrezione.⁵⁰ Il sistema a punti era molto marcato nel regime collettivo o differenziato, per il quale l'istituto di educazione al lavoro di Uitikon era tristemente famoso. Il «sistema Gerber», che prende il nome dal direttore d'istituto Fritz Gerber (in carica tra il 1926 e il 1957), permetteva ai ragazzi internati che si comportavano bene di essere «promossi» al gruppo superiore e di ottenere privilegi sotto forma di permessi domenicali. Al vertice del sistema stava il «capo» del gruppo privilegiato, che riceveva ordini dalla direzione e li trasmetteva agli altri ragazzi internati. Concepito originariamente come strumento educativo, questo sistema favorì innanzitutto il servilismo, rafforzando – come constatò nel 1953 la già citata commissione d'inchiesta – il clima di sfiducia e di delazione.⁵¹

Chi si ribellava al regolamento interno e agli ordini era passibile di punizioni disciplinari. Un'ordinanza bernese del 1971 elenca le seguenti infrazioni: tentata fuga, rifiuto di lavorare, insubordinazione o istigazione all'insubordinazione, contatti vietati con persone dentro e fuori l'istituto o reclamo infondato contro la direzione. Come tutto il settore degli istituti, anche l'elenco delle sanzioni era strutturato in ordine gerarchico: richiami, multe, revoca di privilegi, cella di rigore, privazione del cibo, proroga della detenzione e rifiuto del rilascio anticipato oppure trasferimento in un istituto dal regime più severo. Le punizioni corporali come la «riduzione del vitto» scomparvero solo negli anni Settanta.⁵² Il potere disciplinare equivaleva a una sorta di micro-giustizia, poco regolamentata, che lasciava al personale ampi margini discrezionali.⁵³ Come la censura, anche la prassi

49 CPI, vol. 8, cap. 7.2.

50 Stratenwerth, Bernoulli 1983, 119.

51 CPI, vol. 8, cap. 5.3.

52 CPI, vol. 8, cap. 9.1.

53 Cfr. Foucault 1976, 234.

sanzionatoria era vissuta dalle vittime come casuale e arbitraria, ad esempio per quanto concerneva il motivo e la forma delle sanzioni.⁵⁴

Spesso le punizioni disciplinari formali si trasformavano, senza soluzione di continuità, in esercizio di violenza incontrollato e quindi illegale anche secondo i parametri dell'epoca. Le vittime riferiscono di punizioni assurde e vessatorie. Una persona internata dovette pulire le scale con uno spazzolino da denti. Molto temuta era la segregazione cellulare al buio, prevista soprattutto per i tentativi di fuga. Un internato che aveva aiutato un compagno di prigionia a fuggire ricorda la detenzione nella famigerata «cella di rigore» («Cachot»): «A questa erano seguiti alcuni giorni nella segreta. In una stanza buia. Una tavola sul pavimento, una coperta polverosa e bucata, un secchio per i bisogni ...]. Da mangiare c'erano pane e acqua al mattino, pane e zuppa a pranzo e a cena ancora pane e acqua». Alla fine della segregazione cellulare fu riportato in cella e, dopo un'iniezione di vitamine, rispedito al lavoro.⁵⁵ Punizioni come le «docce forzate» o l'avvolgimento in coperte di lana, applicate a Bellechasse e Witzwil fino agli anni Quaranta, oltrepassavano il limite trasformandosi in vere e proprie torture fisiche. Lo stesso dicasi per le «chiuse» e i «tubi», largamente diffusi nel Canton Berna nonostante il divieto di punizioni corporali: le persone in castigo dovevano stare in piedi per ore o giorni, senza potersi muovere, in strette gabbie di reticolato o di cemento.⁵⁶

La violenza sadica poteva pervadere un'intera struttura. Gli insulti, le percosse con pugni o tubi di gomma e i calci da parte del personale di sorveglianza erano all'ordine del giorno in molti istituti. Come indicano gli esempi di Bellechasse e Hindelbank, la violenza sessuale non era rara. Su questo punto le strutture analizzate si distinguevano appena dagli istituti minorili, dove gli abusi sessuali erano generalizzati. Erano per lo più sorveglianti maschi ad abusare delle donne internate, a volte anche di uomini (più giovani), o a concedere agevolazioni in cambio di prestazioni sessuali. Rischiavano abusi soprattutto le donne jénisch. La violenza era diffusa anche tra le internate e gli internati stessi, nel qual caso i ruoli di vittima e carnefice tendevano a confondersi. Le direzioni d'istituto solitamente chiudevano entrambi gli occhi sulla violenza oppure strumentalizzavano l'ordine gerarchico violento a fini disciplinari.⁵⁷ Alle persone internate capitava

54 CPI, vol. 8, cap. 9.1; CPI, vol. 5, cap. 3.2.

55 CPI, vol. 5, cap. 3.2, 94 (traduzione dal tedesco).

56 CPI, vol. 8, cap. 9.4; CPI, vol. 9, fonte n. 28, 29, 32; Marti, Grunder 2018, 377.

57 CPI, vol. 4, cap. 2.3, 235–239; CPI, vol. 5, cap. 3.2.

anche di assistere ad atti violenti, come aggressioni contro compagni più deboli o tentati suicidi.⁵⁸ L'onnipresenza della violenza fisica e psicologica non solo violava l'integrità delle persone internate, ma ne comprometteva anche il senso di sicurezza, il che a sua volta acuiva ulteriormente le loro paure e i loro problemi di salute.

CONDIZIONI DI VITA PRECARIE: ALIMENTAZIONE, IGIENE E CURE MEDICHE

I regolamenti d'istituto fondati su elementi di autorità, di sottomissione e di violenza si rivelarono estremamente esposti all'arbitrarietà, come del resto lo erano le procedure d'internamento a monte. Il fatto che le persone internate fossero praticamente prive di diritti e alla mercé altrui si legittimava in un intento riabilitativo, che avrebbe dovuto esercitare un'azione disciplinante e normalizzante, ma che di fatto annientava la fiducia di internati e internate. Il clima repressivo fu aggravato da condizioni di vita volutamente misere. In effetti la situazione negli istituti migliorò nel dopoguerra, quando i cantoni ottemperarono con maggiore impegno alle loro responsabilità finanziarie (cfr. cap. 5.1). L'operato delle autorità competenti rimase però improntato al risparmio. A partire dagli anni Cinquanta, poi, con il crescente benessere, mutarono anche le esigenze alimentari, igieniche e sanitarie. Di conseguenza, le persone recluse si sentirono maggiormente svilite rispetto alla società che stava «fuori».

Fino agli anni Cinquanta l'alimentazione negli istituti e negli ospizi era semplice, anche in confronto al vettovagliamento nella Seconda guerra mondiale. Dominavano pane, patate e ortaggi, cui si aggiungevano poco latte, caffè lungo o succo di mele. Solo nei decenni seguenti la dieta fu arricchita con burro, formaggio o carne. A lungo si mangiò in stoviglie di latta. Le direzioni degli istituti usarono il cibo come strumento di potere e punizione, razionandolo o arricchendolo per costringere gli internati all'ubbidienza. Le lamentele sulla malnutrizione e la scarsa o cattiva alimentazione erano largamente diffuse. Esse non erano solo un risultato di fame e privazioni, ma assumevano anche un significato simbolico. La richiesta di cibo buono e in quantità sufficiente era un atto di autoaffermazione, che sfidava l'autorità dei responsabili. Le lamentele non cessarono nemmeno quando il cibo migliorò. Una persona intervistata dalla CPI ricorda ad esempio di aver sempre ricevuto «carne avariata». Un'altra paragona il cibo servito al

58 Frioud 2014, 141, 144–145, 209, 239; Biondi, 2003, 128.

pastone destinato ai maiali. Infine, un'ultima racconta di piatti serviti in tavola mezzi vuoti.⁵⁹

Anche le condizioni igieniche furono a lungo precarie. Le enormi differenze tra i vari istituti indicano che le direzioni disponevano senz'altro di margini operativi per migliorare la qualità della vita. A Uitikon, dove vivevano giovani uomini e i servizi sanitari erano adeguati, nell'«era Gerber» regnava una sorta di culto dell'igiene con docce e pulizia dei denti obbligatorie. Nei penitenziari di Bellechasse e Hindelbank, invece, le condizioni igieniche furono davvero desolate fino agli anni Sessanta. A Bellechasse mancava il bucato, a Hindelbank il sapone. Entrambi gli istituti avevano dormitori sovraffollati e poco riscaldati, in parte situati nei seminterrati. Particolarmente misere erano le condizioni a Hindelbank, dove vivevano solo donne.⁶⁰

Anche le cure mediche erano carenti. Internate e internati di Bellechasse scrissero lettere alla direzione pretendendo di essere visitati da un medico o ricoverati in ospedale per curare i loro disturbi. L'assistenza medica nell'istituto mutò appena tra il 1935 e il 1975: due medici della regione si alternavano nelle visite, assistiti da un sorvegliante che faceva da infermiere e controllava l'accesso alle visite mediche. I medici ritenevano che il loro lavoro consistesse soprattutto nell'impedire a presunti simulatori di sottrarsi al lavoro.⁶¹ Lo scrittore e giornalista Arthur Honegger racconta nel suo romanzo autobiografico di come, a metà degli anni Quaranta, a Uitikon sviluppò una setticemia per una ferita al piede. Invece di chiamare il medico, lo rinchiusero per la notte in una segreta.⁶² Alla Valletta, invece, le cure mediche migliorarono a partire dagli anni Cinquanta. In generale, però, permase il rigore nell'affrontare i problemi di salute. «Dottori e simili non ne abbiamo mai visti. [...] Chi si ammalava e aveva la febbre riceveva tè e fette biscottate, al massimo qualche pillola», racconta una donna internata negli anni Sessanta a Hindelbank, ricordando di aver dovuto lavorare duramente fino a poco prima del parto. Anche altre persone internate riferiscono di lavori fisicamente pesanti o addirittura nocivi per la salute.⁶³

Eccetto poche strutture specializzate, le cure psichiatriche e psicologiche dispensate alle persone internate furono sempre molto rudimentali.

59 CPI, vol. 8, cap. 8.1; CPI, vol. 4, cap. 2.1; CPI, vol. 5, cap. 3.2, 99.

60 CPI, vol. 8, cap. 8.3; CPI, vol. 4, cap. 2.2.

61 CPI, vol. 8, cap. 8.2.

62 Honegger 2018 [1974].

63 CPI, vol. 5, cap. 3.2, 97 (traduzione dal tedesco).

A Uitikon, dove nel 1953 fece scalpore l'attività psicoterapeutica svolta dal cappellano dell'istituto, solo nel 1974 fu allestito un ambulatorio psichiatrico. Hindelbank invece disponeva di un servizio psichiatrico dagli anni Quaranta: era dispensato dalla clinica di Münsingen (e a tratti dallo psichiatra Benedikt Fontana, che aveva conseguito il dottorato con una tesi sui «Bambini della strada»). Le terapie individuali furono però introdotte solo negli anni Settanta, quando aumentò il numero di donne internate per reati di droga. Il rovescio della medaglia della psichiatrizzazione fu la somministrazione di sedativi e psicofarmaci. La sedazione di ospiti «esagitati» era anche un modo economico per mantenere la disciplina in strutture a corto di personale.⁶⁴

Nel tempo trascorso in istituto, molte persone internate conobbero gravi privazioni sul piano fisico e della salute. La causa risiedeva nella cronica mancanza di fondi di cui soffrivano le strutture. Nonostante qualche miglioramento materiale, il divario con il crescente tenore di vita negli anni del boom si allargò. Le misere condizioni di vita negli istituti derivavano anche da un atteggiamento di fondo punitivo, che voleva infliggere sofferenze tangibili a persone socialmente screditate. Anche da questo punto di vista, la contiguità con il settore penale pregiudicò la posizione delle persone internate per via amministrativa. Non stupisce pertanto che molti vivessero la detenzione come una punizione corporale in palese contraddizione con l'immagine umanitaria che la Svizzera aveva di sé.

LAVORO IN ISTITUTO TRA INTENTO EDUCATIVO E REDDITIVITÀ

Un elemento centrale del regolamento d'istituto era l'obbligo al lavoro.⁶⁵ Dall'istituzione delle case per indigenti e di correzione nel XVII secolo, la costrizione al lavoro nelle strutture chiuse oscillava tra intento pedagogico-disciplinante e utilità economica. Come esposto in precedenza, fino al XX secolo inoltrato, molti istituti coprivano i loro costi in gran parte con i proventi del lavoro. Necessitavano pertanto di un buon numero di lavoratori. Al tempo stesso, il mondo politico e le autorità legittimavano il lavoro in istituto sostenendo che le persone internate andavano rieducate e trasformate in soggetti produttivi ed economicamente indipendenti. Dietro tali argomentazioni si ravvisa un ideale di lavoro e di produttività che ancora oggi è fondamentale per la Svizzera. Soprattutto per gli uomini –

64 CPI, vol. 8, cap. 10.2; Stratenwerth, Bernoulli 1983, 125–126.

65 In merito a quanto segue, cfr. CPI, vol. 8, cap. 6 e 7.1.

e in certa misura anche per le donne nubili –, l'attività lavorativa diventò nel XIX e XX secolo un importante mezzo d'integrazione e riconoscimento sociale. Di conseguenza, i delinquenti o i poveri scioperati andavano obbligati a lavorare e trasformati in «cittadini autonomi e utili». Il lavoro regolare era considerato un sistema per prevenire povertà e criminalità e per contribuire alla ricchezza sociale. «Lo scopo dell'internamento consiste nell'abituare gli internati a una vita ordinata e attiva, attraverso l'educazione a un lavoro che risponda alle loro capacità e che li metta in grado di guadagnarsi da vivere», si legge nella legge zurighese sull'internamento del 1925.⁶⁶

L'obbligo di prestare lavoro durante la Seconda guerra mondiale e l'avvento delle assicurazioni sociali dopo il 1945 rafforzarono ulteriormente il carattere obbligatorio dell'attività lavorativa (e, a titolo complementare, del lavoro domestico e familiare non retribuito svolto dalle donne). Le opere sociali coprivano il mancato guadagno dovuto a invecchiamento, malattia e infortuni; al tempo stesso si finanziavano in gran parte con i contributi dei salariati. «Viviamo in un regime di sicurezza sociale [...], ognuno deve lavorare per garantire un minimo di sicurezza sociale [...]. Abbandonare qualcuno al suo destino e lasciarlo vivere nella sua oziosità costituisce una disparità di trattamento rispetto a coloro che devono rispettare l'ordine sociale», queste le parole con cui nel 1970 il prefetto friburghese Rémy Brodard motivò l'internamento amministrativo.⁶⁷

L'ideologia produttivista, tipica della Svizzera, si ripercuoteva sugli istituti nei quali si lavorava. Il lavoro non era solo un mezzo per generare entrate e strutturare la giornata. La propensione al lavoro fungeva anche da parametro in base al quale misurare l'avvenuta «rieducazione» e decidere di un eventuale rilascio. Questa concezione del lavoro non si limitava ai soli istituti di lavoro e di pena, ma influì anche sulle pratiche educative nelle strutture per ragazzi (e a volte anche in quelle per bambini), dove si cercava di preparare i giovani al processo lavorativo per rifornire l'economia di manodopera disciplinata. In mancanza di alternative, fino agli anni Cinquanta anche gli asili per alcolisti e il settore psichiatrico puntarono molto su terapie lavorative e occupazionali. Anche in questi casi il lavoro in istituto aveva una valenza simbolico-morale, terapeutica ed economica.

66 Legge sull'internamento di adolescenti, sciattoni e ubriaconi abituali, 24. 5. 1925, art. 6, in Raccolta ufficiale delle leggi, dei decreti e delle ordinanze del Cantone di Zurigo, 33, 1925, 136–144 (traduzione dal tedesco).

67 Tanner, Alain, Ackermann Guy, «Les administratifs et l'article 42», Temps présent, Radio Télévision Suisse, 9. 1. 1970, citato in CPI, vol. 3, cap. 1.1, 29 (traduzione dal francese).

Legittimato a titolo di misura educativa e incentivante, il lavoro in istituto era quasi sempre non retribuito. Le norme in materia non prevedevano alcun indennizzo sotto forma di congruo salario, in linea con la prassi adottata nel settore penale. Anche le persone condannate, infatti, non erano retribuite. A tutt'oggi il lavoro in penitenziario non è considerato attività lucrativa ai sensi della legge. L'obbligo di lavorare senza retribuzione suscitava sovente l'incomprensione e l'opposizione delle persone internate. Nel 1960 un uomo internato a Bellechasse scrisse, senza mezzi termini, alla Lega dei diritti umani di Ginevra: «La legge amministrativa è uno sfruttamento dell'uomo attraverso il lavoro».⁶⁸ La lettera fu trattenuta dalla direzione. Un altro internato sosteneva che qualsiasi lavoro merita una retribuzione e lamentava il fatto che i prigionieri di Bochuz, nel Canton Vaud, fossero pagati meglio (cfr. «Lavorare senza stipendio?», p. 211). Il mondo politico e le autorità insistettero però nel sostenere che il lavoro in istituto serviva a coprire i costi di vitto e alloggio e quindi a sgravare i contribuenti. Come motivazione fu addotto il ben noto argomento che gli internamenti erano misure a scopo assistenziale, disposte nell'interesse stesso delle persone internate. In quest'ottica, la coercizione al lavoro non era solo uno strumento pedagogico-disciplinante, ma anche una forma legittima di partecipazione ai costi.

In molti istituti agli internati e alle internate era riconosciuta una porzione di guadagno, il cosiddetto peculio, con cui potevano acquistare prodotti per l'igiene, tabacco o dolciumi. Parte del denaro era trattenuta fino al rilascio. A questa retribuzione si riferiva presumibilmente il menzionato internato di Bellechasse quando si lamentava delle migliori condizioni previste a Bochuz. L'idea del peculio risale al movimento di riforma carceraria del XIX secolo. Era inteso come incentivo e dipendeva dalla buona condotta e dal lavoro prestato dalla persona in detenzione. Intendeva inoltre incoraggiare al risparmio. L'entità del peculio variava da istituto a istituto; inoltre era erogato a discrezione della direzione, come accadeva per le altre agevolazioni. A partire dagli anni Sessanta, vennero sporadicamente versati contributi alle assicurazioni sociali. Tuttavia, questa non divenne mai una prassi sistematica. L'ammontare del peculio fu sempre decisamente sproporzionato rispetto a un congruo salario. A metà anni Sessanta, l'importo mensile accreditato agli internati della Valletta si

68 Lettera del 5. 6. 1960, Archives de l'État de Fribourg, Bellechasse A 7972, citata in CPI, vol. 4, cap. 2.2, 187 (traduzione dal francese).

situava tra i 15 e i 25 franchi, mentre un operaio dell'epoca guadagnava 25 franchi al giorno. A ciò si aggiungeva la discriminazione di genere: il più delle volte, gli importi elargiti agli uomini superavano di gran lunga quelli concessi alle donne.⁶⁹

Perfino gli importi corrisposti alla fine di un lungo periodo d'internamento erano troppo esigui per costituire un decente capitale iniziale per la vita dopo il rilascio. Gli internati erano in genere rilasciati con poche centinaia di franchi in mano. La mentalità borghese votata al risparmio, su cui si fondava il peculio, si trasformò quindi in paradosso. Molte persone internate considerarono perciò il peculio una «paga fittizia» che mal celava la natura sfruttatrice del lavoro in istituto. Una giovane internata a Hindelbank negli anni Sessanta racconta della delusione che provò quando scoprì che per ogni giornata le venivano accreditati soltanto 80 centesimi e che per di più doveva pagarsi gli articoli per l'igiene come il dentifricio o gli assorbenti: «In quel momento sentii dentro di me una gran disperazione e prostrazione; perché in quel momento svanì ogni speranza di risparmiare un po' di denaro in prigione. Rendermene conto fu una cosa terribile.»⁷⁰

La gamma di possibili attività lavorative era piuttosto limitata. Tra i lavori assegnati agli internati prevalevano le attività agricole e artigianali. Gli istituti che disponevano di vaste tenute, come Bellechasse, ponevano l'accento sui lavori agricoli. Le strutture più piccole disponevano spesso di orti e annesse aziende agricole per coprire i propri fabbisogni. Alla Valletta gli internati svolgevano lavori di artigianato o di giardinaggio per la vicina clinica psichiatrica. A Richterswil – in origine una fabbrica – dagli anni Venti erano in funzione una sartoria e una lavanderia. L'assegnazione alle varie mansioni replicava la divisione del lavoro secondo il genere che in Svizzera predominò fino agli anni Sessanta. Mentre gli uomini erano impiegati in attività agricole o artigianali, le donne erano per lo più (ma mai esclusivamente) dedite al giardinaggio o a lavori domestici (cucina, lavanderia, piccola sartoria). Il pregiudizio di genere si osservava soprattutto negli istituti femminili di Richterswil e Hindelbank, focalizzati su lavori di lavanderia, sartoria e stireria. Divergeva anche il giudizio sul lavoro svolto: negli uomini, la prestazione lavorativa era il principale indicatore per giudicare

69 CPI, vol. 8, cap. 6.3; cfr. Stratenwerth, Bernoulli 1983, 93–97.

70 E-mail di V. A. alla CPI, 24. 9. 2016, citata in CPI, vol. 8, cap. 6.3, 325 (traduzione dal tedesco).

l'avvenuta «rieducazione». Nelle donne, la condotta sul lavoro era invece un elemento per formulare un giudizio etico-morale di più ampio respiro.⁷¹

In reazione ai cambiamenti strutturali dell'economia e al calo dei proventi del lavoro, negli anni Cinquanta molti istituti iniziarono a diversificare l'offerta occupazionale. A Bellechasse il direttore Max Rentsch diede l'impulso per la meccanizzazione delle coltivazioni e strinse rapporti di cooperazione con aziende regionali. In questo modo la struttura iniziò ad aprirsi un po'. Ditte come i *Chemins de fer fribourgeois* e l'affiliata della Migros Micarna o Selecta occuparono persone internate, esternalizzando parte del lavoro. Il ricavato finiva direttamente nelle casse dell'istituto. Anche Hindelbank cercò di ottenere commesse esterne nel dopoguerra. La lavanderia lavorò per l'ospedale universitario di Berna e il suo reparto di maternità. Dal 1964 furono montati apparecchi musicali. Saltuariamente le internate battevano a macchina dissertazioni manoscritte su incarico dell'Università di Berna. In base ai documenti pervenutici non è possibile ricostruire con esattezza i rapporti di collaborazione con aziende private. Rimane pertanto da chiarire in che misura le imprese coinvolte traessero profitto del lavoro svolto da internate e internati amministrativi. Certo è che le condizioni generali erano piuttosto restrittive: da un lato, gli istituti erano costretti a trovare nuove possibilità occupazionali per le persone internate e il mondo economico con la sua domanda di manodopera a buon mercato (ad es. per sostituire lavoratori dell'Europa meridionale) capitò a proposito; dall'altro, le strutture d'internamento erano sotto l'attenta osservazione delle aziende del libero mercato, che non ne gradivano la concorrenza.⁷²

Gli istituti non erano soggetti alla legge sul lavoro e, forti di un «particolare rapporto di autorità», erano pressoché autonomi nello stabilire le condizioni di lavoro. Le giornate di lavoro duravano, anche nel dopoguerra, fino a dieci ore, ed erano fisicamente faticose, soprattutto in agricoltura. Spesso nelle strutture multifunzionali persone condannate e internate per via amministrativa lavoravano fianco a fianco, anche laddove gli alloggi erano separati.⁷³ Racconti di testimoni diretti narrano di un lavoro asservito, rigidamente organizzato, monotono, logorante. «In piedi alle sei, colazione alle sette, al lavoro dalle otto alle dodici, da qualche parte, in sartoria

71 CPI, vol. 8, cap. 6.1 e 7.3; CPI, vol. 4, cap. 2.2; CPI, vol. 5, cap. 3.2.

72 CPI, vol. 8, cap. 6.1.

73 CPI, vol. 8, cap. 6.1 e 7.1.

o in lavanderia, poi un'ora d'aria, dalle due alle sei di nuovo al lavoro, cena e infine in cella»: così una donna descrive la monotona giornata tipo.⁷⁴

Il carattere social-conservatore del lavoro in istituto si manifestava anche nel fatto che, al contrario di quanto vantato, era praticamente privo di qualsiasi funzione qualificante. A questo riguardo è opportuno distinguere tra strutture per adulti e istituti per minori. Questi ultimi disponevano – come illustrato più avanti – di una limitata offerta di formazione professionale, di cui usufruivano in primo luogo i giovani maschi. Nelle strutture per adulti, in particolare nei grandi complessi agricoli, il lavoro in istituto serviva a sfruttare la forza lavoro e a disciplinare e sottomettere le persone internate. Non era contemplato incentivare le capacità e le competenze individuali degli internati e delle internate, che in genere vantavano scarse qualifiche professionali – anzi, si riteneva addirittura fosse un ulteriore fattore di costo. A Bellechasse si fabbricavano «reliqui umani», lamentava nel 1958 un internato rivolgendosi al Gran Consiglio del Canton Friburgo.⁷⁵ Numerose lamentele riguardanti le difficili condizioni di lavoro, le competenze inutilizzate e le carenti opportunità formative mostrano come le direzioni degli istituti mettessero in conto il rischio di soffocare le potenzialità lavorative delle persone internate.⁷⁶

Le difficili condizioni di lavoro si traducevano in una bassa produttività. Di fatto la redditività delle aziende annesse agli istituti rimase sempre inferiore a quella delle imprese regolari. Certo, gli istituti disponevano di forza lavoro a buon mercato; ma le condizioni di produzione rimasero inefficienti fino agli anni Sessanta. Il motivo risiedeva nella ritrosia dei responsabili a modernizzare i mezzi di produzione e a ottimizzare i processi aziendali. Tuttavia, si preferì fare della bassa produttività un problema morale, ascrivibile agli internati e internate precettati. A Bellechasse il direttore era solito esprimere commenti sprezzanti sulla voglia di lavorare e la produttività delle persone internate per via amministrativa. Dagli anni Cinquanta si iniziò a trasferire in altri istituti le persone recluse più anziane e con problemi fisici.⁷⁷ È probabile che il quadro delineato da Carl Albert Loosli e altri critici (spesso prendendo a esempio Witzwil), ossia quello di istituti produttivi che sfruttavano al massimo la forza lavoro delle persone

74 CPI, vol. 5, cap. 3.2, 103 (traduzione dal tedesco).

75 Lettera di G. M., Grand Conseil du Canton de Fribourg, 10. 7. 1958, Privatarchiv Max Rentsch; cfr. anche CPI, vol. 4, cap. 2.2, 193.

76 CPI, vol. 4, cap. 2.2; cfr. Stratenwerth, Bernoulli 1982, 83–97.

77 Heiniger 2018, 341; CPI, vol. 8, cap. 7.1.

internate, corrispondeva alla realtà solo in misura limitata. La maggior parte delle strutture erano attività che, con entrate modeste e in condizioni desolate, cercavano di ricavare quanto permettesse loro di coprire i costi. Per le persone internate ciò comportava condizioni di lavoro demotivanti, fisicamente estenuanti e poco efficienti rispetto agli standard dell'epoca.

Se penitenziari o istituti d'internamento come Bellechasse o Hindelbank non disponevano di offerte formative, gli istituti di educazione (al lavoro) come Uitikon e Richterswil predisposero, a partire dal periodo interbellico, una ristretta offerta di posti di apprendistato. La legge zurigese sull'internamento del 1925 prevedeva esplicitamente la promozione della formazione professionale. Anche il Codice penale svizzero (1942) obbligava i cantoni a offrire ai minori in casa di educazione la possibilità di fare un apprendistato (anche se tale norma si applicava a titolo obbligatorio soltanto alle persone rinchiusi in virtù del diritto penale). Sullo sfondo dell'accresciuta diffusione dell'istruzione negli anni Sessanta, riacquistò importanza la formazione professionale. Gli istituti di educazione come Uitikon, Aarburg e Vennes istituirono laboratori aziendali ed estesero l'accesso a posti di apprendistato esterni e scuole professionali. Anche le offerte formative rispecchiavano il tradizionale sistema di genere e rafforzavano la divisione del lavoro per sesso, che concedeva alle donne prospettive professionali di gran lunga inferiori a quelle accordate ai maschi: le ragazze potevano seguire un percorso formativo per diventare sarte o stiatrici oppure fare un tirocinio di un anno in economia domestica, mentre ai ragazzi venivano proposti apprendistati artigianali. In generale i giovani maschi beneficiarono prima e in misura maggiore del potenziamento della formazione professionale.⁷⁸

Nel complesso, le opportunità di lavoro e di formazione dei minori internati furono sempre inferiori alla media dell'epoca. Le offerte si limitavano a mestieri artigianali o lavori ausiliari, mal pagati e sempre meno richiesti sul mercato del lavoro. Erano scarsissime le possibilità formative nel settore dei servizi, per non parlare dell'accesso all'istruzione terziaria (prerogativa quasi esclusiva dei ceti medio-alti fino agli anni Sessanta). Interviste condotte con ex internati e internate mostrano che furono pochissimi a poter conseguire, in istituto, un regolare diploma di fine apprendistato.⁷⁹ Molti erano predestinati a posti di lavoro mal pagati e precari. Anche se

78 CPI, vol. 8, cap. 7.3; Heiniger 2016; Heller 2012.

79 CPI, vol. 5, cap. 3.2.

riuscivano a restare a galla nel mondo del lavoro, non erano preparati ad affrontare i mutamenti strutturali del mercato professionale e non poterono beneficiare del crescente livello d'istruzione (cfr. cap. 6).

I casi analizzati indicano che educazione e assistenza erano soprattutto comode etichette per descrivere il lavoro in istituto. Fino alla fine del periodo in esame gli istituti per adulti puntarono a inquadrare le persone internate in un monotono lavoro di routine e a sfruttarne la forza lavoro. Con il loro lavoro, gli internati e le internate sostenevano parte dei costi operativi, aiutando a ridurre i contributi pubblici. Lo Stato sgravò inoltre le proprie casse, evitando le spese d'investimento per un'adeguata qualificazione professionale. Nel complesso, il lavoro in istituto peggiorò le condizioni di salute e la situazione economica delle persone internate. Un quadro leggermente più sfumato si delinea per le case di educazione, che a partire dagli anni Cinquanta ampliarono la gamma di percorsi di formazione professionale, soprattutto per i giovani maschi. Anche in questo caso, tuttavia, gli internati videro aumentare appena le proprie probabilità di condurre una vita autonoma e di guadagnarsi da vivere.

A inizio anni Settanta, il regime lavorativo adottato negli istituti d'internamento svizzeri fu messo sotto pressione dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO). Gli interventi dell'ILO contribuirono in definitiva a introdurre, nel 1981, la privazione della libertà a scopo d'assistenza in sostituzione dell'internamento amministrativo (cfr. cap. 2.5). La Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio definiva il lavoro forzato come «qualsiasi lavoro o servizio che si esige da un individuo sotto la minaccia di una pena e per il quale detto individuo non si è offerto di sua spontanea volontà».⁸⁰ Tale definizione non comprende il lavoro forzato prestato come conseguenza di una condanna giudiziaria, purché sia eseguito sotto la vigilanza statale e non a beneficio di soggetti privati terzi. Nei confronti dell'ILO, la Svizzera ufficiale si è sempre richiamata al carattere coloniale della Convenzione, contestando la natura coercitiva del lavoro prestato dalle persone internate per via amministrativa. La conformità con la definizione della Convenzione n. 29 è tuttavia evidente se si tiene presente che il lavoro forzato si fondava su sanzioni extragiudiziarie, non rientrava nel diritto generale del lavoro e conteneva pochi elementi incentivanti.

80 Convenzione n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9).

5.3 RILASCIO E VIGILANZA: IN CAMMINO VERSO LA LIBERTÀ?

Quando e come terminava il periodo di reclusione per le persone internate? In quali circostanze potevano lasciare gli istituti? Interviste e fonti scritte non forniscono un quadro uniforme. In generale si può affermare che la maggior parte delle persone internate faticò a comprendere la procedura di rilascio tanto quanto l'intera faccenda dell'internamento. Alcuni riferiscono di essere stati rilasciati senza preavviso, magari perché avevano compiuto vent'anni o perché un'autorità aveva disposto il loro rilascio. «Ero andato come al solito da qualche parte a lavorare [...]. E a un certo punto, alle dieci del mattino, mi chiamano: [...] dal direttore! E quello [il direttore] mi dice che ero fuori. Non ne sapevo nulla», ricorda un intervistato.⁸¹ Queste persone si trovarono all'improvviso ad affrontare una situazione alla quale erano poco preparati. Altri dovettero invece adoperarsi a lungo per il proprio rilascio cercando di convincere gli uffici competenti della loro «redenzione» o preparandosi alla vita in libertà. Anche in questi casi, le probabilità di riuscita erano difficili da pronosticare: le domande di rilascio potevano incappare nella censura epistolare o essere respinte dalle autorità competenti con motivazioni sbrigative. Taluni internati e internate poterono lasciare l'istituto, restando però sotto sorveglianza o patronato.

DURATA DELL'INTERNAMENTO: LUNGA, MA RARAMENTE
INTERMINABILE

I rilasci davano luogo a molte incertezze, ulteriore conseguenza del fatto che gli internamenti amministrativi erano concepiti – più ancora delle pene nel diritto ordinario – come regimi di messa alla prova (cfr. cap. 2.3). Di solito la durata dell'internamento era contenuta entro un limite massimo generico, con la durata specifica che dipendeva dalla «buona condotta» degli internati. Le leggi cantonali prevedevano durate massime comprese tra sei mesi e due anni. In caso di recidiva l'internamento poteva durare fino a cinque anni e persino essere disposto a tempo indeterminato. Gli internamenti in ambito tutorio, che interessavano soprattutto i minori, erano disposti a tempo indeterminato, fino al compimento dei vent'anni. Le misure educative in virtù del diritto penale minorile potevano proseguire fino ai venticinque anni d'età. Molte persone internate non sapevano per quanto

81 CPI, vol. 5, cap. 3.3, 116 (traduzione dal tedesco).

tempo sarebbero state recluse: non erano state informate correttamente o le autorità collocanti non rispettarono i limiti prescritti (cfr. cap. 4).

Quanto duravano effettivamente gli internamenti amministrativi? In merito occorre distinguere tra la durata delle singole misure, da un lato, e la durata di svariate privazioni della libertà nell'arco della vita di una persona, dall'altro. A tale riguardo emergono grossomodo tre schemi: alcuni individui furono internati una sola volta nella vita e per un periodo relativamente breve. Altri furono internati a varie riprese, con le singole misure che si «concatenavano» dall'infanzia all'adolescenza fino all'età matura. Nei registri di Bellechasse troviamo ad esempio un uomo che, tra il 1935 e il 1975, fu collocato in istituto ben quindici volte. E infine vi furono gli «internati di lunga durata», che rimasero in istituto per anni o addirittura decenni. Le fonti non consentono di ricavare dati attendibili sulla frequenza dei singoli schemi. È noto che la quota di persone internate più di una volta nello stesso istituto oscillava tra il 30 e il 50 per cento a seconda della struttura e tese a diminuire dopo la Seconda guerra mondiale. Difficile da quantificare è invece il numero di persone che nel corso della loro vita furono internate in strutture diverse. Allo scopo andrebbero confrontati i registri di svariati istituti. Riguardo a Hindelbank si sa che molte donne internate erano già state collocate in precedenza in altri istituti. Nonostante la lacunosità dei dati disponibili si può ritenere che la quota di persone internate a più riprese fu elevata, ma tese a diminuire dopo il 1945.⁸²

Dati più precisi sono disponibili in merito alla durata di singoli internamenti. L'analisi dei registri d'entrata e d'uscita mostra che la maggior parte degli internamenti non superava i dodici mesi. Negli istituti di Bellechasse e La Valletta, la percentuale d'internamenti fino a un anno oscillava tra il 60 e il 75 per cento. A Hindelbank la percentuale d'internamenti fino a un anno era del 50 per cento, quella fino a due anni dell'86 per cento, quindi, le donne internate nel penitenziario bernese erano in media rinchiusi più a lungo. Decisamente più lunga era la privazione della libertà nell'istituto di educazione al lavoro di Uitikon, dove un terzo degli internamenti durava da 25 a 36 mesi, conformemente a quanto stabilito dalla legge zurighese sull'internamento del 1925. La possibilità di conseguire un apprendistato o un avviamento professionale si traduceva in un periodo di reclusione più lungo. Fatta eccezione per il caso particolare di Uitikon, la

82 CPI, vol. 8, cap. 4.1. Per un esempio d'internamento di lunga durata cfr. CPI, vol. 1, 94–103.

percentuale d'internamenti che duravano più di due anni si situava tra il due e il tredici per cento (risp. Hindelbank e La Valletta).⁸³

Nel complesso prevalevano internamenti di durata compresa tra sei mesi e un anno, con una tendenza a durate più corte nel dopoguerra. Succedeva che qualcuno venisse «fatto sparire» per molti anni, ma non fu la norma. La prevalenza di sanzioni piuttosto brevi – rispetto alle possibilità offerte dalla legge – e l'elevata frequenza d'internamenti reiterati confermano l'impressione che il regime degli internamenti mirasse a mettere alla prova gli individui alternando periodi di disciplinamento e di libertà (vigilata). Pertanto, molti uomini e donne nell'arco della loro vita finirono ripetutamente nel mirino delle autorità, riuscendo a stento ad affrancarsi dalla sorveglianza e dalla disciplina amministrative. Al contempo, l'elevato numero di internamenti multipli indica come il disciplinamento in istituto – a prescindere dai suoi costi umani e sociali – permettesse solo raramente di raggiungere gli obiettivi perseguiti. Anziché favorire l'integrazione sociale, tale prassi causò un'ulteriore emarginazione. In ultima analisi, gli internamenti amministrativi furono poco efficaci a fronte del proclamato intento assistenziale ed educativo.

DOMANDE DI RILASCIO: PROMESSE DI RISCATTO DALL'ESITO INCERTO

Al carattere di prova dell'internamento si ricollegava il rilascio anticipato o condizionato. Molte leggi sull'internamento prevedevano infatti il rilascio una volta trascorsi metà o due terzi del periodo di detenzione.⁸⁴ La legge friburghese del 1942 sull'internamento amministrativo prevedeva ad esempio che una persona internata potesse essere rilasciata su richiesta se si era guadagnata il «favore» e se il rilascio non costituiva un non meglio specificato «pericolo».

La possibilità di rilascio anticipato era un altro parallelismo tra diritto in materia di internamento e diritto penale. A questo riguardo la prassi degli internamenti amministrativi era già diffusa quando i cantoni, nell'ultimo terzo del XIX secolo, cominciarono a organizzare anche l'esecuzione penale seguendo i precetti del sistema progressivo. Nel 1942 fu sancita nel Codice penale svizzero la liberazione condizionale, che costituiva un ul-

⁸³ CPI, vol. 8, cap. 4.1.

⁸⁴ Bossart 1965, 103.

teriore strumento di riabilitazione e di disciplinamento.⁸⁵ La liberazione condizionale, concepita per servire da incentivo durante la detenzione, era vincolata a determinati obblighi e al «comportamento corretto» delle persone liberate. Spesso erano poste sotto patronato, istituto che sarà approfondito nella prossima sezione. Quando il rilascio anticipato non era possibile o gli uffici competenti respingevano una domanda di rilascio, i detenuti e le detenute restavano rinchiusi fino allo scadere del periodo massimo previsto. Per gli internamenti disposti secondo il Codice civile la liberazione condizionale non era contemplata; il rilascio poteva tuttavia essere chiesto al tutore.

È possibile farsi un'idea della prassi seguita prendendo ad esempio gli istituti di Bellechasse.⁸⁶ A Bellechasse i rilasci anticipati erano in uso dagli anni Venti. Al riguardo il direttore dell'istituto ricopriva un ruolo determinante. Di regola le autorità competenti – per gli internati e le internate friburghesi il Consiglio di Stato, per gli extracantonali la rispettiva autorità d'internamento – davano seguito alle raccomandazioni della direzione. Fino agli anni Cinquanta il direttore funse dunque da «cerbero», che di fatto decideva a propria discrezione della libertà o della prigionia delle persone internate. Nella crisi che investì l'istituto nel 1950 furono rese pubbliche anche proteste riguardanti decisioni di rilascio arbitrarie. «[A] Bellechasse il direttore decide sovrano se la domanda [...] debba essere evasa o meno. L'ospite dell'istituto vive nell'angoscia del dubbio», con queste parole il *Beobachter* nel 1950 criticò la concentrazione di potere nelle mani di una sola persona.⁸⁷ A metà degli anni Cinquanta fu istituita una commissione, posta sotto la guida della direzione sanitaria e chiamata a decidere sui rilasci dal reparto per alcolisti La Sapinière. In questo modo si intendeva arginare il potere del direttore. Persistette però il problema di fondo della dipendenza e dell'«angoscia del dubbio» cui erano esposte le persone internate.

Fino agli anni Cinquanta la prassi appare schematica. Le domande di rilascio potevano essere presentate, con il sostegno dell'amministrazione dell'istituto, su modelli precompilati. Anche le raccomandazioni di rilascio della direzione erano sommarie, come testimonia quest'esempio: «La ri-

85 Lippuner 2005, 200–201.

86 In merito a quanto segue, salvo che sia diversamente indicato, cfr. CPI, vol. 8, cap. 12.

87 «Casa di educazione o scuola di delinquenti?», *Der Beobachter*, 15. 12. 1950, citato in CPI, vol. 8, cap. 12.1, 573 (traduzione dal tedesco).

chiedente si comporta bene e lavora sodo».⁸⁸ Decisivi per la raccomandazione erano la subordinazione alla disciplina dell'istituto, il lavoro prestato e la prospettiva di trovare un impiego dopo il rilascio. L'importanza attribuita alle prospettive future individuali s'intensificò ancora dopo la Seconda guerra mondiale. Tuttavia, dalle fonti non sempre emergono i motivi determinanti nello specifico. Nel 1951 il Consiglio di Stato di Svitto approvò ad esempio il rilascio di A. W., internata come extracantonale a Bellechasse, a condizione «che per l'internata da rilasciare condizionalmente si trovi un idoneo posto di lavoro dove possa essere sempre controllata anche dall'ufficio cantonale di patronato. [...] Nel caso dovesse nuovamente dare adito a denunce fondate, dovrà essere ricondotta in istituto».⁸⁹ La decisione era stata preceduta da una consultazione con il funzionario cantonale al patronato, che si era basato su una perizia psichiatrica e su dichiarazioni di una sorvegliante. Sebbene accordi del genere fossero più frequenti nel dopoguerra, non furono mai la regola.⁹⁰ Anche per la decisione di rilasciare l'internato S. M., emessa nel 1972 dalla commissione friburghese preposta ai rilasci, risultò cruciale la promessa di un posto di lavoro, come pure la disponibilità a dare seguito alle convocazioni del *Centre psycho-social*.⁹¹ Fu caro il prezzo pagato da G. S., costretta a scegliere se dare in affidamento suo figlio ed essere liberata oppure scontare tre anni di reclusione con prospettive incerte per il futuro del figlio. Temendo di non sopravvivere alla detenzione, alla fine cedette alle pressioni acconsentendo al collocamento extrafamiliare.⁹² I fattori posto di lavoro, famiglia e figli spesso innescavano considerazioni di carattere finanziario (cfr. «Costretta a dare in adozione il figlio», p. 263). Le autorità coinvolte volevano essere certe che il rilascio non gravasse ulteriormente il bilancio assistenziale.⁹³

In molti casi erano le persone internate stesse a chiedere il rilascio. Talvolta a sollecitarlo erano i familiari o i comuni, sia perché necessitavano di manodopera lavoro aggiuntiva sia perché volevano porre fine all'internamento per motivi finanziari. Per gli internati e le internate la presentazione di una domanda di rilascio era un'arma a doppio taglio. Da

88 Incarto personale di B. D., Archives de l'État de Fribourg, DPd 2004, citato in CPI, vol. 8, cap. 12.1, 565 (traduzione dal tedesco).

89 Decreto del Consiglio di Stato 552/1951, Staatsarchiv Schwyz, citato in CPI, vol. 8, cap. 14.3, 649 (traduzione dal tedesco).

90 Cfr. Rietmann 2013, 168–169.

91 CPI, vol. 8, cap. 12.3, 586–587.

92 CPI, vol. 5, cap. 3.3, 119.

93 CPI, vol. 8, cap. 12.3; cfr. Rietmann 2013, 167–168.

un canto, potevano sperare in una riduzione della detenzione e riconquistarsi un minimo di autonomia lottando per il rilascio. Dall'altro, dovevano sottomettersi ancora alle pretese normative delle autorità e convincerle di meritare la libertà. «L'internamento a Bellechasse è stato salutare per me[,] mi ha dato il tempo di riflettere sul mio passato e sul mio avvenire. Mi sono sempre impegnata molto nel lavoro, la mia condotta è stata esemplare [...]»: così nel 1943 un'internata espresse la sua «redenzione» in una lettera (intercettata) indirizzata al competente Dipartimento di giustizia e polizia.⁹⁴

Per dimostrare di essere degne del rilascio, le persone internate si avvalevano di diverse strategie. Come mostrano lettere provenienti dagli istituti di Bellechasse, le promesse di correggersi anticipavano le convinzioni dei destinatari. Anche in questo caso le aspettative inerenti ai ruoli di genere rivestivano notevole importanza. Gli uomini sottolineavano la volontà di occuparsi della propria famiglia oppure la prospettiva di trovare lavoro fuori dall'istituto o di portare avanti la formazione. Fino agli anni Cinquanta era diffusa anche la richiesta di sostegno nella ricerca di un lavoro. Gli uomini collocati in asili per alcolisti promettevano di astenersi dal bere o di sottoporsi a una cura a base di Antabuse. Le donne, invece, sottolineavano l'intenzione di conformarsi alle norme predominanti nella vita familiare e sessuale. Promettevano di accettare il ruolo di casalinghe ligie al dovere o di sposarsi. Talune cercarono marito mentre erano ancora in istituto, segnalando così la disponibilità a sottomettersi al controllo coniugale-familiare. Queste strategie rispecchiano i meccanismi utilizzati in Svizzera fino agli anni Cinquanta per «inquadrare» e controllare socialmente le donne. In effetti, agli occhi delle autorità competenti, una promessa di matrimonio era spesso considerata un'alternativa all'internamento.⁹⁵ Così recita una decisione comunale del 1957: «Se davvero I. L. sposasse T. G. e se fossero adempiute tutte le formalità di stato civile, si potrebbe acconsentire al rilascio».⁹⁶ Secondo questa logica, il marito assumeva il «controllo» che prima competeva all'istituto. È una logica perfettamente in linea con lo spirito del diritto matrimoniale in vigore fino al 1985, che sanciva la dipen-

94 Lettera dell'internata al direttore del Dipartimento di giustizia e polizia del Canton Vaud, 16. 5. 1943, Archives de l'Etat de Fribourg, Bellechasse A 622, citata in CPI, vol. 4, cap. 3.1, 269 (traduzione dal francese).

95 CPI, vol. 4, cap. 3.1; CPI, vol. 5, cap. 3.3; Hauss, Gabriel, Lengwiler 2018, 276.

96 Decisione del 22. 6. 1957 delle autorità comunali, Archives de l'Etat de Fribourg, EB Det DI 1-1020, citata in CPI, vol. 4, cap. 3.1, 286 (traduzione dal tedesco).

denza delle donne sposate dal marito, ad esempio per accedere alle prestazioni dell'assicurazione sociale, per stipulare un contratto o addirittura per lavorare fuori casa.

OLTRE L'INTERNAMENTO: CONTROLLI E NUOVI INTERNAMENTI

Molti internati e internate continuarono a essere sorvegliati anche dopo il rilascio. Le persone sotto tutela dovevano attenersi alle istruzioni del tutore. Le persone internate rilasciate a titolo condizionale erano in genere poste sotto patronato. La funzione del patronato consisteva nell'assistere i rilasciati «con le parole e con i fatti» e nel sostenerli nella ricerca di un lavoro e di un'abitazione. A seconda del cantone, il patronato era organizzato come organo statale o associazione privata. Dopo la Seconda guerra mondiale, l'assistenza post-internamento agli alcolisti era spesso affidata a servizi socio-sanitari. A dipendenza del modello organizzativo adottato, i rilasciati sotto patronato erano seguiti da addetti al patronato, procuratori dei minorenni, assistenti sociali o «patroni» privati, come datori di lavoro, insegnanti o pastori. Questi soggetti si trovarono ad operare tra i poli dialettici dell'assistenza e del controllo, talvolta fungendo sia da assistente sociale che da tutore.⁹⁷

Il patronato costituiva un'ulteriore punto di contatto tra l'internamento amministrativo e il settore penale. In molti cantoni era lo stesso ufficio ad occuparsi sia delle persone scarcerate e di quelle condannate con la condizionale, sia degli ex internati e internate amministrativi. Per questi ultimi essere posti sotto patronato comportava un ulteriore rischio di stigmatizzazione. «Il patronato è comunemente destinato ai veri criminali. [Gli internati amministrativi] sono tuttavia una categoria diversa di persone. Se si pongono sotto patronato, l'opinione pubblica ne desume che anch'essi siano criminali e siano stati rinchiusi in un penitenziario», osservava nel 1954 un'assistente sociale bernese, sottacendo però che gli internati amministrativi venivano effettivamente collocati in penitenziari.⁹⁸

La durata del periodo di prova, durante il quale le persone rilasciate erano soggette a vigilanza, variava in funzione del caso. Nel Canton Svitto corrispondeva spesso al periodo di detenzione condonato. A seconda del caso poteva anche durare a tempo indeterminato. Sovente al periodo sotto

97 CPI, vol. 8, cap. 14; Studer, Matter 2011.

98 Verbale della delibera della commissione in merito alla legge sull'educazione e l'assistenza a oziosi, dissoluti, ubriaconi e immorali, 3. 6. 1954, Staatsarchiv Bern, BB 13.1.195, citato in Rietmann 2011, 95 (traduzione dal tedesco).

patronato seguiva un'ulteriore fase di controllo informale, in cui addetti al patronato o assistenti sociali restavano in contatto con le persone rilasciate. Il collocamento di persone «a rischio» presso famiglie o datori di lavoro e la contrazione del matrimonio nel caso delle donne potevano avere la medesima funzione. Il patronato non estese soltanto la portata temporale del controllo, ma anche quella materiale. Andò a toccare lo stile di vita delle persone rilasciate e i loro progetti per il futuro, che comprendevano la situazione abitativa e lavorativa, ma anche il comportamento sanitario e le relazioni sessuali. Taluni «patroni» continuarono a disporre collocamenti in istituti di transizione o di lavoro. Nel Canton Vallese, negli anni Cinquanta, gli operatori sociali dovevano compilare ogni mese un questionario standardizzato. Le domande riguardavano la prestazione lavorativa, la condotta nei confronti del datore di lavoro, il consumo di alcol, il comportamento in generale e le condizioni finanziarie e familiari. Si trattava di domande guidate, ispirate ai criteri che potevano giustificare un (altro) internamento. Nel Canton Berna, i magistrati dei minorenni che patrocinavano i minori rilasciati registravano minuziosamente i cambiamenti d'impiego, il comportamento in libertà e le relazioni amorose dei giovani. Nel complesso ne emerge un quadro differenziato: da un lato, le persone rilasciate erano soggette a una vigilanza che poteva andare ben al di là del controllo sociale imposto alle persone mai internate; dall'altro, vi furono internati e internate che riuscirono a costruire un rapporto di fiducia con gli operatori sociali. È difficile dire in quale misura queste esperienze positive rispecchino una svolta generalizzata all'insegna di una forma di assistenza individuale nel lavoro sociale.⁹⁹

L'ingerenza del patronato celava un forte rischio di conflitti tra i funzionari addetti e persone rilasciate, e quindi di nuovi internamenti (cfr. «Libertà vigilata», p. 259). Le restrizioni imposte allo stile di vita e l'intenso controllo aumentavano il rischio che comportamenti non convenzionali ed eccentrici finissero agli atti comportando nuove sanzioni. Erano sorvegliati con occhio particolarmente critico la condotta sul lavoro e il comportamento relazionale. Lo dimostra ad esempio la già ricordata storia di A. W., che nel 1951 fu rilasciata condizionalmente da Bellechasse. Alcuni mesi dopo l'ufficio di patronato del Canton Svitto chiese di ricollocare la donna nel penitenziario di Lenzburg, sostenendo che aveva cambiato lavoro di frequente, che era scomparsa verso «ignota dimora» e che aveva

99 CPI, vol. 4, cap. 3.3; Germann 2018, 34–35.

commesso un furto. Dalla lettera di un conoscente emerge però che l'assistente sociale si era opposta alle scelte professionali della giovane e aveva contrastato il suo matrimonio d'amore. Scoraggiata da questi ostacoli frapposti ai suoi progetti di vita, la donna aveva alla fine «perso il gusto» di lavorare.¹⁰⁰ Questo caso illustra in maniera esemplare il circolo vizioso, fatto di rivendicazioni del controllo, di tentativi di affrancarsi e di sanzioni, che poteva risucchiare le persone rilasciate in un nuovo vortice.

5.4 CONCLUSIONE INTERMEDIA: SCARSITÀ DI FONDI E NESSUN RICONOSCIMENTO SOCIALE

L'internamento in strutture chiuse ebbe ripercussioni estremamente gravi per la maggior parte delle persone internate. Quantunque classificato e motivato come provvedimento pedagogico-educativo, il collocamento in istituto acuì le spinte all'esclusione. Le strutture adibite all'internamento amministrativo erano tutt'altro che uniformi. A istituti con spiccato regime punitivo si affiancavano strutture che si aprirono viepiù con il passare del tempo. Nondimeno i racconti dei testimoni diretti delineano un quadro convincente in cui prevalgono gli aspetti costrittivi e discriminanti. Molti internati e internate vissero la permanenza in istituto come una sofferenza inflitta, dunque come una punizione. Questo patimento era psichico quanto fisico. La reclusione comportava grandi incertezze e un forte isolamento. Le persone internate erano spogliate di ogni diritto e lasciate in balia del direttore e del personale, subendo spesso violenze fisiche e sessuali e altre lesioni della loro integrità. Dovevano sopportare privazioni materiali, soffrendo per la scarsa igiene e le cure mediche carenti. Erano costrette a prestare lavoro che né era retribuito adeguatamente né aveva – poche eccezioni a parte – alcuna funzione qualificante. Soprattutto la permanenza in istituti adibiti anche a penitenziari si tradusse in stigmatizzazioni che ostacolarono la carriera professionale e la vita privata degli ex internati e internate. L'insufficiente preparazione alla vita in libertà, le continue imposizioni e il controllo permanente dello stile di vita aumentavano il rischio di un nuovo internamento. La quota degli internamenti multipli fu elevata (anche se in calo con il passare del tempo). In definitiva

100 CPI, vol. 8, cap. 14.3, 650–652 (traduzione dal tedesco).

gli internamenti amministrativi finirono per inasprire le problematiche e le situazioni di bisogno che pretendevano di contrastare.

Quali furono i fattori all'origine di tali contraddizioni?

In primo luogo, la deprecabile situazione del settore esecutivo scaturì in buona parte dalla cronica carenza di fondi. Le priorità finanziarie dei cantoni non permisero di assegnare agli istituti le infrastrutture e gli effettivi necessari a garantire un'esecuzione integrativa in termini umani e sociali. Anche se la situazione migliorò a partire dagli anni Sessanta, gli sforzi per promuovere l'integrazione sociale e il rispetto per le persone internate rimasero sempre offuscati da considerazioni di natura finanziaria e pragmatica. I costi venivano scaricati sugli internati e le internate sotto forma di lavoro da prestare e di rette da pagare – prassi che rispecchia la logica della tradizionale assistenza ai poveri. Un quadro più sfumato emerge dalle strutture per minori, che presero a incentivare la formazione professionale e adottarono approcci socio-pedagogici. Anche in questi casi, però, la facoltà di scegliere e la mobilità sociale erano molto limitate. La scarsità di risorse rispecchiava al contempo la gerarchia di genere: sebbene le donne subissero molti meno internamenti amministrativi rispetto agli uomini, le condizioni di vita nelle strutture femminili erano sovente più dure che in istituti maschili analoghi; le internate ricevevano una retribuzione più esigua per il loro lavoro e beneficiarono di opportunità formative in misura minore o tardiva. Rispetto alla situazione dei maschi, per le ragazze erano inoltre disponibili meno strutture in alternativa agli istituti per adulti.

In secondo luogo, il potenziamento degli investimenti statali nel settore sociale, iniziato nel dopoguerra, andò soprattutto a vantaggio dei servizi ambulatoriali e di offerte a bassa soglia. Ciò produsse un effetto paradossale: diminuì il numero di collocamenti in istituto, ma al tempo stesso cambiò il carattere degli altri internamenti, che divennero ripieghi socio-politici. Di conseguenza, si ridussero le pressioni a riformare le strutture e a investire in soluzioni alternative (ad es. istituti speciali). Fu in particolare il caso degli stabilimenti destinati anche all'esecuzione di pene e misure, dove le persone internate per via amministrativa continuarono a essere collocate anche perché la riforma degli istituti, prevista nel Codice penale, era stata attuata in modo poco conseguente. Una certa inversione di tendenza si osservò a partire dagli anni Sessanta, quando i cantoni iniziarono, con il sostegno della Confederazione, a migliorare l'infrastruttura degli istituti. Come si evince dall'esempio di Hindelbank, tuttavia, gli investimenti edilizi non si tradussero necessariamente in una liberalizzazione del regime esecutivo. Riforme

di più vasta portata furono realizzate solo negli anni Settanta, sotto la spinta dei concordati di esecuzione penale, di nuovi sussidi federali d'incentivazione e delle critiche istituzionali del movimento sessantottino. Gli effetti si fecero sentire dapprima nelle case di educazione per minori e poi anche nei penitenziari. Fino ad allora, le scarse risorse materiali, i regimi esecutivi autoritari e repressivi e le riforme procrastinate rimasero una costante di fondo nel panorama degli istituti svizzeri.

In terzo luogo, infine, il disinteressamento nei confronti delle strutture nasceva da un atteggiamento socio-politico di fondo, che caratterizzò anche il settore dei bambini collocati a servizio o in istituto: scarso riconoscimento e persistente stigmatizzazione delle persone collocate, che il più delle volte appartenevano ai ceti inferiori. I collocamenti in istituto, anche se disposti a titolo di misura educativa o di integrazione sociale, avevano una connotazione fortemente punitiva. Le autorità imputavano difficoltà personali o familiari e situazioni economiche problematiche alle persone che ne erano colpite. Al tempo stesso accettavano – a scopo «rieducativo» o deterrente – le privazioni e le sofferenze che gli internati e le internate avrebbero patito per la perdita della libertà. Emblematiche dello scarso riconoscimento riservato alle persone internate per via amministrativa sono il vezzo di «chiudere gli occhi» di fronte a irregolarità e reclami, la mancanza di rispetto denotata dalla direzione e dal personale di sorveglianza, spesso dedito alla violenza o addirittura al sadismo, nonché il sistematico disprezzo dei bisogni individuali e delle prospettive di sviluppo degli internati e internate. Si rivelò particolarmente grave l'affinità di molte strutture con il settore penale, radicata nel solco della tradizione della polizia dei poveri cui s'ispirava il diritto in materia d'internamento: siccome le persone internate per via amministrativa furono spesso collocate nei medesimi istituti o addirittura negli stessi edifici e dormitori dei condannati e delle condannate, lo stigma con cui la società svizzera bollava i criminali si trasferì anche a chi non era rinchiuso per aver commesso un reato. A causa di tutti questi fattori, gli internati e le internate vissero la privazione della libertà personale e le sofferenze che ne derivarono come una punizione non giustificata.

FONTE 5

LAVORARE SENZA STIPENDIO?

La lettera di due pagine dell'uomo internato negli istituti di Bellechasse (FR) non è datata, ma probabilmente risale al 1965. L'intestazione reca il mittente «La Sapinière – Istituto di lavoro per bevitori», conosciuto anche con il nome tedesco di «Tannenhof». Lo scrivente è quindi internato nel reparto riservato a persone che venivano considerate affette da alcolismo. La lettera è uno dei tanti scritti che gli internati indirizzavano al direttore di Bellechasse. Essa ruota attorno a una rivendicazione ben precisa: il firmatario chiede una giusta retribuzione per il lavoro compiuto nell'istituto argomentando che «nella vita ogni lavoro merita di essere pagato e dovrebbe essere lo stesso nel nostro istituto della Sapinière».

Dalla lettera si evince che l'ormai sessantenne muratore aveva già esposto la sua richiesta in un colloquio personale con il direttore quando si era accorto che gli avevano ridotto il peculio. Il peculio era un piccolo compenso per il lavoro svolto in istituto, pagato – a seconda della struttura e delle circostanze – durante la detenzione o al momento del rilascio. In quest'ultimo caso era inteso come aiuto iniziale per la vita in libertà. La direzione dell'istituto considerava il peculio uno stimolo per incentivare l'etica del lavoro e la buona condotta degli internati. Vista la sua esiguità sarebbe inopportuno parlare di salario; non reggeva il confronto con uno stipendio corrisposto sul libero mercato del lavoro.

Ed era proprio l'entità del peculio l'argomento della lettera. L'autore riteneva alquanto ingiusto ricevere solo una frazione del salario del muratore in attività nel comune vicino. Alla sua lettera il cittadino friburghese allegava quindi un elenco dei lavori compiuti nei mesi di febbraio e marzo e per i quali chiedeva una giusta retribuzione. L'internato non comprendeva il motivo dei tagli al suo peculio, ma soprattutto si diceva deluso dal fatto che a nulla era valso il colloquio con il direttore. Scriveva perciò: «Avete preso nota, ma io constato che nel mio quaderno nulla è stato annotato né modificato.» Aveva quindi verificato il suo «quaderno» personale, nel quale venivano registrate le entrate e le spese degli internati. Considerati gli importi accreditati, lo scrivente non s'illudeva sull'utilità pratica del peculio accumulato per avviarlo alla vita in libertà. Per poter contare su un «certo importo quando esco», ci sarebbe voluta una giusta retribuzione del lavoro eseguito.



Maison de travail pour alcooliques

LA SAPINIÈRE

Arbeitsanstalt für Trinker

Poste: Sagiez

Expéditeur:

Aborder:

La Sapinière, le

des

Monsieur le directeur,

Travailler, prendre de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Cela on se le rappelle encore de l'école. Chacun dans la vie tout travail mérite salaire et il devrait en être de même dans notre établissement de la sapinière. Je vous avais exposé lors d'une séance d'audience que mon pécule au lieu d'augmenter allait en diminuant. Vous avez noté la chose, mais je constate que sur mon carnet rien n'a été noté, ni modifié. Je vous ai fait parvenir les rapports de travail de février et mars, avec détail de mon travail, or rien n'a été pris en considération. Au mois de février et mars j'ai fait du travail spécial de carrelage, simili pour escalier et ravalement de toit. Je ne pense pas que ces différents travaux peuvent être exécutés par n'importe qui. Je pense que chacun a plaisir de travailler quand on s'est reconnu le travail. Or tout travail mérite salaire, et je ne vois pas pourquoi je serais moins rétribué qu'un charretier, boulanger ou cordonnier, valet de chambre etc etc. Si mon métier n'est pas de rapport pour l'établissement, vous pourriez alors me trouver une place de maçon à Sagiez ou



Maison de travail pour alcooliques

LA SAPINIÈRE

Arbeitsanstalt für Trinker

Poste: Sagiez

Expéditeur:

Abender:

La Sapinière, le

den

Morat, car je crois et je pense qu'un patron serait très intéressé par mon travail. On pourrait alors discuter du prix de pension à payer à l'établissement. A ce moment on pourrait compter sur un certain montant pour ma sortie.

J'ai fait lire en son temps à M^r [redacted] un passage dans la suisse à propos de pécule à Pochuy. Or il est écrit que le condamné touche un léger pécule de cinq francs par jour. J'ai eu moi-même un discussion avec un maçon qui avait travaillé à Pochuy après les derniers incendies. Il avait touché comme maçon sept francs par jour et une prime de deux francs pour travail exécuté avant terme prévu. Pourquoi est-on si en retard, alors que nos frontières cantonales sont si proches. La vie est pourtant bien uniforme pour tous citoyens suisses et ce que nous pouvons acheter au magasin nous est vendu au prix du jour. J'espère M^r le directeur vous avoir expliqué mon cas et qu'une décision de votre part me satisfaira et me redonnera cœur à l'ouvrage.

Fuitly, agréer M^r le directeur mes très respectueuses salutations

Gli istituti di Bellechasse erano (e sono ancora) un'importante azienda agricola. Vi lavoravano varie categorie d'internati allo scopo di contribuire alla sua redditività. Le condizioni di lavoro erano dure, senza contare la coercizione cui nessuno poteva sottrarsi. Di solito gli internati non avevano nemmeno il controllo sul tipo di lavoro che veniva loro assegnato e che poteva variare in funzione del motivo d'internamento, del sesso o dell'età. Molte strutture funzionavano secondo questo schema e Bellechasse non faceva eccezione. Gli uomini internati alla Sapinière venivano impiegati in primo luogo nell'orticoltura.

Nella sua lettera, l'internato friburghese non contestava il fatto di dover lavorare o che il lavoro fosse pesante. A irritarlo era piuttosto il fatto che al suo lavoro non fosse attribuito alcun valore. Protestava perché altri internati venivano retribuiti meglio di lui: «Non vedo perché dovrei essere pagato meno di un carrettiere, un panettiere o un cuoco». Magari la sua età avanzata lo rendeva meno produttivo agli occhi della direzione, che quindi non gli riconosceva la stessa remunerazione. Il muratore riteneva inoltre che il suo lavoro non venisse apprezzato. Nel suo scritto sottolineava a più riprese «che a chiunque piace lavorare» purché il lavoro riceva il giusto riconoscimento, il che a suo parere implicava per forza una retribuzione adeguata. Per lui il peculio non era soltanto una retribuzione insufficiente, ma simboleggiava anche il sistema schiavista dell'istituto di lavoro forzato. Il senso d'ingiustizia nasceva dall'incongruenza tra le rivendicazioni dello scrivente, che si rifaceva al libero mercato del lavoro, e il valore attribuito al peculio dalla direzione. Ciò nonostante l'uomo riponeva le sue speranze nel potere decisionale del direttore, il quale avrebbe potuto conferire il giusto valore al suo lavoro. Infatti il sessantenne conclude la sua lettera con le parole: «una decisione da parte vostra [...] mi ridarà la passione di lavorare.»

Fonti: Archives de l'État de Fribourg, Bellechasse A 7972.

Per un approfondimento: CPI, vol. 8, cap. 3 e 7, CPI, vol. 4, cap. 2.2.

FONTE 6

L'ASTINENZA PER CONQUISTARE LA LIBERTÀ

Le domande di liberazione come quella raffigurata nascevano dalla penna di persone internate che chiedevano alle autorità di essere liberate prima del previsto. La lettera del 29 agosto 1944, indirizzata al Dipartimento ginevrino di giustizia e polizia, è scritta dal trentanovenne ginevrino N. C., internato al Nusshof, una sede distaccata degli istituti bernesi di Witzwil. N. C. pregava le autorità ginevrine di condonargli gli ultimi due mesi d'internamento, adducendo vari motivi. Da un lato ribadiva la sua volontà di lavorare e di assumere il suo ruolo di sostegno della famiglia: raccontava di essere sposato e padre di un bambino di tre anni; da quando era stato internato, 13 mesi prima, sua moglie era costretta a lavorare in un caffè per un modesto salario; se rilasciato anticipatamente, sperava di trovare un lavoro prima dell'inverno per contribuire al sostentamento della famiglia. Dall'altro lato, N. C. sottolineava la buona condotta tenuta in istituto: «Qui ho fatto tutto il possibile per dare soddisfazione alla direzione.» Per dimostrare la sua buona volontà, citava la promessa di astinenza firmata per la durata di cinque anni.

Il tentativo di accontentare la direzione indica il ruolo fondamentale di quest'ultima nella procedura di liberazione. Le domande rivolte alle autorità erano in genere corredate da una raccomandazione del direttore d'istituto, il cui parere godeva del massimo credito presso le autorità competenti. I punti fondamentali sui quali poggiavano i giudizi erano quasi sempre il rendimento della persona internata e la sua capacità d'integrarsi e subordinarsi nella vita d'istituto fortemente gerarchizzata. Entrambi i punti erano considerati rivelatori dell'attitudine a condurre una vita «di successo» una volta lasciata la struttura.

N. C. si avvaleva di argomenti ricorrenti nelle richieste di liberazione. I richiedenti sapevano grossomodo come accontentare le autorità e aumentare le possibilità di una decisione favorevole. Sapevano anche cosa omettere nella domanda formale. Era ad esempio poco opportuno lamentarsi delle condizioni in istituto. Il cittadino ginevrino N. C. però non voleva soltanto presentare una richiesta di liberazione ufficiale, ma anche attirare l'attenzione del suo cantone di appartenenza sulle irregolarità vissute nella struttura. A tale scopo scrisse una seconda lettera che riuscì a contrabbandare dall'istituto, nella quale dichiarava di essere stato internato a torto e

Nüsshof 29-8-44 ⁶⁶

Messieurs

Lors de votre visite le
29-8-44 au Nüsshof, un de
vos membres ma dit de vous
écrire le même jour pour
vous demander ma libération
conditionnel. Etussi je m'em-
presse de le faire pour les
motifs suivant: Je suis marié
j'ai un petit garçon de 3 ans,
depuis mon internement
soit a Bel-air soit au Nüsshof
ce qui fera 13 mois fin août
ma femme travaille dans un
café et gagne très peu.
Si je vous demande la

grâce des 2 mois qu'il
me reste à faire c'est pour
pouvoir travailler avant
l'hiver et ainsi acheter
l'argent pour une famille
dans le besoin.

Ma conduite a été très
bonne a Bel-air, et ici j'ai
fait tout mon possible
pour donner satisfaction
à la direction.

J'ai signé la tempérance
pour 5 ans auprès de M^r Bouché
et Maître Charles Blanc
5 rue du Rhône pour vous
renseigner sur les besoins de
ma famille.

En attendant une bonne
réponse et ainsi vous

prouve mes bonnes
résolutions agréés Messieurs
mes salutations bien
distinguées

S.t. [redacted] Nüsshof.
Witzwil. Bern.

di soffrire nel corpo e nella mente. Riportava che al Nusshof regnava un regime carcerario e faceva notare che, a differenza di quanto previsto in origine, non era stato ricoverato in una «casa di cura per bevitori». In effetti, il Nusshof non era una casa di cura per bevitori come quelle gestite da varie associazioni private. Si trattava più che altro di un reparto per «bevitori» all'interno di un complesso strutturale multifunzionale. Ai ricoverati si applicava lo stesso regime riservato agli altri internati, tra cui anche criminali condannati. La giornata si strutturava attorno al lavoro collettivo svolto nell'azienda agricola. Questi internamenti erano ben distanti da un'assistenza o una terapia finalizzate a curare o guarire dall'alcolismo.

Nella sua lettera N. C. tentava di convincere il Dipartimento ginevrino di giustizia e polizia che il suo posto non era a Witzwil. Una lettera del genere poteva lasciare l'istituto soltanto di contrabbando perché sia la posta in uscita sia quella in entrata erano controllate dalla direzione. Non di rado le lettere venivano censurate senza che mittenti e destinatari ne venissero a conoscenza.

Fonti: Archives d'État de Genève, CHAEG, 2010va038, dossier 162.
Per un approfondimento: CPI, vol. 8, cap. 12; CPI, vol. 4, cap. 3.1.

FONTE 7

VIOLENZA NELLE STRUTTURE CHIUSE

La lettera del direttore dell'Ospedale neuropsichiatrico cantonale di Mendrisio (ONC) al Consiglio di Stato ticinese reca la data del 29 settembre 1969. Una copia è indirizzata a tutte le autorità coinvolte nel caso: il procuratore, il magistrato dei minorenni, il medico cantonale e il presidente della sotto-commissione amministrativa dell'ONC. La lettera è una delle tante scritte in merito alla violenza subita dalla giovane O.L. Cos'era accaduto?

La quindicenne O.L. era stata violentata all'ONC in pieno giorno, lo stupratore non fu mai identificato – non fu mai chiarito se fosse stato un paziente o un impiegato. La direzione dell'ONC, temendo che O.L. fosse rimasta incinta in seguito allo stupro – timore poi rivelatosi infondato –, si rivolse al medico cantonale chiedendogli di autorizzare l'aborto. Questi rigettò la domanda avviando invece un'inchiesta. Stilata dal direttore dell'ONC in reazione all'inchiesta, la lettera del 29 settembre 1969 assumeva un tono risentito, risoluto, irritato, a tratti accusatorio e allo stesso tempo difensivo. Nel suo esposto di tre pagine, il direttore respingeva le accuse approfittando della vicenda per difendere gli interessi dell'ONC.

Esordiva puntualizzando che l'inchiesta era superflua perché sul sopruso ai danni di O.L. era già stata condotta un'indagine interna: la sotto-commissione amministrativa aveva concluso che non era necessario notificare il fatto alle autorità giudiziarie e pertanto il caso era stato archiviato. Il direttore coglieva quindi l'occasione per discutere i problemi alla radice di tali atti di violenza, insistendo sul fatto che l'ONC non era un posto per ragazze minorenni, che costituivano un «corpo estraneo» nella sua struttura. Considerata tuttavia l'assenza d'istituti adeguati nel Canton Ticino, egli si era visto costretto più di una volta ad accogliere ragazze del genere, «difficili». Non deplorava soltanto le strutture cantonali inadeguate, ma anche la situazione dell'ONC, a corto di fondi e di personale.

Il direttore imputava pertanto a numerosi fattori gli episodi di violenza accaduti in un istituto come il suo, che ai tempi ospitava oltre mille persone (tra degenti e personale). La lettera pare un appello al mondo politico per migliorare le condizioni generali e stanziare più fondi. In questo modo il direttore cercava di svincolarsi dalla responsabilità per lo stupro di O.L., sollecitando i politici competenti ad assolvere i propri doveri. Non era l'unico a sostenere una posizione del genere. Nel Canton Ticino, come



**Ospedale neuropsichiatrico
cantonale**

DIREZIONE MEDICA

Telefono (091) 41514

PROCURA PUBBLICA
30 GUGLIO
SOTTOCENERINA

All'
Cn. de Consiglio di Stato
del Canton Ticino

6501 BELLINZONA

6800 Mendrisio,

RACCOMANDATA

29 settembre 1969

Oggetto:

Caso [REDACTED] 1953, paziente presso l' GNC

Onorevoli Signori Consiglieri,

*poiché il caso della [REDACTED] già
oggetto d'esame a suo tempo, su richiesta dell'Avv. Induni,
della nostra Iod, le Commissione amministrativa non aveva
sallevato rilievi ed eccezioni di sorta, non riesco proprio a
capire per quale motivo lo stesso vi sia stato riproposto ed
in siffatta maniera da determinare lo scritto inviati al ri-
guardo e di cui non posso che respingere fermamente, con
il suo contenuto, le conclusioni.*

*Dato che la prassi in uso - applicata magari in certi casi con
eccessiva ortodossia anche laddove l'indagine era già stata
eserbita con conseguente decisione motivata - dispone che è
data ad ognuno facoltà d'essere sentito ed esporre preventi-
vamente le sue argomentazioni sui fatti contestatigli, non
posso nella fattispecie non essere stupito, per non dire di più,
vista la voluta riesumazione del caso, della procedura segui-
ta in quanto nessuno, ripeto nessuno, mi ha preventivamente
informato di questa intenzione e più s'è dato la pena di rein-
terrogarmi in proposito.*

*Avrebbe allora potuto constatare come la via seguita - sulla
base delle argomentazioni da me fornite a suo tempo alla
Iod, le Commissione amministrativa del nostro Istituto e ri-
tenute probanti - a parte la mancata denuncia alla Magistra-*

./.

tura dei Minorenni resa discutibile dalla conseguente non esistenza del fatto, ricalcasse i disposti di legge in materia nonché l'iter seguito in casi simili dal precedentemedico cantonale.

Ed anche che, data l'iniziale positività degli esami di laboratorio eseguiti alla ■■■■ e confermata dall'esame d'un ginecologo che aveva suffragato la supposta nostra diagnosi, giustificato appariva l'avvio della pratica, dipoi dimostratesi inutile e quindi annullata dalla susseguente "realtà".

Ma più avrebbe permesso d'aprire finalmente un discorso sul problema di fondo di queste ragazze difficili - corpo estraneo in un ospedale quale il nostro impostato sui più attuali moderni metodi terapeutici e socioambientali - che ci vengono malgrado ciò inviate per mancanza d'altra adeguata istituzione nel Cantone, istituzione che me ripetutamente sollecitata dopo la chiusura di quel "Gerolamo Emiliani" di Faido che bene o male, a suo tempo, le ospitava.

Ed un altro ancora sui casi che, malgrado la mia pertinace e continua opposizione, ci vengono trasferiti dal Penitenziario cantonale non tanto per essere sottoposti a referto peritale - tempo, nel caso, di degenza limitato - ma per altri considerandi vari e che, data la liberalizzazione in atto da noi e quindi l'impossibilità effettiva di loro adeguata sorveglianza, ne approfittano quasi sempre per rendersi "uccel di bosco".

Ed infine, senza forse allora, oltre al ridimensionamento di eventi quali quello della ■■■■ questo discorso avrebbe anche servito ad evidenziare in modo inconfutabile le necessità di facilitare, a chi si vuole giustamente responsabilizzare della direzione d'un complesso quale è il nostro Istituto (oltre mille persone tra degenti e personale ed oltre altrettante ammissioni di nuovi casi all'anno), la soluzione di quei numerosi problemi che dovrebbe di volta in volta poter affrontare e risolvere al meglio: dalla continuazione del miglioramento degli ambienti e quindi della ne-

cessità non solo di trasformare ma di procedere a nuove costruzioni, della urgente ristrutturazione del quadro medico sia con l'aumento del loro numero (specie dal lato specialisti) che della modifica sia delle loro condizioni d'assunzione che della possibile stabilità di loro permanenza, eccetera.

E per finire forse il tutto avrebbe potuto determinare finalmente, oltre all'eliminazione di certe dubbie prese di posizione nei miei riguardi, un più oggettivo apprezzamento di quanto modestamente ma tenacemente è stato voluto e realizzato qui dal sottoscritto, pur tra incomprensioni e difficoltà d'ogni genere, in questi suoi venticinque anni d'attività per l'umanizzazione di questo particolare mondo e per la guarigione e la rivalutazione morale e sociale dei suoi ospitati.

Con distinta stima.

IL DIRETTORE

Dr. Elio Gobbi

Copie: - Procura pubblica sottocenerina, 6901 Lugano

- Magistratura dei minorenni, 6901 Lugano

- Medico cantonale, Dr. Moccetti, 6718 Clivone

- Avv. Induni, Presidente della Sotto-commissione amministrativa dell' CNC, 6853 Ligornetto

nel resto della Svizzera, la questione delle risorse era oggetto di continue discussioni tra le autorità politiche e le direzioni degli istituti. Mancavano sia la volontà politica di definire l'assetto normativo necessario, sia il consenso su cosa s'intendesse per strutture adeguate.

La violenza fisica, sessuale e psichica era un'esperienza ricorrente nella vita di molte persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale. Il documento mostra come le strutture inadeguate, in concomitanza con carenze a livello finanziario e a livello del personale, favorissero l'insorgere di atti violenti. È anche un esempio dell'atteggiamento assunto da molte direzioni d'istituto e di clinica, che preferivano sistemare e archiviare gli episodi di violenza all'interno della struttura senza coinvolgere attori esterni. È infine sintomatico che proprio il punto di vista di O.L. non sia documentato nel voluminoso fascicolo – sebbene almeno due persone avessero interrogato la giovane sull'accaduto. Spesso le vittime faticavano a farsi sentire, tanto più se si trovavano in una struttura chiusa. Non è raro infatti che gli episodi di violenza non figurino agli atti o risultino documentati solo in modo frammentario.

Fonti: Archivio di Stato del Cantone Ticino, Fondo Procura pubblica sottocenerina – parte 2, Inc 1038/1969.

Per un approfondimento: CPI, vol. 8, cap. 5; CPI, vol. 4, cap. 2.3, 235–239; CPI, vol. 5, cap. 2.3 e 3.2; CPI, vol. 9, fonte n. 59.

6 MARCHIATI A VITA: LE CONSEGUENZE DEGLI INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI SULLA VITA DELLE PERSONE INTERNATE

«L'internamento non finisce mai!»¹

Con queste parole un uomo sottoposto a una misura di collocamento ancora bambino e internato all'inizio dell'età adulta ha descritto l'internamento in occasione di un *world café* organizzato dalla CPI nel novembre del 2017. Benché ormai libero da molto tempo al momento di tale affermazione, si capisce che ha dovuto fare i conti per tutta la vita con le conseguenze della sua esperienza da internato. Ma quali sono state queste conseguenze? E in quale modo hanno inciso sulla vita delle persone internate? Il presente capitolo prova a rispondere a queste domande.

Le modalità di rilascio degli internati e delle internate e quindi della fine dell'internamento variano a seconda delle diverse leggi cantonali e federali (si veda cap. 5), con le disparità che ne conseguono nell'ottica di un processo di ricostruzione. Nel caso di un rilascio condizionale, le persone internate venivano generalmente indirizzate verso un posto di lavoro e le loro attività quotidiane continuavano a essere sorvegliate in modo più o meno rigoroso da autorità cantonali, comunali o private; un compito, quello della sorveglianza, che poteva essere svolto da patronati statali o delegato a fondazioni o privati.² Inoltre, le persone sottoposte a tutela dovevano rivolgersi regolarmente al loro tutore, dal quale dipendevano per numerose questioni amministrative, come la firma di un contratto di lavoro, la percezione di un salario o il matrimonio. Un rilascio incondizionato, che veniva solitamente disposto per i giovani che avevano raggiunto la maggiore età, rappresentava invece una rottura più radicale. Queste persone soltanto in rari casi venivano informate preventivamente della data in cui sarebbero state rilasciate³ e, d'altronde, anche durante l'internamento non ricevevano informazioni riguardo alle decisioni prese nei loro confronti da parte delle autorità competenti. Pertanto molte persone intervistate hanno

1 Anonimo al *world café* della CPI, Wabern, 2. 11. 2017.

2 CPI, vol. 8, cap. 12.3, 581–583 e cap. 13, 605–607.

3 CPI, vol. 5, cap. 4.1.

raccontato di aver vissuto il rilascio come un'espulsione. Spesso hanno riferito di essere stati letteralmente «sbattuti fuori» da un giorno all'altro, senza aver avuto la possibilità di prepararsi a quello che li aspettava all'esterno.⁴

Essendo stati sorvegliati costantemente per mesi e talvolta anni all'interno degli istituti, dove tutto era disciplinato da regole molto severe (cfr. cap. 5), molti internati e internate vissero il rilascio come un momento di crisi, un momento in cui bisognava ricominciare tutto da capo. Lo choc era ancora più forte se si considera che molte di queste persone versavano in condizioni di assoluta indigenza. Benché alcuni istituti versassero l'ammontare del peculio su conti riservati agli internati e alle internate, il denaro disponibile veniva in alcuni casi già utilizzato durante il periodo d'internamento e non era comunque quasi mai sufficiente per affrontare le spese dei primi giorni, per non parlare delle prime settimane. Una volta uscita dagli istituti, la maggior parte delle persone internate si trovava in gravi difficoltà, non avendo neanche i soldi per prendere un mezzo di trasporto pubblico o provvedere a vitto e alloggio. «Non avevo più nulla», ha raccontato una donna intervistata dalla CPI, «Solo i vestiti che indossavo, e nulla più. Il passaporto. Ma nessun posto dove andare. E poi, ecco, improvvisamente ti trovi a passare alcune notti per strada».⁵

Partendo dalle testimonianze delle 60 persone che hanno accettato di concedere un'intervista alla CPI, il presente capitolo si concentra per lo più sull'impatto a lungo termine dell'internamento sulla vita delle persone coinvolte. Se i loro racconti di vita sono rivelatori dell'unicità dei loro percorsi, essi permettono pure di mettere in evidenza i punti in comune per quanto riguarda le conseguenze dell'internamento amministrativo e le tattiche adottate per attenuarle o scongiurarle. In ragione delle modalità con cui sono state selezionate le persone intervistate e del periodo cui risalgono gli internamenti, i racconti offrono uno spaccato di esperienze collocabili in un preciso momento storico. Tutti gli intervistati, infatti, furono internati nel secondo dopoguerra e per lo più tra il 1950 e il 1970, un periodo in cui tali misure venivano disposte soprattutto nei confronti dei giovani. Una buona parte di loro è stata contattata dalla CPI in seguito alla presentazione di una richiesta volta a ottenere l'aiuto finanziario immediato istituito nell'aprile del 2014 dalla Tavola rotonda per le vittime di

4 CPI, vol. 5, cap. 4.1.

5 Citato in CPI, vol. 5, cap. 4.1, 126 (traduzione dal tedesco).

misure coercitive a scopo assistenziale. D'altronde, rientrando i collocamenti durante l'infanzia tra le misure coercitive, coloro per i quali venne disposto un collocamento sono spesso anche coloro per i quali, all'inizio dell'età adulta, venne poi disposto un internamento amministrativo. Lo confermano anche alcune testimonianze scritte trovate negli archivi, tracce di persone ormai decedute che permettono di fornire un quadro più completo di quanto già documentato nell'ambito delle interviste in merito alle conseguenze dell'internamento amministrativo e alle strategie messe in atto dalle persone internate.

Secondo le ricerche della CPI, la conseguenza principale dell'internamento è stata la stigmatizzazione degli internati e delle internate,⁶ che ha continuato a produrre i suoi effetti per tutto il corso della loro vita, penalizzando l'inserimento professionale e accentuando il rischio di povertà (cfr. cap. 6.1), nonché indebolendo le relazioni sociali e familiari per diverse generazioni (cfr. cap. 6.2). Va però anche detto che gli ex internati e internate sono poi riusciti a ricavarci uno spazio di autonomia mettendo a punto strategie di protezione tanto dal rischio di povertà (cfr. cap. 6.3) quanto da quello di stigmatizzazione (cfr. cap. 6.4). Molti di loro si sono persino mobilitati affinché venissero resi noti gli abusi connessi alle misure d'internamento amministrativo e fosse emanata la legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa del 21 marzo 2014, poi sostituita dalla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 del 30 settembre 2016 (LMCCE; cfr. cap. 6.5).

6.1 L'AUMENTO DEL RISCHIO DI POVERTÀ

In contrasto con motivi quali la «rieducazione al lavoro» e il «reinserimento sociale» adottati dalle autorità in diversi testi di legge a giustificazione degli internamenti amministrativi, la pratica dell'internamento amministrativo concorse in modo significativo a creare le condizioni tali da condurre le persone alla povertà. Quattro di queste condizioni sono illustrate qui di seguito: lo stigma dell'internamento, l'orientamento verso impieghi precari, l'interruzione di un'attività remunerativa e l'indebolimento della salute.

6 Per una definizione di «stigma» e «stigmatizzazione», cfr. p. 29.

LO STIGMA DELL'INTERNAMENTO

Spesso già stigmatizzati prima dell'internamento, una volta liberati gli internati e le internate erano vittime di una nuova forma di stigmatizzazione dovuta alla cattiva reputazione degli istituti e di chi vi era recluso. Indipendentemente dal tipo di istituto, il fatto che fossero dei sistemi chiusi e che venissero concepiti e costruiti come luoghi atti a ospitare individui emarginati o pericolosi per l'ordine morale o pubblico non faceva che alimentare gli stereotipi sulle persone internate e l'immagine negativa che si aveva di loro.⁷ Tale stigma risultava ancora più forte per quegli internati e internate che erano stati reclusi in istituti in cui erano detenute anche persone che avevano subito una condanna penale; in tal caso, la taccia di infamia e disonore legata a queste ultime si estendeva anche alle persone internate. Le parole di una donna internata negli anni Sessanta mostrano quanto la reputazione di questi istituti potesse mettere in moto un vero e proprio processo di stigmatizzazione: «Come ho già detto, quando esci non puoi dire a un datore di lavoro: «Ho passato due anni a X [nome dell'istituto] per non aver fatto niente». Perché allora ti senti rispondere: «Sei pazzo o cosa? Nessuno va lassù senza motivo»».⁸

Lo stigma dell'internamento incideva anche sull'immagine che gli internati e le internate avevano di sé. Alcune ricerche condotte nel settore delle scienze sociali hanno già messo in evidenza l'impatto di esperienze stigmatizzanti sull'identità degli individui. Questi tendono a interiorizzare la dimensione negativa dello stigma in misura sempre maggiore ogni volta che si ripetono le interazioni che le riportano a tale immagine. Ricorrendo alla metafora del teatro, gli studiosi che hanno condotto queste ricerche hanno affermato che le persone stigmatizzate tendono a interiorizzare il ruolo loro attribuito su un determinato palcoscenico;⁹ il ruolo attribuito alle persone internate in questo scenario di privazione della libertà e internamento (cfr. cap. 5) è quello di «soggetti devianti». Del resto, gli internati e le internate erano continuamente esposti a propositi e comportamenti che tendevano a identificarli come persone «asociali», «degenerate», «immorali», «scansafatiche», responsabili della difficile situazione in cui si trovavano. Erano inoltre oggetto di trattamenti lesivi dei loro diritti e della loro integrità fisica, senza alcuna possibilità di far valere la propria voce. Molti di loro facevano propria

7 Dargère 2014.

8 Citato in CPI, vol. 5, cap. 4.1, 127 (traduzione dal tedesco).

9 Goffman 1963; Chantraine 2003.

questa immagine negativa di sé e si sentivano responsabili della loro condizione di emarginati e persino delle violenze subite.

Inoltre, lo stigma dell'internamento era motivo di discriminazione in diversi ambiti, in particolare sul mercato del lavoro. Nel 1957, per esempio, un ex internato del penitenziario del Canton Vallese (Crêtelongue) scriveva al funzionario competente: «Essere stato internato mi impedisce di lavorare nel settore alberghiero. [...] Mi comprenda, signor Perraudin, ma non appena il capo viene a sapere che sono stato internato per vagabondaggio o alcolismo, mi dice di cercare qualcosa altrove perché non può tenermi».¹⁰ Ma anche il tutore di una ragazza internata da diversi anni nell'istituto Bon-Pasteur chiedeva aiuto al Dipartimento di giustizia e polizia del Canton Friburgo per trovarle «un posto» e affermava: «il suo internamento non è proprio una raccomandazione.»¹¹

Con alcune frasi indirizzate al prefetto della Sarine il 27 novembre 1960, un uomo rende in modo molto chiaro l'idea delle diverse tappe del processo di stigmatizzazione (cfr. «Stigma e stigmatizzazione», p. 29), descrivendo come la società etichettava negativamente determinati individui, la discriminazione che ne conseguiva e la percezione negativa che la persona stigmatizzata aveva di sé: «Ora non oserei più presentarmi davanti ai miei vecchi datori di lavoro, perché la gente non dice che ho lavorato un anno alla Sapinière per disintossicarmi, ma che non vuole come operaio uno che è stato a Bellechasse. È per questo che dopo uno si sente indesiderato, e un po' è così, e si diventa una canaglia, dato che, emarginati dalla società, non resta che aspettare di essere riacciuffati e rispediti là dentro».¹²

L'ORIENTAMENTO VERSO IMPIEGHI PRECARI

La stigmatizzazione produce effetti diversi sull'inserimento professionale degli individui a seconda del momento in cui avviene il loro internamento. Nel secondo dopoguerra, in concomitanza con lo sviluppo dell'economia svizzera, le persone rilasciate dagli istituti d'internamento

10 Lettera di S. D. indirizzata al Dipartimento vallesano di giustizia e polizia, 7. 5. 1957, Archives de l'État du Valais, 5060-4 casella 32, dossier 17/56, citata in CPI, vol. 4, cap. 3.3, 335 (traduzione dal francese).

11 Lettera del tutore indirizzata al Dipartimento friburghese di giustizia e polizia, 8. 7. 1942, Archives de l'État de Fribourg, DPol 2362 IBB, citata in CPI, vol. 4, cap. 3.3, 335 (traduzione dal francese).

12 Lettera di M. C. indirizzata al direttore degli istituti di Bellechasse, 27. 11. 1960, Archives de l'État de Fribourg, PFI 3826-3828 (A-C), citata in CPI, vol. 4, cap. 3.3, 336-337 (traduzione dal francese).

trovavano un lavoro remunerato in tempi piuttosto rapidi. Tuttavia, lo stigma dell'internamento incideva negativamente sulla loro stabilità professionale e, di conseguenza, erano costretti a ripiegare su impieghi precari, mal remunerati e poco valorizzati.

Quando l'internamento avveniva durante l'adolescenza o all'inizio dell'età adulta, lo stigma andava ad aggiungersi alle lacune che si aprivano nel percorso di formazione, che subiva forti scosse e veniva talvolta semplicemente interrotto. Negli istituti i giovani non potevano più scegliere in autonomia il percorso professionale da intraprendere, ma sottostavano alle decisioni delle autorità. Le formazioni proposte li indirizzavano verso impieghi poco valorizzati, mal remunerati e caratterizzati da cattive condizioni di lavoro. Le ragazze venivano spronate a svolgere lavori domestici o di lavanderia oppure a entrare nel settore alberghiero; i ragazzi erano spinti a lavorare come manovali nei cantieri o nel settore dell'agricoltura, o ancora a svolgere impieghi non qualificati in ambito industriale (cfr. cap. 5).

Tuttavia, con la generalizzazione dell'accesso al livello di formazione secondario inferiore, la terziarizzazione del mercato del lavoro e il ricorso alla manodopera straniera nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, la concorrenza nel mercato degli impieghi non qualificati aumentò e il livello di istruzione assunse un'importanza maggiore per l'accesso a un impiego stabile.¹³ La mancanza di una formazione diveniva quindi un fattore che poteva aumentare il rischio di povertà.¹⁴ Non stupisce quindi che le persone intervistate raccontino di aver trovato piuttosto facilmente lavoretti (in particolare nel settore alberghiero e nell'edilizia) o altre attività remunerative, ma al contempo di avere avuto difficoltà a trovare un impiego stabile e sufficientemente remunerato.¹⁵

Inoltre, quando l'internamento avveniva in età adulta, le persone internate temevano che l'interruzione della loro attività lavorativa si ripercuotesse in modo negativo sulle loro competenze professionali e sulla loro idoneità al lavoro e che quindi diminuisse le possibilità di trovare una nuova occupazione una volta rilasciate. Succedeva così che dei professionisti specializzati (meccanici, muratori o sarti) si rivolgevano al direttore degli istituti di Bellechasse rivendicando il diritto a un impiego adeguato alla loro esperienza lavorativa; un uomo internato all'inizio degli anni Qua-

13 Muller 2007, 714.

14 Crettaz 2012.

15 CPI, vol. 4, cap. 3.3; CPI, vol. 5, cap. 4.2.

ranta gli suggerì addirittura di creare un posto tagliato su misura sulle sue competenze professionali: «Essendo meccanico di professione, ho sempre voluto poter svolgere il mio mestiere. [...] oso sperare che non mettiate in dubbio la mia lealtà, ma dovendo passare un tempo più o meno lungo qui dentro preferirei svolgere il mio mestiere.»¹⁶

A partire dagli anni Settanta, di fronte alle trasformazioni di un mercato del lavoro sempre più competitivo, rispetto al resto dei lavoratori le persone internate ebbero a disposizione meno strumenti per trovare un impiego.¹⁷ I guadagni contenuti, gli impieghi «in nero» e i periodi di disoccupazione hanno avuto un impatto a lungo termine sulla vita delle persone internate, poiché esse sono state in grado di versare soltanto contributi limitati alle assicurazioni sociali, in particolare a quella per la vecchiaia.¹⁸ Molti degli intervistati vivono oggi la pensione in condizioni di povertà e devono quindi ricorrere all'assistenza sociale.¹⁹

L'INTERRUZIONE DI UN'ATTIVITÀ REMUNERATIVA

L'internamento accentuava il rischio di povertà dal momento che comportava l'interruzione di un'attività remunerativa. Lo testimoniano le lettere inviate dai parenti, in cui questi lamentavano un peggioramento delle loro condizioni di vita in seguito all'internamento del coniuge, del figlio, della figlia, della madre o del padre. Del resto, visto e considerato che gli internati e le internate provenivano generalmente dai ceti sociali più poveri (cfr. cap. 3), il fatto che un familiare non potesse più contribuire al sostentamento della famiglia aveva un forte impatto sulle finanze di quest'ultima, il che poteva portare alla perdita di un alloggio o di un terreno, al fallimento di una piccola attività commerciale o all'accumulo di

16 Lettera indirizzata al direttore degli istituti di Bellechasse, 9. 5. 1942, Archives de l'État de Fribourg, Bellechasse A 7490, citata in CPI, vol. 4, cap. 2.2, 192.

17 CPI, vol. 5, cap. 4.2.

18 Dopo la Seconda guerra mondiale furono istituite diverse assicurazioni sociali a livello federale, tra cui, nel 1948, l'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), che divenne obbligatoria. Tuttavia, essendo concepita per garantire il minimo vitale, l'AVS rimane una rendita in molti casi insufficiente. La previdenza professionale, entrata in vigore nel 1977 come complemento a tale rendita, non si applica dal canto suo a tutti gli impieghi. Inoltre, il sistema non permette di versare contributi a chi ha un reddito inferiore a un importo minimo stabilito e l'importo mensile percepito durante la pensione dipende dai contributi versati, penalizzando coloro che ne hanno versati pochi (cfr. Leimgruber 2010; Repetti 2018).

19 CPI, vol. 5, cap. 4.4.

debiti.²⁰ Ancora una volta, le lettere dei parenti sono la testimonianza più chiara di questa situazione.²¹ Con le seguenti parole una donna chiedeva la liberazione del marito dagli istituti di Bellechasse – da cui lei stessa era uscita qualche giorno prima – e descriveva le conseguenze molto concrete dell'internamento: «Sono rientrata a casa sabato. Tutto è andato bene e i ragazzi sono ancora più contenti di me, ma ho avuto anche molte scocciate appena arrivata. Ovviamente non avevo più soldi, c'erano due mesi di affitto arretrato da pagare e una raccomandata che dobbiamo lasciare la casa il 1° settembre e non sappiamo dove andare. Dovete capire che è difficile per me, con sei figli, cercare un appartamento e dei soldi».²²

L'INDEBOLIMENTO DEL CORPO E DELLA SALUTE

L'internamento danneggiava le persone internate anche nella misura in cui incideva sulla loro salute. Spesso, infatti, erano molto indebolite nel momento in cui lasciavano gli istituti, e ciò a causa della malnutrizione strutturale negli istituti multifunzionali di grandi dimensioni (in particolare prima degli anni Cinquanta) e dei trattamenti subiti. Si trattava di effetti evidenti non di rado constatati dalle persone vicine agli individui internati, come testimonia la lettera della madre di un minore internato a Bellechasse, nella quale questa si raccomandava al direttore affinché il figlio ricevesse abbastanza cibo dopo averlo trovato in «cattivo stato in occasione di un precedente soggiorno».²³

La medicina carceraria e gli studi sull'internamento hanno individuato diversi effetti della detenzione sul corpo: accelerazione dell'usura biologica, rapida degenerazione dei sensi (ad eccezione dell'udito, sollecitato di continuo), dimagrimento, deteriorazione della dentatura, caduta dei capelli, interruzione del ciclo mestruale per le donne. Anche l'elenco

20 CPI, vol. 4, cap. 3.3.

21 CPI, vol. 4, cap. 3.3.

22 Lettera di K. D. indirizzata al direttore, 30. 7. 1941, Archives de l'État de Fribourg, Bellechasse A 8605, citata in CPI, vol. 4, cap. 3.3, 334 (traduzione dal francese).

23 «Tanto ho sofferto per mio figlio le raccomando in [illeggibile] di dare da mangiare abbastanza [sottolineato in rosso, probabilmente dal direttore; è forse questo il motivo per cui la lettera non è stata consegnata all'internato?] almeno per la mia tranquillità perché sa benissimo come sono tratta e in quale condizione fisica e ritornato da [illeggibile] mio figlio nel 1932.», lettera di una madre al figlio in cui si rivolge al direttore, 22. 11. 1937, Archives de l'État de Fribourg, Bellechasse A 8750, citata in CPI, vol. 4, cap. 2.1, 138.

degli effetti sulla psiche è notevole: depressione, psicosi carceraria, confusione, disturbi d'ansia, sindrome dell'abbandono, ecc.²⁴

Dai racconti delle persone intervistate emerge che tali effetti perdurano per molto tempo. Molti di loro sostengono di soffrire ancora oggi di importanti disturbi del sonno o di forti e costanti sensazioni di angoscia; una donna afferma persino di «avere in alcune paure fondamentali» le sue più «fedeli compagne». Coloro che sono stati rinchiusi in cella spesso dichiarano di soffrire di claustrofobia: si sentono a disagio in una stanza chiusa oppure non riescono a prendere l'ascensore o un mezzo di trasporto pubblico. Alcuni sottolineano che la loro salute cagionevole li ha ostacolati nel loro percorso professionale e sociale.²⁵

DALLE DIFFICOLTÀ D'INSERIMENTO A UN NUOVO INTERNAMENTO

Tutte le conseguenze che il processo di stigmatizzazione nei confronti degli internati e delle internate comportava per il loro inserimento professionale, la loro salute e la loro vita sociale complicavano in modo notevole, e a volte irrimediabile, il reinserimento sociale. Ciò è valido in modo particolare nel caso di internamenti ripetuti, tanto da portare le persone internate a provare quella che il sociologo Robert Castel definisce la sensazione di sentirsi «inutili al mondo», dovuta a un'esclusione protratta tanto dal mondo del lavoro quanto dalle diverse reti sociali.²⁶ In alcuni casi, questa sensazione si traduceva nell'impossibilità di immaginarsi una vita al di fuori del contesto carcerario. Come rilevato da Gilles Chantraine in occasione degli incontri con alcuni detenuti ordinari, man mano che le misure di privazione della libertà disposte nei confronti di una persona si susseguono, «la prigionia può diventare una risorsa materiale, simbolica e affettiva» che «controbilancia lo stigma, la solitudine e l'assenza di riconoscimento all'esterno».²⁷ Allo stesso modo, per chi aveva vissuto lunghi periodi di privazione della libertà era talvolta più facile immaginare una vita all'interno di istituti chiusi che non all'esterno. Questo è almeno quanto è emerso dall'analisi dell'incarto di un uomo che, privato per la prima volta della libertà nel 1968 all'età di 22 anni e successivamente rinchiuso a più riprese, scriveva al direttore degli istituti di Bellechasse per sottoporgli la

24 Chamond 2014.

25 CPI, vol. 5, cap. 4.4.

26 Castel 1995.

27 Chantraine 2003, 379 (traduzione dal francese).

sua domanda d'internamento volontario, assicurandosi in questo modo un tetto e un lavoro.²⁸ Come altri istituti, anche Bellechasse accoglieva gli internati definiti «volontari». Il carattere volontario di questo tipo di internamenti era in molti casi discutibile, nella misura in cui lo si richiedeva per lo più per evitare altre misure percepite come più limitanti o per mancanza di alternative. Ciò non toglie però che gli istituti di Bellechasse divennero in questo modo un luogo di rifugio per coloro che vedevano ormai il reinserimento sociale come una prova insormontabile.²⁹

6.2 LE DIFFICOLTÀ NELLE RELAZIONI SOCIALI E FAMILIARI

Una volta terminata un'esperienza d'internamento, la precarietà economica non costituiva l'unica minaccia, ma si accompagnava spesso al peggioramento delle relazioni sociali e familiari, sulle quali allo stesso modo aleggiava lo stigma dell'internamento.

IL RIFIUTO DA PARTE DELLE PERSONE VICINE

Molte delle persone intervistate hanno raccontato che, una volta uscite dagli istituti, hanno dovuto iniziare a ricostruirsi da capo una vita sociale. Arthur Honegger, internato in diversi istituti nel corso degli anni Quaranta per un totale di quattro anni, ricorda così la diffidenza e il rifiuto di cui fu oggetto: «A casa, per la prima volta dopo quattro anni! [...] Avevo appena attraversato il ponte vicino alla fabbrica di macchine e stavo risalendo la via principale in direzione del paese. Dei conoscenti mi salutarono a malapena. Alcuni si voltarono dall'altra parte non appena mi riconobbero. Persino una vicina che era sempre stata gentile con me rientrò rapidamente in casa non appena mi vide arrivare».³⁰

Alla diffidenza dei vicini si aggiungeva spesso il rifiuto da parte della famiglia, come conseguenza dell'isolamento cui venivano sottoposte le persone internate negli istituti. Visto che la posta in entrata e in uscita veniva sistematicamente controllata e talvolta persino censurata dalle direzioni degli istituti (cfr. cap. 5),³¹ era infatti molto difficile per le famiglie intrattenere rapporti e scambi diretti con le persone internate. E siccome le

28 Archives de l'État de Fribourg, EB Det DI 1-292, (1968–1984), in CPI, vol. 4, cap. 3.3, 337.

29 CPI, vol. 8, cap. 13.3.

30 Honegger [1974] 2018, 186–187 (traduzione dal tedesco).

31 CPI, vol. 4, cap. 2.3.

lettere non potevano riportare alcuna informazione relativa alla vita negli istituti, i familiari erano spesso mal informati su quanto vi avveniva e sullo stato d'animo dei loro cari. Inoltre, gli istituti erano difficili da raggiungere, in quanto lontani dalle zone residenziali e mal serviti dal trasporto pubblico, e questo rendeva difficile far visita alle persone internate. Pertanto, i familiari ricevano notizie degli internati e delle internate soltanto attraverso i rapporti degli istituti o dei tutori, stilati generalmente quando si presentavano dei problemi; e quindi si trattava esclusivamente di notizie negative. Il silenzio, la censura e i rapporti degli istituti concorrevano al deterioramento delle relazioni sociali e familiari delle persone internate, a maggior ragione in quei casi in cui i familiari avevano rivestito un ruolo attivo nella domanda d'internamento. Dall'autobiografia del già citato Arthur Honegger appare chiaro come questa disinformazione influisse negativamente sulla vita sociale delle persone internate al momento del rilascio e accentuasse la loro stigmatizzazione: quando aprì la porta di casa sua, dopo quattro anni, la sua nutrice iniziò a rimproverarlo per un presunto furto da lui commesso durante il periodo d'internamento, di cui aveva riferito il suo tutore.³² Honegger descrive la diffidenza della nutrice, che la induce a chiudere tutti gli armadi di casa e a nascondere le chiavi. Racconti simili sono stati riportati da un certo numero di persone intervistate dalla CPI, le quali hanno sottolineato sistematicamente l'impossibilità di riallacciare i rapporti con i propri cari. In questo contesto, era molto difficile per le persone internate parlare delle violenze e delle privazioni subite, dal momento che erano subito sospettati di mentire o di essere esse stesse responsabili della loro situazione. Una donna intervistata, allora ragazza e rientrata a casa dal padre dopo un periodo d'internamento, racconta di non aver mai affrontato con lui l'argomento né di avergli mai confidato quello che era successo; soltanto dopo il decesso del padre, alcuni decenni più tardi, è riuscita a parlare finalmente di questa fase della sua vita.³³

LA DIFFICOLTÀ DI INSTAURARE NUOVE RELAZIONI

In modo altrettanto insidioso, lo stigma dell'internamento ostacola nuove relazioni sociali, amorose, di amicizia o genitoriali. Fintanto che non si creano condizioni favorevoli per parlarne, l'esperienza dell'internamento complica le relazioni tra le persone ed è a lungo tabuizzato.

32 Honegger [1974] 2018, 186–187 (traduzione dal tedesco).

33 CPI, vol. 5, cap. 4.1.

Sono infatti molte le persone intervistate che ad ogni nuovo incontro, in ogni nuovo giro di conoscenze, si sono chieste se fosse opportuno parlare dell'internamento o se fosse preferibile tacere per evitare di compromettere nuove relazioni. Spesso, vista la cattiva reputazione della pratica dell'internamento amministrativo e la difficoltà di chi non conosceva questa realtà a credere ai racconti delle persone internate, non dire nulla era più facile e meno rischioso. «Sono stata trattata come un'affabulatrice, [...] che non è vero», racconta S. T., «io non ne parlo, fuori non voglio parlarne».³⁴ Oltre che dalla paura di scontrarsi con l'incredulità dei propri interlocutori, il silenzio era motivato dalla vergogna di queste persone di esser state sottoposte a misure di collocamento e internamento: «Non vuoi doverti vergognare raccontando la tua vita a un'altra persona», scrive Nelly Schenker. «Allora, tanto vale tacere. Raccontare la verità fa paura. Non sei certo che gli altri ti crederanno. [...] Con la tua vera storia, potrebbero considerarti meno di una nullità.»³⁵ I tanti racconti delle persone intervistate relativi alla prima volta in cui hanno parlato della loro esperienza d'internamento senza essere giudicate o sospettate di mentire rivelano il peso di questo silenzio. Parlare dell'internamento ha rappresentato spesso un momento cruciale nelle loro vite così come nelle loro relazioni, interrompendole o trasformandole in relazioni di fiducia durature e stimolanti. Nei casi in cui le reazioni sono state positive, questi «primi racconti» o «*coming out*» hanno costituito un vero e proprio punto di svolta. A proposito del suo primo incontro con un membro di ATD Quarto Mondo, Nelly Schenker racconta che, non sentendosi giudicata, ha avuto la sensazione di essere «su una nuvola». «Avevo davanti un uomo a me sconosciuto che ascoltava quello che avevo da dire, senza cambiare espressione in volto. Era la prima volta che qualcuno mi ascoltava, ascoltava quello che avevo da dire. [...] Questo incontro così autentico non lo dimenticherò mai. Per me è stato come trovare un tesoro».³⁶

Molte delle persone intervistate si sono chieste se rivelare o meno il proprio passato al coniuge. Alcuni lo hanno fatto soltanto dopo vari anni di vita coniugale, altri mai, spesso anche a costo di compromettere la relazione. Analogamente, molti di loro non ne hanno mai parlato ai figli, e quelli che lo hanno fatto raccontano di essersi dovuti sforzare per trovare

34 CPI, vol. 5, cap. 4.1, 128 (traduzione dal francese).

35 Schenker 2018, 6 (traduzione dal francese).

36 Schenker 2018, 5 (traduzione dal tedesco).

il modo giusto (un libro, un intermediario o un momento preciso) per affrontare un argomento tanto difficile. Nella maggior parte dei casi, comunque, le persone vicine agli ex internati e internate intervistati sono venute a conoscenza del passato di questi ultimi soltanto dopo le scuse pronunciate nel 2010 dall'allora consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

PRIVATI DELLA GENITORIALITÀ

In casi estremi, l'internamento poteva portare anche all'irreparabile rottura delle relazioni familiari. Gli studi sull'Opera assistenziale «bambini della strada» hanno mostrato che i collocamenti disposti per adulti e bambini appartenenti alla comunità Jenisch produssero i loro effetti su varie generazioni e portarono a una separazione definitiva o comunque durata dei membri della famiglia.³⁷ Al momento non sono ancora disponibili analisi storiche che permettano di documentare e ricostruire le pratiche attuate dalle autorità nei confronti dei figli di uomini e donne oggetto di un internamento amministrativo tra il 1930 e il 1981; tuttavia, è noto che questi potevano essere collocati o dati in adozione, in particolare se figli di donne non sposate internate per «cattiva condotta». Così, diverse donne internate mentre erano incinte senza essere sposate hanno raccontato che, in seguito alla decisione del loro tutore, non hanno potuto tenere con sé i figli e che, in alcuni casi, non li hanno mai più rivisti.³⁸ A giudicare da alcune lettere scritte dalle internate degli istituti di Bellechasse, sembra inoltre che, nei casi in cui era necessario il consenso all'adozione, le autorità lo abbiano talvolta estorto con la forza o le minacce (si veda «Costretta a dare in adozione il figlio», p. 263).³⁹ Designate come donne dalla dubbia morale, venivano loro negati i diritti di genitore. La creazione di uno spazio «madre-figlio» nel penitenziario di Hindelbank, nel 1962, suggerisce però un cambiamento di impostazione e una nuova e urgente volontà di preservare il legame madre-figlio. Tuttavia, l'accesso a strutture di questo genere non fu concesso a tutte le madri, così come l'affidamento del figlio. La distruzione degli incarti dell'archivio di Hindelbank ha reso più difficile comprendere le ragioni di questa disparità di trattamento tra le madri e le modalità tramite cui questa si concretizzava. Quel che è certo è che per

37 Huonker 1987; Huonker e Ludi 2001; Galle 2016.

38 www.administrativ-versorgte.ch/schicksale.html, Christina, Madlen, Margrith, Mara.

39 CPI, vol. 4, cap. 2.3; CPI, vol. 9, fonte n. 56.

molte donne il momento dell'internamento coincise con una rottura, talvolta definitiva, delle relazioni con i figli.

La rottura di queste relazioni poteva anche avvenire a distanza di anni dall'internamento. Molte delle persone intervistate hanno infatti raccontato che i loro figli sono stati a loro volta collocati; tuttavia, se in alcuni casi questi collocamenti vennero disposti sotto costrizione (decisioni dei tutori), a volte furono i genitori stessi a farne richiesta poiché non si sentivano in grado di crescere i figli.⁴⁰ Del resto, l'internamento fu spesso all'origine di disturbi di salute e condizioni di vita che compromettevano la loro capacità di assolvere i compiti legati all'essere genitore. Molte persone hanno inoltre affermato che, essendo state collocate durante l'infanzia o l'adolescenza, non hanno mai avuto modo di conoscere l'amore tra genitori e figli e che questo le ha portate a sentirsi indifese di fronte ai propri figli. Altri hanno invece evocato la costante diffidenza dei servizi di protezione dei minori nei loro confronti, in quanto ex internati o internate.⁴¹

VULNERABILITÀ ALLA VIOLENZA CONIUGALE

Altrettanto sorprendente è scoprire che molte delle donne intervistate hanno subito violenze da parte del coniuge una volta rilasciate. In questo contesto, la loro particolare dipendenza dal matrimonio ha svolto un ruolo fondamentale. Per le donne, infatti, il matrimonio andava di pari passo con la fine della sorveglianza ed era in alcuni casi il solo mezzo per garantirsi una sicurezza economica e mantenere l'affidamento dei figli. La separazione o il divorzio potevano invece significare per loro essere poste nuovamente sotto sorveglianza, nonché portare al collocamento dei figli.⁴² Diverse donne hanno dichiarato di aver portato avanti il loro matrimonio proprio per questi motivi, nonostante le violenze subite dal coniuge. Queste le parole di D. T., che ha passato più di 20 anni insieme a un marito violento: «E dopo, con due figli, ho potuto dire addio ai miei sogni di libertà. [...] Altrimenti sarei stata sicuramente posta sotto sorveglianza un'altra volta. E così i miei figli. [...] è per questo che sono rimasta con loro per 20 anni, fino a quando lui se n'è andato».⁴³

40 CPI, vol. 5, cap. 4.3.

41 CPI, vol. 5, cap. 4.3.

42 CPI, vol. 5, cap. 4.3.

43 Citato in CPI, vol. 5, cap. 4.3, 170 (traduzione dal tedesco).

Il timore di essere poste sotto sorveglianza e di una condizione economica precaria nel caso di una gravidanza extramatrimoniale accentuarono la dipendenza delle mogli dai mariti trasformando il matrimonio in una nuova prigione. Così osservava un avvocato del Canton Vaud nel 1938, stupendosi del fatto che una donna internata potesse essere liberata grazie al suo imminente matrimonio: «Scambierà una catena con un'altra».⁴⁴ Se questo timore poteva riguardare tutte le donne sposate in Svizzera e rappresentare un ostacolo per il divorzio, lo era in misura maggiore per le donne che erano state internate e per le quali una tutela avrebbe costituito un serio rischio di essere nuovamente rinchiusa.

6.3 LE STRATEGIE DI PROTEZIONE DAL RISCHIO DI POVERTÀ

Nonostante l'esperienza dell'internamento amministrativo ostacolasse il loro reinserimento professionale e sociale, molte persone internate sono riuscite a scongiurare il rischio di povertà trovando delle alternative, in particolare nel periodo di piena occupazione tra gli anni Cinquanta e Ottanta. È il caso di molte persone intervistate dalla CPI. Se alcune di loro hanno versato in condizioni di povertà all'età della pensione è perché erano ormai provati da una vita in cui avevano impiegato ingenti risorse personali per garantirsi una certa autonomia. Visto il ruolo attivo dei rappresentanti dello Stato e dei tutori nelle decisioni alla base della loro esperienza di esclusione, gli internati e le internate intervistati mostrano generalmente grande diffidenza nei confronti dei servizi statali. Molti di loro, infatti, hanno rimandato il più a lungo possibile il momento in cui hanno deciso di avvalersi delle varie forme di assistenza sociale disponibili, pur sapendo che ciò avrebbe concorso a migliorare le loro condizioni di vita o di salute. In questo costante sforzo di rifarsi una vita, le persone internate hanno messo in atto diverse strategie, che le hanno portate a intraprendere percorsi professionali di volta in volta differenti.⁴⁵

44 Odier 2019.

45 Per maggiori dettagli su questi modelli di biografia professionale, cfr. CPI, vol. 5, cap. 4.2.

IL CUMULO DI IMPIEGHI E LA SOLIDARIETÀ DI COPPIA

Una prima strategia consisteva nell'accumulare svariati impieghi, sia da parte di un singolo individuo che da parte di una coppia o di un nucleo familiare.⁴⁶ Il rapporto di coppia o il matrimonio permettevano effettivamente a molte persone, e in particolare alle donne, di scongiurare il rischio di povertà. Molte donne hanno raccontato di esser diventate vere e proprie socie in affari del marito. Mettendo le loro abilità professionali al servizio del partner, sono state in grado di offrire servizi complementari – nella maggior parte dei casi in ambito domestico –, di accrescere il loro margine di manovra e di concorrere alla stabilità economica della coppia. È il caso di K. M., che lavora come cameriera ai piani quando incontra suo marito, portiere nello stesso albergo. Dopo il matrimonio, entrambi continuano a svolgere il loro lavoro, impegnandosi a fondo: «Ho davvero fatto di tutto [...] ho lavorato sempre, ho sempre svolto il mio lavoro [...] di cameriera ai piani, alcune volte nonostante le mie crisi, o persino l'influenza».⁴⁷ Dopo dieci anni, prendono in gestione la portineria di una pensione, riuscendo così non soltanto a stabilizzarsi economicamente, ma anche ad avanzare dal punto di vista professionale e a organizzare meglio la vita familiare. Lavorando uno di giorno e l'altra di notte, infatti, riescono a fare in modo che i figli non restino mai da soli.

Lavorare in coppia ha permesso di raggiungere una certa stabilità anche a F. B. e a suo marito, entrambi internati amministrativi. I due hanno lavorato insieme come addetti alle pulizie all'interno della stessa amministrazione municipale. Nonostante un inizio difficile, le condizioni di lavoro dei coniugi sono andate progressivamente migliorando. Forti della fiducia del datore di lavoro, sono riusciti a raggiungere insieme un certo livello di stabilità economica e a mantenere, nel lungo periodo, uno stile di vita accettabile: «È così che ce l'abbiamo fatta, e ora ho una piccola pensione, non molto alta ma sufficiente, e quasi 2000 di AVS. Se non avessi mai fatto nulla, non ce l'avrei, e non avrei questa piccola pensione. Meno male».⁴⁸

LO SFORZO DI INTRAPRENDERE UNA NUOVA FORMAZIONE

Per sfuggire alla povertà e alla precarietà e accedere a lavori meglio remunerati, alcuni hanno deciso di intraprendere una nuova formazione, talvolta a un costo molto elevato dal punto di vista della salute e della vita

46 CPI, vol. 5, cap. 4.2.

47 Citato in CPI, vol. 5, cap. 4.2, 146 (traduzione dal francese).

48 Citato in CPI, vol. 5, cap. 4.2, 147 (traduzione dal tedesco).

familiare.⁴⁹ Nella maggior parte dei casi, infatti, ciò significava al contempo lavorare e studiare. Mentre alcuni sono riusciti a portare a termine il loro progetto, molti hanno dovuto abbandonarlo a causa dei problemi di salute dovuti all'eccessivo carico di lavoro.⁵⁰ Per migliorare la loro situazione diverse donne si sono orientate verso impieghi «maschili» al fine di essere meglio remunerate e di avere così a disposizione più tempo per gli studi. È il caso di N. L., che ha lavorato come copritetto, riuscendo così a diminuire le ore di lavoro rispetto agli impieghi precedenti e a studiare parallelamente. N. L. è riuscita così a conseguire la maturità e un diploma da disegnatrice edile e a candidarsi per impieghi meglio remunerati che le consentissero di sopperire alle esigenze della sua famiglia in quegli anni.⁵¹

Per chi ha potuto contare sull'appoggio di altre persone (coniuge, altro parente o assistente sociale) è stato sicuramente più agevole affrontare un simile percorso. P. B., per esempio, grazie all'alloggio fornitogli da un parente e a un piccolo impiego all'interno dell'azienda di quest'ultimo, è riuscita a studiare e a conseguire la maturità, e quindi ad avanzare dal punto di vista professionale e a raggiungere una certa stabilità economica. T. R., grazie all'aiuto del marito, è stata in grado di portare a termine una formazione in un settore all'epoca in pieno sviluppo come quello della chimica, nel quale ha poi avviato una carriera professionale «di successo», per dirla con le sue parole, fatta di impieghi stabili, di responsabilità e ben remunerati. Grazie al sostegno di un assistente sociale, M. T., che insieme alla figlia da anni versava in condizioni di povertà, ha potuto seguire una formazione e ottenere così una licenza per condurre mezzi pesanti e un impiego da autista. È riuscita così a uscire dalle condizioni di povertà in cui versava, ma al contempo si è allontanata dalla figlia, che ha deciso di collocare in istituto a causa dei suoi orari di lavoro molto lunghi e irregolari. Qualche tempo dopo, quella stessa assistente sociale che l'aveva sostenuta nel suo desiderio di seguire una formazione l'ha aiutata a riottenere la custodia della figlia. Anche Hubert Meyer ha potuto contare sull'appoggio delle persone a lui vicine per accedere a una formazione. I datori di lavoro della madre, impiegata come domestica in una villa, hanno infatti finanziato il suo percorso di studi nel settore alberghiero, dopo il quale ha avuto modo di lavorare in diverse case prestigiose e persino alla corte reale di

49 CPI, vol. 5, cap. 4.2.

50 CPI, vol. 5, cap. 4.2.

51 CPI, vol. 5, cap. 4.2.

Spagna.⁵² Tuttavia, vista la loro salute cagionevole e la costante minaccia di essere stigmatizzate sul lavoro o in generale dalla società, queste persone, pur essendo l'esempio evidente di una carriera professionale e di un reinserimento sociale riusciti, hanno dovuto fare i conti per tutta la vita con lo spettro della precarietà.⁵³

LA SCELTA DI PERCORSI ALTERNATIVI AL LAVORO DIPENDENTE

Tra le persone internate c'è anche chi ha cercato l'indipendenza professionale e l'autonomia fondando una propria azienda o scegliendo percorsi alternativi al di fuori del mercato del lavoro e talvolta persino della legalità,⁵⁴ In questo contesto, vengono messe in pratica soprattutto le competenze sviluppate dai giovani durante l'internamento per difendersi e ritagliarsi degli spazi di autonomia: grande capacità di districarsi e arrangiarsi, abilità manuali, resistenza al lavoro e allo stress. Diverse persone internate intervistate hanno scelto questa strada. N. P. racconta di aver impiegato per altri fini le competenze tecniche acquisite per difendersi dalle violenze subite durante l'internamento.⁵⁵ Dapprima, per commettere furti per sopravvivere, ma anche per riprendersi quello che sentiva gli spettasse dopo che la società lo aveva «privato di tutto». Con la nascita del suo primo figlio, N. P. ha però abbandonato questa strada e si è trasferito in un altro cantone dove, proponendosi come tuttofare, ha messo le sue competenze al servizio di diversi privati. Intenzionato a mantenere la propria autonomia economica rispetto allo Stato e ad assicurare un certo livello di vita ai figli, ha dedicato molte ore al lavoro, spesso anche la sera e durante i fine settimana. Qualche anno dopo, ha fondato la sua azienda di imbianchino e aperto un piccolo negozio. Convinto di non dovere nulla a uno Stato che lo aveva «privato di tutto», ha lavorato sempre in nero e ha accettato di pagare le imposte solo quando i suoi figli sono andati a scuola. Come N. P., anche altre persone intervistate hanno ammesso di aver vissuto di furti per un certo periodo: oltre a non avere alternative per provvedere ai loro bisogni, anche loro hanno ritenuto di avere il diritto di riprendersi quanto era stato loro tolto.

Molte donne hanno invece scelto la strada della prostituzione, anch'esse mosse dal desiderio di raggiungere l'indipendenza. P. R., per esem-

52 CPI, vol. 1, 50-57.

53 CPI, vol. 5, cap. 4.2.

54 CPI, vol. 5, cap. 4.2.

55 CPI, vol. 5, cap. 4.2.

pio, che ha lavorato dodici anni come prostituta dopo essere stata rilasciata dall'istituto in cui era stata internata, ha raccontato che, oltre ad aver trovato una fonte di guadagno interessante in questo settore, ha potuto anche contare sul sostegno e sulla solidarietà di altre donne: «Molte persone non lo sanno, ma siamo più unite che in un ufficio».⁵⁶ Si tratta degli stessi argomenti addotti dalle donne chiamate a spiegare alla Commissione cantonale dell'internamento amministrativo del Canton Vaud, alla fine degli anni Sessanta, le ragioni che le spingevano a prostituirsi. Insistendo sul fatto che non intendevano interrompere quest'attività, affermavano di poter in tal modo guadagnare più che in fabbrica e di poter godere di una maggiore autonomia.⁵⁷ Tuttavia, la chiara demarcazione fatta da altre donne intervistate tra loro e le professioniste del sesso ha messo in luce quanto anche questa «alternativa» professionale fosse a sua volta stigmatizzata e non priva di conseguenze per le donne che la sceglievano.

L'indipendenza economica raggiunta dagli ex internati e internate era comunque tendenzialmente fragile e poteva rivelarsi persino pericolosa, in particolare per coloro che sceglievano alternative remunerative come quelle appena descritte e che, rasentando l'illegalità, rischiavano di dover scontare nuove pene o persino di essere internati un'altra volta. Coloro che hanno optato per un reinserimento professionale più soddisfacente, dal canto loro, raccontano di opportunità eccezionali e di un forte impegno personale per svolgere nuove formazioni⁵⁸ in modo da non rimanere confinati allo svolgimento di impieghi che sarebbero stati la prosecuzione naturale delle formazioni proposte negli istituti. D'altronde, al di là delle strategie adottate dai singoli, non bisogna dimenticare che la loro stabilità economica poteva essere messa in pericolo da eventi inattesi. Eccezion fatta per coloro che hanno scelto di seguire nuove formazioni e trovato un impiego stabile, la maggior parte delle persone intervistate ha infatti raccontato di esser stata disoccupata o di aver dovuto interrompere la propria attività per un certo periodo di tempo.

56 Citato in CPI, vol. 5, cap. 4.1, 137 (traduzione dal tedesco).

57 CPI, vol. 1, 128–135.

58 CPI, vol. 5, cap. 4.2.

6.4 LE STRATEGIE DI PROTEZIONE DAL RISCHIO DI STIGMATIZZAZIONE

Per essere in grado di prevenire e limitare il discredito legato alla loro condizione, le persone internate hanno messo a punto diverse strategie che hanno inciso in modo più o meno positivo sulla loro posizione nel tessuto sociale. Anche in questo caso tali strategie sono state spesso dispendiose e hanno implicato numerose rinunce rispetto al loro passato.

ANDARSENE E CREARSI UNA NUOVA IDENTITÀ

Stando alle interviste e alle lettere ritrovate in alcuni incarti, una strategia messa spesso in atto dalle persone internate consisteva nel non fare ritorno nel posto in cui era stato disposto l'internamento amministrativo e in cui il loro passato era noto alle autorità e agli altri abitanti. A consigliare tale strategia erano talvolta i funzionari addetti alla loro sorveglianza, che intendevano in questo modo permettere loro di «cominciare una nuova vita» e ridurre i rischi di un nuovo internamento. Ne è testimonianza l'estratto di un questionario della società di patronato compilato il 15 luglio 1957 da un'assistente sociale di Malévoz, incaricata di sorvegliare una donna appena rilasciata: «Osservazioni particolari: ci sono informazioni particolari da fornire sulla persona sottoposta alla vostra sorveglianza per quanto riguarda la sua situazione materiale e familiare, l'evoluzione delle sue attività, ecc.? La persona sottoposta alla mia sorveglianza non ha più alcun contatto con la sua famiglia, che sta ad Ardon. Sta cercando di «cominciare una nuova vita». Da parte nostra, le consigliamo di non far rientro ad Ardon. Con il senno di poi, ci rendiamo conto che questa donna è stata duramente punita [...]»⁵⁹

Diverse persone sono riuscite a sfuggire alla realtà da cui provenivano rifugiandosi nell'anonimato delle città. Questa fuga era talvolta dettata anche dalla mancanza di nuove prospettive, come nel caso di Q. C. che, dopo il suo rilascio, si è trasferito da un cantone all'altro per sottrarsi al controllo delle autorità, che hanno continuato comunque a sorvegliarlo e a pretendere che rendesse loro conto della sua vita. Pur avendo ripreso gli studi, Q. C. non è riuscito a trovare un impiego e ha quindi deciso di emigrare:

⁵⁹ Questionario del 15. 7. 1957, Archives de l'État du Valais, 5060-4, casella 32, dossier 4/55, citato in CPI, vol. 4, cap. 3.3, 336 (traduzione dal francese).

«O passate il tempo a cercare lavoro per poi farvi licenziare o un giorno dite: «Ecco, ho una via d'uscita: cambio paese»».⁶⁰

Quanto agli uomini, molti di loro emigrarono entrando nella Legione straniera francese. Pur rischiando di essere condannati dalle autorità federali, 8000 cittadini svizzeri partirono per combattere accanto ai soldati francesi in Indocina e in Algeria. Molti di questi erano stati collocati durante l'infanzia o sottoposti a una misura d'internamento durante l'età adulta.⁶¹ Partire permise loro di crearsi una nuova identità e di non essere più giudicati per il solo fatto di essere stati internati.

C'è però anche chi provò a crearsi una nuova identità rimanendo in Svizzera. E se alcuni ci provarono presentando curricula falsi ai potenziali datori di lavoro nell'intento di nascondere le loro esperienze d'internamento, altri tentarono di crearsi un'identità che si conformasse maggiormente a quanto auspicato dalle autorità ed investirono quindi tempo ed energie nella formazione e nel lavoro, e questo allo scopo di «smentire» coi fatti le previsioni fatte dalle stesse autorità circa il loro futuro. Un intervistato ha raccontato quanto segue: «Quando sono uscito, loro [i responsabili dell'istituto] erano convinti [...] che sarei diventato uno scansafatiche. E poi, quando sono uscito da là, mi sono detto: c'è solo una cosa che devo fare, dimostrare che non hanno ragione! E ho cominciato [...] degli studi [...]. Ho avuto un diploma [...] eh. Ma non perché dovevo giustificarmi di chissà cosa, l'ho fatto per dimostrare che non avrebbero trovato uno scansafatiche in me. – È stato questo che ha guidato la mia vita».⁶²

Alcuni scritti indirizzati al direttore degli istituti di Bellechasse dimostrano inoltre che vi era anche chi, per sfuggire allo stigma dell'internamento, optava per una nuova identità sociale che si conformasse maggiormente a quanto auspicato dalle autorità in termini di lavoro e morale. Nelle due lettere conservate nel suo incarto, una donna rilasciata in via condizionale in seguito al suo ingresso nel convento di Béthanie, dopo cinque internamenti di durata compresa tra nove mesi e due anni e mezzo per cattiva condotta, insisteva con il direttore sull'avvenuta conversione religiosa e sulla dedizione al lavoro che la contraddistingueva: «Per la festa di Pasqua, auguro buone e sante feste a tutta la famiglia. Qui le cose vanno molto bene: ho cambiato lavoro e ora sono alla lavanda, dove incollo e riempio le bot-

60 In CPI, vol. 5, cap. 4.1, 138 (traduzione dal francese).

61 Huber 2017.

62 Citato in CPI, vol. 5, cap. 4.2, 156–157 (traduzione dal francese).

tiglie e non avrei pensato di fare un lavoro così delicato, ma era la volontà di Dio. È stato duro come inizio, ma me la cavo bene e la ringrazio per tutto quello che ha fatto per me; che il buon Dio ve ne renda merito».⁶³

IL SOSTEGNO DELLE RELAZIONI PERSONALI E FAMILIARI

In alcuni casi, le persone internate hanno trovato il sostegno di cui avevano bisogno in questo percorso di creazione di una nuova identità anche in relazioni personali nuove o mantenute nonostante l'internamento. Alcuni hanno potuto contare su incontri importanti e relazioni solide che hanno rappresentato un elemento fondamentale per proteggersi dallo stigma e sviluppare nuovi progetti. Nel caso di F. B., per esempio, a essere fondamentale è stato il sostegno ricevuto dai familiari. F. B. racconta che è intervenuta tutta la famiglia per impedire che una delle sue nipoti, minorenni e incinta, fosse internata. Quando l'assistente sociale è venuta a prenderla tutti i membri della famiglia erano presenti per opporsi al suo collocamento.⁶⁴ Un'altra donna racconta che il suo compagno ha acconsentito a sposarla per permetterle di mantenere la custodia del figlio.⁶⁵

Ad aiutare non sono state però soltanto le persone vicine agli internati e internate. Una delle intervistate ha infatti dichiarato che a darle il coraggio di raccontare la sua storia e poi intraprendere la carriera di giornalista è stato un incontro inatteso in un bar.⁶⁶ In altri casi sono stati degli o delle assistenti sociali a incoraggiarne il reinserimento.⁶⁷ Al di là della protezione e delle nuove opportunità offerte, queste relazioni hanno svolto un ruolo importante per il riconoscimento offerto alle persone internate.⁶⁸

IL RIBALTAMENTO DELLO STIGMA

Altri internati e internate hanno usato la tattica del «ribaltamento dello stigma».⁶⁹ In questi casi, lo stigma è utilizzato e rivendicato come strumento di comunicazione, rivendicazione e azione per ottenere diritti o riconoscimenti. È il caso, per esempio, di un giovane che rivendica con fierezza le sue abilità di ladro, equiparandosi pertanto a un delinquente. Il

63 Lettera dell'internata indirizzata al direttore, 24. 3. 1959, Archives de l'État de Fribourg, Bellechasse A 9095, citata in CPI, vol. 4, cap. 3.3, 341 (traduzione dal francese).

64 CPI, vol. 5, cap. 4.3.

65 CPI, vol. 5, cap. 4.3.

66 CPI, vol. 5, cap. 4.1.

67 CPI, vol. 5, cap. 3.3.

68 CPI, vol. 5, cap. 4.1.

69 Goffman 1963; Fassin, Rechtman 2007.

giovane insiste sul fatto di non essere un *ladro qualsiasi*, vista la sua ingenuità nell'ingannare i sistemi di sicurezza senza essere identificato dagli agenti di polizia, che per questo lo hanno soprannominato «la star dei rapinatori». ⁷⁰ Si tratta di una forma di appropriazione dello stigma dell'internamento volta a trasformarlo in un tratto identificativo valorizzante. Analogamente, varie persone intervistate hanno rivelato di essersi avvicinate a realtà emarginate in cui si sentivano a loro agio e meno giudicate. In gruppi di «outsider» a loro volta stigmatizzati, esse avevano la sensazione di poter interagire e instaurare legami sociali con maggiore facilità. Molti degli intervistati e delle intervistate raccontano del loro disagio con chi consideravano «normale», anche se non tutto era semplice in questi gruppi emarginati. M. T. rende bene questa ambivalenza: «Non mi sarei sentita a mio agio con persone normali di un certo ceto sociale [...]. Allora frequentavo i posti peggiori e avevo degli amici, ma non mi sentivo a mio agio neanche lì, perché parlavano di cose che non mi interessavano [...]. Del resto, avevo più sale in zucca di loro, ma neanche in altri posti mi sentivo a mio agio...». ⁷¹ Molte persone raccontano di aver trovato rifugio nel mondo della prostituzione, nelle sottoculture urbane e nei gruppi di rocker o motociclisti, ma anche nelle comunità nomadi Jenisch, in cui potevano contare su una rete di protezione e sulla possibilità di instaurare nuovi contatti sociali. ⁷²

L. T., da parte sua, si è unito ai movimenti di protesta della fine degli anni Sessanta. Collocato durante l'infanzia e internato in età adulta, egli è diventato un testimone di rilievo della cosiddetta «Heimkampagne», che si è battuta contro i collocamenti in strutture chiuse e per la riforma degli istituti. Essere coinvolto in questo movimento gli ha permesso di scoprire il sentimento della riconoscenza e dell'appartenenza sociale e gli ha offerto una prospettiva a medio termine dopo l'internamento. ⁷³ Inoltre, gli ha permesso di trasformare l'esperienza del collocamento e dell'internamento in una risorsa e di proiettarsi verso il futuro. Questa esperienza è stata, come afferma lui stesso, una nuova liberazione poco dopo il rilascio dall'istituto: «Serviva un '68 anche a me, per potermi liberare di queste cose antiche, di queste cose superate e di questi vincoli. Avevo assolutamente bisogno di questo, di questa aria.» ⁷⁴

70 «Stareinbrecher», in CPI, vol. 5, cap. 4.1 (traduzione dal tedesco).

71 Citato in CPI, vol. 5, cap. 4.1, 129 (traduzione dal tedesco).

72 CPI, vol. 5, cap. 4.1.

73 CPI, vol. 5, cap. 4.1.

74 Citato in CPI, vol. 5, cap. 4.1, 131 (traduzione dal tedesco).

6.5 LOTTARE AFFINCHÉ TUTTO QUESTO NON SI RIPETA!

Come L. T., che ha militato in un movimento collettivo e organizzato, anche tanti altri hanno lottato a vari livelli affinché «tutto questo non si ripeta». Tutte le persone incontrate si sono impegnate a fondo per uscire da una situazione di precarietà e migliorare le loro condizioni di vita. Alcune si sono anche battute per impedire che i loro figli fossero collocati o divenissero oggetto di altre misure coercitive. Molte hanno raccontato di aver intrapreso una terapia nell'intento di curarsi ed evitare che le generazioni successive ereditassero il loro trauma.⁷⁵ Sempre con un intento terapeutico, e a volte anche per sopravvivere, alcune persone si sono dedicate alla pittura, alla musica o alla stesura della propria biografia. Tutte queste singole azioni hanno posto le basi per la costituzione di un movimento di denuncia collettivo contro gli internamenti amministrativi e altre misure coercitive. Il processo di riabilitazione avviato dalle autorità federali e l'approvazione della legge sulle misure coercitive a scopo assistenziale nel 2016 sono il risultato di queste azioni di mobilitazione dell'opinione pubblica e di altre mobilitazioni svoltesi contemporaneamente in vari universi sociali.⁷⁶

La mobilitazione collettiva sul fenomeno degli internamenti amministrativi ha avuto inizio negli anni Duemila, sulla scia dei movimenti organizzati dalle vittime di altre misure coercitive, e in particolare da chi era stato collocato durante l'infanzia. Oggi, la mobilitazione collettiva contro il collocamento dei bambini e i maltrattamenti da questi subiti è ormai ampiamente documentata.⁷⁷ In questa sede si tratta di individuare, alla luce di alcuni momenti e attori chiave, il modo in cui è emersa nel dibattito nazionale la problematica specifica dell'internamento amministrativo e le condizioni che hanno favorito tale processo. Si possono distinguere due movimenti in corrispondenza con le regioni linguistiche francofone e germanofone.

75 CPI, vol. 3, cap. 4.3.

76 In riferimento all'emergenza di taluni scandali, cfr. Rayner 2015, 33.

77 Heller, Avanzino, Lacharme 2005; Lengwiler et al. 2013; Furrer et al. 2014; Leuenberger, Seglias 2015; Praz, Avanzino, Crettaz 2018; Ziegler, Hauss, Lengwiler 2018. Per maggiori dettagli circa le condizioni dell'oblio e della riemergenza della problematica dei bambini collocati, cfr. Praz 2015.

LA MOBILITAZIONE DELLE PERSONE INTERNATE

Nella Svizzera romanda, Louisette Buchard-Molteni ha rivestito un ruolo di primo piano. Collocata in diverse strutture durante l'infanzia e rinchiusa nel penitenziario di Bellechasse il giorno del suo diciottesimo compleanno, ha disegnato assiduamente per diversi anni per poi pubblicare, nel 1995, la propria autobiografia dal titolo *Le tour de Suisse en cage*.⁷⁸ In un reportage del programma VIVA, diffuso dalla RTS nel 1991, dichiarava di aver voluto esorcizzare il suo passato e che senza disegnare non sarebbe riuscita a sopravvivere così a lungo. Successivamente, Louisette Buchard-Molteni ha portato avanti diverse azioni politiche volte a denunciare l'ingiustizia dei collocamenti, a suo dire disposti in modo sistematico nei confronti dei ceti sociali più vulnerabili. Il suo intento era di spingere le autorità del Canton Vaud a esprimersi in merito al trattamento dei bambini collocati e alle decisioni d'internamento pronunciate sbrigativamente. Per dare visibilità alle proprie azioni e attirare l'attenzione dell'opinione pubblica è salita su delle gru a Losanna, da dove ha lanciato volantini ed esposto striscioni. Ha iniziato inoltre diversi scioperi della fame dinanzi al Parlamento, con il sostegno, in particolare, di Daniel Cevey, collocato a sua volta durante l'infanzia e internato a più riprese in un ospedale psichiatrico.⁷⁹ Intorno al nuovo millennio, Buchard-Molteni ha chiesto di istituire, sul modello della cosiddetta «Commissione Bergier»,⁸⁰ una commissione di storici chiamata a pronunciarsi sull'applicazione e sulle ragioni delle misure coercitive.⁸¹ La sua richiesta è stata ripresa nel 1999 dalla mozione parlamentare presentata da Jean-Charles Simon, poi trasformata in un postulato cui nel 2003 il Parlamento ha deciso di non dare seguito. Per protestare contro questa decisione, Buchard-Molteni ha iniziato uno sciopero della fame dinanzi al Dipartimento della formazione e della gioventù del Canton Vaud. Charles Kleiber, l'allora segretario di Stato presso l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza (UFES) ha quindi concesso un finanziamento per uno studio storico preliminare sui collocamenti di bambini nel corso del XX secolo,⁸² diretto da Geneviève Heller. Deceduta nel marzo 2004, Louisette Buchard-Molteni non ha potuto conoscere i ri-

78 Heller, Avanzino, Lacharme 2005. In questa opera, Pierre Avanzino ripercorre la vita e la lotta politica di Louisette Buchard-Molteni.

79 Cevey, video-intervista della CPI, 4. 5. 2017.

80 Commissione indipendente d'esperti «Svizzera – Seconda guerra mondiale».

81 Praz 2015.

82 Heller, Avanzino, Lacharme 2005.

sultati di tale studio né ha vissuto l'istituzione della Commissione peritale indipendente internamenti amministrativi. Tuttavia, grazie alla grande risonanza mediatica, il suo sciopero della fame ha dato il via a tutta una serie di reportage radiofonici e televisivi che hanno portato alla luce nuove testimonianze. La sua mobilitazione è stata quindi una tappa fondamentale nel processo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed è servita a richiamare l'attenzione sugli internamenti amministrativi, oltre che a promuovere incontri tra le persone collocate durante la loro infanzia e a far nascere nuovi movimenti nella Svizzera romanda. Nel frattempo erano state documentate e studiate anche altre misure coercitive, in particolare le sterilizzazioni e i collocamenti di bambini nell'ambito dei programmi di eugenetica di diversi cantoni.⁸³

Nella Svizzera tedesca, la pubblicazione di varie autobiografie ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica questa pagina dolorosa della storia svizzera. *Aus dem Leben eines Verdingbuben* di Gotthard Haslmeier, pubblicata nel 1955, fu una delle prime opere di questo genere dopo le testimonianze di Nathan Loewenthal (1896), Johannes Schaffner (1922) e Carl Albert Loosli (1924).⁸⁴ Simili pubblicazioni si sono poi moltiplicate con il sostegno della rivista *Beobachter* che, con un suo articolo comparso nell'aprile del 1972, aveva dato voce alle denunce contro l'Opera assistenziale «bambini della strada». Tra queste, meritano una menzione particolare *Fertigmacher* (1974) di Arthur Honegger e *Steinzeit* (1981) di Mariella Mehr (insignita di due premi letterari). Come Louise Buchard-Molteni, i due autori hanno rivendicato innanzitutto il loro bisogno di esorcizzare il passato attraverso la scrittura, mentre l'esigenza della pubblicazione e della lotta politica è sopraggiunto soltanto in un secondo momento: non si trattava più soltanto di portare la propria testimonianza, ma di sostenere rivendicazioni politiche e di denunciare pratiche di esclusione e violenze rimaste impunte e favorite dall'assenza di controllo da parte di autorità comunali, cantonali e federali.

Nel preambolo a *Fertigmacher*, Arthur Honegger scrive: «Non prendo di mira persone o istituzioni specifiche. La mia sola intenzione è di descrivere le circostanze e i sistemi che ostacolano lo sviluppo dei giovani emarginati e che trasformano spesso le migliori intenzioni nel loro

83 Heller, Jeanmonod, Gasser 2002; Huonker 2002.

84 Huonker 2018.

esatto contrario». ⁸⁵ Mariella Mehr aggiunge: «*Steinzeit*, l'ho scritto per me stessa; l'idea che bisognasse dire e raccontare queste cose perché non capitassero anche ad altre generazioni di nomadi non mi era ancora venuta. Xenos, ⁸⁶ al contrario, l'ho scritto per tutti i «bambini della strada». Volevo dare una voce a tutti quelli che non sono in grado di parlarne in prima persona». ⁸⁷ Dopo *Steinzeit*, Mehr ha scritto diverse opere per denunciare la sottrazione dei bambini jensch alle loro famiglie e la discriminazione sistematica di cui era vittima l'intera comunità. Si è impegnata in molti modi per ottenere delle scuse da parte dei responsabili dell'Opera assistenziale «bambini della strada», ha denunciato l'allestimento e l'impiego discriminatorio degli incarti e si è profusa affinché i dossier relativi ai bambini e alle loro famiglie non restassero soltanto a disposizione per consultazione, ma fossero ceduti in proprietà ai diretti interessati. ⁸⁸ Lo scandalo che ne è seguito ha avuto tanta risonanza nei media da indurre, nel 1986, il consigliere federale Alphons Egli a scusarsi a nome della Confederazione per aver finanziato, per diversi decenni, le attività dell'Opera assistenziale «bambini della strada» e aver così incoraggiato, attraverso la sottrazione dei figli alle loro famiglie, la persecuzione sistematica della minoranza Jensch. Tra il 1988 e il 1993 è stato versato alle vittime un indennizzo di 11 milioni di franchi e la Confederazione continua tuttora a versare contributi annuali alla «Radgenossenschaft der Landstrasse», l'associazione mantello dei girovagi in Svizzera. Nel 1987 è stata pubblicata la prima inchiesta storica sui destini dei bambini jensch, nella quale Thomas Huonker ha trascritto le interviste rilasciate da undici persone che erano state internate, principalmente in istituti di lavoro forzato come quelli di Bellechasse (FR), Herdern (TG), Kalchrain (TG) e Realta (GR), o, in alcuni casi, in ospedali psichiatrici. ⁸⁹

Per la formazione di collettivi e le azioni politiche volte a ottenere una legge di riabilitazione riguardante tutte le misure coercitive disposte dalle autorità amministrative, sembrano essere stati decisivi due eventi. Il 28 novembre 2004 il convegno di Glatbrugg (ZH), che ha riunito oltre

85 Honegger [1974] 2018, 4.

86 Testo teatrale intitolato *Die Kinder der Landstrasse* la cui prima rappresentazione è avvenuta a Berna nella primavera del 1986.

87 Citato da Marianne Pletscher nella postfazione alla traduzione francese di *Steinzeit*, Mehr 1987, 191.

88 Rüeeggler 2016.

89 Huonker 1987.

200 persone vittime di collocamenti durante l'infanzia,⁹⁰ ha dato a queste ultime la consapevolezza di non essere le sole ad aver subito tali misure. Si è trattato anche di una giornata fondamentale per la presa di coscienza da parte della società.⁹¹ Sono state sei donne, esse stesse vittime di collocamenti, a ideare e organizzare il convegno. Incontratesi per la prima volta il 23 marzo 2004, hanno deciso di costituire un gruppo di dialogo e di sostegno. Un mese dopo, un programma della televisione svizzero-tedesca ha mandato in onda un dibattito sull'argomento, in seguito al quale sono pervenute all'emittente una trentina di lettere scritte da persone che erano state a loro volta collocate o internate. Insieme alle lettere ricevute dalla televisione in seguito a precedenti programmi sul tema, le donne avevano in mano circa 350 lettere ed hanno quindi deciso di riunirne gli autori nel suddetto convegno di Glattbrugg. All'incontro hanno partecipato anche alcuni storici, tra cui Loretta Seglias, Thomas Huonker e Marco Leuenberger, che avevano svolto un ruolo importante nella raccolta delle biografie delle persone oggetto di collocamenti o internamenti e che hanno redatto un resoconto del convegno.⁹² Quest'ultimo ha portato alla fondazione di associazioni come «Verdingkinder suchen ihre Spur», «Netzwerk verdingt» e «Fremdplatziert». Riferendosi principalmente ai maltrattamenti subiti nei collocamenti durante l'infanzia, i racconti delle persone che li hanno vissuti evocavano anche misure di privazione della libertà disposte senza alcun legame con un reato.

Quanto alla questione specifica degli internamenti amministrativi, la pubblicazione dell'autobiografia di Ursula Biondi, *Geboren in Zürich* (2002) e la grande risonanza mediatica che questa ha avuto qualche anno dopo grazie al reportage del giornalista Dominique Strelbel sono state fondamentali per dare visibilità al fenomeno e sensibilizzare l'opinione pubblica. Gli ex internati e internate hanno iniziato a raggrupparsi e il problema degli internamenti amministrativi è stato sollevato a livello nazionale. No-

90 www.verdingkinder-suchen-ihre-spur.ch, consultato il 28. 3. 2019; Seglias, Leuenberger, Huonker 2004.

91 Prima di quel momento, incontri tra le vittime di misure coercitive ebbero luogo nel dicembre del 1970 a Rüschtikon (ZH), dove venne organizzata una giornata di studio che vide la partecipazione di oltre 450 persone tra esponenti del mondo politico, istituzionale e scientifico e un gruppo di «ex bambini collocati» che invocava delle riforme (Heiniger 2016), nonché nel quadro della «Heimkampagne», dell'associazione «Kinder der Landstrasse» e delle attività organizzate dalla sezione svizzera del movimento ATD Quarto Mondo, che si concentravano sulla povertà in senso lato.

92 Seglias, Leuenberger, Huonker 2004.

nostante abbia fatto seguito a una lunga serie di testimonianze sui collocamenti forzati, l'opera di Ursula Biondi non racconta la storia di un'infanzia di abusi entro le mura degli istituti, ma si concentra, per la prima volta, sulle vicende di un collocamento in un istituto multifunzionale (Hindelbank), in cui, insieme alle detenute ordinarie, veniva rinchiuso anche chi non aveva commesso alcun reato. Come nel caso di Louissette Bucharth-Molteni e Mariella Mehr, è stato soprattutto il bisogno di esorcizzare il passato, di superare i traumi dell'anno trascorso a Hindelbank diciassettenne e incinta a spingere Ursula Biondi a raccontare la propria storia. Soltanto sei anni dopo la pubblicazione, nel 2008, il libro ha assunto dimensioni militanti e politiche, quando, nell'ambito della sua inchiesta sugli «internamenti amministrativi», Dominique Strebel, giornalista della rivista *Beobachter*, ha contattato Ursula Biondi. È allora, come ha rivelato lei stessa, che l'autrice del libro ha preso coscienza della portata del fenomeno dell'internamento amministrativo ed è soprattutto allora che ha avuto la possibilità di conoscere altre donne a loro volta internate a Hindelbank, come Gina Rubeli, Christina Jäggi e Rita Schreier. Questi incontri e la pubblicazione in un libro dei risultati dell'inchiesta di Dominique Strebel hanno contribuito in modo fondamentale a creare un vero e proprio movimento e le sinergie politiche intorno al tema degli internamenti amministrativi. Tale fermento ha portato, nel 2010, all'istituzione dell'associazione «Administrativ Versorgte 1942–1981», successivamente denominata «RAVIA», il cui numero di membri è rapidamente aumentato. Molte delle persone intervistate dalla CPI hanno dichiarato che il racconto di Ursula Biondi diffuso dai media ha fatto scattare in loro qualcosa: si sono riconosciute nella sua storia e hanno preso contatto con lei o con l'associazione. Forti del sostegno ricevuto, le fondatrici dell'associazione hanno cominciato a esercitare una certa pressione su politici e altre personalità di rilievo. Con l'aiuto di Elisabeth Keller, membro del segretariato della Commissione federale per le questioni femminili, che già aveva contribuito a dare risonanza mediatica al racconto di Ursula Biondi, sono riuscite a incontrare in particolare la direttrice di Hindelbank⁹³ e diversi membri dell'Assemblea federale, presentando le proprie rivendicazioni. In questo contesto, nell'aprile del 2009 la deputata socialista zurighese Jacqueline Fehr, che l'11 marzo 2004 aveva già presentato un'interpellanza per un'indagine storica sulla questione dei bambini collocati, ha presentato una nuova interpellanza al Consiglio federale, chie-

93 Strebel 2010.

dendo una riparazione morale per i «minori collocati in istituti educativi» prima dell'entrata in vigore, nel 1981, delle disposizioni del Codice civile sulla «privazione della libertà a scopo d'assistenza».⁹⁴ Un anno più tardi, il Consiglio federale ha organizzato una cerimonia di commemorazione e scuse presso il penitenziario femminile di Hindelbank, dando una svolta decisiva al processo che ha poi portato all'introduzione delle leggi per la riabilitazione di persone vittime di misure coercitive prima del 1981.⁹⁵

La grande risonanza mediatica della storia di Ursula Biondi e di altre giovani donne internate perché rimaste incinte al di fuori del matrimonio o perché ritenute ribelli e la cerimonia di Hindelbank hanno dato ulteriore slancio al movimento già attivo degli ex bambini collocati, sia per quanto riguarda le persone direttamente interessate, sia sul piano politico. La figura della giovane minorenne internata per essersi opposta a ruoli sociali predefiniti chiama in causa l'opinione pubblica e riaccende la discussione politica sulla questione del collocamento di minori.

L'esempio di Ursula Biondi delinea anche il profilo delle vittime delle misure d'internamento amministrativo in Svizzera. Infatti, in particolare negli anni Sessanta e Settanta, molte misure d'internamento amministrativo furono disposte nei confronti di giovani donne ritenute ribelli o accusate di condurre una vita sessuale immorale. Tuttavia, la pratica dell'internamento amministrativo interessò anche tutta un'altra serie di persone e profili che però sono stati discussi in misura minore nei media e a livello politico. Nel periodo analizzato sono stati infatti internati anche adolescenti senza famiglia, donne povere sospettate di praticare la prostituzione e, soprattutto, uomini provenienti da ceti popolari e ritenuti «alcolisti» o «scansafatiche» (si veda cap. 3). Meno note e quindi meno denunciate dai media, le misure d'internamento disposte nei confronti degli uomini sono state poco trattate nel dibattito politico, e quindi essi sono stati raramente percepiti dall'opinione pubblica come «vittime dell'internamento amministrativo». In tale contesto è significativo il caso di un uomo che, intervistato dalla CPI, ha dichiarato di aver in un primo momento esitato a contattare l'associazione «Administrativ Versorgte 1942–1981», pensando che questa si occupasse esclusivamente di casi di donne internate in giovane età.⁹⁶

94 Fehr 30. 4. 2009, in CPI, vol. 3, 10.

95 CPI, vol. 3, 10–11.

96 C. N., intervista della CPI, 15. 3. 2016.

La visibilità mediatica delle persone vittime di internamenti amministrativi in Svizzera romanda e tedesca è in contrasto con la loro assenza nei media della Svizzera italiana. Soltanto nel 2015, dunque successivamente all'adozione della legge del 2014, ricerche storiche sulle misure coercitive a scopo assistenziale⁹⁷ e il documentario della televisione svizzera di lingua italiana (RSI) di Mariano Snider *Cresciuti nell'ombra* hanno portato il tema in primo piano e mediatizzato la voce di queste persone.

CONDIZIONI PER L'ELABORAZIONE DELLA LEGGE SULLA RIABILITAZIONE

La mobilitazione delle persone internate e la risonanza mediatica sono state decisive per l'attuazione di una politica memoriale e l'introduzione di una legge sulla riabilitazione, ma negli anni Duemila anche altri fattori hanno fatto sì che le voci di denuncia che si levavano da più parti prendessero nuovo slancio e venissero ascoltate dalle autorità politiche. Come appena illustrato, alcune personalità pubbliche e alcuni ricercatori e ricercatrici hanno partecipato attivamente al processo di formazione di movimenti collettivi. Hanno inoltre svolto un ruolo importante anche l'adozione di politiche memoriali a livello internazionale e la sensibilizzazione dei parlamentari.

A partire dagli anni Novanta, numerosi Paesi occidentali hanno adottato politiche memoriali in riferimento ai collocamenti forzati di minori e agli abusi commessi in questo ambito, avviando importanti programmi di ricerca e riparazione sul modello dell'inchiesta portata avanti nel 1995 dal governo australiano sulla sottrazione, tra il 1910 e il 1975, dei bambini aborigeni alle loro famiglie. Da allora, la questione ha assunto una dimensione talmente globale da portare alla creazione, nel 2011, di una rete internazionale di ricerca composta da storici, archivisti, responsabili di musei e professionisti attivi nel settore della protezione dell'infanzia e della gioventù, la *International Network on Studies of Inquiries into Child Abuse, Politics of Apology and Historical Representations of Children in Out-of-Home Care*.⁹⁸

⁹⁷ Bignasca, Valsangiacomo, Poncioni 2015.

⁹⁸ www.lib.latrobe.edu.au/research/ageofinquiry/index.html, consultato il 28. 3. 2019; essendo tutti finalizzati a indagare storicamente il trattamento riservato dalle istituzioni statali e dalla società in generale a gruppi sociali fragili e discriminati, questi studi nazionali si collocano su tre livelli differenti quanto a forma e obiettivi: alcuni si concentrano in particolar modo sugli aspetti giuridico-finanziari (chiarimento delle responsabilità legali, riparazione), altri sulla dimensione storica (ricostruzione degli eventi e delle loro conseguenze, valutazione delle responsabilità alla luce del contesto

Questa evoluzione è stata resa possibile da un'altra tendenza che si osserva ormai da diversi decenni in più parti del mondo, ossia quella di riconoscere il diritto delle «vittime» a essere considerate tali. Come nel caso dei movimenti organizzati dai superstiti della Shoah, molti gruppi si sono formati in diversi contesti per rivendicare lo status di «vittime» e il riconoscimento delle violenze subite.⁹⁹ Questi gruppi considerano i traumi subiti non soltanto come qualcosa di negativo, ma anche come una risorsa per far valere i propri diritti. Nel contempo, una riconfigurazione dell'economia morale ha portato a riconsiderare il modo di vedere le persone che hanno vissuto un'esperienza traumatica e a prendere coscienza di quanto sia importante ascoltarli e tenere conto del loro punto di vista «soggettivo».¹⁰⁰

Anche la Svizzera ha continuato ad adottare politiche memoriali sulla falsa riga di quella del 1986, quando aveva lanciato un segnale chiaro per il riconoscimento dei traumi subiti dai bambini jensisch oggetto delle misure di collocamento disposte dall'Opera assistenziale «bambini della strada».¹⁰¹ Ha ad esempio istituito la cosiddetta «Commissione Bergier», composta di storici, i cui risultati sono stati pubblicati all'inizio degli anni 2000. Inoltre, diversi parlamentari hanno partecipato alla mobilitazione delle vittime. In seguito all'interpellanza di Jacqueline Fehr, l'allora consigliere nazionale socialista Paul Rechsteiner ha depositato un'iniziativa parlamentare che chiedeva una «legge sulla riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa».¹⁰² Poiché presentata subito dopo le scuse pronunciate da Eveline Widmer-Schlumpf a Hindelbank, l'iniziativa parlamentare è stata accolta con maggior favore e il Parlamento vi ha dato seguito senza opposizione. Appena un anno dopo, un gruppo di ricercatori e ricercatrici di diverse discipline delle scienze sociali ha lanciato un appello per l'istituzione di una Tavola rotonda allo scopo di rendere di dominio pubblico le esperienze delle persone vittime di misure coercitive e collocamenti e di incoraggiare la ricerca in materia, in particolare in considerazione del fatto che simili analisi scientifiche erano già state avviate, se non addirittura

contemporaneo) e altri ancora sugli aspetti socio-politici (audizioni, riconoscimento della condizione di vittime e sostegno alle persone internate, assistenza nel quadro dell'esame degli incarti, riparazione in senso lato). Lengwiler et al. 2013, 53.

99 Chaumont 2000.

100 Fassin, Rechtman 2007.

101 Cfr. l'introduzione al presente rapporto.

102 Rechsteiner 13. 4. 2011, in CPI, vol. 3, introduzione.

concluse, in molti Paesi europei, mentre in Svizzera, a detta dei ricercatori e delle ricercatrici, tale mancanza rappresentava una grave lacuna.¹⁰³

L'11 aprile 2013, a nome del governo, la consigliera federale Simonetta Sommaruga ha chiesto nuovamente scusa alle vittime «per i gravi torti subiti».¹⁰⁴ Di fronte a una platea di circa 700 persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (collocamenti di minori, internamenti amministrativi, adozioni forzate, sterilizzazioni senza consenso, ecc.), in tale occasione la consigliera federale ha posto l'accento sulle responsabilità della Confederazione nell'ambito dei collocamenti forzati di minori e risposto all'appello dei ricercatori, istituendo una Tavola rotonda composta da rappresentanti delle persone vittime di queste misure e delle autorità (Confederazione, cantoni, città, comuni, chiese e comunità scientifica) e chiamata a chiarire le sofferenze e i torti inflitti alle persone coinvolte.¹⁰⁵ Successivamente, dando seguito all'iniziativa parlamentare Rechsteiner, il 21 marzo 2014 l'Assemblea federale ha approvato la legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa, nella quale non trovava tuttavia riscontro la richiesta della Tavola rotonda circa un contributo finanziario da versare a tutte le persone internate.

Due anni dopo, la crescente sensibilizzazione dell'opinione pubblica, e in particolare del mondo politico, in merito alla tematica ha permesso di raggiungere un compromesso politico per garantire quanto prima alle persone internate, oltre a una riabilitazione simbolica, anche il versamento di un contributo finanziario. Infatti, dieci giorni dopo l'approvazione della legge del 2014, un comitato d'iniziativa composto da persone collocate durante l'infanzia si è riunito intorno all'uomo d'affari Guido Fluri, da bambino a sua volta oggetto di misure di collocamento. Pur riconoscendo i risultati raggiunti dalla legge, il 19 dicembre dello stesso anno il comitato istituito aveva presentato un'iniziativa con la quale chiedeva l'istituzione di un fondo ventennale di 500 milioni di franchi al quale attingere per versare contributi di riparazione alle persone che avevano subito un pregiudizio diretto e grave. Successivamente, il Consiglio federale aveva oppo-

103 Risoluzione per la creazione di una Tavola rotonda sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti di bambini, sottoposta al Consiglio federale nell'autunno del 2012.

104 Dipartimento federale di giustizia e polizia, 11. 4. 2013, in CPI, vol. 3, 11 (traduzione dal francese).

105 Dipartimento federale di giustizia e polizia 2014, 8, in CPI, vol. 3.

sto all'iniziativa un controprogetto indiretto che affrontava la questione finanziaria, prevedendo tuttavia un contributo di 25 000 franchi a persona e fissando quindi il valore del fondo a un totale di 300 milioni di franchi.¹⁰⁶ Nonostante l'opposizione di diversi rappresentanti delle vittime, delusi dalla riduzione del fondo di solidarietà, e di alcuni membri dei partiti di destra, contrari a ogni tipo di contributo finanziario, l'iniziativa viene ritirata e nessun referendum viene opposto. In questo modo, il controprogetto indiretto teso a velocizzare il processo di riparazione risultava accolto. Infine, il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extra-familiari prima del 1981, a sostituzione della legge sulla riabilitazione del 21 marzo 2014.

6.6 CONCLUSIONE INTERMEDIA: DALL'INTERNAMENTO AL RICONOSCIMENTO, UN PERCORSO IRTO DI INSIDIE

I lavori della CPI hanno messo in luce le conseguenze nefaste dell'internamento, ma anche le strategie adottate dalle persone internate per contenere tali conseguenze. Hanno mostrato che l'internamento e il rilascio dagli istituti erano eventi traumatici che producevano conseguenze a lungo termine sulla vita degli internati e delle internate. Non va tuttavia dimenticato che l'internamento amministrativo si inseriva spesso in un *continuum* di misure e in percorsi già segnati da precarietà ed esclusione. Come si è visto, l'internamento colpiva soprattutto chi versava in condizioni familiari e sociali disagiate (cfr. cap. 3) ed era disposto per lo più dopo l'esecuzione di altre misure, in un processo di stigmatizzazione che coinvolgeva vari attori (cfr. cap. 4). Dopo il loro rilascio, le persone internate si trovavano infatti a fare i conti con un nuovo stigma ed erano spesso bersaglio di ulteriori misure disposte dalle autorità statali, che in alcuni casi prevedevano un nuovo internamento e in altri il collocamento dei figli. Costretti a vivere in modo autonomo, sia in ragione della loro effettiva nuova condizione di libertà sia in ragione del loro desiderio di prendere quanto più le distanze dalle istituzioni, gli ex internati e internate avevano un forte desiderio di allontanare lo stigma e di tenere per sé l'esperienza dell'internamento; hanno trovato il coraggio di parlare solo dal momento

106 Consiglio federale svizzero 2016.

che storici, giornalisti e poi anche politici hanno cominciato a denunciare le misure coercitive a scopo assistenziale.

Risultati alla mano, sembra che lo stigma e l'isolamento sociale che le persone internate hanno conosciuto prima e dopo l'internamento abbiano influito in misura considerevole sui tempi del processo di riabilitazione da parte delle autorità federali. Infatti, tale processo è stato avviato soltanto a distanza di trent'anni dalla revisione del Codice civile del 1981 e dall'abrogazione delle leggi cantonali. Spingendo molte persone a emigrare o a tacere questo episodio della loro vita, la stigmatizzazione ha sicuramente inibito la costituzione di un movimento collettivo di denuncia delle misure coercitive, in grado di esercitare pressione sulla classe politica. Inoltre, è probabile che lo stigma abbia impedito alle persone vittime di queste misure di considerarsi tali e rivendicare la riparazione dei torti subiti. La stigmatizzazione ha probabilmente costituito un ostacolo anche per i politici più sensibili alla tematica, frenandoli dal costituire una maggioranza che puntasse i riflettori su questa pagina della storia svizzera e ne comprendesse l'urgenza politica. Altri fattori che potrebbero spiegare lo scarso interesse delle autorità responsabili (cfr. cap. 2) sono il numero limitato di internamenti amministrativi disposti su scala nazionale negli anni Sessanta e Settanta (cfr. cap. 3) e l'adeguamento già avvenuto delle rispettive leggi da parte di alcuni cantoni, intenzionati a garantire in tal modo una migliore protezione dei diritti delle persone coinvolte.

In altre parole, per denunciare pubblicamente la pratica dell'internamento amministrativo e arrivare a una mobilitazione collettiva si è dovuto attendere che i comportamenti e gli stili di vita che all'epoca venivano stigmatizzati e puniti con l'internamento fossero accettati dall'opinione pubblica e dai politici. Forse non è quindi un caso che ad avviare il dibattito sugli internamenti amministrativi sia stata la figura della ragazza internata perché rimasta incinta al di fuori del matrimonio e non la figura dell'uomo internato a causa del suo abuso di alcol.

Quanto al processo di riabilitazione, le persone coinvolte in passato da queste misure hanno espresso pareri contrastanti. Mentre alcune si sono dichiarate soddisfatte delle misure adottate e del lavoro compiuto, altre si sono mostrate più critiche, in particolare nei confronti del lavoro della Tavola rotonda, poiché ritengono che quest'ultima non abbia ascoltato le loro richieste. I pareri sono contrastanti anche in merito al lavoro degli storici: mentre alcune hanno sottolineato l'importanza simbolica dell'indagine condotta, in particolare per l'insegnamento da trasmettere

alle generazioni future, altre hanno giudicato inutili alcune delle spese sostenute, ritenendo che quei soldi avrebbero potuto essere impiegati per aumentare il fondo di solidarietà. Una certa ambivalenza è constatabile anche nel rapporto delle persone coinvolte nei confronti dell'analisi storica della loro esperienza d'internamento. Per molte la consultazione degli incarti personali è stato un vero e proprio choc; alcune hanno letto per la prima volta quello che era stato detto e scritto su di loro, scoprendo la brutalità delle parole impiegate e rendendosi conto di come le violenze da loro subite siano state avvolte nel silenzio. Un rapporto ambiguo è riscontrabile anche nei confronti dello status di «vittima». Nelle interviste, l'accento è messo sull'importanza di essere riconosciuti come vittime da parte delle autorità. Inoltre, il dibattito pubblico e il riconoscimento dell'ingiustizia hanno condotto anche a un processo di rivalutazione personale. Tuttavia, alcune delle persone intervistate sottolineano anche l'importanza di non essere relegati al ruolo di vittima, che negli altri suscita solo compassione e avvilitamento, ma di voler al contrario prendere la parola ed essere ascoltate in quanto cittadini a pieno titolo e di aspettarsi che il lavoro dei ricercatori porti risultati concreti. È il caso, per esempio, di Nelly Schenker,¹⁰⁷ che scrive: «Vorrei che gli storici ci spiegassero perché le autorità, i servizi di tutela si sono comportati in questo modo. Perché altrimenti a cosa servono le scuse, se non cambia nulla, se continuiamo a essere guardati di traverso e giudicati? [...] E la sola riparazione che conta è che finalmente cambino le leggi e i comportamenti, e con questi anche il modo di guardarci».¹⁰⁸

È chiaro quindi che il lungo processo che ha portato alla legge del 2016 non rappresenta che una fase della vita delle persone coinvolte da misure coercitive e della lotta portata avanti per arrivare a una riparazione tanto individuale quanto collettiva.

107 Attivista del movimento ATD Quarto Mondo dal 1979, Nelly Schenker, internata a più riprese durante l'infanzia e all'inizio dell'età adulta, ha poi pubblicato a sua volta la sua autobiografia. Schenker 2014 (pubblicata in francese nel 2018).

108 Schenker 2018, 8.

FONTI 8

LIBERTÀ VIGILATA

Nella seduta del 22 dicembre 1967 il Consiglio di Stato bernese decise di prolungare di un anno l'internamento di D. T., sospendendo tuttavia l'esecuzione della misura. La quarantasetteenne cittadina bernese sarebbe quindi uscita da Hindelbank, ma la liberazione non avrebbe marcato l'inizio di una vita libera e autonoma. La donna si sarebbe anzi ritrovata sotto vigilanza per due anni, periodo in cui le autorità avrebbero continuato a controllarla mentre lei era messa alla prova.

Il verbale riportava la seguente motivazione: «Ritenendo tuttavia che in futuro questa persona vada ancora seguita e consigliata da vicino, la direzione dell'istituto, lo psichiatra e le autorità consultive propongono di prolungare condizionalmente la misura per la durata di due anni.» In virtù della legge bernese del 1965 sulle misure educative e di collocamento, il Consiglio di Stato decretava la vigilanza delle persone beneficianti della libertà condizionale o della sospensione condizionale di una misura: designava l'autorità o la persona incaricata di esercitare la vigilanza, definiva le condizioni alle quali dovevano sottostare le persone controllate e determinava la durata del periodo di prova. In genere le domande sottoposte al governo si fondavano su una valutazione formulata dalla direzione dell'istituto ed eventualmente su una perizia psichiatrica. Lo strumento delle misure di vigilanza, abbinato a un periodo di prova sottoposto a determinate condizioni, era in uso nella maggior parte dei cantoni, anche nel diritto penale.

La decisione del Consiglio di Stato rivela che la misura di vigilanza era stata vincolata a varie condizioni finalizzate a riportare la vita di D. T. sul «giusto binario». Si trattava in parte di regole di condotta di natura generica: D. T. non doveva dare adito a critiche e svolgere un lavoro regolare con «applicazione e buona volontà». Poiché in origine D. T. era stata internata perché accusata di alcolismo, una condizione importante consisteva nell'obbligo di astenersi dal bere e nel divieto di frequentare taverne. Doveva inoltre seguire i consigli di un consultorio per alcolisti e sottoporsi, all'occorrenza, a una cura disintossicante. Infine la decisione obbligava D. T. a non lasciare il luogo di soggiorno assegnato senza il consenso delle autorità. Le persone oggetto di misure di vigilanza dovevano infatti essere sempre reperibili per le autorità. Questa sorveglianza geografica era uno strumento di controllo essenziale.



Extrait du Procès-verbal du Conseil-exécutif

22 décembre 1967

8093. Asile pour buveurs; prolongation conditionnelle du placement.

██████████, divorcée ██████████, fille de ██████████, née le 5 juin 1918 à ██████████, originaire de ██████████, ouvrière de fabrique, domiciliée légalement à Bière, actuellement aux Etablissements de Hindelbank, a été, par arrêté du Conseil-exécutif du 21 mars 1967, placée pour un an aux établissements précités en raison d'alcoolisme et attendu qu'elle menait une vie déréglée et oisive. Cette mesure prendra fin le 16 janvier 1968.

Durant son séjour aux Etablissements de Hindelbank, ██████████ s'est bien comportée et n'a donné lieu à aucune plainte. Elle fut essentiellement occupée à la salle de couture ainsi qu'à la confection de tapis. Ses prestations ont été satisfaisantes. Dans un récent rapport, la direction souligne notamment que l'intéressée témoigne actuellement d'un bien meilleur état d'esprit face aux problèmes qui la concerne et qu'elle fait preuve de bonnes dispositions. Estimant toutefois que cette personne devra encore être suivie et conseillée de façon intensive à l'avenir, la direction des établissements, le psychiatre, ainsi que les autorités préconsultatives, proposent de prolonger conditionnellement la mesure pour une durée de deux ans et d'assortir celle-ci au placement de ██████████ sous patronage.

Entendue à ce propos le 11 décembre 1967 par la préfecture du district de Berthoud, l'intéressée s'est déclarée d'accord avec les mesures préconisées la concernant.

La Direction de la police se rallie à la proposition faite par les autorités préconsultatives.

Ainsi, arrivée sous peu au terme de son placement aux Etablissements de Hindelbank, ██████████ semble avoir repris des habitudes d'une vie mieux ordonnée et laborieuse. Toutefois, au vu du dossier et compte tenu notamment des expériences défavorables faites précédemment avec l'intéressée, il est absolument indispensable de veiller à ce que cette personne puisse encore bénéficier d'une surveillance appropriée en liberté. La proposition des autorités préconsultatives trouve ici sa pleine justification. En conséquence, le Conseil-exécutif ordonne que la mesure dont ██████████ est l'objet soit prolongée conditionnellement pour la durée de deux ans. Cette mesure sera assortie d'un placement sous patronage de même durée ainsi que de diverses règles de conduite. Par ailleurs, l'intéressée devra suivre les conseils d'un agent du dispensaire antialcoolique et, au besoin, se soumettre à une cure ambulatoire de désintoxication.

En ces circonstances et en vertu des articles 26, 28, 32, 55, 60 et 64 de la loi sur les mesures éducatives et de placement, le Conseil-exécutif

2

arrêté

1. Le placement de [REDACTED] aux Etablissements de Hindelbank est prolongé d'un an. Il est toutefois sursis à l'exécution de cette mesure durant un délai d'épreuve de deux ans.

2. Elle sera placée sous patronage pendant la durée du délai d'épreuve.

3. Il lui est enjoint:

- a. de se comporter à l'avenir de façon à ne donner lieu à aucune plainte et à aucune condamnation,
- b. de travailler régulièrement, avec zèle et bonne volonté,
- c. de faire gérer son salaire en cas de nécessité,
- d. de s'abstenir de toutes boissons alcooliques et d'éviter la fréquentation des suberges,
- e. de suivre les conseils de l'agent du dispensaire antialcoolique qui sera désigné par les organes de patronage,
- f. au besoin, de se soumettre à une cure ambulatoire de désintoxication alcoolique,
- g. d'observer tous les ordres des organes de patronage, notamment d'occuper la place qui lui sera procurée et de ne pas la quitter sans l'autorisation de ceux-ci.

4. Si, durant le délai d'épreuve, [REDACTED] persiste, au mépris d'un avertissement formel des organes de patronage, à enfreindre une des règles de conduite qui lui a été imposée, si elle se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, elle trompe la confiance mise en elle, l'Office cantonal du patronage portera le fait à la connaissance de la Direction de la police en vue de l'introduction de la procédure de réintégration.

5. Les frais de la procédure sont à la charge de la Direction des œuvres sociales de la ville de Bienne.

6. Il peut être recouru dans les 30 jours contre le présent arrêté auprès du Tribunal administratif.

A la Direction de la police.

Certifié exact

Le chancelier p.s.:

42/65 se

Geht an die Direktion der Anstalten in Hindelbank zur Kenntnis und Eröffnung an [REDACTED]. Ein Doppel ist uns mit Eröffnungsverbal zurückzusenden.

Infolge Hospitalisierung der [REDACTED] vom 18.12. - 23. 12. 1967 wird das Entlassungsdatum auf den 21.1.1968 aufgeschoben.

Beilage: 2 Doppel RRS

Bern, den 27. Dezember 1967

POLIZEIDIREKTION DES KANTONS BERN
 Amt für den Vortrag von Strafen & Massnahmen
 und des Gefängniswesens

Der Adjunkt: *K.*
A. Blum

Chi rifiutava di cooperare con l'autorità di vigilanza o disattendeva le norme commetteva, agli occhi delle autorità, un «abuso di fiducia» e rischiava un eventuale nuovo internamento. La sorveglianza e il controllo delle norme impartite non competevano a una sola autorità, ma a tutta una rete di attori del settore assistenziale: tutori-trici, addetti-e alla vigilanza, operatori-trici sociali o consulenti dei servizi per le dipendenze. Questi-e si scambiavano informazioni sulla condotta tenuta dall'assistito-a, facendo capo anche a congiunti o datori di lavoro. In questo modo riuscivano a stringere i-le loro «protetti-e» in una fitta rete di controllo.

Fonti: Staatsarchiv des Kantons Bern, BB 4.1.4444.

Per un approfondimento: CPI, vol. 8, cap. 14; CPI, vol. 4, cap. 3.3.

FONTI 9

COSTRETTA A DARE IN ADOZIONE IL FIGLIO

«Non è stato facile ottenere dalla suddetta la rinuncia ai diritti su suo figlio.» È con queste parole che, il 13 aprile 1942, il direttore degli istituti di Bellechasse, Camille Grêt, si rivolse a un sacerdote vodese intenzionato a indurre la ventiduenne vodese E. U. a dare in adozione il figlio nato fuori dal matrimonio. E. U. era stata internata a Bellechasse perché accusata di prostituzione. Il cenno alla resistenza opposta dalla donna lascia intuire che si trattava più di un'adozione forzata che di una cessione spontanea del figlio. La madre rinunciò ai suoi diritti soltanto dopo essere stata messa alle strette: «Tuttavia ha finito per capire che era preferibile scegliere la soluzione da noi suggerita, tanto più che il suo avvenire materiale non è per niente assicurato né lo è, a maggior ragione, quello di suo figlio.»

Il breve scritto illustra i metodi impiegati per forzare le donne in internamento amministrativo a dare in adozione i propri figli. Era un trattamento riservato in particolare alle madri nubili sprovviste di risorse economiche o sociali oppure alle donne jensch. Fino agli anni Settanta, l'Opera assistenziale «bambini della strada» della Pro Juventute sottrasse oltre 600 bambini jensch ai loro genitori. Nelle interviste condotte dalla CPI varie donne hanno raccontato di come furono spinte a dare il proprio figlio in affidamento o in adozione. Negli incarti personali delle donne internate sono invece rari i cenni concreti alle pressioni esercitate e alla prassi della sottrazione dei figli. Anche lo scambio epistolare tra il direttore Grêt e il sacerdote, incluso nell'incarto relativo a E. U., va letto con attenzione per riuscire a comprendere come si svolse l'adozione.

La legge imponeva di norma che la madre acconsentisse all'adozione. Il figlio di E. U. era però già stato collocato presso una famiglia desiderosa di adottarlo a breve. Quando la madre naturale insistette «con veemenza» sui propri diritti reclamando suo figlio, le autorità cantonali vodesi le comunicarono che l'adozione era ormai decretata. Non è chiaro se l'informazione corrispondesse al vero o se servisse soltanto a far desistere la madre dal suo proposito.

Lo scambio epistolare illustra l'importante ruolo di mediazione assunto da sacerdoti, direttori d'istituto e tutori nella procedura di adozione. Il direttore aveva contatti diretti con la madre, era quindi colui che più di tutti poteva metterla sotto pressione. La lettera rivela inoltre le ragioni per

Bellechasse, le 13 avril 1942.

Monsieur l'abbé [REDACTED]

Révérénd Curé

Le Brassus

Vaud

Monsieur le Curé,

Nous vous prions de nous excuser du retard que nous avons mis à répondre à votre lettre du 2 février 1942, concernant Mademoiselle [REDACTED], internée dans nos Etablissements. Il n'a pas été très facile d'obtenir de la prénommée la renonciation à ses droits sur son enfant. Cependant, elle a fini par comprendre qu'il était préférable de prendre le parti que nous lui suggérions, d'autant plus que son avenir matériel n'est pas du tout assuré, ni, à plus forte raison celui de son enfant.

[REDACTED] est de religion protestante et, selon votre désir, nous ne lui avons pas indiqué le lieu où se trouve son enfant.

Vous trouverez donc ci-jointe la déclaration que notre pensionnaire a bien voulu écrire et signer de sa main. Nous espérons que cette pièce régularisée vous permettra d'entreprendre l'adoption de l'enfant, et de le préserver ainsi d'un sort malheureux.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Curé, l'expression de nos sentiments respectueux.

Le Directeur :

Annexe : 1 déclaration

le quali il direttore Grêt riteneva opportuna l'adozione: accennando alla precarietà in cui viveva la giovane, le predisse che avrebbe visto crescere suo figlio nell'indigenza. Le descrisse come alternativa migliore la crescita di suo figlio «nell'ambiente sano» di una famiglia intatta.

Alle donne che al momento del parto erano già internate in istituto spesso non si faceva nemmeno vedere il-la neonato-a, e neanche in seguito ricevevano informazioni o diritti di visita. Anche E. U. non seppe mai dove viveva suo figlio. «Secondo il vostro desiderio, non le abbiamo indicato il luogo in cui si trova il figlio», scriveva Grêt al sacerdote.

Negli anni Sessanta gli istituti di Hindelbank, che accoglievano solo donne, iniziarono a seguire un nuovo approccio. Su iniziativa del soccorso femminile della Federazione evangelica svizzera, nel 1962 fu aperto un reparto per madri e figli, dove le neonate e i neonati potevano restare fino a una certa età ed essere accuditi dalle loro mamme al di fuori degli orari di lavoro. Il nuovo reparto nasceva dall'idea che il legame materno avrebbe aiutato le donne a tornare sulla «retta via». Nemmeno a Hindelbank però era scontato che le madri potessero tenere le figlie e i figli: erano comunque i direttori d'istituto, le autorità e le famiglie a decidere senza tanti riguardi per le madri.

Fonti: Archives de l'État de Fribourg, Bellechasse A 5859.

Per un approfondimento: CPI, vol. 4, cap. 2.3; CPI, vol. 8, cap. 8, 387–388; CPI, vol. 9, fonte n. 56.

7 CONCLUSIONI

«Malgrado tutti i soprusi e tutte le precauzioni, la giustizia amministrativa è sempre meno in grado di soffocare completamente le voci delle sue vittime. Arriverà un giorno in cui queste si uniranno, in cui vorranno regolare i conti con la codardia e la falsità dei loro carnefici».¹

È con queste parole che nel 1939 Carl Albert Loosli conclude la sua opera *«Giustizia amministrativa» e campi di concentramento svizzeri*, in cui si scaglia contro le privazioni della libertà disposte dalle autorità amministrative, le loro decisioni arbitrarie e le condizioni dell'internamento. L'esperienza d'internamento vissuta nell'istituto di rieducazione di Trachselwald (BE) lo aveva portato a fare lunghe riflessioni, e, con la frase citata, Loosli mostrava di credere che un giorno le vittime sarebbero state ascoltate e l'ingiustizia da loro subito riconosciuta come tale.

E non si sbagliava: un'ottantina di anni dopo, il 21 marzo 2014, il Parlamento ha approvato la legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa, che, da un lato, riconosceva appunto l'ingiustizia commessa nei confronti delle vittime di misure coercitive, «segnatamente nei confronti delle persone collocate in un penitenziario senza una corrispondente sentenza penale», e, dall'altro, avviava un lavoro di rielaborazione storica.

Nel corso di questi ottant'anni anche altri avvenimenti hanno permesso di arrivare a questo risultato. Le leggi cantonali che permettevano simili privazioni della libertà sono state abrogate e uniformate a livello federale attraverso la revisione del Codice civile del 1981. Con la revisione, le possibilità d'internamento al di fuori del diritto penale non sono state soppresse, ma la tutela dei diritti delle persone oggetto di una *privazione della libertà a scopo d'assistenza* era in linea con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Non era invece stata affrontata, o solo in minima parte, la questione della responsabilità delle autorità federali e cantonali per quanto riguarda le misure d'internamento fino ad allora disposte e le conseguenze di queste sulle persone internate.

¹ Loosli 2007 [1939], 271 (traduzione dal tedesco).

Solo intorno al nuovo millennio, sotto la pressione crescente delle persone coinvolte da queste misure e dei media, diversi cantoni hanno cominciato a commissionare studi al riguardo e a scusarsi per gli errori commessi ed è stata avviata una riflessione sul ruolo rivestito in questo contesto dalle autorità federali. Nel 2010, quando il Consiglio federale si pronuncia per la prima volta sulle sue responsabilità per i torti inflitti alle persone vittime di misure coercitive, ha inizio un movimento di presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica e del Parlamento federale. Incaricata nel 2014 di contribuire alla rielaborazione storica, la CPI ha condotto le sue ricerche per quattro anni, mettendo l'accento sui cosiddetti «internamenti amministrativi», ossia, secondo una definizione generale, sulle privazioni della libertà disposte da un'autorità amministrativa senza che vi sia alcun legame diretto con un reato o una sentenza penale. Più che designare i carnefici o confrontarsi con loro, come suggerito da Loosli nel 1939, il rapporto di sintesi della CPI ha cercato di comprendere le pratiche effettive a cui rinvia il termine di «internamenti amministrativi» tra il 1930 e il 1981, partendo da tre domande fondamentali: con quali modalità e per quali ragioni le persone sono state internate? Quali fattori hanno permesso al sistema degli internamenti amministrativi di sopravvivere fino al 1981? Quali gruppi di persone sono stati oggetto di misure d'internamento e quali sono state le conseguenze di tali misure sulle loro vite?

I lavori della CPI contribuiscono così al processo di rielaborazione storica e di riabilitazione delle persone internate, facendo luce sulle condizioni che hanno reso possibile l'emarginazione di tanti individui senza che questi abbiano commesso alcun reato. Inoltre, i lavori intendono contribuire ai dibattiti scientifici e politici intorno alla posizione attuale della Svizzera e delle sue autorità rispetto all'esigenza di mantenimento dell'ordine sociale e al trattamento da riservare alle persone emarginate. Anche se le leggi sull'internamento amministrativo e la loro applicazione analizzate dalla CPI appartengono ormai al passato, vi sono tutt'oggi degli strumenti che permettono di emarginare le persone senza che vi sia alcun legame diretto con un reato. Nel 2016, ad esempio, in Svizzera le autorità sanitarie o amministrative hanno disposto 14 580 ricoveri coatti.²

Il riassunto che segue ricapitola innanzitutto brevemente le conclusioni principali del rapporto di sintesi. A partire da queste conclusioni sono poi trattati due aspetti centrali del processo di riabilitazione e riparazione

2 Schuler, Tuch, Peter 2018.

attualmente in corso: l'ingiustizia storica degli internamenti amministrativi e la rilevanza di questi ultimi per la storia della Svizzera nel XX secolo. Infine, un'ultima parte è dedicata alle diverse prospettive di ricerca future.

UN COACERVO CONFUSO DI LEGGI

Un primo importante risultato raggiunto dalla CPI è aver mostrato che dietro all'espressione «internamenti amministrativi» si nasconde un coacervo legislativo dai contorni indefiniti e difficile da dipanare. Pur non usando esplicitamente il termine «internamenti amministrativi» nei suoi atti normativi, ogni cantone si era dotato di leggi che consentivano di privare della libertà anche persone che non avevano commesso alcun reato. Le prime leggi in questo senso vennero introdotte nel XIX secolo in diversi cantoni germanofoni, parallelamente alla comparsa di istituti di lavoro forzato per l'internamento di persone che versavano in condizioni di povertà e che, a detta delle autorità, si rifiutavano di lavorare. Durante la prima metà del XX secolo, si diffusero poi in tutti i cantoni svizzeri, con modalità e ritmi differenti, ulteriori leggi e decreti concernenti ad esempio l'assistenza, la lotta all'alcolismo, la prostituzione o la delinquenza giovanile. A questo arsenale di leggi cantonali si aggiunse inoltre, a partire dal 1912, il Codice civile svizzero, le cui disposizioni in materia di tutela prevedevano nuove possibilità d'internamento. Di fronte a questo elevato numero di leggi e alle differenti modalità di applicazione del diritto tutorio, è risultato pertanto particolarmente difficile dipanare il coacervo legislativo dell'epoca e tracciare un confine netto tra le competenze delle istanze amministrative e di quelle giudiziarie, soprattutto nel caso delle misure educative disposte nei confronti dei giovani in virtù dei codici penali dei cantoni o, dal 1942, della Confederazione, e delle misure tutorie attuate in alcuni cantoni francofoni dalle autorità giudiziarie.

Queste diverse disposizioni legali hanno tuttavia un punto in comune: permettono privazioni della libertà al di fuori del quadro giuridico ordinario e poggiano su un fondamento di natura morale. D'altronde, l'emergenza di queste leggi nel XIX secolo andò di pari passo con l'adozione di misure *ad hoc* da parte delle élite politiche e sociali del paese, che temevano una povertà di massa pericolosa per l'ordine sociale e le finanze pubbliche. Gli internamenti amministrativi disposti in virtù di tali leggi vennero motivati, più che sulla base di fatti concreti, sulla base di comportamenti giudicati inadeguati dalle autorità, come l'«oziosità» o la «cattiva condotta». Così, all'inizio del XX secolo, gli internamenti am-

ministrativi si imposero come uno strumento di controllo sociale estremamente polivalente.

Si può quindi affermare che le leggi sull'internamento amministrativo hanno creato un diritto «di seconda classe», che permetteva di eludere le norme giuridiche e ledere il diritto alla libertà personale. Dato che prevedevano procedure e criteri d'internamento non ben definiti, che lasciavano ampio margine di interpretazione e applicazione alle autorità, queste leggi non vennero impiegate soltanto allo scopo di sanzionare reati, bensì anche con l'intento di prevenire stili di vita che si opponevano ai dettami di conformità delle autorità. All'atto pratico, l'indeterminatezza dei criteri giuridici creò un terreno fertile per decisioni arbitrarie nonché violazioni dei diritti e dell'integrità delle persone internate. All'indeterminatezza semantica delle leggi si aggiungevano una regolamentazione debole e la mancante sorveglianza sull'applicazione. Di fronte a questa imponderabilità, le possibilità per gli internati e le internate di far valere i loro diritti erano scarse; non restava loro che affidarsi a persone di cui si fidavano o fuggire. Del resto, anche qualora una legge prevedesse mezzi di ricorso, era molto complicato avvalersene ed essere ascoltati, in particolare in ragione delle difficoltà legate alla mancata trasmissione delle informazioni, all'esecuzione sommaria degli internamenti e all'elusione puntuale delle autorità di sorveglianza.

L'indeterminatezza dei criteri giuridici su cui si basavano spiega inoltre la longevità degli internamenti amministrativi. Infatti, poiché imprecise, le leggi rappresentarono uno strumento facilmente adattabile a diverse situazioni nel corso del tempo. I politici eletti e le autorità non vollero più fare a meno di queste disposizioni, poiché permettevano di risolvere numerosi conflitti in modo rapido e talvolta anche più economico. Anche questa mancanza di volontà del mondo politico di creare soluzioni alternative conformi ai diritti fondamentali per risolvere situazioni sociali e individuali ritenute critiche, contribuì in modo decisivo alla longevità delle misure d'internamento amministrativo.

L'ULTIMA TAPPA DEL PROCESSO DI ESCLUSIONE E STIGMATIZZAZIONE

Un secondo risultato importante della CPI consiste nell'aver dimostrato che gli internamenti amministrativi non sono riducibili soltanto a un contrasto tra le autorità e le persone internate, ma furono generalmente pronunciati al termine di un lungo processo che vedeva coinvolti numerosi

attori. Poiché le modalità d'internamento variavano a seconda dei cantoni e delle leggi, le relative decisioni potevano essere prese da prefetti, autorità tutorie, commissioni, Consigli comunali o Consigli di Stato secondo modalità e forme di controllo diverse tra loro. Il lavoro della CPI ha tuttavia permesso di individuare due modelli, che si collocavano alle due estremità di un ampio ventaglio di modalità attuative delle decisioni d'internamento. A un estremo si trovavano sistemi disciplinari repressivi basati su strutture statali deboli, in cui la decisione era generalmente demandata a una sola persona che disponeva di un ampio margine di manovra; all'altro, si collocavano sistemi maggiormente regolamentati e burocrattizzati in cui la decisione era demandata a un gruppo di attori chiamati a render conto dello svolgimento della procedura a organi di sorveglianza, i quali, essendo spesso a loro volta coinvolti nell'attuazione delle leggi in materia d'internamento, più che garantire i diritti delle persone internate si limitavano a confermare le decisioni loro sottoposte. In entrambi i modelli il cammino che conduceva all'internamento era complesso e non si riduceva a una semplice decisione delle autorità. In molti casi le misure d'internamento venivano disposte nei confronti di persone già emarginate e stigmatizzate dalla società. Le ricerche della CPI hanno infatti mostrato che l'intolleranza della maggioranza della popolazione nei confronti di determinati comportamenti ritenuti anomali svolse un ruolo importante per il ricorso all'internamento amministrativo e la sua longevità. A innescare il processo che conduceva poi all'internamento era spesso la denuncia di persone vicine alle persone internate: donne che denunciavano il marito violento, genitori in difficoltà di fronte a figli che si ribellavano alla loro autorità, ma anche denunce di vicini o figure moralmente autorevoli come preti, pastori o insegnanti.

L'INTERNAMENTO AMMINISTRATIVO: UN FENOMENO CIRCOSCRITTO

Un terzo risultato importante della CPI è aver dimostrato che le misure d'internamento furono disposte nei confronti di gruppi sociali circoscritti. Secondo le stime, tra il 1930 e il 1981 furono internate almeno dalle 20 000 alle 40 000 persone di età superiore ai 16 anni e, considerando che la maggior parte delle misure d'internamento fu disposta durante i periodi di crisi economica della prima metà del XX secolo, è probabile che nel corso dell'intero secolo le persone internate furono almeno 60 000. Quanto alle decisioni d'internamento, invece, il loro numero fu ben maggiore, visto che

circa la metà degli internati fu sottoposta a più di una misura d'internamento. Queste cifre sono molto elevate se considerate come valori assoluti, in particolare in ragione dell'arbitrarietà con cui furono disposte le misure, della loro persistenza e della loro diffusione in tutto il paese. Tuttavia, esse si riferiscono a una parte ridotta della popolazione, siccome il fenomeno riguardò soltanto determinati gruppi sociali, in particolare nel secondo dopoguerra. Il perdurare dell'internamento amministrativo in tutto il Paese rivela ad ogni modo pratiche di emarginazione ed esclusione saldamente ancorate nella società svizzera. Determinate configurazioni sociali aumentavano automaticamente il rischio d'internamento: le persone povere ed emarginate, ossia chi non era inserito nel mercato del lavoro o in una rete sociale come la famiglia, erano maggiormente esposte all'internamento. Ma correva il rischio di essere internato anche chi apparteneva a minoranze stigmatizzate, come i figli illegittimi o gli Jenisch, o ancora chi si trovava in una situazione di conflitto con le autorità. Nel periodo di crisi economica prima della Seconda guerra mondiale, la mancanza d'impiego svolse un ruolo più importante, mentre nel secondo dopoguerra l'isolamento sociale costituì un fattore di rischio più marcato e l'internamento fu pronunciato soprattutto nei confronti di persone in giovane età. Il fatto che il ricorso all'internamento fosse circoscritto a gruppi sociali stigmatizzati spiega anche la sua longevità e il motivo per cui per molto tempo le autorità non ritennero necessario avviare un processo di riabilitazione. Poiché riguardava soltanto una minoranza di persone sparse qua e là per il Paese, agli occhi dei politici e delle autorità comunali e cantonali il fenomeno appariva come una questione marginale. Inoltre, per le stesse persone internate fu a lungo difficile formare una massa critica in grado di avanzare richieste di riparazione.

Nel corso del processo che conduceva all'internamento, le autorità provavano spesso ad adottare altre misure disciplinari nei confronti delle persone denunciate. Tuttavia, il ricorso all'internamento amministrativo cominciò a diminuire soltanto negli anni Sessanta, con lo sviluppo di misure alternative per gestire comportamenti che deviavano dalle norme sociali difese dalle autorità. L'internamento avveniva generalmente quando le persone si opponevano o cercavano di sottrarsi a tali misure. Era il caso, per esempio, degli uomini che non rispettavano le misure di assistenza medica riguardanti il loro consumo di alcol o che disattendevano il loro impegno di astinenza. L'internamento poteva inoltre essere disposto nel caso in cui le persone mettessero in discussione la figura dell'autorità,

si lamentassero del posto loro assegnato o cercassero di difendersi, per esempio rifiutandosi di piegarsi alla volontà di assistenti o tutori, lamentando a più riprese condizioni di lavoro precarie o denunciando le violenze subite all'interno degli istituti in cui venivano collocate. Infine, si tendeva a ricorrere agli internamenti per colmare lacune nell'assistenza ai minori che non avevano un posto dove vivere o non potevano rimanere negli istituti. L'internamento amministrativo era dunque, in fin dei conti, uno strumento per rimediare a problemi legati a individui stigmatizzati e socialmente vulnerabili. In tal senso contribuì chiaramente a rafforzare i processi di esclusione nei confronti di determinati gruppi e a consolidare le disuguaglianze sociali.

IL SESSO DELLE PERSONE INTERNATE

Gli studi della CPI hanno confermato inoltre che l'applicazione delle leggi in materia d'internamento dipendeva dal sesso delle persone internate. Oltre a riguardare in misura nettamente maggiore gli uomini (80 per cento), le decisioni d'internamento si basavano su motivi molto diversi a seconda che la persona internata fosse un uomo o una donna. Mentre gli uomini erano per lo più accusati di essere degli scansafatiche o degli alcolizzati, le donne venivano principalmente tacciate di non rispettare la norma secondo cui la sessualità doveva essere riservata esclusivamente al matrimonio e, in particolare, di praticare la prostituzione. Del resto, l'applicazione delle leggi in materia d'internamento si iscriveva nel filone di leggi e misure introdotte al fine di difendere l'ordine borghese, fondato su una suddivisione di ruoli e compiti tra i sessi: agli uomini spettava garantire il benessere economico della famiglia e alle donne la cura di quest'ultima e la riproduzione. Le donne erano quindi garanti della pace e della moralità della famiglia, in particolare limitando la loro attività sessuale al contesto matrimoniale. Secondo questa logica, gli istituti riservavano trattamenti diversi alle persone internate a seconda del loro sesso: alle donne toccavano quindi i compiti legati alla cura dei locali e delle persone e agli uomini i lavori da svolgere all'esterno. Anche le condizioni di rilascio variavano a seconda del sesso: mentre entrambi i sessi dovevano dimostrare la volontà di conformarsi alle esigenze della società e di lavorare, per le donne il matrimonio poteva costituire un'alternativa all'internamento. Infine, le condizioni di vita e lavoro erano solitamente peggiori all'interno degli istituti femminili che all'interno di quelli maschili. D'altronde, il lavoro delle donne era meno remunerato rispetto a quello degli uomini e le loro

possibilità di formazione erano più scarse o più tardive. A ciò si aggiunge che il numero di istituti destinati ad accogliere giovani donne era minore e quindi esse erano spesso rinchiusi in prigioni come quella di Hindelbank.

MISURE DI ESCLUSIONE

Le ricerche della CPI hanno inoltre dimostrato che gli internamenti aumentarono spesso la pressione sulle persone internate nonché il loro grado di esclusione sociale. Queste furono rinchiusi in istituti di ogni dimensione, confessione, organizzazione e funzione, e ciò benché le leggi prevedessero istituti specifici e trattamenti differenziati per le persone internate amministrativamente. È così, per esempio, che alcune di loro furono internate all'interno di istituti multifunzionali in cui erano rinchiusi anche detenute e detenuti ordinari che scontavano una pena, e che uomini internati per alcolismo vennero collocati in istituti di lavoro forzato invece che in case di cura. A prescindere dal tipo di istituto, quello che accomuna le testimonianze scritte e orali delle persone internate sono condizioni di vita difficili, in cui la violenza e l'isolamento erano all'ordine del giorno. Le poche risorse investite dai cantoni e dai comuni, in particolare nel caso di istituti che svolgevano anche la funzione di penitenziari, determinarono carenze croniche dal punto di vista dell'infrastruttura, della manutenzione e del personale.

Gli istituti furono per molto tempo legati alla logica della tradizionale assistenza ai poveri e, pertanto, i loro costi d'esercizio si ripercuotevano sul lavoro e sulla pensione pagata dagli internati e dalle internate per la loro permanenza nella struttura. In tutti gli istituti le persone internate erano costrette a lavorare in condizioni spesso molto difficili: lavoro monotono e faticoso, orari che potevano essere molto lunghi e nessuna remunerazione. Del resto, considerazioni economiche e disciplinari prevalevano sistematicamente su considerazioni legate all'integrazione e al rispetto delle persone internate.

Per gli internati e le internate l'internamento rappresentava un vero e proprio choc. Oltre a non sapere realmente a cosa andavano incontro, si trovavano di fronte a un sistema poco trasparente dal quale era difficile difendersi. Erano alla mercé dei direttori e del personale degli istituti, che avevano il potere di decidere del loro rilascio e di un eventuale miglioramento delle loro condizioni di vita. Inoltre, una volta in istituto, erano generalmente più esposti a violenze fisiche e sessuali. Nonostante le riforme attuate a partire dagli anni Sessanta al fine di migliorare le condizioni di

vita all'interno degli istituti di rieducazione o dei penitenziari, stando ai racconti delle persone internate le possibilità di farsi ascoltare e rispettare non subirono mutamenti sostanziali.

Le ricerche della CPI mostrano che, al di là delle sofferenze dovute all'emarginazione e alle difficili condizioni di vita negli istituti, le persone internate dovettero fare i conti tutta la vita con le conseguenze della loro esperienza. Tanto per cominciare, al momento del rilascio, lo stigma legato all'internamento in un istituto chiuso rappresentava un ostacolo per il loro reinserimento sociale, dal momento che la maggioranza della popolazione tendeva ad associarli alle detenute e ai detenuti ordinari con i quali venivano spesso rinchiusi. Quanto ai giovani e alle giovani, il loro reinserimento era ancora più difficile poiché erano poco preparati alla vita fuori dagli istituti e le formazioni offerte al loro interno erano poco qualificanti. Pertanto, quando uscivano dagli istituti venivano indirizzati verso impieghi precari, poco remunerati e poco valorizzati.

Inoltre, l'iscrizione delle decisioni e dei motivi dell'internamento negli incarti, che potevano circolare tra le autorità per lungo tempo, non faceva che aumentare il controllo e la diffidenza nei confronti delle persone internate. Dopo il rilascio, esse continuavano spesso a essere sorvegliate dai servizi di patronato o da altri servizi sociali. Le difficoltà di reinserimento, la diffidenza delle autorità e la stretta sorveglianza aumentavano il rischio di un nuovo internamento e, a lungo termine, il rischio di povertà. In molti casi le esperienze traumatiche vissute dalle persone internate si sono inoltre ripercosse sulle generazioni successive. Si può quindi dire che gli internamenti creavano e accentuavano quegli stessi problemi che si prefiggevano di combattere. Questo non significa però che le persone internate siano rimaste passive e si siano fatte relegare a vita in questo ruolo: molte di loro sono infatti riuscite a scongiurare il rischio di povertà e di un nuovo internamento e a uscire da questo circolo vizioso.

IL FILO SOTTILE TRA DIRITTO STORICO E INGIUSTIZIA: UN TENTATIVO DI VALUTAZIONE

Tanto nell'ambito dell'attuale discussione riguardante la riabilitazione delle persone internate per via amministrativa, quanto nell'ambito di una valutazione della pratica dell'internamento amministrativo dal punto di vista storico, il confine tra diritto e ingiustizia si rivela essere tanto importante quanto labile. Questo paragrafo intende illustrare in modo conciso i diversi aspetti rilevanti in questo contesto: in quale misura gli in-

ternamenti amministrativi disposti possono essere ritenuti ingiusti? Qual è il rapporto tra il diritto storico alla base dell'esecuzione degli internamenti amministrativi e il riconoscimento politico dell'ingiustizia commessa? Nel 2014, in occasione del voto a favore della riabilitazione delle persone internate per via amministrativa, il Parlamento ha osservato che, dal punto di vista odierno, gli internamenti amministrativi disposti in diverse occasioni sono da ritenersi ingiusti o comunque eseguiti in modo ingiusto. Questa valutazione si inserisce nell'ambito del processo di riconoscimento delle sofferenze e delle ingiustizie di cui le persone internate per via amministrativa sono state e continuano a essere vittime. La legge ha tuttavia lasciato consapevolmente aperta la questione della conformità o meno degli internamenti amministrativi con il diritto allora vigente,³ in linea con la prassi consolidata della politica della memoria svizzera, che mette al centro una valutazione del passato effettuata partendo da una prospettiva odierna e non si pronuncia in merito alla legalità o meno dei fatti del passato.⁴

Tuttavia, è imprescindibile porre alcune domande: in quale misura l'internamento amministrativo e la prassi delle autorità violarono già allora diritti e leggi vigenti? In quale misura le persone erano allora consapevoli del carattere problematico degli internamenti amministrativi? Come già accennato nell'introduzione, non è possibile rispondere in modo esaustivo a queste domande; ciononostante, i risultati delle ricerche della CPI pongono le basi per una discussione approfondita. In tale contesto, si possono distinguere tre diversi livelli di analisi: la legittimità della prassi delle autorità, il carattere problematico, dal punto di vista giuridico, delle decisioni d'internamento pronunciate dai cantoni e la compatibilità con i diritti fondamentali.

La questione della legittimità della *prassi delle autorità* è piuttosto semplice da dirimere. Sono infatti molti gli esempi che mostrano come le autorità incaricate dell'applicazione del diritto abbiano violato le norme legislative e costituzionali allora vigenti nonché, talvolta in modo massiccio, le procedure previste e i diritti procedurali degli internati: decisioni pronunciate senza sentire i diretti interessati, internamenti disposti in assenza di decisioni giuridicamente valide, motivazioni e mezzi di ricorso negati, internamenti dalla durata indeterminata e mancato rispetto delle

3 Cfr. «Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale», 6. 9. 2013, Foglio federale 2013, 7427.

4 Schürer 2009.

norme in materia di ripartizione delle persone private della loro libertà negli istituti. Si tratta di violazioni delle leggi allora vigenti o comunque di abusi del margine di manovra a disposizione delle autorità. In singoli casi tali violazioni, che non erano rare e sono la prova di un atteggiamento allora diffuso, furono criticate dalle autorità superiori e addirittura dal Tribunale federale. È ovvio che l'applicazione manifestamente erronea e spesso arbitraria del diritto era connaturata al sistema. Una legislazione estremamente imprecisa, che accordava margini di manovra molto ampi alle autorità e non riconosceva praticamente alcun diritto alle persone internate, spianava la strada a una prassi in cui le violazioni dei diritti e dell'integrità dei singoli erano all'ordine del giorno. A ciò si aggiungeva una cultura dell'indifferenza che induceva a chiudere gli occhi di fronte alle irregolarità e alle violenze fisiche e sessuali che avvenivano negli istituti.

L'alto livello di arbitrarietà con cui vennero disposte le misure d'internamento era dovuto anche al fatto che gli atti normativi dei cantoni erano vere e proprie *leggi speciali*. Nell'ambito del dibattito politico precedente l'introduzione delle leggi in materia d'internamento era dato per assodato che tali decisioni erano pronunciate nei confronti di gruppi sociali stigmatizzati e che limitavano i diritti procedurali nonché la certezza del diritto allo scopo di perseguire obiettivi di politica sociale quali la lotta agli abusi nel campo dell'assistenza sociale o la lotta all'alcolismo e alla prostituzione. L'intento di limitare attraverso il diritto amministrativo i diritti procedurali riconosciuti dal diritto penale e civile fu un fattore importante per l'introduzione delle leggi in materia d'internamento. Ne conseguivano in particolare la rinuncia a un procedimento giudiziario e l'elaborazione di sanzioni nel contesto di un regime di messa alla prova. Il carattere speciale del diritto cantonale in materia d'internamento solleva la questione della misura in cui gli atti normativi violavano principi fondamentali del diritto – in particolare il principio della parità di trattamento – e quindi prerogative essenziali della giustizia.⁵ Se si considerano le condizioni che le favorirono e lo «spirito» che le contraddistinse, le leggi risultano infatti in contrasto con tali diritti e prerogative. Vanno invece giudicate in modo più differenziato le disposizioni tutorie in materia d'internamento che erano parte in-

5 Il tedesco Gustav Radbruch, giurista e filosofo del diritto, negava la natura giuridica delle norme nel caso in cui il legislatore rinunciava a garantire i principi più elementari della giustizia, in particolare la parità di trattamento. Benché riferita alle ingiustizie perpetrate dal nazionalsocialismo, la nota «formula di Radbruch» costituisce ancora oggi un importante riferimento per valutare retrospettivamente le norme del diritto del passato.

tegrante del Codice civile e cui mancava pertanto il carattere di una legge speciale. In questo ambito fu soprattutto la rinuncia a una tutela giuridica efficiente a portare in alcuni casi a decisioni inammissibili. Tuttavia, il fatto che le persone internate non fossero praticamente in grado di distinguere le misure d'internamento disposte secondo il diritto tutorio da quelle disposte sulla base del diritto cantonale mostra quanto sia difficile procedere a una valutazione retrospettiva.

La questione relativa alla *compatibilità con diritti fondamentali superiori* è invece più complessa, anche perché l'atteggiamento nei confronti dei diritti fondamentali e i requisiti posti dallo Stato di diritto alle ingerenze nella libertà personale sono mutati nel corso del tempo. Anche in questo caso è comunque necessario considerare diversi aspetti. Persino le norme delle leggi cantonali in materia d'internamento furono infatti emanate in modo formalmente corretto. E neppure il Tribunale federale mise mai seriamente in discussione le misure di privazione della libertà, a condizione che fossero fondate su una base giuridica e tese a fornire assistenza e a preservare l'ordine sociale, che la constatazione dei fatti non avvenisse in modo arbitrario e che fosse rispettato il diritto delle persone internate a essere ascoltate.

Al contempo sarebbe però sbagliato attribuire la responsabilità della pratica dell'internamento amministrativo allo «spirito giuridico del tempo». Gli internamenti amministrativi furono oggetto di polemiche fin dalla loro introduzione intorno alla metà del XIX secolo e il loro carattere problematico fu al centro di ripetuti dibattiti, che non sortirono tuttavia gli effetti sperati. Anche le voci delle persone internate che si ribellavano al mancato rispetto dei loro diritti restarono pressoché inascoltate. In un primo momento, le critiche che giuristi, politici e giornalisti mossero alla pratica dell'internamento amministrativo riguardavano le insufficienti garanzie di tutela giuridica delle persone internate, in particolare l'assenza di procedimenti giudiziari e la limitazione dei mezzi di ricorso. Nel secondo dopoguerra iniziarono a essere criticati anche l'ampio margine di manovra delle autorità e l'indeterminatezza dei concetti giuridici. Fu soltanto negli anni Sessanta, nel quadro dei dibattiti relativi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'estensione dei diritti fondamentali non scritti nella Costituzione da parte della giurisprudenza del Tribunale federale, che l'attenzione si concentrò sulla questione della compatibilità del diritto in materia d'internamento con il diritto alla libertà personale. La proporzionalità – e quindi la legittimità – di pratiche di privazione della libertà at-

tuare allo scopo di tutelare presunti interessi di ordine pubblico fu messa in dubbio da esponenti del mondo giuridico. Parallelamente, si delineava la tendenza a disporre gli internamenti soltanto nei casi in cui era possibile giustificarli con l'intenzione di proteggere le persone internate stesse. Tuttavia, in occasione dell'introduzione delle disposizioni sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza nel 1981, l'ingiustizia rappresentata dalla precedente pratica dell'internamento amministrativo non fu quasi mai oggetto di discussione. La priorità venne data piuttosto a un adeguamento rapido e pragmatico della legislazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nel corso del XX secolo, il Tribunale federale si occupò in varie occasioni del diritto in materia d'internamento, in particolare pronunciandosi su casi di violazione arbitraria dei diritti procedurali e sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i cantoni. A partire dal XIX secolo, molte costituzioni cantonali avevano iniziato a riconoscere il diritto alla libertà personale, che, dal 1963, venne garantito sotto forma di un diritto costituzionale non scritto anche a livello federale. Diversamente dalla Corte costituzionale tedesca, che nel 1967 decise che non spettava allo Stato il compito di rieducare la sua popolazione adulta, il Tribunale federale svizzero non si pronunciò mai in modo sostanziale sulla legittimità (e sulla proporzionalità) della pratica dell'internamento amministrativo, e questo a causa di numerosi ostacoli formali e fattuali che rendevano difficile portare la questione all'attenzione della corte suprema, ma anche a causa di una giurisprudenza a lungo troppo prudente. A livello normativo, la CPI non intende entrare nel merito di stabilire la misura in cui il principio di proporzionalità avrebbe dovuto limitare l'invocazione di interessi superiori di ordine pubblico; a tal fine sono necessarie ulteriori ricerche di natura giuridica. Tuttavia, l'arbitrarietà e la vulnerabilità notorie della pratica dell'internamento amministrativo, la negazione di diritti fondamentali per ragioni di natura socio-politica e la caparbia di persone internate, giuristi e politici nell'insistere sull'ingiustizia rappresentata da tale pratica sono prove inequivocabili del carattere problematico delle norme dell'epoca. Benché legittimato nell'ambito dei processi democratici e mai veramente messo in discussione dal punto di vista giuridico, il diritto in materia d'internamento rappresentò sin dall'inizio un costrutto estremamente problematico, potenzialmente illegittimo e in contrasto con principi fondamentali elementari, e quindi con le prerogative essenziali della giustizia.

LA SVIZZERA: UN PAESE PACIFICO E CIVILIZZATO?

Come s’inserisce l’ingiustizia storica della pratica dell’internamento amministrativo e di altre misure coercitive a scopo assistenziale nel quadro della storia svizzera più recente? Dopo gli abissi di due guerre mondiali, la Svizzera – così come altre realtà europee – si vedeva come un Paese pacifico e civilizzato. Fino ad oggi, personalità del mondo politico e giornalistico descrivono il suo recente passato come una «storia di successo», rinviando, a seconda dei punti di vista, al benessere del Paese, all’ampliamento progressivo della democrazia diretta, all’ordinamento economico liberale, al multilinguismo, alle assicurazioni sociali o al partenariato sociale. A prescindere dai punti di vista, la narrazione della storia svizzera più recente è caratterizzata dal progresso, dal consenso e dal consolidamento.⁶ Le vittime dell’internamento amministrativo non trovano posto in questa narrazione; le stigmatizzazioni, le discriminazioni e le violenze che hanno subito rappresentano piuttosto il lato oscuro di questa storia di successo e mostrano che la Svizzera del XX secolo non è caratterizzata soltanto da prosperità, uguaglianza sociale e democrazia diretta, ma anche da diritti negati, discriminazione ed emarginazione. La storia, quindi, si presenta ed è raccontata in modo diverso a seconda dell’appartenenza sociale, del sesso e delle esperienze di volta in volta considerati.

L’emarginazione sociale e le misure coercitive disposte dalle autorità non sono una specificità della Svizzera. Lo è tuttavia la storia degli internamenti amministrativi, che riflette importanti aspetti della società svizzera del XX secolo: una cultura giuridica basata sulla democrazia diretta ma poco sensibile ai diritti fondamentali, lo scetticismo di fondo nei confronti delle norme internazionali, il controllo sociale in uno spazio ridotto con un’elevata pressione conformista, l’ordine gerarchico tra i sessi, la costante emarginazione della povertà come risvolto di una forte ideologia del lavoro e della produttività, nonché sistemi di sicurezza sociale deboli e a lungo sottofinanziati. Date queste premesse, l’appartenenza alla società e i diritti di partecipazione dipendevano – nonostante una presunta uguaglianza formale – dal sesso, dalla famiglia di provenienza, dal ceto sociale e dalla reputazione personale. Coloro che non disponevano di risorse sufficienti e che non potevano contare su un sostegno sociale, o che per altri motivi non rientravano nell’immagine ideale della società, furono tendenzialmente emarginati e isolati. Non si trattò soltanto di vittime delle misure

6 Germann 2017.

coercitive a scopo assistenziale, bensì anche di donne che si battevano per i loro diritti, di persone dallo stile di vita nomade, di stranieri o intellettuali ritenuti colpevoli di mettere in dubbio il consenso normativo di impronta patriarcale del ceto medio svizzero. I meccanismi che portarono all'emarginazione sociale di queste persone avevano un carattere violento, tanto da comprometterne a lungo termine le prospettive di vita, la salute fisica e mentale e il reinserimento sociale. La storia degli internamenti amministrativi tocca quindi anche un tema tabuizzato, in quanto mostra che anche in Svizzera le relazioni sociali erano caratterizzate da violenze strutturali e fisiche.

Così come Carl Albert Loosli paragonò le persone internate per via amministrativa a quelle dei campi di concentramento nazionalsocialisti prima della Seconda guerra mondiale, anche altri internati e internate paragonarono le condizioni di vita e le prassi punitive all'interno degli istituti d'internamento svizzeri a quelle dei lager dei regimi totalitari. Quanto alle condizioni d'internamento e lavoro, il parallelismo con le cosiddette «istituzioni totali» (Goffman) nei sistemi totalitari (e in altri) è ad esempio evidente: mancanza di tutela giuridica al momento dell'internamento, lavoro forzato, disprezzo delle esigenze personali nella struttura organizzativa degli istituti e onnipresenza di violenze fisiche e sessuali. Tuttavia, per una valutazione storica, simili confronti sono solo parzialmente utili in quanto prescindono dalle condizioni sociali concrete. Nonostante le evidenti carenze dal punto di vista dello Stato di diritto e la brutalità che l'ha contraddistinta, la pratica dell'internamento amministrativo in Svizzera non può essere equiparata alla sistematica e alla logica omicida che già negli anni Trenta caratterizzò la persecuzione dei «nemici della società» nel regime nazionalsocialista e in quello sovietico, né tantomeno allo «sterminio mediante il lavoro» di milioni di persone durante la Seconda guerra mondiale. Quella dell'internamento amministrativo fu una pratica per lo più mirata e circoscritta ad interventi assistenziali in senso lato, che avevano l'obiettivo di escludere, per un certo periodo, determinati individui dalla società. Un confronto con i regimi totalitari non aiuta quindi a comprendere gli sviluppi in Svizzera. Appare invece più importante chiedersi come sia stata possibile una violenza istituzionalizzata come quella degli internamenti amministrativi e di altre misure coercitive in una società che si proclamava apertamente liberale e non violenta.

La pratica dell'internamento amministrativo rimette in questione l'immagine di una Svizzera prospera e aperta e ci obbliga a guardare in

modo differente alla storia del nostro Paese. Di questa storia fanno parte *anche* persistenti disuguaglianze sociali e l'esclusione forzata delle persone ai margini della società. È una storia che non parla soltanto di una ripartizione ingiusta delle risorse materiali (e quindi della sicurezza sociale), ma anche di diritti fondamentali e opportunità di partecipazione negati a determinate persone. Il costruito giuridico e la pratica dell'internamento amministrativo mostrano le contraddizioni di una società borghese satura, che doveva la sua coesione – e il suo presunto successo – anche a forme di emarginazione «verso il basso» (e «verso l'esterno») e che puniva le persone che non corrispondevano ai suoi precetti morali o che cadevano tra le maglie della rete di assistenza sociale, privandole dei diritti fondamentali.

QUESTIONI APERTE E NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA

La ricerca storica è un processo aperto, costantemente alimentato da nuovi interrogativi e dalla scoperta di nuove fonti. Neppure un'analisi come quella della CPI può fornire risposte definitive. Fondandosi sullo studio approfondito di casi concreti e sulla formulazione di stime in parte approssimative, la CPI ha analizzato singole fasi rappresentative della realtà storica traendone conclusioni generali. Un'altra priorità del suo lavoro è stata la raccolta e l'analisi del maggior numero possibile di testimonianze di persone internate per via amministrativa. A tal fine, la CPI ha condotto numerose interviste che restano a disposizione per ulteriori ricerche. A causa delle fonti e delle limitate risorse a disposizione, la CPI non ha tuttavia potuto studiare in modo esaustivo tutti i cantoni, tutti i tipi di misure e tutti gli istituti. Si è inoltre trovata di fronte a ostacoli metodologici, ad esempio per quanto riguarda la ricerca partecipativa. Spetterà al programma nazionale di ricerca 76 «Carità e coercizione» e ad altri studi integrare i risultati della CPI e collocarli all'interno di un panorama più completo delle misure coercitive a scopo assistenziale. Anche per gli internamenti amministrativi in senso stretto sarà necessario portare avanti l'indagine storica avviata dalla CPI. A tale proposito, il rapporto di sintesi presenta quattro prospettive di ricerca.

1) L'internamento negli istituti è un processo complesso e dinamico nel quale erano coinvolti diversi attori con finalità diverse. In particolare le interviste rilasciate dalle persone internate alla CPI mostrano che in generale era una molteplicità di fattori congiunti a far sì che le autorità disponessero un internamento. È spesso difficile dire perché alcune persone furono internate e altre in una situazione simile non lo furono o furono

oggetto di misure meno radicali. Per meglio comprendere i meccanismi alla base degli internamenti amministrativi si rendono pertanto necessarie ulteriori *ricerche a livello locale* che inseriscano in un'ampia analisi dei rapporti sociali la logica dell'emarginazione e l'idea di comportamento deviante ad essa connessa. In questo contesto, due aspetti sono particolarmente importanti. Da un lato, è necessario analizzare in modo approfondito il concorso di diverse forme di controllo sociale (assistenza, tutela, giustizia, psichiatria, scuola, ecc.) in uno spazio geografico ridotto (paese, città, distretto), tentando anche di capire quale fosse il ruolo di parenti e vicini e di chiarire ulteriormente il motivo per cui gli uomini venivano internati molto più spesso delle donne. D'altro canto è necessario analizzare le ragioni e le logiche che, al di là dei motivi ufficiali, spingevano le autorità ad agire, con attenzione particolare agli aspetti finanziari, che la CPI ha analizzato soprattutto in riferimento agli istituti di esecuzione dell'internamento. Le considerazioni finanziarie, non sempre chiare e univoche, delle autorità che hanno disposto l'internamento sono invece ancora poco conosciute.

2) Parallelamente all'analisi di casi concreti a livello locale, è necessario inserire l'esperienza svizzera nel contesto internazionale. La CPI ha rinunciato a uno studio comparativo di questo tipo, ma alcuni confronti effettuati mostrano l'utilità di una simile prospettiva, che potrebbe aiutare a comprendere meglio il funzionamento dello Stato sociale e di diritto svizzero. Si tratta tuttavia di un lavoro ambizioso dal punto di vista metodologico, innanzitutto per via della vaghezza dei concetti alla base della pratica dell'internamento amministrativo: sicuramente anche altri Stati hanno fatto ricorso a strumenti giuridici con una funzione simile, ma tali strumenti avevano nomi diversi e si inserivano in tradizioni giuridiche differenti. Per uno studio comparativo di questo genere si potrebbe ad esempio partire dall'analisi degli strumenti di sanzionamento impiegati nell'ambito dell'assistenza sociale e della gestione di quelle che venivano ritenute devianze (assistenza, tutela, cura dalle dipendenze, lotta alla prostituzione e alla criminalità giovanile, ecc.), dall'interpretazione dominante nell'ambito della tutela giuridica e dei diritti fondamentali nonché dalla multifunzionalità degli istituti a cavallo tra assistenza e detenzione. L'importante è tenere in debito conto i cambiamenti intervenuti nel tempo e analizzare di conseguenza un arco di tempo sufficientemente ampio. Questo vale in particolare per quanto riguarda l'evoluzione dell'idea dei diritti fondamentali a partire dal 1945, quando – stando alle ricerche finora effettuate – il

divario tra la Svizzera i Paesi vicini aumentò progressivamente. Sarà inoltre necessario esaminare le procedure di scambio transfrontaliero nei settori dell'assistenza per le dipendenze da alcol e dell'aiuto ai minori, come pure gli iter che hanno condotto all'implementazione delle norme stabilite dalle convenzioni e organizzazioni internazionali.

3) Le ricerche della CPI mostrano che nel secondo dopoguerra aumentò il numero degli strumenti utilizzati dai cantoni per l'esecuzione degli internamenti. Benché la pratica dell'internamento amministrativo non fosse stata messa completamente da parte, in quel periodo la precedenza venne data a interventi di natura socio-sanitaria e a strumenti meno radicali. Parallelamente, venne rafforzata la tutela giuridica delle persone internate, ad esempio tramite l'istituzione di tribunali amministrativi. Seppur con alcune differenze da un cantone all'altro, la tendenza andava chiaramente nella direzione della strada imboccata poi nel 1981 con l'introduzione delle disposizioni in materia di privazione della libertà a scopo d'assistenza. Basti pensare al miglioramento della condizione giuridica delle persone internate e all'aumento del ricorso alla «psichiatrizzazione» delle ingerenze nella libertà personale. I risultati della CPI relativizzano il ruolo di spartiacque finora attribuito al nuovo diritto in materia di internamento del 1981 nelle odierne discussioni attorno alla riparazione dell'ingiustizia inflitta a queste persone; suggeriscono piuttosto l'esistenza di una lunga fase di transizione che ha portato, tra il 1960 e il 1990, a una ridefinizione dei motivi giustificanti la privazione della libertà a scopo assistenziale, con uno spostamento dalla tutela dell'ordine pubblico verso la protezione della stessa persona internata. Tuttavia, occorre osservare che alcune persone continuarono a essere internate perché ritenute un «peso» per la società anche dopo il 1981 e che, in determinati casi, l'internamento amministrativo nei penitenziari era ed è ancora oggi possibile. Come mostra l'internamento di giovani donne fino all'inizio degli anni Settanta, anche questo processo fu caratterizzato da numerose differenze cronologiche. Rimane inoltre aperta la questione riguardante la gestione del «problema della droga», che negli anni Settanta cominciò a essere all'ordine del giorno nella politica sociale e sanitaria. I dati relativi a questo periodo, in cui vennero scardinati i ruoli tradizionali e si affermarono nuovi stili di vita, restano difficili da interpretare.

Le mutate condizioni alla base delle misure di privazione della libertà disposte tra il 1960 e il 1990 meritano pertanto di essere a loro volta approfondite. Un importante aspetto di cui rendere conto in questo contesto è

l'importanza crescente delle ospedalizzazioni psichiatriche, analizzate soltanto in modo marginale dalla CPI. È noto che la psichiatria ha rivestito un ruolo di primo piano nel periodo precedente l'introduzione della legislazione sulla privazione della libertà a scopo assistenziale. Alla luce di questa circostanza, in quale misura è possibile parlare di una crescente tendenza delle autorità a ricorrere a misure psichiatriche? Quali cambiamenti sono intervenuti dal punto di vista delle misure disposte e delle persone oggetto di queste ultime (durata delle ospedalizzazioni, cure, impiego di mezzi di ricorso)? In quale misura si tendeva ancora a stigmatizzare ed emarginare queste persone e, se del caso, secondo quali nuove modalità? Un approfondimento che vada oltre lo «spartiacque» del 1981 permetterebbe di mettere in relazione la pratica storica dell'internamento amministrativo e il trattamento riservato oggi alle persone che cadono tra le maglie delle reti di misure sociali.⁷

4) Anche il processo di rielaborazione storica che ha condotto al riconoscimento dei torti commessi e all'istituzione della CPI merita di essere approfondito. Perché è passato così tanto tempo prima che la Svizzera prendesse atto delle ingiustizie inflitte alle persone internate per via amministrativa? Quali condizioni sociali hanno permesso a un gruppo di internati e internate di mettere questo tema all'ordine del giorno dell'agenda politica e di ottenere la riabilitazione dopo anni di silenzio e appelli inascoltati? Per rispondere a queste domande è necessario indagare le forme di mobilitazione e l'eco che i diversi gruppi di vittime hanno avuto nell'opinione pubblica. Occorre inoltre chiedersi quale sia l'immagine che l'opinione pubblica ha dell'internamento amministrativo; un'immagine che in futuro sarà influenzata anche dalle pubblicazioni della CPI. Come si spiega che, nonostante il fatto che le misure d'internamento amministrativo fossero disposte in particolare nei confronti degli uomini – molti dei quali accusati di essere alcolisti – l'interesse dell'opinione pubblica si è concentrato primariamente su giovani donne internate in penitenziari per adulti negli anni Sessanta e Settanta? Cosa rivelano questi filtri di percezione sulla cultura della memoria della società odierna e quali conclusioni possono essere tratte in merito alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica al problema delle ingerenze nella libertà personale – ad esempio

7 Cfr., a tale proposito, il progetto «*Protéger par la contrainte: Étude socio-historique de la privation de liberté à des fins d'assistance*», di Cristina Ferreira e Jacques Gasser presso la Haute École de Santé Vaud (HESAV), nonché Ferreira, Mangué, Maulini 2019.

nell'ambito del ricovero a scopo di cura o di assistenza o del diritto in materia di stranieri? L'importante sarà discutere a viso aperto tali questioni con le persone oggetto di internamenti amministrativi o di altre misure coercitive. Soltanto con un approccio partecipativo sarà infatti possibile garantire una sensibilizzazione capillare dell'opinione pubblica in merito all'ingiustizia storica rappresentata da tali misure e alle sue conseguenze presenti e future.

8 BIBLIOGRAFIA

PUBBLICAZIONI DELLA CPI

- [CPI, vol. 1] AMMANN Ruth, HUONKER Thomas, JOS Schmid, *Volti dell'internamento amministrativo*, Pubblicazioni della Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, vol. 1, Zürich, Chronos, Neuchâtel, Alphil, Bellinzona, Casagrande, 2019.
- [CPI, vol. 2] MÉTRAUX Joséphine, BISCHOFBERGER Sofia, MEIER Luzian, *Fragen zu gestern sind Fragen von heute. Einblicke in die administrative Versorgung*, Pubblicazioni della Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, vol. 2, Zürich, Chronos, Neuchâtel, Alphil, Bellinzona, Casagrande, 2019.
- [CPI, vol. 3] GUMY Christel, KNECHT Sybille, MAUGUÉ Ludovic, DISSLER Noemi, GÖNITZER Nicole, *Des lois d'exception? Légitimation et délégitimation de l'internement administratif*, Pubblicazioni della Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, vol. 3, Zürich, Chronos, Neuchâtel, Alphil, Bellinzona, Casagrande, 2019.
- [CPI, vol. 4] PRAZ Anne-Françoise, ODIER Lorraine, HUONKER Thomas, SCHNEIDER Laura, NARDONE Marco, «... je vous fais une lettre». *Ritrovare negli archivi le parole e il vissuto delle persone internate*, Pubblicazioni della Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, vol. 4, Zürich, Chronos, Neuchâtel, Alphil, Bellinzona, Casagrande, 2019.
- [CPI, vol. 5] AMMANN Ruth, SCHWENDENER Alfred, «*Zwangslagenleben*». *Biografien von ehemals administrativ versorgten Personen*, Pubblicazioni della Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, vol. 5, Zürich, Chronos, Neuchâtel, Alphil, Bellinzona, Casagrande, 2019.
- [CPI, vol. 6] GUGGISBERG Ernst, DAL MOLIN Marco, «*Zehntausende*». *Zahlen zur administrativen Versorgung und zur Anstaltslandschaft*, Pubblicazioni della Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, vol. 6, Zürich, Chronos, Neuchâtel, Alphil, Bellinzona, Casagrande, 2019.
- [CPI, vol. 7] BÜHLER Rahel, GALLE Sara, GROSSMANN Flavia, LAVOYER Matthieu, MÜLLI Michael, NEUHAUS Emmanuel, RAMSAUER Nadja, *Ordnung, Moral und Zwang. Administrative Versorgungen und Behördenpraxis*, Pubblicazioni della Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, vol. 7, Zürich, Chronos, Neuchâtel, Alphil, Bellinzona, Casagrande, 2019.
- [CPI, vol. 8] SEGLIAS Loretta, HEINIGER Kevin, BIGNASCA Vanessa, HÄSLER KRISTMANN Mirjam, HEINIGER Alix, MORAT Deborah, DISSLER Noemi, *Vivere sotto costrizione. Tra internamento in istituto e liberazione*, Pubblicazioni della Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, vol. 8, Zürich, Chronos, Neuchâtel, Alphil, Bellinzona, Casagrande, 2019.
- [CPI, vol. 9] HUONKER Thomas, ODIER Lorraine, PRAZ Anne-Françoise, SCHNEIDER Laura, NARDONE Marco, «... so wird man ins Loch geworfen». *Storia dell'internamento amministrativo: fonti*, Pubblicazioni della Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, vol. 9, Zürich, Chronos, Neuchâtel, Alphil, Bellinzona, Casagrande, 2019.

PUBBLICAZIONI ONLINE DELLA CPI

- A colloquio con gli esperti. Internamenti amministrativi e iter riabilitativi*, un documentario della Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, 2019, www.uek-administrative-versorgungen.ch/incontri/documentario, consultato il 27. 3. 2019.
- GÖNITZER Nicole, GUMY Christel, *Basi giuridiche dell'internamento amministrativo*, Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, 5. 3. 2019, www.uek-administrative-versorgungen.ch/ricerca/raccolta-di-leggi, consultato il 27. 3. 2019.
- GUGGISBERG Ernst, DAL MOLIN Marco, *Panorama degli istituti svizzeri 1933–1980*, Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, 26. 4. 2018, www.uek-administrative-versorgungen.ch/interactivereport/it, consultato il 27. 3. 2019.
- ODIER Lorraine, *Un avvocato s'interroga*, Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi, www.uek-administrative-versorgungen.ch/fonti/matrimonio, consultato il 15. 3. 2019.

ALTRE PUBBLICAZIONI

- AEBERSOLD Peter, BLUM Andreas, ... *der tut es immer wieder. Die umstrittene Sendereihe «Strafvollzug heute – Fakten und Alternativen» im Schweizer Radio*, Zürich, Exlibris, 1975.
- ALBERTIN Ismael, «Frischer Wind im Schweizer Strafvollzug: Zeichen eines Wandels im Resozialisierungskonzept des Straf- und Massnahmenvollzuges der 1960er- und 70er-Jahre», *Traverse. Zeitschrift für Geschichte* 21 (1), 2014, pp. 109–119.
- ALTHAMMER Beate, *Vagabunden. Eine Geschichte von Armut, Bettel und Mobilität im Zeitalter der Industrialisierung (1815–1933)*, Essen, Klartext, 2017.
- ALTHAMMER Beate, «Controlling Vagrancy: Germany, England, and France 1880–1914», in ALTHAMMER Beate, RAPHAEL LUTZ, STAZIC-WENDT Tamara (cur.), *Rescuing the Vulnerable. Poverty, Welfare and Social Ties in Modern Europe*, New York, Berghahn Books, 2016, pp. 187–211.
- AMMANN Ruth, *Berufung zum Engagement? Die Genossenschafterin und religiöse Sozialistin Dora Staudinger (1886–1964)*, Basel, Schwabe, 2019.
- AYASS Wolfgang, «Die «korrektionelle Nachhaft». Zur Geschichte der strafrechtlichen Arbeitshausunterbringung in Deutschland», *Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte* 15, 1993, pp. 184–201.
- BADRAN Mounir, *Die administrative Anstaltsversorgung von «Liederlichen» und «Arbeits-scheuen» als fürsorgerische Zwangsmassnahme im Kanton Luzern (1888–1966)*, Masterarbeit, Universität Luzern, 2017.
- BADRAN Mounir, «Wiederholt versorgt gewesen: Zur administrativen Anstaltsversorgung im Kanton Nidwalden von 1942 bis 1981», *Beiträge zur Geschichte Nidwaldens* 47, 2012, pp. 49–76.
- BÄHLER Anna, *Kühlewil 1892–2017. Die Geschichte einer sozialen Institution der Stadt Bern*, Baden, hier + jetzt, 2017.
- BARKAN Elazar, *The Guilt of Nations. Restitution and Negotiating Historical Injustices*, New York, Norton, 2000.

- BERNOULLI Andreas, *Die Anstalten von Bellechasse*, Aarau, Sauerländer, 1980.
- BERSIER Roland, *Contribution à l'étude de la liberté personnelle. L'internement des aliénés et des associaux. La stérilisation des aliénés*, thèse de doctorat, Université de Lausanne, 1968.
- BIGNASCA Vanessa, VALSANGIACOMO Nelly, PONCIONI Marco, *Ricerca preliminare sulle misure coercitive a scopo assistenziale e sul collocamento extrafamiliare nel Cantone Ticino (1900–1981)*, Bellinzona, Archivio di Stato del Cantone Ticino, 2015.
- BIONDI Ursula, *Geboren in Zürich – eine Lebensgeschichte*, Frankfurt am Main, Cornelia-Goethe-Literaturverlag, 2003.
- BLANCHARD Emanuel, *La police parisienne et les Algériens (1944–1962)*, Paris, Nouveau Monde Editions, 2011.
- BOLLAG-WINIZKI Lore, *Die sichernden Massnahmen für Jugendliche, Verwahrloste und Gewohnheitstrinker im Kanton Zürich*, Dissertation, Universität Zürich, 1940.
- BOSSART Peter, *Persönliche Freiheit und administrative Versorgung*, Dissertation, Universität Zürich, Winterthur, Buchdruckerei Schönenberger AG, Winterthur, 1965.
- BRAUN Hans, «Der Werte- und Normenwandel im Spiegel der Sozialpolitik», *Geschichte des Kantons Solothurns. 20. Jahrhundert*, Bd. 5/1, Solothurn, Lehrmittelverlag Kanton Solothurn, 2018, pp. 298–351.
- BUCHARD-MOLTENI Louise, *Le tour de Suisse en cage. L'enfance volée de Louise*, Morges, Editions Cabédita, 1995.
- BUSINGER Susanne, RAMSAUER Nadja, «Genügend goldene Freiheit gehabt». *Heimplatzierungen von Kondern und Jugendlichen im Kanton Zürich, 1950–1990*, Zürich, Chronos, 2019.
- CARDI Coline, PRUVOST Geneviève, *Penser la violence des femmes*, Paris, La Découverte, 2012.
- CASTEL Robert, *Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*, Paris, Fayard, 1995.
- CASTEL Robert, *L'ordine psichiatrico. L'epoca d'oro dell'alienismo*, Milano, Feltrinelli, 1980.
- CHAMOND Jeanine et al., «La dénaturation carcérale. Pour une psychologie et une phénoménologie du corps en prison», *L'information psychiatrique* 90 (8), 2014, pp. 673–682.
- CHANTRAINE Gilles, «Prison, désaffiliation, stigmates. L'engrenage carcéral de d'inutile au monde: contemporain», *Déviance et société* 27 (4), 2003, pp. 363–387.
- CHAUMONT Jean-Michel, «Du culte des héros à la concurrence des victimes», *Criminologie* 331, 2000, pp. 167–183.
- CHRISTENSEN Birgit, «Die rechtlichen Grundlagen der administrativen Anstaltsversorgung und der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen im Kanton Zürich 1879–1981», in GNÄDINGER Beat, ROTHENBÜHLER Verena (cur.), *Menschen korrigieren. Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen im Kanton Zürich bis 1981*, Zürich, Chronos, 2018, pp. 19–74.
- COLLAUD Yves, «Protéger le peuple» *du canton de Vaud. Histoire de la commission cantonale d'internement administratif (1935–1942)*, mémoire de master, Université de Lausanne, 2013.
- COLLAUD Yves, DELESSERT Thierry, PRAZ Anne-Françoise, VALSANGIACOMO Nelly, *Rapport historique sur les dispositifs vaudois d'internement administratif*, Lausanne, Chancellerie de l'État de Vaud, 2015.

- COMMISSIONE INDIPENDENTE D'ESPERTI SVIZZERA – SECONDA GUERRA MONDIALE, *La Svizzera, il nazionalsocialismo e la Seconda Guerra mondiale. Rapporto finale*, Zürich, Pendo, Locarno, A. Dadò, 2002.
- CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, «Message du Conseil fédéral à l'Assemblée concernant le projet de code civil suisse. (Du 28 mai 1904)», *Feuille fédérale suisse* 4/24, 16. 6. 1904, pp. 1–371.
- CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, «Messaggio sulla modificazione del Codice civile svizzero (privazione della libertà a scopo d'assistenza) e sul ritiro della riserva all'articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» del 17 agosto 1977, *Foglio federale* 3/39, 26. 9. 1977, pp. 1–66.
- CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, «Messaggio concernante l'iniziativa popolare federale «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)» e il controprogetto indiretto (legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981) del 4 dicembre 2015», *Foglio federale* 19. 1. 2016, pp. 73–112.
- CORDIER Valérie, «L'établissement départemental d'assistance de Grugny», *Criminocorpus* [en ligne], Varia, mis en ligne le 13. 3. 2013, <http://journals.openedition.org/criminocorpus/2013>, consultato il 30. 7. 2018.
- COX Pamela, (1996) «Girls, Deficiency and Delinquency», in WRIGHT David, DIGBY Anne (cur.), *From Idiocy to Mental Deficiency. Historical Perspectives on People with Learning Disabilities*, London, New York, Routledge, 1996, pp. 184–206.
- CRETIAZ Eric, «Social Indicators and Adaptive Preferences: What is the Impact of Income Poverty on Indicators of Material Deprivation and on the Minimum Income Question?», *Revue suisse de sociologie* 38 (3), 2012, pp. 421–440.
- CRETIAZ Rebecca, «État des lieux des sources relatives à l'internement administratif en Valais (1950–1980)», *Vallesia* 71, Sion, 2016, pp. 141–185.
- DARGÈRE Christophe, «La stigmatisation des adolescents placés en institutions médico-sociales», *Déviance et société* 38 (3), 2014, pp. 259–284.
- DAUGHTON J. P., «ILO Expertise and Colonial Violence in the Interwar Years», in KOTT Sandrine, DROUX Joëlle (cur.), *Globalizing Social Rights. The International Labour Organization and Beyond*, London, Palgrave Macmillan, 2013, pp. 85–97.
- DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA, *Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari in Svizzera prima del 1981. Tavola rotonda per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981: rapporto e misure proposte*, Berna, 2014.
- «Disoccupazione», in *Storia della sicurezza sociale svizzera*, 12/2016, www.storiadellasicurezzaasociale.ch/storia-dei-rischi/disoccupazione, consultato il 28. 3. 2019.
- DISSLER Noemi, *Das Ende der administrativen Versorgung. Debatten um die Versorgungsdispositive zwischen Föderalismus und Grundrechten auf nationaler Ebene und im Kanton Luzern*, Masterarbeit, Universität Freiburg (i. Ü.), 2017.
- DUBS Hans, *Die rechtlichen Grundlagen der Anstaltsversorgung in der Schweiz, unter besonderer Berücksichtigung des gegenseitigen Verhältnisses gleichartiger Versorgungsnormen*, Basel, 1955.
- EGGER August, *Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch. Das Familienrecht, Dritte Abteilung: Die Vormundschaft (Art. 360–456)*, 2ª edizione, Zürich, Schulthess & Co., AG, 1948.

- EUGSTER Erna, *Dreckloch. Heim, Anstalt, Klinik – administrativ versorgt*, Zürich, Xanthippe, 2014.
- FANZUN Jon A., *Die Grenzen der Solidarität. Schweizerische Menschenrechtspolitik im Kalten Krieg*, Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2005.
- FASSIN Didier, RECHTMAN Richard, *L'Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime*, Paris, Flammarion, 2007.
- FERREIRA Cristina, MAUGUÉ Ludovic, MAULINI Sandrine, «L'assistance contrainte dans le canton du Valais: le rôle politique de l'hôpital psychiatrique de Malévoz, de l'entre-deux-guerres à 1990», *Vallesia* 72, 2017, pp. 363–451.
- FINK Daniel, TROXLER Walter, «Die dezentrale Organisation des Freiheitsentzugs», in FINK Daniel, SCHULTHESS Peter (cur.), *Strafrecht, Freiheitsentzug, Gefängnis. Ein Handbuch zur Entwicklung des Freiheitsentzugs in der Schweiz*, Bern, Stämpfli, 2015, pp. 164–179.
- FISCHER Nicolas, «Un lieu d'exception? Retour sur le statut de la rétention administrative dans un contexte démocratique», *Politix* 104 (4), 2013, pp. 181–201.
- FOUCAULT Michel, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976 e 1993.
- FRIOD Philippe, *Je t'accuse ma Suisse. Belle, riche, puissante, mais les mains pleines de sang des victimes des «internements administratifs»...*, s. l., Editions de l'Embellie, 2014.
- FURGER Sonja, «Uitikon und seine Anstalt», *Uitikon. Weihnachtskurier* 2007, pp. 7–42, e 2008, pp. 7–52.
- FURRER Markus et al. (cur.), *Fürsorge und Zwang. Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz 1850–1980*, Basel, Schwabe Verlag, 2014.
- GALLATI Mischa, *Entmündigt. Vormundschaft in der Stadt Bern, 1920–1950*, Zürich, Chronos, 2015.
- GALLE Sara, *Kindswegnahmen. Das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» der Stiftung Pro Juventute im Kontext der schweizerischen Jugendfürsorge*, Zürich, Chronos, 2016.
- GALLE Sara, MEIER Thomas, *Von Menschen und Akten. Die «Aktion Kinder der Landstrasse» der Stiftung Pro Juventute*, Zürich, Chronos, 2009.
- GASSER Jacques, HELLER Geneviève, «The Confinement of the Insane in Switzerland, 1900–1970: Cery (Vaud) and Bel-Air (Geneva) asylums», in PORTER Roy, WRIGHT David (cur.), *The Confinement of the Insane. International Perspectives, 1800–1965*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 54–78.
- GASSMANN Jürg, *Wirksamkeit des Rechtsschutzes bei psychiatrischen Zwangseinweisungen in der Schweiz*, Bern, 2011.
- GERMANN Pascal, «Die Schweiz als «Erfolgsmodell»? Patriotisch korrekte Geschichtsschreibung und die Illusionen der Souveränität», *Geschichte der Gegenwart*, 23. 4. 2017, www.geschichtedergewegent.ch/die-schweiz-als-erfolgsmodell-patriotisch-korrekte-geschichtsschreibung-als-nebelbank, consultato il 9. 4. 2019.
- GERMANN Urs, *Die administrative Anstaltsversorgung in der Schweiz. Bericht zum aktuellen Stand der Forschung*, Online-Publikation Infoclio, 2014, www.infoclio.ch/de/node/134673, consultato il 18. 2. 2019.
- GERMANN Urs, *Kampf dem Verbrechen. Kriminalpolitik und Strafrechtsreform in der Schweiz 1870–1950*, Zürich, Chronos, 2015.
- GERMANN Urs, «Entwicklungshilfe im Innern. Die Heimpolitik des Bundes im Zeichen sich wandelnder Staatlichkeit, 1960–1990», in CRIBLEZ Lucien, ROTHEN Christina,

- RUOSS Thomas (cur.), *Staatlichkeit in der Schweiz. Regieren und verwalten vor der neoliberalen Wende*, Zürich, Chronos, 2016, pp. 57–83.
- GERMANN Urs, «Zur Nacherziehung versorgt. Die administrative Versorgung von Jugendlichen im Kanton Bern 1942–1973», *Berner Zeitschrift für Geschichte* 80, 2018, pp. 7–43.
- GERMANN Urs, «(Straf-)rechtshistorischer Rückblick auf das Verhältnis von Straf-, Vormundschaftsrecht und administrativer Versorgung im 20. Jahrhundert», in MONA Martino, WEBER Jonas (cur.), *Fürsorge oder Präventivhaft? Zum Zusammenwirken von strafrechtlichen Massnahmen und Erwachsenenschutz*, Bern, Stämpfli, 2018a, pp. 69–87.
- GERODETTI Natalia, *Modernising Sexualities. Towards a Socio-Historical Understanding of Sexualities in the Swiss Nation*, Bern, P. Lang, 2005.
- GNÄDINGER Beat, ROTHENBÜHLER Verena (cur.), *Menschen korrigieren. Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen im Kanton Zürich bis 1981*, Zürich, Chronos, 2018
- GOFFMAN Erving, *Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, Garden City, NY, Anchor Books, 1961.
- GOFFMAN Erving, *Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identities*, New York, Prentice-Hall, 1963.
- GOLTERMANN Svenja, *Opfer. Die Wahrnehmung von Krieg und Gewalt in der Moderne*, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2017.
- GÖNITZER Nicole, *Die administrative Versorgung im Kanton St. Gallen nach 1872*, Masterarbeit, Universität St. Gallen, 2014.
- GRUNDER Hans-Ulrich (cur.), *Dynamiken von Integration und Ausschluss in der Schweiz*, Zürich, Seismo, 2009.
- GUEX Sébastien, «Öffentliche Finanzen und Finanzpolitik», in HALBEISEN Patrick, MÜLLER Margrit, VEYRASSAT Béatrice (cur.), *Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert*, Basel, Schwabe Verlag, 2012, pp. 1077–1129.
- GUITTON Christophe, «Le chômage entre question sociale et question pénale en France au tournant du siècle», in MANSFELD Malcolm, SALAIS Robert, WHITESIDE Noel (cur.), *Aux sources du chômage 1880–1914. Une comparaison interdisciplinaire entre la France et la Grande-Bretagne*, Paris, Berlin, Temps présents, 1994, pp. 63–89.
- HAFNER Wolfgang, *Pädagogik, Heime, Macht – eine historische Analyse*, Zürich, Integras, 2014.
- HASLIMEIER Gotthard, *Aus dem Leben eines Verdingbuben*, Affoltern am Albis, Aehren-Verlag, 1955.
- HAUSS Gisela, GABRIEL Thomas, LENGWILER Martin (cur.), *Fremdplatziert. Heimerziehung in der Schweiz, 1940–1990*, Zürich, Chronos, 2018.
- HAUSS Gisela, ZIEGLER Béatrice, «Norm und Ausschluss in Vormundschaft und Psychiatrie. Zum institutionellen Umgang mit jungen Frauen», in MOTTIER Veronique, VON MANDACH Laura (cur.), *Pflege, Stigmatisierung und Eugenik. Integration und Ausschluss in Medizin, Psychiatrie und Sozialhilfe*, Zürich, Seismo, 2007, pp. 63–75.
- HAUSS Gisela, ZIEGLER Béatrice (cur.), *Helfen, Erziehen, Verwalten. Beiträge zur Geschichte der Sozialen Arbeit in St. Gallen*, Zürich, Seismo, 2010.
- HAUSS Gisela et al., *Eingriffe ins Leben. Fürsorge und Eugenik in zwei Schweizer Städten (1920–1950)*, Zürich, Chronos, 2012.
- HEINIGER Alix, «La valeur du travail en internement administratif dans les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse», *Revue suisse d'histoire* 68, 2018, pp. 329–351.

- HEINIGER Alix, LEIMGRUBER Matthieu, BUCHLI Sandro (2018): «Zu einem brauchbaren jungen Bürger machen». Finanzpolitische und ökonomische Dimensionen der fürsorglichen Zwangsmassnahmen», in GNÄDINGER Beat, ROTHENBÜHLER Verena (cur.), *Menschen korrigieren. Fürsorgliche Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen im Kanton Zürich bis 1981*, Zürich, Chronos, 2018, pp. 147–199.
- HEINIGER Kevin, *Krisen, Kritik und Sexualnot. Die «Nacherziehung» männlicher Jugendlicher in der Anstalt Aarburg (1893–1981)*, Zürich, Chronos, 2016.
- HELLER Geneviève, *Ceci n'est pas une prison. La Maison d'éducation de Vennes. Histoire d'une institution pour garçons délinquants en Suisse romande (1805–1846–1987)*, Lausanne, Éditions Antipodes, 2012.
- HELLER Geneviève, AVVANZINO Pierre, LACHARME Cécile, *Enfance sacrifiée. Témoignages d'enfants placés entre 1930 et 1970*, Lausanne, Cahiers de l'EESP, 2005.
- HELLER Geneviève, JEANMONOD Gilles, GASSER Jacques, *Rejetées, rebelles, mal adaptées. Débats sur l'eugénisme, pratiques de la stérilisation non volontaire en Suisse romande au XX^e siècle*, Chêne-Bourg, Georg, 2002.
- HOFER Sibylle, «Der lange Weg zum bernischen Verwaltungsgericht», in HERZOG Ruth, FELLER Reto (cur.), *Bernische Verwaltungsgerichtsbarkeit in Geschichte und Gegenwart: 100 Jahre Verwaltungsgericht des Kantons Bern*, Bern, Geiger, 2010, pp. 1–33.
- HONEGGER Arthur, *Die Fertigmacher*, Frauenfeld, Verlag Huber, 2018 [1974].
- HUBER Peter, *Fluchtpunkt Fremdenlegion. Schweizer im Indochina- und im Algerienkrieg, 1945–1962*, Zürich, Chronos, 2017.
- HUONKER Thomas, *Fahrendes Volk – verfolgt und verfemt. Jenische Lebensläufe*, Zürich, Limmat, 1987.
- HUONKER Thomas, *Anstaltseinweisungen, Kindswegnahmen, Eheverbote, Sterilisationen, Kastrationen. Fürsorge, Zwangsmassnahmen, Eugenik und Psychiatrie in Zürich zwischen 1890 und 1970*, Zürich, Edition Sozialpolitik, 2002.
- HUONKER Thomas, «Zum Forschungsstand betreffend Fremdplatzierung in der Schweiz», in FURRER Markus et al. (cur.), *Fürsorge und Zwang. Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz 1850–1980*, Basel, Schwabe, 2014, pp. 39–50.
- HUONKER Thomas, «Brüche, Kontinuitäten, Tonalitäten. Aspekte der Thematisierung fürsorglicher Zwangsmassnahmen in der Schweiz, Vortrag am Fachtag des Fachbereichs Erziehungswissenschaft der Universität Salzburg: Sozialpädagogische Blicke – der lange Schatten der Kinder- und Jugendhilfe», 5. 12. 2018, www.thata.ch/vortrag-thomas-huonker-anstaltskritik-in-der-schweiz-universitaet-salzburg-05-Dezember-2018.pdf, consultato il 12. 4. 2019.
- HUONKER Thomas, LUDI Regula, *Roma, Sinti und Jenische. Schweizerische Zigeunerpolitik zur Zeit des Nationalsozialismus, Beitrag zur Forschung*, hg. von der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, Zürich, Chronos, 2001.
- HUONKER Thomas, NIEDERHÄUSER Peter, *800 Jahre Kloster Kappel. Abtei, Armenanstalt, Bildungshaus*, Zürich, Orell Füssli, 2008.
- HUONKER Thomas, SCHUPPLI Martin, BIASIO Fabian, *Wandlungen einer Institution. Vom Männerheim zum Werk- und Wohnhaus*, Zürich 2003.
- HÜRLIMANN Katja et. al., «Sozialgeschichte der Schweiz – eine historiografische Skizze. L'histoire sociale en Suisse – une esquisse historiographique», *Traverse. Zeitschrift für Geschichte* 18 (1), Zürich, 2011, pp. 7–10, 11–14.
- JACQUIER Véronique, VUILLE Joëlle, *Les femmes et la question criminelle. Délits commis, expériences de victimisation et professions judiciaires*, Zürich, Genève, Seismo, 2017.

- JENZER Sabine, *Die «Dirne», der Bürger und der Staat. Private Erziehungsheime für junge Frauen und die Anfänge des Sozialstaates in der Deutschschweiz, 1870er bis 1930er Jahre*, Wien, Köln, Weimar, Böhlau, 2014.
- KÄLIN Judith, *Gefährliche Devianz. Die korrektionelle Anstaltsversorgung von «Liederlichen» und «Arbeitsscheuen» als fürsorgerische Zwangsmassnahme und Instrument der Biomacht im Kanton Zug, mit besonderer Berücksichtigung der Bürgergemeinde Unterägeri (1880–1945)*, Masterarbeit, Universität Zürich, 2015.
- KAUFMANN Claudia, LEIMGRUBER Walter (cur.), *Was Akten bewirken können. Integrations- und Ausschlussprozesse eines Verwaltungsvorgangs*, Zürich, Seismo, 2008.
- KERCHOVE Michel van de, «Les avatars de la loi belge de défense sociale: le changement dans la continuité», *Déviance et société* 34, 2010, pp. 485–502.
- KITTS Antony, «Mendicité, vagabondage et contrôle social du moyen âge au XIX^e siècle», *Revue d'histoire de la protection sociale* 1 (1), 2008, pp. 37–56.
- KNECHT Sybille, *Zwangsversorgungen. Administrative Anstaltseinweisungen im Kanton St. Gallen 1872–1971*, St. Gallen, Staatsarchiv, 2015.
- KORZILIUS Sven, «Asoziale» und «Parasiten» im Recht der SBZ/DDR. *Randgruppen im Sozialismus zwischen Repression und Ausgrenzung*, Köln, Böhlau, 2005.
- KUSTER Matthias, «Strafreform und Gesellschaftskritik aus dem Geist der Tiefenpsychologie. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe für Strafreform an der Hochschule St. Gallen 1969–1980», *Traverse. Zeitschrift für Geschichte* 21 (1), 2014, pp. 120–130.
- LANFRANCONI Lucia, KELLER Elisabeth, *Administrativ versorgte Frauen in den Anstalten Hindelbank und das Engagement der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF für eine Reform des Frauenstrafvollzugs in den 1970er und 1980er Jahren*, Bern, 2010.
- LAVOYER Matthieu, *Les lettres de cachet de la République. L'internement administratif dans le Canton de Neuchâtel (1939–1963), une procédure d'exception dans un régime démocratique*, mémoire de master, Université de Neuchâtel, 2013.
- LAVOYER Matthieu, «Colosse aux pieds d'argile? L'internement administratif pour «inconduite» dans le Canton de Neuchâtel (1939 – 1963): modalités d'un processus d'exclusion et de sa contestation», *Revue suisse d'histoire* 68, 2018, pp. 367–383.
- LEIMGRUBER Matthieu, *La doctrine des trois piliers. Entre endiguement de la sécurité sociale et financiarisation des retraites (1972–2010)*, Yverdon, Artias, 2010.
- LENGWILER Martin, «Aufarbeitung und Entschädigung traumatisierender Fremdplatzierungen. Die Schweiz im internationalen Vergleich», in ZIEGLER Béatrice, HAUSS Gisela, LENGWILER Martin (cur.), *Zwischen Erinnerung und Aufarbeitung. Fürsorgereische Zwangsmassnahmen an Minderjährigen in der Schweiz im 20. Jahrhundert*, Zürich, Chronos, 2018, pp. 159–176.
- LENGWILER Martin, «Der strafende Sozialstaat. Konzeptuelle Überlegungen zur Geschichte fürsorgerischer Zwangsmassnahmen», *Traverse. Zeitschrift für Geschichte* 25 (1), 2018a, pp. 180–196.
- LENGWILER Martin, «Jenseits der Anstaltsmauern: Öffnungstendenzen in der Kinder- und Jugendfürsorge des 20. Jahrhunderts», in Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik (cur.), *Immer älter, immer schwieriger? Fachartikel zu Veränderungen durch spätere Platzierungen in der Kinder- und Jugendhilfe*, Zürich 2019, pp. 31–38.
- LENGWILER Martin et al., *Bestandsaufnahme der bestehenden Forschungsprojekte in Sachen Heim- und Verdingkinder. Bericht zuhanden des Bundesamts für Justiz EJPD*, Bern, 2013.

- LEUENBERGER Marco et al., *Die Behörde beschliesst – zum Wohl des Kindes? Fremdplatzierte Kinder im Kanton Bern 1912–1978*, Baden, hier + jetzt, 2011.
- LEUENBERGER Marco, SEGGLIAS, Loretta (cur.), *Versorgt und vergessen. Ehemalige Verdingkinder erzählen*, Zürich, Rotpunktverlag, 2008.
- LEUENBERGER Marco, SEGGLIAS Loretta, *Geprägt fürs Leben. Lebenswelten fremdplatziierter Kinder in der Schweiz im 20. Jahrhundert*, Zürich, Chronos, 2015.
- LEUTHARDT-STOECKLIN Annelies, *Die Anstalten in Hindelbank BE*, Aarau, Sauerländer, 1979.
- LIPPUNER Sabine, *Bessern und Verwahren. Die Praxis der administrativen Versorgung von «Liederlichen» und «Arbeitsscheuen» in der thurgauischen Zwangsarbeitsanstalt Kalchrain (19. und frühes 20. Jahrhundert)*, Frauenfeld, Verlag des Historischen Vereins des Kantons Thurgau, 2005.
- LOCHER Eva, «Die administrative Versorgung minderjähriger Frauen ins Institut Bon Pasteur», *Freiburger Geschichtsblätter* 91, 2014, pp. 147–170.
- LOEWENTHAL Nathan, *Un internement dans le canton de Vaud*, Lausanne, L. Vincent, 1896.
- LOOSLI Carl Albert, *Administrativjustiz*, Zürich, Rotpunktverlag, 2007 [1939].
- LUCHSINGER Christine, «Niemandskinder». *Erziehung in den Heimen der Stiftung «Gott hilft» 1916–2016*, Chur, Kommissionsverlag Desertina, 2016.
- MARTI Erwin, GRUNDER Hans-Ulrich, *Carl Albert Loosli 1877–1959. Partisan für die Menschenrechte*, Bd. 3, 2. Teil, Zürich, Chronos, 2018.
- MARTI Roger, «Die Lage sei gesund und freundlich». *Der Wandel der administrativen Versorgung im Kanton Luzern zwischen 1885 und 1981. Ein Überblick über die gesetzlichen Grundlagen und den gesetzgeberischen Diskurs*, Masterarbeit, Universität Luzern, 2015.
- MATTER Sonja, *Der Armut auf den Leib rücken. Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der Schweiz (1900–1960)*, Zürich, Chronos, 2011.
- MATTER Sonja, «Das «unschuldige», das «verdorbene» und das «traumatisierte» Kind: Die Prekarität des Opferstatus bei sexueller Misshandlung in österreichischen Strafprozessen (1950–1970)», in MEYER Michael, GRÜNER Stefan, RAASCH Markus (cur.), *Zucht und Ordnung. Gewalt gegen Kinder in historischer Perspektive*, Berlin, Duncker & Humblot, 2019, p. 431–456.
- MAUL Daniel, *Menschenrechte, Sozialpolitik und Dekolonisation. Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) 1940–1970*, Essen, Klartext-Verlag, 2007.
- MEHR Mariella, *Kinder der Landstrasse. Ein Hilfswerk, ein Theater und die Folgen*, Bern, Zytglogge, 1987.
- MEHR Mariella, *Steinzeit*, Bern, Zytglogge, 1981.
- MINDER Liliane Denise, «Administrative Versorgungen im Spannungsfeld zwischen Bund und Kantonen», *Newsletter Institut für Föderalismus* 3, 2017, www3.unifr.ch/newsletter/archive/mail.php?lang=de&y=2017&id=1440, consultato il 18. 2. 2019.
- MONA Martino, WEBER Jonas (cur.), *Fürsorge oder Präventivhaft? Zum Zusammenwirken von strafrechtlichen Massnahmen und Erwachsenenschutz*, Bern, Stämpfli, 2018.
- MOTTIER Véronique, «Narrative of National Identity: Sexuality, Race and the Swiss», *Swiss Journal of Sociology* 26 (3), 2000, pp. 533–556.
- MÜHLEBACH Robert, *Die sichernde Verwahrung in der Gesetzgebung schweizerischer Kantone*, Dissertation, Universität Zürich, 1933.
- MULLER Christian, *Histoire de la structure, de la forme et de la culture scolaires de l'enseignement obligatoire à Genève au XX^e siècle (1872–1969)*, thèse de doctorat, Université de Genève, 2007.
- MÜLLER Markus, *Verwaltungsrecht. Eigenheit und Herkunft*, Bern, Stämpfli, 2006.

- NAEGELE Verena, STORZ Claudia, IHLE Pascal, *Himmelblau und rosarot. Vom Haus für gefallene Mädchen zum Sozial-Medizinischen Zentrum für Frau, Mutter und Kind*, Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2004.
- NIGET David, «Bad Girls» La violence des filles: généalogie d'une panique morale» in CARDI Coline, PRUVOST Geneviève, *Penser la violence des femmes*, Paris, La Découverte, 2012, pp. 300–313.
- ORELLI Aloys von, *Über Errichtung von Zwangsarbeitsanstalten*, Zürich, Herzog, 1865.
- PERRENOUD Alfred, «Celibato», *Dizionario Storico della Svizzera*, 28. 4. 2005, www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I16110.php, consultato il 28. 3. 2019.
- PRAZ Anne-Françoise, «Entre destins individuels et recherche historique: comment aborder les dossiers d'enfants placés?», *Revue fribourgeoise de jurisprudence. De la justice aux archives*, 2015, pp. 99–114.
- PRAZ Anne-Françoise, «L'enfance volée en Suisse. Oubli, mémoire et recherche historique», *Annales valaisannes*, 2016, pp. 663–667.
- PRAZ Anne-Françoise, AVVANZINO Pierre, CRETZAZ Rebecca, *Les murs du silence. Abus sexuels et maltraitements d'enfants placés à l'Institut Marini*, Neuchâtel, Alphil, 2018.
- PRINS Adolphe, *Science pénale et droit positif*, Bruxelles, Bruylant, 1899.
- RAMSAUER Nadja, «Verwahrlost». *Kindswegnahmen und die Entstehung der Jugendfürsorge im schweizerischen Sozialstaat 1900–1945*, Zürich, Chronos, 2000.
- RAYNER Hervé, «De quoi les scandales sont-ils faits?», *Traverse. Revue d'histoire* 22 (3), 2015, pp. 33–45.
- REPETTI Marion, *Les bonnes figures de la vieillesse*, Lausanne, Éditions Antipodes, 2018.
- REUSSER Ruth, «Divorzio», *Dizionario storico della Svizzera*, 22. 5. 2006, www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I7993.php, consultato il 28. 3. 2019.
- RIETMANN Tanja, *Fürsorgerische Zwangsmassnahmen. Anstaltsversorgungen, Fremdplatzierungen und Entmündigungen in Graubünden im 19. und 20. Jahrhundert*, Chur, Kommissionsverlag Desertina, 2017.
- RIETMANN Tanja, «Die Freiheit so elend zu entziehen»: Zur «administrativen Anstaltsversorgung» im Kanton Bern in den 1950er-Jahren», in OPITZ Claudia, STUDER Brigitte, TANNER Jakob (cur.), *Kriminalisieren, Entkriminalisieren, Normalisieren*, Zürich, Chronos, 2006, pp. 297–308.
- RIETMANN Tanja, «Hier haben wir eine andere Kategorie Mensch vor uns». Die Schutz-aufsicht über administrativ Versorgte», in STUDER Brigitte, MATTER Sonja (cur.), *Zwischen Aufsicht und Fürsorge. Die Geschichte der Bewährungshilfe im Kanton Bern*, Bern, Stämpfli, 2011, pp. 89–100.
- RIETMANN Tanja, «Liederlich» und «arbeitsschew». *Die administrative Anstaltsversorgung im Kanton Bern (1884–1981)*, Zürich, Chronos, 2013.
- RIETMANN Tanja, «Ihrer elementarsten Menschen- und Bürgerrechte beraubt. C. A. Looslis Kritik an der administrativen Anstaltsversorgung», in SPUHLER Gregor (cur.), *Anstaltsfeind und Judenfreund. Carl Albert Looslis Einsatz für die Würde des Menschen*, Zürich, Chronos, 2013a, pp. 65–78.
- ROSSIER Julien, *L'internement administratif à Fribourg. Une réalité méconnue*, mémoire de master, Université de Fribourg, 2010.
- RUDOLPH Andrea, *Die Kooperation von Strafrecht und Sozialhilferecht bei der Disziplinierung von Armen mittels Arbeit*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1995.
- RÜEGGER Vanessa, «Je n'ai plus que ma voix». Observer la relation entre l'État et le droit avec Mariella Mehr et les victimes des placements administratifs en Suisse», *Grief* 3, 2016, pp. 193–208.

- SACHSE Christian, *Ziel Umerziehung. Spezialheime der DDR-Jugendhilfe 1945–1989 in Sachsen*, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2018.
- SANCHEZ Jean-Lucien, «The Relegation of Recidivist in French Guiana in the Nineteenth and Twentieth Centuries», in DE VITO Christian G., LICHTENSTEIN Alex (cur.), *Global Convict Labour*, Leiden, Brill, 2015, pp. 222–248.
- SCHAFFNER Jakob, *Johannes. Roman einer Kindheit*, Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgemeinschaft, 1922.
- SCHENKER Nelly, «Au nom de tous ceux qui sont de trop en ce monde», *Coupable, victime, résistant(e)...* *Revue ATD Quart-Monde* 247 (3), 2018, pp. 4–8.
- SCHENKER Nelly, «*Es langs, langs Warteli für es goldigs Nüteli*». *Meine Erinnerungen*, Basel, Edition Gesowip, 2014.
- SCHMID Max, *Demokratie von Fall zu Fall. Repression in der Schweiz*, Zürich, Verlagsgenossenschaft, 1976.
- SCHOCH Jürg, TUGGENER Jürg, WEHRLI Daniel, *Aufwachsen ohne Eltern. Verdingkinder, Heimkinder, Pflegekinder, Windenkinder. Zur ausserfamiliären Erziehung in der deutschsprachigen Schweiz*, Zürich, Chronos, 1989.
- SCHUBARTH Martin, *Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft. Eine Analyse der schweizerischen Strafprozessgesetze unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten*, Bern, Stämpfli, 1973.
- SCHULER Daniela, TUCH Alexandre, PETER Claudio, «Fürsorgerische Unterbringung in der Schweizer Psychiatrien», *Obsan Bulletin* 2, 2018, www.obsan.admin.ch/de/publikationen/fuersorgerische-unterbringung-schweizer-psychiatrien, consultato il 10. 3. 2018.
- SCHULZE Winfried (cur.), *Ego-Dokumente. Annäherungen an den Menschen in der Geschichte*, Berlin, Akademie Verlag, 1996.
- SCHÜRER Stefan, *Die Verfassung im Zeichen historischer Gerechtigkeit. Schweizer Vergangenheitsbewältigung zwischen Wiedergutmachung und Politik mit der Geschichte*, Zürich, Chronos, 2009.
- SCHÜRMAN Priska, «Ausgewählte Probleme des Massnahmenvollzugs an weiblichen Jugendlichen», *Fachblatt für schweizerisches Heim und Anstaltswesen*, 1982, pp. 423–430.
- SCHWEIZERISCHES IDIOTIKON (cur.), *Schweizerisches Idiotikon. Schweizerdeutsches Wörterbuch*, digitale Version, www.idiotikon.ch.
- SEGLIAS Loretta, «Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen im Zeichen gesellschaftspolitischer Aufarbeitung», in ZIEGLER Béatrice, HAUSS Gisela, LENGWILER Martin (cur.), *Zwischen Erinnerung und Aufarbeitung. Fürsorgerische Zwangsmassnahmen an Minderjährigen in der Schweiz im 20. Jahrhundert*, Zürich, Chronos, 2018, pp. 21–31.
- SEGLIAS Loretta, LEUENBERGER Marco, HUONKER Thomas, *Bericht zur Tagung ehemaliger Verdingkinder, Heimkinder und Pflegekinder am 28. November 2004 in Glattbrugg bei Zürich*, hg. von der Vereinigung Verdingkinder suchen ihre Spur, Zürich, Wildgans-Verlag, 2004.
- SKÖLD Johanna, SHURLEE Swain (cur.), *Apologies and the Legacy of Abuse of Children in «Care»*. *International Perspectives*, London, Palgrave Macmillan, 2015.
- SMITH James M., «The Politics of Sexual Knowledge: The Origins of Ireland's Containment Culture and the Carrigan Report 1931», *Journal of the History of Sexuality* 13, 2004, pp. 208–233.

- STEER Christine, *Eingeliefert nach Rummelsburg. Vom Arbeitshaus im Kaiserreich bis zur Haftanstalt in der DDR*, Berlin, be.bra wissenschaft verlag, 2018.
- STOOS Carl, *Die Grundzüge des schweizerischen Strafrechts*, 2 Bände, Basel, H. Georg, 1892/93.
- STRATENWERTH Günter, BERNOULLI Andreas, *Der schweizerische Strafvollzug. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung*, Aarau, Sauerländer, 1983.
- STREBEL Dominique, *Weggesperrt. Warum Tausende in der Schweiz unschuldig hinter Gittern sassen*, Zürich, Beobachter-Buchverlag, 2010.
- STUDER Brigitte, MATTER Sonja (cur.), *Zwischen Aufsicht und Fürsorge. Die Geschichte der Bewährungshilfe im Kanton Bern*, Bern, Stämpfli, 2011.
- SUTER Anja, *Zwischen Natur und Evangelium. Die Organisation des Frauenstrafvollzugs in der Schweiz am Beispiel der Strafanstalt Hindelbank, 1942–1966*, Lizentiatsarbeit, Universität Zürich, 2008.
- SUTTER Gaby, «Vom Polizisten zum Fürsorger: Etablierung und Entwicklung der professionellen Fürsorge in der Gemeinde Bern 1915–1961», *Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde* 69, 2007, pp. 259–287.
- TABIN Jean-Pierre, FRAUENFELDER Arnaud, TOGNI Carola, KELLER Véréna, *Temps d'assistance. Le gouvernement des pauvres en Suisse romande depuis la fin du XIX^e siècle*, Lausanne, Antipodes, 2008.
- TABIN Jean-Pierre, TOGNI Carola, *L'assurance chômage en Suisse. Une sociohistoire (1924–1982)*, Lausanne, Antipodes, 2013.
- TANNER Hannes, «Die ausserfamiliäre Erziehung», in HUGGER Paul (cur.), *Kind sein in der Schweiz. Eine Kulturgeschichte der frühen Jahre*, Zürich, Offizin, 1998, pp. 185–195.
- TANNER Jakob, «Akteure, Akten und Archive», in KAUFMANN Claudia, LEIMGRUBER Walter (cur.), *Was Akten bewirken können. Integrations- und Ausschlussprozesse eines Verwaltungsvorgangs*, Zürich, Seismo, 2008, pp. 150–160.
- TANNER Jakob, «Ordnungsstörungen: Konjunkturen und Zäsuren in der Geschichte der Psychiatrie», in MEIER Marietta et al., *Zwang zur Ordnung. Psychiatrie im Kanton Zürich*, Zürich, Chronos, 2007, pp. 271–306.
- THÉNAULT Sylvie, *Violence ordinaire dans l'Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à résidence*, Paris, O. Jacob, 2012.
- THOMSON Matthew, *The Problem of Mental Deficiency. Eugenics, Democracy, and Social Policy in Britain c. 1870–1959*, Oxford, Clarendon Press, 1998.
- TOGNI Carola, *Le genre du chômage. Assurance chômage et division sexuée du travail en Suisse (1924–1982)*, Lausanne, Éditions Antipodes, 2015.
- UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA, *Hôpitaux et cliniques: établissements, lits, journées d'hospitalisation, patients, durée de séjour et taux d'occupation des lits 1909 et 1936–2003 (choix d'années)*, www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/historische-daten/tableaux.assetdetail.229643.html, consultato il 28. 3. 2019.
- UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA, *Statistique de la criminalité en Suisse*, Berne, 1950, 1960.
- ULMUND Frode, «A Deterrent to Vagabonds, Lazy Persons and Miscellaneous Individuals. Control and Discretion in the Norwegian Workhouse System, 1845–1907», *Crime, histoire & sociétés / Crime, History & Societies* 16 (2), 2012, pp. 29–54.
- UNABHÄNGIGE KOMMISSION ZUR AUFARBEITUNG SEXUELLEN KINDSMISSBRAUCHS, *Geschichten, die zählen. Bilanzbericht*, 2 vol., Berlin 2019, www.aufarbeitungskommission.de/bilanzbericht_2019, consultato il 9. 4. 2019
- VONMAUR Hans, *Thorberg. Vom Leben hinter Zuchthausgittern*, St. Gallen, Buchdr. E. Rohner, 1954.

- WACHSMANN Nikolaus, *KL. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager*, München, Siedler, 2016.
- WAIBLINGER Max, *Die Abgrenzung der strafrechtlichen von den vormundschaftlichen und administrativen Kompetenzen zur Anstaltseinweisung*, Zürich, Polygraphischer Verlag, 1945.
- WECKER Regina et al., *Eugenik und Sexualität. Die Regulierung reproduktiven Verhaltens in der Schweiz 1900–1960*, Zürich, Chronos, 2013.
- WECKER Regina, STUDER Brigitte, SUTTER Gaby, *Die «schutzbedürftige» Frau. Zur Konstruktion von Geschlecht durch Mutterschaftsversicherung, Nachtarbeitsverbot und Sonderschutzgesetzgebung*, Zürich, Chronos, 2001.
- WILLING Matthias, *Das Bewahrungsgesetz (1918–1967). Eine rechtshistorische Studie zur Geschichte der deutschen Fürsorge*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003.
- WOLFENBERGER Rolf, «Istituti sociali», *Dizionario storico della Svizzera*, 21. 8. 2008, www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I16582.php, consultato il 28. 3. 2019.
- WRIGHT Katie, SKÖLD Johanna, SWAIN Shurlee, «Examining Abusive Pasts: Reassessing Institutional Violence and Care through Commissions of Inquiry», *Traverse. Zeitschrift für Geschichte* 25 (3), 2018, pp. 162–178.
- ZBINDEN Karl, *Zur Reform der administrativen Zwangsversorgung von Gewohnheitsverbrechern, Liederlichen und Arbeitsscheuen*, Zürich, Schulthess & Co., 1942.
- ZBINDEN Karl, «Die administrativen Einweisungsverfahren in der Schweiz», *Verhandlungen des Schweizerischen Vereins für Straf- und Gefängniswesen* 21, 1942a, pp. 28–49.
- ZIEGLER Béatrice, HAUSS Gisela, LENGWILER Martin (cur.), *Zwischen Erinnerung und Aufarbeitung. Fürsorgerische Zwangsmassnahmen an Minderjährigen in der Schweiz im 20. Jahrhundert*, Zürich, Chronos, 2018.

LA VOCE DEI TESTIMONI E DELLE TESTIMONI

Le pagine seguenti raccolgono scritti di persone che hanno subito un internamento amministrativo o altre misure coercitive a scopo assistenziale. Per consolidare il fruttuoso scambio intrattenuto con loro nell'arco degli anni di ricerca, la CPI ha voluto dar spazio alla loro voce nel rapporto finale. Le ha pertanto invitate a scrivere un testo personale sulla rielaborazione in corso o su qualsiasi altro soggetto paresse loro pertinente con la materia. I testi sono stati rivisti dagli autori e dalle autrici, che ne hanno in seguito autorizzato la pubblicazione. Teniamo a ringraziare di cuore ciascuno di loro per il prezioso contributo, che non mancherà di alimentare il dibattito pubblico.

DAL RAPPORTO FINALE DELLA COMMISSIONE PERITALE INDIPENDENTE (CPI) INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI MI ASPETTO un ulteriore contributo importante al dibattito pubblico sulle misure coercitive a scopo assistenziale. Non avrei mai immaginato che i destini, così duri e spesso crudeli, delle persone colpite da questi provvedimenti avrebbero suscitato tanto interesse nell'opinione pubblica. Invece, a partire dagli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, la discussione si è accesa sempre di più, in particolare da quando sono state riconosciute le ingiustizie inflitte prima ai nomadi e poi agli internati amministrativi. Sono stati pubblicati diversi rapporti d'indagine e varie biografie, film come *Vite rubate* o *Lina* hanno avuto un'ampia eco, sono stati ripresi anche in temi e lavori scolastici al ginnasio.

Con il suo approccio di ricerca collaborativo e con la presentazione di risultati intermedi, la CPI ha alimentato questo ampio dibattito. Ha sottoposto i propri lavori alle persone coinvolte e ha chiesto il loro parere ponendo domande e invitandole a workshop. La segretaria e il segretario generali della CPI hanno svolto di fatto la funzione di intermediari e interlocutori per le varie richieste delle persone internate. Secondo me la CPI e i suoi membri hanno lavorato con cura e in modo coscienzioso. Il suo presidente ha ribadito chiaramente che molte misure coercitive a scopo assistenziale erano veri e propri atti perseguibili per legge già all'epoca dei fatti.

Prima della pubblicazione dei risultati della CPI, vorrei formulare le seguenti osservazioni e domande: il rapporto finale illustrerà con chiarezza le sofferenze e il dolore patiti dalle persone colpite da queste misure? Si dirà che, a titolo di provvedimenti assistenziali, si sono perpetrati atti di violenza continui e crudeli anche su neonati, bambini e ragazzi? Che sia loro sia persone adulte sono state picchiate, private del cibo, offese e umiliate per anni? Perché in fondo sono proprio queste pesanti e terribili esperienze ad aver scatenato l'indignazione e la rielaborazione dei fatti. Vi è anche il timore che il rapporto adotti un linguaggio piattamente scientifico come: «Prima del 1981 vi erano istituti in cui persone in giovane età sono state maltrattate psicologicamente e psichicamente.» Frasi di questo genere costituirebbero una banalizzazione e quasi un'assoluzione delle autorità, della collettività e degli istituti responsabili. Verranno almeno indicate le categorie cui appartenevano gli autori e le autrici e citate le loro istituzioni? E la loro dipendenza da mezzi materiali insufficienti? E il cosiddetto spirito del tempo? Autorizzava gli abusi di violenza? Il rapporto spiega perché

non sono stati perseguiti atti perseguibili d'ufficio, ossia reati su cui si sarebbe dovuto indagare d'ufficio e che andavano sanzionati? Come nel caso di molte donne e ragazze, nonché uomini e ragazzi, che sono stati violentati? Cosa dice il rapporto dei giudici e dei procuratori che non hanno fatto nulla? E della polizia? Cosa dice dei medici ufficiali, tenuti a sorvegliare questi casi ed eventualmente a sporgere denuncia? E i casi in cui l'illustre padrone di casa ha messo incinta l'ingenua ragazza di servizio facendo poi scrivere sul certificato di nascita che il padre era uno straniero sconosciuto? Cosa dire di simili documenti falsi che potevano rovinare l'intera esistenza delle ragazze madri e dei loro bambini? Non possiamo permettere che fatti di questo genere, che già allora costituivano dei reati, siano banalizzati, relativizzati o addirittura scientificamente giustificati.

Queste sono alcune delle domande che vanno poste in merito al lavoro della CPI. La CPI costituisce soltanto una parte della rielaborazione. Dall'adozione della Legge sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, la riabilitazione comprende anche il riconoscimento dell'ingiustizia, le scuse ufficiali, il contributo di solidarietà alle vittime, la consultazione degli atti e altre misure. Anche questi aspetti della rielaborazione vanno apprezzati perché sono importanti per la riconciliazione delle persone oggetto di misure con la società e con il nostro Paese. Non è scontato che uno Stato, il suo governo e il suo parlamento riconoscano le ingiustizie del passato. Una simile ammissione ha effetti a lungo termine e agevola il riconoscimento di altre minoranze. Le scuse sono di fatto una richiesta di perdono che le vittime non sono obbligate ad accettare; chi non le accetta o non si esprime al riguardo può portare avanti il dibattito ed eventualmente arrivare a una soluzione migliore. Di conseguenza non è scontato che tutte le vittime chiedano il contributo di solidarietà anche se si trovano in uno stato di bisogno in quanto non si può partire dal presupposto che i poveri e i bisognosi debbano sempre accettare qualsiasi elemosina con senso di gratitudine e senza fare domande. Vanno considerate anche la loro libertà e dignità.

Tutte queste misure di rielaborazione rappresentano un grande successo per le persone internate e una cultura politica positiva nel nostro Paese. Come già accennato, dietro a questi risultati ci sono l'impegno e le battaglie di molte persone singole che fanno parte delle comunità di nomadi o che sono state oggetto di un internamento amministrativo o di un collocamento extrafamiliare. Tuttavia, è stata necessaria l'iniziativa per la riparazione del 2015 affinché tutte queste persone fossero considerate.

Dobbiamo avere la consapevolezza che pur degni di nota questi studi resteranno incompleti. Ci sarà sempre una vittima o una cerchia di persone che non è stata presa in considerazione. Non si tiene conto del peso del destino dei singoli, soprattutto di quelli dei più giovani, non ancora in età di pensionamento, che continuano a essere in gravi difficoltà e in uno stato di dipendenza. Il contributo di solidarietà di 25 000 franchi non risarcisce il dolore e gli anni perduti, esso rappresenta soltanto un simbolo. Nessuna ricerca può guarire le ferite permanenti delle vittime. Infine, non è stato previsto alcun sostegno per elaborare i traumi, né alcuna offerta terapeutica individuale.

E ciò nonostante, se non considero solo me stesso, la mia famiglia o le persone che frequento ma mi vedo come parte di una realtà più grande, allora tutti i progressi degli studi vanno visti positivamente. Rappresentano un investimento nel futuro e un impegno per la giustizia, la solidarietà e la correttezza nei rapporti reciproci nel nostro Paese. Grazie per tutto questo!

Urs Allemann-Cafilisch
Berna, 26 settembre 2018

IO, ERNA AMSLER-SOOM, SONO CRESCIUTA IN UNA FAMIGLIA OPERAIA nel quartiere 5 di Zurigo. Eravamo poveri, ma siamo cresciuti in un ambiente amorevole e decoroso, avevamo sempre da mangiare. Mio padre ha sempre lavorato, senza vacanze, per nove figli e mia madre. Violenza non l'abbiamo vissuta, negli incarti c'è scritto il contrario, tutte bugie. Il 25 gennaio 1954 la polizia è venuta a prendere me e mia sorella e ci ha portate a Münsingen nel Loryheim, un istituto chiuso. A mia sorella hanno strappato tutti i denti, sopra e sotto, poi medicinali. Nel giugno 1962 è morta per ictus e insufficienza renale. Mia madre è morta a neanche 50 anni con il cuore spezzato, cosa che non potrò mai perdonare alle autorità tutorie. Mio padre è morto di cancro a 57 anni. Invece di offrirci protezione, le autorità di tutela hanno distrutto i nostri genitori e noi bambini. Non avevamo alcun tutore, neanche un curatore, poiché mio padre ha avuto l'autorità parentale su di noi fino alla sua morte, nel 1963. C'è pure scritto che i miei genitori erano gentaglia volgare. Nel Loryheim non avevamo alcun contatto con il mondo esterno e potevamo ricevere visite soltanto ogni tre mesi, e ogni due settimane potevamo spedire una lettera che veniva controllata. Era peggio che in prigione, sempre sotto sorveglianza dei contadini presso cui dovevamo sgobbare nei campi. Dopo 27 mesi nell'istituto mi hanno portata a Bäretswil per lavorare in un'economia domestica. Non ho mai ricevuto un salario, quello se l'è preso l'autorità tutoria. Ancora oggi, che ho 80 anni, soffro e devo prendere medicine per addormentarmi. Negli incarti c'è pure scritto che eravamo tutti bacati, che dovevamo essere sterilizzati. Ancora oggi soffro per quello che ci hanno fatto, dopo la rabbia e la delusione ho addirittura sensi di colpa, quando penso alla mia famiglia. I nostri incarti li abbiamo consegnati al signor Thomas Huonker dopo l'intervista con me e mia sorella, Brigitte Soom. Li avevo letti per settimane e non riuscivo a realizzare che fossero così pieni di cose inventate e bugie, non abbiamo mai vissuto così. Poco dopo la morte di mia madre nel 1957 negli incarti c'è scritto (!!!!): «Finalmente possiamo realizzare il nostro piano e internare le due sorelle minori, di 12 e 14 anni, nell'istituto per ragazze difficili di Kehrsatz.» Eravamo impotenti, anche mio padre. Il fratello maggiore, Hermann Soom, è scappato nella legione straniera dopo una minaccia di internamento, e tutto questo senza la sentenza di un tribunale. Dobbiamo ringraziare Ursula Müller-Biondi e i media per tutto, le lettere, le telefonate, i colloqui e l'ammissione all'associazione RAVIA. Anche gli incarti li abbiamo ricevuti grazie a Uschi. NB. Con la CPI, con la signora Zimmermann, sono spesso in contatto, sono soddisfatta, lei si prende anche il tempo per col-

loqui, le informazioni le ricevo sempre dalla CPI per mail. Per tutto ciò sono molto grata. Questo è solo un breve racconto, potrei scrivere un libro sull'autorità tutoria bugiarda. Ora sono di nuovo triste a causa degli incarti. C'è pure scritto che mia madre era pigra e che era seduta in poltrona tutto il giorno, che non faceva altro che fumare e bere alcol, che comunque non è vero, perché dopo la scuola trovavamo sempre da mangiare sul tavolo e si occupava delle faccende di casa tutti i giorni. Non ha mai imprecato, come è scritto, era una donna credente e dalla scuola avevamo pochi reclami; come si possono inventare simili storie d'orrore, continua a tornarmi su la bile e mi è già venuta due volte l'ulcera.

A 15 anni, finita la scuola, volevo andare nella Svizzera francese per imparare la lingua. Avevamo trovato un posto ma l'autorità tutoria l'ha impedito perché era troppo caro e si andava a scuola nove anni, non otto come a Zurigo. Quindi non ho potuto imparare una professione. Ho poi pulito gli uffici e sono diventata impiegata della città di Zurigo, dove ho lavorato tanti anni.

Erna Amsler-Soom

21 agosto 2018

**URSULA BIONDI, NATA IL 18 DICEMBRE 1949 NELLA «ZURIGO ZWINGLIANA»
COME CITTADINA ITALIANA DI QUARTA GENERAZIONE E DI CONFES-
SIONE CATTOLICO-ROMANA.**

I miei antenati paterni immigrarono in Svizzera dalla Toscana già nel 1897. – La procedura di naturalizzazione si è rivelata molto traumatica, in particolare dai miei undici ai sedici anni, ossia tra il 1961 e il 1966. Era il periodo di apogeo dell'«Azione nazionale contro l'inforestierimento del popolo e della patria» (AN) e le vittime erano soprattutto gli italiani.¹ Il sistema classista dell'epoca, il campanilismo cantonale, l'appartenenza religiosa, l'esclusione delle donne dal voto, il nepotismo e la mentalità piccoloborghese, abbinati a una morale dai duplici standard, restrittiva e ipocrita, hanno segnato drammaticamente la mia infanzia e giovinezza negli anni Cinquanta e Sessanta. –

Fino all'età di sedici anni sono rimasta amaramente delusa dagli adulti: un padre brutale, una madre che continuava a minacciare il suicidio e infine il trentottenne capofamiglia da cui lavoravo alla pari e che abusò pesantemente di me per mesi. – Alla fine è accaduto l'inevitabile: ho conosciuto il mio grande amore Heinz, svizzero e più vecchio di me di sette anni. Heinz era già stato sposato e, essendo divorziato, doveva aspettare un altro anno e mezzo prima di potersi risposare. A quei tempi a Zurigo il «concubinato» (convivenza senza il certificato di matrimonio) era ancora vietato dalla legge! Il «sistema» ci soverchiava e invece di proteggerci ci di-
vise per sempre. –

La decisione delle autorità zurighesi dell'11 novembre 1966 – risalente ormai a oltre 50 anni fa – e le «misure educative» di Hindelbank restano per sempre presenti – Hindelbank è sempre presente. – Le ferite psichiche e fisiche che mi sono state inflitte durante la reclusione resteranno con me fino alla morte. –

L'ingiustizia e l'arbitrarietà delle autorità hanno un effetto devastante. – Sia la sottrazione di un neonato nella sala parto dell'Inselspital (BE) ai fini di un'adozione forzata sia la reclusione arbitraria senza decisione giudiziaria, unita allo sfruttamento attraverso il lavoro forzato non retribuito, sono –

1 Mio padre, figlio di madre svizzera, soffriva perché lui e i suoi figli dovettero attendere a lungo la naturalizzazione, benché fosse nato e cresciuto in Svizzera, come pure i suoi figli, e benché anche sua moglie fosse svizzera.

insieme ai traumatismi a vita che ne derivano, alla stigmatizzazione come «galeotta» e alla claustrofobia permanente causata dalla segregazione in una cella – crimini contro la dignità umana. A diciassette anni, incinta, mi ritrovavo rinchiusa in una minuscola cella (di otto metri quadri), senza alcuna possibilità di avere contatti, dalle 18:30 alle 6:30 – ossia in ogni momento della giornata che non fosse dedicato al lavoro forzato, ai pasti o all’ora d’aria in compagnia delle condannate. Oltre a tutti i fatti terribili cui ho assistito – come ad esempio i suicidi di donne disperate per il loro internamento amministrativo –, l’essere rinchiusa nel fine settimana dopo il rapimento di mio figlio e l’indicibile mal d’amore, con questo senso di abbandono, quest’assenza di prospettive, per me era la peggiore delle torture, che non solo mi ha quasi fatta impazzire, ma per poco non mi costava anche la vita.

In conclusione – Lo Stato non ha soltanto favorito gli abusi di potere e i maltrattamenti per mano dei genitori, con conseguenze che dovrò sopportare per tutta la vita, ma ha pure incassato dai miei genitori 6774.90 franchi a copertura di presunte «spese assistenziali» per un «servizio» mai fornito – sebbene a Hindelbank fossi costretta a lavorare senza compenso. –

Dopo una lotta incredibilmente dura e disperata, ho infine potuto riabbracciare il mio bimbo, che nel frattempo aveva già tre mesi. Il 1° maggio 1968 riconquistavo la mia libertà uscendo di prigione dopo una reclusione durata un anno e una settimana. Ho intrapreso una carriera impressionante, che tra le altre cose mi ha condotta a Ginevra, all’Ufficio internazionale del lavoro dell’ONU. Ma ce l’ho fatta soltanto perché per 33 anni ho continuato a fuggire dai traumi. Ogni volta che mi raggiungevano, iniziavo un nuovo progetto – spinta sempre dal pensiero di andare avanti, avanti, avanti. In questo modo ho ottenuto molto nella mia vita. – Sì, ho avuto fortuna. – Ma a cinquant’anni la mia fuga è finita. Ho avuto un crollo psicologico e sono andata in terapia psichiatrica. Ero fortemente traumatizzata per la lunga tabuizzazione dell’accaduto. – Nella mia biografia *Nata a Zurigo* (trad.), uscita nel 2002, ho reso pubblica la mia storia per poterla rielaborare definitivamente. Questo mi ha resa un fantastico capro espiatorio per gente scontenta della propria vita e anche per altri che volevano mascherare i propri misfatti. Mi sono anche resa conto che in molti dividevano ancora gli ideali dell’epoca. – Un’ex giornalista mi disse addirittura che ai tempi i traditori della patria finivano messi al muro. L’ondata

di mobbing messa in moto fu inarrestabile. Da un lato lo sforzo di tenere a bada il passato doloroso della mia infanzia e gioventù, brutalmente risvegliato dopo la mia rivelazione, e dall'altro la lotta quotidiana contro l'impulso di rinchiudermi in me stessa nel presente: per anni è stata una continua messa alla gogna. Non avevo altra scelta che difendere, a ogni costo, la felicità faticosamente conquistata, la carriera, la reputazione sociale, ecc. – messe a repentaglio dall'infame mobbing –, opponendomi con tutte le mie forze allo stigma di «avanzo di galera». – Mi sono anche resa conto che per decenni lo Stato aveva ommesso di spiegare ai giovani che la libertà di cui oggi godono non è scontata, ma che le generazioni precedenti l'hanno ottenuta a caro prezzo, talvolta anche pagando con la vita. Ecco perché, dopo la mia rivelazione nel 2000 fino al momento delle prime scuse ufficiali nel 2010, per molti era più semplice, ma soprattutto più comodo, stigmatizzarmi anziché ammettere che in passato anch'essi avrebbero potuto essere considerati dissoluti, oziosi, ecc. e quindi essere rinchiusi. Basti pensare al concubinato, ai figli fuori dal matrimonio, all'omosessualità, ecc. – Mi era chiaro che lo stigma di «ergastolano» riferito agli internamenti amministrativi tra il 1942 e il 1981 doveva assolutamente dare vita a un dibattito sociale. – Dopo anni d'irriducibile lotta solitaria, costellata di molte vicende dolorose e turbolente sia nella vita sociale sia in quella privata, e che mi hanno spinta ai limiti della sopportazione umana, nel 2008 ho finalmente ricevuto il soccorso liberatorio del settimanale *Beobachter*. Prendendo spunto dal mio lavoro preliminare, il redattore e giurista Dominique Strelbel ha iniziato pubblicando un articolo intitolato *Autorità arbitrarie. Imprigionata per essere educata* (trad.), nel quale descriveva la sorte che mi era toccata in gioventù. Ha poi avviato intense ricerche su questo fosco capitolo della storia svizzera, mentre il *Beobachter* lanciava un appello per rintracciare altri ex internati amministrativi: «Internato amministrativamente? Ci contatti!». E così alla fine hanno cominciato a credere alle mie parole. Ma l'infame mobbing si è sopito soltanto con le scuse ufficiali della Svizzera pronunciate dalla consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf il 10 settembre 2010 nel castello di Hindelbank. – *Queste scuse ufficiali rivolte agli internati amministrativi tra il 1942 e il 1981 per me sono state d'importanza vitale.* – Hanno segnato la grande svolta per altri passi nella storia sociale della Svizzera. –

Commissione peritale indipendente per l'analisi scientifica degli internamenti amministrativi (CPI) – Resta l'amarezza per il lungo silenzio, la scandalosa e logorante indifferenza tattica manifestata per decenni dai responsabili dello Stato, finché lo Stato si è infine dichiarato a favore delle scuse ufficiali, della riabilitazione, dell'analisi storica e del riconoscimento sotto forma di un contributo di solidarietà. È anche stato avvilente dover ascoltare rappresentati delle autorità che alla Tavola rotonda erano più preoccupati per la tutela dei e delle responsabili che per il benessere delle vittime costrette a vivere in situazioni di disagio anche in seguito alla Tavola rotonda. Tutto questo è immensamente doloroso! D'altro canto sono molto riconoscente alla CPI per avermi concesso di vivere il momento in cui studi scientifici rivelano quanto fosse disumano, ben oltre il caso individuale, il trattamento che le autorità dell'epoca riservavano agli internati amministrativi. Il modo di fare rispettoso della CPI, che ha incontrato noi persone coinvolte trattandoci alla pari, mostra anche come le autorità abbiano ormai cambiato atteggiamento.

L'analisi scientifica degli internamenti amministrativi a opera della CPI fa parte della riabilitazione degli internati amministrativi tra il 1942 e il 1981 e marca quindi la conclusione di questo oscuro capitolo della storia svizzera. Allo stesso tempo rappresenta anche un inizio – un monito – per la prossima generazione: un potere amministrativo arbitrario come quello che abbiamo dovuto vivere, subire e patire noi non deve più ripetersi! Ecco perché è indispensabile che questo fosco capitolo della Storia svizzera diventi materia scolastica obbligatoria al fine di favorire uno scambio di esperienze intergenerazionale.

*«Non è possibile disfare il passato.
Ma si può evitare che si ripeta.»*

Dr. h. c. Ursula Biondi

Ex vittima delle autorità in età protetta

Dal 2000 ininterrottamente al servizio della giustizia

18 giugno 2018

Ex presidente dell'associazione RAVIA

www.administrativ-versorgte.ch

Riabilitata dal 2014

Persona di contatto dal 2008

Membro della Tavola rotonda per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale

www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch/pdf/RT_Teilnehmer_it.pdf

Membro del comitato d'iniziativa

www.wiedergutmachung.ch/home

Membro esterno del gruppo parlamentare «Misure coercitive a scopo assistenziale»

www.pgfm.ch

Riconoscimenti:

– 6 settembre 2013: Prix Courage, Beobachter

– 15 novembre 2013: facoltà di diritto, dottorato ad honorem in occasione dell'evento *250 anni di diritto a Friburgo*

– 13 giugno 2015: premio Anna Göldi per i diritti umani

IL CONSIGLIO FEDERALE E IL PARLAMENTO HANNO OPTATO per un contributo di solidarietà di 300 milioni anziché per i 500 milioni richiesti. È stata la prima sberla. La Confederazione sapeva bene che le persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale non avrebbero mai lanciato il referendum, non per ultimo vista l'avanzata età della maggior parte di loro. Alcuni e alcune parlamentari erano addirittura contrari ai 300 milioni. E si chiedevano: come fare per non doverli sborsare tutti, questi 300 milioni? Volevano ostacolare le persone oggetto di misure coercitive più che mai nell'accedere a questo contributo di solidarietà. Per rincarare la dose, si è deciso, tra le altre cose, che le persone oggetto di misure coercitive dovevano affrontare la propria storia (incarti d'archivio). E per molte di loro è stata una dolorosa tortura. Ma naturalmente non bastava. Si è anche deciso di fissare un termine di dodici mesi per presentare la domanda. Era un'angheria voluta, sapevano che le persone oggetto di misure coercitive si sarebbero fatte avanti in ritardo. Per contenere le domande in arrivo, i e le responsabili della Confederazione si sono mostrati molto ingegnosi. E il colpaccio è andato a segno! La Confederazione conosceva benissimo il tipo di persone (vittime) che aveva di fronte e ne ha approfittato per frenare al massimo le domande in entrata. E in fin dei conti ci è riuscita.

ESEMPI:

- Pubblicizzare il meno possibile nei media, in TV, sulla stampa, ecc. Naturalmente i e le responsabili sapevano che la maggior parte delle persone internate era stata vittima di un collocamento in istituto. Aspetto volutamente poco pubblicizzato dai media. Si è preferito utilizzare il termine di collocamento a servizio piuttosto che di bambini collocati in istituto.

- Considerata l'attuale età di queste persone, si conosceva benissimo la loro scarsa dimestichezza con i mezzi di comunicazione o addirittura la loro incapacità di informarsi. Inoltre, alcune di loro erano semplicemente analfabete; a costoro non è restato altro che rivolgersi ai Servizi per l'aiuto alle vittime di reati per poter far valere le proprie richieste. Per molti è stata una grande umiliazione. Ma proprio questo era lo scopo!

- I moduli per annunciarsi sono stati concepiti in modo tale da dare alle persone internate l'impressione di essere colpevoli. Per ricevere qualcosa dalla Confederazione bisognava anzitutto dimostrare di essere una vittima e quindi tornare a fare i conti con il proprio passato, il che è stato

un processo dolorosissimo per molte persone. La Confederazione sapeva naturalmente che diverse persone oggetto di misure coercitive, stigmatizzate dalle autorità, avevano perso da tempo fiducia in quest'ultime. Anche questo ha contribuito a mantenere basso il numero delle richieste.

– Non mi sorprende il fatto che le persone internate abbiano dovuto attivarsi in prima persona per le questioni che le riguardano (presentare la domanda), sebbene in effetti sarebbe toccato alla Confederazione garantire una comunicazione corretta. Ma l'intenzione era proprio di evitarlo.

– Tra le persone internate c'è stato chi si è messo a disposizione per prestare aiuto e supporto ad altre persone per la presentazione di una domanda, il che naturalmente avrebbe comportato determinati costi (spese). Anche in questo caso i e le responsabili della Confederazione non hanno voluto saperne niente! Ne abbiamo preso atto.

– In conclusione: oggi sono convinto che il modo con cui i e le responsabili della Confederazione hanno comunicato riguardo al contributo di solidarietà vada in effetti sottoposto, a mio parere, a un esame per chiarire se lo Stato si sia comportato correttamente nei confronti delle vittime sotto tutti i punti di vista.

Nel 2017 sono stato eletto presidente dell'associazione FremdPlatziert. L'ho fatto perché l'associazione intendeva sciogliersi e a me è sembrato importante che invece continuasse la sua attività. All'avvio della possibilità di richiedere il contributo di solidarietà, ho subito temuto che il tutto si sarebbe svolto come previsto dalla Confederazione. Infatti le autorità sono riuscite benissimo nel loro intento: contenere il numero delle domande presentate grazie alle considerazioni e alle misure che ho citato. Adesso qualcuno della Confederazione ha cominciato a chiedersi come mai sono pervenute così poche richieste, insinuando che la ragione di questo scandalo sia da attribuire alle persone oggetto di misure coercitive. Come presidente dell'associazione FremdPlatziert ho potuto raccogliere una serie di esperienze che in realtà mostrano le difficoltà di motivare e assistere le persone nelle pratiche per richiedere il contributo di solidarietà. Il problema principale per me è stato convincere le persone a farlo, il che ha significato condurre moltissimi colloqui personali e ovviamente anche ascoltare la loro storia al momento di presentare la domanda definitiva. Ho subito notato che molte persone facevano fatica a compilare i moduli in quanto erano troppo complicati o riportavano domande cui non sapevano proprio rispondere. Con alcune

ho dovuto fare diversi tentativi prima di riuscire a compilare integralmente la domanda. C'è stato chi per esempio mi ha detto di non voler più rivangare il passato in quanto aveva sofferto troppo, chi mi ha fatto anche capire che preferiva parlarne con chi aveva la stessa sensibilità, ossia con le persone oggetto di misure coercitive. Per la richiesta del contributo di solidarietà, le persone avrebbero preferito rivolgersi a un'associazione anche perché da tempo alcune di loro hanno perso la fiducia nel governo. Quando a una di loro ho parlato della possibilità di ricevere il contributo di solidarietà, questa mi ha risposto che non mi credeva! Mi ha detto: «Mi hanno picchiato, sessualmente abusato e molestato, ecc., e adesso la Confederazione vuole pagarmi per questo?! Questa è una balla bella e buona!» Lo stress più grande l'ho avuto nei casi in cui ho dovuto occuparmi di tutto per la persona internata. La maggior parte di loro era semplicemente sopraffatta dall'intera faccenda. Anche la ricerca dei documenti è stata in certi casi davvero difficile e faticosa, molti infatti, in particolare le persone più anziane, non si ricordavano più alcuni dettagli come il coinvolgimento di un tutore, quanto tempo avevano trascorso in istituto o come si chiamavano i loro genitori! Ho anche constatato che più li mettevo di fronte al loro passato più si chiudevano in se stessi, più difficoltà incontravano. Naturalmente c'è stato anche chi si è dimostrato aperto e disponibile a raccontare la propria storia e ha accettato volentieri l'offerta di una riparazione economica. Per quanto riguarda l'importo del contributo, più o meno tutti e tutte erano dello stesso avviso, ossia che quanto veniva offerto era davvero troppo poco rispetto a quello che avevano sofferto e che naturalmente non si poteva riparare con il denaro ciò che avevano subito. A molte persone è dispiaciuto non aver ricevuto una formazione scolastica adeguata, il che ha impedito loro di realizzarsi nel mondo del lavoro e di avere una situazione finanziaria favorevole: ancora oggi ne pagano le conseguenze. Alcuni mi hanno confidato di avere gravi problemi finanziari e una persona mi ha persino rivelato di mangiare a volte cibo per cani. Ritengo tutto ciò molto grave. La maggior parte delle persone internate avrebbe voluto che si affrontasse la questione delle misure coercitive a scopo assistenziale molto prima perché tante di loro sono morte oppure sono finite talmente in miseria che ormai è troppo tardi. La maggior parte delle persone speravano in un sostegno superiore ai 25 000 franchi soprattutto perché questo contributo non è durevole. Per i più giovani, in particolare, si dovrebbe fare di più, ad esempio con una rendita integrativa, ecc.

Come presidente mi sono sentito in dovere di sostenere le persone nelle pratiche per la presentazione della richiesta e attraverso questo lavoro ho potuto fare molta esperienza e sentire la riconoscenza delle persone. Rifarei volentieri questo lavoro.

Robert Blaser

Presidente dell'associazione FremdPlatziert

Egli stesso vittima di una misura coercitiva a scopo assistenziale per dodici anni, di cui dieci trascorsi in un istituto educativo e due in un istituto di rieducazione al lavoro.

SCUSE TARDIVE E INGANNEVOLI CHE SERVONO SOLTANTO A INGANNARE L'OPINIONE PUBBLICA

Scuse che 80 000 vittime non sentiranno mai, vilmente abbandonate da autorità criminali che le hanno deliberatamente dimenticate per quarant'anni. Scuse prive di qualsiasi parvenza di sincerità e reale volontà di riparazione, ma delle scuse e una riabilitazione – tutto ciò non costa finanziariamente nulla alle autorità colpevoli, ma permette loro di economizzare 80 000 mila volte 25 000 franchi di contributi di solidarietà.

Autorità che si pongono al di sopra delle leggi e colpevoli dei peggiori orrori, arrogandosi il diritto di essere sia giudice che parte.

Sterilizzazione forzata delle donne, internamento amministrativo abusivo, bambini strappati di forza alle loro madri, madri che non rivedranno mai più i loro figli. Distruzione di famiglie attraverso il collocamento dei bambini in orfanotrofi, vittime di maltrattamenti, di pedofilia, bambini collocati presso contadini, picchiati e ridotti allo stato di animali, ragazze stuprate e assassinate, annientamento dei rapporti tra fratelli e sorelle, privazione della scolarizzazione e della formazione professionale, internamento forzato abusivo negli istituti psichiatrici, esperimenti farmacologici, ecc. *La forza imbecille che trionfa sul diritto.*

A conclusione di una lunga lotta di oltre vent'anni e dopo più di quarant'anni di silenzio da parte delle autorità, grazie alla determinazione di Louisette Buchard-Molteni, Ursula Biondi e mia nel 1999 è stata presentata a Berna una mozione che chiedeva di istituire una commissione d'inchiesta. La mozione Jean-Charles Simon. Mozione volontariamente ignorata da autorità sprovviste di qualsiasi morale e rispetto umano.

La lotta tuttavia continua, e le vittime ottengono l'istituzione della Tavola rotonda nel 2013. Ma anche qui, un nuovo tradimento da parte delle autorità: le persone coinvolte presenti a questa Tavola rotonda sono in netta minoranza e le loro proposte sono ignorate o vengono sottoposte a votazione da parte del presidente della Tavola rotonda, il quale non può ignorare che sono in minoranza e che, di conseguenza, una votazione non potrebbe in alcun modo sortire un risultato positivo in loro favore. Alcune delle persone coinvolte, d'altra parte, sono poco scolarizzate e si trovano

di fronte rappresentanti delle autorità, UFGP,¹ direttori di servizi sociali, docenti universitari. Questa ripartizione dei partecipanti alla Tavola rotonda causa uno squilibrio incontestabile voluto dalle autorità per i loro fini, evitare qualsiasi tipo di riparazione e responsabilità per le loro vittime.

Quarant'anni di silenzio e di rifiuto da parte delle autorità di informare le persone interessate sull'esistenza di un fascicolo a loro nome. Quarant'anni in cui le autorità non si sono mai preoccupate del destino delle loro vittime. Rimango convinto che le autorità si siano rifiutate di informare, consapevoli delle conseguenze giudiziarie ed economiche dei loro crimini. Quarant'anni per arrivare alla prescrizione in totale impunità ed evitare qualsiasi rivendicazione finanziaria da parte delle vittime. Il crimine perfetto, in cui i colpevoli non sono mai stati indagati da parte di una giustizia inesistente.

Cosa rappresenta l'aiuto immediato concesso dalle autorità, ossia tra i 4000 e gli 8000 franchi per vittima, dopo decenni di precarietà ed emarginazione sociale e relative conseguenze? Elemosina negata alle coppie sposate, poiché le autorità lasciano ai coniugi la preoccupazione di assumersi le spese della loro vigliaccheria.

Cosa rappresentano 25 000 franchi di contributo di solidarietà quando la vostra esistenza è stata annientata a causa di autorità colpevoli che continuano in totale impunità a tenere migliaia di vittime in condizioni di precarietà?

Come accettare e sopportare che le vittime con problemi di salute che chiedono il versamento anticipato del contributo di solidarietà si sentano rispondere dall'UFGP che, cito, «l'espressione *gravemente malato* si riferisce a persone fisicamente malate e in fin di vita. Un esempio tipico sarebbe una persona affetta da un tumore in fase terminale cui restano ancora due mesi di vita.»

Come accettare che le autorità trattengano una parte dell'assicurazione AI² di una vittima per obbligarla a utilizzare l'importo dell'aiuto immediato e

1 Ufficio federale di giustizia e polizia.

2 Assicurazione invalidità.

del contributo di solidarietà per pagare imposte arretrate? Si tratta di un sotterfugio impiegato dalle autorità per eludere una decisione della Tavola rotonda che vietava la trattenuta dei due suddetti importi per pagare dei debiti.

Per quale motivo le autorità cantonali non devono pagare un medesimo contributo di solidarietà di 25 000 franchi alle loro vittime, dato che è stato stabilito che sono stati i cantoni ad applicare tutti questi maltrattamenti nel disprezzo delle convenzioni sui diritti umani nonché delle costituzioni federali e cantonali?

Com'è possibile che le autorità si appropriino dei 100-120 milioni del controprogetto, lasciando migliaia di vittime in condizioni di precarietà, nell'indifferenza totale delle autorità colpevoli e indifferenti al massacro umanitario di cui sono interamente responsabili?

Daniel Cevey

Romanel, 30 settembre 2018

QUELLO CHE MANCA ANCORA

L'apéro riche è sprecchiato.

Riecheggia il discorso di ringraziamento della Consigliera federale. La Tavola rotonda fa parte del passato.

Storiche e storici si sono messi al lavoro. Vengono pubblicate analisi approfondite sul come, sul dove e sul perché delle misure coercitive a scopo assistenziale nel Novecento.

La politica ha fatto il proprio dovere. Nel 2014 il Parlamento svizzero approva la Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa, senza tuttavia concedere il diritto al risarcimento. Tre anni dopo entra in vigore la Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari, e questa volta è previsto un contributo di solidarietà a favore delle vittime.

Fin qui tutto lodevole.

Ma ora?

Tutte queste misure hanno migliorato la vita delle vittime? Sono diventate più sicure di sé, più coraggiose, più forti? Sono forse guarite le ferite inflitte dai ferventi religiosi, dagli pseudopedagoghi mossi e abbagliati dal potere, dai contadini sfruttatori e da uno Stato che ha fatto finta di non vedere?

È tutto a posto ora? Non credo proprio.

La vergogna e l'autocolpevolizzazione hanno portato la maggior parte delle vittime a seppellire per decenni le terribili vicissitudini nel profondo della loro anima. Sarebbe stato troppo doloroso, sconvolgente e terrificante aprire in modo incontrollato il vaso di Pandora. Tuttavia, quando i media hanno cominciato a riportare più spesso le tristi sorti dei bambini collocati a servizio o in istituto, sempre più persone direttamente coinvolte si sono fatte coraggio e hanno iniziato a raccontare della sofferenza subita.

Per poco tempo è tornata la speranza: veniamo capiti. Non ci lasciano soli. Sembrava veramente che la società si sentisse solidale con noi che in pas-

sato siamo stati spietatamente emarginati e collocati a servizio o in istituto. Anche gli archivi hanno aperto le loro porte sostenendo le persone coinvolte nel miglior modo possibile, se i nostri fascicoli non erano stati deliberatamente distrutti.

Ma adesso l'interesse pubblico per l'argomento sta pian piano calando. I contributi dei media diminuiscono progressivamente, i titoli di testa sono sempre più scarni. E sorge la domanda: che ne è delle persone coinvolte? Come proseguiamo le nostre vite? Per esperienza diretta e in base ai numerosi contatti con altre vittime, so che la discussione pubblica su questo capitolo oscuro della storia sociale svizzera ha fatto riemergere le sensazioni degli eventi traumatici vissuti.

La scienza lo dimostra: molte vittime di misure coercitive a scopo assistenziale in Svizzera soffrono di complessi disturbi post-traumatici da stress. La Società germanofona di psicotraumatologia descrive questo quadro clinico dai molti aspetti come «trauma particolarmente grave e duraturo dovuto a esperienze violente a livello psichico, fisico o sessuale ma anche a una trascuratezza emotiva nell'infanzia. Molti interessati si sentono indifesi e hanno la sensazione di avere poca influenza sulla propria vita.»

Di norma il disturbo post-traumatico si sovrappone ad altre patologie psichiche, perciò spesso a lungo non viene riconosciuto come tale. È quindi indispensabile che chi ne soffre riceva il trattamento di cui ha bisogno: una terapia traumatologica specifica e qualificata.

Nell'ambito di un progetto di ricerca all'Università di Zurigo, lo psicotraumatologo Andreas Maercker ha intervistato ex collocati a servizio o in istituto chiedendo loro come stanno oggi. Le risposte sono purtroppo poco sorprendenti. Tanti non soffrono solo di disturbi post-traumatici da stress ma anche di depressioni. Si sentono indifferenti e spesso pensano al suicidio. Le ricercatrici e i ricercatori del team di Maercker hanno persino scoperto che chi ha subito un collocamento extrafamiliare, violenze e sradicamento corre un rischio maggiore di demenza in età avanzata.

Ciò che sembrava passato invade il presente.

Spinto dalla mia storia personale caratterizzata dai vari anni trascorsi in istituti e dalle numerose brutte esperienze che ne sono derivate, nel 2013 ho aiutato a istituire la Tavola rotonda a livello federale. Anch'io ho taciuto a lungo e ho trovato il coraggio di rendere pubblica la mia storia soltanto dopo il pensionamento. La mia intuizione mi suggeriva che l'evento commemorativo nel 2013 a Berna e le scuse pubbliche a nome del governo, presentate dalla consigliera federale Simonetta Sommaruga, avrebbero suscitato in molte vittime il bisogno di parlare. Per questo motivo ho proposto di istituire un centro di contatto facilmente accessibile per ogni regione linguistica, che offrisse alle vittime un sostegno psicologico-psichiatrico professionale e fosse raggiungibile 24 ore su 24 nella prima fase del processo di elaborazione; un Telefono Amico istituito appositamente per le persone oggetto di collocamenti a servizio o in istituto, di sterilizzazioni e adozioni forzate e di internamenti amministrativi. Un luogo sicuro dove queste persone non sarebbero state abbandonate ai loro brutti ricordi e avrebbero potuto ricevere una consulenza competente.

La proposta è stata respinta per ragioni finanziarie poiché, dicevano, in alternativa le persone coinvolte avrebbero potuto rivolgersi ai consultori cantonali per l'aiuto alle vittime. A posteriori è tuttavia chiaro che una consulenza terapeutica sarebbe stata necessaria e lo è tuttora. È innegabile che i consultori abbiano svolto un lavoro importante nella ricerca degli incarti, ma il trattamento di persone affette da disturbi post-traumatici richiede competenze qualificate.

La Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari non menziona le ripercussioni gravi per la salute che si protraggono fino a età avanzata. Probabilmente più per motivi di politica finanziaria che per ignoranza. La legge sull'aiuto alle vittime prevede sì il diritto all'aiuto e al risarcimento, manca però l'indicazione concreta del diritto delle vittime di chiedere un aiuto terapeutico. Concedendo tale diritto, la somma prevista per il fondo di solidarietà della Confederazione non sarebbe probabilmente bastata.

Riassumendo si può dire: la Svizzera ufficiale ha espresso le sue scuse alle vittime di misure coercitive. Paga un contributo di solidarietà di 25 000 franchi a persona a titolo di riparazione, ammesso che la propria condizione di vittima sia stata provata.

Tuttavia i rappresentanti politici non sembrano disposti a offrire e finanziare un aiuto duraturo e più specifico mediante terapie adeguate. Eppure il nostro Paese vanta un numero sufficiente di specialisti competenti con esperienza nel trattamento di disturbi post-traumatici. Inoltre, come ora sappiamo, anche i fondi sarebbero disponibili. Molte persone che avrebbero avuto diritto al contributo di solidarietà hanno rinunciato a presentare una domanda. Anche perché non sopporterebbero di trovarsi di nuovo confrontati con il proprio doloroso passato. Com'è emblematico!

Ma questo vuol dire che saranno utilizzati solo due terzi dell'importo di 300 milioni di franchi stanziato dal Parlamento. Secondo la legge, la somma inutilizzata tornerà nella Cassa federale.

O forse no? Le leggi non sono scolpite nella pietra. Il Parlamento può cambiarle. Basta la volontà politica. La volontà di non abbandonare le vittime ai loro problemi di salute in parte gravi. Si tratterebbe di un altro passo importante nel processo di elaborazione.

Sergio Devecchi

LA SVIZZERA TROVANDOSI DI FRONTE A SACCENTI *che si rifacevano al nazismo ha permesso loro di distruggere almeno 20 000 giovani, cifra appena credibile e inferiore alla realtà.*

L'evoluzione del pensiero sui metodi educativi si è basata in tutta la Svizzera su un sistema concentrazionario suddiviso in caste: ricchi, borghesi e poveri. (Questi ultimi dovevano essere eliminati...)

Nelle formazioni degli e delle assistenti sociali si scopre una formazione basta sulle teorie di Joseph Jörger.

Le diverse memorie degli studenti delle scuole sociali saranno presentate in ordine cronologico e confrontate. Saranno anche messe in relazione con un articolo di Joseph Jörger specificatamente, riconosciuto da Alfred Siegfried, Walter Haesler e dallo psichiatra Benedikt Fontana come il pioniere della ricerca genealogica.

Lo sguardo degli alienisti vodesi e ginevrini ci fornisce le loro riflessioni su questo male anche chiamato «oligofrenia, pauperismo» (dal greco, *phrên*, spirito, e *oligos*, poco).

L'oligofrenia è sinonimo di arretratezza o deficienza intellettuale, dovuta all'insufficienza congenita o molto precoce dello sviluppo intellettuale.

Un tempo si distinguevano tre gradi di oligofrenia, quindi tre categorie di oligofrenici: gli idioti, gli imbecilli e i debili, in seguito detti ritardati gravi, debili gravi, debili medi e debili leggeri. I detenuti amministrativi erano considerati tali perché rinchiuderli in questa categoria permetteva ai Cantoni di non pagare per il loro internamento ma di rivolgersi all'Assicurazione invalidità che doveva farsene carico. Sarà necessario attendere la fine della Seconda guerra mondiale per l'introduzione dell'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) nel 1948, l'Assicurazione invalidità (AI) nel 1960 e l'Assicurazione contro la disoccupazione obbligatoria nel 1976. Secondo il medico aggiunto e futuro direttore della clinica psichiatrica Bel-Air a Ginevra, Ferdinand Morel, si distinguono quindi «gli idioti, gli imbecilli e i debili mentali e morali (pauperismo)». Più tardi si comincerà a considerare «la povertà come una maledizione e il cattivo povero come un essere inutile se non addirittura pericoloso per la società».

In generale il pauperismo è associato a un altro male designato come «costituzione perversa» che indica «l'individualità nella totalità dei suoi elementi ereditari ossia presenti dalla nascita»: «Essa comprende individui

il cui comportamento dà luogo a ripetuti conflitti con la morale. Categoria mal definita che è luogo di incontro tra debili mentali e morali congeniti.»

I capofila di questo movimento e di questa scuola di pensiero erano per lo più uomini agiati se non ricchi e molti esercitavano professioni liberali – medici, assistenti sociali, membri del clero, professori in particolare di biologia e di sociologia. Nel periodo 1941–1981 per popolazione si intendeva un certo strato della popolazione. Soltanto i rappresentanti delle classi medie e superiori siedono nei governi cantonali. Per quanto concerne la religione i membri dei governi cantonali appartengono in maggioranza alla Chiesa protestante e alla Chiesa cattolica. È possibile che sul piano linguistico la proporzione tra germanofoni e francofoni sia abbastanza equilibrata. «Questa corrente politica si compone in generale di una borghesia protestante, di uomini di Chiesa, di rappresentanti delle professioni liberali e di proprietari terrieri. Essi godono dell'appoggio di una parte considerevole degli ambienti della finanza tradizionale.»

L'«École d'études sociales pour femmes» (scuola femminile di studi sociali) di Ginevra è stata fondata nel 1918 da Hans Töndury, professore di economia commerciale all'Università di Ginevra, rispettando tre principi: la patria, la famiglia e l'emancipazione femminile.

Ciò che era insegnato e ciò che ho trovato nei rapporti del Servizio pedagogico dello Stato del Vallese (che ha fatto parecchia fatica a trasmettermi il mio fascicolo).

Questo servizio ha dapprima sollecitato un'inchiesta poi l'ammonimento «del padre di famiglia, alcolizzato [compresa mia madre che non ha mai bevuto alcol in vita sua] e della madre che lascerebbe la casa in un disordine indescrivibile». Alcuni agenti di polizia venuti a ispezionare hanno parlato di abiti lasciati su un divano, secondo loro la dimostrazione che mia madre non era in grado di educarci. Questa misura, rafforzata dalla sorveglianza dei casi sospetti, è normalmente sufficiente per togliere il figlio ai genitori, secondo il Servizio pedagogico del Vallese (i miei archivi). Tutto ciò rappresenta l'applicazione dell'insegnamento pedagogico degli o delle assistenti sociali dell'epoca e le teorie di Joseph Jorger secondo cui nei casi più gravi (che purtroppo non definiscono) si può collocare il fanciullo «sotto la protezione» di un'istituzione lasciando la patria potestà ai genitori. Si menziona infine «la misura più grave ossia la decadenza della patria potestà» che fu adottata nei confronti di mio padre, il quale fu posto sotto curatela. Eppure non avevamo mai sofferto la fame né il freddo né eravamo

stati picchiati. Questo tipo di argomenti si trovano nelle teorie naziste del 1937 sull'educazione della gioventù.

Mi pongo anche delle domande sul contenuto dei loro lavori. Gli alberi genealogici elaborati da Jörger e Siegfried sono stati ripresi? Tali e quali? O le studentesse e gli studenti hanno comunque svolto ad esempio un lavoro personale basato sull'osservazione e lo studio di casi? Quali sono le soluzioni suggerite per rimediare a una situazione percepita come catastrofica? Era più facile e più soddisfacente prendersela con i fanciulli: si salvavano le apparenze (moralì).

I fautori dell'eugenismo avevano idee diverse sulla questione?

L'esame dei fautori e degli oppositori alla legge vodese mostra che, contrariamente al pregiudizio sviluppatosi in seguito alle pratiche eugenicistiche in Germania durante la Seconda guerra mondiale, l'eugenismo non è diffuso esclusivamente nell'ideologia di estrema destra ma aveva adepti in tutti gli schieramenti politici. L'esempio ginevrino attesta invece la diversità degli attori coinvolti sul piano scientifico. Questi elementi dimostrano che nell'immaginario collettivo dei Cantoni di Ginevra e Vaud l'eugenismo ha rappresentato una speranza di progresso sociale per buona parte della prima metà del Novecento e che da allora questa visione è perdurata ancora a lungo.

È interessante scoprire Alfred Siegfried e i suoi fautori, nonché Rudolf Waltisbühl, altro autore problematico citato nelle tre memorie e da Alfred Siegfried. La tesi di questo giurista è del 1944 e fa riferimento «senza riserve [alle] interessanti esperienze fatte per migliorare la salute genetica del popolo svizzero». Apparentemente siamo molto vicini all'«antisemitismo reudentore», tant'è che il giurista auspica anche la sterilizzazione forzata.

Gli attori della più grande epurazione di poveri della Svizzera hanno creduto di vigilare sull'infanzia sofferente ma, come lascia intendere la realtà delle cose, si sono accontentati di sottrarre i fanciulli ai loro genitori. Il loro principio era semplice: il reinserimento sociale dell'intera famiglia non era possibile perché il «male» era nei geni, quindi gli Zero, come ci descrivevano, dovevano sparire.

Per assassinare milioni di ebrei e zingari dopo il 1941 è bastata la decisione di qualche gerarca nazista al di fuori di ogni legislazione. In Svizzera per distruggere 20 000 cittadini è bastata la decisione di alcuni funzionari fuori controllo, al di fuori della legge e che sapevano di essere al di sopra di tutto.

Ovunque nel mondo si conosce il numero di ebrei assassinati dai nazisti; in Svizzera non si conosce nemmeno il numero di adolescenti che si sono suicidati nelle diverse prigioni in cui erano detenuti perché facevamo parte di questo gruppo di persone, strati sociali di nessun interesse. Non troverete mai nei rapporti sulle attività delle prigioni svizzere dell'epoca un'allusione a un adolescente morto suicida in prigione, perché costoro non sono mai esistiti per la Svizzera, tuttavia ne sono stato testimone. Ad oggi il Cantone del Vallese non ha mai presentato le scuse per i suoi crimini anche se è stato uno dei grandi fornitori di internati amministrativi alle prigioni svizzere, per un totale di 670 vittime ...

Philippe Frioud

Trasmissione del rapporto della CPT

Strasburgo, 9 agosto 2001

Signora, signor,

conformemente all'articolo 10 paragrafo 1 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ho l'onore di inviarLe il rapporto all'attenzione del Governo svizzero redatto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dopo la visita che ha effettuato in Svizzera dal 5 al 15 febbraio 2001. Il rapporto è stato adottato dal CPT in occasione della sua 45^a seduta plenaria tenutasi dal 3 al 6 luglio 2001.

Desidero attirare la Sua attenzione in particolare sul paragrafo 226 del rapporto in cui il CPT chiede alle autorità svizzere di fornire, entro un *termine di sei mesi*, una relazione sulle misure adottate in seguito al rapporto sulla sua visita. Sarebbe auspicabile, per quanto possibile, che le autorità svizzere trasmettano copia di tale relazione su supporto elettronico.

Resto a Sua completa disposizione per ogni domanda sul rapporto o sulla procedura da seguire.

Infine, voglia confermarmi cortesemente la ricevuta della presente lettera.

Con l'occasione le porgo distinti saluti.

Silvia Casale

Presidente del Comitato europeo

per la prevenzione della tortura e delle pene inumane o degradanti

Ufficio federale di giustizia
Divisione principale Diritto penale e servizio dei ricorsi
Bundesrain 20
CH-3003 Berna

Il Consiglio federale svizzero ha dato il suo accordo alla pubblicazione del succitato rapporto della CPT nonché della sua risposta. La risposta figura nel documento CPT/Inf (2002) 5.

RACCONTO

RIVELARE LA STORIA DELLA PROPRIA VITA:
SCELTA O NECESSITÀ?

Una sera un amico di vecchia data, di casa nel mio stesso quartiere, mi informa che, su iniziativa del Dipartimento federale di giustizia e polizia, si stanno raccogliendo testimonianze di ex bambini collocati sulla base di decisioni amministrative. Questa iniziativa è il frutto dell'impegno di diverse associazioni che si battono affinché queste ingiustizie siano denunciate e si aggiunge a numerose testimonianze di vittime che hanno raccontato la propria storia sui media o in un libro. Tutti i racconti concordano e rivelano diversi maltrattamenti (psichici e fisici), abusi molto gravi (soprattutto sessuali), privazioni di protezione e di elementari diritti civili.

VOMITARE O LIBERARSI!

Inizialmente non volevo ritornare su un passato difficile, fatto di diverse sofferenze infine respinte e dimenticate, non essendo mai stato creduto o preso sul serio. Tuttavia, tutte «queste porcherie» ben seppellite nel mio inconscio mi abitavano ed esistevano davvero; una notte tutto è riaffiorato! In particolare gli abusi sessuali inflitti da un prete cui ero affidato durante le vacanze estive, e questo per diversi anni. Ho scritto un racconto, poi pubblicato, e ho contattato il servizio LAV di Losanna, dato che tra le altre cose ero passato dal Tribunale dei minorenni di questo cantone. Questo ritorno al passato è stato difficile, non tanto a causa delle sofferenze patite, ma per un immenso dubbio che mi ha abitato e mi accompagna da sempre. Questo dubbio è profondamente legato alla mia persona, l'ho totalmente integrato in parte in modo conscio e in parte in modo inconscio. Violentato da un prete, non creduto da mia madre molto cristiana, per la quale ho sempre provato grande ammirazione e rispetto, ignorato da mio padre. Inoltre, abituato a tacere «davanti a ogni persona rispettabile e influente», a rimanere gentile ed educato davanti ai miei genitori (a servizio di quest'ultimi): il vizioso, il depravato ero io. Ho preso coscienza che questa visione, che avevo accettato se non addirittura completamente integrato, ha influenzato la mia intera vita. Oggi quasi non oso pensare che magari mi sarebbe piaciuto avere figli, una donna da amare che non fosse la Santa Vergine, o ancora la donna intoccabile come mi era stato inculcato dai preti.

SCEGLIERE IL PROPRIO DESTINO, È POSSIBILE?

A forza di sottomettermi per conformarmi ai miei diversi «educatori», ho dimenticato di sapere chi ero. Mi sono rifugiato nel «servizio ben fatto» (autista e *maitre d'hotel*) per le persone che hanno il potere, i soldi, la vera morale. Ho saputo dire «la signora è servita» con tutte le competenze richieste. Talvolta vicino ai miei datori di lavoro, talvolta fingendo di esserlo e nauseato da un mondo fittizio, rinchiuso nei suoi privilegi e nelle sue certezze.

LA PAROLA DEGLI ESPERTI!

In tre occasioni mi sono sottoposto al parere di esperti sulle violenze subite. *In primis* il servizio LAV, poi il vescovo monsignor Morerod e i suoi due specialisti incaricati di raccogliere la mia testimonianza, e infine la CPI. Per quanto concerne il servizio LAV e gli esperti di monsignor Morerod, non sono riuscito a ottenere il resoconto dei colloqui, nonostante le mie ripetute richieste. Hanno ben compreso la mia storia? Sono restati fedeli al mio racconto, o più semplicemente hanno rispettato la legge sulla protezione dei dati, che esige che ogni cittadino possa consultare il suo dossier? Ho invece ricevuto una copia integrale dell'intervista condotta dalla CPI e sono stato così rassicurato di essere stato ascoltato. Negli altri due casi, alla mercé dei codici di decodifica degli esperti che, malgrado uno sforzo di obiettività, passano al filtro delle loro griglie di lettura le parole pronunciate e se ne appropriano. Ritorno ai metodi degli esperti di ogni genere incontrati nel corso della mia esistenza.

Altri esperti! Sono andato in pellegrinaggio a Roma e una mattina ho assistito alla messa celebrata da papa Francesco per pochi intimi. Mi sono anche confessato... devo ammetterlo con qualche cattivo pensiero. Come gestisce la sua sessualità il prete dietro la grata del confessionale? E chi è per darmi l'assoluzione per i miei innumerevoli peccati?

PER ENTRARE NELLA STORIA... OCCORRE ESSERE UNA «BUONA VITTIMA»?

Prima di tutto, ho avuto a che fare soltanto con persone gentili e desiderose di dimostrare buona volontà. È certo, la Storia parlerà e stabilirà «delle verità». Tuttavia, lo so, quello che ho subito è irreparabile. Spetta a me arrangiarmi e curare quello che può essere curato. Il passato è presente, fitto, inevitabile, e più ci ritorno sopra, più sbatto contro un muro infrangibile. Ho incontrato diverse persone piene di buone intenzioni, ma anche

talvolta murate nelle loro certezze a causa del loro desiderio di far bene. Ho incontrato giornalisti, storiche e storici competenti. Ho incontrato persone benevole a cui mi sono affezionato. Mi resta la mia solitudine da gestire, di sicuro persone da perdonare, ma anche una rivolta permanente che cesserà soltanto con la mia partenza verso un altro mondo.

Hubert Meyer

NEL CIRCO DELLE SCIMMIE CANDIDE E NUDE DEL SECOLO USCENTE: ADOZIONE FORZATA E STIGMATIZZAZIONE IN SVIZZERA

In ludo candidorum simiorum nudorum saeculo exeunte: De adoptione coercita et nota in Confoederatione Helvetica inusta

Lieta delle possibilità offerte dai diversi eventi della CPI, vi ho partecipato attivamente dal 2016. Finalmente avevo trovato una piattaforma seria, composta di esperti e vittime che insieme analizzavano l'ingiustizia perpetrata contro di noi. I workshop e congressi, in cui tutto tornava a galla, sono stati intensi e faticosi e la sera crollavo a letto sfinita. Eppure mi sentivo presa sul serio e ben accolta dagli esperti e dalle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (VMCSA) e di collocamenti extrafamiliari. Quella che fino ad allora era stata la storia pazza di mia madre e mia aveva trovato ascolto. Finalmente non eravamo più noi le colpevoli del nostro destino. Da un punto di vista scientifico, la CPI aveva davanti a sé un compito erculeo. Si trattava di affrontare insieme a noi VMCSA, nel modo più efficiente e oggettivo possibile, con grande empatia e in un tempo relativamente breve, un argomento estremamente complesso e di ampia portata. Nei workshop sono stati individuati e formulati i temi più importanti, altri campi di ricerca sono stati solo abbozzati, mentre alcuni aspetti, come il ruolo della Chiesa e l'adozione forzata con la conseguente stigmatizzazione, sono stati tralasciati. Tuttavia, grazie alla nuova rete così creata, ho potuto aumentare la pressione sulle istituzioni private e statali per ottenere informazioni sulla mia storia. Ad esempio, nel 2017, dopo oltre sette anni di ricerche senza successo, con l'aiuto del signor Reto Brand, capo del settore «Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari», è stato ritrovato nella cantina dell'Ufficio federale di giustizia di Berna il mio incarto, poi consegnato al Cantone di Friburgo. Questo incarto è stato importante per provare definitivamente la mia adozione forzata e ricostruire il percorso di mia madre come VMCSA. Inoltre, dopo la prima consultazione del fascicolo nel 1995 – quando mi fu letto ad alta voce – ho voluto rileggerlo alla luce dei miei studi umanistici. Volevo approfondire questa storia assurda che mia madre mi aveva raccontato quello stesso anno e con cui sono sempre stata lasciata sola, soffrendo per la stigmatizzazione di essere la «figlia di una puttana criminale». L'incarto, che nel frattempo si è ridotto di circa 7 cm, fornisce chiare indicazioni sul fatto che fui sottratta a mia madre dopo la nascita e che le fu estorta la firma che portò alla mia

adozione forzata. È invece scomparsa dal fascicolo la cartella riguardante l'aiuto sociale che all'epoca fu rifiutato a mia madre a Friburgo. Oltre ad altre informazioni piccanti, la seconda consultazione ha anche rivelato che da neonata probabilmente fui vittima di abusi sessuali da parte dei monaci e per questo motivo sottoposta ad alimentazione forzata. Questo spiega, tra l'altro, i continui spostamenti tra l'ospedale e l'asilo neonatale fino a quando non fui data in adozione all'età di cinque mesi.

Con il ritrovamento del mio incarto sono riuscita a dimostrare l'adozione forzata e grazie a ulteriori ricerche è ora ricostruibile anche la pazza storia di mia madre. Poiché orfana di madre, all'età di sei anni fu tolta dallo Stato al padre svizzero e internata, separatamente dai suoi due fratelli, in un monastero, da dove a 16 anni fuggì per raggiungere suo padre che nel frattempo era emigrato a Parigi. Tre anni dopo a Parigi, ancora nubile, fu messa incinta da un algerino (Harki?). Le autorità francesi le portarono via il neonato e fu incarcerata per la prima volta. Fino al 1983, la Chiesa cattolica vietava i matrimoni «peccaminosi», ad esempio quelli tra cattolici e musulmani.¹ Inoltre, dopo un periodo di detenzione le madri nubili erano generalmente considerate «puttane criminali», indipendentemente dal perché fossero finite in galera. Era loro preclusa per sempre una vita normale come mogli e lavoratrici. La corrispondenza dell'ambasciata trovata nel mio incarto conferma anche la fuga di mia madre, che era incinta di me, dallo Stato francese nell'allora perfetta Svizzera. In questa corrispondenza, mia madre espresse la sua speranza di potermi tenere. Tuttavia, le venni strappata subito dopo la mia nascita a Friburgo nel 1972 e l'ufficio sociale la costrinse a mendicare per strada, dopodiché mia madre continuò la sua fuga in Italia e a Ginevra. Fu costretta ad abortire il mio fratellastro più piccolo al quinto mese nell'ospedale cantonale e contemporaneamente fu sottoposta a sterilizzazione forzata (1974). Dopo questa misura di igiene sociale, dovette prostituirsi a Ginevra (Les Pâquis) e fu incarcerata. Avevo circa otto o nove anni all'epoca. Intorno a me tutti ne erano a conoscenza. Da allora in poi sono stata considerata una bambina cattiva e la «figlia di una puttana criminale», che mente ed imbroglia deliberatamente ed è troppo pigra per lavorare. Sono stata sfruttata come bambinaia

1 Canone 1060, in *Codex iuris canonici* (Codice di diritto canonico del 1917, in vigore fino al 1983). Scambio di e-mail con la Prof.ssa Astrid Kaptijn, vicerettore, Cattedra di Diritto Canonico, Università di Friburgo (Svizzera), 27. 3. 2018.

e ragazza delle pulizie, punita preventivamente e facile preda di mobbing e crimini violenti, come un tentativo e minacce di omicidio (intra ed extra-familiare) o stupro extrafamiliare, che, sostenevano, cercavo e volevo. Un tentativo di suicidio non riuscito e una malattia professionale sono stati considerati tentativo di frode assicurativa e portati fino al Tribunale federale. Mi hanno usata per testare psicofarmaci e inoltre hanno tentato di internarmi dichiarandomi «pazza». I miei disturbi fisici, dovuti a una malattia del sangue geneticamente ereditaria che ha causato otto aborti, una malattia professionale ed esperienze vicine alla morte, sono stati ignorati fino alla diagnosi di questa malattia del sangue nel 2010. Fino al 2013 mi è stato rifiutato un trattamento medico d'urgenza presso l'ospedale Sonnenhof di Berna. Nello stesso anno, il mio cellulare, il mio computer e il mio account di posta elettronica sono stati hackerati. Oltre alle false promesse di matrimonio, mi hanno regolarmente abbandonata incinta, l'ultimo figlio l'ho perso nel 2014. Nel circo delle scimmie candide e nude, per decenni sono stata trattata come «bestia da caccia», sono stata vittima di abusi, sfruttata, calunniata, messa al bando e a tacere. Una legge in vigore fino al 1981 consentiva l'internamento amministrativo (MCSA) della popolazione più povera della Svizzera piccoloborghese di allora; questa legge ha distrutto la vita di mia madre e danneggiato la mia. Ho sofferto per essere ritenuta la figlia di una «puttana criminale», motivo per cui fino al 1981 sono stata considerata senza diritti e, ad esempio, ai monaci è stato permesso di abusare di me subito dopo la mia nascita. Ancora fino al 2015 la psichiatria supponeva che la criminalità fosse trasmessa geneticamente al cento per cento – oggi al cinquanta per cento.² Se l'ignoranza dal punto di vista medico in merito ai miei aborti fosse una misura di pulizia etnica intenzionale, è una domanda che resta in sospeso. D'altronde, la Bibbia della Chiesa cattolica sostiene tali misure sui bambini illegittimi, malvagi e maledetti come me.³ Come se non bastasse, sul tema delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari in generale ci è stata messa una museruola sociale. Non potevamo parlarne, non c'erano servizi di contatto, non potevamo difenderci. Ignorando le nostre sofferenze, la

2 Abteilung Bewährungshilfe und alternativer Strafvollzug (ABaS), convegno del 24. 10. 2015, «Psychiatrische Behandlungen gestern und heute», relatore: Jens Sommer, psichiatra forense, «Behandlungen und Therapien für Straffällige», ore 14.00.

3 Cfr. «Buch der Weisheit», in *Die gute Nachricht. Die Bibel im heutigen Deutsch*, 2ª edizione, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart: Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1982, 949, cap. 3, 11–12; 3, 16–19; 4, 3–6.

società, l'élite, la Chiesa e lo Stato hanno tollerato che la popolazione svizzera si facesse giustizia da sé contro noi VMCSA. Soltanto con l'iniziativa di Guido Fluri è iniziato il nostro processo di riabilitazione e sono state create piattaforme per noi importanti come la CPI. Tuttavia, si sarebbero potute evitare molte sofferenze se le scuse statali fossero arrivate oltre trent'anni prima, al momento della revisione della suddetta legge. L'analisi di questa schiavitù, della storia e dell'oppressione delle VMCSA in Svizzera avviene solo ora. Solo ora possiamo esistere e parlarne, come ho fatto di recente in una tavola rotonda sull'adozione forzata nel Polit-Forum di Berna.⁴

L'adozione forzata e la conseguente stigmatizzazione come «figlia di una puttana criminale» mi ha danneggiato in modo duraturo dal punto di vista sociale ed economico. Nonostante la buona istruzione e i riconoscimenti, la mia diligenza è punita con la povertà. Per una vita di successo sociale ed economico mi manca il nepotismo o il matrimonio. Tuttavia, nella Svizzera del dopoguerra, sempre più conservatrice, patriarcale, viziata e ricca, nessuno vuole sposare una come me. Preferiscono restare tra di loro. Intanto, il rapporto di parentela con un consigliere federale in carica resta in sospeso, così come l'identità di mio padre, la mia procreazione nelle carceri francesi e la questione se mi sentirò mai a casa in Svizzera. Mia madre, che nel frattempo è andata in pensione, mi ha fatto sapere che vuole dimenticare tutto e che coglie ogni occasione per viaggiare.

Caroline Montandon

M. A., storica dell'arte e della cultura

30 settembre 2018

4 Tavola rotonda del 23. 8. 2018 al Polit-Forum di Berna sulla mostra fotografica *Wer bin ich? Adoption im Wandel / Qui suis-je? L'adoption au fil du temps*, tenutasi dal 13. 8. al 21. 9. 2018. Per la mostra ho lavorato come project manager, consulente scientifica, traduttrice, redattrice, correttrice, incaricata della comunicazione e della raccolta fondi; si veda la mia tesi *Wer bin ich? Adoption im Wandel. Fallstudie einer Fotoausstellung im Polit-Forum Bern* (consegna: 26. 5. 2018, voto: 6) per il Certificate of advanced studies (CAS) «Promouvoir une institution culturelle», Institut d'histoire de l'art et de muséologie (IHAM), Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel.

IL COMPITO AFFIDATOMI CONSISTE NELL'ESPRIMERE IL MIO AVVISO sui lavori di riabilitazione eseguiti, riguardanti gli internamenti e le misure coatte a scopo d'assistenza prima del 1981.

1. Passi importanti realizzati durante il processo di riabilitazione da parte del Governo. Le scuse da parte di alte personalità della politica, che hanno segnato una svolta positiva e decisiva per la riabilitazione e i progetti di ricerca storica.

Già nel 1986, il Consigliere federale Alfons Egli si scusò per i torti commessi contro gli Jenisch, i Sinti e i Rom. Questo fu il punto di partenza per altri passi. Poi nel 2010 arrivarono le scuse da parte della Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, alle quali seguirono le scuse ufficiali da parte di tutto il Consiglio federale espresse dalla Consigliera federale Simonetta Sommaruga nel 2013, con l'approvazione di due studi di ricerca e una Tavola rotonda (TR). La Commissione peritale indipendente (CPI), diretta dal dr. M. Notter, ha subito iniziato i lavori. Indi seguì con successo l'iniziativa per il «Contributo di solidarietà» lanciata dal signor Guido Fluri. Il progetto PNR76, denominato anche «Assistenza e coercizione: storia, presente, futuro» e diretto dal prof. A. Grob, sarà presentato alle Camere entro il 2024.

2. I lavori di riabilitazione avviati dalla TR e messi in pratica dai ricercatori della CPI e del progetto PNR76.

La TR è stata messa in atto con la massima rapidità. Urgeva poter agire rapidamente, agli occhi dei politici, della popolazione e in modo particolare delle vittime. Anche i membri della TR sono stati scelti secondo diversi criteri: in parte i rappresentanti delle vittime e poi i rappresentanti di diverse associazioni. La direzione della TR è stata affidata a un vicedirettore del Dipartimento di Giustizia: il delegato Luzius Mader. Non fu una soluzione facile e felice, quella di sottoporre e far gestire un progetto così delicato al rappresentate di un dipartimento che all'epoca dei fatti, quando le ingiustizie e i dolori inflitti alle vittime stesse erano praticamente all'ordine del giorno, fungeva da «mano dura» del Governo. La signora Sommaruga dovette probabilmente, per questioni di mancanza di tempo, nominare rapidamente qualcuno, e senza tanta cautela, senso e tatto adeguato, nominò un suo dipendente a dirigere questo delicato progetto. La più parte delle ca. 20 000 vittime si son viste di nuovo confrontate con lo «sbirro» di un tempo, e perciò la maggior parte di questi

potenziali «clienti» non approvò positivamente e non aderì con piena fiducia a questa TR.

Mancava il fattore fiducia! Per la direzione di un tale progetto si sarebbe potuto nominare una personalità esterna, di comprovata esperienza e riconosciuta come ad es. le signore Calmy-Rey, Dreyfuss, Widmer-Schlumpf, oppure il signor Benedikt Weibel (ex FFS) o il signor Peter Arbenz, primo delegato del Consiglio federale per i rifugiati, o altri personaggi con esperienze nella direzione di tali importanti e delicati progetti. La signora Sommaruga ha preferito prendere la scorciatoia e la via più semplice con la scelta di un suo impiegato. E questo è stato a mio avviso un errore! Niente contro il signor Luzius Mader. In effetti, a più riprese è sembrato alle vittime e alla società in generale che il progetto mancasse di una concreta «supervisione» da parte di chi aveva dato il mandato stesso. In modo particolare per tutto quanto atteneva alla comunicazione, tanto con i media quanto con le vittime stesse sparse su tutto il territorio elvetico.

Inoltre:

L'urgenza di dover rapidamente procedere all'inizio del progetto, annientò di partenza tutti i più semplici passi necessari per la preparazione seria di un progetto di questa portata. *Per esempio:*

a) Preparare e formare tutti gli attori responsabili a livello federale, cantonale, comunale. Alcuni responsabili cantonali del dipartimento sociale non erano ben preparati al tema. Ognuno prendeva i compiti un po' come gli conveniva (*poco importava*: «Sommaruga, Mader o Berna»).

b) Promuovere un sistema di comunicazione nelle tre lingue che permetta di comunicare più sovente, anche per le vittime che non dispongono di internet o che sono sparse in diverse regioni o valli. Assicurarsi che tutto ciò che è scritto ufficialmente in lingua tedesca sia sempre tradotto nelle altre due lingue! Promuovere e nominare sin dall'inizio, ancor prima di iniziare il progetto, tre responsabili regionali (DE/FR/IT), al fine di garantire la comunicazione con le vittime.

c) Preparare una rete d'aiuto psicologico, con almeno due psicologi esperti per ogni cantone, che accompagnano *gratuitamente* le vittime che lo desiderano (non tramite la cassa malati privata della vittima stessa!).

d) Le norme e i criteri prescritti dalla legge per il pagamento del Contributo di solidarietà non ha previsto diversi punti critici che sorgono al momento del pagamento stesso. Ancora oggi ci sono vittime che si pongono domande sul come e soprattutto quando questo importo sarà loro versato.

Conclusione per il lavoro di riabilitazione condotto dalla TR:

A mio parere, il progetto si è sviluppato sotto pressione e alla svelta (un po' come un esperimento «urgespegni-fuoco»). Senz'altro ci fu una pressione sul tempo evidente – e si realizzò anche una grande mole di lavoro. Però quando il tempo di realizzazione è enormemente stretto e i mezzi e le risorse sono «contati», ciò che si otterrà sarà più che altro un risultato *quantitativo*. Comunque spetterà agli esperti storici e alla società il compito di valutare la QUALITÀ del lavoro compiuto.

3. Apprezzamenti personali sulla Svizzera di oggi.

La Svizzera ha fatto e sta facendo dei passi importanti per rivedere il suo passato. Già con il Rapporto di Jean-François Bergier (Svizzera – seconda guerra mondiale) – e ora con il nostro cupo passato con migliaia di vittime (Collocamenti coatti fino al 1981) – la Svizzera ha potuto dimostrare che è in grado di soffermarsi e di voler rivedere il proprio passato con delle misure concrete e degli studi storici di alto valore. Dunque in rapporto ad altri Stati, la Svizzera ha dimostrato le sue qualità in quanto Stato con alti valori morali e sociali. La Direzione del gruppo di studi CPI ha potuto dimostrare, in diverse situazioni, di essere a tutti gli effetti indipendente e ampiamente all'altezza dell'arduo compito loro affidato. Essa raccoglie e studia dati riportati dagli archivi e dai testimoni stessi, con alta professionalità e cautela. Il contatto e i sistemi di comunicazione funzionano sia all'interno come all'esterno del gruppo stesso. Aspettiamo tutti con ansia il rapporto finale.

4. Attese per un futuro più solidale con misure da mettere in pratica sostenibili e adeguate.

Con il rapporto finale della CPI, si attendono anche delle proposte da inoltrare alle Camere. Una delle quali potrebbe essere la ridefinizione di questo capitolo della nostra storia – che dovrebbe poi essere incluso nei libri di storia svizzera usati nelle scuole. Anche nel settore aiuto alla popolazione è stato allestito un sistema molto professionale con il nome di KESB (legge sulla protezione dell'infanzia e dell'adulto).

Nel mondo ecclesiastico (Romano cattolico svizzero) sono stati introdotti passi importanti per accertarsi sulla qualità della scelta dei novizi – non solo sul lato «vocazionale» – bensì anche sulla predisposizione cognitiva – e ciò tramite un Master speciale. Insomma, tutte queste misure dovrebbero far sì che tramite la formazione e la sensibilizzazione continua

e sistematica della popolazione si possano raggiungere gli obiettivi sostenibili che tutti ci prefissiamo:

a) Assolutamente far di tutto per non *dimenticare!* Essere costantemente vigili.

b) Stroncare il *silenzio!* (La società talvolta tace – anche se si accorge di cose errate o gravi!).

c) Evitare così il *ripetersi* di queste dolorose storie che ci hanno afflitto per anni e che sono all'origine di tante disgrazie nell'ambito della nostra società.

In tutta sincerità tengo comunque a precisare e a confermare che i risultati positivi ottenuti nel corso degli ultimi dieci anni, in rapporto a questo tragico e complesso capitolo della nostra storia, sono stati realizzati «quasi esclusivamente» grazie alla presenza di DONNE in seno al Consiglio federale (signora Consigliera federale E. Widmer-Schlumpf e signora Consigliera federale S. Sommaruga). Da qualche tempo mi ritengo un promotore di una forte e attiva partecipazione da parte delle DONNE alla politica.

Gianni Mora

Luglio 2018

CLASSISMO ASSASSINO DELLA DIRIGENZA SVIZZERA¹

Chi protegge e chi esclude

Non ce l'ho fatta. Sarebbe stato il mio ultimo desiderio: un appartamento tranquillo in campagna, con balcone o terrazza, vasca da bagno e adatto ai gatti. Infatti, quando ho saputo di ritrovarmi di nuovo in un appartamento che doveva essere ristrutturato lussuosamente, volevo concedermi la campagna. Negli ultimi anni ho rivissuto un classismo tale che ormai più niente mi può danneggiare; sono in grado di rinunciare alla protezione garantita dall'anonimato della vita in città per stare il più vicino possibile alla mia principale fonte di energia: la natura.

Ora mi è probabilmente toccato il peggior sfruttatore dei principi dell'aiuto sociale per la locazione. E come sempre, in fondo nessuno mi può aiutare. Neanche l'Associazione degli inquilini è facilmente raggiungibile per gente povera come me. Avrei tutto il diritto alla disdetta immediata. Ma come posso avvalermi di questo diritto se so che ho pochissime probabilità di trovare un appartamento che mi faccia star bene? I servizi sociali si rifiutano di esaminare la mia richiesta perché non ho voluto firmare il pagamento a terzi (ovvero a loro stessi) di una rendita AI in corso (la rendita AI che molto probabilmente non riceverò mai). Per questo motivo vivo del contributo di solidarietà da quasi due mesi.

L'essere costretti ad andarsene è un'esperienza che io e la mia famiglia, sia quella portoghese che quella svizzera, conosciamo bene. Quanto a mio padre, la sua malattia è stata sfruttata senza pietà e l'essere finito nuovamente tra le grinfie della burocrazia svizzera ha probabilmente accelerato la sua morte. Anche se da bambino era stato oggetto di un collocamento coatto, ce l'aveva fatta. Ma il suo desiderio di riconoscermi come figlia, di nominare erede la sua «amata Maria da Saudade Pereira» non è stato esaudito. Anzi, gli ultimi anni della sua vita gli sono stati resi veramente aspri. Ma sembra che, nonostante tutto, sia rimasto affettuoso e gentile e così lo ricordo anch'io. Deve aver patito dolori terribili. Le sue due case plurifamiliari sono state vendute, la nostra eredità amministrata dal Comune, vincolata al Comune, e ovviamente dall'eredità è stato detratto anche il deposito di 25 000 franchi (a persona), che mio padre aveva dovuto

1 Con questo termine non s'intendono solo il Consiglio federale e il Parlamento, ma soprattutto «i potenti dell'economia», che possono far passare le leggi (a volte in sette giorni).

pagare al Comune affinché i suoi cari potessero trasferirsi nel comune zurighese.² E la rendita retroattiva per orfani è stata bloccata.

Ma ora basta parlare di chi sbarra e chiude le porte, emargina ed esclude. Le prossime righe voglio dedicarle a chi mi ha protetto e a chi, oltre a regalarmi la vita mi ha regalato anche la vitalità.

Mia madre Maria da Saudade Pereira:

Aree materne (campo di vacanza, giorno di visita, anni '80)

Arrivata
ti facesti
mostrare le zattere
che sul
fiume
ci trasportavano

Le scarpe da città
nella tenda; stretta e ordinata
tu, i pantaloni risvoltati
sedevi con me
davanti al falò
attorno alla pentola
piena di zuppa

Noi saremo
le volpi
nella caccia al tesoro
sulla ramificazione
del pero
sediamo;
accavalliamo dita dei piedi

² Nel frattempo ho saputo che un impiegato del Comune ha potuto comprare una delle case plurifamiliari a un prezzo vantaggioso...

Siamo lecci e
 carline bianche; troviamo vie.
 E i cuori
 ci sono stati
 trasmessi.

Negli ultimi tempi penso spesso a situazioni con mia madre, tentando in parte di renderle con le parole.

Sono molto contenta di essere stata con lei ogni tanto, di aver visto come trattava la gente che veniva nel nostro appartamento.

Sì, la scaltrezza, come quella degli uomini di Lisbona... no, caro Pires; anche delle donne di Lisbona, e in genere della gente di questo paese.

Deve essere stato lo psichiatra, se leggo bene nel mucchietto di incarti che non sono stati fatti sparire. Dopo la mia terza reclusione,³ si scrisse che stavo diventando una piaga per il paese; era il 1970 e avevo sei anni.

Mia madre seppe subito qual era la medicina necessaria. Lo psichiatra arrivò (oggi scriverei: come un bellimbusto) in un completo color kaki, profumato e con la piega ai pantaloni rigidi, come se dovesse servirci una barricata contro la povertà.

Cosa fece mia madre?

Cominciò a lodare la stoffa, e a dire com'erano curati e ben stirati i suoi pantaloni. Dal suo comportamento sapevo sempre quando incombeva un pericolo; come se avessimo un radar segreto contro i maniaci del controllo e gli invasori.

Non ha mai dovuto spiegarmi alcunché; sono cresciuta con questo «raccontare per vie diverse, lasciare cadere nel vuoto». Quanto abbiamo riso, quando brandiva il battipanni, ci inseguivamo per l'appartamento e lei, ridendo a singhiozzi, esclamava: «Devo picchiarti, bambina cattiva, cattiva che sei, è così che si fa in Svizzera, così dev'essere!» La sua voce scura e profonda, la sua vitalità, le sue doti da attrice. Manchi, Mamuscha, manchi.

E mi viene da pensare ai nostri viaggi in pullman attraverso l'Alentejo, tre anni fa in primavera. Il vecchissimo pescatore, probabilmente l'ultimo sopravvissuto, che diceva che l'autobus sarebbe certamente arrivato, era

3 Per ordine di diverse autorità svizzere sono stata presa in consegna dal 1965 al 1981.

sicuro e, sì, quella era la fermata; eravamo sedute, tacevamo insieme, eloquenti.

E il modo in cui abbiamo girovagato per l'ampia campagna, i dialoghi, sempre accompagnati da storie.

«Tua nonna continua a non sapere dov'è la fermata?» fu chiesto al giovanissimo autista del pullman regionale. Come ridevano tutti, ma poi, quando ci fermammo davanti alla casetta bianca, povera, ma molto carina, scesero l'autista e due altri uomini, pazienti e sorridenti, ammiccanti in tutte le direzioni, presero come per caso il bagaglio alla nonna, sorridendosi, quando la donna di circa 60 anni, vestita di nero e con il velo, verificò più volte che la porta fosse chiusa a chiave, e la finestra accanto spalancata; per i numerosi gatti.

Tutti sapevano che dovevano e volevano partecipare al gioco: «Questo cesto lo porto io; potrei sollevarvi tutti e tre a voi zoticoni, eh sì, ho da mangiare per tutti», e loro dicevano «Dona, ma non è troppo pesante, ma lasci a noi, onorata». E lei allora faceva il suo gesto tipico, a me così familiare: la mano piatta con le dita strette, come per schiaffeggiare, e grandi occhi e «vi do un sacco di botte a voi giovanotti». E questa piccola donna rotondetta, bianchissime le ciocche dei capelli che si scioglievano e cadevano a riccioli sul suo viso rugoso, scatenava un pandemonio, sempre, suppongo, con il medesimo schema. Un rituale.

Io ero seduta in mezzo, accanto alla porta del pullman, lottavo con le lacrime, volevo rimanere, per sempre.

E una volta, a una fermata ufficiale, come stavamo tutti lì, in piedi così come sto in piedi anche nella fredda Svizzera, ma sola. Quando, noi due donne, un po' più anziane, eravamo rimaste brevemente sole, disse: «Hanno dipinto il gabinetto di un bel blu, vero?»

Per il resto non abbiamo quasi parlato, come sempre: un tastare e sentire, essere e lasciare.

In Portogallo i segnali di divieto non devono essere dipinti; sono lì, e forse qualcuno dirà: «perfetto, questo cerchio, e così bianco, vero?»

Quanti cani ho già visto in questo ampio paese, liberi, anche se avevano un padrone, pischiare su un segnale che cancellava la loro immagine.

Bisogna saper leggere i segni. Nient'altro.

E sono molto felice di aver trovato con Sara Zimmermann e Elie Burgos due persone capaci di farlo.

Gabriela Pereira (ufficialmente Merlini)

info@archiv-as.ch

www.archiv-as.ch

LA NOSTRA STORIA DEVE SERVIRE A FAR CAMBIARE LE COSE

Testo collettivo del gruppo «Ricercatori di storia per il futuro dei bambini» del Movimento ATD Quarto Mondo Svizzera¹

Il riconoscimento pubblico dell'ingiustizia vissuta dalle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari ci ha spinti ad agire: persone coinvolte, uomini e donne oggi colpiti dalla povertà. Da quattro anni incontriamo periodicamente persone solidali e dialoghiamo con professionisti, ricercatori e politici.

Temiamo che questa storia venga scritta senza di noi che l'abbiamo vissuta e che ancora continuiamo a viverla. Ci sosteniamo a vicenda per capire e analizzare le ricerche, interrogarle ed essere dei partner concreti per gli storici.

1. LE SCUSE DEL 2013 E IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Una cosa ci sta particolarmente a cuore: anche se lo Stato ha presentato le proprie scuse e offerto un compenso, ciò che è successo non deve essere dimenticato. Temiamo che si volti pagina senza cambiare nulla. Se ciò accadesse, sarebbe insopportabile. Alcuni bambini hanno perso la vita e, per onorare la loro memoria, non possiamo permettere che questo libro venga chiuso.

Le scuse del governo svizzero danno coraggio anche ad altri Paesi. In un incontro europeo del Movimento ATD Quarto Mondo sul diritto alla vita familiare, alcuni genitori inglesi, francesi, belgi, olandesi e lussemburghesi ci hanno raccontato delle speranze che riponevano nelle scuse e nelle ricerche storiche della Confederazione.

2. L'ACCESSO AGLI INCARTI

Ci vuole coraggio per consultare il proprio incarto. Si ha paura di ciò che si troverà. Alcuni di noi fanno questo grande passo con una persona di fiducia. È insieme, a coppie, che ci siamo recati nei centri dei servizi LAV e negli archivi.

È molto complicato leggere il proprio incarto, perché uno non sa che cosa troverà. Resta incollato a ciò che scopre. Legge molte cose che gli erano ignote e rivive con dolore tutto il proprio passato. Talvolta, si leg-

¹ www.quart-monde.ch

gono cose di cui non si ha alcun ricordo. Qual è la verità? I nostri ricordi o i nostri incarti? Alcune cose scritte non sono vere: «Normalmente, come in ogni persona, dovrebbero esserci sia lati positivi che negativi. Eppure negli incarti ritroviamo solo quelli negativi e questo ci condiziona, ci perseguita. Questi incarti negativi ci impediscono di andare avanti. Ci distruggono.»

Non trovare il proprio incarto è terribile. È come se non esistessimo, come se non avessimo vissuto. Ci chiediamo se ci crederanno. Come conoscere e dimostare ciò che è successo?

Tutto ciò risveglia un passato dormiente, che ritorna come un film al rallentatore o dei flash. È una sofferenza indescrivibile.

Il gruppo ci ha dato il coraggio di andare a cercare i nostri incarti, di uscire allo scoperto, di parlare con altri di ciò che abbiamo vissuto. Il gruppo ci dà la forza di sapere chi siamo. Scopriamo sia noi stessi che gli altri. Dialoghiamo senza giudicare e ascoltando attentamente. Ciò ci aiuta a trovare nuovi pensieri e ci dà pace. Come aiutare chi è solo, chi non osa dire nulla, chi non osa avviare le pratiche, chi ha vergogna, chi parla con rabbia?

3. LE RICERCHE STORICHE

Ciò che ci fa bene è cercare di capire cosa ci è successo. È per questo motivo che alcuni di noi hanno scritto la propria storia: «Scrivere mi ha dimostrato che sono una brava persona e non quella descritta nell'incarto.»

Abbiamo seguito con attenzione le ricerche storiche, sforzandoci di capire le parole.

Abbiamo invitato alcune storiche della Commissione peritale indipendente Internamenti amministrativi a dialogare con noi. Ci siamo preparati e siamo stati fieri di parlare con loro. Ora abbiamo voglia di sentire le loro risposte alle proposte che abbiamo presentato.

LE NOSTRE DOMANDE:

– Cosa capisce, cosa estrapola lo storico da un incarto in cui un medico ha descritto una persona come debole di mente? Che le persone internate erano dei malati mentali?

– In che modo i nostri genitori saranno inclusi in questa storia? Di loro si parla ancora molto poco. Che posto avranno i genitori cui sono stati rubati i figli?

– Come mai la povertà viene vista come una conseguenza di questi collocamenti e non come una causa?

Usciamo allo scoperto e ci mettiamo a nudo. Come sarà compresa la nostra storia? Come sarà interpretata? Ci riconosceremo nella storia scritta dagli storici? Che lezioni ne saranno tratte?

Nei nostri incarti si ritrova un contesto comune: povertà, sofferenza, l'essere considerati meno di niente. E ancora oggi lottiamo ogni giorno. Una di noi si è sentita riconosciuta quando ha letto il libro *Des Suisses sans nom. Les heimatloses d'aujourd'hui*. Si è detta: «Altre famiglie hanno vissuto la mia stessa situazione. Non è solo colpa dei miei genitori». Sentirsi parte di una storia comune evita di sentirsi in colpa, dà sollievo e dà la forza di parlare.

4. LA NOSTRA STORIA DEVE SERVIRE ALLE GENERAZIONI FUTURE

Ciò che ci unisce è la lotta per una stessa causa e il rifiuto della miseria. Abbiamo creato questo gruppo perché altre persone vivevano ciò che abbiamo vissuto noi. La nostra storia deve servire alle generazioni future per cambiare le cose.

LA GESTIONE DELLA POVERTÀ

Negli anni Trenta, i bambini collocati venivano impiegati come garzoni nelle fattorie. Si sosteneva fosse la scelta migliore per il bambino; in realtà lo si puniva sin dall'inizio. Per la mentalità dell'epoca era normale. Con il passare delle generazioni le cose sembrano evolvere, eppure ci sono ancora collocamenti motivati dalla povertà. Oggi i bambini vengono ascoltati di più rispetto al passato e hanno più diritti. Ma vengono ascoltati anche i genitori? Il potere dei professionisti sui genitori meno abbienti è rimasto intatto: «In quanto genitori, siamo influenzati dai professionisti. Bisogna stare zitti, fare ciò che dicono».

I collocamenti proseguono di generazione in generazione: «Noi siamo stati collocati, i nostri figli sono stati collocati. In alcuni casi sono collocati anche i nostri nipoti. Non riusciamo a uscire da questo sistema. È come un treno in corsa, è come se non ci fossero più i freni.».

E i giovani d'oggi? Alcuni non riescono a trovare la loro strada. Non riescono a diventare responsabili perché sono stati messi in gabbie dorate. Un giovane ci ha detto: «Il foyer è un luogo in cui esiste davvero una comunità, ma è quasi una prigione». Noi ci facciamo ambasciatori della storia del passato, ma lo facciamo per il futuro di questi giovani.

LO SGUARDO SULLE PERSONE POVERE

In passato, coloro che vivevano in un foyer erano stigmatizzati: «Andavo a scuola e allo stesso tempo ero in un foyer. Alcuni genitori, sapendo che venivo da lì, non volevano che andassi a casa loro perché pensavano che rubassi delle cose, che fossi una persona da evitare. Alcune aziende mi hanno rifiutato per questo motivo».

I giudizi, le etichette, il mancato riconoscimento delle competenze e la burocrazia hanno distrutto alcune persone, che hanno perso la fiducia in se stesse. Essere solo aiutati, non poter dare, uccide l'orgoglio, si tratta di una carità che uccide la dignità: «La povertà è ancora come se fosse inscritta in noi. Non sappiamo perché, ma ce la trasciniamo dietro, come se ci fosse una maledizione.»

Questa situazione deve cambiare.

Testo collettivo elaborato in occasione del fine settimana di riflessione del 12-13 agosto 2017 al centro nazionale del Movimento ATD Quarto Mondo di Treyvaux.

Nicole Aeby, Marie-Rose Blunsch, Élisabeth Gillard,
Jean-Pierre Golliard, Christine Grandjean, Véronique Martrou,
Caroline Petitat, Michèle Piguet, Alexandra Poirot, Christiane Rielle,
Marie-Christine Riedo, Jean-Robert Saffore, Gérald Schmutz e
Pierre Zanger.

DEVO CONFESSARE CHE ALL'INIZIO NON AVEVO MOLTA VOGLIA di riparlare di questo argomento che sin dall'infanzia avevo sepolto nel più profondo della mia anima e che ho infine riportato alla luce con grande tristezza. Ora che ho preso un po' di distanza, posso esprimermi più liberamente ma non intendo dilungarmi troppo sull'argomento.

Innanzitutto ho avuto occasione di incontrare varie persone che hanno vissuto un'infanzia o un'adolescenza drammatica sotto diversi punti di vista. Poi, con uno slancio di solidarietà, ci siamo riuniti per esigere una riparazione al governo svizzero. E grazie a questa richiesta è stata istituita una commissione di esperti.

Considerando tutto ciò che è stato detto e scritto, ecco un piccolo riassunto delle mie conclusioni:

- Il governo dovrebbe cambiare le basi della legge. Queste basi contengono dei pregiudizi e dei denominatori comuni ignobili che sviliscono tutte le persone soggette a queste leggi ancora in vigore. Si tratta di norme che esistono da un secolo e che secondo me, visto lo sviluppo naturale delle cose e della natura umana, sono ormai superate. Ciò nonostante continuano a essere utilizzate in determinate situazioni da persone abusive, facendo un grande torto in seno alle famiglie con entrambi i genitori o monoparentali.

- La modica somma di 25 000 franchi non potrà mai compensare le sofferenze patite. Il governo non si è preso il tempo per riceverci, ascoltarci e considerarci come avrebbe dovuto. Per paura di doverlo fare con il giusto rispetto e di rendersi conto della reale portata del problema – che sarebbe loro costato assai più caro sia in termini di coscienza che di denaro – si sono affrettati ad adottare una legge che per ora ci impedisce di chiedere di più.

Chiedo, chiediamo o dovrei dire esigo, esigiamo una rendita a vita, un esonero dalle imposte, le spese mediche, siano esse di natura fisica o psichica, devono essere assunte dallo Stato e tutto questo a vita per ogni vittima di questo genocidio portato avanti durante tutto questo periodo.

Ringrazio tutti i ricercatori che mi hanno ascoltata e mi hanno permesso di esprimermi in questo Paese che non ascolta veramente il suo popolo e che fa orecchie da mercante a suo piacimento e non in base ai suoi bisogni reali.

Ho molto apprezzato l'attenzione, l'interesse e il rispetto che tutte le persone impegnate nella ricerca hanno avuto nei miei confronti. Mi è piaciuto come mi hanno ascoltata, capita e compresa.

Concludo augurando buona continuazione a tutto il gruppo di ricerca, ringraziandoli per l'attenzione dimostrata nei miei confronti e nei confronti di tutte le persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale.

M. Steiner

ANCORA ADESSO LA PAURA MI ACCOMPAGNA COSTANTEMENTE. Spesso mi chiedo da dove venga. Ma in fondo è chiaro. Nella mia infanzia non ho mai avuto la possibilità di creare un rapporto di fiducia, né con mia madre né con altri adulti. Non ti resta altro che questa paura. La consultazione dei miei atti non ha fatto che aumentarla.

Considerando quello che ho vissuto e anche le esperienze fatte con l'assistenza psicologica, devo dire che quest'ultima non aiuta. I colloqui con gli specialisti scatenano emozioni. Si racconta e poi si piange, e si continua a piangere anche uno o due giorni dopo il colloquio. Ma non cambia nulla. Così l'ingiustizia non può essere riparata, l'infanzia non ti può essere restituita.

Voglio innanzitutto ottenere ciò di cui ho diritto, quel diritto che mi è stato negato fin dalla nascita. Se non credessi in una sorta di giustizia, non mi sarei probabilmente mai interessata ai miei atti. Non ho mai voluto una «riparazione» finanziaria. Quello che mi ha sempre spronato è l'enorme ingiustizia perpetrata nei miei confronti e nei confronti di tanti altri bambini. Non è giusto che si sia potuto fare ai bambini quello che è stato fatto a noi.

I miei atti sono pieni di opinioni come queste: «Urseli è una tipica vagabonda, affabile, certamente, ma con i lati sgradevoli di questi bambini... estremamente difficile da educare... moralmente molto difficile... bugiarda patologica, affetta dalla cosiddetta pseudologia fantastica.» «Speriamo di farne, attraverso l'educazione, una bambina gentile (ma non mi faccio troppe illusioni!).» All'epoca non avevo ancora cinque anni.

Con simili previsioni è praticamente impossibile iniziare qualche cosa di nuovo da un'altra parte o fare incontri senza preconcetti che ti permettano di rifarti una vita. Tanto meno se ti affibbiano, come nel mio caso già a otto anni, le caratteristiche – ereditarie – di «sregolata e moralmente a rischio». Questo significava dare praticamente a tutti gli uomini il permesso di molestarmi sessualmente. D'altronde chi avrebbe mai creduto a una bambina jensch? E se succedeva qualcosa, la colpa era mia ovviamente. Così il compagno di mia madre poteva minacciarmi apertamente che se avessi detto qualcosa non mi avrebbe comunque creduto nessuno oppure che se avessi parlato sarei finita in un istituto.

La notte prima del mio quattordicesimo compleanno, quando sono stata violentata da mio zio, il compagno di mia madre ha redatto un verbale. Ha voluto che gli raccontassi tutto e lo ha messo su carta. Ancora oggi vorrei sapere cosa c'era scritto nel verbale redatto dall'uomo che ha abu-

sato di me per anni. Il suo commento conclusivo è stato: «Non pensare che qualcuno ti creda se racconti di me.»

Anche mia madre, anziché aiutarmi mi tirava schiaffi e diceva: «Grazie a Dio non sei rimasta incinta.» In effetti mi sorprende davvero il fatto di non essere rimasta incinta allora. È stata proprio quell'osservazione di mia madre che mi ha fatto capire come sono o possono essere concepiti i figli. Già allora mi hanno quindi messa con le «spalle al muro» e nello stesso giorno per punizione sono finita in un istituto di rieducazione. La mia vita è sempre stata senza via d'uscita, fin dall'inizio.

In qualche modo sono riuscita a sopravvivere, a parlare della mia vita e a riconoscerla come un'enorme ingiustizia. Solo perché riconosco l'ingiustizia fatta a me e a tanti altri, ragazzi e ragazze, e grazie alla mia sete di giustizia, mi sono potuta impegnare a favore della rielaborazione della storia di sofferenza degli Jenisch e della mia.

Però tutto ciò non basta. E devo dire che il prezzo per quello che è stato raggiunto è stato troppo alto e quello che è stato raggiunto è molto lontano da quello che si sarebbe dovuto raggiungere. Mi ferisce quindi ancora di più il fatto che, nonostante il programma nazionale di ricerca 76 abbia lanciato un secondo bando, l'organo responsabile non abbia avuto neanche lontanamente il coraggio di trattare il tema della violenza sessuale e neanche quello del ruolo dei tribunali. Questo è un atto d'accusa nei confronti delle persone competenti per l'analisi della storia. Mi chiedo: «Cosa bisogna fare per essere ascoltati, proprio anche in riferimento a questa tematica? Cosa ci si aspetta ancora da noi vittime?»

Riconosco senz'altro ciò che è stato fatto e si sta facendo. Mi dico: «Uschi, non siamo mai arrivati così lontano». Tuttavia, escludere la problematica dell'abuso sessuale equivale a una nuova violazione, tanto più che prima dei bandi ho richiamato l'attenzione su questo punto a più riprese e in ogni occasione. Ho sottolineato che occorrerebbe anche verificare quante volte è stata sporta una denuncia, quali denunce hanno portato a un processo, come sono stati condotti questi processi e se le ricorrenti sono state credute. Ci sono state delle differenze a seconda dei percorsi di vita o negli istituti? In altre parole, bisognerebbe analizzare il ruolo della giustizia anche su questo punto.

In passato, quando ero bambina, pregavo spesso di ricevere dei genitori in regalo. La stessa speranza l'avevo riposta nella rielaborazione della storia degli Jenisch. Ma è difficile non rassegnarsi, non perdere la speranza. Come possiamo, noi vittime di misure coercitive a scopo assistenziale, ri-

acquistare la fiducia persa? Mi rimproverano continuamente: «Uschi, hai parlato fino all'esaurimento. E a cosa è servito?»

Non mi stancherò mai di dire che la riabilitazione giuridica è più importante del denaro. Altrimenti non puoi fare a meno di doverti continuamente confrontare con il fatto che il passato ritorna sempre. Com'è possibile vivere la propria vita in modo dignitoso con una simile biografia? Io, per me, mi ritengo già fortunata se riesco ad alzarmi e a barcamenarmi nella vita senza antidepressivi.

Anche le mie relazioni personali hanno sofferto per il mio passato. A volte iniziavo una relazione soltanto perché ritenevo che essere parzialmente dipendente da un uomo a livello finanziario fosse meno grave che dipendere dall'aiuto sociale. È chiaro che avrei avuto diritto all'aiuto sociale. Ma io non lo volevo. Tanto profonda è, alla fine, la mia sfiducia nelle autorità.

Per lo stesso motivo ho sempre cercato di evitare di riscuotere l'indennità di disoccupazione. Svolgevo spesso più lavori, perché lo stipendio di un lavoro solo non bastava per vivere, soprattutto con i figli. La mia paura più grande era che se fossi dipesa dall'aiuto sociale mi avrebbero portato via i figli. Avevo paura di non resistere a questa pressione. Perché anche se è vero che riesco a battermi con vigore a favore dei diritti degli Jenisch e che non ho paura di apparire in pubblico, quando si trattava di difendere me stessa diventavo piccola piccola. Mi vengono i nodi alla gola e le palpitazioni e ho cercato e cerco di evitare simili situazioni.

Ho un forte bisogno di sicurezza, di essere e rimanere indipendente. Mi sforzo sempre per trovare una via d'uscita, lasciare aperta «una seconda porticina». Non potrei vivere senza una seconda opzione nel mio cuore. Non sono attaccata alle cose materiali. L'importante è avere un'automobile – una qualsiasi – poiché mi offre la possibilità di andarmene in qualsiasi momento.

È chiaro che se penso alla vecchiaia la paura di cui ho parlato all'inizio come sentimento di base nella mia vita e la paura della dipendenza aumentano. Non voglio mai più finire in un istituto. Speravo che l'adesione a EXIT mi avrebbe lasciata aperta «una seconda porticina». In definitiva, questo mostra che l'adesione non è stata dettata dalla mia libera volontà ma che mi è stata per così dire imposta dal passato infelice.

Alla fine sono tante le cose che devono restare nel mio cuore, anche per proteggere le mie due figlie.

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE
PERITALE INDIPENDENTE (CPI)
INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI

1 INTRODUZIONE GENERALE

Fino al 1981 decine di migliaia di persone in Svizzera furono collocate in istituti chiusi pur non avendo commesso alcun reato. In genere l'internamento veniva disposto con semplice decisione amministrativa – senza la tutela offerta da un procedimento giudiziario – per comportamenti o stili di vita giudicati devianti dalle norme predominanti nel lavoro, nella famiglia o nella sessualità. Poste ai margini della società e segregate in case di educazione, colonie agricole, penitenziari o cliniche psichiatriche, le persone internate subivano spesso situazioni di sfruttamento, violenze fisiche o psichiche e abusi sessuali. Con il pretesto di tutelare la morale e l'ordine pubblico e di contenere i costi assistenziali, molte persone – povere, vulnerabili, ribelli o emarginate – furono private della libertà per lunghi periodi e ridotte in condizioni di vita indegne, nel disprezzo dei loro diritti fondamentali.

La legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) ha per obiettivo «il riconoscimento e la riparazione dell'ingiustizia inflitta alle vittime di [queste] misure» (art. 1 cpv. 1). Questo atto normativo, subentrato alla legge federale del 21 marzo 2014 concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa, traspone nel diritto alcune rivendicazioni della lotta condotta per decenni da persone che avevano subito collocamenti durante l'infanzia oppure internamenti in età giovanile o adulta. Oltre a riconoscere *ex lege* le ingiustizie inflitte, la legge accorda un «contributo di solidarietà» di 25 000 franchi alle vittime riconosciute che ne fanno domanda nel giro di dodici mesi (art. 4–9). Disciplina poi la conservazione e l'utilizzo degli atti d'archivio relativi alle misure coercitive a scopo assistenziale e ai collocamenti extrafamiliari prima del 1981, garantendone l'accesso gratuito e agevolato ai diretti interessati (art. 10–13). Prevede anche la promozione di «progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure» (art. 17). Impone infine un'esauriente analisi scientifica in materia, incaricando una commissione indipendente di condurre «uno studio scientifico in merito agli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa [tenendo] conto anche di altre misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari» (art. 15).

La Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi è quindi stata incaricata dal Consiglio federale di svolgere lavori di ricerca i cui risultati, una volta divulgati, devono contribuire a «comprendere i motivi e le modalità alla base dell'adozione e dell'esecuzione di misure di questo tipo nonché le conseguenze che queste ultime hanno avuto e continuano ad avere sui diretti interessati e sui loro congiunti».¹ A tale scopo la commissione ha studiato nel dettaglio i processi di legittimazione e delegittimazione dell'internamento amministrativo, le prassi amministrative adottate, le modalità e le condizioni di detenzione, come pure le biografie e i percorsi di vita di coloro che hanno subito questa misura. Ha inoltre valutato, su scala nazionale, l'entità di tale fenomeno, fornendo una panoramica dell'ampio ventaglio di disposizioni legali su cui si è basato dalla metà del XIX secolo fino al 1981.² I risultati dei lavori della commissione sull'internamento amministrativo sono ora divulgati e costituiscono, secondo quanto affermato dal Consiglio federale nel suo messaggio alle Camere, «uno dei pilastri portanti dell'intero processo di elaborazione» nella politica di «riconoscimento» e di «riparazione» sancita dall'apposita legge.³

Il particolare contesto nel quale opera la CPI la pone al crocevia tra scienza, politica e società. È complice di una «politica della memoria» implicante «la riappropriazione del passato storico attraverso una memoria ammaestrata e spesso ferita dalla Storia».⁴ L'analisi scientifica del passato dovrebbe quindi condurre al «riconoscimento» politico e sociale di fatti storici finora ampiamente ignorati, contribuendo a riaf-

1 Messaggio del 4. 12. 2015 concernente l'iniziativa popolare federale «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (iniziativa per la riparazione)» e il controprogetto indiretto (legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981), 15.082, p. 105, www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150082, consultato l'11. 9. 2017.

2 Per un elenco completo delle pubblicazioni della CPI si rinvia alla bibliografia del rapporto di sintesi, incluso in questo volume alle p. 287-288.

3 Messaggio del 4. 12. 2015 concernente l'iniziativa popolare federale «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (iniziativa per la riparazione)» e il controprogetto indiretto (legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981), 15.082, p. 105, www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150082, consultato l'11. 9. 2017. Lo studio scientifico della CPI è integrato dal programma nazionale di ricerca «Assistenza e coercizione – passato, presente e futuro» (PNR 76).

4 RICŒUR Paul, «Mémoire, histoire, oubli», *Esprit* 3, 2006, p. 20 (traduzione dal francese).

fermare la coesione nazionale e a favorire pratiche migliori in avvenire. È a tal fine del resto che la legge prevede la divulgazione dei risultati al grande pubblico attraverso svariati canali, quali produzioni mediatiche, mostre, incontri e materiali didattici (art. 15 cpv. 5 lett. a e 15 cpv. 5 lett. b LMCCE). L'autorità competente è in particolare invitata a promuovere «la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché delle autorità, delle istituzioni e dei privati cui secondo il diritto vigente competono le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari» (art. 15 cpv. 5 lett. c LMCCE).

Conferito il riconoscimento ufficiale, scientifico e pubblico a quanto accaduto in passato, sorge quindi la domanda della «riparazione dell'ingiustizia inflitta alle vittime». In proposito conviene rammentare che la legge sulle misure coercitive e i collocamenti extrafamiliari è frutto di un lungo processo politico messo in moto dalle persone vittime di queste misure e dai loro sostenitori (nel mondo politico, ma anche negli ambienti scientifici, istituzionali, associativi e culturali). Dopo vari e vani tentativi di convincere l'Assemblea federale ad affrontare la questione,⁵ nell'aprile del 2011 viene infine depositata l'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Paul Rechsteiner, che chiede «una legge sulla riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa».⁶ L'iniziativa nasce sulla scia delle scuse ufficiali pronunciate il 10 settembre 2010 da rappresentanti cantonali e dalla consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, allora a capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), in occasione di una cerimonia commemorativa nel carcere di Hindelbank (BE). Alla seconda commemorazione dell'11 aprile 2013 al «Kultur Casino» di Berna partecipano pressappoco 700 vittime di misure coercitive a scopo assistenziale: internamenti amministrativi, ma anche collocamenti forzati di bambini, adozioni sotto costrizione, sterilizzazioni senza consenso, ecc. Sulla scorta di quest'ulteriore momento commemorativo viene istituita

5 Cfr. ad es.: SIMON Jean-Charles, mozione, «La vera storia degli orfani svizzeri», 99.3297, 17. 6. 1999, www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=19993297, consultata il 28. 2. 2019; VON FELTEN Margrith, iniziativa parlamentare, «Sterilizzazione forzata. Indennità per le vittime», 99.451, 5. 10. 1999, www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=19990451, consultata il 18. 3. 2019; FEHR Jacqueline, interpellanza, «Riparazione del torto morale», 09.3440, 30. 4. 2009, www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20093440, consultata il 12. 2. 2018.

6 RECHSTEINER Paul, iniziativa parlamentare, «Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa», 11.431, 13. 4. 2011, www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20110431, consultata l'11. 3. 2018.

una Tavola rotonda sotto l'egida del DFGP, ai cui vertici è nel frattempo subentrata la consigliera federale Simonetta Sommaruga. Alla Tavola rotonda siedono dei rappresentanti delle persone vittime di queste misure, come pure esponenti delle autorità (federali, cantonali e comunali), delle Chiese, dell'Unione svizzera dei contadini, degli istituti di educazione e del mondo scientifico. L'intento è avviare un'approfondita ricostruzione dei torti e delle ingiustizie subiti dalle vittime di queste misure.⁷

La Tavola rotonda, con la sua pluralità di attori, ha il compito di costituire uno spazio di scambio ed elaborare un ventaglio di proposte «affinché gli enti coinvolti possano assumere le proprie responsabilità nei confronti delle vittime».⁸ A tal fine si è espressa all'unanimità a favore di uno studio scientifico approfondito sull'argomento e ha stilato una serie di raccomandazioni per riconoscere l'ingiustizia inflitta e prevedere prestazioni finanziarie che consentano, secondo il tenore del rapporto pubblicato nel luglio del 2014, di «lenire e, per quanto possibile, compensare le perduranti conseguenze prodotte dalle misure coercitive a scopo assistenziale e dai collocamenti extrafamiliari».⁹ Poco prima aveva costituito – in collaborazione con la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali e la Catena della Solidarietà – un «fondo d'aiuto immediato», alimentato a titolo volontario dai cantoni e dai comuni, da varie istituzioni e organizzazioni nonché da donatori e donatrici privati. Ne sono scaturiti versamenti unici per un ammontare di qualche migliaio di franchi a favore delle «persone che si sono viste violare l'integrità personale in seguito a una misura coercitiva a scopo assistenziale disposta o eseguita prima del 1981 e che oggi vivono in ristrettezze economiche [...]». [L'intento è] di sgravarle in modo mirato».¹⁰ Si trattava di

7 «Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari in Svizzera prima del 1981. Tavola rotonda per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981: rapporto e misure proposte», Berna, DFGP, 2014, p. 8, www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch/pdf/RT_Bericht_Vorschlaege_it.pdf, consultato il 24. 7. 2016.

8 «Al via i lavori della Tavola rotonda», comunicato stampa, DFGP, 13. 6. 2013, www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch/it/2013-06-13_mm_tavola_rotonda.html, consultato l'08. 3. 2019.

9 «Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari in Svizzera prima del 1981. Tavola rotonda per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981: rapporto e misure proposte», Berna, DFGP, 2014, p. 30, www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch/pdf/RT_Bericht_Vorschlaege_it.pdf, consultato il 24. 7. 2016.

10 «Ufficialmente istituito il fondo d'aiuto immediato», comunicato stampa, DFGP, 15. 4. 2014, www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/news/2014/2014-04-15.html, consultato il 4. 2. 2019.

una «soluzione transitoria» nell’attesa di una base legale che introducesse prestazioni finanziarie e s’inserisse in una politica di riparazione globale. È appunto a tale scopo che il 1° aprile 2014 è stata lanciata l’iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)». Depositata in Cancelleria federale il 19 dicembre dello stesso anno, quest’iniziativa – accolta favorevolmente dalla popolazione svizzera e sostenuta da esponenti di numerosi partiti, come pure da rappresentanti del mondo scientifico, culturale ed ecclesiastico – chiedeva d’istituire un fondo di 500 milioni di franchi per il versamento di riparazioni finanziarie.¹¹ La legge adottata dall’Assemblea federale il 30 settembre 2016 costituisce il controprogetto indiretto a tale iniziativa e stanza, come illustrato in precedenza, un «contributo di solidarietà» per un importo globale massimo di 300 milioni di franchi, a titolo di riparazione e in «segno di riconoscimento dell’ingiustizia inflitta» alle vittime (art. 4 cpv.1 LMCCE). Nel suo messaggio alle Camere, il Consiglio federale ha comunque precisato che un contributo di 25 000 franchi, «che non vuole essere né un indennizzo né una riparazione morale in senso stretto, non può certo riparare l’ingiustizia inflitta; tuttavia esso è un segno tangibile del riconoscimento perseguito ed espressione della solidarietà sociale».¹²

In occasione della cerimonia commemorativa dell’11 aprile 2013, la consigliera federale Sommaruga ha dichiarato che «niente è più pre-

11 Iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)», Cancelleria federale, www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis448t.html, consultata il 18. 3. 2019. Le associazioni delle vittime a loro volta chiedevano, a titolo d’indennizzo, un importo di 120 000 franchi per persona, percepibile sotto forma di rendita, come specificato in un piano finanziario sul costo delle misure di «riparazione» e di «indennizzo» indirizzato alla Tavola rotonda nel giugno del 2013, «Anträge an den Runden Tisch für die Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen Schweiz zur Abfassung entsprechender Empfehlungen betreffend Umsetzung eines Finanzplans für die Kosten von Aufarbeitung und Entschädigung», *Kinderheime in der Schweiz. Historische Aufarbeitung*, www.kinderheime-schweiz.ch/de/pdf/antraege_finanzplan_runder_tisch_10_juni_2013.pdf, consultato l’11. 3. 2019.

12 Messaggio del 4 dicembre 2015 concernente l’iniziativa popolare federale «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (iniziativa per la riparazione)» e il controprogetto indiretto (legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981), 15.082, p. 90, www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20150082, consultato l’11. 9. 2017.

zioso della dignità umana».¹³ Bisogna tuttavia constatare che le prestazioni finanziarie versate finora non garantiscono un'esistenza dignitosa alla maggior parte delle persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale. Un loro rappresentante esponeva, durante la dodicesima seduta della Tavola rotonda, che per «condurre un'esistenza degna di essere vissuta» gli sarebbe servito un luogo in cui sentirsi a casa, un lavoro adatto alle sue competenze, un reddito che gli permettesse di vivere senza continue preoccupazioni finanziarie; avrebbe dovuto potersi muovere liberamente – «sono stato rinchiuso abbastanza» –, non essere perseguitato dalle autorità e, infine, potersi permettere, magari, «un viaggio all'anno o almeno ogni due anni». Concludeva il suo intervento ponendo una domanda cruciale: «[queste] pretese sono così diverse da quelle di chiunque altro?».¹⁴

Agli occhi delle persone vittime di queste misure intervistate nel corso delle ricerche compiute dalla CPI, il detrimento causato dall'ingiustizia subita è incommensurabile e pertanto irreparabile. La posta in gioco include ben più che la semplice riabilitazione di persone escluse dalla società, stigmatizzate e ridotte al silenzio da un sistema di coercizione organizzata. In altre parole: partendo dal riconoscimento degli eventi passati e delle loro conseguenze spesso disastrose sul lungo termine, è importante ridare dignità, nel presente e nel futuro, alla vita di queste persone. Il concetto di «dignità umana» costituisce l'essenza della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, eredità morale e giuridica della Seconda guerra mondiale. Il suo fine era di «opporci alla pratica istituzionalizzata di definire «esseri inferiori» determinate categorie di persone; opporsi alla pratica istituzionalizzata di disporre di questi «esseri inferiori» come se non fossero altro che volgare merce, di sminuirli e umiliarli sistematicamente, di lasciarli morire di fame e assassinarli senza la benché minima conseguenza».¹⁵ Nel 1981 le basi legali cantonali

13 «Niente è più prezioso della dignità umana», discorso della consigliera federale Simonetta Sommaruga, Berna, 11. 4. 2013, DFGP, www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/reden---interviews/reden/archiv/reden-simonetta-sommaruga/2013/2013-04-11.html, consultato il 4. 2. 2019.

14 Protocollo della 12° seduta della Tavola rotonda, Delegato per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale, www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch/it/tavola_rotonda.html, consultato il 5.3.2019 (traduzione dal francese).

15 SUTTER Alex, «La dignité humaine est-elle un vain mot en Suisse?», humanrights.ch, 11. 7. 2017, www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/analyses/dignite-humaine, consultato il 28. 2. 2019 (traduzione dal francese).

che disciplinavano i collocamenti amministrativi furono abrogate e sostituite dalle disposizioni del Codice civile svizzero sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 397 vecchio CC) proprio perché derogavano ai diritti umani. I lavori della commissione hanno confermato che le basi legali cantonali in materia d'internamento amministrativo calpestavano il diritto alla libertà personale e venivano meno al principio della legalità dei reati e delle pene, esponendo all'arbitrarietà gli individui cui si applicavano. Soprattutto è emerso che queste basi legali istituivano una discriminazione tra i cittadini e le cittadine, escludendo dal diritto comune gli uomini e le donne considerati ai margini della società, giudicati «indegni» dei diritti fondamentali.

Forte della posizione specifica attribuitale dalla legge e dei risultati emersi da quattro anni di ricerca, la CPI assume la responsabilità di formulare raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale. Sebbene abbia approfondito in primo luogo la problematica dell'internamento amministrativo, le sue raccomandazioni si estendono a tutte le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari. Le esperienze fatte durante le giornate di scambio e nel dialogo con le persone toccate da queste misure hanno evidenziato la scarsa pertinenza dei distinguo in questo contesto: le diverse misure coercitive si sono spesso susseguite nella vita di queste persone, che non ne hanno sempre colto le specificità. Alla luce degli stretti rapporti instaurati con le persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale, la commissione ha ritenuto opportuno coinvolgerle nell'elaborazione delle raccomandazioni, istituendo un gruppo consultivo che si è riunito tre volte.¹⁶

Il Consiglio federale ha incaricato la CPI di accertare i fatti storici, di raccogliere gli elementi necessari alla loro comprensione e di valutarne l'impatto sulle persone coinvolte e i loro familiari – il tutto in completa indipendenza. Ora è il momento di attribuire il giusto valore al lavoro svolto. La storia dell'internamento amministrativo elaborata dalla CPI va, in altre parole, tradotta nel presente con azioni politiche concrete – necessitanti in parte di nuove disposizioni legali – al fine di far durare nel tempo le iniziative già in essere. Le raccomandazioni della CPI (n. 2) s'iscrivono nel tentativo di ridurre le fratture (umane, sociali e politiche) portate alla luce da

16 La CPI ringrazia di cuore per la loro partecipazione e il loro lavoro Nicole Aeby, Robert Blaser, Daniel Cevey, Kurt Gägeler, Andreas Jost, Gabriela Merlini Pereira e Marianne Steiner. La concezione e la redazione delle raccomandazioni sono state effettuate da Christel Gummy, in stretta collaborazione con la CPI Internamenti amministrativi.

questa storia e d'incoraggiare la produzione di sapere e le riflessioni future sulle misure odierne a tutela degli adulti e dei bambini, ma anche – più in generale – sull'indigenza, l'esclusione e l'emarginazione. È questo lo scopo della proposta della commissione, illustrata al numero 3, di mettere in pratica gran parte delle sue raccomandazioni sotto lo stesso tetto, in una Casa dell'altra Svizzera.

2 RACCOMANDAZIONI

2.1 RIABILITARE LE VITTIME DI MISURE COERCITIVE A SCOPO ASSISTENZIALE VERSANDO PRESTAZIONI FINANZIARIE SUPPLEMENTARI

Numerose persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale oggi vivono in una situazione di grande precarietà – finanziaria, sociale, fisica e psichica. I lavori della commissione hanno confermato che tali situazioni sono la diretta conseguenza di esistenze segnate da collocamenti e internamenti amministrativi. I processi di esclusione, di emarginazione e di stigmatizzazione (ri)prodotti dalle misure cui queste persone sono state sottoposte, in aggiunta alle condizioni di vita disastrose negli istituti di reclusione – cibo scarso, igiene rudimentale, lavoro spossante, abusi e violenze, formazione carente, ecc. –, hanno gravemente pregiudicato le opportunità d'integrazione sociale e professionale e non di rado hanno causato disturbi fisici e psichici permanenti. In pratica un numero non trascurabile di persone toccate da queste misure deve far ricorso all'aiuto sociale e/o percepisce una rendita AVS insufficiente, dal momento che le misure coercitive si sono ripercosse tanto sul periodo lavorativo soggetto a contribuzioni quanto sull'accesso a impieghi stabili con una protezione sociale sufficiente. Molti di loro devono anche affrontare spese mediche e odontoiatriche sproporzionate rispetto alle loro disponibilità finanziarie poiché le conseguenze dei collocamenti e degli internamenti gravano sul loro stato di salute. Alcuni infine si ritrovano confinati nelle mura domestiche, isolati, perché non possono sopportare le spese per la mobilità necessaria a qualsiasi integrazione sociale, e questo avendo già trascorso parte della vita rinchiusi a causa dell'ingiustizia subita. Ecco perché numerose persone coinvolte non sono riuscite a espletare, nei tempi stretti imposti dalla legge (un anno), le pratiche necessarie per accedere al «contributo di solidarietà»: pratiche impegnative sia sul piano individuale sia su quello amministrativo.¹

¹ «Risultati della ricerca sul numero di contributi di solidarietà richiesti dalle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale», comunicato stampa, CPI Internamenti amministrativi, 11. 1. 2018, www.uek-av.ch/ricerca/contributi-di-solidarieta?filter=0%3E%2C, consultato il 28. 3. 2019.

Considerati i pregiudizi arrecati alle persone sottoposte a misure coercitive a scopo assistenziale, i cui strascichi riaffiorano ogni giorno e dei quali sono responsabili le autorità, la commissione raccomanda prestazioni finanziarie supplementari in aggiunta ai contributi di aiuto immediato e di solidarietà versati finora in via mirata. Lo scopo è di migliorare a lungo termine la qualità di vita delle persone vittime di queste misure. Convinta della loro pertinenza alla luce di quanto esposto poc' anzi, la CPI fa inoltre sue le idee emerse a suo tempo nel forum delle vittime a margine della Tavola rotonda e nelle pertinenti associazioni, riprendendo le proposte che non sono state introdotte nella legge del 30 settembre 2016.

- Offrire l'abbonamento generale FFS a vita.
- Generalizzare la prassi cantonale del condono d'imposta a favore delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale che hanno accumulato debiti fiscali a causa della precarietà in cui vivono.
- Creare un fondo di soccorso per assumere spese mediche, psicoterapeutiche e odontoiatriche non coperte dall'assicurazione malattia o soggette a franchigia.
- Accordare il diritto a una rendita speciale a vita indipendente dall'aiuto sociale o dalle prestazioni complementari alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale.
- Abrogare tutti i termini imposti a chi rivendica lo statuto di vittima e il contributo di solidarietà.

2.2 RIABILITARE LE VITTIME DI MISURE COERCITIVE A SCOPO ASSISTENZIALE SOSTENENDO L'AZIONE CIVICA

Gran parte delle persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale oggi vive nell'isolamento e soffre di esclusione sociale. Di fronte agli ostacoli che precludono loro la possibilità di partecipare alla vita associativa e politica, di organizzarsi, dibattere e far sentire la propria voce, queste persone subiscono un deficit di cittadinanza. I lavori della commissione svelano come questa realtà scaturisca da un processo dipanatosi lungo tutto l'arco della loro vita, colpendo talvolta varie generazioni, e nel quale le misure di collocamento o d'internamento assumono una valenza paradigmatica. I fondamenti giuridici di tali misure instauravano una gerarchizzazione tra gli individui, negando i pieni diritti civili a coloro che venivano giudicati devianti dalle norme sociali dominanti nel lavoro, la famiglia, la genitoria-

lità o la sessualità, oppure accusati di turbare l'ordine e/o la morale pubblici. Imperniate sul diniego del diritto alla libertà personale e ampiamente arbitrarie, le procedure messe in atto per applicare le basi legali lasciavano le persone sottoposte a tali misure decisamente indifese di fronte alle autorità, causando e consacrando la loro emarginazione ed esclusione sociale. Oltretutto queste persone – che hanno trascorso quasi tutta la loro infanzia e giovinezza in istituto, subendo una rigida disciplina e una routine di vita dettate da severi regolamenti – non hanno avuto occasione di apprendere gli elementi che governano la partecipazione civica in una società democratica. Non erano libere né nel pensiero né nell'azione, men che meno erano libere di guardare al futuro realizzando progetti autodeterminati o concertati. Inoltre, pur vivendo in una collettività di loro pari, questi individui erano talora sottoposti a strategie tese a isolarli attraverso un impianto disciplinare istituzionalizzato.

L'istruzione e le condizioni alla base della partecipazione civica sono diritti dei quali le persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale sono state troppo spesso private; ne risulta oggi fortemente pregiudicata la loro capacità di intervenire a pieno titolo nei dibattiti pubblici e nelle mobilitazioni politiche che le riguardano. Alla luce di tali considerazioni, la commissione raccomanda di predisporre spazi e strumenti per ovviare, almeno in parte, a tale deficit.

- Fornire sostegno finanziario statale alle iniziative civiche delle persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale, di modo che possano accedere a risorse materiali (uffici, computer, stampanti, ecc.) e umane (perizia e consulenza).

- Predisporre un nuovo spazio di scambio e di negoziazione politica che riunisca una maggioranza di persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e una minoranza di esperti la cui competenza è considerata rilevante per le questioni da affrontare.

- Concedere aiuti finanziari integrali per progetti individuali o collettivi delle persone coinvolte. Allo scopo occorre svincolare l'articolo 17 lettera b LMCCE, che consente di «promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure», dalla legge del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1), che impone condizioni troppo restrittive per questo caso specifico.

- Istituire la funzione di «consulente alla pari» nei servizi statali preposti alle misure di protezione dei minori e degli adulti, sul modello di quanto fatto nel settore della salute mentale. Per «consulenti alla pari»

s'intendono persone che in passato sono state oggetto di provvedimenti di questo tipo e che ora, dopo un'adeguata formazione, sono in grado di fungere da traduttore/mediatore tra chi si trova ad affrontare misure di protezione dei minori e degli adulti e i rappresentanti delle autorità incaricate di disporle e applicarle.

2.3 RIABILITARE LE VITTIME DI MISURE COERCITIVE A SCOPO ASSISTENZIALE FORNENDO UN ACCESSO AGEVOLATO AL SAPERE E ALLA CULTURA

Molte persone toccate da tali misure soffrono perché private, nel passato e spesso anche nel presente, dell'accesso all'istruzione, all'informazione e alla cultura. È evidente come questo deficit s'inserisca in un circolo vizioso nel quale si sovrappongono precarietà economica, emarginazione sociale e partecipazione civica insufficiente. Le ricerche della commissione hanno appurato che l'internamento amministrativo costituiva, a detta delle autorità, lo strumento coercitivo e di *ultima ratio* nell'affrontare problemi socio-politici, quali l'indigenza, l'alcolismo o la gioventù «in pericolo». Tale misura privativa della libertà doveva portare alla «rieducazione» e al «riscatto morale» di individui tacciati di essere «devianti» e «asociali» per renderli «utili» alla società. All'atto pratico, la misura serviva innanzitutto a segregare, a costo minimo, persone particolarmente vulnerabili, sprovviste sia della protezione fondamentale di un impiego stabile sia dell'inserimento in un solido contesto familiare o collettivo; serviva a condannare origini sociali e stili di vita riprovevoli, ritenuti una minaccia per l'ordine costituito. Gli istituti d'internamento – case di educazione, colonie agricole, penitenziari, ecc. – privilegiavano regimi repressivi che in genere ponevano l'accento sul lavoro forzato, a scapito di aspetti educativi, assistenziali o di cura. Nelle strutture destinate agli adolescenti, le opportunità formative erano scarse per i ragazzi, destinati a diventare docili braccia subalterne, e praticamente inesistenti per le ragazze, che l'immaginario istituzionale voleva votate esclusivamente alla maternità e al focolare domestico.

Di fatto le persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale sono state private del diritto all'istruzione, riconosciuto dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966 a concretizzazione della Carta internazionale dei diritti umani e ratificato dalla Svizzera il 13 dicembre 1991. In virtù di tale testo,

l'istruzione «deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità [...]; deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera» (art. 13 par. 1).² Visto e considerato che gli effetti di tale privazione continuano tuttora ad affliggere le vittime, compromettendone la capacità economica, l'integrazione sociale, il ruolo di soggetto politico o lo sviluppo individuale, la commissione raccomanda provvedimenti che ristabiliscano il diritto di queste persone all'istruzione.

- Offrire accesso gratuito a formazioni scelte liberamente in funzione degli interessi e delle necessità delle persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale, indipendentemente dalla loro età o eventuale integrazione professionale. Vi rientrano gli studi di base e di specializzazione, sia scientifici che artistici.

- Dare accesso gratuito ai musei e all'offerta culturale e sportiva pubblica.

- Costituire un sistema efficace e di facile accesso per informare le persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (ad es. sportelli e/o linee telefoniche). Si tratta di fornire loro qualsiasi informazione utile, sia in riferimento ai loro diritti sociali e al modo di accedervi, sia in merito ai risultati delle ricerche scientifiche che le riguardano.

2.4 RIABILITARE LE VITTIME DI MISURE COERCITIVE A SCOPO ASSISTENZIALE GARANTENDO LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DEL SAPERE

La recente mobilitazione sul tema delle misure coercitive a scopo assistenziale ha dato luogo, negli ultimi anni, a svariati lavori di ricerca. Vari cantoni e alcuni istituti hanno commissionato rapporti; lavori di master e tesi di dottorato hanno approfondito l'argomento. La CPI è stata incaricata dalla Confederazione di condurre «studi scientifici in merito agli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa»; la legge prevede «il riconoscimento e la riparazione dell'ingiustizia inflitta alle vittime» e stabilisce che il «Consiglio federale provvede affinché le misure

2 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, RS 0.103.1, Confederazione Svizzera, www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660259/index.html, consultato il 21. 9. 2018.

coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 siano oggetto di esaurienti studi scientifici» (art. 15 cpv. 1 LMCCE). A tal fine i lavori della commissione sono stati integrati con il programma nazionale di ricerca «Assistenza e coercizione – passato, presente e futuro» (PNR 76). Il programma, diretto dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, finanzia una ventina di progetti di università e scuole universitarie svizzere. Nonostante i notevoli sforzi profusi, le conoscenze restano lacunose viste l'entità e la complessità del fenomeno; tali lacune impediscono una comprensione globale e approfondita della tematica e non consentono di trarre gli insegnamenti indispensabili alla riabilitazione delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e all'analisi critica delle prassi correnti in materia. La storia delle misure coercitive a scopo assistenziale non è ancora stata documentata per tutta la Svizzera e restano da approfondire determinati aspetti (in particolare la questione degli abusi sessuali commessi nelle strutture chiuse, nonché quelle del lavoro forzato, della responsabilità degli enti privati, dell'inserimento di queste misure in un contesto storico più ampio, compreso quello internazionale, delle politiche sanitarie e sociali). Più di ogni altra cosa manca però la mobilitazione delle esperienze di chi ha subito queste misure. In virtù della legge, la diffusione dei risultati degli studi scientifici deve promuovere «la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché delle autorità, delle istituzioni e dei privati cui secondo il diritto vigente competono le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari» (art. 15 cpv. 5 lett. c LMCCE). Lo scopo è di conoscere quanto successo nel passato per impedire che si riproduca nel presente. Ebbene, i lavori della commissione evidenziano come i discorsi delle autorità aderiscano, nel corso del tempo, a una costante retorica di progresso rispetto alle prassi precedenti. Appare pertanto indispensabile mettere in discussione le norme – sociali e giuridiche – alla base delle misure coercitive a scopo assistenziale, come pure i valori cui rimandano, per giungere infine a una *rottura* con le pratiche e le idee del passato.

Ecco perché la commissione raccomanda iniziative per approfondire la conoscenza in materia e diffonderla al grande pubblico, in modo da incoraggiare un approccio riflessivo e critico nei confronti della prassi corrente. Si tratta in particolare di *cambiare punto di vista*, allestendo ricerche partecipative o fondando un sapere «minoritario» che nasca dalle stesse persone coinvolte, dalle inchieste alternative alle ricerche tradizionali di stampo accademico. L'ambizione è anche di offrire a queste persone l'op-

portunità di riappropriarsi della propria storia, rettificando quanto veicolato dagli incarti amministrativi che hanno condizionato la loro vita fino al giorno d'oggi.

- Promuovere ricerche scientifiche sulle misure coercitive a scopo assistenziale concernenti aspetti e/o regioni geografiche non ancora analizzati con modalità *partecipative*, ossia coinvolgendo persone vittime di queste misure e riconoscendo loro una perizia fondata sull'esperienza, considerata equivalente a quella scientifica e di pari valore sia in termini di produzione del sapere che di remunerazione.

- Promuovere e sostenere finanziariamente iniziative delle persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale votate alla produzione di sapere sulle misure coercitive a scopo assistenziale complementare a quello accademico.

- Avviare uno studio sistematico delle disposizioni legali svizzere per identificare gli individui o i gruppi d'individui che lo strumentario legislativo elvetico attuale pone *a priori* in situazioni di precarietà giuridica.

- Intraprendere una riflessione critica sulle norme sociali veicolate e decretate dalle attuali misure assistenziali, dalle istituzioni e dagli operatori incaricati di attuarle.

- Istituire una formazione continua, accessibile a tutti gli addetti ai lavori (ad es. in campo giuridico, sociale e curativo), sulla problematica delle misure penali, civili e amministrative tese a limitare la libertà delle persone. L'accento andrebbe posto su una migliore conoscenza delle conseguenze nefaste prodotte in passato dall'applicazione di talune di esse.

- Inserire nei programmi scolastici l'insegnamento della storia delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari come parte integrante della Storia svizzera. L'insegnamento va organizzato in stretta collaborazione con le persone vittime di queste misure.

3 LA CASA DELL'ALTRA SVIZZERA: UN PROGETTO

Nel corso dei lavori sulle raccomandazioni della commissione, è sorta l'idea di un luogo riservato alle persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale. Il progetto, pensato come una *Casa dell'altra Svizzera*, si propone di concretare in via stabile, sotto lo stesso tetto, gran parte delle raccomandazioni tese a promuovere l'azione civica e l'accesso al sapere, mettendo a disposizione infrastrutture e risorse umane. Più di ogni altra cosa deve tuttavia conferire visibilità e legittimità pubbliche alla storia di queste misure e alle persone che le hanno subite. Lo scopo è di attingere alla storia e alla perizia nata dall'esperienza per ispirare riflessioni sociali e politiche, tanto su temi generali come l'esclusione, l'indigenza e l'emarginazione, quanto sulle attuali misure di «protezione degli adulti e dei minori». Come suggerisce il nome, la *Casa dell'altra Svizzera* deve quindi permettere di tematizzare i «lati oscuri» della Svizzera e di esplorare il rapporto con «l'altro» che si scosta, per costrizione o volontà, dalle condizioni e dagli stili di vita prevalenti in una data epoca.

ORGANIZZAZIONE

La *Casa dell'altra Svizzera* è organizzata per «sezioni» che rispondono a bisogni o progetti definiti dalle persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e coprono buona parte delle raccomandazioni. Citiamo qualche esempio in base a quanto discusso con un gruppo di persone vittime di queste misure durante i laboratori sulle raccomandazioni.

– «Memoria e storia»: Questa sezione, che mira alla diffusione tra il grande pubblico, propone esposizioni e altre manifestazioni avviate e ideate dalle persone coinvolte, vertenti sulla storia delle misure coercitive a scopo assistenziale. Provvede anche a creare archivi – documentali e audiovisivi – dedicati alle biografie delle persone toccate da misure coercitive a scopo assistenziale, ad esempio in collaborazione con le istituzioni archivistiche esistenti, ecc.

– «Ricerca»: Questa sezione incoraggia iniziative volte alla produzione di sapere a opera delle persone toccate da misure coercitive a scopo assistenziale. Funge inoltre da punto d'incontro tra università o scuole uni-

versitarie e le persone oggetto di queste misure al fine di allestire ricerche partecipative in un partenariato istituzionale, ecc.

– «Azione civica»: Questa sezione mette a disposizione delle persone coinvolte l'infrastruttura e le competenze che consentano loro di organizzare e preparare azioni civiche in maniera concertata e autodeterminata. Permette inoltre di costituire un «comitato» che funga da intermediario per le rivendicazioni delle persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale e da interlocutore privilegiato delle diverse autorità politiche, ecc.

– «Formazione e attività culturali»: Questa sezione organizza formazioni e attività culturali richieste dalle persone coinvolte da misure coercitive a scopo assistenziale. Tra le altre cose, permette a queste ultime di acquisire o sviluppare le competenze necessarie per partecipare ad attività e progetti delle altre sezioni, ecc.

GESTIONE

La *Casa dell'altra Svizzera* è organizzata e gestita in forma da stabilirsi (ad es. associazione, fondazione o cooperativa). È diretta da un collegio indipendente costituito da un'ampia maggioranza di persone vittime di misure coercitive a scopo assistenziale.

FINANZIAMENTO

La Confederazione mette a disposizione i locali e provvede al finanziamento per permettere la creazione e il funzionamento generale a lungo termine della *Casa dell'altra Svizzera*. Allo scopo è necessaria una modifica della legge sulle misure coercitive e i collocamenti extrafamiliari (LMCCE). Per determinati progetti specifici delle sezioni, in collaborazione con partner esterni, è ipotizzabile un finanziamento congiunto nel quadro di un partenariato a breve o lungo termine.

UBICAZIONE

La *Casa dell'altra Svizzera* è insediata a Berna: la capitale, oltre che situarsi in posizione geografica centrale e avere rilevanza nazionale, beneficia della prossimità con le istituzioni politiche e l'Amministrazione federale. Sono immaginabili sedi regionali aggiuntive con diversi partenariati istituzionali locali.

4 CONCLUSIONE: I DIRITTI FONDAMENTALI, UNA QUESTIONE RIMASTA IN SOSPESO?

L'internamento amministrativo era legittimato attraverso norme giuridiche che per loro stessa natura racchiudevano un enorme potenziale d'iniquità e infrangevano i principi elementari del diritto e quindi i presupposti fondamentali della giustizia. È inoltre emerso che le autorità incaricate di applicare il diritto non si attenevano alle disposizioni legali o costituzionali, violando, talvolta in modo ingente, gli *iter* procedurali stabiliti e i diritti procedurali delle persone coinvolte da misure coercitive a scopo assistenziale. Appare evidente che l'applicazione errata e spesso arbitraria del diritto era insita nel sistema, frutto di un impianto normativo che prediligeva formulazioni interpretabili in funzione delle esigenze, poggiava su concetti giuridici indefiniti, concedeva alle autorità ampi margini d'apprezzamento e accordava ben pochi diritti ai diretti interessati. All'atto pratico le leggi fomentavano un clima pervaso dalla convinzione che «tutto è possibile», compresa la violazione dei diritti individuali. In aggiunta era prassi corrente chiudere gli occhi di fronte alle irregolarità negli istituti e agli abusi fisici e sessuali. Una vigilanza efficace era praticamente inesistente.

Dal 1981 lo Stato di diritto svizzero ha fatto progressi; il livello di protezione è migliorato anche grazie a strumenti giuridici internazionali. Nonostante la tutela dei diritti fondamentali deve costantemente riaffermarsi nella vita di tutti i giorni. In questo contesto è indispensabile che i responsabili in seno allo Stato e alla società si dimostrino consapevoli dei diritti fondamentali.

Divulgata in particolare tra le autorità di vigilanza e le persone chiamate ad applicare misure privative della libertà, la storia dell'internamento amministrativo ripercorsa dalla CPI servirà – si spera – ad approfondire la riflessione critica sulle pratiche attuali in materia. Deve incitare a non smettere mai di interrogarsi sui rapporti paradossali che possono instaurarsi tra Stato di diritto, giustizia e diritti fondamentali.

AUTRICI E AUTORI

NOEMI DISSLER

Ha studiato Storia presso l'Università di Friburgo (Svizzera) specializzandosi in Storia contemporanea. Per la CPI Internamenti amministrativi ha svolto lavori di ricerca in qualità di collaboratrice scientifica.

URS GERMANN

Storico specializzato in Storia sociale, del diritto e della psichiatria. In seno alla CPI Internamenti amministrativi è stato co-redattore del rapporto di sintesi.

CHRISTEL GUMY

Ha conseguito un dottorato in Lettere presso l'Università di Losanna. La sua ricerca si concentra sulla storia sociale e culturale delle scienze. Presso la CPI Internamenti amministrativi è stata direttrice di ricerca.

LORRAINE ODIER

Dottoressa in Scienze sociali. Le sue precedenti ricerche riguardano la sociologia e la storia della genitorialità e del genere. In seno alla CPI Internamenti amministrativi ha assunto la funzione di collaboratrice scientifica e di co-redattrice del volume di sintesi.

LAURA SCHNEIDER

Ha studiato Germanistica e Psicologia presso l'Università di Friburgo (Svizzera), nonché Scienze sociali e della comunicazione all'Università di Lucerna. Per la CPI Internamenti amministrativi ha svolto le funzioni di trascrittrice di interviste e di collaboratrice scientifica.

UNABHÄNGIGE EXPERTENKOMMISSION (UEK) ADMINISTRATIVE VERSORGUNGEN

Der Bundesrat beauftragte im Rahmen eines breiten politischen Prozesses Ende 2014 eine unabhängige Expertenkommission (UEK) mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der administrativen Versorgungen in der Schweiz vor 1981. Dazu gehörten insbesondere die Auseinandersetzung mit der Perspektive von Betroffenen und Opfern sowie die Analyse staatlicher Interventionen und behördlichen Handelns. Die UEK sollte dabei auch die Bezüge zu allen anderen fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen berücksichtigen. Die Kommission veröffentlicht ihre Forschungsergebnisse in Form von neun Monografien sowie einem Schlussbericht zuhanden des Bundesrats.

Die gesetzliche Grundlage dieses Auftrags war zunächst das vom Parlament verabschiedete Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen (SR 211.223.12) vom 21. März 2014. Das vom Parlament als indirekter Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative «Wiedergutmachung für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen (Wiedergutmachungsinitiative)» verabschiedete Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 (AFZFG, SR 211.223.13) ersetzte das alte Gesetz am 30. September 2016.

Die UEK Administrative Versorgungen wurde interdisziplinär zusammengesetzt: Sie besteht aus neun Mitgliedern, schwergewichtig Historikerinnen und Historikern, aber auch Vertreterinnen und Vertretern der Sozialwissenschaften, der Psychatriegeschichte/Psychiatrie und der Rechtswissenschaften/Rechtsgeschichte. Über die Zusammensetzung der Kommission und die Organisation des Forschungsbetriebs gibt die Website Auskunft: www.uek-av.ch/uek.

Bei ihrer ersten Sitzung hat die Kommission den Inhalt und die Grenzen der «Unabhängigkeit» diskutiert. Die UEK hat insbesondere auf eine unabhängige Forschung geachtet und diese nach strengen wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt. Die Unabhängigkeit ist eine grundlegende Bedingung für die Ausführung ihres Auftrags und die Legitimität ihrer Arbeit.

Für wertvolle Hinweise und Anregungen im Rahmen des Forschungsprogramms und des Forschungsdesigns dankt die Kommission: Prof. Dr. Pierre Avanzino (École d'études sociales et pédagogiques de Lausanne), Prof. Dr. Markus Furrer (Pädagogische Hochschule Luzern), Elisabeth Keller (Eidgenössische Kommission für Frauenfragen), Dr. Gregor Spuhler (Archiv für Zeitgeschichte, ETH Zürich), Prof. Dr. Sabine Freitag (Otto-Friedrich-Universität Bamberg), Prof. Dr. Caroline McGregor (National University of Ireland, Galway), Prof. Dr. Michaela Ralser (Universität Innsbruck), Prof. Dr. Xavier Rousseaux (Université catholique de Louvain), Prof. Dr. Christian Schrapper (Universität Koblenz-Landau).

Die Kommission spricht insbesondere allen Personen ihren aufrichtigen Dank aus, die von administrativen Versorgungs- und weiteren fürsorglichen Zwangsmassnahmen betroffen waren und mit ihr im Austausch waren, die bereit waren, sich befragen zu lassen, die ihre privaten Unterlagen zur Verfügung gestellt haben und die wertvolle Hinweise zu den Forschungsarbeiten und weiteren Projekten der UEK gaben. Ihre Unterstützung war für die Arbeit der UEK grundlegend.

Unabhängige Expertenkommission (UEK) Administrative Versorgungsungen

COMMISSION INDÉPENDANTE D'EXPERTS (CIE) INTERNEMENTS ADMINISTRATIFS

C'est dans le cadre d'un vaste processus politique que le Conseil fédéral, à la fin de 2014, a chargé une commission indépendante d'experts (CIE) de réaliser une étude scientifique sur la pratique de l'internement administratif en Suisse avant 1981. Concrètement, la mission de la CIE était d'écrire et d'interroger l'histoire des internements administratifs en tenant compte du point de vue des victimes et des personnes concernées, en analysant les interventions étatiques et les pratiques des autorités et en prenant en considération les rapports avec d'autres mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux. Les résultats de ses recherches sont publiés sous forme de neuf monographies et d'un rapport final à l'intention du Conseil fédéral.

La première base légale de la CIE figurait dans la Loi fédérale du 21 mars 2014 sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative (*RS 211.223.12*). Elle a été remplacée par la Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (*LMCFA, RS 211.223.13*), adoptée par le Parlement en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Réparation de l'injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d'assistance (initiative sur la réparation)».

La CIE Internements administratifs a été conçue selon une approche interdisciplinaire, avec neuf membres de différents horizons, principalement des historien-ne-s, mais aussi des représentant-e-s des sciences sociales, de la psychiatrie et de l'histoire de la psychiatrie, ainsi que du droit et de l'histoire du droit. Le site internet www.uek-av.ch/uek donne des informations sur la composition de la commission et l'organisation des recherches.

Lors de sa première réunion, la CIE a débattu du contenu et des limites de son indépendance. Elle a porté une attention particulière à assurer que ses recherches, menées selon de stricts critères scientifiques, se déroulent dans une complète indépendance. Cette indépendance était à ses yeux une condition essentielle à la réalisation de son mandat et à la légitimité de son travail.

La Commission tient à remercier les expert-e-s suivant-e-s pour leurs précieuses contributions et suggestions dans la conception du plan de recherche de la CIE et la réalisation de ses travaux: Prof. Dr. Pierre Avanzino (École d'études sociales et pédagogiques de Lausanne), Prof. Dr. Markus Furrer (Pädagogische Hochschule Luzern), Elisabeth Keller (Commission fédérale pour les questions féminines), Dr. Gregor Spuhler (Archiv für Zeitgeschichte, ETH Zürich), Prof. Dr. Sabine Freitag (Otto-Friedrich-Universität Bamberg), Prof. Dr. Caroline McGregor (National University of Ireland, Galway), Prof. Dr. Michaela Ralser (Universität Innsbruck), Prof. Dr. Xavier Rousseaux (Université catholique de Louvain), Prof. Dr. Christian Schrapper (Universität Koblenz-Landau).

La Commission exprime tout particulièrement ses vifs remerciements aux personnes concernées par un internement administratif ou d'autres mesures de coercition à des fins d'assistance qui ont accepté de raconter leur vécu et de mettre à disposition leurs archives privées, et qui ont donné de précieuses indications sur les travaux de recherche et d'autres projets de la CIE. Sans leur soutien, la CIE n'aurait pas pu accomplir sa mission.

Commission indépendante d'experts (CIE) Internements administratifs

COMMISSIONE PERITALE INDIPENDENTE (CPI) INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI

Nel contesto di un vasto processo politico, alla fine del 2014 il Consiglio federale ha incaricato una commissione peritale indipendente di analizzare scientificamente gli internamenti amministrativi precedenti il 1981 in Svizzera. Il mandato prevede che nella ricostruzione storica del fenomeno sia considerato in modo particolare il punto di vista delle vittime e delle persone coinvolte come pure analizzati gli interventi statali e l'operato delle autorità. La commissione ha altresì il compito di tenere conto nella sua analisi delle altre misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari, nonché dei loro legami con gli internamenti amministrativi. I risultati delle sue ricerche vengono ora pubblicati sotto forma di nove monografie e di un rapporto finale destinato al Consiglio federale.

La base legale del mandato commissionale è in origine costituita dalla Legge federale del 21 marzo 2014 concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa (RS 211.223.12). La Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13), adottata dal Parlamento come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)», ha sostituito la legge precedente il 30 settembre 2016.

La CPI Internamenti amministrativi ha una composizione interdisciplinare: i suoi nove membri sono principalmente storici, ma anche rappresentanti delle scienze sociali, della psichiatria e della sua storia nonché delle scienze giuridiche e della storia del diritto. La composizione della Commissione e l'organizzazione dei lavori di ricerca sono illustrate sul sito: www.uek-av.ch/uek.

Nella prima seduta, la Commissione ha discusso il concetto e i limiti della propria «indipendenza», ponendo l'accento sulla necessità di una ricerca indipendente, condotta in base a rigorosi criteri scientifici. L'indipendenza è stata ritenuta la *conditio sine qua non* per raggiungere l'obiettivo richiesto e garantirne la legittimità.

Per i preziosi suggerimenti nel quadro del suo programma di ricerca, la CPI ringrazia: prof. dr. Pierre Avanzino (École d'études sociales et pédagogiques de Lausanne), prof. dr. Markus Furrer (Pädagogische Hochschule Luzern), Elisabeth Keller (Commissione federale per le questioni femminili), dr. Gregor Spuhler (Archiv für Zeitgeschichte, ETH Zürich), prof. dr. Sabine Freitag (Otto-Friedrich-Universität Bamberg), prof. dr. Caroline McGregor (National University of Ireland, Galway), prof. dr. Michaela Ralser (Universität Innsbruck), prof. dr. Xavier Rousseaux (Université catholique de Louvain), prof. dr. Christian Schrappner (Universität Koblenz-Landau).

La Commissione esprime in particolare i propri sentiti ringraziamenti a tutte le persone che, interessate dagli internamenti amministrativi e da altre misure coercitive a scopo assistenziale, hanno acconsentito a farsi intervistare e hanno messo a disposizione i loro documenti privati, fornendo preziosi spunti per i lavori di ricerca e altri progetti commissionati. Il loro sostegno è stato essenziale per il lavoro della CPI.

Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi

IMPRESSUM

MITGLIEDER DER UNABHÄNGIGEN EXPERTENKOMMISSION (UEK)

ADMINISTRATIVE VERSORGUNGEN

MEMBRES DE LA COMMISSION INDÉPENDANTE D'EXPERTS (CIE)

INTERNEMENTS ADMINISTRATIFS

MEMBRI DELLA COMMISSIONE PERITALE INDIPENDENTE (CPI)

INTERNAMENTI AMMINISTRATIVI

Markus Notter (Präsident), Altregierungsrat des Kantons Zürich, Jurist

Jacques Gasser, Chef du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois, psychiatre

Beat Gnädinger, Staatsarchivar des Kantons Zürich, Historiker

Lukas Gschwend, Professor für Rechtsgeschichte, Rechtssoziologie und Strafrecht, Universität St. Gallen

Gisela Hauss, Professorin für Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz

Thomas Huonker, selbständiger Historiker, Zürich

Martin Lengwiler (Vizepräsident), Professor für Neuere Allgemeine Geschichte, Universität Basel

Anne-Françoise Praz (vice-présidente), Professeure en histoire contemporaine, Université de Fribourg

Loretta Seglias, selbständige Historikerin, Wädenswil

www.uek-administrative-versorgungen.ch

www.cie-internements-administratifs.ch

www.cpi-internamenti-amministrativi.ch

HERAUSGEGEBEN VON / ÉDITÉ PAR / A CURA DELLA

Unabhängige Expertenkommission (UEK) Administrative Versorgungen

Commission indépendante d'experts (CIE) Internements administratifs

Commissione peritale indipendente (CPI) Internamenti amministrativi

GENERALSEKRETARIAT / SECRÉTARIAT GÉNÉRAL / SEGRETARIATO GENERALE

Elie Burgos

Sara Zimmermann

ASSISTENZ / ASSISTANTE / ASSISTENTE

Núria Gysin

VERMITTLUNG / DIFFUSION DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES / COMUNICAZIONE

Joséphine Métraux

BUCHUMSCHLAG / COUVERTURE / COPERTINA

Grafische Gestaltung / Conception graphique / Progetto grafico:

Luzian Meier (www.luzianmeier.ch)

Fotografie / Photographie / Fotografie:

Jos Schmid (www.jos Schmid.com)

www.chronos-verlag.ch

www.alphil.com

www.edizionicasagrande.com

La presente edizione in lingua italiana è stata tradotta dal tedesco e dal francese.

© 2019 Chronos Verlag, Zürich

ISBN 978-88-7713-846-0 (Edizioni Casagrande, Bellinzona)

ISBN 978-3-0340-1528-8 (Chronos Verlag, Zürich)

E-Book (PDF): DOI 10.33057/chronos.1528



Veröffentlichungen der Unabhängigen Expertenkommission (UEK)
Administrative Versorgungen

Publications de la Commission indépendante d'experts (CIE)
Internements administratifs

Pubblicazioni della Commissione peritale indipendente (CPI)
Internamenti amministrativi

VOL. 1

Ruth Ammann, Thomas Huonker,
Jos Schmid (Fotografien)

Gesichter der administrativen Versorgung

Porträts von Betroffenen

Visages de l'internement administratif

Portraits de personnes concernées

Volti dell'internamento amministrativo

Ritratti di persone internate

ISBN 978-3-0340-1511-0 Chronos

ISBN 978-2-88930-253-6 Alphil

ISBN 978-88-7713-834-7 Casagrande

März 2019. CHF 48 / EUR 48

VOL. 2A

Joséphine Métraux, Sofia
Bischofberger, Luzian Meier

Fragen zu gestern sind Fragen von heute

Einblicke in die administrative
Versorgung

ISBN 978-3-0340-1512-7 Chronos

ISBN 978-2-88930-254-3 Alphil

ISBN 978-88-7713-836-1 Casagrande

Mai 2019. CHF 38 / EUR 38

VOL. 2B

Les questions sur le passé sont des questions du présent

Aperçus de l'internement administratif

ISBN 978-3-0340-1526-4 Chronos

ISBN 978-2-88930-265-9 Alphil

ISBN 978-88-7713-841-5 Casagrande

Mai 2019. CHF 38 / EUR 38

VOL. 3

Christel Gummy, Sybille Knecht,
Ludovic Mangué, Noemi Dissler,
Nicole Gönitzer

Des lois d'exception?

Légitimation et délégitimation
de l'internement administratif

Sondergesetze?

Legitimierung und Delegitimierung
der administrativen Versorgung

ISBN 978-3-0340-1513-4 Chronos

ISBN 978-2-88930-255-0 Alphil

ISBN 978-88-7713-838-5 Casagrande

Mai 2019. CHF 48 / EUR 48

VOL. 4

Anne-Françoise Praz, Lorraine Odier,
Thomas Huonker, Laura Schneider,
Marco Nardone

«... je vous fais une lettre»

Retrouver dans les archives la parole et
le vécu des personnes internées

Die Stimme der internierten Personen
in den Archiven

Ritrovare negli archivi le parole e il
vissuto delle persone internate

ISBN 978-3-0340-1514-1 Chronos

ISBN 978-2-88930-256-7 Alphil

ISBN 978-88-7713-835-4 Casagrande

Mai 2019. CHF 48 / EUR 48

VOL. 5

Ruth Ammann, Alfred Schwendener

«Zwangslagenleben»

Biografien von ehemals administrativ versorgten Menschen

ISBN 978-3-0340-1515-8 Chronos

ISBN 978-2-88930-257-4 Alphil

ISBN 978-88-7713-837-8 Casagrande

Mai 2019. CHF 38 / EUR 38

VOL. 6

Ernst Guggisberg, Marco Dal Molin

«Zehntausende»

Zahlen zur administrativen Versorgung und zur Anstaltslandschaft

ISBN 978-3-0340-1516-5 Chronos

ISBN 978-2-88930-258-1 Alphil

ISBN 978-88-7713-839-2 Casagrande

Mai 2019. CHF 38 / EUR 38

VOL. 7

Rahel Bühler, Sara Galle, Flavia Grossmann, Matthieu Lavoyer, Michael Mülli, Emmanuel Neuhaus, Nadja Ramsauer

Ordnung, Moral und Zwang

Administrative Versorgungen und Behördenpraxis

Ordre, morale et contrainte

Internements administratifs et pratique des autorités

ISBN 978-3-0340-1517-2 Chronos

ISBN 978-2-88930-259-8 Alphil

ISBN 978-88-7713-840-8 Casagrande

Juli 2019. CHF 58 / EUR 58

VOL. 8

Loretta Seglias, Kevin Heiniger, Vanessa Bignasca, Mirjam Häsler Kristmann, Alix Heiniger, Deborah Morat, Noemi Dissler

Alltag unter Zwang

Zwischen Anstaltsinternierung und Entlassung

Un quotidien sous contrainte

De l'internement à la libération

Vivere sotto costrizione

Dall'internamento in istituto alla liberazione

ISBN 978-3-0340-1518-9 Chronos

ISBN 978-2-88930-260-4 Alphil

ISBN 978-88-7713-842-2 Casagrande

Juli 2019. CHF 68 / EUR 68

VOL. 9

Thomas Huonker, Lorraine Odier, Anne-Françoise Praz, Marco Nardone, Laura Schneider

«... so wird man ins Loch geworfen»

Quellen zur Geschichte der administrativen Versorgung

Histoire de l'internement administratif: sources

Storia dell'internamento amministrativo: fonti

ISBN 978-3-0340-1519-6 Chronos

ISBN 978-2-88930-261-1 Alphil

ISBN 978-88-7713-844-6 Casagrande

Juli 2019. CHF 38 / EUR 38

VOL. 10 A

UEK Administrative Versorgungen

Organisierte Willkür

Schlussbericht

ISBN 978-3-0340-1520-2 Chronos

September 2019. CHF 38 / EUR 38

VOL. 10 B

CIE Internements administratifs

La mécanique de l'arbitraire

Rapport final

ISBN 978-2-88930-262-8 Alphil

September 2019. CHF 38 / EUR 38

VOL. 10 C

CPI Internamenti amministrativi

L'arbitrarietà istituzionalizzata

Rapporto finale

ISBN 978-88-7713-846-0 Casagrande

September 2019. CHF 38 / EUR 38

VOL. 10 D

IEC on Administrative Detention

Mechanics of arbitrariness

Final Report

ISBN 978-3-0340-1529-5 Chronos

September 2019. E-Book (PDF)

